

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XVII LEGISLATURA** -----

346ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 10,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1651, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i Presidenti delle Commissioni 8ª e 13ª hanno riferito sui lavori delle Commissioni riunite ed è stata respinta una questione pregiudiziale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione di quest'Assemblea su una norma che, nascosta tra le pieghe di questo decreto amplissimo e anticostituzionale, penalizza ancora una volta i più deboli per supplire alle mancanze degli amministratori pubblici. Mi riferisco al nuovo comma 8-*quinques* dell'articolo 4, introdotto alla Camera da alcuni parlamentari abruzzesi del PD, che prevede un prelievo su chi ha beneficiato delle abitazioni messe a disposizione, a seguito del disastroso terremoto del 6 aprile del 2009, dal Governo Berlusconi con il progetto CASE e MAP. In particolare, chi ha trovato alloggio nei nuovi moduli antisismici e da quel terribile evento ha cercato di ricominciare il proprio progetto di vita, ora viene chiamato dal Governo Renzi a pagare, nell'ordine: il canone concessorio; le spese di manutenzione ordinaria, anche delle aree comuni; le bollette del gas, facendo riferimento non più ai consumi effettivi delle famiglie ma alle superfici degli alloggi. Come se non bastasse, si prevede che i soldi necessari alla manutenzione straordinaria di questi alloggi antisismici saranno presi dai fondi stanziati per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal terremoto.

È evidente che questo meccanismo comporta una completa deresponsabilizzazione del Comune de L'Aquila, sia riguardo alla manutenzione ordinaria degli alloggi a carico degli assegnatari sia riguardo a quella straordinaria per cui si utilizzeranno le risorse destinate allo sviluppo delle comunità abruzzesi. In altre parole, si scaricano sui cittadini aquilani i costi di una disattenta e carente gestione del processo di ricostruzione da parte dell'amministrazione locale. Questa vuole far pagare agli inquilini delle palazzine antisismiche le spese di manutenzione straordinaria che, guarda caso, è necessaria oggi dopo anni di incuria e inadempienze. Inoltre, temiamo fortemente che, togliendo fondi destinati alla ricostruzione, non si farà altro che dilatare ulteriormente i tempi del ritorno dei cittadini alle proprie abitazioni. D'altra parte, ci chiediamo come verranno usate le risorse provenienti dal pagamento di questo nuovo e assurdo canone concessorio: andranno forse a coprire i buchi di un allegro bilancio comunale?

Infine, il culmine dell'ingiustizia e della iniquità si raggiunge prevedendo che il gas, che serve al riscaldamento degli alloggi e alla produzione di acqua calda, debba essere pagato in base ai metri quadri di superficie delle abitazioni invece che in base agli effettivi consumi. Questa è una deroga assurda alle leggi vigenti nazionali, regionali ed europee in materia.

Tutti gli alloggi sono provvisti - e non potrebbe essere altrimenti - di contabilizzatori di calore, contatori per la rilevazione del consumo di acqua calda e fredda, che consentirebbero una rapida contabilizzazione dei consumi individuali. Ricordo infatti che nel documento firmato al momento della consegna dell'alloggio è scritto che la contabilizzazione sarebbe stata effettuata per consumi individuali. Invece, questo sciagurato comma prevede un pagamento al metro quadro che va a discapito di chi in modo oculato gestisce il calore e il consumo di acqua calda del proprio alloggio, a tutto vantaggio di chi spreca. Per tutte queste ragioni sarebbe opportuno sopprimere tale disposizione che va a favore di un'amministrazione miope ed autoreferenziale e non certo a favore degli aquilani già tanto danneggiati. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrocelli. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, stiamo discutendo dello sblocca Italia; il Presidente del Consiglio deve rendersi conto che non è attribuendogli un titolo invitante che un provvedimento diventa invitante: se è una schifezza una schifezza rimane. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nel mio breve intervento mi occuperò di un aspetto dello sblocca Italia che riguarda la questione delle risorse non rinnovabili, quelle fossili, e quindi degli articoli 36 e 38 in particolare, per dire che ciò che è contenuto nel provvedimento e che riguarda i giacimenti di idrocarburi - e quindi petrolio e gas - ha una storia molto breve in questa legislatura. Essa comincia con l'intervista dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi rilasciata ad un quotidiano nazionale nella quale affermava che per dare un impulso alle finanze bisognava raddoppiare le estrazioni perché il nostro Paese galleggiava su un mare di petrolio. Niente di più sbagliato da ogni punto di vista. Innanzitutto, perché non galleggia su un mare di petrolio, dato che il giacimento lucano, il più grande d'Europa in terraferma, basterebbe a coprire solo il fabbisogno nazionale di un anno. È quindi una pozzanghera, non un oceano di petrolio.

Il Governo poi va immediatamente a ruota di Romano Prodi con il ministro Guidi e il *Premier* che accusa i comitatini lucani e nazionali di ostacolare le magnifiche sorti e progressive del rinnovamento energetico di questo Paese assumendo un atteggiamento completamente schizofrenico. Viene in questa Aula quando deve raccontare quale sarà la posizione italiana nel Consiglio europeo, ma non cita neanche una volta le parole «petrolio» e «gas». Parla soltanto di fonti energetiche rinnovabili; e ci credo! In Europa infatti il suo schieramento politico è un milione di anni luce avanti a quello che propongono i suoi aderenti in Italia; e non lo è solo il suo schieramento politico, lo è anche la Commissione europea che fissa degli obiettivi ben precisi che il Presidente del Consiglio italiano, nonché rappresentante del semestre europeo, deve seguire. Quindi, in Europa ha un atteggiamento, mentre in Italia dice che dobbiamo raddoppiare le estrazioni perché abbiamo bisogno di nuove entrate fiscali.

Sul provvedimento verrà posta la questione di fiducia in maniera automatica e certa, l'ennesima fiducia. Ma questo provvedimento sarebbe proprio quello sul quale questa Aula, a differenza della Camera dei deputati, potrebbe non dare la fiducia al Governo Renzi. Potrebbe non dargliela, e sarebbe poi compito suo trarne le automatiche valutazioni e conseguenze, perché, a differenza di altri provvedimenti, questo è quello che costituisce la goccia che fa traboccare il vaso.

Faccio un esempio. L'ultimo provvedimento pesante che questa Aula ha approvato con la fiducia è quello contenente la delega lavoro. Su tale provvedimento nella maggioranza tutta c'erano delle forti sensibilizzazioni e forti responsabilità. Nel centrodestra era coinvolto direttamente il collega Sacconi, nello schieramento alla mia destra era coinvolto direttamente il senatore Ichino. Portare avanti in maniera per conto mio scellerata la delega era comunque una responsabilità che coinvolgeva i Gruppi politici di maggioranza e anche parte del Partito Democratico.

Su questo provvedimento, invece, sarebbe ora di far notare al Presidente del Consiglio che veramente ha superato il limite: i territori, chi parla con i partiti e i rappresentanti della maggioranza, questo provvedimento nel complesso non lo vogliono; e non basta dire - come fanno molti colleghi - «non lo condivido pienamente, ma lo voterò». Ora è il momento giusto per far capire al Presidente del Consiglio che con lo sfascia Italia ha sbagliato completamente. Non ci sono grandi responsabilità; qui bisogna prendersela.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Petrocelli.

PETROCELLI (M5S). Vado a concludere: sarebbe ora di mettere il Presidente del Consiglio davanti a una forte responsabilità. I Gruppi di maggioranza su questo dovrebbero veramente riflettere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*Misto*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche oggi siamo chiamati a convertire in legge l'ennesimo decreto del Governo. Rispetto ad altre occasioni, inoltre, non ci è stato dato nemmeno il tempo materiale per discutere adeguatamente il testo nelle Commissioni.

Il Governo continua a legiferare attraverso la decretazione d'urgenza e a colpi di fiducia. Questa pratica, comune anche ai Governi precedenti, purtroppo esasperata dal Governo Renzi, esautora di fatto il Parlamento. Non c'è bisogno di nessuna riforma del Senato (questo lo ribadisco ogni volta), visto che ormai quest'Aula è chiamata solo a convertire le leggi del Governo. Eliminando la divisione dei poteri, pilastro della democrazia liberale, la nostra Costituzione rimane lettera morta.

Entrando nel merito del decreto cosiddetto sblocca Italia, vediamo che ancora una volta ci sarebbero delle gravi prove di incostituzionalità. Un decreto che al suo interno contiene misure per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, manca chiaramente dei criteri di omogeneità, per non parlare di quelli di necessità e urgenza.

Questo decreto è un insieme di misure vaste e complesse che, nelle intenzioni dell'Esecutivo, dovrebbero servire per sbloccare l'Italia. Secondo me, viceversa, la sua approvazione darebbe un colpo mortale all'integrità fisica, all'identità culturale e alla bellezza dell'Italia tutta.

Molte delle norme riguardano infatti il paesaggio. La storia recente ci insegna che quando si è abbassata la guardia, il nostro Paese, e con esso la nostra vita, sono stati violati da una giungla di ecomostri. Il territorio è un patrimonio di cui tutti dovrebbero godere, soprattutto le nuove generazioni. Non è una risorsa da sfruttare per aumentare il PIL.

Con lo sblocca Italia si vogliono costruire autostrade ed altre infrastrutture, centri commerciali, grandi opere spesso inutili, o addirittura dannose. Tutto questo grazie alla generalizzazione delle deroghe, dei silenzi assenti. Gli scandali legati al MOSE o all'Expo 2015 stanno a dimostrare come queste opere siano utili solo ai grandi gruppi finanziari; per le casse dello Stato e per i cittadini, che subiscono le conseguenze della corruzione, sono una rovina da evitare.

Si continuano a progettare grandi arterie, nonostante il calo di traffico registrato nelle autostrade negli ultimi anni. Non ci serve più cemento e asfalto. Il nostro Paese ha, piuttosto, un disperato bisogno di ripensare la mobilità.

Ogni anno ci troviamo a contare i danni e a piangere i morti causati dal dissesto idrogeologico, fenomeno, in molti casi, dovuto alla cementificazione selvaggia degli ultimi decenni e all'incuria del territorio da parte delle amministrazioni locali.

Nella mia Regione, il Veneto, per mettere in sicurezza il territorio c'è un'opera che andrebbe finalmente completata (a tal proposito avevo presentato un emendamento): l'idrovia Padova-Mare. L'opera potrebbe svolgere le funzioni sia di canale scolmatore dei fiumi Brenta e Bacchiglione, responsabili dei gravi danni dell'alluvione del 2010, sia di via d'acqua navigabile, eliminando così il traffico pesante sulle strade. In Veneto, i cittadini non hanno bisogno di un'altra autostrada, «tossica» come quella di Valdastico. Vogliono avere la sicurezza che l'arrivo dell'autunno non porti con sé calamità come quelle registrate negli scorsi anni.

Quando si progetta un'infrastruttura, si dovrebbero tutelare prima di tutto i cittadini che vivono in quel territorio e non piegarsi agli interessi dei vari cartelli di imprese che controllano le grandi opere. A scorrere gli articoli del decreto-elegge, invece, si vede che è scritto proprio dal mondo della finanza liberale, cioè da quelle stesse *lobby* che hanno portato l'Italia nella drammatica crisi in cui viviamo. (*Applausi dei senatori Casaletto, Romani Maurizio e Barozzino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonego. Ne ha facoltà.

SONEGO (*PD*). Signora Presidente, il mio sarà un intervento breve e preannuncio da subito che non sarà di merito. Non mi soffermerò in un esame dell'articolato del provvedimento che discutiamo e che ci accingiamo a votare; non farò neanche una dissertazione di carattere costituzionale sulla *vexata quaestio* della decretazione d'urgenza. Mi soffermerò invece, rivolgendomi alla Presidenza (cosa prevista dal Regolamento, ma in questo caso ulteriormente motivata), sulla necessità che nell'organizzazione dei lavori dei due rami del Parlamento si adottino delle misure che consentano di salvaguardare la dignità della funzione dell'istituto parlamentare e dei suoi componenti.

Nessuno dei senatori ha avuto modo di mettere un tratto di penna, di esaminare, di ragionare, di riflettere sul provvedimento, a dire il vero importante, che oggi ci accingiamo a licenziare. Da questo stato di cose deriva la consapevolezza per tutti noi e anche per il Paese che ci osserva dell'inutilità dell'istituto parlamentare e anche della sua delegittimazione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Cotti*). Credo sia necessario fare uno sforzo per salvare almeno la forma, quindi mi rivolgo alla Presidenza con una sollecitazione davvero minimalista (sono un riformista, non un massimalista), chiedendo che i Presidenti dei due rami del Parlamento si accordino per fare in modo che quando c'è un decreto-legge scatti un meccanismo di autoregolamentazione in base al quale il

ramo del Parlamento dal quale inizia la trattazione di quella materia decida da sé di concludere i lavori entro il quarantacinquesimo giorno, per lasciare al secondo ramo del Parlamento almeno la possibilità di far finta di esaminare quel provvedimento. Dico tutte queste cose per ragioni assolutamente scontate che non illustro e sulle quali non mi pare il caso di spendere altre parole.

Concludo dicendo che ovviamente voterò la fiducia, con il rammarico di non aver potuto dare il mio contributo modestissimo (un trecentoquindicesimo) alla trattazione di questa materia, ma auspicando che la Presidenza possa dare un contributo - essa sì - a rimediare a questo *vulnus* istituzionale che a me pare significativo. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Senatore Sonogo, lei ha sollevato un problema molto serio e fondato e che è già stato affrontato nella Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente ha assunto l'impegno di coordinarsi con la Presidente della Camera affinché le norme regolamentari che disciplinano i tempi di esame dei decreti-legge siano rese effettive e quindi garantiscano a ciascun ramo del Parlamento di avere lo spazio necessario per esaminare provvedimenti di questo genere.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto la rappresentanza di studenti e docenti delle scuole «Falcone» e «Sciascia» di Palermo, che partecipano al *campus* Fiamme Gialle. Benvenuti in Senato e buon lavoro per l'importante corso che state svolgendo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1651 (ore 10,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, sottoscrivo l'invito formulato dal senatore che mi ha preceduto; è così: non riusciamo a mettere bocca su questi provvedimenti. Anche rispetto a quanto affermato prima dal senatore Caleo, che è intervenuto su La Spezia, vorrei dire che io so - ci prendo il caffè insieme - che voi oggi sarete costretti a votare la fiducia su un provvedimento che vorreste modificare completamente.

Tornerò presto ad essere un cittadino normale, come quando ero fuori di qui, perché, essendoci imposti i due mandati, quello che vogliamo anche da voi ce lo imponiamo per primi, in quanto siamo persone corrette, serie ed oneste. Ebbene, quando ero fuori da qui, da cittadino, ero convinto che il Governo fosse un comitato d'affari, e lo è. Oggi, però, dopo diciotto o diciannove mesi che siamo qua, penso che voi andiate oltre un becerò comitato d'affari, perché siete i carnefici della democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

I vostri politici locali - perché nel mio Comune il sindaco è del Partito Democratico ed anche il Presidente del Consiglio regionale della mia Regione è del Partito Democratico - vi hanno implorato di fermare questo sfascia Italia: ve l'hanno chiesto con risoluzioni, mozioni, interventi sui giornali ed in televisione; sono vostri, sono del Partito Democratico, perché governate in tutta Italia. Vi implorano di fermare questo provvedimento, ma voi nulla, andate dritti verso questa catastrofe ambientale e verso le trivellazioni. Nel suo Comune, sanno che il senatore Marinello - che ieri sono andato a vedere in Commissione - è contrario le trivellazioni, ma in realtà si farebbe trivellare anche il *garage* di casa! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sappiate però che verso questa catastrofe e questo futuro ci andranno anche i vostri figli, non solo i nostri. Il mentitore seriale che abbiamo al Governo si erge oggi a sicario del territorio italiano, senza nemmeno essere passato per una legittimazione popolare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Ricordiamocelo!

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, prego.

CASTALDI (M5S). Ho un minuto e dieci, signora Presidente.

Non è passato per una legittimazione popolare, ricordiamocelo, e voi che potreste fare qualcosa, oggi non fate nulla. Il bostik con cui vi siete attaccati a queste squallide poltrone è più forte dell'amore verso i vostri stessi figli e verso il nostro territorio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Siete degli ipocriti: sui territori vi spacciate per paladini dei cittadini, poi qua dentro schiacciate con immensa ipocrisia questi pulsanti, sempre e solo contro i deboli. Capisco che votare no alla fiducia, che puntualmente verrà posta dalla signorina che verrà fra un po', sia chiedervi troppo, però i cittadini devono sapere che potreste fare altro per bloccare queste cose qui. Ci sono altri mezzi: avreste potuto farlo in Commissione, potete evitare che oggi si voti la fiducia e potreste fare tante altre cose, ma non le fate.

Noi siamo opposizione e non abbiamo i numeri, ma se qualcuno di voi volesse uscire dalla doppiezza e dalla disonestà intellettuale, decidendo finalmente di non far più parte di questa manica di cialtroni del Governo, sappia che troverà in noi, nel Movimento 5 Stelle, una valida e onesta sponda. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

Concludo, signora Presidente, con un invito a tutti gli amministratori locali del PD, ai sindaci ed ai consiglieri regionali, a strappare quell'ipocrita tessera, per tornare ad essere liberi! Liberi! *(I)*

senatore strappa il testo del suo intervento. Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Romani Maurizio. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, insomma, ci troviamo di fronte ad un'ennesima questione di fiducia, che verrà annunciata fra poco e che, se non sbaglio, è la venticinquesima.

Se dovessi sintetizzare quest'ennesimo decreto-legge anticostituzionale, chiamato sblocca Italia, direi che è a costo zero per il Governo ma a caro prezzo per la nostra gente, i nostri lavoratori e la nostra terra.

Emblematico è l'articolo 40, in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Non avendo messo risorse, questo Governo dirotta circa 220 milioni di euro, previsti per l'occupazione giovanile nelle zone depresse, verso le Regioni del Nord per sussidi e cassaintegrati: questa cosa si chiama guerra fra poveri, sempre di moda fra i poteri forti.

Per non parlare del taglio di 50.000 borse di studio, che, sommato al calo preoccupante e pericoloso di iscrizioni alle università - purtroppo sono tantissimi gli operai che non possono più permettersi di mandare i propri figli a scuola - il danno diventa completo.

Il quadro vero di questo Paese è il disastro sociale, altro che Garanzia giovani. In un Paese normale - lo voglio ricordare a tutti - i giovani, ancora di più se sono quindicenni, come si indica nel *jobs act*, vengono invogliati a studiare, Presidente. Questa è la garanzia per avere un Paese migliore e invece, come se non bastasse, a proposito di *jobs act* e di tutele crescenti, nell'articolo 14 notiamo che si possono addirittura abbassare le tutele sulla sicurezza sul lavoro. D'altronde, Renzi è chiarissimo sul tema di chi va tutelato e chi va manganellato.

Tanta è la fretta di Renzi che in questo decreto vuole anticipare la sua stessa riforma costituzionale, la riforma del Titolo V. Evidentemente la materia energia erifiuti deve essere di competenza esclusiva del Governo centrale, cioè di Renzi. Non mi sa molto di democrazia questa cosa e noi della Basilicata sappiamo benissimo il perché, cosa vuole dire tutto questo. D'altronde, le dichiarazioni di Renzi non lasciano dubbi su cosa vuole fare della Basilicata e delle rappresentanze locali. Insomma, per progresso ci dobbiamo aspettare nuove trivellazioni, incrementi di estrazioni e, quindi, altro inquinamento e inceneritori che possono arrivare al massimo delle potenzialità, fuori dal controllo delle amministrazioni locali (che faticosamente avevano tentato in passato di esercitare un po' di controllo), alla faccia della democrazia e del rispetto dei cittadini.

Tengo a fare una precisazione: nonostante vent'anni di estrazione di petrolio, con l'80 per cento delle estrazioni nazionali già effettuate in Basilicata, la Regione è tra le più povere d'Italia. Qualcuno lo spieghi alla gente lucana, se ci riesce, perché sul serio noi non lo capiamo. In compenso, le uniche cose in aumento - l'ho già detto in passato - in Basilicata sono le malattie tumorali. È l'unica Regione in controtendenza rispetto a tutte le Regioni in Italia. Poi ci sono l'inquinamento e l'emigrazione dei nostri giovani: 3.000 giovani all'anno vanno via dalla Basilicata per non fare più ritorno. La disoccupazione è al 25 per cento e quella generale al 50. Insomma, stiamo parlando di desertificazione. Ecco l'importanza di una politica vera con il reddito minimo garantito, altro che la miseria del *bonus* carburante. Siamo in attesa di un piano straordinario del lavoro, di cui questo Paese ha un urgente bisogno, ma è evidente che le politiche per questo Governo vanno in un'altra direzione.

Nella nostra Regione c'è la bellissima città di Matera, da poco Capitale europea della cultura 2019. Noi lucani per cultura intendiamo accoglienza, patrimonio paesaggistico, rispetto per la nostra terra e per i nostri prodotti, che sono unici a partire dall'Aglianico, dalle sorgenti di acqua minerale, dagli agrumi, dall'olio extravergine d'oliva e per non dire tanto altro. Questo se si vuole valorizzare sul serio la cultura. Questo per noi vuol dire Italia, Basilicata e Matera. La cultura vuol dire vivere, non morire.

Se Renzi sul serio vuole sbloccare l'Italia, vada dai lavoratori e non quando sono in ferie. Ci sono 160 tavoli di crisi in Italia, ogni giorno ne vediamo una. Ho appreso ieri che anche i lavoratori di Termini Imerese, del suo amico Marchionne, sono sui tetti, come i lavoratori della Meridiana e delle acciaierie di Terni. Se si vuole veramente sbloccare l'Italia e sul serio si vogliono attuare politiche vere, gli strumenti ci sarebbero tutti, ma è evidente che questo - lo ripeto - non fa parte del programma di Renzi, che evidentemente ha scelto una politica che va in controtendenza rispetto a tutto il resto dell'Europa.

Ma noi non ci rassegniamo, perché pensiamo che l'Italia, i nostri lavoratori, i nostri cittadini meritino ben altro. Non ci rassegniamo e lo ripetiamo con forza da queste Aule, anche nell'indifferenza che sempre notiamo un po' da parte di tutti, di gran parte di questa politica, perché se si vogliono realizzare politiche industriali vere e un piano straordinario per il lavoro ci sarebbero tutti i presupposti per poterlo fare. E naturalmente, una politica industriale vera e un piano

straordinario per il lavoro non sono, lo ripeto, bastonare i lavoratori che vanno a difendere il proprio posto di lavoro, ma richiedono di andare a parlare con i lavoratori e i cittadini.

Dal mio punto di vista si sta esagerando sul serio e si sta intraprendendo una strada molto pericolosa e naturalmente ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

In Basilicata, ho parlato più volte con quelli che il Presidente del Consiglio definisce «i quattro comitatini», perché rappresentano veramente quei territori e quella gente e non si rassegneranno a fare della Basilicata una gruviera. Non si rassegneranno al fatto che la Basilicata possa morire, come tutto il resto dell'Italia, con queste politiche.

Combatteremo, democraticamente ma con forza, questi abusi e queste nefandezze, e lo faremo con forza perché pensiamo che la verità stia dalla parte giusta, cioè quella dei cittadini e dei lavoratori, e ognuno si assumerà le proprie responsabilità rispetto a quello che sarà messo in campo. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, purtroppo cinque minuti - il tempo a me concesso - sono troppo pochi per spiegare perché lo sfascia Italia verrà ricordato come il peggior decreto nella storia d'Italia.

Dal primo giorno in cui è stato pubblicato, oltre al Movimento 5 Stelle si sono opposti a questa porcata in ogni contesto migliaia di cittadini, centinaia e centinaia di associazioni, comitati, giuristi, ma anche gufi e professoroni, nomignoli con i quali il vostro presidente del Consiglio Renzi ama ghezzare coloro che dissentono in modo intelligente e documentato. Fa così perché non sa dare una risposta argomentata, lo abbiamo capito tutti, state sereni.

Oggi voglio darvi notizie precise e certificate.

L'articolo 35 dello sfascia Italia prevede che il Ministro dell'ambiente individui quanti inceneritori esistono in Italia e quanti ne occorrono. La notizia vera è che questo articolo è inutile, serve solo a fare scena con i pochi che ancora abboccano alle vostre bugie.

Nel rapporto sui rifiuti dell'ISPRA presentato il 24 luglio scorso a Roma, a pagina 100, troviamo il capitolo dal titolo «L'incenerimento dei rifiuti urbani». Gli inceneritori censiti in Italia sono 48 di cui 44 operanti. Ci sono, nel rapporto, tutte le tabelle e tutti i dati richiesti nello sfascia Italia, anche i dati relativi al recupero energetico ed elettrico, divisi per Regioni e Comuni, e sono presenti le informazioni per ogni impianto e, per ogni impianto, ci sono anche quelle relative ad ogni linea di incenerimento con le relative tecnologie utilizzate. A che serve quindi l'articolo 35 dello sfascia Italia?

A che serve chiedere al Ministro dell'ambiente di fare un censimento degli impianti in Italia se già è stato fatto ed è pubblico e certificato dall'ISPRA? Non serve a nulla. La verità, signora Presidente, cittadini, è che dietro a questo articolo in realtà si nasconde la volontà di far avviare tanti piccoli e medi impianti ad altrettante *lobby* amiche, che finanziano e guidano politicamente i Ministri di questo Governo: ricordiamo il ministro Galletti, che in una intervista mandata in onda su La7 ha dichiarato che i contributi dell'imprenditore Maccaferri (20.000 euro) per la sua campagna elettorale sono i contributi di un amico.

E per garantire la realizzazione di tali impianti anche contro la volontà dei cittadini, questo Governo dichiara che gli inceneritori sono «opere strategiche di interesse nazionale», così può utilizzare la forza militare per mettere a tacere chi si oppone.

Proprio in queste ore l'inceneritore di Acerra viene presidiato notte e giorno dai cittadini: che vuol fare, Presidente? Mandare Alfano per farli manganellare? Sì vergogni!

Anche questo è già successo, è accaduto per la discarica al centro di Napoli, a Chiaiano. Ma in quel caso era il Governo Berlusconi e oggi a ripetere il copione è il nuovo che avanza, il Governo del Partito Democratico.

Presidente, per la cronaca, sono finiti tutti agli arresti, anche i carabinieri e i militari coinvolti.

Dovete sapere, gentili cittadini, che in realtà questo articolo 35 ci porta dritti dritti verso una nuova infrazione e una sanzione dell'Europa che pagheremo tutti.

Infatti l'ultima proposta di direttiva europea in materia di rifiuti, accettata anche in Commissione qui al Senato e che sarà sicuramente approvata presto, recita: «Gli Stati membri non dovrebbero sostenere l'incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati in maniera tecnicamente ed economicamente fattibile e in condizioni sicure per l'ambiente». E il Governo Renzi che fa? Puntualmente piazza l'incenerimento al primo posto e per decreto d'urgenza. Complimenti! Anche questa volta non avete capito nulla o fate finta.

Sempre dal rapporto ISPRA 2014 sui rifiuti urbani, a pagina 68 leggiamo in conclusione: «Al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo nazionale di riciclaggio previsto dalla direttiva 2008/98/CE,

si rende dunque necessario un consistente incremento della raccolta differenziata in diversi contesti territoriali, in particolar modo del Centro-Sud».

È dato certo che gli impianti di incenerimento disincentivano la raccolta differenziata e quindi non raggiungeremo gli obiettivi europei. Prepariamoci ad un'altra sanzione e la colpa sarà sempre vostra.

Appare evidente che gli impianti di cui necessitiamo sono gli impianti di compostaggio per la frazione umida dei rifiuti e impianti di riciclo, ma niente: forse su quelli non si riesce a speculare abbastanza e quindi non vi piacciono, inquinano quasi zero e non vi stanno simpatici.

Una piccola parentesi: sappiamo che il vero grave problema del nostro Paese è lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici e speciali, quelli sotterrati nelle nostre campagne - ricordate? - e qui vorrei ricordare che il 17 ottobre scorso il sottosegretario Sesa Amici, rispondendo ad un'interpellanza del Movimento 5 Stelle, ha ammesso alla Camera che i risultati del decreto sulla terra dei fuochi a distanza di un anno «non sono stati pari alle aspettative» sono le parole del vostro Sottosegretario, quindi del Governo. Lo sfascia Italia è il degno successore del decreto sulla terra dei fuochi, un fallimento totale.

Per avere un'idea di come stia andando il Paese con il Governo Renzi, l'immagine di lui, su una barca che affonda con un gelato in mano che pubblicò il giornale «The Economist», fu molto eloquente. Suggestivo di aggiornarla, perché a me sembra che oltre a farla affondare ora Renzi si sia messo anche a prenderla a martellate! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il Senato, alla fine, con il voto sulla ormai immancabile fiducia, avrà avuto circa trenta ore, notte compresa, per esaminare questo provvedimento e forse anche meno. Un tempo assolutamente indegno, uno sfregio al Senato e uno sfregio ai cittadini che hanno votato per il Senato.

Questo, naturalmente, verrà fatto passare come necessario contro coloro che frenano, i gufi e così via, perché l'importante è fare in fretta. Facendo in fretta, però, si sfugge al controllo che i cittadini dovrebbero poter esercitare direttamente tramite i parlamentari, ma anche tramite i lavori parlamentari attraverso i quali potrebbero essere informati su ciò che contengono i provvedimenti al nostro esame.

Un esame parlamentare degno di tale nome non avrebbe consentito di far passare l'articolo 5 di questo provvedimento, quello relativo al rinnovo delle concessioni autostradali. Un *business* - come ha detto più volte il Presidente del Consiglio stesso e il ministro Padoan - da 10-12 miliardi, cifra probabilmente sottostimata visto che si apre alla possibilità, almeno nelle intenzioni manifestamente espresse dal Presidente del Consiglio, di rinnovare le concessioni autostradali senza gara, senza alcuna forma di concorrenza, per periodi fino a trent'anni, un periodo più lungo del ventennio fascista. Per trent'anni gli stessi soggetti che le gestiscono oggi continueranno a gestirle. Ricordo che chi gestisce oggi le autostrade non ha vinto una gara d'appalto, che comunque sarebbe abbondantemente scaduta, ma è riuscito ad entrare acquistando quote di società che avevano già in gestione alcune tratte autostradali, ma non ha mai vinto una procedura competitiva.

Grazie al fatto che gestivano di fatto queste autostrade, però, hanno spesso promesso di fare dei lavori. In cambio della promessa di questi lavori, si sono già visti prorogare le concessioni di dieci-dodici anni. Siccome anche questi dieci-dodici anni sono passati, e probabilmente sono finiti anche i benefici per coloro che avevano favorito questo tipo di operazioni, adesso promettono di fare ulteriori lavori per avere un rinnovo. All'inizio si poteva pensare ad altri dieci-dodici anni, invece no: si parla di trent'anni, da notizie uscite su giornali come «la Repubblica», citando fonti vicine al Governo.

Ulteriore sfregio in questa procedura è che il provvedimento al nostro esame, di cui si parla dall'inizio di agosto perché avrebbe dovuto essere di straordinaria necessità e urgenza, è uscito il 12 settembre. Ma se era straordinariamente necessario e urgente, perché non lo si è fatto ad agosto? (*Applausi del senatore Candiani*). Oppure, perché piuttosto non lo si è fatto con un disegno di legge all'inizio di agosto? Sarebbe stato un degno modo di impiegare il mese di agosto, discutendo seriamente di queste cose. Il provvedimento avrebbe potuto terminare l'*iter* negli stessi tempi totali, ma si sarebbe potuto anche discutere nel merito.

I principali beneficiari saranno i gestori delle concessioni in scadenza. I principali danneggiati saranno i cittadini italiani utenti di autostrade ma anche i cittadini che non sono direttamente utenti delle autostrade, perché pagheranno, direttamente o indirettamente, le alte tariffe che si pagano nel nostro Paese.

Cosa sono le concessioni autostradali? Lo Stato, non ritenendo di investire i soldi necessari a costruire l'opera (come ad esempio si è fatto in Germania, dove le autostrade sono gratuite), le ha realizzate con società proprie di solito, ma in qualche caso con società private, le quali costruiscono

le autostrade. In cambio della realizzazione, queste società possono gestirle, incassando le tariffe più che salate, per un periodo stabilito fin dall'inizio.

Terminato questo periodo, i cittadini italiani dovrebbero poter circolare sulle autostrade esattamente come sulle strade statali, perché ormai l'opera è stata pagata. È come acquistare un'auto a rate: quando hai finito di pagare le rate, dovresti poter utilizzare l'auto. Naturalmente c'è il costo della benzina, dell'assicurazione e di altre cose, ma non si devono più pagare le rate. Invece con questi signori ci si inventa di fare qualche opera (che nella maggior parte dei casi non fanno) e, in cambio, questi soggetti continuano a prendersi le stesse tariffe; anzi, con aumenti costantemente superiori al tasso d'inflazione.

La conseguenza la pagano i cittadini e le nostre aziende che, per spostarsi all'interno del territorio nazionale, devono pagare delle tariffe molto più alte di quelle che dovrebbero essere se le tariffe si limitassero a coprire la manutenzione. In questo modo, siamo meno competitivi e le tantissime merci che circolano sulle nostre autostrade costano di più ai cittadini, anche perché bisogna pagare le tariffe autostradali.

Secondo i dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il costo della manutenzione delle autostrade è pari a circa il 10-15 per cento del totale dei pedaggi autostradali incassati. Questo vuol dire che, se non si facessero dei giochini, francamente molto sporchi e pesanti, noi potremmo pagare le tariffe autostradali l'85 per cento in meno: ad esempio, anziché pagare 10 euro si potrebbe pagare 1,5 euro. Così non è grazie a questi giochini.

Chi sono i beneficiari di questi giochini? In questa circostanza, il principale beneficiario è un imprenditore: lo stesso imprenditore che comprò delle quote dell'autostrada dalla Provincia di Milano - parliamo della Giunta Penati - e le rivendette un anno e mezzo dopo con un incremento di 114 milioni di euro. Questo stesso imprenditore è evidentemente ritenuto degno di grande attenzione, visto che gli facciamo un regalo con un *business* - parole del presidente Renzi - di 10-12 miliardi. Se un sindaco provasse a fare la stessa cosa con un servizio da 200.000 euro all'anno, per prima cosa non potrebbe farlo e, seconda cosa, sarebbe messo in carcere. (*Applausi dai Gruppi FI PdL-XVII e M5S e delle senatrici Casaletto e De Pin*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, anch'io ho a disposizione soltanto cinque minuti, che sono veramente troppo pochi per affrontare questo provvedimento *omnibus*. In Commissione ne abbiamo parlato tanto e forse non ripeterò quanto già detto dai colleghi, ossia quali sono i motivi di incostituzionalità e i motivi per cui si sottraggono ai territori le loro prerogative, e come vengono definite di interesse strategico nazionale opere che probabilmente non interessano assolutamente le popolazioni e i territori, e infatti si mettono a tacere cittadini ed enti locali.

Sono tantissimi i ricorsi che sono partiti all'uopo, proprio perché con un decreto-legge si vuole andare a modificare il Titolo V della Costituzione e ciò sicuramente non è possibile.

Al *totem* del PIL e della crescita si sta sacrificando tutto il Paese e si stanno sacrificando tutte le regole, andando in deroga alle tutele paesaggistiche e aggirando le norme di valutazione dell'impatto ambientale; si eliminano i controlli, si mettono a tacere i cittadini - già l'ho detto - e si fa una concessione unica per le trivellazioni, che si vogliono raddoppiare. L'ha detto il mio collega: non abbiamo un mare di petrolio, ma soltanto 11 milioni di tonnellate. Questi sono gli unici dati ufficiali, che si trovano anche sul sito del Ministero. Sono venuti in audizione i rappresentanti di ENI ed ENEL e nessuno ha detto che c'è petrolio in Italia: tutti hanno detto che ce n'è poco, che è sporco, cattivo, difficile da pulire e che ci servirà al massimo per tre o quattro anni. Ma quello che si andranno a vendere queste società petrolifere è il *know-how*. Infatti viene introdotta la possibilità di fare sperimentazioni: potranno sperimentare sui nostri territori, dove il petrolio non c'è, e vendere fuori dall'Italia, all'estero, in America, il *know-how* della ricerca che fanno qui, pagando pochissime concessioni governative e pochissime *royalty*, quindi soltanto per il loro interesse specifico.

Però non voglio parlare di questo. Voglio parlare di quello che è successo oggi, di quello che è successo di nuovo: un altro morto e un disperso in Toscana. Pochissimi giorni fa fu detto che sarebbe successo ancora e che, quando sarebbe successo, voi sareste stati i responsabili. Vi ho sentito parlare ad inizio seduta, vi ho sentito dire che dobbiamo fare, dobbiamo fare e dobbiamo fare. L'unica cosa da fare è ritirare questo provvedimento, che è vecchio e che va in direzione ostinatamente opposta a quella che dovremmo perseguire per limitare il cambiamento climatico.

È recentissimo il quinto rapporto sui cambiamenti climatici dell'IPCC, secondo il quale è sicuro che il 95-100 per cento del cambiamento climatico è dovuto all'opera dell'uomo, alle emissioni di gas serra e all'uso del suolo. Viene chiesto che i Governi prendano provvedimenti e che adottino azioni che vadano nel senso del contenimento dei cambiamenti climatici. E questo sicuramente non può essere nella vecchia logica degli idrocarburi, non può essere nella vecchia logica degli inceneritori,

non può essere nella vecchia logica del gas e dei rigassificatori, che paghiamo ancora noi con le nostre tasse, perché non funzionano e sono lì in attesa.

Noi sappiamo quale sarebbe la nostra ricchezza, ma non lo sappiamo solo noi. Così come è successo a fine ottobre, ancora ieri ed oggi ci sono presidi qui a Roma contro questo sfascia Italia, e ci sono campagne in tutta Italia per sblocca Italia. Questa campagna ha raggiunto l'adesione di ben 180 comitati ed organizzazioni e di tutte le dodici associazioni ambientaliste riconosciute (perfino Legambiente, benché Realacci alla Camera ha votato questo provvedimento); le associazioni ambientaliste sono tutte contro questo provvedimento e chiedono al Parlamento di ritirarlo. Questo succede ovunque; in tutti i territori si stanno organizzando presidi e manifestazioni. Infatti, Renzi non verrà a Bagnoli il 7 novembre prossimo.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Nugnes.

NUGNES (M5S). Ci sono 53 associazioni, tra cui anche il Movimento 5 Stelle, che lo aspettano in una manifestazione. Quindi, non sono i due o tre comitatini di cui ha parlato: è tutta l'Italia che si sta mobilitando contro quello che è stato valutato come il maggior attacco all'ambiente. Un attacco senza precedenti, un provvedimento che condanna il nostro Paese all'arretratezza e al consumo di risorse non rinnovabili concentrate nelle mani di pochi.

Il provvedimento è un ulteriore passo verso la messa a profitto dei territori, mascherata da occasione di rilancio, tramite uno svuotamento dei processi democratici, un accentramento dei poteri nelle mani di pochi, sottratti agli enti locali e alla cittadinanza. Questo per procedere a passo lesto verso la privatizzazione, la vendita e l'alienazione di tutti i beni comuni, che sono inalienabili, perché appartengono a tutti e quindi la Costituzione ci dice che non possono essere venduti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con una manciata di ore concessa, non giorni ma ore, il Senato si trova a convertire un decreto incompatibile con diverse norme costituzionali e - non me ne voglia il collega Cociancich - con carenza di omogeneità delle svariate materie trattate, che nemmeno il titolo è riuscito a contemplare integralmente.

Prima che il testo ci arrivasse, sono dovute trascorrere due settimane dal 29 agosto, giorno del varo del decreto, al 13 settembre, data di pubblicazione in *Gazzetta*. Due settimane durante le quali - ne siamo certi - mercanteggiamenti tra il *premier* Renzi e alcuni importanti e potenti *stakeholder*, hanno permesso di mettere a punto e finalmente rendere noto il testo del provvedimento. Una vera e propria vergogna questa pessima pratica di aggiustamento dei decreti non in linea con i criteri di trasparente e sana amministrazione.

E dopo questi quindici giorni, altri quarantotto sono stati utilizzati dalla Camera per la conversione in prima lettura del decreto-legge.

Noi senatori, dunque, ancora una volta, rappresentiamo gli attori di una farsa in due atti: il primo rappresentato da un impegnativo *week end* trascorso per predisporre gli emendamenti, tutti bocciati o ignorati; il secondo, una tre giorni, da lunedì a oggi, con una presa d'atto di quanto fatto, visto che il Governo porrà l'ennesima, arrogante e autoritaria fiducia, senza che il Colle batta ciglio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Significativa la decisione del senatore Chiti, presidente PD della 14^a Commissione, che lunedì ha comunicato alle Commissioni referenti l'impossibilità ad esprimere parere sul provvedimento. Ci risulta che anche la 10^a Commissione, peraltro competente sul decreto, non si sia pronunciata. Una decisione coraggiosa e di certo oltraggiosa per Renzi, ma che rappresenta un altro segnale che la corda a suo uso e consumo sarà pure elastica, ma è prossima alla rottura.

La ristrettezza dei tempi è certificata anche dal fatto che i relatori sono stati esautorati per i lavori d'Aula. Nessun mandato a loro in quanto si sono potuti analizzare - ovviamente con parere contrario - solo un quarto degli emendamenti, di cui - lo sottolineo - quelli delle minoranze (certamente quelli della Lega) non erano ostruzionistici ma di merito, tanto che molti sono stati considerati condivisibili anche da vari colleghi della maggioranza.

Anche la presenza in Aula del solo Sottosegretario e l'assenza dei ministri Lupi e Galletti è significativa. Probabilmente, come molti parlamentari della maggioranza, si vergognano, nel merito e nel metodo, per il varo di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ma entriamo nel merito dello stesso. Questo decreto chiamato sblocca Italia, ma che, per quanto produrrà (certamente un sacco di ricorsi anche dinanzi alla Corte costituzionale), saremo costretti a rinominare "riblocca Italia".

Partendo dall'articolo 3, lo sblocca cantieri, evidenziamo che rispetto ai tanti miliardi annunciati da Renzi, in gioco ci sono solo 3.851 milioni, una torta piccola rispetto alle necessità dei territori, ma quelli spendibili in termini di cassa entro il 2016, cioè nei prossimi due anni, sono solo l'11 per

cento, mentre il restante 89 per cento è spendibile dal 2017 al 2020. Il risultato? Non ci sarà una scossa ai cantieri e all'economia come annunciato.

All'articolo 4 troviamo poi degli imbarazzanti favoritismi istituzionalizzati per alcuni Comuni. Non tutti, ma esclusivamente quelli che dal 2 al 15 giugno dell'anno in corso hanno segnalato direttamente al *Premier* la necessità di avere spazi finanziari per aggirare il Patto di stabilità. Ecco che, con decreto dello stesso Renzi del 30 ottobre (pochi giorni fa), secondo logiche poco trasparenti, a 128 Comuni arrivano 198 milioni di *plafond* sul Patto per realizzare 269 opere definite prioritarie.

Lo sblocca Italia dunque istituzionalizza anche le mance elettorali del *Premier*. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Dopo gli 80 euro che - cito Renzi - «rappresentano un disegno ideale, ideologico e culturale», in questa occasione le mance si sostanziano in un aiuto ai Comuni rossi del Sud: Brindisi (103 milioni) e Lamezia Terme (30 milioni), due Comuni dove - guarda caso - le elezioni regionali sono alle porte.

L'articolo 5 - lo sottolineava prima il collega Malan - contiene invece la decisione più scandalosa: il rinnovo con proroga delle concessioni autostradali, giustificata dal ministro Lupi per evitare il caro tariffe e per garantire gli investimenti infrastrutturali. Tutte balle! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). La decisione viola le più elementari regole di concorrenza del mercato, e ora l'Italia rischia una procedura di infrazione che Bruxelles ha già aperto lo scorso 17 ottobre.

Sull'articolo 7, che interviene sulla gestione del servizio idrico e sugli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottolineiamo come il comma 1 mira di fatto alla privatizzazione del servizio idrico: si impone un unico gestore in ciascun ambito territoriale. Questo è per noi un primo passaggio propedeutico alla piena realizzazione del piano di privatizzazione dell'acqua e dei beni comuni che il Governo sembra voler definitivamente e compiutamente concludere con la legge di stabilità. La norma - lo sottolineiamo - si pone esplicitamente in contrasto con la volontà popolare espressa con il *referendum* del 2011. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Sull'abbattimento poi del rischio idrogeologico, ancora una volta, si è persa l'occasione per stanziare adeguate risorse, nonostante tutti gli atti di sindacato ispettivo approvati dal Parlamento su tale tema: ad esclusione di 110 milioni per interventi di sistemazione idraulica, ma solo per le aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, il decreto non stanziava nuove risorse, mentre istituisce un fondo *revoche* dove dovrebbero confluire vecchi finanziamenti per interventi di mitigazione per i quali non sono partiti i lavori. È una illusione pensare che in tale fondo confluiscano i 2,3 miliardi già impegnati: ci saranno certamente ricorsi.

Anche per l'alluvione di Genova non si dà un'adeguata risposta a quella comunità di nuovo gravemente colpita dopo il 2011. Regna l'incertezza.

Il *premier* Renzi aveva voluto assicurare i genovesi parlando della disponibilità di un fondo di due miliardi, ma, ancora una volta, aveva dato i numeri. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Quei soldi sono già assegnati e attualmente non disponibili. Dunque, a fronte dei proclami, è stato vergognoso limitarsi a integrare il fondo emergenze alluvionali nazionali per soli 50 milioni (aspirine in guerra, come li ha definiti Gabrielli) dal quale dovrebbero attingere non solo Genova, ma anche Parma, la Maremma, il Gargano, la Lombardia, e persino i territori delle Province di Carrara e La Spezia colpiti in queste ultime ore.

L'articolo 33, relativo alla bonifica e rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli, introduce una discriminazione territoriale a vantaggio del Sud. Perché non è stato previsto pari trattamento per siti parimenti pericolosi come quelli di Mantova, Ravenna, Porto Marghera e altri?

Sull'articolo 33-*bis*, che invece tratta le bonifiche dall'amianto del SIN di Casale Monferrato, bene la deroga al Patto di stabilità per le spese da sostenere, ma ci domandiamo perché ancora ci sono figli e figliastri: perché non è stata concessa analoga deroga al Comune di Broni, dove peraltro pochi giorni fa il Ministero dell'ambiente ha autorizzato la Regione Lombardia ad utilizzare 11 milioni dal proprio fondo bonifiche?

Sugli articoli 36 e 38, che incentivano le attività di ricerca di idrocarburi, la Lega manifesta molta preoccupazione per i territori che certamente rischiano di subire ulteriori devastazioni. Questo è tutt'altro che impulso alla *green economy*. Sottolineiamo poi come, a fronte dell'introduzione della *social card* al posto del *bonus* alla pompa di benzina, ma per quelle Regioni interessate all'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono stati dimenticati i territori che ospitano impianti di rigassificazione *offshore*. Qui il Governo ha disatteso i propri impegni e ha perso l'occasione per cancellare un'ingiustizia: ristabilire, cioè, la possibilità per la Regione Veneto di beneficiare delle compensazioni da destinare ai territori interessati da attività di rigassificazione *offshore*; benefici che, con un *blitz*, sono stati eliminati con il vergognoso decreto produttività, n. 91.

È irricevibile, infine, l'articolo 35 che contiene, seppur modificata alla Camera, la norma sblocca rifiuti. Sui rifiuti il Nord non può continuare a sopperire alla incapacità di gestione del Meridione. Questo lo denunciavamo!

È irricevibile la decisione del Governo di spedire al Nord milioni di tonnellate di rifiuti del Centro e del Sud per risolvere in modo sistematico la cronica incapacità di politici e amministratori che hanno rovinato i loro territori riducendoli a discariche a cielo aperto.

Renzi dimostra disprezzo per le Regioni virtuose che nella gestione dei rifiuti hanno raggiunto eccellenze. Impone che termovalorizzatori, inceneritori ma anche cementifici del Nord diventino impianti strategici di interesse nazionale per essere autorizzati a farli funzionare al massimo della loro capacità termica, in modo da smaltire quello che il Sud per negligenza ha accumulato negli anni, ecoballe comprese.

Una scelta grave che, di fatto, esautora le Regioni in materia, perché qualora non si dovessero adeguare al *diktat* di Renzi verrebbero commissariate. Siamo un Paese da barzelletta. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Anziché punire gli amministratori irresponsabili e inadempienti e sostituirli con un commissario, si propone il commissariamento dei governatori virtuosi che rifiutano i rifiuti altrui! È un'ingiustizia! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fattori*).

Con questa norma il Governo centralista tenta di cancellare una vergogna tutta italiana presente in Campania, in Calabria, in Sicilia e nel Lazio dove negli anni non si sono costruiti impianti di smaltimento, le discariche sono stracolme ed interi quartieri sono invasi di maleodorante e pericolosa spazzatura.

È inaccettabile che i territori e le popolazioni della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, della Toscana e del Veneto, che nel corso degli anni hanno costruito un virtuoso sistema di raccolta differenziata con adeguati impianti di smaltimento, debbano diventare la nuova e legalizzata pattumiera d'Italia e, dunque, subire i problemi e l'inquinamento dovuti ai numerosi mezzi di trasporto e alla combustione di montagne di rifiuti esterni della cui qualità non c'è garanzia.

La Lombardia ne ha già abbastanza dei rifiuti tossici che - pare - con un traffico illegale negli anni sono giunti dalla Slovenia, dall'Australia e da vari Paesi dell'Est. Se le notizie scaturite da inchieste giornalistiche fossero confermate, ci troveremmo di fronte ad una allarmante terra dei fuochi del Nord. Per questo ho chiesto che la Commissione di inchiesta sui rifiuti apra uno specifico filone di indagine per accertare la verità.

Sull'articolo 35, dove sono finiti i parlamentari del Nord della maggioranza che avevano promesso di stralciare la norma che affossa vent'anni di battaglie ecologiste per la raccolta differenziata? Dov'è il popolo ambientalista di sinistra? Perché non protesta? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

La Lega è rimasta sola nella battaglia per eliminare questa assurda norma a cui certamente guardano con favore politici e amministratori del Sud già pronti al disimpegno verso la gestione del Sud e a vivere di rendita, visto che tanto c'è Pantalone che paga.

Mi avvio alle conclusioni. *Premier* Renzi, questo decreto-legge non porterà a quel rilancio atteso del Paese, che rimarrà, invece, nell'immobilismo; non darà quell'urgente impulso alla ripresa degli investimenti e alle attività produttive. Per molti aspetti è un pasticcio che non solo non risolverà i problemi irrisolti, ma ne creerà di nuovi.

Ha già deluso molte aspettative ed ha lasciato insoddisfatte molte categorie economiche. Contiene troppe, troppe norme derogatorie e persino una vera e propria delega legislativa in tema di terre e rocce da scavo, mentre sono totalmente assenti le norme di semplificazione a regime ordinario.

Rimarrà poi nella storia la mole assurda di commissari straordinari chiamati a svolgere ogni cosa.

Inoltre (ed è la cosa più inaccettabile) esautorando le Regioni, conferisce molti poteri, anche sostitutivi, al parolaio Renzi, un uomo solo al comando, che li eserciterà con le varie strutture di missione che commissarieranno, di fatto, anche i suoi Ministri.

Insomma il decreto-legge non sbloccherà nulla rispetto a quanto chiede il Paese. Sblocca solo le trivelle e i rifiuti dal Sud al Nord! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Molinari*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, ennesimo decreto-legge: sblocca Italia o, come diciamo noi, sfascia Italia, sbanca Italia o, ancora peggio, in questi giorni affoga Italia.

A parte le questioni quotidiane delle ultime ore, di oggi, vorrei fosse ricordata una data: 9 ottobre 1963. Bisogna ricordarsi di queste cose, evitare che questa politica continui a creare situazioni che hanno ormai del delittuoso.

«Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete.» (Matteo 7, 15-20): questo incarna abbastanza una politica che è una malattia, ormai. Una malattia che può essere diagnosticata. Infatti, non ci preoccupa la sindrome «annunciate», che affligge il nostro Primo Ministro e i suoi sodali, che considero un attributo dei

tempi in cui viviamo: istantanei, connessi, mediatici (un *tweet* salverà il mondo). Mi preoccupa invece molto l'«ipocrisite», i cui sintomi leggeri sono gli annunci disonorati, mentre quelli gravi si manifestano con atti formali opposti a quanto dichiarato. E questo ne è un esempio.

Prognosi, se vogliamo risolvere la sindrome: questo Renzi si è cucito addosso un ruolo di rottamatore-innovatore, ma le azioni che lui stesso prima annuncia e poi firma dimostrano che è vecchio, anzi vecchissimo («Dai loro frutti li riconoscerete»): uguale preciso ai suoi predecessori. Sono la causa della malattia e si spacciano per la cura. Dov'è la differenza con Monti, Amato, D'Alema, Dini, Colombo? Stringi stringi, sotto sotto, solo *slogan*. E, sotto questi *slogan*, trovi sempre solo tondino, calcestruzzo, asfalto, bitume, impalcature, favori ai grandi costruttori, sia legali che criminali.

Per guarire guariremo forse un giorno, chissà, anche se i *virus* ormai sono talmente diffusi e cronici che i cadaveri sono tantissimi e purtroppo aumentano di ora in ora. Ma non sono certo queste le medicine, decrepite e tossiche come pozioni di negromanti. Sono indispensabili farmaci nuovi, pensieri originali, prospettive orizzontali, etiche e partecipate. I decreti vecchi e i loro annunciatori vanno gettati via.

Parlo spesso e soprattutto di ferrovie, perché di quello mi sono occupato per più di vent'anni. In questo decreto abbiamo un paio di esempi, uno dei quali è il Terzo valico, che è un'altra delle pantomime oniriche di questi legislatori, i quali vorrebbero invertire il flusso di traffico di una direttrice che non ha possibilità di inversione. Infatti, se le merci viaggiano, viaggiano sicuramente da Nord a Sud e si fermano a Milano e Novara; quindi il Terzo valico non ha senso di esistere, come non ha senso che vengano spesi soldi, soprattutto in momenti come questo, per inventarsi dei tragitti impossibili.

Bisogna dire - come ho detto in Commissione - che ci sarebbe anche una sorta di truffa sotto: la Svizzera ci regala dei soldi per poter potenziare il tratto di traffico tra il confine e, appunto, Milano e Novara, perché quella è la zona calda, l'ultima propaggine di un corridoio che, arrivato a Milano, si polverizza, non ha più bisogno di altro. Quindi, il fatto di sfruttare questi soldi per tentare di invertire questo flusso di merci è una truffa, una truffa ai danni della Svizzera.

In Commissione abbiamo presentato un ordine del giorno per spostare, almeno momentaneamente, le risorse del Terzo valico alle popolazioni che hanno subito e subiscono quotidianamente sempre nuove alluvioni. Almeno i territoriali, almeno il senatore Borioli poteva astenersi dal votarlo, perché veramente non c'è pace in quelle zone.

In conclusione, vorrei spendere solo due parole per la Napoli-Bari che è stata venduta come alta velocità, ma per fortuna non lo è, ma di questo dovrebbe prendere coscienza anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ossia del fatto che i progetti delle Ferrovie dello Stato siano diversi da quanto detto dal Ministero. Mentre buona cosa sono le linee siciliane, perché c'è bisogno di linee nuove.

Concludo dicendo che abbiamo fatto, abbiamo detto e, si dice spesso in quest'Aula, si spendono minuti di solidarietà e di silenzio per le ennesime tragedie che avvengono...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Scibona.

SCIBONA (M5S). Basta. Noi siamo stanchi di stare in Aula a portare solidarietà quando c'è del menefreghismo. Non è, infatti, possibile continuare a stare zitti, in piedi e poi fare l'esatto contrario quando si mandano avanti certi decreti e certe politiche.

Penso che noi non parteciperemo più a queste farse. Usciremo da queste Aule perché è più consono ed è più umanamente condivisibile non partecipare a questi scempi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantini. Ne ha facoltà.

CANTINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, del decreto legge n. 133 del 2014, che reca disposizioni urgenti ed importanti - lo sottolineo - per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'assegnazione di risorse per l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Sono obiettivi questi che rientrano pienamente nella strategia del Governo e del Partito Democratico e puntano al rilancio della competitività del nostro Paese e al sostegno alla crescita, il cui perseguimento è necessario nel momento di crisi economica che sta attraversando il Paese, che necessita di interventi di stimolo all'economia accompagnati da riforme strutturali.

Il provvedimento, modificato a seguito dell'esame alla Camera, introduce importanti elementi di semplificazione con l'intento di superare alcuni blocchi nel funzionamento della macchina pubblica.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,32)

(Segue CANTINI). Una parte di questi blocchi è legata anche alle regole, agli appesantimenti burocratici, ai meccanismi di funzionamento che, nel corso degli anni, sono lievitati e si sono

sovrapposti, al punto da complicare ogni singolo investimento o realtà produttiva o anche la macchina pubblica: un blocco comprensibile nelle ragioni storiche della sua formazione, ma che oggi rischia, in circostanze mutate e urgenti, di paralizzare un intero sistema Paese.

Si tratta di un blocco che stiamo, perciò, tentando di rimuovere, facendo partire i cantieri segnalati dai sindaci alla Presidenza del Consiglio o tratti dall'anagrafe delle opere incompiute, che ora avranno un dimezzamento dei tempi della Conferenza di servizi e una cabina di regia, nel caso dissenso delle amministrazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto all'articolo 4.

È un blocco che non vogliamo più vedere nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei e del fondo per lo sviluppo e la coesione, perché sprecare risorse provenienti dall'Europa è semplicemente un costo insostenibile e intollerabile. Infatti, grazie all'articolo 12 del decreto-legge in esame, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, potrà proporre al CIPE il defianziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, qualora le amministrazioni pubbliche siano inerti, in ritardo o inadempimenti nella gestione di queste risorse. L'articolo dà inoltre un potere ispettivo e di monitoraggio nel caso siano necessari poteri sostitutivi per impegnare le risorse, cioè per renderle operative sul territorio.

Il decreto-legge interviene, inoltre, a sostegno del sistema produttivo - non se ne è parlato e io, invece, lo voglio sottolineare - attraverso dei fondi per incentivare la patrimonializzazione delle imprese (articolo 15) e prevedendo, come avviene all'articolo 30, un piano per la promozione del *made in Italy*, con particolare riferimento alle produzioni agroalimentari d'eccellenza, e favorendo l'internazionalizzazione tramite figure professionali apposite. Si tratta di un piano che serve, anche e soprattutto, per attrarre investimenti stranieri, di cui il nostro Paese ha bisogno e rispetto ai quali noi siamo ancora molto indietro rispetto ad altri Paesi europei.

Tutto questo non può, però, esistere senza infrastrutture adatte, fisiche e informatiche. Si può certamente parlare di internazionalizzazione ma, se la connessione Internet è lenta o se la logistica è carente, diventa molto complicato - ad esempio - collegare un piccolo paese del Centro Italia, che però produce prodotti di grande qualità, con il resto del mondo e con i mercati ormai globalizzati.

Il Governo ha dunque promosso, tramite questo decreto, una serie di infrastrutture fondamentali, mettendo e sbloccando risorse per quasi quattro miliardi di euro; scandendo i tempi della loro utilizzazione e rendendoli trasparenti, tramite la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, e stabilendo già da ora la riassegnazione dei fondi nei casi i cui i programmi non siano rispettati.

Tramite l'articolo 29, inoltre, è previsto che, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - che verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, grazie ad una modifica, che considero positiva, introdotta alla Camera dei deputati - venga adottato un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, ma che al contempo indichi i lavori necessari per rendere più competitivi i porti italiani.

In questa logica s'inserisce anche il programma, contenuto negli articoli 6 e successivi del decreto, per l'incremento degli impianti per la banda larga e le reti di comunicazione elettronica, tramite concessioni di crediti d'imposta. È fondamentale, infatti, parlare di Internet e *e-commerce*, ma devono esserci le infrastrutture più idonee per l'economia del terzo millennio.

All'articolo 6 del decreto, infatti, strategico per il Paese, si prevede innanzi tutto la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP entro il limite del 50 per cento dell'investimento, per interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga. Si introducono semplificazioni nelle procedure di scavo e posa dei cavi, affinché questi lavori possano essere più veloci, nonché per la realizzazione di reti mobili di comunicazione.

Inoltre, all'articolo 6-*bis* si istituisce il sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, perché manca completamente un'informativa di carattere generale; mentre l'articolo 6-*ter* reca disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica, tutto nell'ottica della modernizzazione del Paese.

Ugualmente rientra nel necessario processo di ammodernamento dell'intero settore del trasporto ferroviario quanto previsto dall'articolo 1, comma 10-*bis*, con la predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture di un piano per l'infrastruttura ferroviaria, finalizzato a rendere cantierabili nel breve termine opere d'interesse pubblico, nazionale o europeo, per rendere competitivo il Paese. Allo stesso comma 1, al fine di velocizzare la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, si nomina un commissario, in questo caso designato nell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.

Rientra nell'ottica di promuovere l'utilizzo e la ricerca di risorse per muovere l'economia del Paese - e lo voglio sottolineare, perché anche diversi articoli non sono stati presi in considerazione nel

dibattito - quanto previsto dall'articolo 10 per aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti, attraverso l'estinzione del perimetro delle operazioni finanziarie. Lo stesso vale per l'articolo 11, con l'ampliamento della disciplina che agevola la realizzazione di nuove infrastrutture mediante ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato, e per l'articolo 13, che modifica la disciplina dei *project bond*, contenuta all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici.

Molti altri sono i dettati normativi presenti nel decreto che stiamo analizzando in quest'Aula, tra i quali voglio evidenziarne un ultimo, che ha un grande valore, perché riguarda i tanti, troppi lavoratori che stanno pagando il prezzo più alto della crisi e di cui il Governo, anche con questo provvedimento, dà prova di non dimenticarsi. L'articolo 40, infatti, prevede il rifinanziamento per ben 728 milioni di euro nel 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga e completa, al comma 4, l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione ASPI per i lavoratori sospesi per crisi aziendale od occupazionale, con un incremento di otto milioni di euro sul 2013.

Infine, in sintesi, quello che mi sta a cuore sottolineare è che con questo decreto-legge, modificato, integrato e migliorato dai lavori parlamentari, si incide sul rilancio del Paese, garantendo lo sviluppo delle infrastrutture, senza rinunciare ad una gestione responsabile del territorio.

Il nostro obiettivo, cui questo provvedimento concorre, è quello di far ripartire l'Italia, di farla tornare a crescere, ad essere competitiva e motore di crescita sociale ed economica di una nuova Europa. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO (GAL). Signor Presidente, ieri in quest'Aula su questo provvedimento - ovviamente non per prassi, ma per fatti straordinari ed eccezionali - hanno riferito i Presidenti delle Commissioni di merito, vale a dire i presidenti Matteoli e Marinello. Abbiamo visto da parte di entrambi - come peraltro si evince da tutti gli interventi che abbiamo ascoltato questa mattina, anche di colleghi della maggioranza - la difficoltà e l'imbarazzo ad affermare che il tempo è stato poco: io stesso posso confermarlo, stante la brevità dei tempi in cui si sono svolti i lavori in Commissione agricoltura, di cui faccio parte, che in soli otto minuti ha espresso il parere di competenza.

Sinceramente tutto questo indigna per un provvedimento che è stato annunciato al mondo intero, *urbi et orbi*, come lo sblocca Italia. Per quanto mi riguarda, ritengo che non abbia sbloccato nulla: l'unica cosa che questo provvedimento ha sbloccato sono le trivellazioni. Ovviamente le cose sarebbero andate diversamente, se avessimo avuto più tempo. Io non credo, in realtà, ai problemi legati ai tempi dei lavori dell'Assemblea: è stata tutta un'orchestrazione da parte del Governo per farci arrivare ad esaminare il provvedimento nell'ultimo momento utile, così da toglierci dall'imbarazzo anche di leggere l'articolato. Se lo avessimo infatti approfondito, sono convinto - anche per le dichiarazioni che ho ascoltato questa mattina - che almeno il 75 per cento dei senatori di quest'Aula non avrebbe votato detto provvedimento. Di questo sono certo, ma è andata così.

Ai colleghi che voteranno la fiducia voglio dire che, pur essendo il sottoscritto uno che nella propria storia ha sempre rispettato le regole di un Gruppo e di partito, il fatto di votare sempre con sofferenza, prima o poi, porterà questa stessa sofferenza a diventare molto plateale, e di questo sono convinto.

Il Presidente della Commissione ambiente, il senatore Marinello, sull'articolo 38 del decreto - che io definisco sblocca trivelle, ma non solo io - ha affermato che, se avessimo avuto più tempo nella Commissione di merito, molto probabilmente - sono testuali parole - ci sarebbe stata una rivisitazione molto corposa del testo.

Ebbene, io parlerò qui solo di trivellazioni, solo dell'articolo 38.

Renzi ha annunciato all'universo che vorrebbe far diventare la Sicilia e la Basilicata il nuovo Texas: lo ha annunciato in maniera straordinariamente dirompente. E proprio al presidente Renzi mi rivolgo, sperando che non faccia la battuta: «Chi ha parlato?». Ha parlato un senatore umile di questa Repubblica, che vuole dare il proprio contributo con carte e documentazione probante. Tant'è, signor Presidente, che, non avendo purtroppo la possibilità di potermi esprimere anche in termini tecnico-scientifici, le chiedo di poter depositare agli atti la parte scientifica del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

RUVOLO (GAL). Renzi ha annunciato che della Basilicata e della Sicilia farà il nuovo Texas. Sono convinto che nella Basilicata - parlerò più della Sicilia, però - non hanno bisogno certamente di altre trivellazioni, perché bastano Augusta, Gela, Melilli e Milazzo. È sufficiente aver devastato tutta quella area e non c'è davvero bisogno di nuove trivellazioni. Rispetto a quelle già esistenti, sono in corso altre 15 autorizzazioni. Nel tratto di mare che va - siamo nel canale di Sicilia, per intenderci - da Ragusa fino a Trapani non capisco come mai sono state date le autorizzazioni di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) dagli organismi che hanno competenza in materia. È straordinariamente preoccupante che detti organismi rilascino queste

autorizzazioni. Sapete perché? Per una ragione semplicissima. Lo dico al Governo, se ha la bontà di ascoltare. La zona che va da Ragusa a Trapani è altamente sismica e ci sono fenomeni vulcanici. Uno per tutti si chiama l'isola Ferdinandea, che è attiva, e una società vuole perforare il cratere di quel vulcano. Veramente siamo al paradosso.

Io chiedo al Presidente del Consiglio e al suo Governo che, prima di rilasciare le autorizzazioni, gli organi competenti facciano le verifiche dal punto di vista scientifico per valutare se quelle autorizzazioni sono valide o meno. Chiediamo solo questo. Non chiediamo altro. Chiediamo solo di verificare, perché altrimenti ho il sospetto che c'è il dolo su queste azioni che stanno compiendo. Non voglio pensare nulla. Voglio pensare solo ed esclusivamente che si facciano delle verifiche puntuali sul piano scientifico, per vedere se ci sono le condizioni per poter rilasciare le autorizzazioni.

Certamente le affermazioni del Presidente del Consiglio a volte turbano. Lui se ne «frega» dei comitati, di qualche deputaticchio o senatore. Dice esattamente così, perché io non mi sarei mai permesso di usare questo termine in Aula. Ormai ha la potenza divina e guai a chi conferisce contro. (*Applausi del senatore Volpi*).

Allora, i comitati in questo caso, per la ragioni e la documentazione che sto per consegnare, dovrebbero essere l'elemento essenziale e principale prima di andare avanti.

Presidente del Consiglio, si fermi un attimo; rifletta perché la troppa corsa farà in modo che, quando cadrà, non si accorgerà di quanto danno ha fatto al Paese e a se stesso. La preghiamo davvero con il cuore: faccia le verifiche, si fermi! Non continui a correre! Non si può vendere una posizione da commerciante. Lasciatemi passare questa affermazione. Non abbiamo più bisogno di promesse del tipo «creeremo 40.000 posti di lavoro». Augusta, Milazzo e Gela le hanno devastate. Non continuiamo a devastare. Nessuno più crede ai 50.000 posti di lavoro. C'è un'aggressione di un territorio che vive di agricoltura pregiatissima, tant'è che ci sono tante DOP, IGT e IGP. Le condizioni dell'aria, che sono uno dei valori per rilasciare le denominazioni di origine protetta, vengono alterate. Presidente, mi conceda un attimo e finisco davvero.

Voglio da qui lanciare anche un grido di allarme per il preoccupante silenzio del mio Presidente di Regione: un silenzio assoluto, che mi fa pensare che, essendo lui già dipendente dell'ENI, osservi un silenzio dovuto. Ma mortificare ancora una volta quel pezzo di Sicilia e la Sicilia intera non penso sia dovuto!

Signor Presidente, mi auguro che almeno si possa ottenere una cosa semplicissima: prima di dare autorizzazioni e prima che prevalgano interessi particolari, si faccia prevalere il buon senso e la ragione, affinché quel territorio non venga devastato ancora una volta. (*Applausi dai Gruppi GAL, LN-Aut e M5S e dei senatori De Pin e Di Maggio. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il cosiddetto decreto sblocca Italia dovrebbe avere per contenuto misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. È stato definito, in un *tweet*, dal presidente del Consiglio Renzi «tanta roba».

A noi sembra invece un provvedimento confuso, pretenzioso e senza coperture, che ha perso per strada gran parte dei suoi contenuti e delle sue promesse.

Tante parole per definire misure che nulla hanno di indifferibile ed urgente; misure, nella maggiore parte dei casi, poco concrete e talvolta persino negative ed ingiuste nei confronti degli enti locali e inique nei confronti dei cittadini.

Di questo decreto rimarrà alla memoria soprattutto l'enfasi con cui è stato presentato, ad inizio agosto, dal Presidente del Consiglio, utilizzando un'infinità di proclami e *slide*, poi disattese dai fatti. Vorrei ricordare le testuali parole del presidente Renzi in occasione della conferenza stampa del 1° agosto 2014: «Gli italiani possono andare in ferie tranquilli. Lavoreremo di più in agosto, perché a settembre ci sia una ripresa col botto. L'Italia è già ripartita. I dieci punti dello sblocca Italia avranno grande impatto sull'economia del Paese. Attiveranno 348.000 posti di lavoro».

Nella realtà sono aumentate la preoccupazione e lo stato di agitazione dei lavoratori che, al di là delle rassicurazioni di Renzi, non si sentono poi così sereni.

Dopo gli annunci, a settembre è stato approvato un decreto eterogeneo e confuso, che stanziava risorse già autorizzate mille altre volte e che ne programma - o forse sarebbe meglio dire ne promette - in grande quantità ma solo a partire dal 2017-2018.

In molti casi le risorse per le infrastrutture non sono nuove, ma si tratta di finanziamenti già autorizzati più volte. È il caso delle risorse per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e per la Palermo-Catania-Messina; interventi di cui si parla da anni, finanziati più volte e non ancora realizzati: pura propaganda, insomma.

Nel frattempo, non si stanziava praticamente nulla per il trasporto pubblico interregionale, nonostante milioni di pendolari vivano quotidianamente sulla loro pelle i ritardi, la sporcizia ed il sovraffollamento dei treni locali. E con i tagli ai trasferimenti alle Regioni, contenuti nella prossima legge di stabilità, la situazione non potrà che peggiorare. I tagli alle risorse delle Regioni, infatti, nelle dimensioni in cui sono stati prospettati, non colpiranno i Governatori ma sicuramente i cittadini, i servizi e le prestazioni a cui hanno diritto.

Sono stati annunciati ingenti stanziamenti per creare un fondo che finanzi le emergenze del dissesto idrogeologico. Nella realtà, lo stanziamento di 50 milioni previsto è assolutamente inadeguato, così come lo sono gli stanziamenti per le opere infrastrutturali. Questa è una risposta vergognosa alle emergenze dei nostri territori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Sono stati poi annunciati stanziamenti di miliardi di euro per «opere indifferibili e urgenti per il rilancio dell'economia», che avrebbero dovuto far ripartire lavoro ed occupazione. Le risorse si sono ridotte, invece, a meno di quattro miliardi e, di questi, gli unici certi sono quelli messi a bilancio nel 2014, 26 milioni di euro e, nel 2015, 231 milioni di euro. Nei primi due anni, quindi, si avranno solo 257 milioni su un totale di 3.890; gli altri verranno stanziati nel 2017 e nel 2018, forse.

Citando il presidente Renzi, direi: «poca roba».

Si tratta dell'ennesimo inganno del Governo, del suo ennesimo gioco di prestigio. Si sa, infatti, che i fondi certi sono solo quelli stanziati per l'anno che si appresta ad iniziare e che inserire stanziamenti miliardari, sulla carta, negli anni a venire, non costa nulla e non rappresenta un impegno vincolante da mantenere, ma esclusivamente una promessa che verrà presto dimenticata e non rispettata.

Più in generale, gran parte delle coperture economiche del decreto appaiono poco certe e risultano vaghe le indicazioni relative alle modalità per farvi fronte. Questo è emerso anche nel corso della discussione della Commissione bilancio non solo della Camera ma anche del Senato. Ma si sa: tutto questo nella politica di Renzi non ha importanza. Ciò che conta sono le cose scritte sulle *slide*, e non la realtà dei fatti. Oggi è necessario fare promesse per conquistare il consenso. Del futuro del Paese e dei disastri che ne conseguiranno se ne occuperà qualcun altro.

Nella famosa conferenza stampa del 1° agosto il presidente Renzi annunciava poi i miracoli dello sblocca energia e diceva testualmente: «Gli effetti si vedranno sulla bolletta». Risultato: le tariffe dell'energia elettrica dal primo ottobre hanno subito un aumento dell'1,7 per cento e quelle del gas del 5,4. Questa è la grande differenza tra le parole e i fatti, tra le promesse del Presidente del Consiglio e la nuda e cruda realtà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Perché sono stati decisi questi aumenti? La causa venduta all'opinione pubblica è la seguente: gli aumenti sono una conseguenza della crisi in Ucraina; crisi - lo ricordiamo - aggravata dalla folle e autolesionista scelta dell'Unione europea e del Presidente di turno, Matteo Renzi, di promuovere sanzioni contro la Russia, con buona pace del nostro settore agroalimentare che, riducendo le esportazioni, ha aggravato ancora di più la nostra crisi economica ed occupazionale.

Riteniamo poi necessario criticare la mancanza di provvedimenti importanti preannunciati dal Governo e poi non inseriti nel decreto, come la proroga delle detrazioni fiscali al 50 per cento per le ristrutturazioni e al 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica. Ci auguriamo che tali interventi possano trovare spazio nella legge di stabilità e abbiano soprattutto adeguate coperture.

Intendiamo, inoltre, sottolineare che risulta inaccettabile il voto contrario della maggioranza all'emendamento della Lega Nord alla Camera, che intendeva ripristinare le compensazioni territoriali relative alla realizzazione dei rigassificatori *off-shore*, compensazioni che il Partito Democratico ha recentemente cancellato nel decreto-legge sulla competitività; lo stesso Partito Democratico che si candida ora a governare il Veneto.

Il Governo aveva preso l'impegno, con l'intervento del vice ministro De Vincenti, di ristabilire la possibilità, per la Regione Veneto e per i suoi cittadini, di beneficiare del *bonus* carburante. Anche tale impegno è stato disatteso.

Al di là, poi, delle risorse più virtuali che reali e delle norme annunciate e poi non approvate, ci sono parti del provvedimento che noi contestiamo con forza e convinzione. Si affrontano, ad esempio, le solite emergenze al solito modo, in piena coerenza con i vari salva Roma. Gli amministratori locali della Campania e della Calabria non usano bene le risorse stanziato per il trasporto pubblico locale? Non c'è problema. Il Governo stanziava altre risorse, per porvi rimedio, attraverso l'articolo 41 di questo decreto. E tra non molto anche il sindaco Marino - ne siamo certi - busserà alla porta del Governo, per pretendere altre decine di milioni per tappare i buchi dell'Atac, l'azienda della mobilità di Roma. Le emergenze non vengono mai superate, ma semplicemente rifinanziate. Questo è il metodo all'italiana per risolvere i problemi e questo è anche il metodo Renzi, in piena continuità con il passato.

Vi è però di peggio, signor Presidente. Mi riferisco all'articolo 35 del decreto, nelle sentenze del Governo: «Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia,

dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale». Tante parole per dire che il Governo potrà obbligare le Regioni virtuose ad utilizzare i propri inceneritori, al massimo delle proprie capacità, per bruciare le immondizie di tutto il Paese, con conseguente innalzamento dell'inquinamento atmosferico e un appesantimento del traffico dei rifiuti sui nostri territori.

L'insegnamento del Governo è sempre lo stesso: chi non è in grado di gestire la politica dello smaltimento dei rifiuti non si preoccupi. Ci sono gli impianti delle Regioni del Nord per colmare le vostre inadempienze. Dimenticatevi la raccolta differenziata e non costruite gli inceneritori. Lo Stato costringerà i cittadini del Nord a respirare i fumi anche dei rifiuti dei vostri territori.

Questo è il Governo Renzi: il Governo delle promesse, delle *slide* e degli *spot*. E questo non è un decreto sblocca Italia, ma in realtà niente più che un decreto sblocca rifiuti. Non è un decreto-legge, bensì un decreto spazzatura. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi per non votare questo decreto-legge sono innumerevoli e credo che li abbiamo sentiti da più parti da questi scranni. Come al solito, ai tanto sbandierati titoli, seguono poi sgangherati costrutti normativi, che generano mostruose quantità di emendamenti che vorrebbero ricondurre a ragione provvedimenti che di ragione ne hanno ben poca. Però, sempre questi mostruosi libri diventano poi roba inutile, perché a questi si sopperisce attraverso il voto di fiducia.

Quindi, Presidente, non dirò delle reiterate richieste di fiducia che ormai hanno totalmente esautorato il Parlamento della sua funzione legislativa. Non dirò delle stravaganti facilitazioni che regoleranno, o meglio non regoleranno, la più malavitosa delle attività, e cioè quella del trattamento dei rifiuti tossici e non. E non mi candiderò, quindi, ad esaltare lo sblocca Italia, come inopinatamente fa il Presidente di Confindustria, quasi fosse la panacea dei nostri mali, dimenticando che questo decreto impatterà terribilmente su quelle clausole di salvaguardia che, nel 2016, potranno portare l'IVA al 25 per cento. Che importa a Squinzi? Tanto lui non sarà più il Presidente di Confindustria. Saranno altri, come sempre i soliti, che dovranno pagare per queste forzature: saranno quelle future generazioni nel cui interesse, e con sfacciata ipocrisia, questo Governo dice di voler lavorare; quelle generazioni che, già oggi, si riconoscono nelle parole del cantautore Ligabue quando dice. «Siete una risata nel *tunnel* degli orrori».

Ma io sono un gufo, signor Presidente, e non voglio partecipare a queste volgari risate. Dirò invece i due motivi, i più importanti secondo me, che mi portano a un giudizio negativo su questo decreto.

Il primo: c'è una subdola e capziosa forzatura costituzionale che, fra le altre già ricordate in Aula, pochi si sono preoccupati di segnalare. Questo decreto, cioè, fa già propria la riforma costituzionale, che ha ancora un lungo *iter* parlamentare, là dove espropria le Regioni in materia di territorio e di tutela ambientale di quelle prerogative che, ancora oggi, sono garantite dalla normativa vigente.

Ed è attraverso questa subdola e capziosa forzatura che la mia Regione viene espropriata del suo patrimonio energetico. Nessuno e niente, e nemmeno questo decreto, guardano in faccia la realtà di anni ed anni di estrazione petrolifera che, nella mia Regione, hanno portato un risultato straordinario: povertà e morte (*Applausi dal Gruppo M5S*), il più alto tasso di incidenza tumorale e il più basso reddito *pro capite* del Paese. Obiettivi lusinghieri, devo dire.

È ancora. La più importante ricchezza della Basilicata, che è l'acqua, è contaminata sin nelle falde. È notizia di questi giorni - visto che le nostre strutture di controllo, come l'ARPAB ad esempio, pare non abbiano gli strumenti per fare delle verifiche adeguate, ci sono delle indagini private - che, sotto la diga del Pertusillo (per opportuna conoscenza dell'Assemblea è quella parte di diga che fornisce non solo la rete idrica non solo di Basilicata, ma anche di mezza Puglia) c'è un tale disastro ambientale da far impallidire addirittura la terra dei fuochi.

Ho concluso, signor Presidente.

Sono certo che questo decreto, dall'accattivante titolo sblocca Italia, non sbloccherà un bel nulla. Così come sono certo che, invece, la sua attuazione condurrà e condannerà a morte le future generazioni della mia terra. Questi mi sembrano motivi sufficienti per votare contro. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e De Pin*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (Misto-SEL). Signor Presidente, qui il tran tran che ci sentiamo ripetere e di cui ci sentiamo inondare è quello di non avere risorse. Ci viene ricordato a piè sospinto.

Troviamo particolarmente grave, oltre che assurdo, che in una situazione di questa natura ci venga proposto, senza adeguate informazioni, ma anche senza adeguate previsioni di percorso e di progetto, di bloccare risorse importanti, circa 10 miliardi (e di questi tempi sappiamo cosa significhi), per opere di cui, a cominciare dai territori attraversati, nessuno reclama la realizzazione.

Io credo che in qualsiasi Paese normale, quando da parte dell'opposizione viene non solo detto no, ma vengono anche avanzate proposte alternative, con le quali (vedi l'esempio di quello che state per costruire, un altro *monstre*, la Orte-Mestre) si impegnano persino risorse minori, e dà prova quindi di serietà, di solito si determina un confronto serrato e non un balletto, che porta magari a delle sintesi. Conseguentemente si può stabilire realizzare delle opere, che devono però rispondere ad una tenuta economica e ad una consapevolezza e condivisione non solo genericamente dei territori, delle associazioni o dei comitati, ma anche di un tessuto straordinario che, pur con tutto lo sforzo delle cosiddette riforme costituzionali ed istituzionali, non avete ancora debellato. Mi riferisco al tessuto degli enti locali, che vede tante persone impegnate, e spesso, anzi a straordinaria maggioranza, si tratta di rappresentanti di partiti di Governo, innanzitutto del Partito Democratico. Anch'essi si chiedono perché, in questo quadro, non abbiamo la cura e l'attenzione di intervenire in maniera mirata ed oculata, con risparmi importanti e soprattutto con una qualità straordinaria e migliore rispetto a quello che viene proposto anche nel decreto sblocca Italia.

State bloccando l'Italia. E perché questo? Non rimane che una considerazione: per tutelare quel meccanismo perverso dei grandi affari - non c'è alcun dubbio - con una degenerazione rispetto a quello che caratterizzava e ha caratterizzato il nostro Paese negli ultimi 25 o 30 anni. Paradossalmente, nella prima Repubblica, l'elemento corruzione incideva ed incideva molto. Sappiamo cosa ha comportato questa vicenda: il superamento di un'intera classe politica. Il paradosso, però, è che alcune opere si realizzavano ed erano opere che poi servivano, anche se ovviamente a costi maggiori, perché la corruzione rappresentava una bella percentuale. Nella famosa Milano da bere, tutti ricordiamo che delle importanti opere infrastrutturali si fecero e sono tuttora di pubblica utilità.

Qui siamo di fronte ad un paradosso sul quale dobbiamo riflettere. Fermiamoci, anche se per poco, ma facciamolo! Non voglio tornare su alcuni temi di cui ho già parlato ieri intervenendo per illustrare la questione pregiudiziale QP4 sul provvedimento in esame, ma ad esempio per quanto riguarda la Orte-Mestre vedo che state ponendo in essere tutte le condizioni per una nuova Salerno-Reggio Calabria. (*Applausi delle senatrici De Pin e Mussini*). Ci sono tutte le condizioni: l'inesistenza di forme di controllo e di verifica, l'affidamento di responsabilità a figure imbarazzanti ed un importo previsto di poco meno di 10 miliardi che, come ci dicono le vicende legate alle ultime opere grandi e medie, rischierà di arrivare al triplo.

Vi rendete conto di cosa significa innescare un meccanismo come questo, a fronte delle difficoltà economiche e finanziarie che ci ricordate costantemente?

L'opposizione, invece, dice che anche per quell'opera ci sono delle possibili alternative vantaggiose, interventi puntuali per la messa in sicurezza meno costosi e maggiormente controllabili con il tessuto degli enti locali, che vengono invece sistematicamente bypassati, dopo essere stati messi in ginocchio con provvedimenti come quelli che ho ricordato, che sono stati adottati per le Province.

Controllabili, sì, non certo come per la Val di Susa, perché su queste opere strategiche poi, oltre alla mannaia dei percorsi preferenziali dei commissari straordinari e di tutto quello che sappiamo, passa la militarizzazione. La prima iniziativa che presi, appena entrato in Senato, fu appunto quella di visitare quel cantiere. Ebbene, mi sembrava più una base della guerra di Corea che un cantiere che doveva realizzare un'opera civile, ancorché discussa nel merito, con opinioni legittime di sostegno o di assoluta disapprovazione, come nel mio caso.

Se però questo è lo stile, se questo è il metodo che si intende adottare anche per gli altri interventi che si propongono ad esempio su impianti per lo smaltimento dei rifiuti o su arterie che si ritengono fondamentali, allora credo che vi sia un punto generale sul quale dobbiamo riflettere e dobbiamo velocemente modificarlo.

Infatti, potremmo contribuire a sbloccare il Paese, con costi persino ridotti, perché magari su un altro versante, che rappresenta uno dei drammi di questo nostro Paese, che è ad esempio quello dei collegamenti trasversali fra i due mari Tirreno e Adriatico, siamo ancora a livelli postbellici. Allora, per esempio, noi proponiamo non di raddoppiare altro cemento, catrame e asfalto, ma il collegamento Molise-Roma-Napoli, per capirci, ma non è possibile attraverso questo metodo di assenza di discussione e di confronto, in cui si parla a vuoto, senza essere ascoltati, senza avere risposte, anche negative, ma motivate.

Sulle Province ho già detto, però aggiungo un elemento: l'emendamento che abbiamo presentato altro non è che quello che l'Unione delle Province d'Italia aveva proposto. Infatti, è sballato il progetto complessivo istituzionale delle Province e delle Città metropolitane, ma avremmo potuto almeno approvare un emendamento per dire: non andiamo solo sul Patto di stabilità, da cui si può uscire solo limitatamente ai codici SIOPE del 2001-2012, perché quello impedisce alle Province i trasferimenti anche nei confronti dei Comuni, per tenere in piedi questo tessuto straordinario che è

tutto italiano (l'esperienza dei Comuni ravvicinati e diretti). Quindi, davvero usciamo da questa logica.

Con questo provvedimento tranquillizzate solo le *lobby*, è del tutto evidente, e imponete al Paese le vostre decisioni: si fa così, quindi non si fa nulla, si distruggono risorse, si distrugge il Paese e non si interviene sul dissesto idrogeologico.

Sembrerebbe che l'argine crollato a Carrara sia stato frutto di un intervento che era finito.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CERVellini (*Misto-SEL*). Voglio sottolineare il condizionale: sembrerebbe, perché se così è, vuol dire che anche quando si interviene, quelle adottate sono solo misure tampone che non intervengono minimamente per determinare miglioramenti alle condizioni di disastro.

PRESIDENTE. Senatore, è andato abbondantemente oltre il tempo a sua disposizione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici De Pin, Mussini e Paglini*).

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta al Governo.

L'articolo 5, comma 4, dice che «sono approvati gli schemi di convenzione». Ebbene, ho appena chiesto ai funzionari ma questi schemi di convenzione sono documenti riservati; non si conoscono. Allora, io dovrei decidere un voto su documenti a cui non ho accesso. Chiedo quindi al Governo se alla ripresa dei lavori nel pomeriggio è possibile farmi avere tali schemi. Mi domando infatti: come fate a votare su uno schema approvato di convenzione che nessuno conosce? Posso capire la buona fede, posso capire la fiducia, però io credo di avere il diritto di prendere visione di questi atti. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Gli dia una risposta, Presidente. (*Commenti dei senatori Crimi e Santangelo*).

PRESIDENTE. Ho capito, il senatore Gaetti ha fatto la sua sollecitazione.

Prego, senatore Giroto.

GIROTO (*M5S*). Signor Presidente, in attesa della risposta a questa richiesta avanzata dal mio collega, approfitto di questi pochi minuti per dare qualche informazione ai cittadini visto che l'Aula è semideserta.

Un ente mondiale come l'IPCC, che è composto da migliaia di scienziati provenienti da 195 Paesi di tutto il mondo, quindi praticamente l'intero pianeta, dice una cosa molto semplice: il clima sta cambiando. Ormai è assodato; non ci sono più obiezioni, tanto è vero che persino il Pentagono che, come sapete, è il maggiore organismo di difesa degli Stati Uniti, sta già approntando dei piani perché ha dichiarato che i cambiamenti climatici comportano pericoli per la sicurezza nazionale, e naturalmente il Pentagono non è un ente facilmente influenzabile. Quindi, sul concetto di cambiamenti climatici non c'è più nessuna discussione.

Ebbene, secondo l'IPCC, per scongiurare i cambiamenti climatici, i tre quarti delle riserve fossili (petrolio e carbone) che abbiamo devono rimanere sotto terra: quindi, gli scienziati di 195 Paesi del mondo dicono che tre quarti di petrolio e carbone vanno lasciati sotto terra se vogliamo salvare il pianeta dall'innalzamento climatico, quindi arrivare entro il 2050 ad avere l'80 per cento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per poi arrivare al 100 per cento.

D'altra parte, l'Unione europea si è posta obiettivi al 2030 decisamente poco competitivi.

Dal lato italiano abbiamo questo provvedimento che, addirittura, vuole raddoppiare le estrazioni, quindi incrementare la quota di gas climalteranti che determinano l'aumento della temperatura del pianeta.

La mia prima considerazione è già stata svolta da diversi altri colleghi. Nel resto del mondo le estrazioni petrolifere certamente si effettuano, ma si ha il buonsenso di scegliere zone scarsamente popolate perché comportano una serie di problemi quali: la produzione di scorie derivanti dai processi di lavorazione, l'inquinamento dell'acqua, oltre al serio rischio di determinare movimenti tellurici perché toccare giacimenti di petrolio e gas sottoterra comporta anche questo rischio.

Normalmente, quindi, tali estrazioni si effettuano in zone scarsamente popolate e non mi risulta che l'Italia ne abbia. Se però proprio si devono fare, per assicurare maggiori cautele possibile sarebbe bene fossero effettuate da enti pubblici. E se neanche questo si può fare, sarebbe bene prevedere delle alte compensazioni ambientali. Poiché si determinerebbero una serie di problemi sarebbe opportuno, per lo meno, pensare a delle compensazioni ambientali alte, cosa che non abbiamo in Italia. In Italia abbiamo *royalty* e canoni di estrazione fermi da decenni.

In questo provvedimento sblocca Italia sono contenute moltissime misure (come sempre, è un provvedimento *omnibus*). Una delle cose essenziali che manca è la *carbon tax* che servirebbe per scongiurare l'aumento, per diminuire le estrazioni fossili e riportare un equilibrio sulle esternalità

che in questo momento sono a danno di tutti i cittadini giacché - lo ricordo - vengono chiamate così proprio perché vengono pagate da tutta la popolazione sotto forma di tassazione generale per far fronte ai danni ambientali e sanitari.

Ai cittadini ricordo inoltre che il maggior giacimento che abbiamo in Italia non è di petrolio, né di gas, ma è l'efficienza energetica. Anche questo è un dato di fatto incontestabile. Ciò che possiamo ricavare attraverso l'efficienza energetica è molto più di quello che possiamo avere dal petrolio e dal carbone.

La stessa Unione europea si è rammaricata del fatto che i due terzi di ciò che possiamo efficientare non si efficientano non per motivi tecnici, ma per meri motivi di disattenzione politica (usa proprio il termine «disattenzione», io direi superficialità).

Il nostro Paese ha recepito normative, ha normato, a sua volta, moltissimo, ma lo ha fatto talmente tanto da creare norme in contraddizione tra di loro che rendono impossibile la vita agli architetti e agli ingegneri che dal punto di vista burocratico non sanno come procedere. Abbiamo quindi un giacimento enorme, rappresentato dall'efficienza energetica, quasi fermo per problemi burocratici e per la cronica mancanza di decreti attuativi. Con questo decreto-legge, purtroppo, non si interviene in questa materia che garantirebbe vantaggi ben maggiori di quelli che si otterrebbero con le estrazioni petrolifere o gassose. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento al nostro esame si propone sostanzialmente di sbloccare i cantieri e, in generale, la costruzione di opere pubbliche e private anche per mezzo di interventi di semplificazione normativa in vari ambiti.

A prescindere dal grave errore di trattare temi molto diversi all'interno dello stesso provvedimento, eliminando possibilità di un concreto approfondimento e miglioramento, a mio parere se di sblocco si tratta saranno richiesti molti e molti mesi, andando ben al di là dei termini stringenti che il decreto-legge propone, per la redazione delle decine di piani e decreti attuativi previsti. Sono quindi prevedibili ritardi connessi con l'impostazione stessa del provvedimento.

Le risorse sono poche e, laddove sono stati sollevati dubbi sulle coperture, il Governo ha sostanzialmente risposto in una nota integrativa che intanto le opere si faranno con le risorse disponibili a legislazione vigente, evitando di fornire chiare risposte ai rilievi formulati.

Data la vastità della materia, mi soffermo su qualche punto emblematico del modo di procedere del Governo.

Innanzitutto va analizzato quanto viene stanziato per sbloccare gli investimenti degli enti locali, con esclusione del Patto di stabilità interno, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico (articolo 4). Non sono stanziamenti nuovi, ma sono invece fondi al momento bloccati nelle casse degli enti locali: questi sono i pagamenti connessi agli investimenti in opere che sono già state oggetto di segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Diciamo subito che le risorse non sono molte, perché al tale fine è comunque previsto un limite di 250 milioni di euro, ad esempio per l'anno 2014, ma il limite - va sottolineato - include anche l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi e la sicurezza stradale e quindi, fatti quattro conti, per il contrasto al dissesto idrogeologico rimane ben poco.

Vi è poi il tentativo di recuperare somme che si inseguono sin dal 2009, in particolare dalla legge n. 191 che prevedeva piani straordinari per il rischio idrogeologico da attuare mediante accordi di programma, tentativi già fatti dalla legge di stabilità dello scorso anno e dal cosiddetto decreto competitività all'articolo 10. Ora si dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, vengano utilizzate tramite un accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente (articolo 7, comma 2).

Per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, viene prevista l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro che viene recuperata dalle risorse del fondo di sviluppo e coesione. Ovviamente la burocrazia continuerà a dire la sua, perché per accedere a queste somme è prevista un'istruttoria del Ministero dell'ambiente con quello delle infrastrutture, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico recentemente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Insomma, i soldi sono sempre gli stessi: escono da un capitolo per alimentarne un altro e viceversa. A presidio di queste giravolte una burocrazia autoreplicante. Non basta il titolo per fare un provvedimento efficace.

La Camera ha opportunamente aggiunto disposizioni per l'esclusione dei sedimenti dei fiumi dalla normativa sui rifiuti. Si è capito che, facendo quello che si è sempre fatto in passato (il dragaggio

dei fiumi per rimuovere i sedimenti), è possibile contribuire a ridurre gli effetti delle inondazioni. La domanda è banale: chissà perché si era smesso di intervenire per la pulizia degli alvei. È forse per colpa di un malinteso ambientalismo, di un fuorviante e demagogico approccio alla gestione ambientale?

Va rilevato che, in un provvedimento che si propone di sbloccare l'Italia, manca ancora una seria volontà di superare le barriere amministrative vigenti, attraverso un'incisiva semplificazione delle normative e delle procedure amministrative. Anche quando si interviene (articolo 7, comma 2) per introdurre novità positive nella realizzazione degli interventi (mi riferisco alla progettazione integrata con attenzione all'equilibrio del trasporto solido del corso d'acqua), lo si fa in modo frettoloso e tale da non fugare dubbi interpretativi; anzi, si creano le premesse per l'inapplicabilità della stessa norma. È necessario, al contrario, consentire una rapida realizzazione di interventi utili alla difesa del suolo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, in sintonia con i contenuti della chiara mozione che l'Aula del Senato ha approvato appena qualche giorno fa.

Qui servirebbero inoltre nuove risorse che nel provvedimento mancano. Attendiamo la legge di stabilità, anche per far fronte ad ulteriori eventi che questa notte hanno interessato la Toscana ed altre aree, alle quali va il nostro pensiero.

Vi sono poi una serie di disposizioni agli articoli 22 e 22-bis che, a vario titolo, riguardano l'energia. Va ribadito che è necessario un Piano energetico nazionale di riferimento al fine di dare coerenza agli indirizzi, come peraltro si è evidenziato anche pochi giorni orsono, in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in materia di clima ed energia. Gli articoli che ho citato invece aggiungono incertezza alla normativa già presente.

L'articolo 22, in particolare, prevede una semplificazione delle procedure per accedere al cosiddetto conto termico, cioè ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica attraverso adeguata concertazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre di quest'anno.

La novità introdotta dalla Camera consiste nel migliorare l'accessibilità per via telematica, attraverso una modulistica predisposta, e prevede l'accesso, da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti, alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione: 200 milioni di euro sono destinati alle amministrazioni pubbliche e 700 ai privati; questi ultimi possono accedere agli incentivi solo per interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza; il settore pubblico può avere accesso anche agli interventi di incremento dell'efficienza.

Ora, questa previsione per cui anche taluni soggetti privati possono accedere a fondi del conto termico per misure riservate alle amministrazioni pubbliche pone un innegabile problema di capienza e qui la fretta ha dimostrato ulteriormente di essere pessima consigliera. Perché si includono nel novero dei beneficiari talune categorie e non altre? Un approfondimento maggiore avrebbe potuto portare a un testo più equilibrato e più aperto alle esigenze operative, con conseguente moltiplicazione dell'efficacia delle azioni.

Analogha osservazione vale per l'articolo 22-bis, introdotto dalla Camera, il quale interviene sul meccanismo del cosiddetto spalma incentivi obbligatorio, approvato appena tre mesi fa. Vengono esclusi dall'ambito di riduzione annua degli incentivi gli impianti i cui soggetti responsabili siano gli enti locali e le scuole. Si tratta di una determinazione condivisibile, ma con un poco di approfondimento sarebbe stato possibile intervenire anche a favore di altri soggetti, quali ad esempio società sportive dilettantistiche, ONLUS o soggetti pubblici operanti nell'ambito sociale, con benefici certi a favore di famiglie e soggetti deboli e maggiori costi per il sistema degli incentivi probabilmente irrisori.

Vi sono poi norme sovrapposte che riguardano il recupero di energia, la ricerca di idrocarburi, l'approvvigionamento e lo stoccaggio del gas. Si nota, insomma, l'assenza di misure coordinate e pianificate per la valorizzazione di tutte - sottolineo: tutte - le risorse energetiche nazionali.

Insomma, il decreto-legge descrive ulteriormente in tema di energia un Governo che, al di là degli obiettivi europei, non possiede una strategia nazionale esplicita, coerente e capace di illustrare una indispensabile prospettiva di medio-lungo termine.

Richiamo anche brevemente le norme che, all'articolo 7, riguardano il servizio idrico integrato. In larga misura si tratta di regole già ampiamente applicate in gran parte del Paese per un servizio essenziale qual è la gestione del ciclo dell'acqua. Si tratta dell'assemblaggio di norme esistenti con poche modifiche: ed infatti ci si attarda a richiedere la ovvia coerenza dei piani d'ambito con le altre pianificazioni territoriali senza approfondire adeguatamente i compiti attribuibili alla funzione essenziale di regolazione svolta dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, confermando la frettolosità dell'approccio e, quel che è più grave, limitando l'approfondimento

intorno ad un servizio importantissimo, per cittadini, famiglie e imprese, in merito alla complessiva sostenibilità, economica e finanziaria, dei piani d'ambito in relazione alle tariffe praticate all'utenza. Mi fermo qui, non senza sottolineare che molte altre materie (infrastrutture, concessioni autostradali, banda larga, interventi di edilizia e urbanistici, piano per i rifiuti) avrebbero richiesto un approccio analitico che permettesse, ultimo ma non ultimo, di superare i gravi profili di incostituzionalità che caratterizzano questo provvedimento. *(Applausi del senatore Floris)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la parola sull'ordine dei lavori, facendo seguito a quanto ha appena sollevato il senatore Gaetti. Ritengo peraltro che sarebbe stata quantomeno necessaria una risposta del Sottosegretario, che è sicuramente impegnato a chiedere notizie via Twitter, ma che, non ricevendone, ovviamente non interviene. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

Non stiamo parlando di una questione peregrina, signor Presidente. Sappiamo che verrà posta la fiducia; stiamo parlando di miliardi. Prima dai banchi dell'opposizione è già stata sollevata una preoccupazione, quella cioè che si presenti una nuova Salerno-Reggio Calabria. Qui stiamo parlando di concessioni, di contratti e di convenzioni la cui conoscenza viene negata alla richiesta di un senatore che sarà chiamato ad esprimere un voto di fiducia. Ci siamo abituati ad esprimere la fiducia sulla fiducia, però francamente questo va al di là di ogni prassi parlamentare.

Signor Presidente, non voglio citare l'articolo 93 del Regolamento, perché innescheremmo la pantomima della questione pregiudiziale a seguito della quale partono i messaggi, arrivano i senatori che alzano la mano e la pregiudiziale viene respinta. Chiedo però la cortesia e la correttezza che vengano messi a disposizione dei senatori gli atti, affinché possano quindi prenderne visione necessariamente prima di passare al voto. Altrimenti, signor Presidente, vuol dire che stiamo facilitando il lavoro delle *lobby* in maniera subdola e surrettizia e neanche dichiarandolo, perché si tratta di miliardi di euro dati in concessione ai privati. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

GAETTI (M5S). *(Rivolgendosi ai banchi del Governo)*. È un mio diritto!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morgoni. Ne ha facoltà.

MORGONI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche settimana fa il sindaco di Cartoceto, un piccolo Comune in Provincia di Pesaro, nelle Marche, è salito sul braccio di una gru sospeso sul tratto di mura cittadine crollato a causa dell'alluvione del 2012. Poiché una delle imprese partecipanti alla gara per l'aggiudicazione dei lavori aveva fatto ricorso al TAR e l'*iter* si era bloccato, il sindaco si preoccupava giustamente che la mancanza di un tempestivo intervento di ripristino potesse, con nuove piogge, comportare ulteriori cedimenti, che avrebbero minato la stabilità dell'intero centro abitato. Quel sindaco ha adottato, a modo suo, una sorta di provvedimento sblocca Cartoceto, anche con qualche risultato, visto che sembra aver avuto rassicurazioni su un pronunciamento tempestivo e probabilmente risolutivo da parte dello stesso TAR.

Ora comunque l'articolo 9, comma 2-*sexies*, dello sblocca Italia sancisce che, dove ci sono ragioni d'incolumità pubblica, mantiene efficacia il contratto di aggiudicazione dei lavori pubblici, anche in presenza di un contenzioso. Quel sindaco ha segnalato però un'esasperazione diffusa, che nasce dalla farraginosità degli ostacoli formali, burocratici, normativi ed interpretativi, la quale determina un'inconcepibile ed insopportabile distanza temporale tra l'assunzione delle decisioni e la loro pratica attuazione. Di questo fatto sono testimonianza anche le 1.617 segnalazioni che i colleghi del sindaco di Cartoceto hanno inviato al Presidente del Consiglio per sollecitare risposte circa la realizzazione di opere che a volte non riescono ad essere concluse, ma che troppe volte non riescono neppure ad essere iniziate. Può sembrare paradossale, ma nel nostro Paese le difficoltà procedurali pesano forse più delle difficoltà a reperire le risorse necessarie a realizzare opere o ad attuare servizi pubblici.

Ho preso ad esempio l'angolo visuale di un Comune o dei Comuni, ma, se lo allarghiamo, il panorama non cambia, mettendo drammaticamente in evidenza come siamo rimasti impigliati in un groviglio burocratico che è diventato un vero e proprio fattore di paralisi per un intero sistema.

Dice Corrado Augias che, se esistono in Italia i poteri forti, così spesso evocati (anche a sproposito, a volte), esistono anche quelli pigri: penso che di questi l'Italia ne sia vittima, almeno, se non più gravemente, di quanto non lo sia degli effetti negativi di una drammatica congiuntura economica. La volontà di combattere questa piaga è alla base delle ragioni che motivano un provvedimento come lo sblocca Italia: lo possiamo considerare un atto di responsabilità nei confronti del Paese sia in termini di iniziativa, tesa ad eliminare alcuni ostacoli che impediscono o rallentano una ripresa

dell'economia e dell'occupazione... *(Il ministro Boschi entra in Aula. Brusio e commenti dal Gruppo M5S)*. Scusate, colleghi.

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo allo stadio: la partita è stasera. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vogliamo sentire il Paese!

PRESIDENTE. Fate proseguire il collega, prego.

MORGONI *(PD)*. Grazie, colleghi, per permettermi di continuare.

Dobbiamo considerare appunto lo sblocca Italia come un contributo per dar vita ad un sistema pubblico caratterizzato da procedure semplici e trasparenti, chiarezza delle regole e responsabilità, ma anche capacità di utilizzare le risorse disponibili in modo corretto e in tempi certi. Indubbiamente questo provvedimento non ha lo scopo di pianificare un sistema virtuoso, ma di intervenire sulle situazioni macroscopiche ed emergenziali e di aggredire le purtroppo innumerevoli situazioni caratterizzate da una condizione di stallo. Questa è la sua filosofia ispiratrice.

Quindi, anche rispetto all'accusa rivolta al provvedimento in esame di essere l'ennesimo decreto *omnibus*, penso che, in questo caso, la necessità impellente di far ripartire un sistema ingolfato richieda di anteporre al giudizio di metodo quello sull'efficacia del provvedimento rispetto agli obiettivi che esso si pone.

Per brevità, citerò solo alcuni degli aspetti che lo caratterizzano, partendo comunque da un principio in esso sancito: impianti come gasdotti, terminali di rigassificazione e relative infrastrutture della rete nazionale di trasporto dell'energia, così come le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, sono considerati attività di interesse strategico, nonché di pubblica utilità. Allo stesso modo, anche gli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti vengono definiti insediamenti strategici di preminente interesse nazionale. *(Commenti del senatore Giarrusso)*. Ebbene, credo che questo sia un passaggio ineludibile in un Paese che per troppo tempo è stato supino al ricatto del campanile, fino al punto di mortificare interessi generali, oltre alle istituzioni che, pur dovendo rappresentarli, non sono state in grado di corrispondere ad essi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

È stato molto comodo per tanti detentori di funzioni e responsabilità pubbliche soggiacere, ma a volte anche alimentare le spinte localiste. Questa si è rivelata però una vera sciagura per il Paese ed oggi è necessario ripristinare un principio: quello per cui le comunità locali devono contribuire a realizzare l'interesse generale e non ad impedire che ciò avvenga.

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, vorrei sottolineare che gli interventi corposi mettono nella disponibilità operativa risorse importanti, ma soprattutto che l'impiego di queste risorse viene orientato alla riduzione del rischio idrogeologico, compresa anche la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Inoltre, vengono stanziati anche nuove risorse, ma soprattutto si recuperano quelle rimaste inutilizzate per lungo tempo, e un Paese come il nostro, dove si contano 486.000 frane, su un totale di 700.000 monitorate nell'intera Unione europea, non può certo permettersi il lusso di tenere ferme risorse a suo tempo già stanziati, accumulando, con ritardi intollerabili, anche danni incalcolabili.

La bonifica dei siti inquinati - faccio un breve cenno su questo tema - è di importanza cruciale, se consideriamo che il 3 per cento del territorio nazionale è interessato da queste realtà di inquinamento. Sono 54 i siti di interesse nazionale e regionale che coprono 1.800 chilometri quadrati di aree marine, lagunari e lacustri, e 5.500 chilometri quadrati di aree terrestri. Il provvedimento semplifica e accelera le procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi.

Quanto al tema dei rifiuti, se mettiamo da parte per un attimo la demagogia, non possiamo negare che, pur dando la priorità alle politiche di riuso e riciclo, siamo ancora ben lontani da una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, come ci ricordano tra l'altro anche le procedure di infrazione aperte. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Scusate, colleghi.

Abbiamo anche degli innegabili e preoccupanti squilibri territoriali, con situazioni di emergenza aperte sul territorio. In questo senso sono convinto che sia doveroso utilizzare pienamente l'impiantistica esistente, ampliandola, ma solo se strettamente necessario, all'esito di un'accurata verifica della situazione.

Lo sblocca Italia non è il provvedimento che detta le strategie sulla corretta gestione dei rifiuti: tutti i provvedimenti non emergenziali del Governo - si pensi al collegato ambientale alla legge di stabilità - sono ispirati agli obiettivi di riduzione e di recupero di materia in linea con le prescrizioni dell'Unione europea e con la stessa gerarchia dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'energia, mi limito a fare un'osservazione in particolare sulle norme che riguardano la ricerca degli idrocarburi e che hanno fatto molto discutere in questi giorni. Queste

norme non rappresentano certo una volontà di rinnegare la strada intrapresa, alla ricerca, con determinazione, dell'incremento e dello sviluppo delle energie rinnovabili. L'Italia non diviene certo un Paese a vocazione petrolifera con lo sblocca Italia, ma questo Paese, rispetto ad altri ad economia avanzata, è quello che più dipende dall'estero per l'energia elettrica e da fonti fossili. L'Italia ha dunque l'esigenza di differenziare le fonti di approvvigionamento energetico, dando priorità alle rinnovabili, ma anche con un piano energetico capace di supportare le esigenze di sviluppo del Paese.

In conclusione, è evidente che il Paese ha bisogno di un insieme di riforme organiche e radicali, di un ridisegno dell'impianto istituzionale, di riforme, come si stanno facendo, sul tema del lavoro, della giustizia e della scuola, ma è altrettanto evidente la necessità, alla quale lo sblocca Italia vuole rispondere, di produrre una discontinuità rispetto all'immobilismo che per troppo tempo ha paralizzato il Paese. Corrado Augias lo chiama «soffice immobilismo» e l'Italia vi si è adagiata per troppi anni. Ciò ha portato tutti ad evitare accuratamente gli spigoli. Oggi quegli spigoli vanno affrontati e ciò non può essere indolore né indenne da critiche o contrasti, ma se vogliamo guardare avanti tutto questo non può spaventarci. Noi pensiamo che dimostrare la capacità del sistema di superare ritardi cronici e imbarazzanti incrostazioni significhi non solo rimettere in moto i cantieri, ma anche far ripartire la fiducia dei cittadini e delle imprese, restituendo una nuova speranza al futuro del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S.)*

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Ho sentito le richieste fatte dai colleghi Gaetti e Candiani. Il collega dice che andiamo avanti con entusiasmo, ma prima che il ministro Boschi ponga la questione di fiducia...

NUGNES (M5S). È la venticinquesima!

VOLPI (LN-Aut). Non mi interessa se è la venticinquesima. È sempre, ormai ci siamo abituati: non passa un provvedimento senza.

PRESIDENTE. Si attenga al suo richiamo.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, io penso che il Governo ci debba una risposta.

Mi dispiace che ci sia stato un moto di stizza da parte del Sottosegretario. Sottosegretario, non si può reagire come se stessimo chiedendo chissà che cosa: chiediamo di sapere i termini delle concessioni autostradali che forse valgono qualche miliardo. Non lo dicono per serenità mia, ma di tutta l'Aula. Non trattandosi della rotonda davanti casa, ma della prospettiva di qualche miliardo, credo che, prima di porre la fiducia, si debba sapere quali sono i termini per cui si passa a delle votazioni. Mi sembra una cosa normale in un Parlamento normale di un Paese normale. Non so cosa ci sia nelle tre parole che non funziona. Sicuramente è un Paese, ma a questo punto direi che non è normale. Ma a mio parere una risposata ci deve essere data.

Presidenza del presidente GRASSO(ore 12,48)

(Segue VOLPI). Signor Presidente, qualora fossimo stati a parti invertite, credo che i colleghi del PD o della maggioranza avrebbero chiesto la stessa cosa: se votiamo una fiducia, fateci almeno vedere le convenzioni su cui lavoriamo per le autostrade. Non mi sembra una richiesta così anomala o straordinaria. Qua di normale comincia ad esserci un po' poco. Non mi sembra nemmeno che sia, se mi consentite, Presidente e colleghi, una richiesta polemica, perché già subiamo tutti insieme il fatto che non si possa dire nulla su un provvedimento che dovrebbe essere salvifico, come diceva il collega poc'anzi; sapere almeno cosa c'è scritto penso sia una cosa da persone normali, neanche da parlamentari normali. Noi oggi sottoponiamo al voto dell'Aula dei contratti - di questo si tratta - senza conoscerne i termini. Voi vi sentite di votarli? Io sinceramente qualche dubbio me lo porrei. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e del senatore Malan)*.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Vorrei segnalare che ho depositato, insieme ai colleghi Airola e Castaldi, una richiesta, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passaggio all'esame agli articoli. Vorrei precisare, giusto per informarla visto che è arrivato adesso, Presidente, che la richiesta è stata presentata prima dell'arrivo del ministro Boschi in Aula. Evidentemente nessuno potrà dire che il ministro Boschi ha chiesto la parola prima della richiesta di non passaggio all'esame degli articoli ai sensi dell'articolo 96, perché il ministro Boschi non era neanche in Aula. Quindi, immediatamente dopo le repliche del Governo e prima che il ministro Boschi pronunci la solita formuletta, chiediamo che si voti il non passaggio all'esame degli articoli. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan)*.

PRESIDENTE. La invito ad illustrare la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, riprendendo velocemente quello che ho detto ieri quando abbiamo parlato dei presupposti di costituzionalità, il provvedimento presenta molti requisiti di incostituzionalità in quanto non si basa sull'urgenza e la necessità, perché è stato fatto in ritardo rispetto a quando è stata pronunciata l'urgenza e perché contiene degli elementi non urgenti perché vengono fatte programmazioni a lunga scadenza.

Per questi motivi, chiediamo il non passaggio all'esame degli articoli e che la richiesta sia messa ai voti in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa interviene?

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei associarmi e parlare a favore della richiesta di non passaggio all'esame degli articoli formulata ora dal senatore Crimi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Si tratta di un provvedimento che il Senato di fatto non ha potuto esaminare, che addirittura fa riferimento, come abbiamo sentito dagli interventi svolti dal senatore Volpi e da altri senatori del Movimento 5 Stelle, a documenti che vengono approvati con la conversione del decreto-legge e che non possiamo conoscere nonostante le insistenti richieste. Un provvedimento che, all'articolo 5, prevede una mostruosa dazione di denaro ad un gruppo privato, senza alcun tipo di procedura competitiva e con una modalità che è contro le norme dell'Unione europea e in ogni caso è contro l'interesse dei cittadini italiani che, a causa di detto articolo, dovranno continuare a pagare tariffe di pedaggi autostradali sei volte più alte di quello che sarebbe necessario per la sola manutenzione, in cambio della promessa di realizzare nuove opere.

PRESIDENTE. Senatore, sta intervenendo su un argomento della discussione.

MALAN (FI-PdL XVII). Non il solo profitto, ma il *business* complessivo consiste in 10 miliardi di euro secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ma che probabilmente sono molti di più dato che secondo altre stime si tratta di 30 miliardi, che il Governo intende regalare prolungando di trentotto anni - il doppio della durata del regime fascista - la gestione di determinate autostrade.

ESPOSITO Stefano (PD). Tempo, Presidente!

MALAN (FI-PdL XVII). Infatti, questo non riguarda i concessionari autostradali in generale ma un concessionario, lo stesso concessionario, guarda caso, che ottenne dalla Provincia di Milano di poter acquistare le quote della società concessionaria dell'autostrada Milano-Serravalle e di poterle rivendere con un profitto di 114 milioni di euro con danno erariale accertato.

VOCE DAL GRUPPO PD. Nomi!

MALAN (FI-PdL XVII). Si chiama gruppo Gavio. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Malan, la prego, lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori! O si interviene sull'ordine dei lavori o è un intervento di discussione generale.

MALAN (FI-PdL XVII). Presidente, se lei permette, è questione più che pertinente per non passare all'esame degli articoli il fatto che in un articolo sia contenuta una mostruosità di questo genere e che ci siano contratti che il Governo...

PRESIDENTE. Lei è già intervenuto in sede di discussione generale, senatore Malan!

MALAN (FI-PdL XVII). Presidente, io ho diritto di parlare. Ho finito, se lei mi consente.

PRESIDENTE. No, lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

MALAN (FI-PdL XVII). No, no!

PRESIDENTE. Purtroppo non ero presente ma ho visto che lei ha avuto il suo tempo per intervenire in discussione generale.

MALAN (FI-PdL XVII). Sono interventi a proposito della questione...

PRESIDENTE. Prego, concluda il suo intervento!

MALAN (FI-PdL XVII). Io ho dieci minuti, Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha avuto sette minuti per la discussione generale. Se ora vuole dieci minuti... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

MALAN (FI-PdL XVII). Contano, Presidente.

SANTANGELO (M5S). Ha diritto a dieci minuti!

MALAN (FI-PdL XVII). E quei sette minuti? Presidente, mi scusi, allora termino. Vedo che questo è un argomento delicato e infatti si tratta di fare un regalo miliardario ad un gruppo privato che già ha ricevuto regali milionari, a proposito dei quali il nostro collega senatore Albertini rischia una condanna per essersi permesso di far notare che le indagini non sono state particolarmente efficaci sul danno erariale di 114 milioni di euro subito dalla Provincia di Milano; ma sono briciole, perché questa volta parliamo di decine di miliardi.

Se un sindaco volesse fare un'operazione di questo genere per prorogare la gestione di un servizio, fosse anche per un mese, fosse anche un servizio da 50.000 euro l'anno, in primo luogo non gli sarebbe consentito farlo e poi, se lo facesse, sarebbe messo in carcere insieme al suo segretario comunale! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anch'io vorrei sostenere la proposta di non passaggio all'esame degli articoli perché credo sia una necessità sostanziata dal fatto che abbiamo avuto non solo pochissimo tempo per esaminare il testo del provvedimento ma anche perché esso contiene una serie di questioni molto delicate, a partire da questa che riguarda l'articolo 5 e la proroga delle concessioni autostradali. In Commissione ho potuto richiamare l'attenzione del Governo su alcune di queste richieste che, francamente, sono assolutamente incredibili perché, tra l'altro, molte di queste opere sono state già messe in campo.

Per questo credo vi siano tutti gli elementi per non procedere oltre e non passare all'esame degli articoli. Credo infatti sia assolutamente necessario, Presidente, che sul decreto al nostro esame si faccia un po' di chiarezza, dato che non ne è stata data la possibilità alle Commissioni competenti. Sono molto gravi anche le mie segnalazioni relative all'articolo 2, comma 4, che si aggiungono alle proroghe contenute nell'articolo 5, per non parlare di molti altri punti e di tutti gli elementi non solo di assoluta incostituzionalità ma anche discutibilità del decreto. Vi sono, inoltre, alcuni elementi che riguardano la trasparenza perché i senatori dovrebbero essere messi in grado di conoscere dettagliatamente anche l'elenco di tutte le autostrade per le cui concessioni si chiede la proroga.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Collegli, siamo in fase di discussione generale, sull'ordine dei lavori. La prego quindi di essere breve, senatore D'Anna. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Siamo in Senato, Presidente! Siamo in Senato!

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, anche il Gruppo GAL si associa alla richiesta dei colleghi del Movimento 5 Stelle che mi hanno preceduto.

Se mi consente, signor Presidente, una brevissima riflessione sul tema, la richiesta non è artificiosa. La richiesta che ho sentito formulare dal senatore Malan e da altri fa capo ad un'impossibilità da parte dei componenti del Senato, che dovrebbero votare tra poco una questione di fiducia - che, come tale, va a tagliare ogni altra discussione - e che non sono nella condizione di conoscere alcuni elementi fondamentali su alcune concessioni; e non si tratta di concessioni per vendere i gelati fuori dai cinematografi poiché hanno una portata e un'entità economica che afferisce ad un grosso gruppo privato per una durata di trentotto anni. Io auguro a tutti i presenti di esserci per il rinnovo di queste concessioni, tra trentotto anni.

Noi, in quest'Aula, ogni tanto vogliamo spezzare la schiena alla malavita organizzata e facciamo benissimo, ma quelli che consentono queste cose, senza che se ne abbia contezza e senza che se ne possa discutere, come si possono definire se non persone che non hanno a cuore la trasparenza e l'onestà intellettuale? Per questo lei, in qualità di Presidente del Senato, dovrebbe tutelare il diritto-dovere dei senatori di acquisire tutti gli elementi per poter votare o meno la fiducia.

In conclusione, mi sembra che ci troviamo di fronte - lo dico al ministro Boschi, e non lo dico perché voterò contro - a un Governo della clessidra. Arriviamo alla fine dei provvedimenti e si centellina il granello di sabbia: un minuto in più, un minuto in meno, un'ora in più, un'ora in meno. Ma veramente noi vogliamo, o voi volete, che si possa governare una Nazione, su di un documento di questa portata e di questa complessità, stando qui a vedere se c'è un'ora in più o un'ora in meno di discussione?

La domanda sorge allora legittima: che cosa avete da nascondere? *(Applausi dei senatori Candiani e Martelli)*. Se ce lo dite, può darsi che ci convinciamo che non ci sia niente da nascondere. Ma i fatti sono opinioni testarde. Se voi andate sempre di fretta e non ci mettete in condizione di sapere, vorrò dire che c'è qualcosa di non detto. Se allora è così e se volessi usare il paradigma che spesso si usa qui dentro a sproposito, dovrei dire che noi, qui dentro, ci rendiamo complici di qualcosa che non è né chiaro né trasparente e dietro le cose opache credo si possano nascondere anche altre cose che non è detto dobbiamo leggere tra qualche mese o tra qualche anno nella cronaca giudiziaria. Prevenire è meglio che curare. Fateci sapere perché questo Gavio si becca trentotto anni di rinnovo di concessioni. Diteci almeno...

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la prego di restare in argomento.

D'ANNA *(GAL)*. Diteci almeno perché, dove e quando, se non avete niente da nascondere. Altrimenti, fateci la cortesia, votatevela voi, la fiducia. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Io sono arrivato nel momento in cui è stata data la parola, e quindi c'è stato il passaggio di testimone tra il vice presidente Gasparri e me. Quindi, in via eccezionale, anche per comprendere di che cosa si stava trattando, ho consentito l'illustrazione - come adesso ho compreso - della proposta di non passare all'esame agli articoli, ex articolo 96 del Regolamento, prima della chiusura della discussione generale, e quindi prima della replica del Governo.

Quindi io, secondo l'ordine dettato dal Regolamento, devo dichiarare chiusa la discussione generale e do la parola per la replica al rappresentante del Governo. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S e del senatore Malan. Applausi ironici del senatore Morra. Il senatore Santangelo mostra il Regolamento).*

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna! *(I senatori Caliendo e Palma fanno cenno di voler intervenire).*

CIOFFI (M5S). Rispettate i Regolamenti! *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Presidente, sto chiedendo la parola da mezz'ora!

VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergogna!

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori... *(Prolungate proteste dai senatori del Gruppo M5S e del senatore Malan, che si levano in piedi).*

PRESIDENTE. Vi leggo l'articolo 99 del Regolamento: «Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare»... *(Proteste dal Gruppo M5S e del senatore Malan).* Siccome c'è un richiamo al Regolamento...

Siamo nell'ambito dell'articolo 99 del Regolamento, sulla discussione generale: «Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo». Quindi io ho dichiarato chiusa la discussione generale e do la parola al rappresentante del Governo. *(Vivaci proteste del senatore Malan. I senatori Palma e Caliendo fanno cenno di no).* Il rappresentante del Governo ha la parola.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

MALAN (FI-PdL XVII). Va contro la Costituzione!

PRESIDENTE. Ho letto l'articolo 99 del Regolamento. *(Vivaci commenti del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Onorevoli senatori... *(Reiterate proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

Onorevoli senatori, volevo fornire... *(Reiterate e vivaci proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

Onorevoli senatori, avendo avuto la parola dal Presidente, posso fornire una risposta alla richiesta che viene posta dai partiti di opposizione? *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Ho dato la parola al rappresentante del Governo.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Onorevoli senatori, quanto alla richiesta di chiarimenti sulle convenzioni, il Governo mette a disposizione del Senato le convenzioni, così come richiesto dalle opposizioni. Le opposizioni potranno prendere visione delle convenzioni, che saranno trasmesse alle Commissioni, e valutare se votare a favore della questione di fiducia posta dal Governo o meno. *(Reiterate, vivaci proteste dal Gruppo M5S e dei senatori Malan e Caliendo).*

PRESIDENTE. Sta parlando il rappresentante del Governo.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Quindi, onorevole Presidente, onorevoli senatori... *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Prego, continui a parlare, tanto l'ascoltiamo.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. ...a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1651, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD. Vivaci proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergogna! *(Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione della discussione della questione di fiducia posta dal Governo. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).* *(La seduta, sospesa alle ore 13,07, è ripresa alle ore 13,41).*

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei tempi sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge ripresa attività produttive, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione sulla questione di fiducia - per la quale è stata ripartita un'ora e trenta minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi - inizierà nella seduta pomeridiana, alle ore 16, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà pertanto inizio intorno alle ore 19.

Nella seduta di martedì 11 novembre proseguirà l'esame del disegno di legge sulla delega della riforma del codice della nautica da diporto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,42*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (1651)

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

AIROLA, CRIMI, CASTALDI

Il Senato,

ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, al termine della discussione generale e prima che il Governo chieda che sia posta la questione di fiducia,
delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1651

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Ruvolo nella discussione generale del disegno di legge n. 1651

Con il decreto sblocca Italia il Governo intende rimuovere i laccioli burocratici che contengono lo sfruttamento delle risorse energetiche nel Canale di Sicilia, giusto in quel tratto di mare compreso tra la Sicilia e le coste africane che, per una serie di complessi processi oceanografici, presenta un ecosistema non replicabile ed unico al mondo con la più elevata biodiversità di tutto il Mediterraneo. Ebbene, giusto in questo tratto di mare, allo stato, sono particolarmente attive diverse piattaforme petrolifere per trivellazioni *off shore* nei fondali di Capo Passero, Melilli, Gela, Licata, Mazara, Marsala. E, come se non bastasse, sarebbero state accordate almeno 15 concessioni per la effettuazione di ricerche con prospezioni geosismiche in diversi fondali, per un'estensione di più di 15 chilometri quadri. Dunque, un vero e proprio assalto al Canale di Sicilia da parte delle compagnie petrolifere, con lo scopo dichiarato di bucare in lungo ed il largo tutto il Canale nel tentativo di estrarre idrocarburi liquidi e gassosi.

Verrebbe così avallata una politica irrazionale ed assurda in controtendenza con ogni ragionevole scenario energetico e del tutto contraria ed opposta ad ogni strategia di valorizzazione delle vere risorse della Sicilia che sono il mare, il paesaggio e la biodiversità.

Senza dire che nel Canale di Sicilia è ben presente uno schema tettonico molto fragile, costituito da un insieme complesso di fratture e di spaccature allineate tutte secondo la direzione nordovest-sudest che, nella zona centrale del Canale, sono interrotte da un sistema di faglie trasversali; faglie che, dopo aver causato spostamenti e variazioni di direzione in tutto l'apparato tettonico generale, si proiettano verso la Sicilia meridionale interessando la fascia costiera compresa tra Sciacca e Licata per poi tendere, a nord, verso la Valle del Belice e Mazara del Vallo; a sud, verso il plateau di Ragusa.

Ed è, per l'appunto, questa struttura crostale fragile e deformata, così densa di fratture e di dislocazioni attive e diffuse, che alimenta la sismicità frequente e sparsa nel Canale di Sicilia, una sismicità interconnessa con i processi di compressione che si stabiliscono tra la zolla africana e quella tirrenica; processi che tendono a deformare tutta l'area mediterranea che resta stretta in una morsa pressante. Per effetto di questi movimenti di avvicinamento, i fondali del Mediterraneo vanno in subduzione sotto l'arco calabro-ellenico, con accumulo di enormi sforzi sulla crosta terrestre e, quindi, sul complesso sistema di faglie. Sforzi che, superata la resistenza dovuta all'attrito tra le pareti di una qualsiasi frattura, si scatenano in modo rapido a mò di faglie trascorrenti o trasformi

causando improvvisi e forti terremoti che, nel tempo, sono destinati a ripetersi come è successo per il terremoto di Noto del 1600, di Messina del 1908, della Valle del Belice del 1968 o di quello più recente degli Iblei del 1990.

La Sicilia è tutta una zona sismica proprio perché, oltre ad essere di orogenesi recente, ha un affaccio ben compreso nel Canale di Sicilia, proprio in un settore crostale attivo e soggetto a fenomenologie sismiche e a continui processi di assestamento.

In aggiunta ai terremoti, nel Canale di Sicilia sono da tenere attentamente in considerazione ed in allertamento i vulcani, peraltro, anch'essi allineati lungo le principali direttrici tettoniche di nordovest-sudest. Ed infatti, nel Canale, oltre a Linosa e Pantelleria, sono presenti diversi sistemi vulcanici sommersi. Si tratta, comunque, di un vulcanesimo attivo che trae origine dalle dislocazioni mioceniche dell'orogenesi siciliana ed è interconnesso con la fase di disgiunzione pliocenico-pleistocenica. È un vulcanesimo quaternario che dura tutt'ora, tanto è vero che ha portato alla formazione dell'Isola Giulia-Ferdinandea nel 1831, al vulcano Foerstner a nord-ovest, di Pantelleria nel 1891 ed, un po' più di recente, al vulcano Empedocle.

Si tratta, dunque, di un vulcanesimo pleistocenico-attuale con un magma proveniente dal mantello superiore (18-20 chilometri) attraverso profonde spaccature crostali, con rilasci effusivi di tipo basaltico nell'isola di Pantelleria; alcalo-basaltico nell'isola di Linosa ed alcalo-alivino-basaltico nel Banco di Graham.

Proprio il Banco di Graham è ciò che rimane dell'Isola Giulia-Ferdinandea. Situato a 26 miglia a sudovest di Sciacca, occupa la porzione occidentale di un pianoro sub-triangolare con a nordest il Banco Nerita ed a sudest il Banco Terribile.

Il Banco di Graham è un vulcano ovale con un diametro di 600 miglia, che si erge da una profondità di 200 metri ed è costituito da sabbie, scorie e pezzi di lava. Alla sommità si eleva un picco basaltico fessurato con iridescenze bluastre profondo 8,8 metri, così come è stato certificato dai sommozzatori del Club Secca Grande di Ribera (Ag), durante la spedizione organizzata dall'allora Presidente dell'Ordine regionale dei geologi di Sicilia, dottor Emanuele Siragusa, nell'estate del 1999.

L'isola, comparsa nel luglio del 1831, avrebbe raggiunto la circonferenza di 3 miglia e l'altezza di 6 metri. Già ad ottobre dello stesso anno, a causa della sua fragilità, era stata spianata e sommersa per azione delle correnti marine e del moto ondoso. L'eruzione ed i fenomeni connessi furono descritti con l'ausilio di schizzi da molti osservatori e scienziati del tempo come Hoffmann F. (31 luglio 1831), Gemmellaro C. (18 agosto 1831), Marzolla B. (1831), Prevost M.C. (1835).

A ben vedere, il Canale di Sicilia presenta una struttura crostale fragile, abbastanza deformata e densamente interessata da dislocazioni tettoniche ampie e diffuse che alimentano processi sismici intensi e fenomenologie vulcaniche tutt'ora attive.

Stando così le cose, non si capisce come mai si possano concedere autorizzazioni per ricerche petrolifere nel Canale di Sicilia, ben corredate da nullaosta di appoggio con certificazioni di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) da parte delle istituzioni.

Per non parlare, poi, della richiesta singolare e del tutto impropria della *Hunt Oil Company*, che vorrebbe esplorare la zona del pianoro attorno al Banco di Graham, su quei fondali dai quali si erge l'Isola Giulia-Ferdinandea, giusto nei pressi della bocca di un vulcano ancora attivo e ben piantato a 26 miglia marine a sudovest di Sciacca e a 40 mn da Pantelleria. Stiamo parlando di tutta una zona con un vulcanesimo, abbastanza attivo, che si presenta allineato in maniera conforme alle dislocazioni tettoniche diffuse nel fondo della scarpata continentale del Canale di Sicilia.

Concludendo, sembra lecito sottolineare l'assurdità di posizionare delle trivellazioni ad impatto distruttivo in aree a struttura crostale fratturata e dislocata, in aree laddove si riscontrano sistemi vulcanici sommersi tutt'ora attivi, unitamente a diversi altri con rilasci eruttivi interrottisi in periodi recenti. Il volere insistere pervicacemente significa danneggiare in maniera irreversibile il substrato crostale, con la conseguenza che si verrebbe ad alimentare nel Canale, in maniera consistente, oltre al vulcanesimo, la sismicità.

Non solo. Nel caso di eventuali sversamenti massicci di petrolio nel mare - vedi il disastro causato dalla piattaforma Deep Water Horizon nel Golfo del Messico nel 2010 - si avrebbero delle conseguenze deleterie, oltre che sul turismo, sull'agricoltura, sulle comunità bentoniche ed ittiche, sulle popolazioni locali per l'aumento esponenziale di malattie mortali.

Documentazione allegata all'intervento del senatore Ruvolo nella discussione generale del disegno di legge n. 1651

[Documentazione](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Ciampi, Compagna, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fedeli, Lucherini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Puppato, Quagliariello, Rubbia e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Esposito Giuseppe e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Battista e Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Corsini, Gambaro e Giro per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 22 ottobre 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 238 e n. 239 del 22 ottobre 2014, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 113);

dell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'articolo 47-*quinquies* della medesima legge;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 114).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 ottobre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC), per gli esercizi 2011 e 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 192);

dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 193);

del Parco Nazionale dell'Asinara, per gli esercizi 2011 e 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 194);

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), per gli esercizi 2011 e 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a, alla 10^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 195).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Bencini e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01379 della senatrice Petraglia ed altri.

Le senatrici Bencini e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01381 del senatore Cervellini ed altri.

I senatori Airola, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Catalfo, Ciampolillo, Cotti, Crimi, Cioffi, Endrizzi, Fattori, Fucksia, Gaetti, Lucidi, Mangili, Martelli, Molinari, Montevercchi, Moronese, Morra, Nugnes,

Petrocelli, Puglia, Santangelo, Scibona, Simeoni, Taverna e Vacciano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01383 del senatore Castaldi ed altri.

I senatori Ranucci e Cervellini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02939 della senatrice Anitori ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 30 ottobre al 4 novembre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 62

BARANI: sulla vicenda dell'ambasciatore Daniele Bosio detenuto a Manila (4-02716) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

BELLOT ed altri: sulla gestione dei flussi migratori (4-02567) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BISINELLA ed altri: sulla situazione delle donne nei territori occupati dall'ISIS (4-02550) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

MUNERATO: su una gara d'appalto per il servizio di valutazione dei progetti di ricerca scientifica tecnologica finanziati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (4-01588) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

COTTI, SANTANGELO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, PETROCELLI, PUGLIA, SIMEONI - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

con la pubblicazione del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, di recepimento della direttiva europea 2009/43/CE e delle posizioni comuni 2003/468/PESC sul controllo sulle intermediazioni di armi e 2009/944/PESC sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, è stata modificata ed integrata la legge 9 luglio 1990, n. 185, ed adottato il regolamento di attuazione con decreto n. 19 del 7 gennaio 2013 che detta la disciplina di attuazione delle disposizioni in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;

il decreto ha introdotto nuove attribuzioni di responsabilità e compiti per i Ministeri interessati, attribuendo in particolare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di "definire gli indirizzi per le politiche per gli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiali d'armamento", con l'individuazione dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) dello stesso Ministero quale Autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia disciplinata dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 105 del 2012 al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 185 del 1990 eliminano l'obbligo del "Presidente del Consiglio dei ministri di riferire al Parlamento con propria relazione", prevedendo invece l'invio, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, di una relazione al Parlamento;

la "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" per il 2013, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 185 del 1990, è stata trasmessa alle Camere dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 18 giugno 2014;

le modifiche introdotte all'art. 5 prevedono l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione;

considerato che:

i termini obbligatori per riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" sono abbondantemente scaduti;

la palese violazione degli obbligatori termini entro i quali riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della Relazione si configura come fatto grave perché in questo modo il Parlamento viene meno ad uno dei suoi compiti specifici di controllo dell'attività del Governo, ma soprattutto in considerazione della materia in questione, l'esportazione e l'importazione di sistemi militari, che influisce direttamente sulla politica estera e di difesa del Paese;

tale adempimento è oggi ancora più importante alla luce delle modifiche alla relazione intervenute a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 105 del 2012 e in considerazione del regolamento di attuazione n. 19 del 7 gennaio 2013, che detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che non hanno finora consentito l'assolvimento dell'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" per il 2013;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno consentire al Parlamento di esercitare uno dei suoi compiti specifici di controllo dell'attività del Governo.

(3-01384)

VATTUONE - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 30 novembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze sospendeva la Tributi Italia SpA dall'albo dei riscossori, a causa di gravi contestazioni nella gestione delle entrate degli enti pubblici e di un debito complessivo di 89 milioni verso i Comuni;

il decreto-legge n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, consentiva a Tributi Italia di accedere alle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria previste dalla "legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004) per le imprese industriali nonché di continuare a svolgere l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. A quel momento, la società era titolare di circa 600 milioni di euro di crediti, derivanti da imposte e tasse ancora in fase di riscossione;

in data 18 giugno 2010 veniva nominato il commissario straordinario nella persona del professor Luca Voglino, commercialista di Roma;

il periodo di amministrazione straordinaria durava oltre 4 anni nel corso dei quali non sarebbero, alla luce delle informazioni disponibili, proseguite le attività volte al recupero dei crediti, per alcuni dei quali potrebbe essere intervenuta prescrizione;

a causa del mancato prosieguo dell'attività di riscossione, venivano meno anche le risorse economiche necessarie al pagamento degli stipendi dei lavoratori richiamati dalla cassa integrazione, che ad oggi attendono la corresponsione di circa 20 mensilità;

la gestione commissariale sembrerebbe non aver condotto né ad un processo di ristrutturazione, né ad un affidamento della società a terzi attraverso le procedure di avvisi pubblici per manifestazione di interesse, rivelatesi sempre infruttuose;

considerato che:

in data 8 ottobre 2013 Serti SpA (Società europea riscossione tributi e imposte) avanzava proposta vincolante di acquisto del ramo d'azienda di Tributi Italia in amministrazione straordinaria;

Tributi Italia in amministrazione straordinaria accettava la proposta nei modi ed alle condizioni di cui al provvedimento del Ministero dello sviluppo economico del 10 dicembre 2013 che contemplava, ex art. 47 della legge n. 428 del 1990, la salvaguardia dei livelli occupazionali;

in data 30 dicembre 2013 presso la sede legale di Serti SpA, veniva sottoscritto tra le parti sociali verbale di accordo con il quale Serti SpA si impegnava, tra le altre cose: a) all'assunzione, con decorrenza dal giorno successivo a quello di efficacia della cessione di ramo d'azienda, di 371 dipendenti, dei quali 354 impiegati, 14 operai e 3 dirigenti; b) a tenere in funzione le sedi in connessione con gli obblighi derivanti dalle convenzioni in corso con gli enti locali; c) ad avviare con le controparti un sistema di relazioni industriali e di consultazioni periodiche in un'ottica di reciproca correttezza e di buona fede;

con lo stesso contratto, Serti SpA, in qualità di cessionaria dichiarava e garantiva, tra le altre cose: a) d'essere società per azioni regolarmente costituita e di non versare in stato di insolvenza, di crisi o di liquidazione; b) di essere in grado di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali di numero 39 dipendenti e la prosecuzione delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 63 della legge Prodi bis (decreto legislativo n. 270 del 1999), per almeno un biennio, e di disporre, ovvero di essersi procurate, le disponibilità dei mezzi finanziari adeguati per la gestione dell'azienda, secondo le previsioni del piano industriale e finanziario di prosecuzione delle attività imprenditoriali di interesse; c) di impegnarsi a redigere e consegnare alla cedente, con trasmissione in copia conoscenza al Ministero, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni semestre, una relazione che evidenziasse lo stato di attuazione del piano ed il puntuale rispetto degli obblighi in capo alla cessionaria;

alla cessione sono state applicate le disposizioni previste dall'art. 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, con particolare riferimento all'osservanza degli obblighi assunti dall'acquirente rispetto alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla prosecuzione dell'attività di impresa;

verificato che:

all'indomani dell'acquisizione del ramo di azienda di Tributi Italia in amministrazione straordinaria Serti SpA ha avviato un profondo processo di ristrutturazione aziendale finalizzato a dare attuazione

al rilancio dell'attività d'impresa in linea con i contenuti stabiliti nel piano industriale. Per questa via ha proceduto alla razionalizzazione dei costi, chiudendo le unità produttive di Bari e di Milano e contestualmente pianificando l'attività di dismissione della sede operativa di Chiavari (Genova) e del centro stampa di Palermo;

nel mese di giugno 2014, l'azienda ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991 al fine di procedere, con carattere d'urgenza, ad una riduzione del personale riguardo a 104 lavoratrici e lavoratori in esubero;

con decisioni unilaterali l'azienda ha sospeso l'erogazione della quattordicesima mensilità nei confronti dei lavoratori considerati "non utili nell'immediato e quindi suscettibili di un trattamento disparitario" e ha bloccato i pagamenti dei rimborsi Irpef nonché degli stipendi relativi alle mensilità di agosto e di settembre per tutti i dipendenti in servizio;

atteso pertanto che:

il trasferimento del ramo d'azienda di Tributi Italia in amministrazione straordinaria alla Serti SpA, motivato da "imponderabili" valutazioni dell'organo commissariale in merito alla solidità ed alle garanzie offerte dall'imprenditore, si è rivelato non in linea con gli obiettivi ad esso presupposti ed è destinato ad incidere pesantemente sul piano delle ricadute sociali ed occupazionali;

con il proprio comportamento, Serti SpA avrebbe disatteso gli impegni e le condizioni fissate nel contratto di cessione del ramo d'azienda di Tributi Italia in amministrazione straordinaria,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti;

se e quali misure di controllo siano state poste in essere dal Ministero competente nonché dalla società cedente, come era previsto nell'atto di cessione, al fine di monitorare e verificare le scelte compiute da Serti SpA e la loro coerenza con gli impegni assunti;

quale sia l'esposizione debitoria complessiva di Serti SpA a partire dall'avviamento dell'attività d'impresa e se la stessa comporti uno stato di insolvenza o di criticità incompatibile con il rispetto delle obbligazioni contrattuali;

se l'azienda ha provveduto all'approvazione e alla trasmissione al Ministero di un piano industriale e, nel caso, se sia possibile conoscerne i contenuti, i tempi e le modalità di esecuzione;

se l'azienda sia in grado di dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati per la gestione dell'impresa;

se risulti quali siano gli investimenti produttivi che l'azienda intende effettuare per sostenere lo sviluppo e la crescita industriale;

se l'azienda abbia provveduto, nel rispetto degli accordi contrattuali, ad inoltrare per conoscenza al Ministero entro 60 giorni dalla scadenza di ogni semestre, la relazione che evidenzi lo stato di attuazione del piano ed il puntuale rispetto degli obblighi in capo alla cessionaria;

quali siano le eventuali misure che il Ministro e gli altri organi istituzionali competenti intendono adottare per tutelare i diritti e gli interessi diffusi, anche con riferimento alla possibilità, se ritenuta necessaria e non dannosa per i lavoratori, di esercitare l'eventuale azione per l'annullamento del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra Tributi Italia SpA in amministrazione straordinaria e Serti SpA con dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti consequenziali;

se risulti quali siano le proposte già avanzate da Serti SpA o che la stessa intende avanzare di concerto con le organizzazioni sindacali al fine di limitare conseguenze dannose sia per l'attività che per i lavoratori, che potrebbero essere causate dal perdurare del processo di ristrutturazione.

(3-01385)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

10.000 tonnellate di rifiuti giacciono da una decina d'anni impacchettati in località Coda di Volpe nel comune di Eboli (Salerno), pronti per l'incenerimento;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, le analisi compiute dall'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (ARPAC), che non sono state tuttavia ancora rese pubbliche dalla società Eco-Ambiente, gestore del sito Coda di Volpe, dimostrerebbero che i rifiuti non contengono sostanze tossiche o pericolose;

lo smaltimento dei rifiuti di Coda di Volpe è stato assegnato al termovalorizzatore di Acerra (Napoli);

al momento tali rifiuti rimangono stoccati a Coda di Volpe a causa delle forti proteste da parte dei cittadini di Acerra, che non sono favorevoli né al termovalorizzatore, del quale auspicano la chiusura, né all'assegnazione di nuovi rifiuti;

l'assessore regionale per l'ambiente della Campania ha dichiarato che l'interruzione di pubblico servizio connesso al trasporto dei rifiuti da Coda di Volpe ad Acerra non può essere tollerato, appare pretestuoso, strumentale e con finalità non chiare, si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda adottare affinché prosegua il conferimento dei rifiuti stoccati a coda di volpe al termovalorizzatore di Acerra;

se non intenda intervenire per rassicurare la popolazione locale di Acerra, rendendo pubbliche le analisi effettuate dall'ARPAC al fine di rendere evidente che i rifiuti stoccati a Coda di Volpe non contengono materiali speciali o pericolosi.

(3-01386)

[AMATI, CIRINNA'](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

in data 2 novembre 2014, alle 21.45, nell'ambito della trasmissione "Report" di Rai3 è andata in onda una inchiesta di Sabrina Giannini che documenta la spiumatura di oche vive per la produzione di piumaggio da imbottitura, realizzata da allevatori in Ungheria che rifornirebbero noti marchi italiani;

la spiumatura di volatili vivi è una pratica crudele, che causa dolore e altre forme di sofferenza agli animali, quali sanguinamento e danni alla pelle, cambiamenti di postura, nonché ossa rotte o lussate;

il punto 19 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", stabilisce che "a partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi";

l'articolo 6 dispone, inoltre, che: "Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con decreti del Ministro della sanità, e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonché specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali"; l'articolo 23, paragrafo 3, della raccomandazione del 1999 dello Standing committee della Convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento stabilisce che le piume non debbano essere raccolte attraverso la spiumatura di volatili vivi;

la European food safety authority (EFSA), su richiesta della Commissione europea, ha elaborato un rapporto sul benessere delle oche utilizzate per la produzione di piumaggio da imbottitura, cui ha lavorato un gruppo di esperti in collaborazione con l'Animal health and welfare (AHAW) panel;

le conclusioni del rapporto, pubblicato nel 2010, segnalano che le tecniche utilizzate per la spiumatura di volatili vivi sono in contrasto con l'articolo 3 della direttiva 98/58/CE, il quale dispone che "Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili";

considerato che:

la spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia, mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi;

secondo i dati di una rilevazione condotta dalla UE, il 64 per cento dei cittadini dell'Unione europea considera il benessere degli animali un aspetto importante per le scelte di consumo;

l'utilizzo da parte di imprese italiane di piume ottenute attraverso la spiumatura di volatili vivi, non solo costituisce un abuso che favorisce il mantenimento di questa pratica crudele, ma arreca anche grave pregiudizio all'immagine del settore produttivo coinvolto, come dimostrano le campagne, le petizioni e i boicottaggi immediatamente lanciati sui principali *social network* da cittadini e associazioni per la protezione e la tutela del benessere degli animali;

diverse imprese e associazioni di produttori, come l'Associazione europea dei produttori di imbottiti in piuma, hanno da tempo adottato *standard* per la tutela del benessere degli animali da allevamento, impegnandosi ad osservare rigorose regole di controllo della propria filiera produttiva per garantire l'utilizzo esclusivo di piume derivante da allevamenti alimentari, dove la spiumatura avviene dopo la macellazione, nonché di piume perse dai volatili durante il periodo di muta;

tale scelta contribuisce a garantire la tracciabilità dei materiali utilizzati per la produzione e si applica a tutte le merci provenienti da Stati membri dell'Unione europea e dai Paesi terzi;

il benessere degli animali da allevamento è oggetto di una stratificazione normativa in Italia e in ambito UE, che negli ultimi anni ha significativamente rafforzato le regole per garantire che gli

animali non subiscano maltrattamenti, inserendo divieti che riguardano pratiche ritenute unanimemente barbare, crudeli e superate;

rilevato inoltre che:

le imprese hanno un controllo diretto sulle loro filiere e sono, quindi, in grado di influenzare positivamente le condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;

nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati sugli *standard* di benessere degli animali osservati durante tutta la filiera produttiva;

l'informazione relativa al benessere degli animali nella filiera produttiva è parte integrante delle misure finalizzate a garantirne la tutela;

le imprese non devono sottovalutare che, essendo importante per i consumatori, la tutela del benessere degli animali non può essere considerata un costo, ma una potenziale opportunità di mercato per produttori e dettaglianti;

la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale per garantire che la normativa nazionale, non solo relativa al benessere animale, venga rispettata,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire la tracciabilità di tutta la filiera produttiva;

quali misure urgenti intenda altresì intraprendere al fine di prevenire casi, come quello esposto, in cui le scelte delle imprese violano la sostanza dei divieti in materia;

se non ritenga opportuno elaborare delle linee guida per un sistema di etichettatura relativa agli *standard* di benessere animale osservati;

se non ritenga altresì, anche alla luce delle potenziali ripercussioni negative sui settori coinvolti da danni di immagine, di intraprendere le opportune iniziative volte ad incentivare l'uso volontario di indicazioni sugli *standard* di benessere animale osservati nelle filiere produttive, nonché a sensibilizzare le imprese italiane sulla necessità di osservare la dovuta diligenza durante tutte le fasi di produzione.

(3-01387)

CONSIGLIO, MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la "Youth guarantee", programma rivolto ai giovani "Neet" tra i 15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in alcun percorso formativo (*not in education, employment or training*) e che prende forma nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, nell'applicazione concreta italiana più che uno strumento efficace di concrete opportunità lavorative a centinaia di migliaia di giovani italiani si è rivelata finora, secondo le conclusioni di una ricerca del centro studi "Impresa lavoro", un labirinto burocratico che non porta ad alcuna prospettiva occupazionale;

in Italia i giovani Neet sono stimati in circa 1,27 milioni (di cui 181.000 stranieri), corrispondenti al 21 per cento della popolazione di questa fascia di età, ma il nostro Paese ha deciso di allargare il *target group* ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, per un totale di 2.254.000 ragazzi;

in totale l'Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro, al cui concorso partecipano la YEI (Youth employment initiative) con 567 milioni di euro, il FSE (Fondo sociale europeo) per un pari importo e risorse nazionali;

secondo la ricerca di "Impresa lavoro" si tratta di una "montagna" di denaro pubblico che ha partorito un costosissimo "topolino": al programma comunitario hanno infatti aderito 250.770 giovani, di cui solo 59.150 sono stati poi effettivamente presi in carico dal sistema di Garanzia giovani; complessivamente, dall'inizio del programma, sono stati offerti ai Neet 25.747 posti di lavoro, il che significa che ogni ragazzo preso in carico è costato sinora 25.600 euro e che ogni offerta di lavoro è costata ad oggi ai contribuenti la tutt'altro che irrisoria somma di 58.700 euro,

si chiede di sapere se le conclusioni della ricerca di Impresa lavoro trovino conferma nei dati in possesso del Ministro in indirizzo e, in tal caso, se non ritenga opportuno adoperarsi in anche in ambito europeo cambiare strategia per il rilancio dell'occupazione giovanile e, conseguentemente, orientare nuovamente le risorse su una considerevole riduzione del cuneo fiscale, percorso più proficuo per il rilancio del nostro tessuto produttivo e, quindi, dell'occupazione.

(3-01388)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI MAGGIO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto n. 213 del 30 settembre 2010 del presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna si è provveduto alla nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di

Bologna "Sant'Orsola-Malpighi" nella persona del dottor Sergio Venturi, per la durata di anni 4 a partire dal 1° ottobre 2010;

l'incarico è scaduto naturalmente il 30 settembre 2014;

nel frattempo, è intervenuta la delibera n. 1179 del 21 luglio 2014 della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, che interessa principalmente i rapporti di lavoro a tempo determinato di personale dirigenziale in scadenza alla fine dell'anno 2014, di cui si dispone la proroga sino "al termine del terzo mese successivo a quello dell'insediamento della nuova Giunta regionale";

la delibera così pare motivare: "l'assetto istituzionale che si determinerà nei prossimi mesi a seguito dello svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici della Regione Emilia-Romagna, potrebbe non consentire, alla data di scadenza dei suddetti contratti individuali ed incarichi dirigenziali, di avere già insediato un organo di governo pienamente competente a valutare e disporre in merito alla proroga e rinnovo delle assunzioni per la copertura delle posizioni dirigenziali e il conferimento dei relativi incarichi";

la stessa delibera interessa anche le aziende sanitarie, compresa l'azienda ospedaliera universitaria "Sant'Orsola-Malpighi", per le quali si dispone la proroga degli incarichi attualmente in essere dei direttori generali, "per un periodo, nel rispetto dei termini massimo di cinque anni previsto dalla normativa vigente, di tre mesi a decorrere dall'insediamento della nuova Giunta regionale";

nell'atto sull'argomento si motiva: "in merito al conferimento degli incarichi delle direzioni generali delle sopra citate aziende sussistono le medesime circostanze di opportunità sopra evidenziate e che gli organi di governo della Regione devono esprimere le scelte di alta amministrazione nella pienezza delle proprie competenze e nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente";

premesse inoltre che:

in riferimento all'azienda Sant'Orsola-Malpighi, in virtù della delibera regionale n. 1179 del 2014, e della conseguente modifica dei termini di durata del rapporto di lavoro del direttore generale, quest'ultimo ha provveduto, a sua volta, con propria delibera n. 419 del 29 settembre 2014, a prorogare i contratti di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario;

è in corso nell'azienda una significativa opera di ridefinizione dell'assetto organizzativo interno, con grave incidenza sul personale dirigenziale e non solo;

in particolare, nella stessa data della delibera n. 419, con altra delibera del direttore generale n. 409, si è disposta l'istituzione, a far data dal 1° ottobre 2014, del programma aziendale denominato "Coordinamento degli *staff* del Direttore Generale";

la struttura, come riporta la stessa delibera istitutiva, ha la funzione di "assicurare la coerenza delle attività e il perseguimento degli obiettivi strategici e dei progetti a valenza aziendale";

anzi, come specificato nella scheda descrittiva allegata alla delibera, il responsabile della nuova struttura si inserisce, con le sue plurime funzioni attribuite, nell'assetto organizzativo dell'azienda in maniera forte ed impattante;

tutto ciò in regime di proroga dell'incarico di direttore generale dell'azienda;

premesse oltre tutto che, a quanto risulta all'interrogante:

per la nuova posizione dirigenziale è stato conferito con delibera del direttore generale n. 424 del 30 settembre 2014 incarico biennale (dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2016) ex art. 15-*septies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

la nuova posizione organizzativa è definita dalle stesse delibere aziendali "struttura complessa",

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla delibera n. 1179 del 21 luglio 2014 della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, recante, tra l'altro, la proroga dei direttori generali delle aziende sanitarie presenti sul territorio regionale;

se risulti che, in regime di proroga, il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna "Sant'Orsola-Malpighi" possa disporre, a propria volta, la proroga dei direttori amministrativo e sanitario;

se risulti che lo stesso possa istituire, in regime di proroga, il programma aziendale denominato "Coordinamento degli *staff* del Direttore Generale", con la creazione di una nuova posizione organizzativa aziendale di forte impatto sull'assetto interno;

se il medesimo possa, di conseguenza, al fine di ricoprire la nuova posizione, conferire l'incarico con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 15-*septies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la durata di anni 2, a partire dal 1° ottobre 2014, e quindi per un periodo che, in caso di mancato rinnovo dello stesso direttore generale, interesserebbe la nuova direzione generale;

se risulti che l'incarico conferito con delibera n. 424 del 30 settembre 2014 rispetti la normativa di riferimento, in particolare gli articoli 15 e 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come

modificati dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012.

(4-02949)

GRANAIOLA, MARCUCCI, MATTESINI, SILVESTRO, SPILABOTTE, AMATI, PAGLIARI, SAGGESE, FAVERO, VALENTINI, ALBANO, COCIANCICH, CUOMO, MORGONI, LUCHERINI, BORIOLI, SCALIA, PUPPATO, CARDINALI, MANASSERO, CIRINNA', FASIOLO, D'ADDA, SOLLO, ROMANO - Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il 15 novembre 2013 è iniziato lo sversamento delle acque della piscina di raffreddamento dell'ex reattore nucleare del Cisam (Centro interforze studi per le applicazioni militari) di San Piero a Grado (Pisa);

l'operazione, a seguito di un decreto militare che "sgancia" le autorizzazioni al *decommissioning* dagli organi civili, è gestita dai militari del Cisam con la collaborazione e il supporto tecnico di Arpat, Enea e Ispra, per mezzo della ditta appaltatrice Lainsa;

nel corso del procedimento di smaltimento, che si concluderà nel 2020, dovranno essere trattati e smaltiti 750.000 litri d'acqua, che verranno depurati al Cisam e successivamente smaltiti nel canale dei Navicelli che collega Pisa a Livorno per poi defluire in mare depositandosi nei sedimenti ed entrando nella catena alimentare;

alla fine del procedimento di sversamento, inoltre, si dovrà procedere alla pulizia della piscina e dei suoi materiali, tonnellate di detriti di diversi materiali, fino allo smantellamento della piscina stessa; l'acqua dell'ex reattore che contiene ancora radioisotopi quali cesio 137, stronzio 90, eccetera, è stata, per le procedure di *decommissioning* iniziate verso gli anni '90, mantenuta all'interno della piscina per un tempo che il Cisam ha ritenuto necessario a far decadere l'attività, l'unico radioisotopo che non viene abbattuto pesantemente è il trizio;

ciò che rimane di tale acqua viene concentrato per essere smaltito nel deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi attraverso l'immissione in un evaporatore sottovuoto a bassa temperatura che libera vapore acqueo che dovrebbe essere controllato prima di essere immesso come acqua nei depuratori comunali;

l'operazione di smaltimento del primo lotto dei liquidi (30 metri cubi), dopo l'assenso ricevuto dall'Enea, durerà 5 giorni, per cui ad essere sversato nel canale Navicelli ogni settimana è un quantitativo di acqua trattata pari a 4,5 metri cubi al giorno;

lo sversamento dei 750.000 litri di acqua radioattiva avviene in pieno parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli,

dai dati esposti emerge la complessità dell'operazione di smantellamento dell'ex reattore che passa per lo smaltimento delle acque della piscina di raffreddamento, ma anche dalla messa in sicurezza di più materiali e attrezzature contaminate che oggi risultano in uno stato di conservazione non rassicurante per la tutela del territorio e della salute dei cittadini;

suscita preoccupazione anche l'approccio alla sorveglianza e al controllo sull'intera operazione in particolare riguardo all'assenza di un ente terzo di controllo le cui funzioni sono ricondotte tutte all'interno del Ministero della difesa che ha facoltà di tipo autorizzativo riguardo a corpi quali i comandi dei Carabinieri e i comandi logistici i quali, a loro volta, stante l'ovvia impreparazione in materia, si avvalgono della consulenza del Cisam stesso, ovvero di chi dovrebbe essere autorizzato e controllato;

anche il ruolo di Enea appare di poco conto, in quanto si ridurrebbe a quello di mero laboratorio di analisi, mentre la predisposizione della "formula di scarico", che dovrebbe essere responsabilità dell'ente appaltante, il Cisam, viene elaborata dalla ditta esecutrice dei lavori;

secondo il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni e secondo i relativi decreti attuativi, per immettere nell'ambiente materiali radioattivi, è necessaria l'autorizzazione di organi civili attraverso la "formula di scarico" prodotta da un esperto qualificato in radioprotezione iscritto nell'elenco del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il *decommissioning* del reattore costituisce a tutti gli effetti un'attività di natura industriale-civile con possibili quanto rilevanti ricadute sulla salute della popolazione e sull'ambiente, come testimonia il fatto stesso di voler sversare le acque provenienti dalla piscina del reattore al di fuori del sito militare del Cisam;

l'attività di trattamento dei rifiuti radioattivi dovrebbe essere sottoposta alle prescrizioni autorizzatorie proprie della legislazione civile e alle relative direttive in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ove applicabili, cosa che non sta avvenendo;

potrebbe essere considerato critico da un punto di vista tecnico anche il trattamento dell'acqua radioattiva, ovvero l'evaporazione sottovuoto, che potrebbe risultare non adeguata al fine di eliminare i componenti radioattivi più leggeri come il trizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno che lo sversamento dei 750.000 litri di acqua radioattiva avvenga in mare e all'interno del parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli;

se corrisponda al vero che la sorveglianza e il controllo sull'intera operazione di *decommissioning* sia ricondotta sostanzialmente all'interno del Ministero della difesa e che i corpi e gli enti preposti al controllo si avvalgono della consulenza del Cisam stesso nell'ambito di tale fondamentale attività;

se corrisponda al vero che i materiali e le attrezzature contaminate presenti nel sito risultino in uno stato di conservazione preoccupante per la tutela del territorio e della salute dei cittadini;

se corrisponda al vero che la citata "formula di scarico" sia stata elaborata dalla ditta esecutrice dei lavori;

se consideri ottimale, da un punto di vista tecnico, il trattamento dell'acqua radioattiva indicato dal Cisam, ovvero l'evaporazione sottovuoto, e se ritenga opportuno attivare un supplemento di indagine sul livello dei componenti radioattivi più leggeri quali il trizio nell'acqua sversata.

(4-02950)

MOSCARDELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il pontile petroli del porto di Gaeta (Latina) è situato a circa 100 metri di distanza dal centro storico della cittadina e l'unica sicurezza offerta è quella della costante presenza operativa di un rimorchiatore navale, in servizio esclusivo dedicato all'assistenza di navi con merci pericolose;

l'articolo 4 dell'ordinanza n. 75/2014 del 24 settembre 2014 della Capitaneria di porto di Gaeta ha autorizzato l'allontanamento del rimorchiatore per eventuali altre operazioni commerciali;

mediamente per le operazioni commerciali il rimorchiatore navale impiega circa 60 minuti, e in questo lasso di tempo la sicurezza del pontile petroli in caso di incendio non è garantita;

il 1° gennaio 2004, il pontile petroli di Porto Torres (Sassari), ubicato a circa 3 chilometri dal centro abitato, fu oggetto di un grave incidente che costò la vita a numerose persone;

risulta all'interrogante che l'attuale tabella d'armamento ministeriale e l'accordo aziendale tuttora vigenti prevedono, in caso di assistenza antincendio, l'imbarco del secondo marinaio sul rimorchiatore dedicato;

il 27 maggio 2013 il personale della società Rimorchiatori napoletani Srl, concessionaria del servizio nel porto di Gaeta, ha inviato un'informativa all'ufficio sicurezza della Capitaneria di porto di Gaeta, inerente al mancato imbarco del secondo marinaio;

a tutt'oggi tale provvedimento viene costantemente disatteso,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche in relazione alla citata ordinanza, al fine di garantire la sicurezza del pontile petroli del porto di Gaeta e della città;

se intenda altresì intraprendere una verifica per garantire gli *standard* di sicurezza del rimorchiatore navale relativi all'impiego operativo del personale imbarcato.

(4-02951)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il nostro Paese si caratterizza per le bellezze naturali e paesaggistiche, per un patrimonio ricco di storia, per le opere d'arte e i monumenti che hanno permesso all'Italia di collocarsi tra le principali mete turistiche del mondo. Le stime dell'UNESCO, infatti, indicano in Italia la presenza di circa il 50 per cento del patrimonio artistico e storico-culturale (monumentale soprattutto) dell'intero pianeta;

il turismo culturale potrebbe rappresentare la principale risorsa per fondare le basi della ripresa economica ed iniziare a superare la grave crisi finanziaria che da anni opprime l'Italia;

pur troppo anche questa fonte di attrazione e di prestigio rischia di scivolare nelle inefficienze e nelle criticità che sempre più di frequente contrassegnano il Paese come simbolo negativo agli occhi del mondo;

un articolo de "l'Espresso" del 4 novembre 2014 racconta, infatti, un non nuovo, spiacevole episodio che testimonia i profili problematici del settore culturale. Si tratta del "bagarinaggio" all'ingresso del Colosseo e di numerosi altri monumenti e musei. «I bagarini. Come allo stadio. Che riescono a piazzare un biglietto d'ingresso "skip the line", salta la fila, a due-tre volte il prezzo ufficiale. Tra l'allargare le braccia dei vigili urbani, il lamento impotente delle Soprintendenze, il sorrisetto degli amanti della furbizia made in Italy e il rassegnato stupore degli stranieri»;

l'articolo racconta che questi specialisti e i loro complici acquistano alla biglietteria un blocco di biglietti e li vendono singolarmente creando gruppi affidati a una guida turistica quasi sempre abusiva. I prezzi variano secondo le leggi di questo particolare mercato: orario, stagione, lunghezza della fila. Così i 12 euro di listino per un biglietto che dà diritto a visitare Colosseo, foro e Palatino

possono diventare 25-50 euro, a volte perfino 60-70 euro. Facile immaginare che dietro a questi maghi dell'ingresso ci siano agenzie, organizzazioni collegate ad alberghi e *tour operator*. Del resto Colosseo, fori imperiali e Palatino hanno accolto nel 2013 5,6 milioni di visitatori e fatturato una quarantina di milioni di euro, il doppio di Pompei, 3 volte la galleria degli Uffizi a Firenze;

un'Italia parallela che si autogoverna, scrive l'articolo, approfittando di mali antichi e problemi irrisolti quali, per esempio, l'assoluta confusione delle competenze: il Colosseo ricade sotto la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; le biglietterie sono invece affidate alla Electa (gruppo Mondadori) che in più ha anche l'esclusiva delle mostre (a pagamento) all'interno del Colosseo; il piazzale antistante, invece, è territorio comunale sul quale hanno poteri solo sindaco e Polizia municipale. In quanto alle guide, è la Provincia di Roma che distribuisce i tesserini ufficiali;

stando così le cose, ci si chiede dove siano i controlli e chi debba monitorare le guide turistiche e tutti questi venditori di biglietti, visto che è vero che i proventi arrivano alla Soprintendenza, ma sono molti di meno rispetto a ciò che si potrebbe incassare se ci fosse più concorrenza tra i concessionari e le percentuali pagate per il servizio fossero più basse;

a fare le spese di tali "furti" a danno dei turisti, di tali misere "truffe" non sono solo gli sprovveduti visitatori, ma l'Italia intera. L'immagine del nostro Paese, già alterata dai cattivi e annosi comportamenti di certe infrastrutture turistiche nostrane, non può continuare ad essere quella di un popolo di truffatori, di furbi, che raggirano a loro piacere i turisti più ingenui;

quello che servirebbe a parere degli interroganti, oltre all'aumento dei controlli, sarebbe senza dubbio un po' di educazione, anzi, una rieducazione non solo dei lavoratori del settore turistico, ma di tutti i cittadini. Se l'ospite è sacro, il turista deve esserlo ancora di più, specie se con la cultura, o meglio, con il turismo si vogliono raggiungere risultati economicamente soddisfacenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di queste incresciose vicende che purtroppo rischiano di far passare ancora una volta l'Italia come un Paese in cui regna la cattiva amministrazione di un patrimonio storico-artistico dal valore inestimabile;

se intenda attivare in tempi rapidi un canale di comunicazione con i responsabili della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, nella speranza di contribuire quanto prima a far luce sul reiterarsi di tali fatti e ad adoperarsi per chiarire di chi siano le responsabilità e le competenze relative ai controlli;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, affinché si possano ottimizzare le risorse in termini economici, in modo da garantire la correttezza dei comportamenti di tali gruppi o singole persone, in un'ottica di rilancio del turismo storico-artistico.

(4-02952)

FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il direttore generale della ASL Napoli 2 Nord, con deliberazione n. 217 del 27 febbraio 2013, ha emanato avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione delle strutture complesse di Urologia e Neurochirurgia presso il presidio ospedaliero S. Maria delle Grazie in Pozzuoli, subordinando l'immissione nelle funzioni dei vincitori all'autorizzazione regionale o all'intervenuto sblocco del *turnover*;

con deliberazioni n. 2 e n. 3 del 3 gennaio 2014 la direzione generale della ASL Napoli 2 Nord ha preso atto delle risultanze delle procedure di cui all'avviso pubblico ed ha individuato i dottori Raffaele De Falco e Giovanni Di Lauro quali vincitori, rispettivamente, per le strutture complesse di Neurochirurgia e Urologia;

con deliberazioni n. 134 e n. 135 del 29 gennaio 2014 il direttore generale della ASL, sottacendo completamente la circostanza di aver subordinato, al momento dell'indizione degli avvisi, l'immissione nelle funzioni all'autorizzazione regionale, conferiva l'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa UOC Urologia al dottor Giovanni Di Lauro e UOC Neurochirurgia al dottor Raffaele De Falco;

a nulla rileva la circostanza che i medici affidatari dell'incarico siano già dirigenti medici interni all'azienda atteso che altro è il riconoscimento giuridico della funzione rispetto al trattamento economico,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che la direzione generale della ASL Napoli 2 Nord abbia mai chiesto espressa autorizzazione in ordine al conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa UOC Urologia ed UOC Neurochirurgia presso il presidio ospedaliero S. Maria delle Grazie di Pozzuoli;

se per la ASL Napoli 2 Nord vigono gli stessi limiti per il reclutamento ed il conferimento di incarichi previsti per le altre aziende sanitarie della Campania e delle altre Regioni sottoposte a piano di rientro;

quali iniziative ed azioni di competenza siano state intraprese o si intendano intraprendere a fronte delle procedure poste in essere presso la ASL Napoli 2 Nord.

(4-02953)

GASPARRI - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da quanto si è appreso dai mezzi di informazione e in particolare dal settimanale "Panorama" del 13 giugno 2014 la Procura di Marsala (Trapani) ha avviato un'indagine a carico della diocesi di Mazara del Vallo (Trapani) e in particolare nei confronti del vescovo Mogavero, con l'ipotesi di una gestione discutibile delle risorse finanziarie della curia stessa, anche in riferimento ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà di quest'ultima, come nel caso di appalti riguardanti le nuove chiese, in particolare quella di Pantelleria costata 3,2 milioni di euro;

il Vescovo, dopo la pubblicazione sul settimanale del servizio sulla situazione economico-finanziaria della diocesi, ha affermato che sottoporrà all'esame di un esperto contabile da lui nominato la documentazione dell'ultimo quinquennio al fine di verificare la gestione economico-finanziaria della diocesi e l'accertamento di eventuali responsabilità;

dal canto suo l'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, diretto da don Francesco Fiorino, ha diramato una nota che chiarisce alcuni punti evidenziati nel servizio giornalistico;

tale nota riporta che: "A riguardo della costruzione delle tre nuove chiese si fa presente che la deliberazione relativa alla loro costruzione è stata adottata anteriormente all'inizio del ministero episcopale di monsignor Domenico Mogavero, il quale ha solo portato a compimento quanto già deciso localmente e finanziato dai competenti organi della Cei. Si puntualizza altresì che la Cei, coi fondi dell'8 per mille destinati in sede nazionale alla nuova edilizia di culto, ha finanziato anche i lavori d'abbattimento della vecchia chiesa. L'intera costruzione della chiesa a Pantelleria è costata 5.195.900 euro, di cui a carico della diocesi 1.946.290,39 euro";

da notizie giunte all'interrogante tutte le cifre riportate nel comunicato della diocesi sono esattamente le stesse citate nell'articolo. La nota della curia non ha aggiunto alcun fatto nuovo in grado di confutare le oggettive difficoltà economiche in cui versa la diocesi e, anzi, le ha confermate in pieno,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino eventuali ricadute sulle pubbliche amministrazioni dalle ipotizzate condotte della diocesi di Mazara del Vallo;

se risulti che nelle indagini siano coinvolti esponenti di pubbliche amministrazioni o personalità riconducibili in qualsiasi modo a strutture dello Stato;

se risulti se vi siano coinvolgimenti di strutture bancarie e finanziarie in relazione a quella che i giornali hanno definito "girandola di prestiti, appalti, subappalti, fatture e pagamenti di ogni genere";

se risulti che le attività del vescovo Mogavero sottoposte ad indagini abbiano avuto interferenza con pubbliche amministrazioni o strutture pubbliche di qualsivoglia natura.

(4-02954)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il giorno 29 ottobre 2014 si sono verificati incidenti di piazza a Roma in occasione della manifestazione della FIOM e in particolare dei lavoratori della Acciai speciali di Terni, giustamente preoccupati per il rischio di chiusura degli impianti siderurgici umbri;

la disperazione sociale rende inevitabili manifestazioni che spesso sono l'unica occasione per esprimere inquietudini e tensioni che mai come in questo momento stanno emergendo nelle acciaierie AST, nella città di Terni e in tutta l'Umbria;

a parere dell'interrogante sono state avviate vere e proprie campagne di denigrazione delle forze dell'ordine, in particolare per quanto si è verificato il 29 ottobre a Roma, in piazza Indipendenza;

verifiche successive avrebbero smentito clamorosamente le versioni che erano state diffuse a danno delle forze di Polizia;

in particolare un video caricato sul sito "youreporter" dimostrerebbe come il sindacalista Gianni Venturi, ex segretario regionale della CGIL e attuale responsabile del settore siderurgia della FIOM, sarebbe stato colpito (come conferma anche la cronaca del quotidiano "Il Tempo") da un pugno sferrato con il braccio destro da un uomo che si trovava all'interno del gruppo dei sindacalisti e indossava un caschetto blu da lavoro, che poteva facilmente essere confuso con i caschi blu della Polizia;

tali immagini sembrano documentare che l'aggressione è partita dall'interno del corteo sindacale e che il signor Venturi non sarebbe stato colpito dalle forze dell'ordine,
si chiede di sapere:

se siano state acquisite dal Ministro in indirizzo tutte le immagini diffuse sul sito "youreporter" realizzate da persone che si trovavano occasionalmente nell'area occupata dai manifestanti;

se siano stati identificati coloro che hanno colpito i lavoratori partecipanti al corteo, al fine di dare ai fatti una giusta dimensione e porre fine ad una campagna di denigrazione delle forze di polizia.

(4-02955)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

dalla documentazione esibita nel processo che si è concluso il 31 ottobre 2014, a carico dei principali esponenti della banca Monte dei Paschi di Siena, risulterebbe che la Banca d'Italia valutò positivamente l'operazione Btt repo 2034 tra Monte dei Paschi di Siena e Numura "riconoscendo nell'operazione un margine netto positivo";

in particolare il professor Gianluca Baldassari, già capo dell'area finanza della banca senese, ha esibito documentazioni molto chiare nel corso del processo che attesterebbero una ratifica da parte della Banca d'Italia sulle scelte dell'istituto di credito toscano;

in precedenti situazioni era già emersa una insufficiente azione di vigilanza da parte della Banca d'Italia in questo tipo di operazioni;

a giudizio dell'interrogante l'autonomia di cui la Banca d'Italia può incensarsi non permette di esimere l'autorità di Governo da una valutazione sull'istituto stesso,

si chiede di sapere:

se risultino responsabilità per l'omessa vigilanza della Banca d'Italia nello scandalo che ha travolto il Monte dei Paschi di Siena e che è sfociato, recentemente, in una sentenza di condanna nei confronti dei suoi principali esponenti;

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dello scandalo che ha coinvolto il Monte dei Paschi di Siena;

quale opinione intenda esprimere, nell'ambito della propria competenza, con riguardo all'adeguamento del trattamento economico del personale della Banca d'Italia, a tutti i vari livelli, al ridimensionamento dei trattamenti economici previsto dalle disposizioni che hanno introdotto i tetti massimi stipendiali di 240.000 euro annui, ciò anche a fronte di *performance*, nel campo della vigilanza, a parere dell'interrogante assolutamente negative e deludenti, da parte della Banca d'Italia.

(4-02956)

MUNERATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

uno stato di agitazione e preoccupazione aleggia oramai da mesi tra i 58 lavoratori dell'Ilcea SpA, storica azienda di San Sisto (Rovigo), che da 60 anni produce manufatti in cemento;

il 29 ottobre 2014 una trentina di loro ha protestato davanti ai cancelli, dopo aver scoperto che l'azienda è in liquidazione e che il rischio concreto è per tutti la perdita dell'impiego;

i dipendenti lamentano, in particolare, la poca trasparenza da parte dell'azienda circa il loro futuro e sono amareggiati per i tanti sacrifici fatti e compromessi raggiunti per andare incontro alle difficoltà economiche dell'azienda pur di mantenere il posto di lavoro, tra cui la rinuncia al versamento della previdenza complementare e 3 mensilità di arretrato;

l'Ilcea aveva aperto nel luglio 2014 la procedura di mobilità per 40 persone, procedura che circa un mese fa è stata ritirata, perché è stata avanzata richiesta di concordato preventivo in bianco presso il Tribunale di Rovigo;

il "concordato in bianco" consente all'azienda richiedente di ottenere il blocco delle azioni esecutive dei creditori o fornitori in attesa di presentare il concordato vero e proprio, ma in realtà il più delle volte è soltanto l'anticamera del fallimento, "scorciatoia" adottata da alcune aziende per evitare di pagare i debiti ai propri fornitori e lasciare comunque a mani vuote i propri dipendenti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare i posti di lavoro e, al contempo, garantire la permanenza sul territorio di una storica azienda;

se non ritengano doveroso avviare con celerità un tavolo ministeriale per addivenire ad una soluzione della vicenda in tempi rapidi e tutelare i 58 lavoratori dal concreto rischio di rimanere

senza lavoro, senza garanzia di reinserimento lavorativo (visto l'attuale *trend* negativo del mercato) e senza pensione, considerato l'innalzamento dell'età pensionabile previsto dalla recente riforma pensionistica Fornero (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011);

se non ritengano altresì opportuno attivarsi in relazione ai "concordati preventivi in bianco", al fine di evitare che essi rappresentino una sorta di prigionia per i lavoratori delle aziende richiedenti che, in vista della presentazione del concordato in bianco, affossano o disattendono eventuali accordi per i trattamenti di sostegno al reddito dei dipendenti.

(4-02957)

GATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 16 settembre 2014 l'interrogante ha presentato al Ministro in indirizzo e al Ministro dello sviluppo economico un'interrogazione sulla situazione dei dipendenti dei Cantieri navali di Pisa del gruppo Baglietto (3-01214);

nell'atto di sindacato ispettivo si chiedeva se risultasse l'invio, da parte del liquidatore, della documentazione relativa all'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per l'anno 2014 e, in caso affermativo, a che punto fosse il relativo *iter* e se i Ministri non ritenessero di dover condurre i dovuti approfondimenti sulla reale situazione finanziaria della Union strong marine *holding* al fine di garantire ai lavoratori, nel rispetto dall'accordo, la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione del livello occupazionale nel medesimo sito;

considerato che il 29 ottobre l'interrogante ha ricevuto in Commissione la risposta da parte del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali da cui emergeva che le rappresentanze sindacali unitarie presenti sul cantiere hanno riferito che i dipendenti della società sono in stato di agitazione a causa dell'intenzione della Baglietto, nella persona del suo liquidatore, di trasferire nel cantiere di Varazze il *travel lift* che costituisce uno strumento indispensabile per la lavorazione nautica e, nello specifico, per l'attuazione del piano industriale posto dalla società a fondamento della richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria. Ne è conseguita, dunque, l'occupazione del cantiere da parte dei lavoratori ivi impiegati che, riuniti in assemblea permanente, non hanno consentito il trasferimento del *travel lift* presso la sede di Varazze;

considerato altresì che dalle informazioni in possesso dell'interrogante non risulta, tuttavia, che i lavoratori stiano occupando il Cantiere, bensì che siano riuniti in assemblea permanente dal mese di aprile 2011,

si chiede di sapere da quale fonte il Ministro in indirizzo abbia appreso che i lavoratori stiano occupando il cantiere.

(4-02958)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01385, del senatore Vattuone, sull'acquisto da parte della società Serti SpA di ramo d'azienda della Tributi Italia SpA;

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01388, del senatore Consiglio e della senatrice Munerato, sull'attuazione della "Garanzia giovani";

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01386, del senatore Cardello, sullo smaltimento dei rifiuti stoccati a Coda di Volpe nel comune di Eboli (Salerno).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00499, della senatrice Granaiola.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 345ª seduta pubblica del 4 novembre 2014:

alla fine di pagina 104, sostituire il numero: "3-01384" con il seguente: "3-01375"; conseguentemente la collocazione del testo di tale interrogazione è spostata e anticipata a pagina 96, dopo il titolo: "Interrogazioni";

alla prima riga di pagina 142, sostituire il numero: "3-01384" con il seguente: "3-01375".

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 16,45)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1651, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la discussione generale e il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Do la parola al presidente della 5^a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui relativi profili di copertura finanziaria.

BULGARELLI (M5S). Vergogna!

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, prima di riferire su quanto abbiamo discusso, naturalmente osservo che la rapidità con la quale si è giunti all'apposizione della questione di fiducia non ha consentito alla Commissione di dare i pareri in sede propria. Questo è un qualcosa che sarebbe meglio non accadesse, perché è giusto che la Commissione si esprima sui profili di onerosità all'interno della valutazione del decreto o del disegno di legge, e poi eventualmente riferisca su questo. Ciò naturalmente per una ragione evidente, ovvero la votazione che, nel caso dell'esame della Commissione in sede propria, viene fatta; nell'altro caso, ovvero quando si riferisce in Aula sull'emendamento su cui si pone la questione di fiducia, non c'è in Commissione.

Quindi, sarebbe sempre utile - questo naturalmente è riferito al Governo - che si consentisse sempre di esprimere il parere. Proprio per questo avviamo, formulando un parere distinto per articoli, come se fosse il parere presso la sede propria della Commissione, e aggiungerò, naturalmente, quelle che sarebbero state le espressioni nel merito dei Gruppi o dei singoli senatori e senatrici.

Intanto, ciò su cui sicuramente si concorda è quanto segue: com'è noto, il decreto-legge è munito di relazione tecnica di passaggio, alla quale si sono aggiunte le riflessioni del relatore in Commissione, alle quali il Governo ha fornito le sue risposte. Questa premessa è necessaria per comprendere esattamente l'articolazione del parere. Pertanto, in Commissione si è preso atto delle risposte fornite dal Governo alle richieste del relatore. Alla luce di queste risposte, secondo le quali: alle norme di cui all'articolo 5 non sono ascrivibili effetti in termini di riduzione del gettito; che l'escussione delle garanzie aggiuntive della Cassa depositi e prestiti SpA, di cui all'articolo 10, riveste carattere meramente eventuale; che ai nuovi oneri recati dall'articolo 16 si può fare fronte, all'interno del bilancio della Regione Sardegna, mediante la rimodulazione di altre voci di spesa; che, in merito all'articolo 40, il diverso profilo temporale, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, della quota inoptata degli ammortizzatori sociali in deroga rispetto a quanto contabilizzato in termini di saldo netto da finanziare, deriva da una stima prudenziale dell'impatto sui predetti saldi delle minori erogazioni da parte del complessivo comparto delle pubbliche amministrazioni, sulla base dei profili registrati in passato, la Commissione esprime alcune osservazioni.

Per ciò che riguarda l'articolo 5, la Commissione dà per presupposto che le nuove modalità di gestione delle concessioni autostradali non determinino una riduzione del gettito tributario in relazione all'applicabilità di misure di agevolazione fiscale, ovvero alla mancata effettuazione di gara per il rilascio di nuove concessioni.

Quanto all'articolo 7, la nuova finalizzazione delle risorse a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 deve essere coerente rispetto ai criteri di spendibilità degli stanziamenti appostati presso il medesimo e risultare già scontata nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 16-*bis*, il bilancio di ANAS Spa deve consentire la copertura del nuovo onere ivi previsto attraverso la riduzione di altri fabbisogni di spesa.

Altresì, la Commissione formula la seguente osservazione: in relazione all'articolo 20, recante modifica alla disciplina delle società quotate di investimento immobiliare, si osserva che il nuovo meccanismo di agevolazione dell'ingresso o della permanenza nel regime SIIQ potrebbe determinare effetti negativi in termini di gettito che tuttavia, stante l'esiguità della platea dei potenziali beneficiari, avrebbe comunque un trascurabile impatto finanziario.

Infine, poiché dalla relazione tecnica di passaggio emerge la scoperta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'articolo 34, comma 7, la Commissione concorda con quanto esplicitato dalla relazione tecnica e, quindi, ritiene che il Governo debba pronunciarsi in merito all'abrogazione di questa norma che, a nostro avviso, risulta scoperta.

Oltre a queste osservazioni, sono state formulate osservazioni anche da parte di alcuni senatori e senatori, in particolare due, che ritenevano fosse meritevole di censura, ex articolo 81, l'articolo 10 e, sotto altri profili, anche l'articolo 20. Sono queste posizioni sulle quali naturalmente, ove fosse

stato possibile svolgere l'esame in sede propria, si sarebbe potuta esprimere, attraverso la votazione, la Commissione. Le rassegnò, quindi, come posizioni prese. Ci sono stati altri elementi di discussione ma esclusivamente per profili di merito. Nella mia relazione non posso, però, che soffermarmi sulle questioni che attengono ai profili finanziari.

Naturalmente, come si può comprendere, essendoci concordia fra la relazione tecnica della Commissione e quella del Ministero dell'economia, è necessario che il Governo si pronunci esplicitamente a proposito di questa nostra richiesta.

Signor Presidente, so che molte volte viene impressa un'accelerazione improvvisa ai nostri lavori, ma il nostro compito in questi casi deriva direttamente dalla Costituzione e noi abbiamo necessità di poterlo espletare in maniera approfondita, anche perché - come dicevo da modesto avvocato di provincia, ricordo a me stesso che, in sede di promulgazione, il Presidente della Repubblica ha un potere proprio sulle questioni dell'articolo 81. Pertanto, le riflessioni della Commissione bilancio sono poi sottoposte, come costituzionalmente è giusto che sia, alla nostra attenzione. Anche noi, come sempre, intendiamo fare il nostro lavoro nel modo migliore possibile e siamo certi che questa mia perorazione sarà da lei accolta. *(Applausi del senatore Carraro)*.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, intendo anzitutto dare informazione al Parlamento che, su giusta richiesta dei senatori, il Governo ha formalmente trasmesso al Parlamento il testo della convenzione citata nel comma 4 dell'articolo 5. Dico questo per doverosa informazione e anche per dare seguito alle dichiarazioni fatte dal Ministro questa mattina, prima dell'apposizione della fiducia.

Nel merito delle questioni poste dal presidente Azzollini, voglio intanto ringraziare la Commissione bilancio e lo stesso presidente Azzollini per la correttezza e la precisione con cui hanno voluto affrontare la questione. In effetti, la questione posta sull'articolo 34, comma 7, è reale ed è stata già sollevata nella relazione tecnica di passaggio. Essa deriva da un emendamento di iniziativa parlamentare, in sede Camera, con cui si sono esclusi dal Patto di stabilità interno gli oneri derivanti da opere di bonifica in capo agli enti territoriali. Questo emendamento è privo di copertura finanziaria. Quindi, siamo ben consapevoli.

Introdurre ora la modifica del testo comporterebbe, di fatto, di nuovo il passaggio alla Camera e la quasi sicura decadenza del decreto-legge, che - ricordo - è convertibile entro l'11 di questo mese. Riteniamo che le numerose norme contenute nel decreto-legge siano utili in questa fase di crisi. Pertanto, riterremmo grave se non entrassero in vigore.

Ciò detto, proprio sulla base delle segnalazioni, già peraltro ben presenti al Governo, l'Esecutivo intende adempiere al contenuto della relazione tecnica e alle puntuali osservazioni della Commissione bilancio e del presidente Azzollini in via pressoché immediata. Il Governo si impegna formalmente, davanti al Parlamento, a sanare questo *vulnus* finanziario prima della promulgazione del provvedimento su cui abbiamo posto la fiducia, attraverso un decreto-legge che sia correttivo della norma citata e giustamente contestata.

CRIMI (M5S). Solo per questo motivo, Presidente, dovrebbe sospendere! Lo faranno domani!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, mi bastano pochi minuti per manifestare il mio sdegno di fronte a quanto è contenuto in questo decreto-legge in merito a gasdotti, rigassificatori, prospezione e coltivazione di idrocarburi e, soprattutto, inceneritori, che vengono ritenuti di interesse strategico e di pubblica utilità, nonché di interesse nazionale.

Trovo veramente scandaloso e vergognoso quanto sentito in quest'Aula nelle parole di un senatore del PD. È stata derubricata a ricatto di campanile la voce dei cittadini che si oppongono ad un uso del loro territorio quando lo ritengano offensivo per la loro salute, per l'integrità del loro patrimonio naturale e culturale e anche per la tutela del frutto della loro operosità.

Ho sentito parlare di detentori di funzioni e responsabilità pubbliche che soggiacciono a spinte localistiche, liquidando così, con arroganza e superficialità, il lavoro di amministratori che evidentemente hanno la cattiva propensione ad ascoltare la loro popolazione.

Si chiede, dagli scranni del PD, che le comunità locali contribuiscano a realizzare l'interesse generale e non impediscano che ciò avvenga.

L'Emilia-Romagna, che è la mia Regione, ha otto inceneritori che, in seguito all'articolo 35, dovranno bruciare rifiuti oltre i limiti. È coinvolta nella ricerca di idrocarburi, con gravi rischi per l'ambiente, per la salute e per il nostro lavoro. Questo dovrà fare per non mortificare gli interessi nazionali e per contribuire all'interesse generale. Ora, la mia Regione non ha già abbastanza

contribuito all'interesse generale del Paese? Non contribuisce già con qualcosa che è ben più rilevante ed importante di quello che, in questo momento, le si sta chiedendo?

Devo fare un elenco? In tutto il mondo conoscono i nostri prodotti alimentari, la nostra industria meccanica, la nostra creatività che va dalla moda al *design* industriale e perfino alle attività educative per l'infanzia. E tutto ciò nasce in un territorio che non si è mai tirato indietro quando si è trattato di aiutare chi era in difficoltà, che ha saputo dare lavoro e accoglienza; una terra che si sa anche risollevare dai terremoti, così come dalle alluvioni.

Allora la domanda è la seguente: la popolazione della mia terra ha diritto o meno di esprimersi e di essere considerata quando si vuole gestire sul suo territorio un problema di rifiuti, che nasce dalla latitanza di Governi che ci hanno portato a commettere infrazioni, per questo così come per molte altre ragioni e per molti altri temi? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Le popolazioni di tutte le Regioni non hanno il diritto di essere ascoltate quando si tratta dell'uso del loro territorio? Non hanno diritto di essere ascoltate tramite i loro rappresentanti che sono stati eletti qui dentro e che sono stati messi a tacere a continui colpi della cosiddetta fiducia? Come pensa di andare avanti questo Governo? Col bastone all'interno dei confini nazionali e la berciante arroganza all'esterno degli stessi?

Io mi auguro almeno che i senatori, in particolare quelli della mia Regione, che daranno oggi il via libera a questo decreto-legge, abbiano il coraggio di andare a spiegare il perché davanti ai loro elettori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord negherà in modo convinto la fiducia a questo Governo.

Neghiamo la fiducia a un decreto-legge che non sblocca l'Italia, visto che non sblocca assolutamente nulla rispetto ai bisogni e alle necessità del Paese. Questo è il decreto sblocca trivelle, ma più ancora è lo sblocca rifiuti dal Sud al Nord, perché con l'articolo 35 il Nord è costretto a sopperire all'incapacità di gestione del Meridione. È irricevibile la decisione del Governo di spedire al Nord milioni di tonnellate di rifiuti, per risolvere la cronica incapacità di politici e amministratori che hanno rovinato i loro territori riducendoli a discariche a cielo aperto. Renzi dimostra disprezzo per le Regioni virtuose che hanno raggiunto eccellenze nella gestione dei rifiuti. Egli, inoltre, impone anche a termovalorizzatori, a inceneritori e a cementifici del Nord di diventare impianti strategici d'interesse nazionale per essere autorizzati a funzionare al massimo della propria capacità termica ed essere in grado di smaltire quello che il Sud, per negligenza, ha accumulato negli anni, ecoballe comprese.

Con la libera circolazione dei rifiuti urbani sul territorio nazionale, Renzi evita così le sanzioni dell'Europa, la quale, proprio per le cattive gestioni, ci ha contestato numerose infrazioni, costate alle casse pubbliche milioni di euro. È inaccettabile che i territori e le popolazioni di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e finanche del Veneto, che nel corso degli anni hanno costruito un virtuoso sistema di raccolta differenziata con adeguati impianti di smaltimento, debbano diventare la nuova e legalizzata pattumiera d'Italia e, dunque, subire l'inquinamento dovuto ai numerosi mezzi di trasporto e alla combustione di montagne di rifiuti esterni, della cui qualità non c'è garanzia.

Questa è una dichiarazione di voto sulla questione di fiducia, per cui le considerazioni sono ovviamente di carattere generale sull'azione di Governo. Questo era il Governo che doveva cambiare verso al Paese, che doveva ridare speranza e fiducia ai cittadini italiani, rilanciare la crescita e l'occupazione. Ebbene, dopo nove mesi che il presidente Renzi governa, la direzione verso cui state portando questo Paese è esattamente la stessa verso la quale stavano portando prima il presidente Monti e poi il presidente Letta, cioè verso il baratro. Voi state portando il Paese verso il baratro, verso la recessione, verso il *default*. Che stiate portando il Paese nel baratro non lo dice la Lega Nord, ma lo dicono i numeri; lo dicono i parametri economici, anche ieri richiamati dall'Europa, che ci ha consegnato severi ammonimenti. Mai come in questo momento i parametri economici segnano la difficoltà del Paese: è aumentato il debito pubblico (siamo al 133,8 per cento, livello storico massimo), le tasse sono altissime ed aumenteranno ancora con la legge di stabilità, che impone folli tagli agli enti territoriali.

È aumentata la disoccupazione: il 13 per cento di disoccupazione generale e il 43 per cento di quella giovanile sono dati reali che confermano il fallimento dell'azione politica di questo Governo. Inoltre, diminuisce il PIL - siamo in recessione - diminuisce la produzione; diminuisce l'esportazione; aumentano i fallimenti delle aziende e aumenta il numero delle aziende e delle imprese che chiudono.

Siete il Governo delle promesse, delle promesse disattese. Voi siete il Governo che doveva pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende entro il 21 settembre, ma le aziende stanno ancora aspettando un sacco di miliardi.

Siete quelli che dovevano finanziare le scuole: 3,5 miliardi di finanziamento promessi che si sono ridotti a 1 miliardo.

Siete quelli che dovevano intervenire efficacemente sul dissesto idrogeologico ed invece stanziare briciole, sia per gli interventi di difesa del suolo che per il fondo emergenze nazionali. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Con questo decreto, dopo i proclami, integrate il fondo di solo 50 milioni: aspirine in guerra, come le ha definite Gabrielli. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia*). È il fondo al quale dovrebbero attingere non solo Genova, ma anche Parma, la Maremma, il Gargano, la Lombardia e da oggi, purtroppo, anche i territori delle Province di Massa Carrara e di La Spezia.

Gli 80 euro, i famosi 80 euro che dovevano rilanciare i consumi interni - cosa che assolutamente non si è verificata - sono stati unicamente mance elettorali ad uso e consumo del Partito Democratico e della campagna elettorale di Renzi. Gli 80 euro da un lato, ma ricordatevi che voi siete anche quelli degli 8 euro di risarcimento ai detenuti e dei 40 euro al giorno per l'accoglienza dei clandestini! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*). Mi riferisco ai clandestini di quei 150.000 sbarchi avvenuti solo quest'anno, incentivati dall'operazione demenziale Mare nostrum, la più grande operazione di invasione sul nostro territorio, che ancora prosegue nonostante la partenza di Triton, e per la quale, dopo aver stanziato 130 milioni di euro con il decreto stadi, svuotando il fondo rimpatri, ora vi apprestate, con la legge di stabilità, a stanziarne altri 200 milioni all'anno per il prossimo triennio.

Siete quelli che non trovano i soldi per i lavoratori italiani in difficoltà, neanche gli 80 euro promessi ai pensionati con la minima, ai disoccupati, agli incapienti, ma trovate miliardi di euro per poter garantire il fenomeno della immigrazione, su cui ci sono fortissimi interessi economici. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia*).

Siete quelli che stanno ammazzando le autonomie locali, prima le Province con il Delrio, e ora con la riforma costituzionale, la più grande riforma ipercentralista che mai sia stata realizzata, che riporta tutto in capo allo Stato.

Siete un Governo che sta fallendo, con un *Premier* arrogante.

Anche questo decreto non porterà quel rilancio atteso del Paese, che rimarrà nell'immobilismo e non darà quell'urgente impulso alla ripresa degli investimenti e alle attività produttive. In molti aspetti è un pasticcio, che non solo non risolverà i problemi irrisolti, ma ne creerà di nuovi.

Insomma, il decreto non sbloccherà nulla rispetto a quanto chiede il Paese: sblocca solo trivelle e rifiuti!

Per tutti questi motivi, la Lega non potrà che negarvi la fiducia. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signor Presidente, colleghi, sapevamo tutti che la conversione di questo decreto-legge sarebbe finita con la questione di fiducia.

Noi avremmo votato comunque contro questo provvedimento, visto che nel merito, con la scusa di velocizzare, elimina i controlli necessari alla difesa dell'ambiente, avvantaggia soggetti già vincitori di gare cambiando le condizioni a gara avvenuta, proroga concessioni pubbliche, accentra, commissaria, deroga.

Ma vorrei impiegare il tempo che dedicate ad ascoltarmi ad un altro aspetto: questa è l'ennesima questione di fiducia con cui il Governo impedisce al Parlamento, in genere un ramo per volta, di analizzare gli atti legislativi. Scusate, non il Governo, ma è la maggioranza: in uno, il Governo e la sua maggioranza parlamentare, tutti controllati, a diversi livelli, dall'attuale segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi.

A questo punto mi rivolgo a quest'Aula: è chiaro a tutti che le regole che seguiamo sono altre rispetto a quelle dettate dalla Costituzione? È chiaro che ci stiamo assoggettando a quella dittatura della maggioranza deprecata dal pensiero liberale, anzi ad una dittatura della maggioranza della maggioranza? Chi governa oggi è, infatti, chi ha portato a termine l'OPA sul Partito Democratico ed è riuscito a conquistarne la cabina di regia con una manovra spericolata, portata a termine al suono di: «Enrico stai sereno».

A stare serena oggi è tutta l'Italia, tutta la nave Italia che oggi, in nome del rinnovamento, è portata a fare un rischiosissimo inchino agli interessi più antichi che, negli ultimi quattro decenni, hanno già depredato quella nave: tutto questo passando sopra al funzionamento istituzionale del nostro Paese e alla forma e alla sostanza delle regole poste dalla Costituzione; quella Costituzione in base alla quale, oggi, denunciato un Governo che non è capace di produrre gli atti

regolamentari e i decreti attuativi di sua competenza e si è messo in testa di sostituirsi al Parlamento e di legiferare al suo posto. E con quali risultati? L'impianto delle leggi è fatto dagli uffici che le producono secondo le proprie logiche di funzionamento della società. Le leggi correggono di continuo la normativa in ogni settore, ottenendo norme illeggibili e, quindi, interpretabili a piacimento, mentre il Governo guida l'Italia come un ragazzino guiderebbe un autobus, ma senza il controllo degli adulti. Noi, con tutti gli italiani, siamo sopra quell'autobus. (*Applausi del senatore Bocchino*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza: non potete non sapere, perché sapete perfettamente che tutto questo non va bene. Sapete che è possibile - niente lo vieta - che un Governo, in pochi mesi, ponga per ben 25 volte la questione di fiducia, così com'è possibile fare continui decreti *omnibus*. Questo è possibile, anche se ci vorrebbe qualcuno a tutelare il Paese contro tutto questo: un Presidente della Repubblica *super partes*, che possa dire al Governo quando eccede, quando nella forma che usa va oltre il lecito, dandogli delle regole.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,13)

(*Segue NUGNES*). Ho però ancora presenti le immagini della seconda elezione del presidente Napolitano: fu un plebiscito, da destra a sinistra. Gli applausi furono entusiasti, perché si stava compiendo quel disegno che ha origini in anni passati.

C'è un *unicum* che ci ha portato fin qui senza soluzione di continuità: non ci siamo arrivati per caso e tutto quello che viene dichiarato come rinnovamento altro non è che una restaurazione. Stanno prendendo piede e potere sempre di più gli interessi particolari di alcuni sul bene di tutti.

Cos'è successo? Noi abbiamo avuto in mano il testo di questo decreto solo giovedì scorso, quando aveva ancora le vesti dategli dalla Camera dei deputati e giovedì stesso, in Conferenza dei Capigruppo, ci è stato detto che, entro le ore 10 di lunedì, sarebbe scaduto il termine per gli emendamenti in Commissione, mentre alle ore 14 sarebbe scaduto quello per gli emendamenti in Aula, dandosi inizio al teatrino.

Noi, allora, ci chiediamo se sia lecito e giusto da parte nostra far parte di questo teatro. Sappiamo tutti, infatti, che è un teatro: ognuno qui viene e recita la sua parte, ed è una parte veramente difficile e fastidiosa e reputo che lo sia anche per voi e per le vostre coscienze. Il disagio non può non albergare in voi, quando vi trovate a passare ore a discutere emendamenti che sapete che non voterete; quando state lì a valutare un provvedimento su cui sapete andrà posta la questione di fiducia. Questo disagio non può non venire a disturbare il vostro sonno, perché siete tutte persone che hanno studiato e hanno fatto un percorso. Il disagio io lo sento tra di voi in Commissione e lo sento in quest'Aula, in questi sguardi abbassati.

ESPOSITO Stefano (*PD*). Macché?

NUGNES (*M5S*). Mi chiedo allora per quale motivo, per quale interesse noi ci dobbiamo sottoporre e sottomettere a questo.

Poiché voi ci accusate di essere i soli a gridare (Renzi dice che quelli del Movimento 5 Stelle sono quelli che urlano), questa mattina ho nominato tutti i movimenti, le associazioni, gli scienziati, gli studiosi, i giuristi che sono dietro ad un movimento di opposizione, «Blocca lo sblocca Italia».

Oggi mi voglio permettere - e mi scuseranno i miei colleghi - di citare le parole di qualcun altro che non siamo noi. Voglio citare le parole di Tomaso Montanari, il quale scrive: «Il decreto Sblocca-Italia è, invece, un doppio salto mortale all'indietro. Un terribile ritorno a un passato che speravamo di aver lasciato per sempre. Un passato in cui "sviluppo" era uguale a "cemento". In cui per "fare" era necessario violare la legge, o aggirarla. In cui i diritti fondamentali delle persone (come la salute) erano considerati ostacoli superabili, e non obiettivi da raggiungere». E aggiunge: «Giuseppe Dossetti avrebbe voluto che nella Costituzione ci fosse questo articolo: "La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino"».

Ancora, cito le parole di Paolo Maddalena, famoso giurista: «La conseguenza è che ora tutto viene "svenduto" o "privatizzato" in modo da alimentare il trasferimento dei beni dalla collettività agli speculatori, mentre gli italiani rischiano di perdere l'intero territorio, diventando come gli ebrei sotto la schiavitù di Babilonia. Incredibilmente, il decreto in esame non difende affatto il territorio, né dalla devastazione ambientale provocata dall'edilizia, dalle cementificazioni e dalle impermeabilizzazioni stradali, che addirittura vengono incoraggiate, né tanto meno dalle privatizzazioni ed alienazioni a privati (che spesso sono stranieri)». E Renzi questo l'ha detto: non mi importa che siano cinesi o giapponesi, basta che siano in Italia. Ma ascoltate bene come prosegue Paolo Maddalena, ve lo dovrete ricordare: «Va perciò affermato con forza che il "territorio", elemento costitutivo della comunità politica, non è un bene liberamente disponibile da parte del governo o di amministratori locali, ma è nella "proprietà collettiva demaniale" o nella

"superproprietà" del popolo, a titolo di sovranità. Lo insegna la Storia, dalla quale emerge che la "proprietà collettiva" del territorio spetta, originariamente, al popolo a titolo di "sovranità" ed ha sempre preceduto quella privata, e lo insegna la nostra Costituzione. La Carta, all'articolo 42, non solo afferma che "la proprietà è pubblica o privata", facendo intendere che nell'aggettivo "pubblica" è compresa, come diceva Massimo Severo Giannini, "la proprietà collettiva demaniale" dei beni che naturalmente appartengono a tutti e sono perciò "fuori commercio", e, quindi, inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili; ma sottolinea altresì che sui beni privati permane comunque la "superproprietà" del popolo,...

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

NUGNES (M5S). «...che si estrinseca nei "limiti" posti alla proprietà privata, e cioè nei poteri pubblici di "pianificazione del territorio", di "conformazione della proprietà privata", di concessione dei "permessi di costruire" (il "diritto di costruire" spetta al popolo e non è affatto "insito" nel diritto di proprietà privata) e nella necessità di perseguire la "funzione sociale"». (Applausi dal Gruppo M5S).

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per la correttezza e per la regolarità della nostra seduta, perché diversamente temo che fino ad oggi, nonostante il dibattito estremamente interessante sul Regolamento, abbiamo parlato per nulla. L'articolo 60, comma 2, dice: «La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano». Così recita il nostro Regolamento. Ho cercato di circostanziare la cosa, perché avevo avuto la netta impressione che nessuno avesse messo ai voti il processo verbale. Così è, perché nel resoconto stenografico, dopo la lettura del verbale da parte della senatrice Segretario Di Giorgi, si legge: «BARANI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BARANI. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (La richiesta risulta appoggiata). Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. (Segue la verifica del numero legale). Il Senato è in numero legale». A questo punto il Presidente dice: «Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato». È evidente che nessuno ha sottoposto ad approvazione e votazione il processo verbale, come invece richiesto dal collega Barani. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S). Quindi, a meno che noi non riavvolgiamo tutto il nastro e non ripartiamo con la serie degli interventi, a questo punto, per la regolarità della seduta, dobbiamo approvare il processo verbale. Nel caso, dovendosi richiedere immediatamente prima della votazione, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento, le chiedo la verifica del numero legale. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).

PRESIDENTE. Siccome non ho assolutamente dubbi su quello che lei ha letto, senatore Calderoli, sospendo la seduta per cinque minuti e faccio la verifica. La seduta è sospesa per cinque minuti... (Vivaci proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).

Allora, fermi. Ho detto cinque minuti, ma sono anche capace di fare più veloce. (Commenti del senatore Crimi).

Senatore Crimi, non c'è dubbio. Sto solo dicendo al senatore Calderoli che, siccome non ho dubbi su quanto egli ha letto, adesso riferisco al Presidente, perché stava presiedendo, e chiedo semplicemente di poter nel frattempo andare avanti, sapendo che adesso dobbiamo risolvere - lo dico in modo chiaro - il tema che ha posto il senatore Calderoli. (Proteste dal Gruppo M5S).

SANTANGELO (M5S). Il Presidente sei tu!

MONTEVECCHI (M5S). La fai tra un'ora la verifica?

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Proteste dal Gruppo M5S).

Fermi, guardate, tanto non ascolto, non riesco ad ascoltare.

MONTEVECCHI (M5S). Tu non ascolti lo stesso! Voi non ascoltate mai nessuno! La fai adesso la verifica, non tra un'ora!

CALDEROLI (LN-Aut). Colleghi, mi lasciate parlare, per cortesia? Senatrice Montavecchi, stia tranquilla; l'ascolto tante volte, adesso parlo anch'io.

Mi scusi, signora Presidente, io ho dato una via di accomodamento delle cose, proprio perché dobbiamo rifare tutta la spiegazione del senatore Azzollini e tutto il resto. La seduta comincia infatti dal momento dell'approvazione del verbale. Punto. Se lei adesso sospende per consentire a quelli di maggioranza di venire a garantire il numero legale, mi spiace, ma è una procedura troppo

filomaggioranza, e questo non è consentito, perché già oggi il Regolamento è stato tirato a destra e a sinistra. Già è stato fascicolato male e va in pezzi dopo la seconda volta che lo si apre. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-SEL)*. La documentazione del processo non l'ho presa direttamente attraverso una mia fonte, ma l'ho chiesta agli uffici. Quindi appare evidente che adesso si vota, senza aspettare le truppe cammellate.

PRESIDENTE. Va bene.

Metto in votazione il processo verbale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Vivaci commenti e proteste dal Gruppo M5S).

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Chiedo a ciascun senatore di votare al proprio posto, per favore. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*. Ho detto che è chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,47).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, reiteriamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. L'articolo 60, comma 2, dice che «La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano». Di conseguenza, Presidente, la seduta inizia adesso. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Con riguardo anche al richiamo al Regolamento formulato dal senatore Calderoli, la Presidenza, dopo aver svolto le opportune verifiche, ha riscontrato che, dopo la verifica del numero legale, il processo verbale è stato dato per approvato senza porlo in votazione. Pur non contestando in alcun modo la fondatezza dei rilievi svolti, va tuttavia osservato che l'articolo 60 del Regolamento non prevede espressamente che la mancata approvazione delle forme rituali produca effetti ostativi sulla prosecuzione della seduta, tanto più in un caso come quello odierno nel quale al momento della formulazione del richiamo non si sono svolte ulteriori votazioni.

Del resto, vi sono innumerevoli precedenti nei quali, dopo la verifica del numero legale, il processo verbale è stato tuttavia approvato in mancanza di osservazioni (penso anche al verbale del 1° ottobre 2014).

Considero quindi la votazione espletata.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. La prego, senatore Calderoli, avendo già risposto anche a lei, di consentire di proseguire come anche da sua richiesta. Abbiamo effettuato la verifica del numero legale ed è stato approvato il processo verbale.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, tutte le volte si possono trovare dei precedenti: basta cercarli. Io non ho tirato fuori un precedente, ma c'è una specifica richiesta, non rispettata da parte del Presidente di turno, di procedere ad un voto sul processo verbale, che si estrinseca in favorevoli, contrari ed astenuti. Nel verbale questo non c'è e quindi non si era fatto, lo dico perché resti agli atti.

Quello non è successo, la mia valutazione è assolutamente identica a quella del presidente Centinaio, perché se la seduta è iniziata in questo momento, si riparte da zero.

PRESIDENTE. A questa seconda osservazione del presidente Centinaio ho già risposto.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1651
e della questione di fiducia (ore 17,51)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Abbiamo già parlato dell'ordine dei lavori. Prego, senatore De Cristofaro, prenda la parola.

CIAMPOLILLO (M5S). Presidente! Domando di parlare sull'ordine dei lavori!

VOCI DAL GRUPPO PD. Basta!

PRESIDENTE. La prego di accomodarsi, senatore Ciampolillo. Ora è iscritto a parlare il senatore De Cristofaro, che ha la parola.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, considero, insieme al mio Gruppo, molto grave che per l'ennesima volta, credo la venticinquesima, sia stata posta la questione di fiducia da parte di questo Governo su un decreto così importante. Potrei dire, facendo una battuta, che in attesa del superamento del bicameralismo perfetto previsto dalla riforma costituzionale noi stiamo facendo invece il bicameralismo alternato-perfetto, nel senso che una volta al Senato, una volta alla Camera dei deputati tocca per primi votare la fiducia, poi i decreti arrivano in un tempo brevissimo all'altra Camera e si va avanti con questo metodo.

Questo metodo mette insieme un ricorso permanente al decreto (come è stato detto anche nella discussione delle pregiudiziali di costituzionalità, anche e soprattutto quando mancano completamente, come in questo caso, le caratteristiche della necessità e dell'urgenza), il ricorso, ancora una volta, al cosiddetto decreto *omnibus*, che parla di tutto e del contrario di tutto e poi, appunto, questa permanente richiesta di fiducia che evidentemente serve a coprire quello che tutti sappiamo, cioè le probabili divisioni che esistono all'interno della maggioranza parlamentare e che vengono coperte con l'abuso di tale strumento.

Ho detto molte volte in quest'Aula e non smetterò di farlo finché avrò fiato: penso che questa metodologia - mi rivolgo anche e soprattutto ai colleghi con i quali ho condiviso la campagna elettorale, dove ho detto che avremmo dato vita ad un Governo che non avrebbe fatto questo - non aiuta la democrazia di questo Paese e anzi la svilisce profondamente.

Vi invito però a riflettere che tutto ciò corrisponde esattamente all'idea dell'uomo solo al comando, come è stato scritto qualche giorno fa su qualche autorevole quotidiano. Questo è proprio quello contro cui la sinistra italiana non ha mai smesso di combattere nel corso di tutti questi anni e decenni.

Evidentemente, signora Presidente, come si evince purtroppo da questo decreto, non si tratta semplicemente di un problema di metodo, ma anche di un problema di merito. Questa idea dell'uomo solo al comando, l'idea che le decisioni non debbano passare attraverso il libero dibattito democratico in quest'Aula, ma debbano essere assunte esclusivamente nella stanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non riguarda semplicemente una questione di metodo, ma anche una questione di merito. (*Applausi della senatrice Mussini*).

Lo dico ai miei colleghi: all'articolo 33, comma 3, di questo decreto, c'è una previsione che creerà un precedente pericolosissimo; qualunque giudizio si abbia sul Comune di Napoli e su chi lo amministra, crea un *vulnus* democratico enorme perché se viene sottratto ad un Comune, che ne è titolare, la potestà delle decisioni in materia urbanistica, vengono superati i piani regolatori e viene affidato un tema delicatissimo, come quello della bonifica di Bagnoli, evidentemente un sito di grande rilevanza anche a livello nazionale, non più all'organismo e agli enti preposti, ma differentemente, appunto, all'idea dell'uomo solo che comanda, oggi potrà anche funzionare ma alla lunga non funzionerà. Queste norme che si stanno creando oggi creeranno pericolosissimi precedenti. Penso che questo Parlamento avrebbe dovuto con grande forza ribellarsi a questo.

Non è semplicemente quello che c'è scritto nel decreto, rispetto al quale si può discutere; io, dal mio punto di vista, esprimo un dissenso radicale rispetto alle scelte di merito che vengono fatte: gli inceneritori, le trivellazioni, l'idea generale di modello di sviluppo che in qualche modo attraversa tutto il decreto. (*Applausi della senatrice Bignami*). In questo caso però c'è una questione più seria,

che riguarda esattamente gli strumenti della democrazia e il grande tema del rapporto politico tra gli enti locali e lo Stato. *(Applausi delle senatrici Bignami e Fattori)*.

Con questo decreto state costruendo un precedente davvero molto pericoloso. Lo voglio allora dire con grande nettezza, anche se rappresentiamo un piccolo partito, anche se la nostra voce qualche volta vi arriva poco: dovete sapere che noi questa deriva la contrasteremo fino in fondo. Saremo anche pochi, saremo anche soli, ma questa deriva la contrasteremo fino in fondo; lo faremo per questo Paese. Lo faremo per la democrazia di questo Paese, Presidente, anche perché - mi lasci concludere così - quando poi succede, come sta accadendo, che l'uomo solo al comando è lo stesso che poi organizza una cena di finanziamento, e succede che a questa cena partecipano gli stessi che sono beneficiari di questo provvedimento *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, FI-PdL XVII e M5S e dei senatori Campanella e Bignami)*, anche a me, Presidente, che dietrologo nella vita non sono stato mai, a me che i dietrologi li ho sempre sopportati poco, come ho sempre sopportato poco i demagoghi di ogni tipo, insomma, anche a me qualche sospetto mi viene. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Penso che sarebbe molto meglio spazzarli via i sospetti, perché se in questo Paese passa l'idea che devi compiacere l'uomo solo al comando e che se fai così qualcosa in cambio l'avrai, penso che facciamo un servizio drammatico alla democrazia italiana. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, FI-PdL XVII, M5S e Misto-MovX e dei senatori Campanella e Candiani)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, come ricorderà, la seduta di questa mattina si è chiusa in modo un po' burrascoso, anche su una richiesta, reiterata dal senatore Malan e da altri senatori, ripresa da me, derivante dal fatto che - a proposito di cene - l'articolo 5 di questo decreto, in particolare al comma 4, quello sulla proroga delle concessioni autostradali, prevede addirittura che con il decreto stesso approviamo di fatto gli schemi di convenzione.

È stato chiesto - poi si è detto che il Ministro abbia risposto positivamente - di avere copia di queste convenzioni. Ebbene, a noi è stata consegnata solo una convenzione, che riguarda l'A21, la Piacenza-Cremona-Brescia, dove, non so se sono *omissis* o altro, non sono neanche indicati gli anni di durata della concessione stessa (ci sono una serie di asterischi).

Vorremmo sapere inoltre per quale motivo dovremmo approvare la conversione di un decreto-legge contenente anche la convenzione relativa all'A3, la Napoli-Pompei-Salerno, senza che ci sia stata consegnata neanche una traccia della stessa.

Signora Presidente, mi sono rivolta anche al gentile rappresentante del Governo il quale mi ha risposto che avevamo chiesto solo la convenzione dell'A21. Qui il problema non è la richiesta. Bisogna che ci capiamo! Quando approviamo un decreto-legge in questo modo, senza avere il tempo, né in Commissione né in Aula, di dire niente, di provare ad apportare modifiche, ponendo ancora una volta la questione di fiducia, dovrebbe essere doveroso e normale, ai fini della trasparenza, che tutti i senatori abbiano le carte per poter almeno decidere.

Come lei sa, signora Presidente, che persino in alcuni Consigli e Giunte comunali dove rispetto ad alcune delibere erano stati espressi dei voti contrari, sono stati perseguiti anche coloro che si erano opposti. Non vorremmo trovarci nella condizione in quest'Aula di concludere questa ennesima vicenda con un voto di fiducia senza che alcuno sia stato messo in grado di disporre delle carte necessarie per sapere cosa si sta votando.

Le chiedo pertanto, signora Presidente, di invitare immediatamente il Governo a fornirci subito le convenzioni e, possibilmente, le convenzioni senza *omissis*, ma con i dati esatti anche in merito alla durata della concessione stessa. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX e della senatrice De Pin)*.

PRESIDENTE. Informo, perché è responsabilità del Governo, che la Presidenza ha distribuito il testo che il Governo ha fornito. L'unico testo su cui il Governo pone la questione di fiducia.

GAETTI *(M5S)*. Ne manca una. C'è solo la convenzione dell'A21.

PRESIDENTE. Nel senso che quello è il testo che abbiamo distribuito.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà. *(Il senatore Candiani chiede di intervenire)*.

Senatore Candiani, dopo le do la parola. Per favore, il suo Gruppo è già intervenuto ed anche il Capogruppo.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, prendo la parola a malincuore perché mi sembra non possa essere ammissibile reiterare una richiesta che non doveva neppure essere formulata, visto che il Governo dovrebbe fornire tale documentazione a prescindere. Fra non molto credo verrà posta la questione di fiducia senza presentare neppure il testo! *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

D'altra parte si è votato il cosiddetto *jobs act* in cui non c'è scritto niente (*Applausi dal Gruppo M5S*) e poi potrà fare tutto il Governo come vuole lui per regolare le sue battaglie interne (intendo interne al Partito Democratico).

Non solo ci viene fornita una sola delle due convenzioni, ma viene fornita senza un elemento fondamentale, e cioè la sua durata. Sarebbe come dire che vendo un'auto a rate, senza indicare però quante rate si devono pagare: due rate, cento rate, non si sa! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Si stabilisce a seconda della convenienza del Governo e dei vari finanziatori. Non finanziatori del Governo, naturalmente, perché si guardano bene dal dare soldi allo Stato: dallo Stato li prendono per poi poterli spendere per le cene del Partito Democratico. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX. Commenti dal Gruppo PD*).

La vicenda che abbiamo sotto gli occhi è molto semplice...

PRESIDENTE. Ciascuno si attenga al merito delle cose.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Mi sto attenendo al merito delle cose.

L'articolo 5 stabilisce - non lo dice in modo esplicito, ma il presidente Renzi lo ha detto in modo esplicitissimo in un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» a settembre - che ci sarà un prolungamento delle concessioni autostradali. Addirittura è emerso (parola dello stesso gestore, concessionario principale e quasi unico beneficiario di questo decreto-legge) che prima di far uscire il decreto-legge (che, ricordo, dovrebbe essere di straordinaria necessità ed urgenza), si sono aspettati quaranta giorni per avere il tempo di parlare con questi signori e chiedere come gradivano che fosse scritto il decreto-legge, in particolare il comma 1 dell'articolo 5. (*Applausi della senatrice Bignami*).

Quando sono stati ben sicuri di come scriverlo, in modo che facesse comodo a precise persone e facesse più comodo possibile, si è scritto il decreto-legge: il 12 settembre, dopo che per quaranta giorni i rappresentanti del popolo, coloro cui spetterebbe fare le leggi (cioè i parlamentari), non ne avevano saputo nulla; invece ne sapevano qualcosa i beneficiari. Una volta presentato il decreto-legge, alla Camera dei deputati, per fortuna, hanno previsto una modifica appena doverosa, e cioè che la proroga di concessioni venga fatta solo dopo aver ricevuto il parere dell'Unione europea che ha già intrapreso le pratiche per avviare la procedura di infrazione.

Alla Camera ci sono anche stati pareri fortemente sfavorevoli dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità della concorrenza e del mercato, della Banca d'Italia. Ma non importa: bisogna andare avanti perché si tratta di dare un beneficio - ripeto: sono parole del presidente Renzi - di 10-12 miliardi di *business* da gestire a un gruppo già predeterminato. Si tratta di un gruppo che gestisce delle società autostradali senza aver mai vinto una gara, ma solo per essere subentrato a società parapubbliche, mezze pubbliche e mezze private: grazie a questo gestisce delle autostrade. Ripeto: se le gestisce. Ha avuto delle proroghe in cambio della promessa di realizzare certe opere che non ha realizzato e adesso chiede di prolungarle, ma non più di modesti 10 o 12 anni: chiede di prolungarle di 38 anni. Ripeto: 38 anni. Chissà allora come sarà la situazione dell'Italia e dell'Unione europea. Si riesce a farlo in questo modo.

Cito le parole dell'altra sera di Davide Serra, altro finanziatore del Partito Democratico (ma le cito in positivo), noto per aver espresso delle cose che non condivido sul diritto di sciopero. Egli ha detto: ci sono certi gestori autostradali che dicono: facciamo investimenti per 100. Ne fanno per 30 e poi riescono a mettere qualcuno alle Autorità di controllo, amico loro. Sono oligopolisti e monopolisti che, guarda caso, adorano essere vicini alla classe politica per autocontrollarsi: una *lobby* allucinante. Continuano ad aumentare le tariffe, eccetera. Sono parole di Davide Serra, cospicuo finanziatore, al massimo previsto dalla legge sul finanziamento ai partiti, del Partito Democratico, della Leopolda e di altre iniziative consimili. Si tratta dello stesso gruppo, il Gruppo Gavio, che, guarda caso, acquistò dalla Provincia di Milano, guidata da Filippo Penati, delle azioni dell'Autostrada Milano-Serravalle e che, nel giro di pochissimi anni, le ha rivendute con un profitto attestato, dalle perizie del tribunale, sui 176 milioni di euro, con un danno erariale di 119 milioni di euro. Allora, che cosa fa questo Gruppo Gavio a coloro che vogliono far passare queste leggi? Qual è la bacchetta magica?

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Si dice che in questa raccolta di fondi si raccolga un milione e mezzo tra tutti i partecipanti. Beh, un po' spilorcio: lui si prende un affare da 30 miliardi e, poi, dà solo 1.000 euro per una cena? (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Gibiino*).

Credo che siano ben altri gli interessi in gioco ed è vergognoso che passi un provvedimento di questo tipo, con la fiducia, senza dare neppure i termini di altre cose che sono addirittura al di fuori di questo. Mi chiedo cosa ci sia scritto nella convenzione che non ci hanno dato, perché è già più che vergognosa quella che vediamo nel comma 1 dell'articolo 5. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e della senatrice Bignami*).

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, mi scusi ma intervengo anche questa volta sull'ordine dei lavori.

Andando un po' più indietro, a quello che ha affermato prima la collega De Petris, in Conferenza dei Capigruppo, se ben ricorda, abbiamo chiesto le convenzioni. Abbiamo chiesto una serie di informazioni per poter affrontare in modo costruttivo questo dibattito parlamentare. Mi sembra che le abbiamo chieste in modo tranquillo e pacato.

Le abbiamo chieste in un modo così tranquillo e pacato che il sottoscritto, quando eravamo in Conferenza dei Capigruppo, ha chiesto al ministro Boschi: avete i documenti? Perché, guardate, se non li avete e avete bisogno di tempo, ci organizziamo e cerchiamo di fare le cose nel modo più normale possibile. Vi diamo anche il tempo per recuperarli. Il Ministro ha detto: no, no, abbiamo tutto. Non avete niente! (*Mostrando un documento*). Che cosa è questa roba? Che documento è questo qua? Non è quello che abbiamo chiesto. Questo non è quello che abbiamo chiesto in Aula; questo non è quello che abbiamo chiesto in Conferenza dei Capigruppo. Non è assolutamente un attacco alla Presidenza; anzi, è una richiesta di aiuto, a questo punto, Presidente. Durante la Conferenza dei Capigruppo di solito c'è il famoso *gentlemen agreement* tra persone che cercano di risolvere i problemi, anziché crearli. Anche questa volta si era andati nella direzione del Governo dicendo: venite in Aula con le cose di cui avete bisogno; prendetevi anche un'ora in più, se avete bisogno del tempo. Siamo disponibili a fare qualsiasi cosa.

Non mi va però di essere preso in giro, Presidente, perché altrimenti ha ragione il collega Airola; e lei ricorda le parole del collega Airola in Conferenza dei Capigruppo. A questo punto, il presidente Centinaio si chiede: a che cosa serve la Conferenza dei Capigruppo dove si prendono degli accordi, ci si confronta e si cerca di arrivare ad un risultato in modo da avere i lavori d'Aula che siano i più moderati e normali possibili, se poi si viene presi in giro sistematicamente dal Governo? Io mi sono stufato di essere preso in giro, signora Presidente, mi sono veramente stufato. Capisco che sia ormai nella logica delle cose prendere in giro la gente, ma il problema è che, se il Presidente del Consiglio è abituato a prendere in giro gli italiani, perché magari sono disattenti a verificare la distanza tra quello che dice e quello che fa, questo è il nostro lavoro e quindi siamo attenti alle cose che si dicono e a quelle che si fanno e io a essere preso in giro per l'ennesima volta non ci sto più, signora Presidente! È una richiesta di aiuto quella che le faccio. (*Mostrando nuovamente il documento*). Questa è carta straccia. Non è quello che avevamo concordato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Vorrei rispondere anche a lei, senatore Centinaio, dicendo la stessa cosa che ho risposto prima alla senatrice De Petris: questo è il testo che il Governo ha posto in distribuzione e su cui c'è ora il dibattito sulla fiducia.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, siccome la richiesta alla ministra Boschi l'ho fatta io, vorrei che leggessimo quello che è avvenuto in Aula.

PRESIDENTE. Scusi senatore, ma siamo in una fase diversa della discussione. Tra l'altro adesso sarebbe iscritto a parlare il senatore Airola.

GAETTI (M5S). Ma la ministra Boschi ha parlato, come è scritto a verbale, di convenzioni, al plurale.

PRESIDENTE. Non sto mettendo in discussione nulla di ciò che qui viene detto.

GAETTI (M5S). C'è scritto.

PRESIDENTE. Dico solo che per regola e Regolamento quello che ci è stato consegnato lo abbiamo distribuito e avete in mano il testo su cui adesso si sta svolgendo la discussione per la fiducia. (*Il senatore Ciampolillo fa ripetutamente cenno di voler intervenire*).

È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, vorrei capire perché siamo qua. Infatti, siamo qua a parlare di una cosa che ci viene detta, cioè che stiamo discutendo la fiducia, ma io la richiesta di fiducia non l'ho sentita. Quindi, siccome non l'ho sentita, non so perché stiamo discutendo, visto che non possiamo discutere di qualcosa dovendolo leggere sui Resoconti stenografici. Sarebbe stato carino che la Ministra fosse venuta a dirci cosa è venuta a fare qua, perché io non sono in grado di leggere il labiale.

Detto questo, che è prodromico a ciò di cui dobbiamo parlare, vogliamo leggere un attimo questo schema di convenzione che ci avete distribuito? All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge in esame è scritto che si approva lo schema di convenzione. Leggiamolo. Nelle premesse, alla lettera g), legge che l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha approvato lo schema di

convenzione. Allora, se lo schema di convenzione è approvato e ha la data del decreto, significa che è nato prima il decreto e poi lo schema di convenzione. Dovremmo metterci d'accordo: se dobbiamo approvare un atto, almeno abbiate la decenza di non scriverci la data del provvedimento con cui lo approvate, perché questo è un falso! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questo è un falso, signori, perché avete scritto in una convenzione di approvare qualcosa e in questo atto c'è scritto con quale data lo avete approvato. È un falso, quindi vi denuncio in un falso. Stiamo parlando di un falso. Lo dico affinché rimanga agli atti, perché questo è ciò che fa il Governo e vi dovrete vergognare del fatto che noi stiamo parlando di un atto falso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Chiarito questo, ci sono delle cose interessanti per chi fa questo mestiere. Il concessionario provvede sia alla progettazione che alla validazione dei progetti. È triste pensare che chi fa il progetto se lo valida. Se la canta e se la suona? E lo Stato che fa? Non sarebbe il caso che il concessionario facesse il progetto e il concedente lo controllasse? Questo è scritto nella convenzione.

Più avanti si legge che: «La durata della concessione è fissata in [●]([●]) anni (...)». Siccome [●]([●]) a casa mia non è un numero (a meno che non interpretiamo il ● come un due, allora se sono due anni forse potremmo discutere), ma si parla di 38 anni e si fa riferimento al piano economico e finanziario e c'è anche l'elenco delle opere, forse sarebbe utile per noi sapere di quanti anni allunghiamo la concessione, visto che abbiamo il piano economico e finanziario. Vuol dire che se facciamo queste cose stiamo facendo un'altra cosa illecita. È un altro falso contenuto in documenti che ci ha portato il Governo.

Altro punto interessante è il seguente: «Il concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati», cioè all'ANAS, che è il concedente, «un canone annuo pari al 2,4 per cento dei proventi netti». Questo significa che, se sono veri i numeri citati dal senatore Malan e cioè i 10 miliardi, lo Stato incassa 240 milioni. Ci rendiamo conto che questo è un bene dello Stato e che noi ci pigliamo le briciole e loro si pigliano i soldi? (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Mussini*). Ci rendiamo conto di quello che scrivete in questi atti? Questi sono atti che fate voi, vi dovette vergognare di quello che fate!

Per non parlare poi dei prolungamenti delle concessioni. Qua si è detto che è vergognoso che si prolunghino concessioni e che ci sono soggetti che finanziano il Partito Democratico, ma il primo allungamento delle concessioni lo ha fatto il Governo Berlusconi, con tutto il rispetto, quando ha allungato le concessioni di Autostrade per l'Italia a Gavio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vogliamo parlare di sistema di tariffazione? Che dovrebbe farci capire che le tariffe servono a pagare gli investimenti? Ma quando abbiamo privatizzato Autostrade, l'investimento era già stato fatto e quella tariffa andava rivista perché l'investimento era già computato e con quella tariffa abbiamo lucrato e permesso a privati di lucrare. È così che tutelate l'interesse pubblico? Sarà il caso che vi mettiate un po' di vergogna? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,15)

(Segue CIOFFI). Non dico di avere dignità, ma almeno un po' di vergogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

«Vergogna!» lo diciamo al Governo, perché forse è il Governo che si deve vergognare. Poi, purtroppo, il Presidente del Consiglio è anche il segretario di un partito e quindi, per rimbalzo, la vergogna si estende.

Abbiamo detto tante volte come questo atto contenga tante cose inutili e tante che reputiamo siano una schifezza. Abbiamo parlato di rendere strategici i tubi del gas, i rigassificatori: volete che ribadiamo ciò che abbiamo detto in proposito? Lo ribadiamo: in Italia abbiamo tre rigassificatori e c'è una richiesta per altri sei. Dei tre rigassificatori esistenti uno funziona, uno ha utilizzato solo il gas transitato per il collaudo - e parlo dell'Offshore LNG Toscana (OLT) di Livorno, che ha avuto comunque e chissà perché i 50 milioni che si può prendere ogni anno, perché siamo magnanimi - e l'altro, che sta vicino Venezia, è chiuso dal 2013. E li rendiamo opere strategiche? È questo il modo di intervenire con le risorse dello Stato, di cui ci viene sempre detto che sono limitate?

Forse sarà il caso che iniziamo a rivedere quali sono le opere strategiche e capire che dovremmo fare ben altro? Sarà il caso di intervenire per dire che le opere strategiche sono quelle individuate nella legge obiettivo approvata del Governo Berlusconi e mai modificata dai Governi successivi e che in questo decreto diciamo che le opere comprese nel piano vengono pari pari riportate nei piani futuri? Quand'è che iniziamo a fare un'analisi critica di queste cose? Quand'è che iniziamo a capire che abbiamo tanti soldi e forse potremmo spenderli meglio?

Non è vero che i soldi non ci sono: ce ne sono e ce ne sono tanti, soltanto che li spendiamo male. Forse sarà il caso che iniziamo a capire che dobbiamo spendere bene? Vi chiediamo di rendere efficiente la spesa? Vi chiediamo questo? (*Richiami del Presidente*).

Finisco subito, signor Presidente, potrei parlare ore, ma mi rendo conto che il tempo è limitato.

Qui si parla della Napoli-Bari e abbiamo scritto che il Consiglio dei ministri ha il potere di sopravanzare il parere negativo delle varie sovrintendenze? Bene, abbiamo dato il potere al Consiglio dei ministri: l'accentramento del potere è il modo con il quale andiamo avanti in questa Italia che deve evolversi!

Vogliamo continuare con l'accentramento del potere? In Italia c'è stato qualcuno che ha accentrato il potere in maniera forte, potente e precisa. È stato un lungo ventennio e alla fine si è concluso con una guerra. Volete la guerra?

Se volete la guerra, pacifica, noi ci siamo. Non so se saranno altrettanto pacifiche le persone che sono sole e che sono un tantinello incazzate! *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella e Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Ho un minuto per dirvi tre cose. Io vi accuso di essere ipocriti, ladri e bugiardi. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Oh, senatore Airola! Non glielo consento.

AIROLA (M5S). Io ho diritto di parlare, mi faccia parlare. Ipocriti perché fuori da quest'Aula dite tutti che Renzi ha svilito il Parlamento e non si riesce più ad emanare niente che sia democraticamente votato dal Parlamento. Ladri...

CALEO (PD). Mascalzone!

CARDINALI (PD). Ma vai via!

PRESIDENTE. No, questo non glielo consento, senatore Airola: non può!

AIROLA (M5S). Ladri perché avete rubato a questa Nazione la democrazia! *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*. Bugiardi perché non andate mai in televisione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, si rivolga con correttezza nei confronti dei colleghi, perché la fiducia non è una responsabilità penale o personale.

AIROLA (M5S). Dico allora che la maggioranza che governa in questo Paese è ipocrita, ladra e bugiarda.

Ipocrita perché fuori da quest'Aula continuate a ripetere che Renzi ha avvilito, annichilito il Parlamento e che da questo Parlamento non esce più niente.

Siete ladri perché ci avete privato...

PRESIDENTE. No, senatore Airola, il «siete» non va bene, non può dirlo: parli in terza persona!

AIROLA (M5S). Posso dire quello che voglio!

CALEO (PD). Sei un mascalzone!

AIROLA (M5S). Siete bugiardi perché, invece di andare in tv a spiegare agli italiani quello che sta realmente succedendo, vi fate belli con questo Governo ridicolo!

CALEO (PD). Presidente, se lei consente questo, me ne vado.

AIROLA (M5S). Siete pari a delle marionette e non lo ammettete. Grazie.

PRESIDENTE. Senatore Airola, se lei parla in terza persona può dire quello che vuole; non può invece rivolgersi direttamente a dei colleghi, e in questo momento anche a me, non può farlo.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà. *(Proteste dal Gruppo PD all'indirizzo del Gruppo M5S. La senatrice Lezzi accenna ad una danza)*. Colleghi, apprezziamo le doti ballerine, vi invito però a sedervi e a proseguire con i nostri lavori. Colleghi, è domani che c'è la seduta particolare! *(Proteste della senatrice Lezzi all'indirizzo del Gruppo PD)*. Senatrice Lezzi, per cortesia! Prego, senatore Candiani, ci illumini.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, di certo intervenire in questo clima rende le cose assai complicate, non perché gli argomenti non siano validi, ma perché occorre avanzare delle giuste recriminazioni - e lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle - anche in maniera corretta.

Partiamo allora subito dal piatto ricco, quello che pare tanto allettare in questo caso la maggioranza di Governo. Lo chiedo in maniera retorica a voi, senatori del Partito Democratico: ma voi siete soddisfatti di questa fiducia? Siete soddisfatti di aver potuto esaminare solamente un 20-25 per cento di emendamenti in Commissione e di venire in Aula senza neppure un mandato al relatore, senza avere concluso il lavoro di Commissione, subendo oggi la scelta del Governo di porre l'ennesima questione di fiducia? Quante sono ormai le fiducie, colleghi? 20, 21, 22, 23, 24, 25? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Tombola!

CANDIANI (LN-Aut). Ci siamo arrivati! E siamo solo all'inizio di novembre: abbiamo davanti ancora un mese e poco più prima della fine dell'anno.

Beh, questo non è modo per governare. Questo mi ricorda un po' - lasciatelo dire a chi il sindaco lo ha fatto - il provincialismo che caratterizza certi sindaci o chi - come il Presidente del Consiglio, in questo caso - probabilmente faceva fare il sindaco a terzi, andando poi a tagliare i nastri. È un provincialismo che porta ad inserire in una legge, quindi in un atto primario, l'approvazione di uno schema di convenzione. Mi sembra di leggere un po' certe delibere di Consiglio comunale, dove si cita una convenzione come parte integrante dell'atto. Ma questa è una legge! Non stiamo parlando della delibera di un Consiglio comunale per realizzare una rotonda: qui stiamo parlando di una legge con la quale oggi il Governo fa votare a voi - perché voi voterete questa fiducia - una proroga che vale decine di miliardi di euro su concessioni date a privati! E non sono privati anonimi, ma privati di cui si conosce nome e cognome.

Oggi sul «Corriere della Sera» - ma potremmo prendere altri giornali e non prendiamo «La Padania», perché sarebbe di parte - è scritto: «Oltre un milione in due cene». «Ecco i finanziatori del PD». Collegli, questo è quello che siete diventati: *fundraising*, lo chiamano gli americani. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Raschiate i fondi dal territorio! (*Commenti della senatrice Taverna*).

Leggiamo l'intervista che rilascia il vostro *guru* che sta raccogliendo i fondi per conto del presidente Renzi: «Tra i nomi più in vista (ci saranno) Beniamino e Marcello Gavio». Ohibò, proprio quegli stessi a cui voi oggi state dando, con il voto di fiducia (che voi darete), una proroga di convenzione che vale decine di milioni di euro, anzi miliardi! Insieme a tutti gli altri che qui sono elencati.

Allora, mi chiedo ancora: ma cosa siete diventati? È forse il Partito popolare, che si è fuso insieme alla Margherita e ha fondato il PD? Oppure è semplicemente la *longa manus* di una *lobby*, quella dei finanziatori che stanno dietro?

Questo è ciò che state facendo. Noi siamo orgogliosi di raccogliere ancora oggi i fondi facendo i banchetti lungo le strade, andando a chiedere ai nostri sostenitori il sacrificio!

RUSSO (PD). I diamanti!

CANDIANI (LN-Aut). Voi cosa state facendo con il Monte dei Paschi di Siena? Lo fate pagare ai cittadini! Lo fate pagare agli italiani! (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX*).

Queste sono le vergogne che vi devono portare a passare sotto la Presidenza dicendo «favorevole», «voto a favore»! Questo è quello che state facendo! Lasciate che il Governo manganelli gli operai della Thyssen e poi prendete i soldi di chi licenzia! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX*). Vergognatevi! Ipocriti! Questo è quello che sta succedendo in quest'Aula! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX. Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente*).

Voi prendete i soldi delle banche, quelle che Serra vi indica, salvando Monte dei Paschi di Siena, facendo pagare, poi, le vostre scelte a tutti i cittadini, con il costo dell'IMU, prima, e della TASI, poi! Questo è quello che è diventato il Partito Democratico. Vergogna! Vergognatevi! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Siate orgogliosi di quello che siete e vergognatevi di quello che state facendo! Questa è una grande truffa e non potete sottostare a questo giogo, perché la vostra dignità vale più di mille euro per stare vicini a cena a Renzi! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX*). Non avete più dignità! L'avete contrabbandata con un assegno da mille euro! Questa è la vergogna che dovete sentirvi! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX*). Noi queste cose non le possiamo sopportare stando in silenzio!

Come fate a difendere il *made in Italy* che è scritto a caratteri cubitali in questa legge? Andate a prendere i soldi dalla Nestlé, che verserà l'acqua minerale nei bicchieri di chi si sederà a cena con Renzi, la stessa multinazionale che finanzia, poi, quelli che taroccano i prodotti italiani nel mondo. Vergogna! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami*). È questo quello che fate! Finziate e lasciate finanziare il vostro partito da parte degli speculatori delle *lobby*! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami*).

Prendete, allora, il milione di euro che raccogliete e datelo per supportare e per sopperire alle fatiche che stanno facendo coloro che devono rialzarsi dall'alluvione o dalle calamità naturali che ci sono state in queste ore! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami*). Fate questo gesto e non tenetevi in tasca! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami*).

E domandatevi perché quelli che vi danno i soldi non li danno a quelli che hanno fame e vengono sfrattati dalle case che non hanno più perché sono state occupate, ma li danno a voi. Ve li danno perché domani presenteranno il conto! E il conto si presenterà sotto la forma delle stesse cose che approverete qui, con questa fiducia! Gli interessi che vengono pagati a danno dei cittadini, con concessioni rinnovate date a Gavio e a tutti quelli della stessa forma di *lobby* per fare i propri interessi! Questa è la dignità che avete e che vi porta qua dentro! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami*). Vergognatevi!

Venga abolito veramente il Senato! Lo dico anche a quei senatori che non sanno neanche come è fatta la Thyssen, avendola vista solo da lontano. Andate a vedere cosa è successo in piazza l'altro giorno! Andateci tutti i giorni e vergognatevi di fronte a quello che state facendo, abbandonando la gente e prendendo i soldi di chi licenzia! Questo è quello che dovrete sentire: un minimo di orgoglio, almeno quello.

Che cosa fate invece? Sostenete le banche, sostenete i finanziatori del PD. Ma io mi domando: qual è la ragione interiore che vi sta dentro? Vi state facendo schiacciare. Qui dentro sappiamo benissimo che nel voto segreto c'è una maggioranza diversa da quella che passerà là davanti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami)*.

E mi rivolgo a questa maggioranza silente: fino a quando dovrete tollerare questo? Fino a quando dovremo tollerare tutto questo? Abbiate un sussulto di orgoglio e dite «Basta!»: noi non siamo in Senato e in Parlamento per fare gli interessi di un lobbista. Non siamo in Senato e in Parlamento perché ci possa essere *fundraising*, come lo chiamano.

Ancora una volta, dico a lei, Presidente, dico a voi, senatori, che cosa sono le leggi *ad personam*? Lo stesso vostro *guru* che raccoglie i fondi, Francesco Bonifazi, dichiara al «Corriere della Sera»: «Tutta gente che ha una gran voglia di far sapere da che parte sta. In cambio di cosa?». Risponde Bonifazi che sta lavorando ad una legge sulle *lobby*, «uno strumento che mi consenta di interloquire col mondo della finanza senza ambiguità». Buon Dio, le leggi si fanno prima delle cose, non si stabiliscono le leggi in funzione dell'interesse che si deve raggiungere! Voi avete stabilito che avete degli interessi da perseguire con le *lobby* e adesso ci proponete anche una legge, per poter fare questi interessi in maniera spudorata! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*.

E allora mi domando anche, a fronte della richiesta di chiarezza che abbiamo fatto al Governo e della non convenzione che abbiamo nelle mani, dove - come è stato già ricordato - ci sono i puntini e gli asterischi, dove non è neanche scritto per quanti anni dura: Sottosegretario, ma lei che ci sta fare su quei banchi, a parte rispondere ai *tweet*, a parte il suo silenzio, a parte la mano appoggiata al mento, a parte la faccia silente? Che ci sta a fare? Rappresenta il Governo? Rappresenta Gavio? Rappresenta le *lobby*? Chi rappresenta? Questa è una vergogna! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, il richiamo che ho fatto al collega precedentemente vale anche per lei.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io chiedo al Governo chi rappresenta! Rappresenta gli interessi delle *lobby*? Questo devono sapere i cittadini italiani.

Noi non ci stiamo e lo diciamo forte! No, rispetto a queste realtà non ci piegheremo mai! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

Lei mi mette di buonumore, senatore Uras.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io farò di tutto per metterla di buonumore.

PRESIDENTE. Ne sono certo.

URAS *(Misto-SEL)*. Mi pare che questa sera (noi lo dicevamo già questa mattina), se qualche volta accogliessimo anche le posizioni delle minoranze che si esprimono civilmente, forse riusciremmo ad avere un dibattito più sereno e anche più produttivo in quest'Aula e, soprattutto, riusciremmo a dare un'immagine di noi che non è esattamente quello che corrisponde alla realtà. Noi non possiamo vedere con favore senatori che si mettono a correre l'uno contro l'altro, in un atteggiamento aggressivo; risposte e segni di intolleranza da una parte all'altra, soprattutto quando qua si stanno decidendo questioni, signor Presidente, che attengono alla vita delle persone, al destino delle nostre comunità nazionali e alla prospettiva di sviluppo di questo Paese.

Io avrei preferito che si fosse fatto un ragionamento di merito su questo provvedimento e avrei preferito che questo ragionamento di merito fosse stato accompagnato da un'analisi profonda sulle coperture finanziarie di questo provvedimento, che fa acqua da tutte le parti (tutti quanti noi lo sappiamo). Sappiamo che esso rinvia ad altri atti, che sono in capo all'organo di Governo e che verranno adottati anche previo parere del Parlamento. Si tratta, come al solito, di un grande e composito annuncio di cose, di buone intenzioni e di prospettive che difficilmente si verificheranno, anzi che facilmente verificheranno il produrre di contenzioso faticoso per le strutture pubbliche preposte al governo della risorsa messa in campo dallo Stato.

Questo è il dato, signor Presidente, ed è paradossale ciò che in quest'Aula si consuma, anche nel silenzio. Lo devo dire; se ne faccia carico, signor Presidente, e lo dica anche al presidente Grasso. Noi facciamo la valutazione sulla costituzionalità dei provvedimenti che dobbiamo esaminare sulla base di un voto a maggioranza cieco, cioè privato del dovere di fare un'analisi giuridica profonda sulla legittimità dell'atto che dobbiamo esaminare!

Ho comprensione per il Governo e soprattutto per il Sottosegretario, che ha dovuto dichiarare: stia tranquillo il Parlamento, che correggeremo lo strafalcione fatto - che è presente ed è segnalato nella relazione della Ragioneria generale dello Stato - con il quale si approva una disposizione palesemente priva di copertura finanziaria. Dice che lo correggeranno, con un decreto che stanno andando ad adottare, ma questo provvedimento, con quel contenuto, non si dovrebbe votare! Infatti, l'esame ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione prevede che i testi che hanno la censura della Commissione bilancio e della Ragioneria generale dello Stato non vengano votati e che, qualora siano votati, vengano sottoposti a una valutazione e ad una censura da parte del Capo dello Stato.

Purtroppo siamo di fronte a queste vicende e quindi non serve neppure scadere nell'insulto: lo dico anche ai colleghi di altri Gruppi politici. In questo caso abbiamo tutte le buone ragioni per dire alla maggioranza: si comporti nel rispetto della Costituzione! (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5Se dei senatori Caliendo e Candiani*). Non stia a violare le norme fondamentali con cui sono regolati il lavoro parlamentare e l'azione pubblica del Governo. State attenti: i vostri precedenti saranno utilizzati da chi vi accompagna e lo fa con interesse, ma non con l'interesse di chi vi stima, ma con l'interesse di chi ha intenzione - perché quella è la sua radice - di approfittare dei precedenti che state confezionando per fare di peggio, in questo Stato.

Non la pensiamo tutti allo stesso modo: coloro che hanno votato i colleghi del Partito Democratico sono lavoratori, famiglie, cittadini che hanno un pensiero e una cultura democratica. Altri hanno votato coloro che questo pensiero, questa tradizione e questa cultura non la esprimono sempre. C'è una differenza tra voi e chi vi accompagna, colleghi del Partito Democratico, che voi fareste bene a comprendere fino in fondo. Questa è una coalizione posticcia! È una coalizione che non ha fondamento nel Paese! È una coalizione che, come tale, non dovrebbe governare questa Repubblica, in questa fase! Siccome si è detto che lo fate per stato di necessità, lo dovete fare con questo spirito. E allora attaccatevi alle regole, che valgono per noi, ma valgono anche per voi, per il presente e soprattutto per il futuro! Attenti alle deroghe!

Signor Presidente, qualche volta si deve sentire l'autorità della Presidenza del Senato a difesa di quest'Assemblea.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Bravo, Uras!

URAS (*Misto-SEL*). Noi abbiamo il dovere di rappresentare un popolo che vive una condizione di disagio profondo e ha bisogno di istituzioni salde, che non possono essere messe a rischio da comportamenti derogatori nell'esame di provvedimenti rilevanti per l'economia e lo sviluppo sociale e civile del nostro Paese. Quindi va richiamato il Governo - e non solo il Governo, ma anche le responsabilità dei Gruppi parlamentari - al rispetto rigoroso delle regole. Non basta venire qui con una velina approvata dal Consiglio dei ministri per sottoporci un sovvertimento sistematico di quelle regole.

Siamo di fronte a un sistema parlamentare bicamerale, che è diventato monocamerale con ratifica: da una parte si vota la fiducia dopo una discussione quasi sempre inutile, e dall'altra si ratifica la fiducia già acquisita presso il ramo del Parlamento che ha esaminato precedentemente lo stesso provvedimento.

Questo è un sistema a cui è chiamato a dire no principalmente il Capo dello Stato, che è l'autorità massima di garanzia della giusta applicazione delle norme costituzionali! (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-MovX e dei senatori Candiani e Simeoni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, oggi è molto doloroso esprimersi su questo provvedimento, perché in fondo sono strani gli strumenti di democrazia di questa strana legislatura, perché semplicemente non vengono mai rispettati, ed è il Governo, potere esecutivo, a decidere sul lavoro del Parlamento, che dovrebbe avere il potere legislativo, in un autoritarismo mascherato da buonismo televisivo.

Si tratta di una dittatura bella e buona e rispondere con una dichiarazione di voto a una dichiarazione di guerra ai cittadini, come è questo provvedimento, è veramente doloroso. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Pensavamo che ci fosse un pudore verso un testo ignobile come quello licenziato inizialmente dal Senato, e invece dalla Camera è tornato addirittura peggiorato: accentramento dei poteri, violazione dei principi di costituzionalità sul rapporto con gli enti locali, ma soprattutto violazione dei diritti fondamentali in materia di salute, ambiente e democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami*).

Ma forse è più semplice fare la valutazione al contrario, ovvero quali di questi principi riesce a rispettare. Ebbene, nessuno, non rispetta nessun principio democratico, nulla (*Applausi della senatrice Bulgarelli*): devastazione del territorio, privatizzazione dei beni comuni e una Presidenza del Consiglio che fa ricadere in capo a sé stessa ogni decisione presa da altri organi collegiali

democratici, come le Conferenze dei servizi o come le autorizzazioni lasciate dalle Regioni. Perché questo? Per rendere tutto non impugnabile da parte di chi protegge questi interessi collettivi, quindi non impugnabili dai cittadini su territori, cittadini che sono gli unici che devono reclamare il diritto all'ambiente e alla salute.

Ma «Matteostaisereno» cosa pensa, di essere in una monarchia? Questo ci chiediamo. No, perché nel Dopoguerra i cittadini in realtà hanno voluto una Repubblica parlamentare e non una monarchia. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ma sì, ma chi se ne frega dei cittadini. E «Matteostaisereno», vorrà fare, come si dice a Napoli, «'o gallo 'ncoppa 'a munnezza» perché, dopo questo provvedimento, questo sarà l'Italia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Traduca, senatrice Fattori.

FATTORI (M5S). Il gallo sopra l'immondizia, ossia l'immondizia che diventerà il nostro Paese con questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Eppure, noi che i comitati per l'acqua pubblica li abbiamo vissuti e frequentati, noi che ci siamo battuti per il no al nucleare, il no agli inceneritori e alle trivellazioni, e abbiamo proposto soluzioni alternative e sostenibili, alcune facce del PD a sbandierare per i diritti le vedevamo, molti a farsi le campagne referendarie. Allora mi chiedo come possiate solo accettare l'articolo 7 sulla privatizzazione del sistema idrico. Come fate ad avere la faccia di accettare questo provvedimento vergognoso? (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella*).

I vostri slogan da quattro soldi, o meglio, da 80 euro per trarre in inganno i cittadini che gli 80 euro dovrebbero sbatterveli in faccia, che inneggiavano a «Italia bene comune», oggi si sono trasformati in «Sissignore», «Sì, mi fido»: mi fido di colui che, negli articoli 33, 34 e 35, deroga a ogni norma ambientale e sanitaria, con la giustificazione di togliersi d'impaccio dalle infrazioni comminate dalla Commissione europea per la chiusura del ciclo dei rifiuti. E noi, per chiudere il ciclo dei rifiuti, che facciamo? Ci inventiamo un bel provvedimento sul compostaggio aerobico, sulla raccolta differenziata? No, aiutiamo trivellatori e inceneritori. Non solo, creiamo nuove sacche di *business killer* come le bonifiche, il cui operato sarà autocertificato, per cui si potranno interrare, come se non fosse stato già fatto, alla bell'e meglio rifiuti tossici autereferenziandosi come bonificatori di eccellenza; oppure come le centrali a biogas, che produrranno una porcheria, come il digestato da processo anaerobico che invece è ancora combustione, ancora diossine, ancora inquinamento e devastazione.

Non vedo però il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Del Basso De Caro è distratto, ma c'è.

Presti attenzione, signor Sottosegretario. (*Commenti del sottosegretario Del Basso De Caro*). La ringrazio della collaborazione, Sottosegretario, ma c'è la necessità di ascoltare la senatrice Fattori.

FATTORI (M5S). Matteo, Matteo, ma come, se ce lo chiede l'Europa ti inginocchi, visto che ti hanno incoronato, mentre per rispettare gli obiettivi di Europa 2020 che non vuole più incenerire fai orecchie da mercante? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Di mercanti qua ne vediamo tanti. Che cosa trivelliamo a fare se il petrolio non c'è? Perché vogliamo fare *know-how*, la nuova frontiera, la sperimentazione ambientale insieme a quella umana di coloro che purtroppo vivranno questo provvedimento. Si vede che ci tenete ai cittadini che governate.

Vi vorrei dare un consiglio: statevene a casa, non governate, fate meno danni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Quello che più ci indigna però è l'esercito di Matteo, che per una manciata di nomine e di voti non ha il coraggio di alzare la testa e per un piatto di lenticchie si svende il nostro Paese e la dignità dei nostri cittadini.

Cosa volete che dichiariamo? Il nostro voto è quello che dovrebbe essere il voto unanime qui dentro, ma l'ipocrisia genera ipocrisia, e questo è il vostro vangelo secondo Matteo. Noi esprimiamo un voto contrario, decisamente contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S. I senatori del Gruppo M5S sollevano dei cartelli, alcuni dei quali recano immagini e la scritta «Stop trivellazioni» e altri una cartina dell'Italia con i siti di trivellazione*).

PRESIDENTE. Colleghi, rimuoviamo i cartelli. (*Proteste dei senatori Castaldi e Petrocelli*). Cartelli sì, urla no. Non posso strapparveli, e poi uno per ciascuno e non di più.

È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, cercherò di riassumere, per quanto possibile, i tantissimi motivi per cui questo provvedimento non ha alcun carattere di legalità costituzionale e per i quali noi sicuramente non voteremo la fiducia.

Apprendo e chiudendo una parentesi di opinione personale e non di Gruppo, vorrei dire che, personalmente, non avrei mai votato la fiducia solamente per l'articolo 38 del provvedimento, che

prevede l'indiscriminata riapertura delle autorizzazioni alle trivellazioni e alle esplorazioni petrolifere nei mari e nelle terre d'Italia, saltando tra l'altro la competenza delle Regioni.

Il fatto che la competenza in materia di energia sia delle Regioni a tutt'oggi lo evidenziamo anche dal fatto che la riforma costituzionale, votata alcuni mesi fa da molti miei colleghi in quest'Aula, ma non da me, prevede esplicitamente il passaggio di questa competenza direttamente in capo allo Stato. Ciò conforta del fatto che l'articolo 38 di questo decreto al di là del merito da me non condiviso, è anche palesemente incostituzionale, perché lo stesso testo ne denuncia la sua incostituzionalità, anticipando, ove mai la riforma dovesse andare in porto, gli esiti di una riforma proposta, ma non certo ancora approvata.

Detto questo, mi riallaccio a quanto detto molto opportunamente dal senatore Uras in ordine alla dignità di quest'Aula e a chi la deve difendere. Noi abbiamo oggi ascoltato dal Presidente della Commissione bilancio una condizione precisa cui questo testo dovrebbe ottemperare, che è quella dell'eliminazione del comma 7 dell'articolo 34.

E non mi si venga a dire che non vi sono i tempi tecnici per farlo, perché questa Presidenza dovrebbe aver fatto notare al Governo che in sei giorni questa Assemblea ha modificato ben altri e ben più importanti provvedimenti che la Camera ci ha restituito per la terza lettura a quarantottore, se non ventiquattro, dalla scadenza. Non ci si venga quindi a raccontare che c'erano pericoli per la decadenza di questo decreto. C'è una volontà precisa di non considerare questa Assemblea, di non tenerla nella giusta considerazione, e ciò è documentato anche dal fatto, che è stato più volte richiamato dai colleghi che mi hanno preceduto, in ordine ai famosi schemi di concessione che il decreto prevede vengano autorizzati con la sua approvazione.

Io ho una certa esperienza di queste Aule parlamentari e posso dire che per decenni sono stati allegati tabelle, elenchi e anche delle cose più minuziose, se queste erano rimesse all'approvazione e strettamente collegate all'approvazione della norma.

Qui si vuol fare approvare a questo Parlamento, al Senato, ai colleghi di maggioranza che lo voteranno, come a quelli di opposizione che non lo voteranno, uno schema che non è allegato al testo del decreto e nel cui merito, quindi, l'Assemblea non è potuta intervenire, stabilendo ad esempio una decorrenza di anni diversa da quella proposta dal Governo o anche termini diversi.

Qui si vuol fare approvare a questo Parlamento una cosa molto singolare che, anche riportata *de minimis* alla quotidianità dei rapporti tra cittadini, è veramente incredibile: la relazione tecnica di questo provvedimento non annette alle proroghe delle concessioni alcun beneficio per la finanza pubblica.

Il che significa che, poiché la concessione, come sappiamo tutti, per quanto riguarda lo Stato è come un affitto che un privato fa di un bene ad altri, andiamo ad affittare un bene ad altri senza alcun corrispettivo, perché non deriva alcun beneficio per la finanza pubblica da questa operazione.

Sottopongo questo tema alla riflessione dei colleghi che, purtroppo, a scatola chiusa stanno approvando un provvedimento che non ha avuto neanche la possibilità di essere discusso in Commissione, tant'è che è arrivato in Aula senza relatori e che in Aula ha visto una discussione più sulla fiducia nel suo complesso che non sui contenuti dello stesso.

Mi chiedo allora perché la Presidenza del Senato non sia intervenuta a difesa della dignità di quest'Aula parlamentare. Infatti, avrebbe potuto farlo: avrebbe potuto imporre al Governo non tanto di annunciarci che sul comma 7 dell'articolo 34 provvederà con un decreto correttivo, ma che lo doveva espungere e rinviare il provvedimento alla Camera. E quando il Governo ci viene a dire che provvederà con un decreto correttivo, ci deve dire come e quale sarà il contenuto di questo decreto correttivo: eliminerà la norma, stabilirà una copertura, un modo diverso di attuare quella sua intenzione?

È assolutamente indecoroso, per quest'Assemblea, ciò che sta accadendo in questi giorni, in queste ore e in questi minuti: un Governo silente davanti ai problemi che sono stati sollevati, che sono di dimensioni non soltanto in termini quantitativi, ma soprattutto morali e qualitativi, enormi.

Noi non possiamo accettare di votare questo provvedimento, perché vi sono - lo ripeto - cento altri motivi per cui noi possiamo dire che questo provvedimento è invotabile.

Vi sono clausole di neutralità finanziaria che non sono assolutamente compatibili con le nostre abituali indagini sulla congruità delle coperture di un provvedimento. Purtroppo, non abbiamo avuto il tempo.

Vi sono 110 milioni sottratti ai fondi di sviluppo e coesione, che sono soldi del Meridione d'Italia ancora una volta stornati ad altre destinazioni.

Vi sono poteri sostitutivi che, signor Presidente, se fossero stati posti da un'altra maggioranza e da un altro Governo, avremmo avuto Regioni e Comuni in piazza e forse anche nelle Aule parlamentari a protestare in maniera violenta. Poteri sostitutivi che esautorano i Comuni e le Regioni e che

affidano, nell'arco di poche settimane, allo stesso Governo centrale alcune decisioni che sono veramente incompatibili con gli interessi dei territori.

Vi è comunque una considerazione finale da fare, cari amici. A pochi metri da qui abbiamo il dipinto della «Vocazione di San Matteo»: banchiere, usuraio e tutto quello che poteva esserci di peggio, San Matteo fu convertito da Gesù Cristo. Noi speriamo che arrivi quanto prima un Cristo che possa convertire questo impresentabile Matteo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Faccio un appello affinché lei dia il buon esempio, senatore. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). No alle trivellazioni! *(I senatori del Gruppo M5S espongono dei cartelli, alcuni dei quali recano immagini e la scritta: «Stop trivellazioni» e altri una cartina dell'Italia con i siti di trivellazione).*

PRESIDENTE. Mettete via i cartelli; un vostro collega ha chiesto di intervenire.

COTTI (M5S). *(Rivolto agli assistenti parlamentari che tentano di togliere i cartelli).* Qui non passate più!. Posso parlare, Presidente?

PRESIDENTE. Prenderà la parola se i suoi colleghi mettono via i cartelli. *(I senatori Crimi e Marton si recano al banco della Presidenza).*

DI BIAGIO (PI). Presidente, lei non può permettere queste pagliacciate.

PRESIDENTE. Richiamo i senatori Crimi e Marton per essersi avvicinati con fare aggressivo alla mia persona. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S. Il senatore Buccarella si reca al centro dell'emiciclo esponendo un cartello con la scritta «Stop trivellazioni»).*

DI BIAGIO (PI). Presidente...

PRESIDENTE. Diamo la parola all'unico che non ha il cartello.

Senatore Buccarella, la richiamo all'ordine per la prima volta.

COTTI (M5S). Presidente, mi fa parlare?

PRESIDENTE. O i senatori del suo Gruppo mettono via i cartelli o non parla nessuno.

Prego, senatore Cotti.

COTTI (M5S). Signor Presidente, vorrei solo far notare che prima, quando c'è stata l'irruzione dei commessi, il mio *computer* è stato sbattuto per terra e danneggiato. *(Commenti dal Gruppo PD).* Ora, siamo d'accordo sul fatto che non si possono esporre cartelli, però questa pratica barbara e stupida dei commessi che si avventano come fossimo delinquenti per toglierci un cartello, che peraltro hanno già visto tutti, forse andrebbe rivista, perché già è successo che qualcuno si è fatto male. *(Il senatore Santangelo continua ad esporre il cartello con la scritta «Stop trivellazioni» dai banchi del Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Basta, senatore Santangelo, soprattutto dai banchi di un altro Gruppo. Sicuramente la senatrice Bottici si farà carico del problema.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, abbiamo il *web* pieno di video di pianisti che votano sempre per il collega assente; lei stesso è intervenuto citando il Regolamento. Oggi dalla parte del Partito Democratico avevamo dei pianisti in cerca d'autore.

Ho chiesto più volte che venissero prese delle sanzioni, ma ad oggi, a fronte di infiniti pianisti, non solo in questa legislatura ma anche in quelle precedenti, abbiamo zero sanzioni. Abbiamo visto che la Presidenza ha utilizzato gli assistenti parlamentari con la stessa veemenza per aggredire me, che andavo ai banchi del PD a dare una dimostrazione, come ho già fatto in altre occasioni con le palline di carta. Infatti, ci sono alcuni, più evoluti, che usano le palline di carta e vanno via; altri, come i senatori del PD, che mettono la mano nella buca della postazione del collega assente. *(Commenti dal Gruppo PD).*

FORNARO (PD). O fai il nome o stai zitto.

CIAMPOLILLO (M5S). Mi piacerebbe che si utilizzassero gli assistenti parlamentari per andare a scoprire i senatori che utilizzano la pratica del pianista e, cortesemente - e concludo - non mi venga a dire, come ho sentito sempre dire alla Presidenza, che è compito dei senatori Segretari, perché ad oggi, a fronte dei video esistenti, non c'è stato un caso di segnalazione da parte dei senatori Segretari. Quindi, se i senatori Segretari non vedono bene, o vanno a farsi una visita oculistica, oppure li cambiamo.

Infine, quando sono arrivato il primo giorno mi hanno dato questo libro, che è il Regolamento del Senato, ma evidentemente forse la Presidenza usa un Regolamento diverso: il Regolamento Zanda o il Vangelo secondo Matteo. Diteci qual è il Regolamento vero che usa la Presidenza e noi ci atterremo strettamente a quello. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, tutte le volte che ho avuto occasione di individuare un pianista, la tessera è stata ritirata.

CIAMPOLILLO (M5S). Ci sono le sanzioni, Presidente.

PRESIDENTE. Non spetta al sottoscritto, durante il turno di Presidenza, erogare le sanzioni.

Prego, senatore Di Biagio, ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto.

DI BIAGIO (PI). Gentile Presidente, onorevoli colleghi, premetto che sarò molto breve e lascerò agli atti il testo del mio intervento.

Abbiamo all'esame un provvedimento importante, che ci arriva dopo un lungo *iter* alla Camera, dove il testo ha subito notevoli correttivi, ma con una scadenza imminente: l'11 novembre. Questo elemento, naturalmente, ha inquinato tutta la discussione, perché rimane l'amarezza di ricevere un provvedimento in ritardo.

Lo dico anche come relatore della Commissione ambiente, e colgo l'occasione per ringraziare in questa sede i colleghi delle Commissioni, in particolare la collega Cantini, relatrice per l'8ª Commissione.

Purtroppo, questo ritardo ci ha impedito un sereno e doveroso confronto sulle tante proposte emendative che avrebbero contribuito a migliorare ulteriormente il testo.

Oggi abbiamo comunque un provvedimento ambizioso negli obiettivi prefissati, con misure che toccano tutti i settori determinanti per accelerare gli investimenti, sostenere la competitività e la crescita del nostro Paese. Dobbiamo però riconoscere che si poteva e si doveva fare di più, ad esempio, in termini di risorse stanziare, perché il problema delle risorse in questo campo è uno degli elementi fondamentali, anche se non l'unico, che di fatto ostacola una seria e strutturale opera di manutenzione, sulla quale il ministro Galletti ha insistito recentemente. Proprio per questo chiediamo al Governo di non fermarsi e di osare di più.

Queste evidenze le faccio con l'onestà di chi vuole contribuire al rilancio del nostro Paese in un confronto serio e costruttivo che spesso, purtroppo, manca in quest'Aula e che in questa occasione non è stato possibile condurre né in Commissione né in Aula.

Come parte della maggioranza di Governo vogliamo essere interlocutori attivi in questo confronto senza preclusioni ideologiche. Con questo spirito ribadiamo il sostegno al Governo continuando, tuttavia, a sollecitarlo sulle questioni ancora meritevoli di attenzione.

In Commissione abbiamo fatto, nei limiti della ristrettezza dei tempi, un lavoro condiviso che ha portato all'accoglimento di numerosi ordini del giorno. Spero che gli impegni assunti saranno rispettati con responsabilità, la stessa responsabilità che quest'Aula continua a dimostrare. Quella stessa responsabilità ci porta oggi ad approvare questo provvedimento nell'interesse del Paese, ed è con questo spirito che dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia al testo in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo della sua dichiarazione di voto.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa?

MARTON (M5S). Signor Presidente, sull'ordine dei lavori. Volevo chiederle scusa, spero di non averle cagionato danni cardiaci con la mia aggressività, che lei ha denunciato.

PRESIDENTE. No, ho lamentato più quella del senatore Crimi che mi sovrastava pericolosamente. *(Ilarità)*. La ringrazio, comunque.

COMPAGNONE (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (GAL). Signor Presidente, i pochi minuti a mia disposizione non mi permettono di passare in rassegna tutte le criticità che questo provvedimento presenta.

Avevamo presentato degli emendamenti per correggere le disposizioni che non condividiamo, sulle quali abbiamo tentato di esprimere un altro punto di vista. Anche questo lo abbiamo fatto cercando di rispettare termini ristrettissimi per la presentazione di emendamenti sia in Commissione che in Aula, ma abbiamo fatto un lavoro (come spesso accade) sostanzialmente inutile, tutto vanificato dall'apposizione della questione di fiducia, ancora una volta.

Vorrei focalizzare l'attenzione su un paio di articoli del provvedimento. Intanto, sull'articolo 35 il quale, più o meno pomposamente, viene rubricato come «Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire» - udite, udite - «gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio(...)». Questo è ciò che recita la

rubrica all'articolo 35. In realtà, cari colleghi, si tratta di un articolo scellerato, un tentativo sfacciato di rafforzare le speranze di chi, per cultura, o per interesse, o per errata convinzione, pensa che il nostro Paese abbia bisogno di un sistema di gestione dei rifiuti impostato sul trattamento termico, sull'incenerimento, contrabbandando questo per modernizzazione!

E ciò accade proprio mentre i Paesi pionieri delle scelte dell'incenerimento dei rifiuti stanno affrontando le ripercussioni negative di questa malintesa modernità, decidendo, addirittura, necessarie inversioni di rotta. Comunque, sono Paesi che oggi si pongono in maniera problematica di fronte a un'Europa che prevede sempre più raccolta differenziata, sempre meno produzione di rifiuti, sempre meno residui da smaltire.

Sono i Paesi come la Danimarca (che programma già una strategia di uscita dall'incenerimento, segnando lo *slogan*: dobbiamo incenerire di meno e riciclare di più), la Svezia, la Norvegia e l'Irlanda, la cui sovracapacità di incenerimento ha ormai del clamoroso. Infatti, si trovano costretti ad importare rifiuti da altri Paesi, pur di alimentare le bocche da forno, e a prezzi sempre più stracciati. E questo, se è un vantaggio per chi conferisce, diventa un problema per chi deve garantire il ritorno degli investimenti e la copertura dei costi.

Il pacchetto dell'Unione europea guarda nettamente in direzione opposta a quello che questo Governo sta tentando di fare, dicendoci che dobbiamo riusare e riciclare il più possibile e diminuire l'intensità d'uso delle risorse. Questo non solo per portare avanti le istanze di tipo ambientalistico, ma anche per il salvare il ruolo dell'economia europea, in uno scenario internazionale caratterizzato sempre più dalla scarsità delle risorse primarie, dalla lotta sui mercati mondiali per reperirle e dalla determinazione delle economie emergenti ad usare le risorse per sé stesse e non certamente per il mondo occidentale e per noi altri. Insomma, riciclare per essere competitivi nell'economia globale è qualcosa da cui non possiamo più prescindere.

E invece noi cosa facciamo? Diamo fiato e impulso all'incenerimento in un contesto - quello dell'articolo 35 - che vuole far diventare l'Italia terra di conquista di tecnologie brevettate all'estero e di grandi programmi di investimento, anziché renderla protagonista di politiche per un migliore uso delle risorse locali e per aiutare le economie regionali che oggi sono soffocate dalla competizione globale.

L'operazione sottesa all'articolo 35 del provvedimento si rivela, quindi, contraddittoria rispetto alle sue finalità, alle finalità che dichiara. Che dire, per esempio, di quell'espressione con cui si afferma che gli inceneritori concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio? Dico io, ma come si può scrivere una cosa simile? Nemmeno il più spregiudicato e accanito sostenitore dell'incenerimento sarà mai in grado di dimostrare un'affermazione così contraria alla logica.

Nel testo ci sono altre due perle, cari colleghi, che vi vorrei sottoporre. Anzitutto, il passaggio in cui si specifica che tali impianti sono necessari per rispettare le direttive europee. Il Governo, in realtà, non può ignorare che non c'è alcuna direttiva europea che obbliga ad inviare all'incenerimento almeno una quota parte del rifiuto. È bene ripeterlo: nessuna direttiva europea chiede questo. C'è, invece, l'obbligo del pretrattamento, che deriva dalla direttiva discariche, il cui mancato rispetto tiene l'Italia sotto la spada di Damocle di diverse procedure di infrazione.

Ecco che, se con l'articolo 35 il Governo intendeva dire che gli inceneritori servono a rispettare tale obbligo, ci corre l'obbligo di ricordare che in Italia, cari colleghi, ci vogliono non meno di sette, otto anni per realizzare un inceneritore, tra valutazione preliminare dei siti, gare di progettazione, sviluppo della progettazione stessa, autorizzazione, gare per la realizzazione, costruzione, collaudo e così via. Ci vuole molto meno, invece, per realizzare impianti di trattamento a freddo che, oltre al dono della celerità, manterrebbero e regalerebbero al sistema flessibilità e adattabilità a scenari crescenti di raccolta differenziata, che è il vero obbligo che l'Europa ci dice di perseguire.

Vero è che i poteri straordinari e le procedure di deroga previste dall'articolo 35 si propongono di abbreviare i tempi, ma la stessa cosa, se permettete, varrebbe anche per gli impianti di trattamento a freddo, mantenendo la proporzione. Tali impianti, ben più utili e rispettosi delle direttive, non sono citati nell'articolo. È colpevole ignoranza o è faziosa propensione?

Il Governo ha dimenticato che esistono sistemi più flessibili, meno costosi e con recupero di materie che vanno nel segno della sostenibilità. Si tratta di quella sostenibilità tanto decantata anche dal mondo della sinistra, che non comprendo perché sta mettendosi le patate negli occhi per non leggere queste cose.

È - lo ripetiamo - una scelta scellerata, che non tiene conto per niente dei rischi finanziari connessi a questa operazione, cosa che presenterà il conto puntualmente tra sette, otto anni, come lo sta già presentando per la Germania, l'Olanda e la Norvegia. Solo che, allora, l'attuale Ministro dell'ambiente non dovrà più politicamente risponderne.

Inoltre, l'articolo 38 del provvedimento, in nome di una valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, considerate di pubblica utilità, fa palesare uno scenario di semplificazione e di

accelerazione delle procedure per dare impulso alle trivellazioni, esautorando le Regioni con il trasferimento d'imperio della valutazione di impatto ambientale sulle attività a terra dalle Regioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si provoca una distorsione rispetto alla tutela dell'ambiente e della biodiversità rispetto a quanto previsto dalle direttive europee a cui si fa riferimento.

Qualche giorno fa in 13ª Commissione, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ci ha illustrato gli esiti di studi svolti nel Canale di Sicilia a proposito della preziosa biodiversità che insiste sui suoi banchi sommersi, già oggetto di concessioni di coltivazione di idrocarburi. Noi non possiamo tollerare che il nostro straordinario patrimonio di biodiversità venga messo a repentaglio dalle trivellazioni.

Sono ancora sotto i nostri occhi le immagini dello sversamento di milioni di tonnellate di greggio nel Golfo del Messico, dove a distanza di quattro anni dall'evento non si riesce ancora a venir fuori da quell'incidente, i cui effetti nefasti perdurano nonostante le attività di disinquinamento. Immaginate cosa succederebbe nel nostro Mediterraneo, che è un mare chiuso, se ci fosse solo una minima parte di quello sversamento. Invitiamo pertanto il Governo, come già detto in discussione generale, ad astenersi dall'autorizzare permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Mediterraneo.

Ci saremmo aspettati cose diverse da questo provvedimento, non certamente uno scenario in cui entro i prossimi quattro o cinque anni vedremo un Nord riempito di inceneritori; inceneritori che intanto si cominceranno a costruire anche a Sud per il risibile - questo sì - riequilibrio socioeconomico citato nell'articolo 35. È così che un Governo serio vuole fare perequazione tra il Nord e il Sud? Obbligandoci a subire gli inceneritori? Obbligandoci a subire le trivellazioni nel nostro mare? Sono queste le infrastrutture a cui questo Governo pensa per perequare il Sud al Nord? Ci saremmo aspettati misure di incentivazione per gli impianti di depurazione dei Comuni; misure per il rifacimento delle reti idriche e fognarie; ci saremmo immaginati prevenzione del dissesto idrogeologico, l'alta velocità/alta capacità. Questa è perequazione infrastrutturale e non gli inceneritori o le trivellazioni! Ci saremmo aspettati lo sblocco degli impianti utili per il riciclo e per il riuso, perché il fatto che questi impianti non vengono realizzati blocca sì la raccolta differenziata e quindi favorisce le discariche, che spesso sono in mano alle attività illecite e alla mafia.

Ebbene, il provvedimento in esame è l'ennesimo atto di forza con il quale si vuole chiudere la bocca a tutte quelle voci dissenzienti, che non sono solo da questa parte. Se la democrazia ha ancora un senso in Italia, il Governo rifletta perché andare avanti a colpi di maggioranza non è sinonimo di progresso, né di buon governo. Per tutto quanto detto il Gruppo GAL voterà contro la questione di fiducia posta dal Governo. *(Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut).*

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare è caratterizzato da una complessità rispetto agli argomenti in esso contenuti e alla loro articolazione; è quindi facile trovare aspetti critici e criticabili, ma anche argomenti a sostegno dei diversi articoli. Non entrerò nello specifico del provvedimento, perché è già stato fatto ampiamente in Commissione e in discussione generale nelle sedute odierne, ma vorrei fare due brevissime considerazioni.

Credo che la portata del provvedimento in esame sia da focalizzarsi soprattutto sugli effetti positivi che potrà avere sull'occupazione, sul lavoro che tutti aspettano a dir poco con ansia. A mio giudizio, credo che questo sia il vero obiettivo concreto di questo provvedimento legislativo, che cerca di portare nel nostro Paese la possibilità di occupazione per migliaia di persone e naturalmente la realizzazione di opere nuove, nonché la conclusione di altre che i cittadini aspettano da anni. Pertanto, a mio giudizio, lavoro e servizi sono le due finalità del provvedimento all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda gli aspetti legati all'ambiente credo invece che il tema sia stato trattato in modo equilibrato: c'è la tutela del territorio con azioni concrete anche per la salvaguardia del paesaggio e la sicurezza dei cittadini.

Tra gli aspetti positivi sicuramente vi è il tentativo, tra l'altro messo in piedi da decenni, più volte annunciato e fino adesso quasi mai centrato come obiettivo, di ridurre il percorso burocratico nell'ambito del settore edile. È vero che semplificando i percorsi si possono creare dei rischi, ma questa è una richiesta forte e ben precisa di tutte le professioni del settore.

Vi è poi un ultimo aspetto che non posso non sottolineare come senatore della Valle d'Aosta. Alcuni interventi hanno lamentato la carenza di fondi per lo sviluppo nel profondo Sud, ebbene, devo sottolineare un aspetto negativo per quanto riguarda la Valle d'Aosta, e quindi il profondo Nord, dove, ancora una volta, come almeno negli ultimi trent'anni, per la tratta Torino-Aosta sono stati stanziati fondi pari a zero. Mi spiace sottolineare questo aspetto negativo, ma si tratta di una

questione che desidero evidenziare e mi auguro che, anche con i senatori del Piemonte, vi sia un'azione comune per portare avanti questa battaglia.

Sommando gli aspetti positivi e quelli negativi del decreto in esame, concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, sarò brevissimo: utilizzerò dieci minuti e non di più.

Onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio che non c'è, il Gruppo della Lega Nord non darà la fiducia al suo Governo e a questo provvedimento, che di fatto è l'ennesima occasione perduta per il Paese.

L'ennesima fiducia, l'ennesimo tentativo di zittire il Parlamento: è un atteggiamento arrogante che mortifica il Parlamento, questo siete capaci di fare!

Questo provvedimento non sblocca assolutamente nulla. Al contrario, è l'ennesimo annuncio che, alla prova dei fatti, conferma che è solo spazzatura, e l'abbiamo visto oggi: l'articolo 34, comma 7, è senza copertura, e non parliamo delle concessioni perché stendiamo un velo pietoso.

Ma lei, presidente Renzi, è certamente un fenomeno della comunicazione, un imbonitore di piazza (che vende comunque spazzatura). Un venditore ambulante che con frasi ad effetto, decantando i pregi della propria merce, cerca di attirare il pubblico esaltando le qualità inesistenti del prodotto, facendo uso di parole sonanti per dare ad intendere cose lontane dal vero. Ovvero lei è un imbonitore: una sorta di Vanna Marchi istituzionale! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

In una cosa però le riconosciamo coerenza, nell'aver sì cambiato rotta rispetto ai Governi che l'hanno preceduta, quelli di Monti e di Letta (il peccato originale). Ma è una rotta sbagliata che ci porta comunque alla meta di chi l'ha preceduta: il suo Governo sta trascinando il Paese nel baratro esattamente come Monti e come Letta! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

In base ai suoi proclami, il suo Governo avrebbe dovuto dare una svolta al Paese. Ridare speranza agli italiani, rilanciare la crescita e l'occupazione, rafforzare l'economia, oltre che attuare le riforme, rivedere il tema della giustizia. Tante promesse, tutte quante disattese.

Ha ragione però, presidente Renzi, quando dice che non si può avere l'iPhone e cercare il buco dove infilare il gettone. Adesso abbiamo capito! Agli italiani una manciata di gettoni e ai clandestini i telefonini, questo fate! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Ho definito questo decreto l'ennesimo provvedimento spazzatura, e mai accostamento mi è sembrato più azzeccato. In questo provvedimento, infatti, c'è il mantenimento di un'usanza, una costante di tutti i Governi di sinistra, cioè quella di riempire il Nord di spazzatura e rifiuti provenienti da altre zone.

Ma è mai possibile che l'inefficienza e l'incapacità di qualcuno debba sempre pesare sulle spalle di altri? Questo è razzismo amministrativo!

Voi affermate che con questo provvedimento sbloccherete i cantieri - bravi! - facendo poi la solita lunga lista di opere, con un copia e incolla dalla legge obiettivo, dicendo che le realizzerete mettendo a disposizione 11 miliardi di euro; sì, 11 miliardi di balle, perché per il 2015 ci sono 230 milioni di euro e per il resto «campa cavallo», anzi, forse si dovrebbe dire che «il ciuccio è morto».

Colleghi della sinistra, non vorrei sembrarvi troppo malizioso, ma questo provvedimento ha tutta l'aria di essere l'antipasto della prossima campagna elettorale; però!

Vede, presidente Renzi, in questo provvedimento c'è un passaggio che lei è riuscito a modellare perfettamente quale riuscitissima opera del teatro dell'assurdo.

Mi rivolgo ai colleghi della sinistra che, per definizione o decantata inclinazione, ostentano una particolare sensibilità rispetto al tema delle energie rinnovabili, dell'ecologismo e della tutela dell'ambiente. Ricorderete che lo scorso mese di settembre, il vostro Matteo, intervenendo a New York durante la Conferenza ONU sui cambiamenti climatici era sembrato, a tratti, il nuovo *leader* dei verdi, una sorta di ambientalista ortodosso, diciamo una sorta di *green guru*.

Voglio citare alcune frasi ad effetto. Dalla lettera di Matteo all'ONU: «Bellezza è la parola che voglio introdurre nel dibattito sul *climate change*». Stupendo, troppo bravo! «Il cambiamento climatico è la sfida del nostro tempo. Lo dice la scienza: non c'è tempo da perdere, la politica deve fare la propria parte». Ma bravo! «I nostri figli attendono che a Parigi nel 2015 l'accordo sia vincolante e che i posti di lavoro della *green economy* siano veri». Come si fa a non essere d'accordo con queste nuove e illuminate parole? Peccato però che alla prova dei fatti - ovvero in questo provvedimento - altro che slancio ecologista ed impulso per la *green economy*! Questo è un provvedimento che blocca le rinnovabili e sblocca le trivelle: questo fa.

In sintesi, cari colleghi di una sinistra perduta, attaccate retroattivamente le rinnovabili, allontanando così dal Paese qualsiasi investimento in tecnologia verde e innovazione, per puntare diritto alle trivellazioni, in particolare in mare, per tirare fuori quelle poche gocce di petrolio che, secondo i dati dello stesso Ministero dello sviluppo economico, non coprirebbero neppure due mesi dei consumi nazionali di petrolio: una sorta di trivellazione all'amatriciana, diciamo così.

In verità non ci siamo fatti troppe illusioni su questo provvedimento, in linea coerente con l'azione di Governo, fallimentare su tutto il fronte.

Siete il Governo delle promesse, regolarmente disattese; siete il Governo che doveva pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende, sì, a parole!

Siete il Governo delle riforme costituzionali: certo, con la legge Delrio, che ha creato solo una confusione politico-amministrativa disastrosa e devastante.

Siete il Governo della riforma della legge elettorale, certo un accordo per pochi noti: forse oggi il pranzo è andato male, vi è rimasto indigesto.

Siete anche il Governo dei 3 miliardi per le scuole, ma chi li ha visti? Dove li avete visti?

Siete il Governo della riforma del lavoro? Come? Facilitando il licenziamento. Abolite quella porcata della legge Fornero, che è meglio; abolite la Fornero, che è ora! *(Applausi dal Gruppo LNP-Aut e della senatrice Catalfo).*

Siete poi completamente fallimentari sulla riforma della giustizia. Siete il Governo dei cinque decreti svuotacarceri; voi avete liberato e rimesso in libertà migliaia di criminali, spacciatori e stupratori. È una vergogna.

Siete voi gli unici responsabili! Siete, però, il Governo della solidarietà. Siete i buoni. Noi siamo i cattivi. Siete quelli di Mare nostrum, questo mostro dei 150.000 sbarchi e dei 3.000 morti nel Mediterraneo: ne risponderete come ne risponderà l'Europa, che ha le mani macchiate di sangue. Altro che premio Nobel per la pace!

Siete il Governo che investe sull'immigrazione clandestina, spendendo 1,2 miliardi di euro per Mare nostrum, mentre il Paese chiede più sicurezza; un Paese che chiede risposte per i giovani senza futuro, che chiede di dare ai nostri anziani serenità dopo una vita di sacrifici. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

In un Paese in cui sempre più famiglie vivono nell'angoscia di non riuscire ad arrivare alla fine del mese, voi cosa fate? Passate da Mare nostrum a Triton: una presa per i fondelli.

È del tutto evidente, cari colleghi, che non si può che affermare che siete un Governo che ha fallito. Fallito! La vostra è una politica completamente asservita al volere dell'Europa. *(Richiami del Presidente).*

Concludo, signor Presidente. Devo fare una correzione: ho sbagliato. All'inizio del mio intervento ho definito il presidente Renzi un imbonitore, colui che un tempo sulle piazze vendeva rimedi che decantava miracolosi. Oggi la parola è ancora in uso nella lingua italiana per indicare prestigiatori, giocolieri e, in generale, chi vende al pubblico prodotti specifici o altre merci, attirando la gente e incantandola con abbondanza di chiacchiere (e infatti nel provvedimento ci sono le ecoballe). Ma, come dicevo, mi devo correggere: per definire lei, signor presidente Renzi, e la sua politica è meglio usare un sinonimo di imbonitore. Presidente Renzi, lei è un ciarlatano! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, ci stiamo avviando, tra qualche minuto, a votare l'ennesima fiducia che questo Governo pone su un decreto-legge e su un provvedimento. Devo dire che ormai è un crescendo costante.

Osserviamo tutti i provvedimenti che vengono portati in Aula e su cui si mette la fiducia. Di provvedimento in provvedimento, noi ci troviamo di fronte ad un vero e proprio ribaltamento dei valori costituzionali, non soltanto per lo strumento in sé della fiducia, che, come abbiamo detto e ripetuto in questi giorni, la scorsa settimana e la settimana ancora precedente, espropria completamente il Parlamento, violando sistematicamente l'articolo 70 della Costituzione. Non solo si continua a produrre decreti-legge che non rispondono assolutamente, anzi sono in violazione dell'articolo 77. Non solo si viola, come abbiamo appreso nuovamente oggi, l'articolo 81 della Costituzione, cui tenete moltissimo ogni volta che dobbiamo presentare qualche emendamento che, secondo voi, non ha la copertura. Ma poi portate in votazione con la fiducia un decreto palesemente scoperto.

Ma, oltre a tutto ciò, di decreto in decreto, di provvedimento in provvedimento, state portando ad un sovvertimento dei valori garantiti dalla I Parte della Costituzione. Abbiamo votato, avete votato la fiducia sulla delega per il famoso *jobs act*, con una violazione palese non solo dell'articolo 18

dello Statuto dei lavoratori, ma anche degli articoli costituzionali e, in particolare, dell'articolo 1 della Costituzione.

Avete accompagnato la fiducia con la messa in campo delle maniere forti, per respingere e punire quei lavoratori e quegli operai che stavano semplicemente protestando, manifestando per difendere il proprio posto di lavoro.

Adesso, con questo decreto, il cosiddetto sblocca Italia, che giustamente molti - i comitati, le associazioni, tanti cittadini - ormai chiamano il «rovina Italia», voi state sovvertendo altri valori costituzionali. Questo è quello che vi offre il Governo Renzi. *(Il senatore Scibona espone un cartello recante la scritta «NO TAV». Il Presidente fa cenno di rimuoverlo e il senatore Scibona lo ripone).*

Voi, quello che è il patrimonio ambientale e paesaggistico, che è garantito e costituzionalmente protetto dall'articolo 9 della Costituzione, lo mettete a disposizione di altre utilità.

Ho appreso che, alla Leopolda, ci sono stati due tavoli: un tavolo sulla *green economy* e un tavolo sull'ambiente (non meglio identificato). Non ho ben compreso che cosa intende il Governo Renzi per *green economy* e che cosa intende il Governo Renzi per ambiente. Non ho capito bene e non ho potuto seguire quali sono stati i risultati di quel tavolo. Conoscevo qualcuno che li coordinava, ma questo è un discorso a parte. Allora, non possiamo evidentemente che prendere per buona l'idea di *green economy* che emerge da questo decreto, lo sblocca Italia. Voi ancora una volta state scegliendo di improntare ed indirizzare lo sviluppo del nostro Paese sempre sulle stesse cose: sull'asfalto, sul cemento, adesso avete aggiunto il petrolio, sugli inceneritori. Questa sarebbe la vostra concezione di *green economy*.

In queste ore - lei lo sa, signor Presidente - il prefetto di Roma ha preallertato ed ha emesso l'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado domani a Roma, in previsione di una bomba d'acqua. Ma che altro deve succedere in questo Paese? *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Stamattina abbiamo avuto l'alluvione di Carrara. La scorsa settimana abbiamo contato; siamo intervenuti in quest'Aula; abbiamo rifatto la manfrina della mozione sul dissesto idrogeologico. Che cos'altro deve succedere per cambiare verso? Quando volete cambiare verso a questo Paese? *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Lo volete capire o no che state portando l'Italia su una deriva da cui non si riprenderà? Volete ancora continuare a distruggerla? Non è stato abbastanza quello che ha subito il bel Paese, violentato costantemente (abusi, edilizia illegale, territorio devastato)? No, adesso vi siete inventati anche le trivelle. Cento concessioni stanno attendendo, con il titolo unico concessorio, perché non vi bastano i risultati della Basilicata. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice De Pin)*. No, dovete distruggere i nostri mari. Dovete, per fare questo, togliere i poteri alle Regioni. Dovete, per fare questo, togliere i poteri a tutte le comunità locali, perché sono comitatini che danno fastidio e che non capiscono la vostra modernità. Questa sarebbe la vostra modernità! Questa sarebbe l'innovazione, l'innovazione di continuare con un'idea di sviluppo che ci ha portato al punto in cui siamo?

Ma io la capisco, la conosco la vostra idea di innovazione. Voi siete moderni ed innovatori per reprimere i diritti. Non a caso mi pare che la Leopolda fosse una stazione un po' vecchia *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e De Pin)*, dell'inizio dell'Ottocento. Allora forse ho cominciato a capire qual è la vostra idea di modernità e di innovazione. Ho capito, dalle dichiarazioni di Renzi, e grazie anche al servizio di «Report», qual è l'idea di imprenditori moderni che avete: quelli che tolgono tutto il lavoro dall'Italia e lo portano in Romania o in Transnistria, che continuano a sfruttare e a far violentare animali e persone, tutto per la logica del profitto. Così volete ridurre il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Orellana e Bocchino)*. La vostra modernità è quella di bastonare gli operai che difendono il proprio posto di lavoro. Mai contro i forti o le caste che, ogni settimana, dite di voler combattere, a le solite caste.

No: date loro l'articolo 5, la proroga delle concessioni e, all'articolo 2, fate addirittura un bel comma per Bonsignore, per l'autostrada Orte-Mestre. Continuate così! Tante strade, grandi opere, autostrade, asfalto e petrolio: questa è la ricetta della modernità!

Con il *jobs act* e con il provvedimento in esame avete evidentemente deciso di posizionare il Paese non nel terzo millennio.

Ancora una volta avete deciso di guardare indietro. Voi avete deciso di guardare indietro: siete esattamente il contrario della modernità!

Avete deciso che questo Paese deve fare la competizione sullo sfruttamento dei lavoratori, sull'eliminazione dei diritti delle persone, sull'eliminazione dei diritti delle comunità, sullo sfregio all'ambiente, sullo sfregio ai nostri mari. Pensate forse di avere un risultato economico, trivellando il mare? Saranno distrutte le attività turistiche, quelle della pesca e le attività economiche di quelle Regioni che cercheranno e hanno cercato in qualche modo di provare, con le buone pratiche, a posizionare il proprio sviluppo su una posizione diversa! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alì)*.

L'Italia così non ha futuro, perché il futuro dell'Italia è nella bellezza, nel saper valorizzare le cose più belle che ha, e non nel distruggerle. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e dei senatori Bignami, Simeoni, Montevecchi e Alicata*). Il futuro dell'Italia è nella sua cultura, nell'arte, nell'ambiente, nelle grandi opere che dobbiamo realizzare per salvare il nostro territorio. Perché quando arrivano le bombe d'acqua, non moriranno solo i nostri figli, ma moriranno i figli di tutti. Quando continueranno i cambiamenti climatici e voi, invece delle energie rinnovabili, scegliete il petrolio, pure schifoso, che ci sarebbe nei nostri mari, vi state assumendo una responsabilità grave. E non potete più continuare a nascondervi tutti quanti dietro alle belle parole, dietro alle mozioni vuote, quando poi andrete ancora una volta a dare il vostro voto su questo decreto, che sarà ancora una volta una violenza per il nostro Paese e - questo sì - un impedimento al futuro dell'Italia. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e della senatrice Bignami. La senatrice De Petris, insieme ad altri senatori del Gruppo Misto-SEL, mostra uno striscione con la scritta «NO TRIV»*).

PRESIDENTE. Invito a rimuovere lo striscione.

Dovremmo fare un bel corridoio con tutti i manifesti esposti nel corso delle varie legislature, così si possono ricostruire storicamente i vari momenti che si sono vissuti nell'Aula. (*Il senatore Santangelo espone un cartello*).

Senatore Santangelo, lei ha già dato per oggi.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*I senatori Scibona, Paglini e Fattori espongono cartelli con la scritta: «NO TAV»*).

PRESIDENTE. Invito a rimuovere i cartelli. Sono sempre gli stessi: è un po' di tempo che girano e li abbiamo già visti.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, ho due richieste da fare sull'ordine dei lavori.

La prima è rivolta a lei, signor Presidente, che in precedenza ha parlato della violenza dei senatori Crimi e Marton. Lo so che scherzava e noi tutti, qui, capiamo lo scherzo. Ma siccome fuori i mezzi di comunicazione strumentalizzano sempre qualsiasi cosa riguardi il Movimento 5 Stelle, le chiederei di spiegare esattamente che era uno scherzo e non una vera aggressione fisica. (*Applausi del senatore Buccarella*).

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, quando è acceso il microfono viene anche inquadrata la scena, e credo che tutti abbiano compreso benissimo il momento in cui ciò si è svolto.

Proprio per continuare i nostri lavori, vi invito a non prendere posizioni eccessive, solo per poter proseguire in serenità. Comunque, non c'è stato alcun problema e quindi seguiamo nei nostri lavori.

BULGARELLI (M5S). Avevo due richiami al Regolamento da fare!

MANCUSO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (NCD). Signor Presidente, per brevità chiedo di consegnare il testo del mio intervento, affinché sia allegato ai Resoconti della seduta.

PRESIDENTE. Non mi oppongo, senatore Mancuso.

MANCUSO (NCD). Mi limito soltanto ad una breve considerazione.

Ho visto, sia ieri che oggi, in quest'Aula, che i toni spesso si sono accesi. Certamente questo provvedimento è così complesso che presta il fianco alle opposizioni per esagerare e spesso anche per andare avanti a forza di *slogan* e banalizzazioni.

Il provvedimento contiene degli argomenti molto importanti. Le misure adottate dal Governo contengono temi forti: trasparenza, sburocratizzazione, interventi infrastrutturali, ricadute ambientali, energia ed altro. Quindi, è facile esagerare su questi temi, che prestano il fianco alla radicalizzazione e alla ideologizzazione, portando acqua al proprio mulino e a difesa delle proprie tesi.

Abbiamo assistito ad una serie di facili equivoci e di mistificazioni. Si sente parlare di eterogeneità, di decreto *omnibus*, di privatizzazione dell'acqua, di trivellazioni facili, di cementificazioni, quando si sa bene - e noi lo sappiamo bene - che si tratta, a volte, di vere e proprie falsità e menzogne. (*Applausi ironici della senatrice Bottici*).

A me pare quindi che, nel complesso, il provvedimento reca una serie di misure certamente utili a fare ripartire alcuni settori che, in questo momento, segnano il passo: lavori pubblici, cantieri, politica energetica, edilizia privata da anni in preda ad un torpore che ha determinato un pericoloso stallo sul piano dell'economia e dell'occupazione.

Esprimo dunque, a nome del Nuovo Centrodestra, un convinto voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti dei senatori Santangelo e Marton).*

Collegli, state tranquilli. Ha chiesto di parlare il senatore Martelli che rappresenterà la posizione del vostro Gruppo.

MARTELLI (M5S). Allora, il nostro Gruppo... *(Commenti dei senatori Santangelo e Mancuso).*

PRESIDENTE. Senatori Santangelo e Mancuso, state disturbando il senatore Martelli.

MANCUSO (NCD). Sono maleducati.

MARTELLI (M5S). Se non mi si sottrae il tempo, io li lascio andare avanti.

Il nostro Gruppo voterà contro, e lo farà sia perché avete chiesto la fiducia sia per il contenuto di questo provvedimento. Tutte le motivazioni che vi darò sono contenute nel testo del provvedimento, e quindi l'accusa di falsità la rimando a chi ha voglia di leggersi questa roba.

Perché no alla fiducia? Perché siamo stanchi del signor Matteo Renzi, in arte Renzi, che da professionista della balla, ballista seriale, viene a raccontare delle cose, ma poi ci porta dei provvedimenti che contengono altro.

Invece, per quanto riguarda il provvedimento, siamo stanchi perché anche voi siete diventati così: non avete neanche l'onestà intellettuale di dire che questo provvedimento fa schifo ma lo votate, perché è la vostra maggioranza. No, nei vostri discorsi siete riusciti a giustificare le vostre scelte, aggirando abilmente tutte le porcherie che adesso mi accingo a leggere.

Articolo 1. Voi scrivete: AV/AC Napoli-Bari. Falso. O è alta velocità o è alta capacità. Mettete sul piatto 5.297 milioni. Bene, di questi, 2.010 milioni sono la variante Apice-Orsara, di 45 chilometri di cui 25 in galleria. Invece di andare dritti, fate un giro, per passare da Grottaminarda e non si capisce bene per quale motivo. Sono 2 miliardi. Di questi 2 miliardi vi chiederò conto dopo, quando avrete fatto i micragnosi per il dissesto idrologico.

Intanto parliamo di questo punto. La giustificazione di quest'opera l'ha data l'amministratore di Ferrovie dello Stato, che ha detto che quest'opera avrà un impatto positivo sulla collettività per 683 milioni. Uno studio del Politecnico di Milano, e non i soliti quattro sgallettati, ha detto che, invece, sarà negativo per 837 milioni di euro. Voi potreste dire che quelli sono di parte. Allora vediamo come ha fatto l'amministratore di Ferrovie a dire che c'è quel beneficio: ha detto che i tempi saranno dimezzati. Allora, in letteratura, dal punto di vista dei trasporti, a un dimezzamento dei tempi corrisponde teoricamente un raddoppio della capacità di trasporto. Secondo l'amministratore di Ferrovie, è quattro volte tanto. Ebbene, il premio è stato che lui è diventato il commissario, così può certificare che quanto ha detto è giusto. Bene: noi così regaliamo 2 miliardi per fare una cosa inutile e spendiamo anche 683 milioni, che sarà l'extracosto per la collettività.

Andiamo avanti con l'articolo 2, il cosiddetto sblocca cantieri, nel quale si prevedono 3890 milioni così ripartiti; 26 nel 2014, 231 nel 2015, 159 nel 2016, 1.073 nel 2017, 2.066 nel 2018, 148 nel 2019 e nel 2020. Da dove arrivano questi soldi? La fetta grossa arriva dal fondo per la coesione, quel famoso fondo che, quando è il momento di usarlo, non c'è mai dentro niente, è vuoto. In compenso, per i prossimi anni ci sono briciole. A cosa serve? Serve per iniziare qualcosa e non finirla mai. Questa è la verità. Da dove arrivano quei fondi? Arrivano dal fondo revoche. Andate, cioè, a prendere i soldi dalle vecchie opere, che non avete nemmeno iniziato, e li spostate. Vi siete, però, fatti belli e splendidi dicendo che avreste fatto la Pedemontana piemontese, che non avete mai cominciato, o la Piattaforma d'altura, anch'essa mai cominciata. Però i soldi li togliete da lì. L'altra volta dovevano sbloccare l'Italia, ma non è stato fatto. È tutto falso in questo documento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Andate a prendere 600 milioni dall'accordo di partenariato Italia-Libia. Quell'accordo è ancora in vigore? Avete detto la qualunque quando è stato fatto e non l'avete ancora abrogato? Bene, andate a prendere i soldi da lì.

Dopo di che affermate che mettete 100 milioni sulla riqualificazione delle aree dismesse, sull'efficientamento energetico, sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sulla produzione di energia rinnovabile e sul dissesto idrologico. Sì, un centinaio di euro per ciascuno. Secondo Renzi erano 3 miliardi per le scuole e 2 miliardi per il dissesto idrogeologico. Cominciamo allora a chiamarlo dissesto idrologico e non idrogeologico. Il dissesto geologico è, infatti, un'altra cosa. È - per esempio - la situazione dei Campi Flegrei, con un super vulcano: quello è un dissesto geologico, perché si è costruito in un posto pericolosissimo. Un altro dissesto geologico è costituito dalle pendici del Vesuvio. Imparate le cose, invece di ripeterle a pappagallo. Comunque parlate di 100 milioni.

Per quanto riguarda l'acqua, voi negate che la state privatizzando. Peccato che ad un ordine del giorno che stabiliva di mantenere pubblica la proprietà e la gestione avete risposto «no». *(Applausi)*

dal Gruppo M5S). La Corte costituzionale vi ha stecato quando, in passato, avete provato a dire che si doveva comprimere la possibilità di conferire al pubblico, a società *in house*, la gestione dell'acqua. Adesso lo state facendo di nuovo e spero che la Corte vi stecchi un'altra volta. Voi siete per l'acqua privata e, infatti, avete incluso l'acqua nei beni a rilevanza economica sui quali si può fare profitto. È scritto nel vostro decreto.

PUGLIA (*M5S*). Vergogna! Vergognatevi!

MARTELLI (*M5S*). Sfido voi a leggere il decreto e a trovare queste cose. Dovreste vergognarvi!

L'articolo 16 è volto poi a favorire l'ingresso dei privati nella sanità e nella costruzione di ospedali. C'è bisogno che un privato dal Qatar costruisca un ospedale in Sardegna? Va bene, lo volesse fare, lo facesse. Però avete detto alla Regione Sardegna che può aumentare del 6 per cento lo stanziamento per prestazioni fornite da privati. Gli date, cioè, anche i soldi. Lui ci mette i soldi e voi incentivate del 6 per cento. Mettiamoci pure a fare questo! Invece di dare i soldi alla sanità pubblica, si danno alla privata. Continuate a dire che il privato è meglio. Bene, ecco gli esempi di gestione del privato: Monte dei Paschi di Siena, fallito (*Applausi dal Gruppo M5S*); Alitalia, fallita per la seconda volta, e Telecom Italia, che ha tanti di quei debiti che non si riesce nemmeno a contarli. Invece di trivellare per il petrolio, potreste bruciare i soldi che ha di debito e ci verrebbe fuori la stessa quantità di energia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per quanto riguarda l'articolo 33 e le bonifiche di Bagnoli-Coroglio, nell'accordo c'è scritto che si deve fare un programma di rigenerazione urbana, bonifica e messa in sicurezza. Per voi ciò diventa infrastrutture, depuratori e urbanizzazione: una spianata di cemento. Avete anche messo un soggetto attuatore privato, che si ricollega al decreto competitività, perché in esso era ipotizzato il caso che un privato volesse fare bonifiche a proprie spese. Ma chi è lo scemo che fa bonifiche a proprie spese? Ecco lo scemo, al quale poi regalate l'area di Bagnoli-Coroglio, che è un posto bellissimo. Quindi, tanto scemo non era. Messi insieme i due pezzi, viene fuori un perfetto *puzzle*.

Abbiamo poi gli inceneritori. Vorrei che la smetteste di raccontare la balla che l'inceneritore non ha bisogno di discarica. Ogni inceneritore ha una discarica di servizio, dove colloca il 30 per cento in massa del bruciato che diventa cenere tossica e tutti i filtri che devono essere messi lì. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non chiude il ciclo dei rifiuti senza discariche. Almeno studiate queste cose ed evitate di fare delle figure di «m», puntini e puntini.

Per quanto riguarda le trivellazioni, la questione non si può proprio vedere. Secondo il Ministero dello sviluppo economico, abbiamo 55 giorni di riserve petrolifere sfruttabili in modo sensato. L'ENI, che autocertifica le proprie riserve, perché le riserve petrolifere delle compagnie sono autocertificate, parla al massimo di due anni di un petrolio di pessima qualità. Loro stessi dicono che non è possibile economicamente estrarre tutto il petrolio, perché non è una bella bolla dove si mette una siringa. Voi avete mai visto la stratigrafia di un giacimento? A volte è spesso pochi centimetri. Per tirare fuori da un giacimento di 100 milioni un po' di petrolio, bisogna fare magari 30 trivellazioni che prendono da tutte le parti, 30 piattaforme.

Voi mi parlate di «comitatini». Voglio vedere se trovate una persona che è contenta di avere un pozzo petrolifero nel giardino. Trovatemela e vi do un mese di stipendio. Allora, se in tutta Italia ti dicono che non vogliono le trivellazioni, il «comitatino» sono tutti i cittadini italiani.

Questo provvedimento, allora, non sta aiutando i cittadini italiani, perché nessun cittadino vuole una torre petrolifera o un inceneritore sotto casa. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Invece, lo vogliono gli inceneritoristi.

Voi dite, ed è scritto nero su bianco, che tutti gli inceneritori devono andare al massimo, a saturazione del carico termico. Qualcuno potrebbe obiettare che non c'è abbastanza rifiuto, ma sbaglierebbe: ci sono sette milioni di ecoballe, anche se facciamo finta di niente, e lo dico per i campani. Abbiamo trovato il modo di spedire e bruciare sette milioni di ecoballe? Complimenti! Invece di aprirle, e per questo ci sarebbe un progetto gratuito ideato da cittadini attivi del Movimento 5 Stelle, voi avete deciso di bruciarle e per questo fate un inceneritore a Salerno.

L'Unione europea ci ha detto che l'Italia è in infrazione e deve chiudere il ciclo dei rifiuti. Non ha mai detto di fare un inceneritore. Non l'ha detto mai! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Mi sembra di aver motivato abbastanza bene questo aspetto.

In conclusione, potete dimostrare se siete in buona o in cattiva fede. Invece di far finta di niente, provate ad ascoltare. Se siete in buona fede, leggete il testo e vedrete che quello che vi ho detto è tutto contenuto lì dentro. Se siete in cattiva fede, potete affidarvi al vostro Capogruppo, o comunque a chi farà la dichiarazione di voto, che dirà qualcosa che vi laverà la coscienza. Sta a voi. Dimostrate di essere in buona fede e dite: «Sì, io voto favorevolmente solo perché me lo chiedono, ma non lo condivido».

Dimostrate di essere in cattiva fede e dite che credete ciecamente che questa roba è buona. Però, poi, andate a casa dei cittadini e raccontate questa storia. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX e del senatore Campanella*).

BRUNI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la scorsa estate in tutta fretta, quasi furtivamente, l'Aula del Senato ha licenziato il decreto competitività, la cui approvazione è passata mediaticamente inosservata, perché oscurata dal grande dibattito e dagli squilli di tromba che hanno accompagnato l'approvazione in prima lettura della riforma costituzionale.

Quel decreto, dal nome invero ambizioso, doveva - nelle intenzioni del Governo - servire a dare nuovo slancio alla nostra asfittica situazione economica. Gli esiti di quel provvedimento sono stati così striminziti che, a neanche un mese dalla legge di conversione, il Governo ha dovuto vararne uno nuovo, con finalità generali più o meno simili, ricomprendente materie le più disparate, tutte accomunate da un medesimo approccio demagogico e confusionario.

Queste sono le prime impressioni che suscita la lettura del decreto al nostro esame, il famoso sblocca Italia. È l'ennesimo decreto *omnibus*, che non cambierà certamente le sorti del nostro Paese. Potremmo dire che il decreto sblocca Italia costituisce la cifra dell'azione farraginoso, inconcludente e mistificante del Governo Renzi. Rievoca la *satura lanx*, il piatto misto di primizie destinate agli dei cui si deve l'etimologia del termine «satira». Purtroppo, questo provvedimento non riguarda la satira, ma dovrebbe essere destinato a migliorare le sorti della vita, economica e non, dei nostri concittadini.

Ricordando le precedenti esperienze amministrative del *Premier*, il provvedimento ci riporta a quei programmi delle opere pubbliche o a quelle delibere di bilancio gravide di progetti e propositi ambiziosi che un sindaco confeziona per illudere o imbonire i propri cittadini, quando deve puntellare o far crescere il proprio consenso per finalità meramente elettorali. Sappiamo tutti che, a quei programmi così tronfi ed ambiziosi, in genere corrispondono scarse risorse, poche realizzazioni e tanti sogni svaniti.

Queste impressioni non sono influenzate da un pregiudizio malevolo, ma si fondano su un esame obiettivo dei diversi articoli e delle norme che si introducono con il decreto. Gli esempi in tal senso possono essere molteplici. Si pensi, infatti, a quanto previsto dall'articolo 1, che prevede disposizioni urgenti per sbloccare le opere sugli assi ferroviari Bari-Napoli e Palermo-Catania-Messina. Certamente, si tratta di obiettivi condivisibili. Analogamente, si può concordare con la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA quale commissario per le opere predette. È bene, però, sottolineare che i due progetti (peraltro già finanziati con precedenti provvedimenti), quand'anche realizzati celermente, non risolveranno, se non in parte, il problema del collegamento tra Puglia (specie per il Sud della Regione), Sicilia ed il resto dell'Italia.

In altri termini, si tratta di interventi normativi parziali, che si limitano ad un modesto snellimento delle procedure amministrative, ma non garantiscono che quelle opere ripartiranno sollecitamente e saranno esenti da possibili e ulteriori contenziosi, così come è sempre avvenuto nel passato. Intanto, i lavori tra Foggia e l'Irpinia sono fermi da tempo e, periodicamente, l'unico binario di quella tratta diventa inagibile per qualsiasi minimo evento meteorico.

Peraltro, a proposito di ferrovie, nel passaggio alla Camera si è previsto il meccanismo del definanziamento di opere non avviate per sostenere investimenti in favore di piccole reti ferroviarie locali. È questa una finalità lodevole, ma ci viene un dubbio: tra le linee ad alta velocità e le ferrovie in concessione di carattere poco meno che regionale, chi pensa, e come si pensa, a tutte le altre linee di rete ferroviaria italiana che collegano le varie Regioni italiane a Roma e al Nord? Che fine farà la linea adriatica Bologna-Lecce, senza un progetto di alta velocità? Quali le sorti delle linee tirreniche e ioniche che attraversano la Calabria? E le connessioni ferroviarie tra Tirreno ed Adriatico nell'Italia centrale? Queste domande sono inevitabili proprio per la *ratio* di quel decreto, ovvero dare in pasto all'opinione pubblica solo qualche intervento *spot* e, poi, per il resto, alimentare mediaticamente una fiera dei sogni destinata a svanire non appena gli italiani avranno constatato la vacuità dei progetti di questa effimera stagione politica.

Altro punto irrisolto del decreto è quello riguardante gli interventi per il dissesto idrogeologico. Quest'Assemblea ha approvato per ben due volte delle mozioni sul tema. In quelle mozioni si chiedeva di finanziare congruamente un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza del territorio nazionale. Orbene, le somme fino ad oggi previste sono così ininfluenti che il problema del dissesto resta ancora irrisolto sul tavolo del Governo. Vedremo, all'esito della legge di stabilità, come si finanzieranno quegli interventi. Al momento non possiamo che rimanere scettici.

Poteva avere ben altro significato quanto previsto dall'articolo 4 del decreto riguardo lo sblocco delle cosiddette opere incompiute. Le novità introdotte da quell'articolo, però, non consentono di poter avere grandi progressi nell'*iter* di approvazione e realizzazione delle opere pubbliche.

La ciliegina sulla torta dell'articolo 4 è rappresentata dal comma 8-*quinquies*, riguardante il terremoto d'Abruzzo. In tale paragrafo si prevede che gli assegnatari del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori sono tenuti al pagamento del canone concessorio e delle spese di manutenzione ordinaria. Va aggiunto che, agli stessi assegnatari, i Comuni chiederanno anche la ripetizione delle spese per riscaldamento ed acqua sanitaria non in ragione dei consumi reali accertati, ma delle superfici delle case. Si tratta dell'ennesima beffa perpetrata ai danni dei cittadini aquilani, che ancora occupano quei moduli abitativi e attendono di poter rientrare nelle loro vere abitazioni.

Un decreto denominato sblocca Italia, nel caso del terremoto, avrebbe dovuto forse occuparsi di sbloccare, di accelerare le procedure amministrative complicate, che ancora non consentono di poter intervenire nei centri storici della zona sismica. Un decreto sblocca Italia avrebbe avuto un approccio meno timido riguardo ai tempi ed ai modi che regolano tutta la materia dei beni culturali, in particolare per quel che attiene alla gestione del vincolo monumentale e paesaggistico. Così non è stato: oggi registriamo ancora l'ennesima occasione perduta.

Un altro elemento di pregio (si fa per dire) del provvedimento è quello del rinnovo delle concessioni autostradali. Uso non a caso l'espressione «rinnovo», perché nell'articolo 5, con un lungo giro di parole, il Governo ha creato solo l'obiettivo del rinnovo delle concessioni per le autostrade, pur con l'ipocrito richiamo al rispetto dei principi dell'Unione europea.

Si rinnovano, senza gara, importanti concessioni di beni pubblici, come le autostrade, sapendo che difficilmente dall'Unione europea potrà venire un assenso a tale norma, specie ove non sia stato seguito un percorso di concertazione con Bruxelles al fine di superare la Bolkestein. Pur con questi dubbi, ho presentato un emendamento di pari tenore, riguardante le concessioni demaniali marittime. Ma il Governo ha ritenuto che quel difficile percorso per il rinnovo delle concessioni possa solo riguardare i grossi gruppi delle autostrade e non gli imprenditori balneari, che, magari, hanno variegata idee politiche e non sono ammiccanti esclusivamente alla maggioranza. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

Molti dei colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato di decreto sblocca trivelle. Segnalo a questa Assemblea lo stato confusionale della maggioranza.

Alla Camera dei deputati e al Senato si vota la fiducia, semplificando le procedure, per la ricerca di idrocarburi e contestualmente i vari PD provinciali, lungo Adriatico e Jonio, manifestano contro le compagnie petrolifere. Questa è la coerenza della maggioranza.

Potrei continuare a lungo ad elencare gli esempi della irrilevanza pratica del decreto-legge sulla vita di ogni giorno degli italiani. In tal senso, un ulteriore passaggio lo voglio fare sulle norme riguardanti la materia edilizia. Potremmo definirle delle vere e proprie «leggi grida», che predicano il tema della semplificazione (in alcuni casi più che giustificata), ma, nel contempo, rimandano alle ineludibili competenze urbanistiche delle Regioni e dei Comuni. Chi ricorda l'applicazione del piano casa del Governo Berlusconi con i tempi biblici delle Regioni?

Nel decreto-legge si indica enfaticamente l'obiettivo delle misure per il rilancio del mercato immobiliare. Si tratta, anche in questo caso, di palliativi che non sbloccheranno alcunché. Peraltro, è singolare parlare di mercato immobiliare o di misure per facilitare le locazioni abitative proprio nei giorni in cui deflagra la questione delle occupazioni abusive degli alloggi pubblici delle nostre città. Questo contrasto irrisolto fotografa l'inidoneità del decreto-legge e la inutilità delle politiche attuate dal Governo.

Non vado oltre con le motivazioni analitiche che ci inducono al voto negativo. Basti per tutti il motivo della scoperta delle misure finanziarie rilevata già da tutti.

A fronte di tali ragioni e dinanzi all'ennesimo voto di fiducia richiesto dall'Esecutivo, non possiamo non ribadire il nostro diniego, la nostra decisa contrarietà.

Come potremmo, del resto, dire di sì ad un Governo che demagogicamente adotta decreti-legge per sbloccare l'Italia e poi, con altri strumenti, paralizza le amministrazioni pubbliche, come sta avvenendo per gli enti locali a rischio *default*? (*Applausi del senatore Campanella*).

I Comuni sono in subbuglio per i tagli annunciati per il 2015 con la legge di stabilità. Le Province manderanno a casa gran parte del proprio personale e ancora attendono un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'estate scorsa. (*Applausi del senatore Campanella*). Nel contempo le spese di Ministeri e Regioni crescono.

Di fronte a questo quadro catastrofico e con questa inefficienza conclamata, il voto di fiducia è improponibile ed impossibile. Per questo il Gruppo FI-PdL XVII convintamente pronuncerà il proprio dissenso. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Barani. Congratulazioni*).

BORIOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, anch'io chiedo di consegnare agli atti la mia dichiarazione di voto che, peraltro, si diffonde adeguatamente a motivare le ragioni per cui il Gruppo Partito Democratico voterà convintamente la fiducia su questo provvedimento (*Commenti della senatrice Paglini*), che aiuterà l'Italia a riprendere la strada della crescita economica, le famiglie e le imprese.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'intervento.

BORIOLI (PD). Nella mia dichiarazione di voto ci sarà anche modo di vedere la puntuale confutazione di molti degli argomenti che, legittimamente, sono stati sollevati nel corso della discussione...

PAGLINI (M5S). Abbiate il coraggio di dirlo davanti agli italiani! Non vi vergognate?

BORIOLI (PD). ...molto spesso non avendo peraltro riscontro nei fatti e negli atti scritti.

Mi permetta tuttavia, signor Presidente, di fare solo due considerazioni, chiudendo rapidamente il mio intervento.

Nel corso della discussione di oggi...*(La senatrice Nugnes espone due fogli: uno recante la scritta: «Stop trivellazioni», l'altro recante un'immagine dell'Italia).*

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, per favore, li tolga! Poi, se sopraggiunge il rischio del computer del collega, non lamentiamoci, perché la si cerca.

Prego, senatore Borioli, continui.

BORIOLI (PD). Mi rivolgo a lei e all'Assemblea, signor Presidente, per ricordare che sono stati riservati ai componenti di quest'Aula, e in modo particolare a quelli del mio Gruppo, epiteti come «ladri», «bugiardi» e «ipocriti»... *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Catalfo e Airola).*

CASTALDI (M5S). Bravo! È vero!

BORIOLI (PD). Vorrei dire, se mi è consentito, che molti dei colleghi a cui sono state rivolte queste ingiurie non spuntano qui come i funghi: hanno alle spalle, e sono certo che lo sapete, un lungo percorso di impegno politico nelle istituzioni locali, dove si sta sul fronte e si affrontano i problemi veri delle persone. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S).* Molti di noi hanno contato i morti di fronte alle calamità naturali, hanno ricostruito le loro comunità, hanno dotato questo Paese di una rete di servizi che fanno adesso onore nel mondo. *(Commenti della senatrice Paglini. Il senatore Puglia espone di nuovo i due fogli).*

PRESIDENTE. Colleghi, democrazia è anche saper ascoltare, anche quello che non piace.

BORIOLI (PD). Non voglio replicare su questo terreno. Peraltro, vengo dalla strada *(Commenti della senatrice Paglini)* e ho per i ladri, gli ipocriti e i bugiardi, che sono costretti a far così per sopravvivere, anche una certa simpatia. Chiedo, però, che ci sia rispetto.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, si quieti.

BORIOLI (PD). Chiedo però che ci sia rispetto perché noi siamo qui per svolgere il nostro ruolo al servizio di un Paese e lo vorremmo fare facendo tesoro anche dei suggerimenti che possono venire dalle opposizioni... *(Commenti del senatore Crimi).*

SANTANGELO (M5S). Bravo!

BORIOLI (PD). ...se solo si riuscisse a leggere qualche idea dietro agli insulti che, purtroppo, contrappuntano troppo spesso i lavori di quest'Aula. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatrice Paglini! Senatrice Blundo!

BORIOLI (PD). Qualcuno ha ritenuto di ricordarci che il Governo... *(Commenti dal Gruppo M5S. I senatori Puglia e Fattori espongono cartelli recanti un'immagine con la scritta: «Stop trivellazioni»).*

PRESIDENTE. Senatrice Paglini, senatore Puglia, vi rivolgo il medesimo richiamo. Il senatore Martelli ha svolto il suo intervento senza che nessuno lo interrompesse e la stessa cosa va fatta nei confronti degli altri. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

BORIOLI (PD). Vorrei solo dire che qualcuno ha detto che questo Governo e la maggioranza che lo sostiene stanno portando il Paese verso il baratro.

PUGLIA (M5S). Vogliamo rimanere in Italia!

BORIOLI (PD). La politica è un esercizio bello, perché consente di vedere la realtà da diversi punti di vista. Io, come molti altri qui, sono arrivato da poco, ma credo di aver visto la storia vera di questo Paese. Noi questo Paese l'abbiamo trovato nel baratro e stiamo cercando faticosamente di portarlo fuori. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S).* Ce la faremo, perché questo Paese è più forte degli insulti e delle menzogne.

Il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD e dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Applausi ironici del senatore Puglia).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO (M5S). Alzati e vai via! Non lo fare!

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. *(Commenti del senatore Puglia).*

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello dei senatori che hanno chiesto di votare per primi e a cui l'ho concesso, come consuetudine. Tali votazioni sono contingentate.

(Il senatore Segretario procede alla chiama del senatore Casini. Vivaci commenti dal Gruppo M5S).

SANTANGELO (M5S). Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Casini, se ha chiesto di votare prima, si accomodi, per cortesia. *(Il senatore Puglia si siede sul banco del Governo con le mani alzate tinte di nero. Gli assistenti parlamentari lo allontanano).*

(Il senatore Segretario riprende la chiama dei senatori che hanno chiesto di votare per primi).

(Alcuni senatori del Gruppo M5S si posizionano nell'emiciclo e presso i banchi del Governo in modo da non consentire ai senatori l'accesso sotto il banco della Presidenza per l'espressione del voto).

Senatore Puglia, la richiamo all'ordine. *(Alcuni senatori del Gruppo M5S continuano ad ostacolare le operazioni di voto).* Senatore Puglia, la richiamo all'ordine per la seconda volta. *(Il senatore Segretario riprende la chiama dei senatori che hanno chiesto di votare per primi).* Consentite l'ingresso nella corsia del voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Manconi).

Colleghi, voi state negando l'esercizio di un diritto costituzionale. Non ci si può riempire la bocca della Costituzione e non rispettarla. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger. Alcuni senatori del Gruppo M5S, con le mani alzate e tinte di nero, si siedono nell'emiciclo, nei pressi del banco della Presidenza, continuando a impedire ai senatori l'espressione del voto).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Manconi.

SIBILIA, segretario, inizia l'appello chiamando il senatore Manconi.

(Diversi senatori del Gruppo M5S, non ottemperando all'invito della Presidenza, continuano a impedire ai senatori l'accesso sotto il banco della Presidenza per l'espressione del voto).

PRESIDENTE. Colleghi, rivolgo un invito a tutti coloro che stanno impedendo l'esercizio di un diritto regolarmente riconosciuto ai parlamentari di poter votare a favore o contro la fiducia. *(Proteste della senatrice Taverna).*

CASTALDI (M5S). Questo è fascismo!

PRESIDENTE. Scusate, prima si procede con le buone, poi si passa alle cattive. Procediamo con il voto, lasciate passare chi viene chiamato. *(Il senatore Segretario chiama il senatore Mancuso).*

Guardate che queste cose sono successe durante periodi che di democratico non avevano nulla, ragazzi miei! *(Applausi dal Gruppo PD).*

(Il senatore Segretario riprende la chiama. Diversi senatori del Gruppo M5S continuano ad ostacolare le operazioni di voto stazionando sotto il banco della Presidenza). Lasciate passare i colleghi! Ovviamente di questi fatti ne riparleremo in Consiglio di Presidenza. Oggi dobbiamo votare. Rimuovete chi ostacola fisicamente il voto. *(Vivaci commenti del senatore Gaetti).*

Dovete garantire l'ingresso alla corsia del voto. *(Il senatore Segretario riprende la chiama).*

Colleghi, così non funziona. Consentite l'ingresso. Siccome il giochino è chiaro (sospendiamo la seduta e non facciamo il voto di fiducia), credo che una cosa del genere non sia consentita né tollerabile. *(Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti del senatore Santangelo, che mostra le mani tinte di nero alla Presidenza).*

Senatore Santangelo, quanto alle mani, ciascuno si guardi le proprie. È inutile guardare le altre. *(Commenti del senatore Santangelo).* I senatori Questori devono consentire, con gli assistenti

parlamentari, l'ingresso alla corsia del voto. *(Reiterati commenti del senatore Gaetti)*. I Questori sono tre. Dov'è il terzo? *(Il senatore Segretario riprende la chiama)*.

Fate passare il senatore Margiotta. *(Vivaci commenti del senatore Gaetti)*. Volete far alzare quanti si sono seduti per terra?

PETROCELLI *(M5S)*. Margiotta, non votare! Lascia stare! Lascia perdere! *(Il senatore Margiotta non riesce ad esprimere il proprio voto)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Presidente! Ma il Presidente del Senato dov'è? *(Commenti del senatore Petrocelli)*.

PRESIDENTE. Collegli, non ho intenzione di consentire che alcuno possa subire un condizionamento fisico prima dell'espressione del voto di fiducia! *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 20,30, dopodiché chi intende assumere un atteggiamento antidemocratico ne subirà le conseguenze, e vi garantisco che chi l'ha fatto fino adesso sarà ricordato nel prossimo Consiglio di Presidenza. *(Commenti del senatore Gaetti)*.

(La seduta, sospesa alle ore 20,17, è ripresa alle ore 20,31).

La seduta è ripresa.

Rivolgo l'ennesimo appello, perché credo che la manifestazione sia stata eccessiva. Vi richiamo anche al fatto che questo è un organo costituzionale: impedire l'esercizio delle funzioni di un organo costituzionale, oltre ad essere contro il Regolamento, è anche contro il codice penale. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Airola)*.

Procediamo alla chiama. Diversamente mi costringerete a farvi votare in una maniera differente, per cui procediamo comunque. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

AIROLA *(M5S)*. Sceglietela voi!

PRESIDENTE. Riprendiamo la chiama. *(Il senatore Segretario riprende la chiama. Diversi senatori del Gruppo M5S ostruiscono il passaggio sotto il banco della Presidenza)*.

Per cortesia, fate passare i senatori che devono votare. I senatori Questori consentano il passaggio. *(Diversi senatori del Gruppo M5S, con le mani alzate tinte di nero, si dispongono ai lati dell'accesso allo spazio sottostante il banco della Presidenza)*.

Benissimo. Riescono a passare o no? Così non è possibile. *(Il passaggio dei senatori chiamati al voto continua ad essere parzialmente ostacolato da alcuni senatori del Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergognatevi!

PRESIDENTE. Sospenda la chiama, senatore Segretario. *(Il senatore Segretario sospende la chiama)*.

Collegli, siccome questo metodo di voto è stato introdotto in via sperimentale, questa sera ciascuno risponderà dal proprio posto. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD, PI e SCpI)*. Non c'è bisogno dell'applauso. Ciascuno, quindi, raggiunga il proprio posto e dichiari il sì, il no o l'astensione da lì. *(Molti senatori tornano al proprio posto. Commenti del senatore Santangelo)*.

Senatore Santangelo, io devo fare il mio lavoro.

AIROLA *(M5S)*. Il corridoio c'è, possono passare!

PRESIDENTE. Proceda, senatore Segretario. *(Il senatore Segretario riprende la chiama. Alcuni senatori esprimono il voto dal proprio posto, mentre altri continuano a transitare sotto il banco della Presidenza)*.

Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S all'indirizzo dei senatori Mineo, Mirabelli, Mucchetti, Pezzopane, Ricchiuti e Sangalli quando votano. Al momento del voto, il senatore Scibona risponde: «NO TAV!». *Applausi dal Gruppo M5S*.

Applausi dal Gruppo PD all'indirizzo del senatore Zavoli quando vota. Il senatore Segretario continua la chiama. Scambio di battute tra i senatori dei Gruppi M5S e PD).

C'è abbastanza confusione perché non venga coinvolto anche il loggione. La volete piantare, per cortesia?

(Al momento della votazione del senatore Astorre, la senatrice Taverna imita il verso di una pecora).

Senatrice Taverna, per cortesia. È l'ultima volta, adesso basta.

(Commenti della senatrice Moronese all'indirizzo del senatore Campanella).

VERDUCCI *(PD)*. Queste sono intimidazioni!

PRESIDENTE. Chi vuole può rispondere dal posto. Dopo di che leggeremo gli articoli del codice penale che riguardano questi atti.

(Il senatore Segretario chiama il senatore Cuomo).

MORONESE *(M5S)*. *(Applaudendo ironicamente)*. Bravo, Cuomo! Ma che l'hai fatta a fare l'interrogazione per la terra dei fuochi? Ma per piacere! Gli inceneritori a Napoli, vaglielo a dire tu!

CUOMO (PD). Glielo dirò.

MARTELLI (M5S). Un bell'inceneritore a Salerno! (*Applausi ironici del senatore Airola*).

MORONESE (M5S). Ti stai sottraendo al tuo dovere nei confronti dei cittadini campani!
(*Il senatore Segretario chiama il senatore Gaetti*).

GAETTI (M5S). Non mi avete dato gli schemi di convenzione; sono dieci ore che li ho chiesti. Fate schifo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

(*Il senatore Segretario chiama il senatore Giroto*).

GIROTO (M5S). Scusate, ma sono impegnato a comprare azioni della British Petroleum. (*Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Segretario chiama la senatrice Lezzi, la quale si rivolge ai senatori del PD*).

LEZZI (M5S). Voi siete pazzi, siete schizofrenici! (*Repliche dal Gruppo PD. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi! Richiamo anche la senatrice Lezzi.

(*Il senatore Segretario chiama all'appello la senatrice Blundo, che è seduta sui banchi del Governo*).

BLUNDO (M5S). A questo scempio no! (*La senatrice Blundo espone un cartello con la scritta: «Stop alle trivellazioni»*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Rispondono sì senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Margiotta, Marinello, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi Quagliariello

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller, Zin.

Rispondono no senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoroso, Aracri, Arrigoni

Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertacco, Bignami, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella, Bulgarelli

Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Consiglio, Conti, Cotti, Crimi

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio, Divina Endrizzi

Fattori, Fazzone, Floris, Fucksia

Gaetti, Galimberti, Gasparri, Ghedini Niccolò, Giarrusso, Gibiino, Giroto

Iurlaro

Lezzi, Liuzzi, Longo Eva

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mauro Giovanni, Messina, Milo, Minzolini, Molinari, Montevocchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini

Nugnes

Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Razzi, Repetti, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Sciascia, Scibona, Scoma, Serafini, Serra, Sibilìa, Simeoni, Stefani, Stefano

Tarquinio, Taverna

Uras

Vacciano, Volpi

Zizza, Zuffada.

Invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Nel frattempo, ricordo, soprattutto a me stesso, l'articolo 289 del codice penale: «Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali. - È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente (...) 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale (...), l'esercizio delle loro funzioni». *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Richiamo, per i provvedimenti che verranno deferiti al Consiglio di Presidenza, i senatori Santangelo, Puglia, Taverna, Airola, Catalfo, Bulgarelli, Fattori, Castaldi, Moronese e Paglini.

CASTALDI *(M5S)*. Sono orgoglioso di stare in quella lista! *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Ci legge anche l'articolo che mette in galera i «mazzettari»? *(Vivaci commenti del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, i codici non basta richiamarli! Bisogna anche leggerli e rispettarli. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Poi, guardi, non si preoccupi, perché il nostro lavoro lo concludiamo.

CRIMI *(M5S)*. Come i Regolamenti. *(Commenti dei senatori Catalfo e Gaetti)*.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	268
Senatori votanti	267
Maggioranza	134
Favorevoli	157
Contrari	110

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Risultano pertanto preclusi la proposta di non passare all'esame degli articoli e tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 133.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, per che cosa? Sia veramente breve, vista l'ora.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, mi perdoni, vorrei dire una sola cosa. Ho giocato a *rugby*, e quando si gioca a *rugby* la squadra è tutto, perché ognuno non può agire se non insieme agli altri. Lei ha fatto nove nomi di senatori del nostro Gruppo e vorrei che aggiungesse all'elenco non solo il mio, ma anche quello degli altri. Personalmente mi autodenuncio e voglio che il mio nome sia insieme a quello dei miei compagni, e credo lo vogliano tutti i componenti del Gruppo.

La prego, quindi, di inserire i nomi di tutti i componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle nell'elenco dei nomi dei quali si discuterà in Consiglio di Presidenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cioffi, ma il Presidente non ha ravvisato comportamenti tali da considerarla nell'elenco.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 11 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 21,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (1651)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario» sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.»;

al comma 2:

al secondo periodo, dopo le parole: «tratta appenninica Apice-Orsara,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie,»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso.»;

al quarto periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato inserimento delle suddette previsioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «definitivi» è soppressa;

il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla metà.»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire

l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera»;

al comma 8:

dopo le parole: «Il Commissario» *sono inserite le seguenti:* « , entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento,»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera»;

al comma 10:

il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 -parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della *Connecting Europe Facility*, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «dall'entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorso tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.

11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando

riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.

11-*quater*. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole da: «Al decreto legislativo» *fino a:* «all'articolo 174» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

al capoverso 4-ter, le parole: «Il bando di gara, può» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il bando di gara può» *e le parole:* «o, nei casi» *sono sostituite dalle seguenti:* «o nei casi»;

al comma 3, dopo le parole: «comma 5-bis» *sono inserite le seguenti:* «, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *e le parole:* «si applicano» *sono sostituite dalle seguenti:* «Si applicano»;

al comma 4, le parole: «l'ultimo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «le parole» *e le parole:* «è soppresso» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono sopresse».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013,» *sono sostituite dalle seguenti:* «è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai commi 1 e 1-bis»;

alla lettera b), le parole: «Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;» *sono soppresse;*

alla lettera c), le parole: «Lauretana Borrello» *sono sostituite dalle seguenti:* «Laureana di Borrello» *e dopo le parole:* «Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina;» *sono inserite le seguenti:* «Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero;»;

al comma 3:

al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti»;

al secondo periodo, le parole: «al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai commi 1 e 1-bis»;

al comma 4:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), dopo le parole: «11 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»;

alla lettera c), dopo le parole: «15 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»;

alla lettera d), dopo le parole: «94,8 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»;

alla lettera e), dopo le parole: «79,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla lettera f), le parole: «51,200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «51,2 milioni di euro»;
al comma 5, la parola: «determinano» è sostituita dalla seguente: «determina»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;

d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;

d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;

d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;

d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano»;

al comma 8:

le parole: «delibera CIPE 60 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014» e le parole: «e di 42,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 42,5 milioni»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al secondo periodo, le parole: «capoverso precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse»;

al comma 10, le parole: «delibera CIPE n. 158 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008,»;

al comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono versate» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2014», le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «dello Stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di previsione»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «dal 2 al 15 giugno 2014» sono inserite le seguenti: «e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

al secondo periodo, le parole: «Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri» sono sostituite dalle seguenti: «Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione»;

al comma 3:

alla lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "26 febbraio 1992, n. 211," sono inserite le seguenti: "e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,"»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;

all'ultimo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «5-bis. Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «dell'alinea» e dopo le parole: «dei debiti delle regioni» sono inserite le seguenti: «sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014»;

al comma 8, lettera b), la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziata per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.

8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario *ad acta*, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.

8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni.

8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"»;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: «a complessivi 450 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»;

alla lettera d), dopo le parole: «50 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-*bis.* Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:

"9-*bis.* Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica".

9-*ter.* All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: "in data successiva" sono inserite le seguenti: ", ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati".

9-*quater.* Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Al capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis.* -- (*Pubblicazione dei dati in formato aperto*). - 1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Norme in materia di concessioni autostradali*). - 1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle

Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.

4. Al fine di accelerare l'*iter* relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 "Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli-Pompei-Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari già trasmessi al CIPE.

4-*bis*. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

4-*ter*. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla società ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - (*Disposizioni in materia di autostrade*). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato "Autostrada Cispadana", previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche*). - 1. Dopo il comma 7-*bis* dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:

"7-*ter*. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-*sexies* interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative all'anno 2016;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.

7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 30 Mbit/s e di *upload* di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;

b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 100 Mbit/s e di *upload* di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;

c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito *web* è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da *7-ter* a *7-septies*, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012".

2. All'articolo 6, comma *4-ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le seguenti: "nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti";

b) dopo le parole: "banda larga e ultralarga nel territorio nazionale" è soppressa la parola: "anche".

3. Dopo l'articolo *87-bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"Art. *87-ter.* - (*Variazioni non sostanziali degli impianti*). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli".

3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"*g-bis)* infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici".

4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono inserite le seguenti: "con dimensioni abitabili".

5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5-ter. Fuori dei casi di cui al comma *5-bis*, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e *87-bis* del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88," sono inserite le seguenti: "e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici".

5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) - Italia]," sono inserite le seguenti: "nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea".

Al capo II, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (*Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture*). - 1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

Art. 6-ter. - (*Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica*). - 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis".

2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

"Art. 135-bis. - (*Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici*). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che

richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda larga'. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3"».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera b):

i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4"»;

al numero 4), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione."»;

alla lettera d):

al capoverso Articolo 149-bis:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitoli con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso»;

alla lettera e):

al numero 1), capoverso 1, le parole: «come convertito» *sono sostituite dalle seguenti:* «convertito, con modificazioni»;

al numero 2), le parole: «l'alinea è sostituita dalla seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'alinea è sostituito dal seguente»;

il numero 3) è soppresso;

dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara";

al numero 5), dopo le parole: «le seguenti» è inserita la seguente: «parole»;

al numero 7), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

alla lettera h):

al capoverso Articolo 158-bis:

al comma 1, primo periodo, le parole: «compresi dei» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»;

alla lettera i):

al capoverso 1, le parole: «entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 30 settembre 2015»;

al capoverso 3, primo periodo, le parole: «dell'articolo 150-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 149-bis»;

dopo il capoverso 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;

b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio»;

al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «avvalendosi di Istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Istituto superiore» e le parole: «con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32»;

al terzo periodo, la parola: «rivenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;

al comma 4, le parole: «n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «24 giugno 2014, n. 91» e dopo le parole: «per la disciplina dei relativi rapporti, di» sono inserite le seguenti: «tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese»;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: «Delibera CIPE 60/2012» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012,», le parole: «della depurazione delle

acque» sono sostituite dalla seguente: «idrico» e dopo le parole: «o urbanistico» sono aggiunte le seguenti: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» e le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali" sono inserite le seguenti: "o nell'ambito delle pertinenze idrauliche"»;

al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016".

9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis".

9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.

9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "della programmazione 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020".

9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo,

anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351"».

All'articolo 8:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo»;

alla lettera d), la parola: «minimi» è soppressa e le parole: «direttiva 2008/98/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute»;

alla rubrica, le parole: «preliminare alla raccolta» sono sostituite dalla seguente: «temporaneo».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,»;

al comma 2:

alla lettera a), dopo le parole: «inferiore alla soglia comunitaria,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,» e le parole: «e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono soppresse;

alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo n. 163 del 2006,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. All'articolo 20, comma 10-*quinquies*.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: "investimenti" sono inserite le seguenti: ", direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,".

2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "all'istruzione scolastica e" sono inserite le seguenti: "all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e".

2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-*ter* dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

All'articolo 10, comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: «efficientamento energetico,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy,»;

alla lettera d), le parole: «del capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), le parole: "Tali operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,";

b) al comma 11-bis, dopo le parole: "per l'effettuazione delle operazioni" sono inserite le seguenti: "adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo"».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «la riprogrammazione delle risorse non impegnate» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il principio di territorialità»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo e secondo».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «Non possono essere richieste» sono inserite le seguenti: «da parte degli organi competenti», le parole: «standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a

quelli minimi definiti» sono sostituite dalle seguenti: «standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti» e dopo le parole: «il gestore dell'infrastruttura» sono inserite le seguenti: «o dell'opera»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di standard tecnici».

All'articolo 15:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. - (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate). - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: "funzionamento ed esercizio" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Art. 15-ter. - (Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa). - 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari"».

All'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni».

Al capo IV, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa). - 1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

"23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.

23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.

23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.

23-octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di

sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 16-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio). - 1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo».

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «compensazione» sono inserite le seguenti: «incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta,»;

alla lettera c):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW"»;

al numero 2), capoverso 4, dopo le parole: «all'amministrazione comunale» sono inserite le seguenti: «l'elaborato progettuale e» e dopo le parole: «nonché che» sono inserite le seguenti: «sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che»;

al numero 3), capoverso 5, dopo le parole: «la comunicazione di inizio dei lavori» sono inserite le seguenti: «, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,»;

al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "258 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"»;

alla lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, le parole: «e di ristrutturazione urbanistica» sono soppresse e dopo le parole: «l'interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari"»;

alla lettera g):

i numeri 1) e 2) sono soppressi;

il numero 3) è sostituito dai seguenti:

«3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade

l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche";

3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali";

il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis"»;

alla lettera h):

al numero 1), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico," e dopo le parole: "delle sole opere di urbanizzazione" sono aggiunte le seguenti: ", purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile"»;

al numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «nuove costruzioni» sono aggiunte le seguenti: «nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria»;

alla lettera n):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II della parte I,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

capoverso Art. 23-ter:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva»;

al comma 3 sono premessi i seguenti periodi: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.»;

alla lettera q), capoverso Art. 28-bis:

al comma 1, le parole: «, sotto il controllo del Comune,» sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: «La convenzione» sono inserite le seguenti: «, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale,»;

al comma 6, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente parte»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione";

al comma 2, le parole: «Le espressioni» sono sostituite dalle seguenti: «L'espressione»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Regolamento unico edilizio). - 1. Dopo il comma 1-*quinqüies* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo). - 1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «"del 51 per cento"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

alla lettera b), capoverso 119-bis, ultimo periodo, le parole: «da scomputare» sono sostituite dalla seguente: «utilizzabile»;

alla lettera f), capoverso 123-bis, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;

alla lettera h), le parole: «relative a quote» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a quote»;

alla lettera i), numero 1), le parole: «tale disposizione fa eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «la presente disposizione costituisce deroga»;

alla lettera l), le parole: «optato per l'opzione» sono sostituite dalle seguenti: «espresso l'opzione» e le parole: «, legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;

al comma 3, dopo le parole: «1,06 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «4,90 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro annui»;

al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai

conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*. - (*Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2*). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva".

4-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

4-*quater*. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "degli enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che intendono dismettere" sono aggiunte le seguenti: "e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

4-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta";

c) al comma 2-*sexies*, al primo periodo, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il" sono soppresse, la parola: "comunicano" è sostituita dalla seguente: "comunica" e le parole: "ai commi 2-*quater* e" sono sostituite dalle seguenti: "al comma"; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta"».

All'articolo 21:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) e *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime»;

al comma 4:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al

locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto»;

alla lettera c), le parole: «Decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dei lavori pubblici»;

alla lettera d), le parole: «Decreto Ministeriale 26 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e)»;

al comma 7, lettera b), le parole: «per l'anno anni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (Conto termico). - 1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.

2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti"».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole».

All'articolo 23:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito»;

al comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al comma 8, le parole: «della procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio). - 1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

All'articolo 25:

al comma 1:

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 14-*quater*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso"»;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi di cui al comma 4 del presente articolo";

b-ter) all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, le parole da: "Per sopravvenuti" fino a: "pubblico originario" sono sostituite dalle seguenti: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario";

b-quater) all'articolo 21-*nonies*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dell'articolo 21-*octies*" sono inserite le seguenti: ", esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2,";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."»;

al comma 4, le parole: «decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

All'articolo 26:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «L'accordo» *sono sostituite dalle seguenti:* «In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo»;

al secondo periodo, dopo le parole: «il Comune» *sono inserite le seguenti:* «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,», *le parole:* «un proprio progetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «una proposta», *le parole:* «al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa,» *e dopo la parola:* «finanziamento» *sono aggiunte le seguenti:* «, di valorizzazione o di alienazione»;

il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli

interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti»;

al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari»;

al comma 3, le parole: «e il Ministero della difesa possono proporre» *sono sostituite dalle seguenti:* «, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può formulare»; *le parole:* «, un progetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «una proposta», *dopo le parole:* «diversa destinazione urbanistica» *sono inserite le seguenti:* «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni» e *le parole:* «del progetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della proposta»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «il progetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «la proposta» e *le parole:* «ovvero con il Ministero della difesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2»;

al comma 6, le parole: «, ovvero il Ministero della difesa procedono» *sono sostituite dalle seguenti:* «e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «variante urbanistica» *sono aggiunte le seguenti:* «, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati»;

al comma 8, le parole: «del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato»;

alla rubrica, la parola: «demaniali» *è sostituita dalla seguente:* «pubblici».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «in avanzato stato di realizzazione» *sono inserite le seguenti:* «e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica».

All'articolo 28:

al comma 3, le parole: «Al comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al quarto comma» e *le parole:* «di base» *sono sostituite dalle seguenti:* «avendo base operativa»;

al comma 7, dopo le parole: «31 ottobre 2014,» *sono inserite le seguenti:* «previo parere del Ministero della salute,»;

al comma 8, lettera a), le parole: «"se del caso"» *sono sostituite dalle seguenti:* «", se del caso,"»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto

di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: «la crescita dei traffici» *sono inserite le seguenti:* «delle merci e delle persone» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile" sono sostituite dalle seguenti: "è valutata con priorità la"».

Al capo VI, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis. - (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto). - 1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».

All'articolo 30:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: «per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano»;

alla lettera i), dopo le parole: «rafforzamento organizzativo» *sono inserite le seguenti:* «delle start up nonché»;

al comma 3, le parole: «ICE-Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del *made in Italy* e dell'attrazione degli investimenti all'estero»;

al comma 4, le parole: «n. 1407» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 1407/2013 della Commissione,»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «ICE Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

alla lettera a), le parole: «ICE-Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 6, le parole: «L'Agenzia ICE,» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 9, le parole: «all'Agenzia ICE» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane» *e le parole:* «all'attrazione degli investimenti esteri» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli interventi di cui al presente articolo».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «per i beni e le attività culturali» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei beni e delle attività culturali»;

al comma 3, le parole: «pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (Operatività degli impianti a fune). - 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle

verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».

All'articolo 32, comma 3, lettera a), le parole: «delle unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità da diporto»,».

Al capo VII, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. - (Disposizioni in materia di autotrasporto). - 1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo".

2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.

3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al

competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori".

4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».

All'articolo 33:

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

al comma 10, dopo le parole: «con le risorse» *sono inserite le seguenti:* «umane, strumentali e finanziarie»;

al comma 11, le parole: «con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001,» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014.

13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - (*Interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato*). - 1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune».

All'articolo 34:

al comma 5, lettera b), le parole: «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 per cento»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per la selezione delle tecnologie di bonifica *in situ* più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali"; al secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo"»;

al comma 8, alinea, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 7»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda".

10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito *web* il *curriculum* del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene*). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di *compost* di qualità.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti",.

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225".

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione

maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico";

c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)".

13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi».

All'articolo 36:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-sexies*) è aggiunta la seguente:

"n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013"»;

al comma 2, dopo le parole: «Con la legge di stabilità per il 2015» sono inserite le seguenti: «e con quelle successive»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi";

b) al comma 2, le parole: "alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti" sono sostituite dalle seguenti: "alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*";

c) al comma 4, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,"».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (*Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi*). - 1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo».

All'articolo 37:

al comma 1, le parole: «alla redazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla redazione»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «e le opere accessorie,» sono sostituite dalle seguenti: «, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,»;

alla lettera c) le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «decreti autorizzativi» sono sostituite dalle seguenti: «titoli abilitativi»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e";

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" sono soppresse;

c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:

1) la lettera g) è abrogata;

2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio, di gas naturale" sono soppresse»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

al comma 5, le parole da: «a seguito della quale» fino a: «trenta anni, da prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile»;

al comma 6, le lettere a), b) e c), con il successivo capoverso, sono sostituite dalle seguenti:

«a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi»;

al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del presente articolo»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 9 è soppresso;

al comma 10:

al capoverso 1-bis, dopo le parole: «in mare localizzate» sono inserite le seguenti: «nel mare continentale e» e dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» sono inserite le seguenti: «, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici»;

dopo il capoverso 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"»;

al comma 11, dopo le parole: «estratta in giacimento» sono inserite le seguenti: «. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva".

11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "0,5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "1 per mille".

11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e di *shale oil* e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo *shale gas* e lo *shale oil*, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso".

11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione

dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia».

All'articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «al comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «"da almeno dodici mesi"» sono sostituite dalle seguenti: «"da almeno dodici mesi,"»;

alla lettera c), le parole: «in uso promiscuo ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento"».

Al capo IX, dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti). - 1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:

"tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

b) il 50 per cento di calore di scarto;

c) il 75 per cento di calore cogenerato;

d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti"».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione»;

al comma 2, lettera g), le parole: «che restano acquisite al bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato»;

al comma 3, la parola: «ripartiti» è sostituita dalla seguente: «, ripartiti» e la parola: «abrogate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;

al comma 4, le parole: «Fondo per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

All'articolo 41:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad utilizzare» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,».

All'articolo 42:

al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: «all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata»;

al comma 8, le parole: «400 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017»;

al comma 10, secondo periodo, la parola: «applica» è sostituita dalla seguente: «applicano»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*«14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.*

14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento".

14-*quater*. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.

14-*quinquies*. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-*quater* in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-*bis*. - (Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria). - 1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005».

All'articolo 43:

al comma 3, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni»;

al comma 4, le parole: «alla disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni» e le parole: «dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 729-*quater*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-*bis* possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà

comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-*bis*, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017".

5-*ter*. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-*bis*. - (*Regioni a statuto speciale e province autonome*). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere,

anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.

2-*bis*. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla metà.

5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.

7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.

8-*bis*. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo - Catania - Messina.

10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale,

pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10-*bis*. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della *Connecting Europe Facility*, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

11-*bis*. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorso tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.

11-*ter*. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.

11-*quater*. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

Articolo 2.

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

a) all'articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*ter*. Il bando di gara può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la

concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 175, comma 5-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.

Articolo 3.

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-*bis*:

a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento - Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste - Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo - Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco - Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo - Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino - Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano - Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale - Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo;

opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.

3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:

b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, letterea), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:

a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;

b) al completamento della rete della Circumetnea;

c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto - Notarbartolo;

d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'*hinterland*.

d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;

d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;

d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;

d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;

d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano.

7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano - Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014; nonché sono definitivamente assegnate

all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.

9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. È abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.».

12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

Articolo 4.

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi,

ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.

2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale - acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche;

b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;

c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale.

4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.

4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».

5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

5-bis. Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5 solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo dell'alinea del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

7. Al comma 9-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»;

b) al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall'esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite da «entro l'anno».

8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

8-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8-*ter*. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

8-*quater*. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8-*quinqüies*. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziata per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.

8-*sexies*. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo

2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario *ad acta*, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.

8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni.

8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9-*bis*. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica».

9-*ter*. All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».

9-*quater*. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 4-*bis*.

(Pubblicazione dei dati in formato aperto)

1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI

Articolo 5.

(Norme in materia di concessioni autostradali)

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.

4. Al fine di accelerare l'*iter* relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari già trasmessi al CIPE.

4-*bis*. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

4-*ter*. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla società ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.

Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di autostrade)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana», previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6.

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche)

1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:

«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative all'anno 2016;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.

7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 30 Mbit/s e di *upload* di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;

b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 100 Mbit/s e di *upload* di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;

c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma *7-ter* possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma *7-sexies*, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito *web* è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da *7-ter* a *7-septies*, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012».

2. All'articolo 6, comma *4-ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;

b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga nel territorio nazionale» è soppressa la parola: «anche».

3. Dopo l'articolo *87-bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

«Art. *87-ter.* - (*Variazioni non sostanziali degli impianti*) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».

3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g-bis)* infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici».

4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili».

5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici».

5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) - Italia],» sono inserite le seguenti: «nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea».

Articolo 6-bis.

(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)

1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

Articolo 6-ter.

(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

«4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».

2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

«Art. 135-bis. - *(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici)*. - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3».

Capo III

MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Articolo 7.

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrono, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è

trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»;

b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.»;

c) l'articolo 150 è abrogato;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

«Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). - 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitoli con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso»;

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;

3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»;

5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto

delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;

6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;

7) il comma 7 è abrogato;

f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;

2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;

h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

«Articolo 158-bis. - (*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante*). - 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-*bis* alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario *ad acta*, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.»;

l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione».

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo

idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difforni dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei

termini, alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

8-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».

9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

9-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

9-*ter*. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

9-*quater*. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».

9-*quinquies*. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-*bis*».

9-*sexies*. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.

9-*septies*. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».

9-*octies*. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351».

Articolo 8.

(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Articolo 9.

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;

c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. All'articolo 20, comma 10-*quinquies*.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,».

2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e».

2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2-*sexies*. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2-*septies*. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-*ter* dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Articolo 10.

(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),»;

b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;

c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento»;

d) al comma 11, lettera e-*bis*), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»;

le parole: «con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.»

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,».

2-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;

b) al comma 11-*bis*, dopo le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50»;

b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50».

c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.».

Articolo 12.

(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)

1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialità, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.

3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13.

(Misure a favore dei project bond)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157:

1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile»;

2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di offerta deve»;

3) al comma 3, dopo le parole: «avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi»;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»;

b) all'articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario»;

2) al comma 2-bis le parole: «di progetto costituite per» sono eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»;

c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono inserite le seguenti: «o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,»; dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i crediti,».

d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole «Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto».

2. All'articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».

b) il comma 4 è abrogato.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di standard tecnici)

1. Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a *standard* tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Articolo 15.

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia.

4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.

6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:

a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;

b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;

c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento. L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.

8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

Articolo 15-ter.

(Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari».

Articolo 16.

(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)

1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.

Articolo 16-bis.

(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)

1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti: «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è

dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-*quinquies*.

23-*ter*. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-*quinquies*, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

23-*quater*. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

23-*quinquies*. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

23-*sexies*. La disciplina di cui ai commi 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quater* e 23-*quinquies* non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.

23-*septies*. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quater* e 23-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.

23-*octies*. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Articolo 16-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio)

1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

Capo V

MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Articolo 17.

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):

1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva degli edifici»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;»;

b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. - (*Interventi di conservazione*). - 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;

c) all'articolo 6 (L):

01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW»;

1) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla fine della lettera, sono soppresse;

b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;

4) al comma 6, le lettere b) ec), sono sostituite dalla seguente:

«b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.»;

5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» e le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;

e) all'articolo 14 (L):

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,»;

f) all'articolo 15 (R):

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari

caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;

g) all'articolo 16 (L):

3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.»;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche»;

3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali»;

4) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis»;

5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;

h) all'articolo 17 (L):

1) al comma 4, dopo le parole: «di proprietà dello Stato», sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, » e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.»;

i) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;

l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica è sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ»;

m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e le parole «denunce di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attività»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.»;

n) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-ter. - (*Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*). - 1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»;

o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attività o»;

p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;

q) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (*Permesso di costruire convenzionato*). - 1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste dal comma 4-*bis* e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione».

2. L'espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».

2-*bis*. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*ter*. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.

4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17-*bis*.

(Regolamento unico edilizio)

1. Dopo il comma 1-*quinquies* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

«1-*sexies*. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Articolo 18.

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

Articolo 19.

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

1-*bis*. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai

contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria.

Articolo 20.

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: «del 51 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;

b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta utilizzabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».

d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;

e) al comma 123:

1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;

f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:

«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;

h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a

immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del 19 agosto 2009, n. 191; la presente disposizione costituisce deroga all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

l) al comma 141-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti:

«140-*bis*. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.

140-*ter*. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-*bis*, si considerano, ai fini dell'articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

140-*quater*. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.».

3. All'onere derivante dal comma 1, lettera *f*), pari a 1,06 milioni di euro per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-*bis*: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

c-bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-*bis*. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».

4-*bis*. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - (*Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2*). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».

4-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

4-*quater*. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti: «e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

4-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta»;

c) al comma 2-*sexies*, al primo periodo, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il» sono soppresse, la parola: «comunicano» è sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole: «ai commi 2-*quater* e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»; dopo il secondo periodo

è aggiunto il seguente: «In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta».

Articolo 21.

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

4. La deduzione, spetta a condizione che:

a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;

b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e).

5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per

l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.».

Articolo 22.

(Conto termico)

1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.

2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti».

Articolo 22-bis.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole.

Articolo 23.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del

codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Articolo 24.

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Articolo 25.

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.»;

b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso»;

b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;

b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;

b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dell'articolo 21-*octies*» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.»

3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 26.

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione.

1-*bis*. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.

3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può formulare all'amministrazione comunale una proposta di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati.

4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.

6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.

7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario *ad acta* che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti. Nel caso di nomina del commissario *ad acta* non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.

8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

Articolo 27.

(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella *gazzetta ufficiale* 17 gennaio 2011, n. 12.

Capo VI

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

Articolo 28.

(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

3. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (*crew must go*), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (*crew returning to base*), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio».

4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.

5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.

6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.

7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, previo parere del Ministero della salute, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 691-*bis*, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, se del caso, » e, dopo le parole «del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»;

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

«Art. 733-*bis*. - (*Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale*). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo

comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.».

8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.

Articolo 29.

(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.

1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «è valutata con priorità la».

2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.

Articolo 29-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

Capo VII

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

Articolo 30.

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
- b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
- f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;
- g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
- h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- i) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;
- l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).

3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del *made in Italy* e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei *voucher*.

5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono definiti:

- a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) i risultati attesi;
- c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante di Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i

rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 31.

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Articolo 31-bis.

(Operatività degli impianti a fune)

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

Articolo 32.

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, »;

b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65», dopo la parola: «registri», è inserita la seguente: «, uffici», e alla fine del periodo dopo la parola: «amministrative», sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.»

Articolo 32-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo».

2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.

3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori».

4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Capo VIII

MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 33.

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio)

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per

lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrato ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.

13-*bis*. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014.

13-*ter*. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

13-*quater*. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento.

Articolo 33-*bis*.

(Interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato)

1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune.

Articolo 34.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in

sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica *in situ* più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo».

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo *in situ* dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati *in situ* con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda».

10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito *web* il *curriculum* del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso.

Articolo 35.

(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla

definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di *compost* di qualità.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità

naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;

c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)».

13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi.

Capo IX

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 36.

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-sexies*) è aggiunta la seguente:

«*n-septies*) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013».

2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-*bis*. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;

b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,».

Articolo 36-*bis*.

(Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 37.

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:

a) all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,» e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati»;

b) all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonché paesaggistici»;

c) all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»;

c-bis) all'articolo 52-*quinquies*, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito»;

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW».

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

Articolo 38.

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»;

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse;

c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:

1) la lettera g) è abrogata;

2) alla lettera l), le parole: «, di petrolio, di gas naturale» sono soppresse.

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo.

8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da

esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma *1-bis*, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.»

1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"».

11. Al comma *82-sexies*, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».

11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».

11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».

11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e di *shale oil* e il rilascio di relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo *shale gas* e lo *shale oil*, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».

11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia

elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia.

Articolo 39.

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-*bis*, il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;»

b) all'articolo 17-*decies*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le seguenti: «e immatricolano», e le parole: «da almeno dodici mesi,» sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito *web* www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»;

9) al comma 2, lettera c), le parole «e risultati immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)» sono soppresse;

10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),» sono soppresse;

c) all'articolo 17-*undecies*, comma 2, lettere a) e b) le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

1-*bis*. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento».

Articolo 39-*bis*.

(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti)

1. La lettera *tt*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:

«*tt*) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

b) il 50 per cento di calore di scarto;

c) il 75 per cento di calore cogenerato;

d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti».

Capo X

MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 40.

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:

a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;

c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;

g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato.

3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole «, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono soppresse.

4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

Articolo 42.

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014» e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-*bis*. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-*quater*, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
- b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
- c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
- d) articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
- e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
- f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-*bis*, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata.

7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.»;

2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014».

3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al 15 ottobre».

4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».

5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.

6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.

7. La regione Siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.

8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, alimentano il «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.

10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.

13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui al comma 8 del presente articolo.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.

14-ter. All'articolo 2, comma *67-bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento».

14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.

14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma *14-quater* in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2016, dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 42-bis.

(Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria)

1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005.

Articolo 43.

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.

2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», pubblicato nella *gazzetta ufficiale* 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.

3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito *internet* del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo

2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.

5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017».

5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».

5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Articolo 43-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Articolo 44.

(Disposizioni finali)

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

Articolo 45.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI, EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133.

NP1

AIROLA, CRIMI, CASTALDI

Preclusa

Il Senato,

ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, al termine della discussione generale e prima che il Governo chieda che sia posta la questione di fiducia,
delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1651.

1.1

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere i commi da 1 a 9.

1.4

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

Consequentemente,

- al comma 4, sopprimere il quarto periodo;

- *sopprimere i commi 6 e 8.*

1.5

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.6

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «tratta ferroviaria Napoli-Bari», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e l'asse ferroviario Termoli-Lesina».

1.7

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.8

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La funzione commissariale è svolta collegialmente. La commissione è composta, oltre che dal soggetto di cui al comma 1 anche dai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania e della Puglia oltre a due ufficiali delle forze dell'ordine scelti tra gli appartenenti dalla Polizia Giudiziaria in servizio presso le procure di Napoli e Bari. Le nomine di tali ultimi esperti avvengono con designazione operata dai Procuratori della Repubblica di Napoli e di Bari, uno per ciascun Procuratore. Tali ultimi ufficiali hanno il compito di assumere informazioni preliminari sull'eventuale contiguità delle imprese interessate ai lavori con la criminalità organizzata. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Tale commissione resta in carica per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.9

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.10

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «il Commissario» fino a: «Al fine» con le seguenti: «e».

1.11

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «provvede», aggiungere le seguenti: «subordinatamente alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale».

1.12

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta salva» a: «in superficie».

1.13

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Commissario al fine di valutare le proposte avanzate dai comuni di Caserta e Maddaloni in riferimento alla realizzazione del Tratto 2 Cancellone-Frasso e Variante Maddaloni, per la risoluzione della difficoltà connesse all'attraversamento di entrambi i comuni della rete ferroviaria, con particolare riferimento alla deturpazione della Reggia di Caserta da parte della linea ferroviaria stessa, può convocare un tavolo tecnico per la disamina delle soluzioni tecnico-progettuali, dal gruppo di lavoro tecnico già costituito dal comune di Caserta, finalizzate a migliorare i livelli di sicurezza e di viabilità nei tratti interessati».

1.14

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.

1.15

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.16

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.17

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «Anche sulla base» fino alla fine del comma con le seguenti: «Soltanto sulla scorta di progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che aderiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate».

1.18

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «Anche sulla base» fino a: «in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate» con le seguenti: «Soltanto sulla scorta di progetti

definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate».

1.19

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «Anche sulla base» fino a: «può bandire» con le seguenti: «Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i progetti preliminari già presentati devono essere trasformati in progetti definitivi».

1.20

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Anche sulla base dei soli progetti preliminari» con le seguenti: «Sulla base dei progetti definitivi».

1.21

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.22

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2 ultimo periodo, sostituire le parole: «derogato in base alle decisioni assunte dal» con le seguenti: «modificato su richiesta motivata del».

1.23

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 3 a 5.

Consequentemente, sopprimere il comma 9.

1.24

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.25

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.26

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001».

1.27

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di VIA ove necessaria».

1.28

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento dei lavori e dei servizi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n.163 del 2006».

1.29

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.30

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.31

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza».

1.32

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.33

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.34

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.35

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti della metà».

1.36

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.37

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di richiesta espressa di proroga riconosciuta all'ente che deve rilasciare il parere o il nulla osta».

1.38

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i pareri, i visti, ed i nullaosta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una

amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.39

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.40

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel limite delle risorse previste nell'XI Allegato Infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014».

1.41

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-bis.1. Il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto delle procure della Corte dei conti di Napoli e di Bari. La rendicontazione ed il controllo avvengono sulla base dei singoli stati di avanzamento dei lavori, rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi previsti. Sul sito internet della stazione appaltante è obbligatoria la pubblicazione di ogni atto riferibile alla gestione commissariale, sia con riferimento alla fase di indizione della gara, ovvero di scelta del contraente attraverso procedure negoziate o procedure in economia. La pubblicazione è relativa a tutti gli atti amministrativi contabili e tecnici che intervengono nella fase dell'indizione della gara, dell'esecuzione delle opere e del completamento dei lavori stessi, quali bandi, capitolati, disciplinari, SAL, certificati di pagamenti, perizie di varianti, sia tecniche che suppletive, nonché tutti gli altri atti tecnici e finanziari».

1.42

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

1.43

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «AV/AC Palermo-Catania-Messina», con le seguenti: «AV/AC Catania-Enna-Caltanissetta-Palermo-Messina».

1.44

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Catania-Siracusa-Ragusa».

1.45

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10.

1.46

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della approvazione, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti, stipulato tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014, è trasmesso dal medesimo Ministro al Parlamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e corredato del parere, ove previsto, del CIPE».

1.47

[CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole:«Rete ferroviaria italiana, (RFI) SpA» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 luglio 1993, n. 238, corredati del parere, ove previsto, del CIPE».

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contratto di cui al precedente periodo, è inviato alle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

1.48

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Ai fini di un suo ammodernamento, la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla medesima legge. Per la realizzazione dell'opera di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2015 al 2017 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020».

1.49

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 11.

1.50

[MONTEVECCHI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 11.

1.51

[CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole:«da adattarsi» aggiungere le seguenti: «, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.52

[CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:«sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.53

[CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.54

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.55

[CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le verifiche di rischio idrogeologico, di rispetto della fascia demaniale o di inedificabilità assoluta».

1.56

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11.1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

11.2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 11.1, relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, indicati dal precedente comma previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente».

1.57

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11.1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

G1.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 1 prevede Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale;

al comma 1 si prevede che L'Amministratore delegato di ferrovie dello stato S.p.a. è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, di cui al Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a sancire che la funzione commissariale sia svolta collegialmente facendo in modo che la commissione sia composta, oltre che dal soggetto di cui al comma 1 anche dai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania e della Puglia oltre a due ufficiali delle forze dell'ordine scelti tra gli appartenenti dalla Polizia giudiziaria in servizio presso le procure di Napoli e Bari. Fare inoltre in modo che le nomine di tali ultimi esperti avvengono con designazione operata dai Procuratori della Repubblica di Napoli e di Bari, uno per ciascun Procuratore. Stabilire che tali ultimi ufficiali abbiano il compito di assumere informazioni preliminari sull'eventuale contiguità delle imprese interessate ai lavori con la criminalità organizzata. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Facendo infine in modo che tale commissione resti in carica per la durata di due anni.

G1.2

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 1 prevede Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale;

al comma 3 si prevede che gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a sancire che le procedure per l'affidamento dei lavori e dei servizi debbano comunque essere effettuate nel rispetto del principio delle procedure ad evidenza pubblica e delle modalità di cui all'articolo 70 comma 11 decreto legislativo 2006 n. 163.

G1.3

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 1 prevede Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale;

al comma 8 si prevede che il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di defianziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, finalizzata a fare in modo che sul portale *internet* della stazione appaltante sia obbligatoria la pubblicazione di ogni atto riferibile alla gestione commissariale, sia con riferimento alla fase di indizione gara ovvero di scelta del contraente (in presenza dei presupposti di legge) attraverso procedure negoziate, ex articolo 57 codice degli appalti o procedure in economia ex articolo 125 codice degli appalti (cottimo fiduciario e amministrazione diretta eccetera). Tale pubblicazione deve riguardare tutti gli atti amministrativi contabili e tecnici che intervengono nella fase dell'indizione della gara, dell'esecuzione delle opere e del completamento dei lavori stessi come i bandi, capitolati, disciplinari nonché gli atti tecnici e finanziari, i SAL, i certificati di pagamenti, perizie di varianti sia tecniche che suppletive, i conti finali ed in generale tutti gli atti che consentano a chiunque di verificare eventuali anomalie.

G1.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

nell'articolato del decreto si ricorre molte volte a misure volte ad accelerare gli *iter* autorizzativi intervenendo sui tempi di presentazione delle osservazioni e quindi diminuendo la possibilità da parte di cittadini di poter partecipare attivamente ai processi decisionali che riguardano opere che andranno ad impattare direttamente sui loro territori e quindi sulle loro vite;

nei giorni che sono seguiti agli ultimi venti calamitosi che hanno coinvolto il territorio ligure e in particolare l'area del comune di Genova più volte si è fatto riferimento alle lungaggini burocratiche che insieme ai ricorsi al TAR avrebbero rallentato la realizzazione di opere urgenti che avrebbero potuto limitare i danni;

in molte realtà locali del territorio italiano si sono messe in atto delle azioni mirate al coinvolgimento attivo della cittadinanza chiamata a intraprendere con le amministrazioni percorsi di collaborazione, ascolto e progettualità condivisa che si riflettono positivamente sull'accettazione della cittadinanza stessa delle opere proposte e realizzate;

questi processi hanno delle ricadute positive proprio sulla durata degli *iter* autorizzativi che seguono la presentazione dei progetti e riducono drasticamente lo strumento del ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali,

impegna il Governo:

al fine di diminuire drasticamente il ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali chiamati a intervenire sulla correttezza degli atti amministrativi che portano all'autorizzazione di progetti impattanti sul territorio, ad adottare ogni iniziativa necessaria per avviare su tutto il territorio nazionale l'uso sistematico da parte delle amministrazioni di ogni livello di meccanismi di partecipazione attiva della cittadinanza che consentano di giungere all'elaborazione di progetti condivisi.

G1.5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 1, è stata disposta la nomina dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 disegna un regime normativo da applicare alla realizzazione di queste due infrastrutture, derogatorio rispetto a quello speciale che il Codice dei contratti pubblici riserva alle opere inserite nel Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto in oggetto, l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, assolve le funzioni ordinariamente assegnate al

CIPE e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'approvazione dei progetti, alla convocazione e alla gestione delle Conferenza di servizi, unitamente a quelle che lo stesso Codice riserva al cosiddetto soggetto aggiudicatore;

in sede di esame del decreto-legge, la Commissione ambiente territorio e lavori pubblici ha approvato un emendamento al comma 2 dello stesso articolo 1, con il quale è stato stabilito che negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di corruzione e di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gare e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso;

a seguito dell'approvazione dello stesso emendamento, il decreto-legge, all'articolo 1 comma 2, prevede, anche, che il mancato inserimento delle previsioni richiamate nel punto precedente, comporti la revoca del mandato del Commissario nominato;

la Commissione ambiente territorio e lavori pubblici ha approvato un emendamento al comma 8 dello stesso articolo 1, con il quale è stato stabilito che rendiconto semestrale delle spese di realizzazione delle tratte ferroviarie oggetto del commissariamento venga pubblicato nei siti *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari;

la pericolosa concentrazione di poteri e responsabilità nelle mani dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali con un importo stimato, per la loro realizzazione, di circa 6 miliardi di euro per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e di circa 8 miliardi di euro per l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, deve essere bilanciata con la massima sorveglianza sull'esercizio dei poteri conferiti;

il pieno ed effettivo funzionamento delle clausole contrattuali e delle misure di prevenzione controllo e contrasto dei tentativi di corruzione e di uso distorto delle risorse pubbliche, di infiltrazione della criminalità organizzata mafiosa può essere rafforzato da sistemi che assicurino la possibilità, per la collettività, di disporre informazioni costanti e aggiornate sulle procedure di aggiudicazione dei contratti e sull'esecuzione degli stessi;

impegna il Governo

affinché nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate dalla realizzazione delle tratte ferroviarie oggetto del commissariamento - unitamente al rendiconto delle spese - venga pubblicata, e aggiornata con una cadenza almeno semestrale, un'anagrafe dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni, servizi e l'affidamento di lavori finalizzati alla realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, che indichi, per ciascun bene e/o servizio da affidare e lavoro da realizzare, gli estremi del bando di gara, dell'atto di aggiudicazione e della stipula, i riferimenti del contraente e lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del contratto affidato.

G1.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 1, è stata disposta la nomina dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 disegna un regime normativo da applicare alla realizzazione di queste due infrastrutture, derogatorio rispetto a quello speciale che il Codice dei contratti pubblici riserva alle opere inserite nel Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto in oggetto, l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, assolve le funzioni ordinariamente assegnate al CIPE e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'approvazione dei progetti, alla convocazione e alla gestione delle Conferenza di servizi, unitamente a quelle che lo stesso Codice riserva al cosiddetto soggetto aggiudicatore;

la pericolosa concentrazione di poteri e responsabilità nelle mani dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali con un importo stimato, per la loro realizzazione, di circa 6 miliardi di euro per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e di circa 8 miliardi di euro per l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, deve essere bilanciata con la massima trasparenza rispetto alle modalità con le quali verranno esercitati i poteri straordinari conferiti e saranno utilizzate le somme, in parte già stanziata e in parte da assegnare, destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali in questione;

la massima trasparenza rispetto all'operato del Commissario deve essere assicurata sia al termine del mandato, sia durante l'esercizio dello stesso, con una cadenza temporale che consenta un monitoraggio continuo sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi da realizzare, e sulle attività amministrativa tecnica ed operativa affidate al Commissario e svolte direttamente, ovvero a valere sulle strutture tecniche di Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

impegna il Governo

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - semestralmente e al termine dell'incarico - un rapporto contenente la relazione sulle attività amministrative tecniche ed operative svolte e in corso di svolgimento, un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dettagliata dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario, e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori;

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, invii al Parlamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute una relazione sulle attività di controllo e monitoraggio degli impatti sulle matrici ambientali e sulla salute della popolazione determinati dalla realizzazione delle opere in questione, e sulle misure e le prescrizioni adottate o da adottare per prevenire danni all'ambiente e per salvaguardare l'incolumità delle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori e della popolazione interessata;

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse stanziata per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.

G1.7

D'ALI'

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto-legge reca misure per sbloccare gli interventi ferroviari dell'asse Palermo-Catania-Messina;

si ravvisa l'urgenza di una migliore integrazione del servizio ferroviario con lo sviluppo delle attività aeroportuali della Sicilia;

gli aeroporti «Falcone-Borsellino» di Palermo e «Fontanarossa» di Catania, di fatto, operano in regime di sistema integrato con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Cosimo, per cui si rende indispensabile in miglioramento dei collegamenti ferroviari tra li stessi,

impegna il Governo:

a definire con le stesse modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge, il collegamento ferroviario veloce tra l'aeroporto «Falcone-Borsellino» di Palermo e l'aeroporto «V. Florio» Trapani-Birgi, e tra l'aeroporto «Fontanarossa» di Catania e quello di Comiso.

G1.8

BORIOLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»,

premesso che:

i commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 contengono norme in materia di infrastrutture ferroviarie, in particolare il comma 10-*bis* prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri, in collaborazione con le associazioni di categoria;

considerato che:

la norma prevede la riorganizzazione funzionale del sistema ferroviario;

il comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2014, n. 106 reca già disposizioni volte a favorire la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, anche prevedendo la possibilità di concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, tra cui le stazioni ferroviarie, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto-turistici, fluviali e ferroviari;

in molte nazioni, europee ed *extra*-europee, le ferrovie turistiche costituiscono un fattore non trascurabile di sviluppo economico, il cui fatturato globale si misura in circa cinquecento milioni di euro e il movimento turistico in milioni di viaggiatori; mentre, nonostante il suo potenziale turistico, l'Italia è toccata molto marginalmente da questo grande mercato, anche a causa dell'assenza di una specifica normativa inerente la regolamentazione, il personale, le linee ed i veicoli ad uso storico e turistico;

in particolare, le associazioni che si occupano da anni di turismo ferroviario lamentano l'eccesso di regolamentazione che equipara la disciplina in materia di sicurezza per i treni storici a quella della normale circolazione ferroviaria, non riconoscendo la specificità di questa tipologia di trasporto e gravando così di oneri non sostenibili gli operatori del settore e le associazioni,

impegna il Governo:

a convocare urgentemente un tavolo di concertazione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che coinvolga anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonché le principali associazioni di settore in materia di turismo ferroviario, al fine di ridefinire la normativa riguardante la sicurezza per i treni storici e semplificare le regolamentazione sulla sicurezza d'esercizio delle ferrovie turistiche, anche alla luce delle esperienze in atto in altri Paesi europei.

G1.9

ORRU'

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo è l'ideale prosecuzione della linea costiera Messina-Palermo e collega i due capoluoghi di provincia;

il 25 febbraio 2013, a seguito di un cedimento strutturale, la tratta non è mai stata riaperta e Rfi, nonostante abbia un contratto con la regione Sicilia, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto 2013;

la tratta ferroviaria che collega i due aeroporti della Sicilia occidentale (palermo aeroporto di Puntaraisi «Falcone Borsellino» e Trapani aeroporto di Birgi «Vincenzo Florio») costituisce una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di ulteriore potenziamento e non di interruzioni e dismissioni,

considerato che:

il 20 novembre 2013 la 8ª Commissione Lavori pubblici, Comunicazioni del Senato ha accolto con parere favorevole condizionato l'Accordo di Programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety*, *security* e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA;

in particolare, la Commissione, ha condizionato il proprio parere favorevole, al fatto che - per quanto concerne l'articolo 5, comma 12 del suddetto Accordo di programma - la revisione delle logiche di manutenzione della rete ferroviaria, sulla base di criteri legati al grado di utilizzo dell'infrastruttura, non determini una riduzione degli interventi di manutenzione e dei livelli di sicurezza per le tratte meno utilizzate e che, in ogni caso sia assicurata un'adeguata attenzione alle linee ferroviarie delle zone svantaggiate più del Paese;

la Commissione ha espresso, tra l'altro, la raccomandazione che la procedura di definizione del contratto di programma delineata nel Programma delle infrastrutture strategiche, sia applicata, per quanto possibile, già a partire dal nuovo contratto di programma - parte investimenti,

attualmente in corso di definizione e che, in tale contesto, sia dedicata una particolare attenzione anche alle tratte ferroviarie delle zone più svantaggiate del Paese;

tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

a) provvedere, di concerto con Rfi e la regione Sicilia, al ripristino della funzionalità, al potenziamento e alla messa in sicurezza della tratta ferroviaria che collega Palermo a Trapani, via Milo e Calatafimi al fine di garantire la piena efficienza dei collegamenti tra gli aeroporti di Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani;

a) provvedere alla riattivazione dei collegamenti ferroviari recentemente soppressi tra Alcamo e Palermo, al fine di garantire a cittadini ed imprese, insieme alla riapertura della tratta ferroviaria Palermo-Trapani, via Milo, la piena mobilità nella provincia di Trapani e con la provincia di Palermo.

G1.200

CANDIANI

Precluso

Il Senato,

premessi che:

con il decreto ministeriale 1° ottobre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, ha di fatto introdotto un'ampia liberalizzazione del numero dei voli in transito dall'aeroporto di Linate, lasciando come unico limite la capacità operativa dello scalo, determinata in diciotto movimenti orari, abrogando invece tutti i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 gennaio 2001, che analiticamente stabiliva il limite:

a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 350.000 e 700.000 unità;

b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 700.000 e 1.400.000 unità;

c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 1.400.000 e 2.800.000 unità;

considerato che:

nonostante le rassicurazioni del Ministro, alla fine di ottobre 2014, due compagnie aeree hanno annunciato lo spostamento di otto voli al giorno dall'aeroporto di Malpensa a quello di Linate, già a partire da novembre 2014, con relativo spostamento di passeggeri valutato in circa 500.000 all'anno;

il decreto ministeriale mette la scelta in relazione ad esigenze legate all'imminente inizio di Expo 2015, non ponendo tuttavia limite temporale all'intervento;

l'aeroporto di Malpensa nel corso dell'ultimo decennio ha perso oltre il 35 per cento dei passeggeri in transito, vanificando centinaia di milioni di Euro di investimenti infrastrutturali e di conseguenza lacerando duramente il sistema economico e occupazionale del territorio, rendendo quindi necessarie iniziative di rilancio piuttosto che interventi normativi che lo danneggiano;

l'aeroporto di Linate è situato all'interno di un'area intensamente abitata, situazione che ha già comportato negli anni ripetuti interventi di redistribuzione delle rotte dei voli in decollo, al fine di accogliere le istanze di riduzione dell'inquinamento acustico e più in generale del contenimento del numero dei voli, avanzate dalla popolazione dei centri abitati interessati,

impegna il Governo affinché l'effetto del decreto ministeriale 1° ottobre 2014 sia realmente limitato al solo periodo di Expo 2015 e affinché sia assunto un indirizzo politico di contenimento del numero di voli da Linate e sia attuato un effettivo rilancio dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa.

1.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sulla Galleria ferroviaria di base del Brennero e connesse opere di accesso)

1. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese nell'ambito dei Corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi

maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in conto entrate al bilancio dello Stato sul capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.

2. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'Amministrazione concedente, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze verranno definiti gli aspetti concessori conseguenti all'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dovrà stabilire la soppressione dell'articolo 9, comma 3, della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il terzo periodo è soppresso.

4. A partire dallo maggio 2014 il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2.1

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

2.3

[LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2,

- alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova»;

- alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interventi di messa in sicurezza del tracciato della superstrada E-45, finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture esistenti».

2.4

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.500

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

G2.1

[GATTI](#), [DI GIORGI](#), [GRANAIOLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

il decreto legge in esame reca misure urgenti in tema di infrastrutture strategiche nazionali;

tra le suddette infrastrutture rientra a pieno titolo anche l'asse autostradale tirrenico, determinante non solo per la Regione Toscana e la Regione Lazio, ma per la crescita dell'intero Paese, dal momento che su di esso sono ubicati porti come Civitavecchia, Piombino e Livorno e gravitano, direttamente ed indirettamente, un numero rilevante di Comuni;

tale asse si configura, in realtà, come cordone ombelicale tra l'area del Nord Ovest del Paese e l'intero sistema centro meridionale,

considerato che:

la tratta autostradale Cecina - Civitavecchia è stata approvata dal CIPE più volte ed in più occasioni;

all'inizio di questo anno però è emersa la esigenza di rivedere il rapporto concessorio in quanto, a valle delle decisioni assunte dal Governo in termini di aumenti tariffari e alla luce del crollo della domanda di trasporto e delle mutate condizioni finanziarie, il concessionario ha chiesto un coinvolgimento pubblico nella realizzazione di un intervento il cui valore supera i due miliardi di euro;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso in esame tale richiesta e con apposita nota ha comunicato che le motivazioni addotte dalla SAT S.p.A. risultavano simili a quelle già avanzate dai soggetti gestori dell'asse autostradale Tangenziale Est di Milano e dell'asse autostradale Pedemontana Veneta; tra l'altro si ribadiva nella nota che la mancata realizzazione dell'opera avrebbe compromesso la continuità dei lavori in corso e avrebbe allontanato nel tempo la messa a disposizione di un asse che ricopre rilevanza comunitaria;

una simile condivisione trovava ampio riscontro nell'apposito accordo di programma sottoscritto dal Governo nel mese di maggio, nel quale veniva ribadito che: a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegnava ad individuare risorse aggiuntive da trasferire al Comune di Piombino per realizzare la parte terminale dell'asse viario di accesso al Porto del tratto da Gagno a Poggio Batteria, tenendo conto, in raccordo con il Ministero dell'ambiente, anche dei costi e delle modalità di gestione delle rocce e delle terre da scavo; b) il Governo assumeva l'impegno a ricercare le risorse necessarie per realizzare il completamento dell'autostrada tirrenica, anche prevedendo un'integrazione di risorse pubbliche;

dal mese di maggio ad oggi la Regione non ha più avuto evidenza di atti formali che garantissero il raggiungimento di un obiettivo improcrastinabile: la realizzazione organica e funzionale di un asse autostradale più volte, come detto prima, approvato dal CIPE e supportato da un atto concessorio che fissa, in modo inequivocabile, le responsabilità sia del concedente che del concessionario,

impegna il Governo:

a verificare con urgenza quale proposta alternativa offre l'attuale concessionario e quali sono gli atti immediati per evitare che si ricorra alla rescissione in danno della concessione;

a intraprendere azioni immediate per assicurare, in ogni caso in tempi brevi, nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di programma quadro sottoscritto solo due mesi fa dal Governo e dalla Regione, il collegamento efficiente, efficace e funzionale tra l'asse autostradale ed il nodo logistico di Piombino;

ad intraprendere azioni, in caso di azzeramento della concessione, per la messa in sicurezza di un asse stradale con un indice di incidentalità sempre più elevato;

a stanziare nella Legge di stabilità per l'anno 2015 le risorse necessarie per il completamento dell'asse autostradale tirrenico e, qualora dovessero essere adottate soluzioni alternative al completamento dell'autostrada A12, ad attivarsi per far rimuovere la barriera di pagamento del pedaggio all'altezza di Vada.

3.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «cantierabili entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014».

3.3

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «cantierabili entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014».

3.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma»; al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli».

Conseguentemente alla lettera c), dopo le parole: «metropolitana di Torino» inserire le seguenti: «Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli»;».

3.4

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova»;».

3.1

DE PIN, DE PETRIS

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «di complessivi 3.851 milioni di euro» con le seguenti: «di complessivi 3.853 milioni di euro», le parole: «26 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «27 milioni per l'anno 2014» e le parole: «231 milioni per l'anno 2015» con le seguenti: «232 milioni per l'anno 2015».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Padova»;» aggiungere le seguenti: «completamento dell'idrovia Venezia-Padova».

3.5

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «asse viario Lecco-Bergamo» inserire le seguenti: «Variante in provincia di Lecco 2° lotto San Gerolamo e Variante in provincia di Bergamo di Cisano Bergamasco-1°».

3.501

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «Quadrilatero Umbria-Marche» con le seguenti: «completamento anello ferroviario di Roma».

3.6

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi-AV Milano Genova»;».

3.7

SCIBONA, CIOFFI, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova»;».

3.8

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova»;» con le seguenti: «rifi naziamento dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica»;».

3.9

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle tratte metropolitane in esercizio di Roma».

3.10

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015» con le seguenti: «appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015».

3.11

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"».

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il seguente intervento appaltabile entro il 30 aprile 2016 e cantierabile entro il 31 agosto 2016: Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"».

3.12

MUNERATO, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Asse viario 212 Fortorina;» inserire le seguenti: «prolungamento della strada statale n. 434 "Transpolesana", oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona».

3.13

MUNERATO, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Asse viario 212 Fortorina;» inserire le seguenti: «variante alla strada statale 12 Verona Sud-Buttapietra».

3.14

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014» con le seguenti: «selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi per il completamento di opere di interesse comunale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il primo periodo.

3.15

D'ALI'

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «comma 2, lettera c)», aggiungere le seguenti: «per la parte riferita all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

3.16

FUCKSIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al recupero ed alla manutenzione degli immobili di interesse storico-artistico».

3.17

D'ALI'

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

«d) a progetti di realizzazione di reti intelligenti di produzione, accumulo e distribuzione di energia nell'ambito dei quartieri urbani, assicurando forme di sussidiarietà pubblico-private».

3.18

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro è destinata al Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, ai fini dell'apertura del Casinò o Casa da gioco nel medesimo Comune di San Pellegrino Terme».

3.19

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, anche in considerazione di eventuali revoche ai sensi del comma 5, è assicurata l'integrale copertura dell'onere per la realizzazione della Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"».

3.20

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

3.21

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Potenziamento e raddoppio dei binari sulla linea ferroviaria Campobasso-Isernia-Venafro;».

3.502

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Potenziamento e raddoppio dei binari sulla linea ferroviaria Campobasso-Isernia-Venafro;».

3.22

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino;».

3.23

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino;».

3.24

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire lo seguente:

«a-bis) alla costruzione della Tangenziale Est di Torino;».

3.25

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla Variante alla S.S n. 341 Gallaratese - Bretella di Gallarate».

3.26

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Potenziamento della linea ferroviaria Rho Gallarate - primo lotto (RFI- Rete Ferroviaria Italiana)».

3.27

[LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) completamento collegamento Orte-Civitavecchia; completamento raddoppio linea ferroviaria Orte-Ancona;».

3.28

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla Variante Vestone-Idro sulla Ex S.S. n. 237;».

3.29

[COMAROLI](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla Variante di Casalpusterlengo sulla S.S. n.9 Emilia;».

3.30

[COMAROLI](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al completamento del potenziamento ex S.S. n. 415 Paullese incluso l'ampliamento del ponte sull'Adda;».

3.31

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al finanziamento dell'asse viario Lecco-Bergamo-III lotto "Lavello", nel territorio di Calolziocorte;».

3.32

[MUNERATO](#), [TOSATO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al prolungamento della strada statale n. 434 "Transpolesana", oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona».

3.33

[MUNERATO](#), [TOSATO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla variante alla SS 12 Verona Sud-Buttapietra».

3.34

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al completamento degli interventi sulla Strada statale 38 dello Stelvio;».

3.35

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

3.36

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

3.37

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

3.38

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera d-bis).

3.39

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera d-quater).

3.40

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 6, lettera d-quinques), aggiungere, in fine, le parole: «, previa valutazione del rischio idrogeologico locale e realizzazione di un piano di messa in sicurezza del bacino del torrente Bisagno».

3.41

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera d-sexies).

3.42

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:
«d-septies) SS Garganica 89».

3.43

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:
«d-septies) Poligonale di Bari».

3.44

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:
«d-septies) Interventi di potenziamento infrastrutturale e adeguamento delle Ferrovie Apulo Lucane».

3.45

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:
«d-septies) Interventi di potenziamento infrastrutturale e adeguamento delle Ferrovie del Gargano».

3.46

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:
«d-septies) infrastrutture stradali e ferroviaria necessarie al potenziamento dell'Aeroporto di Foggia».

3.47

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies), aggiungere, in fine, la seguente:
«d-sexies.1) all'adeguamento ed all'elettrificazione della tratta Salerno-Avellino-Benevento».

3.48

[CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo lo lettera d-sexies) aggiungere la seguente:

«d-septies) alla realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617».

3.49

[CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica dei piani economico-finanziari delle medesime opere».

3.50

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9.1 Il progetto di collegamento dell'asse viario Orte-Mestre con la viabilità esistente nel territorio provinciale di Venezia deve essere approvato previo confronto con gli enti locali interessati».

3.51

[BISINELLA, STEFANI, ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il soggetto beneficiario dei contributi dello Stato di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione della Pedemontana Veneta è il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza di cui all'ordinanza del 3802 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 agosto 2009».

3.52

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare l'intervento infrastrutturale».

3.53

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-quater. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio della spesa pubblica connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali indifferibili, urgenti e cantierabili di cui al presente articolo, quali le attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, di prevenzione degli illeciti tributari ed extra tributari, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio connesse alla realizzazione delle opere pubbliche riguardanti EXPO Milano 2015, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2014, n. 9, l'amministrazione economico-finanziaria è autorizzata, in via straordinaria e con priorità rispetto alle procedure di reclutamento tramite mobilità intercompartimentale o comando, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Agenzia delle Dogane, è autorizzata, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla III Area Funzionale, già posizione economica C1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad utilizzare, sino al completo esaurimento dei posti vacanti, le graduatorie vigenti del personale interno risultato idoneo per l'accesso al predetto profilo professionale, di cui alla procedura di progressione verticale autorizzata con DPCM del 26 Ottobre 2009 e bandita con Determinazione del Direttore della medesima Agenzia con prot. N. 30205 R.I. del 04 Novembre 2010. Qualora i tempi di adempimento delle procedure di reclutamento lo rendessero necessario, la validità delle graduatorie di cui al precedente periodo sono prorogate sino

al 31 dicembre 2015. D all'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede ne II 'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

G3.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

al capo primo del decreto sono previsti misure per la riapertura dei cantieri e in particolare all'articolo 3 sono presenti disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia;

il territorio italiano è caratterizzato da una fragilità conclamata che non può essere ignorata e da un valore paesaggistico che deve essere tutelato, oltre che nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, nell'ottica di perseguire un'idea nuova di sviluppo che non può essere più legata alla realizzazione delle grandi opere;

l'Italia necessita di una nuova visione per il suo futuro e per il futuro dei cittadini che deve inevitabilmente tener conto delle ricchezze di cui il territorio è naturalmente dotato. Le grandi opere sono troppo spesso in conflitto con la tutela del paesaggio, delle attività agroalimentari, delle attività legate all'accoglienza e quindi al turismo;

per questo l'idea di «rilancio dell'economia» legato a qualsiasi opera realizzata dovrebbe essere legata innanzitutto a un esame attento e approfondito del bilancio costi-benefici in grado di consentire anche un confronto con le alternative possibili;

in particolare questo risulta estremamente necessario nel caso della realizzazione di una nuova arteria autostradale per la quale dovrebbe essere imprescindibile una analisi dei flussi del traffico in grado di stabilire se quell'opera è effettivamente necessaria e se sarà in grado di stimolare quello sviluppo e quel rilancio dell'economia dell'area interessata dall'opera stessa al netto della perdita di valore paesaggistico e quindi di appetibilità turistica. È indicativo in questo senso l'esempio della recente realizzazione della bretella BREBEMI,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere tra i documenti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di qualsiasi opera stradale l'obbligatorietà di una analisi dettagliata dei costi-benefici e dei flussi di traffico in grado di stabilire non solo la necessità dell'opera stessa ma anche la sua sostenibilità economica.

G3.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

la realizzazione della tratta 3 della linea 1 della metropolitana di Torino (Collegno-Cascine Vica) garantirebbe benefici significativi per decine di migliaia di cittadini grazie al decongestionamento delle principali vie stradali di accesso a Torino-Ovest;

una raccolta di più di 22 mila firme ha espresso un grande consenso verso la realizzazione dell'opera da parte della popolazione locale;

accogliendo l'ordine del giorno 9/01248-AR/172 del 24 luglio 2013 il Governo si era impegnato a valutare la possibilità di adottare atti normativi volti ad assicurare le risorse necessarie a finanziare la tratta 3 della linea 1 della metropolitana di Torino (Collegno-Cascine Vica);

la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014, «Sblocca Italia», prevede il finanziamento della metropolitana di Torino (Collegno-Cascine Vica) per la parte di competenza dello Stato;

parte del finanziamento dell'opera è assegnata agli enti locali interessati;

impegna il Governo:

a disporre, in legge di stabilità 2015, il finanziamento della realizzazione della tratta 3 della linea 1 della metropolitana di Torino (Collegno-Casei ne Vica) anche per la quota di competenza degli enti locali.

G3.3

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il provvedimento esaminato reca misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Nonostante l'importanza dei temi in questione, il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento, e manca altresì la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), il cui scopo precipuo è quello di fornire una valutazione dei costi e dei benefici delle diverse opzioni regolative basata su precisi riscontri empirici e di indicare l'opzione che comporta un beneficio netto per la comunità;

inoltre, dallo studio del provvedimento emergere un'ulteriore prassi negativa ormai consolidata dell'attuazione delle politiche pubbliche e nella realizzazione di opere pubbliche in Italia: la carenza di un'analisi volta a dimostrarne la fattibilità economico-finanziaria e a fornire un valido supporto alla definizione delle priorità. Infatti, nonostante gli sforzi normativi, nella realtà del sistema nostrano manca quasi sempre la valutazione degli effetti degli investimenti pubblici da attivare. Nello specifico si rilevano: la scarsità di analisi; l'assenza di valutazioni negative nelle analisi rese note al pubblico; la mancanza di terzietà nelle valutazioni (sempre eseguite da portatori di interessi coinvolti nella realizzazione dell'opera); e la mancanza di analisi comparative. L'unione di questi elementi negativi dà luogo a operazioni caratterizzate da: inefficienza, inefficacia e inutilità;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, espone i riferimenti metodologici per effettuare tali valutazioni e individua nell'analisi costi-benefici il metodo maggiormente conforme alle finalità della norma, specificando la necessità di: valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e valutazione *ex ante* delle singole opere; stabilendo, inoltre, criteri e procedure di selezione delle opere e criteri e procedure di valutazione *ex post* delle opere stesse, e definendo, infine, le attività degli organismi di valutazione;

l'*iter* di programmazione delle opere pubbliche dovrebbe, quindi, prevedere un'analisi economica di tipo specialistico finalizzata a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche nonché alla razionalizzazione e alla ottimizzazione della spesa pubblica per investimenti. Ma come anticipato non è sempre così. Il progetto della linea dell'alta-velocità Napoli-Bari, ad esempio, è stato supportato da un'analisi costi-benefici che presenta almeno due ordini di fattori critici: è stata elaborata dallo stesso soggetto che avrebbe ricevuto il finanziamento per la realizzazione, ossia Ferrovie dello Stato, e presenta degli errori metodologici. Il traffico merci risulta sovrastimato, in quanto si assumeva una eccessiva elasticità al tempo di viaggio per le merci, e il calcolo dei benefici del traffico divertito è basato sulla differenza dei costi percepiti e non sulle variazioni di surplus. In più è assente l'analisi finanziaria;

operazioni come quella descritta incidono gravemente sul sistema economico. Gli investimenti pubblici, per costituire un elemento propulsivo di sviluppo, devono essere caratterizzati da qualità e redditività, diversamente incidono negativamente sul debito pubblico alla stregua delle spese correnti,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di rivisitare, anche in virtù dell'esperienza e delle linee guida apprese in ambito europeo, la strategia di programmazione degli interventi pubblici, impostando piani di investimenti circoscritti e di elevata qualità, di cui siano valutati preventivamente gli effetti economici - dimostrando un'eccedenza dei benefici rispetto ai costi - e per i quali sia prevista una specifica valutazione *ex post*;

garantire che le valutazioni, oltre ad essere «terze» e non interne agli apparati pubblici, siano sottoposte a *peer review*, istituendo la pratica di una «seconda opinione»; assicurare che le analisi *ex ante*, economiche e finanziarie, siano rese pubbliche prima che i progetti siano approvati

in sede politica e che in ugual modo sia data pubblicità ai risultati effettivi delle analisi *ex post* a seguito della realizzazione delle opere, confrontandoli con le rispettive previsioni in merito agli obiettivi di risultato;

garantire che le linee guida che stabiliscano i principi dell'analisi costi-benefici, basati sulla teoria economica e adottati a livello internazionale, siano sempre applicate, in particolare dando priorità alla domanda attuale non soddisfatta rispetto alla domanda potenziale e a quella sostitutiva, sulla base degli indici di dotazione infrastrutturali ai fini dello sviluppo locale e tenendo conto dell'impatto economico-sociale;

valutare l'opportunità di estendere i criteri previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 anche alla progettazione di opere pubbliche da parte delle regioni e degli enti locali; ottemperare, in futuro, all'obbligo di redigere l'AIR come stabilito dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

G3.4

SCIBONA, CIOFFI, DONNO, MANGILI, MARTON, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno,

premesso che:

nei giorni dal 10 al 14 ottobre un vasto sistema di precipitazioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con particolare violenza la Liguria e la città di Genova, dove si sono superati, nell'arco di 36 ore, i 500 millimetri di pioggia;

gli eccezionali eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

il livello di esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali costituisce primario fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone ufficialmente classificate a rischio;

nel corso degli anni è stata ripetutamente denunciata la progressiva scomparsa dell'ordinaria manutenzione del territorio, la contrazione delle risorse ministeriali ordinarie per la tutela del suolo ed il prevalere del modello derogatorio di intervento straordinario, che presenta gravissime criticità, sia per le risorse programmate che per l'assenza di un'effettiva regia. I continui e frammentari interventi normativi denotano una politica che non intende incentrarsi sulla messa in sicurezza del territorio e sulla riduzione del consumo di suolo, favorendo invece, in nome dell'emergenza, il moltiplicarsi dei centri di spesa e di responsabilità. La proliferazione di modelli disomogenei di *governance* determina la mancata cantierizzazione delle opere necessarie, la necessità di riprogrammare risorse stanziare ma non utilizzate o, ancor più frequentemente, la spesa di ingentissime risorse senza adeguati controlli;

accanto a frammentari interventi, peraltro tardivamente adottati, in materia di dissesto idrogeologico, il Governo ha parallelamente messo in campo un complesso apparato normativo improntato alla generalizzazione delle deroghe, delle procedure di silenzio-assenso, degli strumenti di «semplificazione» e deregolamentazione già esistenti nel nostro ordinamento, tali da minare, se non vanificare nel concreto, ogni corretta pianificazione urbanistica astrattamente prevista. Si assiste all'estensione degli strumenti di silenzio-assenso agli atti e procedimenti riguardanti il paesaggio ed i beni culturali, nonché al moltiplicarsi degli strumenti di accelerazione volti al superamento dei dissensi espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, al patrimonio storico ed artistico, alla tutela della salute e dell'incolumità pubbliche. Si tratta, con tutta evidenza, di un modello, presentato in chiave anti-burocratica, che può produrre danni evidenti in un territorio già gravato dalla cementificazione, dall'assenza di controlli puntuali e tempestivi e dalla mancata sanzione per le responsabilità individuali, politiche ed amministrative per lo stato di cose che ripetutamente ci si trova a constatare in occasione di fenomeni meteorologici avversi;

occorre invece intervenire sulla manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua, sui sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, aumentando la capacità di esondazione dei corsi d'acqua e di permeabilità dei suoli urbani, nonché delocalizzare le strutture che oggi causano le condizioni di rischio;

considerato che:

il provvedimento al nostro esame non solo non contiene interventi realmente efficaci per l'accelerazione delle opere di prevenzione, ma al contrario contempla una serie di misure in grado di aggravare l'emergenza in atto, a cominciare dalle «semplificazioni» in materia edilizia che

rischiano di accelerare il consumo di suolo, alla strategicità delle attività in materia di ricerca ed estrazioni di idrocarburi, responsabili di un elevato impatto sul territorio, alla realizzazione di infrastrutture prive di analisi che ne dimostrino l'effettiva necessità ed utilità, sulla base di analisi costi benefici positive condotte da soggetti terzi ed indipendenti;

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, al comma 2, demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rassegna delle risorse del Fondo a una serie di interventi finanziabili suddivisi in tre categorie. Nella categoria degli interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, figura il finanziamento del Terzo valico dei Giovi - AV Milano-Genova, linea per la quale non è mai stata presentata alcuna analisi, nemmeno di tipo finanziario;

i criteri di valutazione e le stime sui flussi di traffico merci sulla base dei quali venne a suo tempo considerata favorevolmente la pubblica utilità dell'opera sono fin dall'inizio apparsi quantomeno sovrastimati e non hanno mai trovato sostegno nell'andamento dei dati reali;

alla data del 29 aprile 2014, su 6 lotti costruttivi, di cui solo 2 risultano finanziariamente coperti da risorse pubbliche per circa 1,9 miliardi di euro, si registrano notevoli ritardi rispetto al crono programma. Occorre ricordare, inoltre, che le associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso al Tar avverso i provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della Regione Piemonte che hanno permesso al COCIV di avviare lavori. Appare evidente l'antieconomicità che caratterizza l'opera;

al fine di dare risposte lungimiranti ed in tempi rapidi alla necessità di tutela del territorio, appare opportuno iniziare a spostare le risorse destinate alla realizzazione del Terzo valico verso interventi che garantiscano la definizione e l'attuazione di un grande programma nazionale di prevenzione, controllo e difesa del suolo, in grado di migliorare la qualità del territorio e dell'ambiente. In un momento di crisi economica come quella attuale, appare ragionevole destinare le limitate risorse pubbliche in opere che siano prioritarie per la collettività e realizzabili in tempi certi e con modalità sostenibili, sia in termini di vincoli di bilancio, che, soprattutto, dal punto di vista ambientale e sociale,

impegnano il Governo:

a rispettare l'impegno assunto in sede parlamentare a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e a finanziare un piano organico di interventi per la sicurezza e la manutenzione del territorio, considerato che essa rappresenta un interesse prioritario della collettività e soprattutto un impegno non più rinviabile;

a prevedere l'adozione di adeguate misure finanziarie e normative per consentire un efficace e tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, anche attraverso la destinazione, a seguito di revoca, di risorse attualmente stanziata per opere prive di utilità ed antieconomiche come il Terzo valico dei Giovi - AV Milano-Genova.

G3.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premesse che:

nel provvedimento in esame, numerose sono le disposizioni nelle quali, al fine di semplificare i processi di approvazione ed esecuzione dei progetti in materia di opere pubbliche, infrastrutturali, energetiche, vengono previste misure di accentramento decisionale, tra cui: commissariamenti; attivazione dei poteri sostitutivi attribuibili al Governo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 13; dichiarazioni di preminente (o rilevante) interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; procedure di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione;

disposizioni simili, se, indubbiamente, consentono in taluni casi lo snellimento delle procedure amministrative, rischiano di marginalizzare eccessivamente il ruolo svolto dagli enti locali, nonché di impedire il confronto con la società civile e i territori interessati dalle opere;

in tal modo viene compromessa sia l'espressione del principio democratico che l'effettiva velocizzazione nella realizzazione dei progetti, spesso rallentati dalla nascita di aspri conflitti ambientali con le comunità locali;

soprattutto in materia ambientale, i processi decisionali devono risultare quanto più possibile aperti, partecipati e trasparenti, come previsto, tra l'altro, dalle normative comunitarie (Direttiva 2003/4/CE e 2003/35/CE) e internazionali (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 2008, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108),

impegnano il Governo:

ad individuare, anche con appositi interventi normativi successivi, strumenti in grado di consentire un effettivo coinvolgimento delle comunità locali e dei cittadini nei processi decisionali in materia di opere pubbliche, in particolar modo per ciò che concerne i progetti aventi un rilevante impatto ambientale sui territori, anche con riferimento alle forme di consultazione popolare previste dall'articolo 8 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

G3.6

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Senato,

premessi che:

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge indica tra le opere finanziate il completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo quale intervento tra quelli appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015;

i lotti cui si riferisce il finanziamento sono due: Variante nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - 2° Lotto San Gerolamo (in corso di realizzazione) e Variante di Cisano Bergamasco - 10 Lotto Funzionale (da appaltare);

ai fini del completamento dell'asse viario Bergamo-Lecco, già rientrante nel Programma delle infrastrutture strategiche, occorre realizzare il III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte, in quanto l'attuale tracciato sviluppandosi per la quasi totalità del suo percorso in ambito urbano, presenta tutte le negatività dovute alla commistione tra un traffico urbano ed un traffico in attraversamento e crea enormi disagi per i cittadini;

tale intervento di completamento della Bergamo-Lecco è certamente prioritario per la provincia di Lecco; l'asse viario ed è stato progettato per lotti funzionali affinché si possa procedere anche in tempi differenti in relazione alle disponibilità finanziarie;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, legislative e finanziarie, per garantire la realizzazione del III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte, di completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo, già inserito in parte nell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge.

G3.7

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge indica tra le opere finanziate il completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo quale intervento tra quelli appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, pena la revoca del finanziamento; i lotti cui si riferisce il finanziamento sono due:

1. Collegamento Lecco-Bergamo SP. ex SS. 639 «Dei Laghi di Pusiano e Garlate; Variante nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - 2° Lotto San Gerolamo (in corso di realizzazione), per il quale è indispensabile un finanziamento aggiuntivo di 6.900.000 euro per far fronte alla maggiori spese dell'appalto in corso d'opera; Deliberazione CIPE n. 73/2010 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001);

2. Collegamento Lecco-Bergamo SP. ex SS. 639 «Dei Laghi di Pusiano e Garlate; Variante di Cisano Bergamasco - 1° Lotto Funzionale (da appaltare) per il quale è indispensabile un finanziamento di 9.180.000 euro che integri le risorse già stanziato per finanziare totalmente il quadro economico dell'intervento in Cisano B.sco. Deliberazione CIPE n. 68/2008. Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001);

tenuto conto che le somme indicative riportate nella relazione tecnica del decreto-legge prevedono l'importo di IS milioni di euro per la Lecco-Bergamo, occorre garantire l'integrazione del finanziamento per un importo di 1.080.000 euro e inoltre occorre indicare in modo separato il finanziamento complessivo per l'asse viario Lecco-Bergamo in coerenza con le necessità dei due lotti di intervento;

impegna il Governo:

a garantire l'integrale finanziamento dell'asse viario Lecco-Bergamo, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), e ad adottare le opportune iniziative per assegnare in modo separato il finanziamento a ciascuna provincia Lecco e Bergamo, per evitare intralci burocratici e permettere il rispetto dei termini del 31 dicembre 2014 per l'appaltabilità e del 30 giugno 2015 per la cantierabilità, che altrimenti potrebbe comportare la revoca dei finanziamenti.

G3.8

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

la Strada Statale 38, meglio conosciuta come Nazionale dello Stelvio, rappresenta un asse viario importantissimo per la popolazione valtellinese che da oltre trenta anni ne attende la messa in sicurezza;

infatti, la strada statale 38 è un asse viario che collega la Valtellina con l'altoatesina Val Venosta attraverso il Passo dello Stelvio (2758 metri), per poi proseguire in Val d'Adige fino a raggiungere Bolzano;

la SS 38 è interessata da un traffico sempre più intenso ed è spesso teatro di frequenti incidenti, purtroppo anche mortali, a causa delle numerose intersezioni con le strade locali; rappresenta l'unica via di accesso e di attraversamento della Valtellina ed è percorsa non solo dai 180.000 abitanti della provincia di Sondrio ma anche dagli oltre 2 milioni di turisti che annualmente giungono al territorio;

la SS 38 è stata realizzata nel XIX secolo dall'Impero d'Austria e oggi è al centro di un consistente progetto di rinnovamento allo scopo di rispondere alle improrogabili esigenze di messa in sicurezza del tracciato;

il rinnovamento dell'asse viario ed è stato progettato per lotti funzionali affinché si possa procedere anche in tempi differenti in relazione alle disponibilità finanziarie;

dopo anni di attesa nel 2013 è stato aperto al traffico il primo tratto della variante di Morbegno ma occorre completare le opere programmate da anni attese dai cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, di carattere legislativo e finanziario, per permettere il completamento degli interventi sulla Strada statale 38 dello Stelvio.

G3.9

TOSATO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

la Strada Statale 12 «dell'Abetone e del Brennero», attraversa la provincia di Verona, nel tratto super trafficato tra gli abitati di Verona Sud, Castel D'Azzano e Buttapietra, ove transitano ogni giorno 25.000 veicoli;

nel mese di maggio 2014 la Regione Veneto ha affidato a Veneto Strade la progettazione definitiva per la variante SS12 Verona Sud-Buttapietra, concretizzando le istanze dei cittadini di veder realizzata l'attesa variante che sposti il tracciato della statale 12 all'esterno dei centri abitati;

la Strada Statale 12 è un'arteria trafficatissima che risulta una delle «arterie più inquinate del Veneto, in particolare nel tratto che attraversa Borgo Roma e Cadidavid a Verona, Beccacivetta a Castel d'Azzano e Buttapietra, e sottopone quotidianamente i cittadini delle zone attraversate a disagi, inquinamento atmosferico e acustico e incidenti, spesso mortali;

la realizzazione della variante è di competenza. dell'Anas;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per l'immediato finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 «dell'Abetone e del Brennero», nella provincia di Verona, tratto Verona Sud Buttapietra.

G3.10

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza. del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

la variante della «Tremezzina» sulla Strada Statale internazionale 340 «Regina» rientra tra gli interventi che devono essere appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015;

lo stato attuale della progettazione dell'intera opera rende molto difficile la cantierabilità del progetto per il 30 aprile 2015 e ciò rende molto probabile la revoca del finanziamento per un asse fondamentale per il collegamento Italia - Svizzera che, oltre ad essere una via di accesso importante alla Valchiavenna e alla Valtellina, è l'unica via di collegamento dei paesi del lago, ed è sempre gravata da un intenso traffico turistico e commerciale;

in particolare il tratto della Tremezzina è diventato ormai del tutto inadeguato sia come dimensioni sia come substrato strutturale, anche per i cedimenti di carattere idrogeologico del sedime spondale, situazione che determina lunghi periodi di chiusura della strada e necessità di ripetuti interventi di emergenza, con provvedimenti tampone che non risolvono i problemi di fondo;

la variante della Tremezzina è stata inserita tra le opere infrastrutturali prioritarie del piano di Sviluppo della regione Lombardia, è stata inserita tra le opere prioritarie nella programmazione ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato ad attivare ogni azione utile per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'intervento, in attuazione degli accordi e impegni presi tra il Ministero delle Infrastrutture, ANAS, la regione Lombardia, la provincia e la Camera di commercio di Como;

la realizzazione della variante della Tremezzina significa per la comunità comasca un traguardo di spinta all'economia locale e nazionale, di propulsione per il turismo locale e internazionale, di immagine positiva per l'intero Paese, poiché il lago di Como rappresenta spesso, anche a livello mediatico, un'immagine dell'intera nazione;

è pertanto inaccettabile un rischio di definanziamento dell'opera;

oltre alle incertezze legate ai tempi assegnati per la cantierizzazione dell'opera esiste un serio problema di finanziamento, in quanto le risorse messe a disposizione nella tabella della stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera riportata nella relazione tecnica del decreto-legge 133 del 2014, assegna la somma di 210 milioni per la Variante di Tremezzina, mentre il quadro economico del progetto riporta un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a 330 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per permettere la realizzazione effettiva della Variante della Tremezzina, sulla SS 340 «Regina». sia ai fini della revisione della congruità dei tempi assegnati per la cantierabilità del progetto, sia ai fini della copertura integrale dell'onere per la realizzazione dell'opera, anche in considerazione delle risorse rinvenienti dalle eventuali revoche ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

G3.11

BISINELLA, CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'inserimento tra le priorità dell'ANAS il progetto della sistemazione del Fondo stradale della SS 14 Triestina, per il tratto San Donà - Portogruaro, il cui importo dei lavori ammonta a 5 milioni di euro.

G3.12

[BISINELLA](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'inserimento tra le priorità di finanziamento il progetto per la realizzazione del Ponte di Vidor - Collegamento destra e sinistra del fiume Piave in provincia di Treviso.

G3.13

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

l'area metropolitana di Torino necessita di opere viarie urgenti per la risoluzione dei problemi di traffico che sottopongono quotidianamente i cittadini a disagi, inquinamento atmosferico e acustico e incidenti;

tra le opere improcrastinabili rientrano la prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino, la costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino e la costruzione della Tangenziale Est di Torino,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per il finanziamento dei lavori di realizzazione delle opere che interessano l'area metropolitana di Torino, quali la prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino, la costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino e la costruzione della Tangenziale Est di Torino, anche in considerazione delle risorse rinvenienti dalle eventuali revoche ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

G3.14

ORELLANA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre «2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

lo sviluppo delle infrastrutture, il completamento del mercato unico, la sicurezza degli approvvigionamenti, la riduzione dei costi energetici, la digitalizzazione e, in particolare, una maggiore mobilità sono elementi essenziali per l'economia dell'Unione Europea;

allo scopo di rafforzare la competitività, la crescita e l'occupazione dell'Unione Europea, nel quadro della revisione intermedia della Strategia Europa 2020, il ruolo dei trasporti è considerato di primaria importanza;

più specificatamente la politica regionale di coesione, necessaria anche nelle aree non arretrate, è finalizzata ad accrescere la competitività dei territori che presentano un sotto utilizzo delle proprie risorse, privilegiando le azioni per aumentare l'offerta di servizi pubblici, migliorando le infrastrutture, ed ammodernando le istituzioni pubbliche;

a tal proposito, di primaria importanza per la regione Lombardia, sono le questioni inerenti la viabilità e le connesse opere infrastrutturali;

rilevato che:

il ponte della Becca, lungo la ex S.S. 617 «Bronese» costituisce il principale collegamento alle autostrade in direzione est e sud-est e, da un punto di vista più strettamente locale, costituisce il principale collegamento dell'Oltrepò Orientale (e del casello autostradale dell'A21 di Broni-stradella) con Pavia e Milano;

dal 2011, anno in cui il ponte è stato oggetto di pesanti criticità infrastrutturali generate da un fenomeno di rototraslazione di una pila che successivamente è collassata in alveo, sono stati effettuati interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza e altri sono in fase di progettazione. Tuttavia, appare del tutto evidente come la struttura non potrà mai essere riportata a condizioni di transitabilità per il traffico pesante;

la provincia di Pavia, al fine di limitare i disagi degli utilizza tori dei mezzi del trasporto pubblico per l'attraversamento del Po e ora costretti ad utilizzare il treno in alternativa all'autobus, si fa carico in alcuni casi di far fronte al problema valutando un sistema di rimborsi da erogare ai cittadini, in attesa di una risposta concreta dalla regione e dallo Stato;

considerato che:

un collegamento funzionale ed efficace tra l'Oltrepò, Pavia e Milano è prioritario per il territorio pavese e per la regione tutta, sia sotto Il profilo viabilistico che sotto quello economico;

la deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 1382 del 14 febbraio 2014, recante: Presa d'atto della comunicazione dell'assessore Del Tenno avente oggetto: «Ponte della Becca», basata su uno studio commissionato da regione Lombardia all'Istituto Eupolis, evidenzia come il ponte della Becca rientra in un'alta fascia di priorità, conseguenza di elevata criticità strutturale unita al rilevante impatto economico e trasportistico;

nel corso dell'assemblea di Confindustria Pavia, tenutasi lo scorso 28 ottobre, è emerso come l'impossibilità di fruire del ponte della Becca arreca un danno all'economia regionale pari al 2 per cento del Pil provinciale per i prossimi 5 anni e del 20 per cento in quelli successivi;

considerato altresì che:

il completo ripristino della viabilità nel territorio pavese deve passare necessariamente per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti e per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po;

i fondi destinati al recupero della viabilità nella provincia pavese non sono sufficienti a coprire le spese per le succitate opere infrastrutturali, mentre per l'opera autostradale Broni-Mortara, osteggiata dalla popolazione e dalle amministrazioni locali, nonché a parere di vari esperti inutile e dannosa, si preventivano importanti investimenti;

Il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 2, lettera b), contiene un esplicito riferimento al: «superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie»;

come ricordato in una lettera del Presidente della provincia di Pavia, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a regione Lombardia e ai comuni interessati, la provincia è già in possesso di uno studio di prefattibilità per un nuovo ponte, la cui localizzazione, a seguito di numerose ipotesi, studi, sopralluoghi e confronti con gli Enti interessati, è individuata a circa 100 metri a monte dell'attuale;

impegna il governo:

a tener conto del superamento delle criticità della viabilità della provincia di Pavia, con particolare riferimento alle condizioni in cui versa il ponte della Becca, destinando a tale scopo parte dei complessivi 3.890 milioni di euro, assegnati dal presente provvedimento per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia.

3.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole "a base d'asta" va aggiunto "nel rispetto dell'articolo. 41 comma 2 del Codice";

b) alla lettera b), le parole: "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta";

c) alla lettera c), le parole: "due servizi" sono sostituite dalle parole: "un servizio" e le parole: "da 0,40 a 0,80" sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

d) alla lettera d), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle parole: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta».

3.0.2

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostegno attività commerciali nei territori di Genova e Parma colpiti da enti alluvionali).

1. Ai soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale che abbiano subito, in conseguenza di tale evento, danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è concesso un contributo a fondo perduto pari al valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 2.

2. I contributi di cui al comma 1, relativi ai beni immobili, sono erogati dietro presentazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'importo. La documentazione relativa alla spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l'entità dei danni subiti.

3. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa al contributo a fondo perduto, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento sostenute per il riavvio delle attività, in deroga ai vigenti limiti;

b) un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alla ripresa delle attività produttive;

c) un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio realizzati sugli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa.

4. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014 a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

3.0.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di permettere il rapido avvio di interventi di messa in sicurezza del territorio di Genova e Parma colpiti dall'evento alluvionale, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 secondo le modalità dell'articolo 1 del comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede quanto a 80 milioni di euro a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quanto a 30 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 11lge 6 agosto 2008, n. 133».

3.0.4

GENTILE

Precluso

Dopo l'**articolo 3** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 9-*bis*:

1) Al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) Al primo e secondo periodo, le parole: «al decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al quindicennio»;

b) Al comma 15-*bis*:

1) le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

2) le parole: «del decennio» sono sostituite dalle seguenti; «del quindicennio»;

c) al comma 20-*bis* le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»».

4.1

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

MONTEVECCHI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e» con le seguenti: «verificare la possibilità di realizzare opere selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica, predisposta dalla Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per la concessione di contributi straordinari per il finanziamento di opere di interesse comunale,»

Consequentemente, al medesimo comma:

- *sopprimere il secondo periodo;*

- *all'ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i cui termini sono ridotti alla metà».*

4.4

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «segnalate» fino a: «giugno 2014,».

Consequentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: «emersa».

4.5

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «segnalate», aggiungere le seguenti: «a mezzo lettera raccomandata A/R».

Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre».

4.6

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dal 2 al 15 giugno 2014».

4.7

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre».

4.8

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.9

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.10

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I pagamenti connessi alla manutenzione delle scuole di cui all'elenco allegato al decreto 3 ottobre 2012 "Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012,8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei deputati" sono esclusi dal patto di stabilità interno se effettuati nell'anno 2014».

4.11

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «segnalazione» inserire le seguenti: «a mezzo lettera raccomandata A/R».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre»;

sostituire le parole da: «30 giorni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il 15 dicembre».

4.12

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «30 giorni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il 15 dicembre».

4.13

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;».

4.14

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;».

4.15

FUCKSIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 3, lettera c)bis dopo le parole. «sicurezza stradale» inserire le seguenti: «opere di riqualificazione urbana, di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio, storico, artistico ed ambientale;».

4.16

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

«c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati da comuni che rispettino quale criterio di virtuosità un rapporto tra dipendenti dell'ente e abitanti inferiore alla media nazionale;».

4.17

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

«c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati dai comuni che rispettino i criteri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011;».

4.18

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 3, dopo lo lettera c-bis, inserire lo seguente:

«c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare esclusivamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;».

4.19

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014».

4.20

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.

4.21

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:«successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nell'anno 2014».

4.22

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nell'anno 2014».

4.23

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nell'anno 2014».

4.24

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «ai codici gestionali Siope da 2101 a 2512 per gli enti locali e».

4.25

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «da 2101 a 2512 per gli enti locali».

4.26

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

4.27

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «del rimanente importo» con le seguenti: «dell'importo».

4.28

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «che beneficiano» fino a: «100 milioni», con le seguenti: «che hanno un residuo fiscale superiore a 15 miliardi di euro annuali».

4.29

[BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8-quinquies.

4.30

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8-quinquies.

4.31

[GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire il comma 8-quinquies con il seguente:

«8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. La ripartizione delle spese per le parti comuni avviene mediante il criterio stabilito dall'articolo 1123 del codice civile. Dal computo delle parti comuni sono escluse le aree destinate a standard urbanistici (verde pubblico, verde attrezzato, parcheggi non pertinenziali). Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni calcolano i consumi relativi ad ogni singolo alloggio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici dei Progetto CASE e nei MAP. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP e la manutenzione ordinaria e

straordinaria delle relative zone a *standard* è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi».

4.32

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Dopo il comma 8-octies, inserire il seguente:

«8-octies.1. Al fine di favorire la semplificazione burocratica delle pratiche relative alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, l'efficacia delle funzioni dei servizi pubblici destinati allo scopo, il pieno e rapido utilizzo, nonché la trasparenza dell'uso delle risorse di cui alle contabilità speciali, comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono istituiti, presso le Unioni dei Comuni, uffici speciali per la ricostruzione. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne promuovono, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri atti normativi prevedendo l'istituzione di una commissione per i pareri alla quale partecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo. Al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.33

[STUCCHI](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definite termini e modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma».

4.34

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 9-quater sopprimere le parole: «, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

4.35

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

Al comma 9-quater, sopprimere le parole: «, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

5.1

[MALAN](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.4

MALAN

Precluso

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - *(Norme in materia di concessioni autostradali)*. 1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 agosto 2015, indice le gare per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e per quelle in scadenza nei prossimi tre anni».

5.5

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

5.6

MALAN

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

5.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

5.7

MALAN

Precluso

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

5.8

MALAN

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «i concessionari di tratte autostradali nazionali possono entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione» con le seguenti: «l'ANAS S.p.A. ovvero le società concedenti redigono entro il 31 dicembre 2014, studi di fattibilità ovvero progetti preliminari da porre a base di gara, con le modalità previste dagli articoli 143 o 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il rinnovo delle concessioni autostradali in essere».

Conseguentemente:

a) allo stesso comma 1 sopprimere gli ultimi quattro periodi;

b) al comma 2, sostituire le parole: «Il Piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario», con le seguenti: «Il piano economico-finanziario e la convenzione posti a base di gara, ovvero acquisiti in sede di gara con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurano» e sopprimere la parola: «nonché».

5.9

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «i concessionari di tratte autostradali nazionali» fino a: «aggiornamento o revisione», con le seguenti: «l'ANAS S.p.A. ovvero le società concedenti redigono entro il 31 dicembre 2014, studi di fattibilità ovvero progetti preliminari da porre a base di gara, con le modalità previste dagli articoli 143 o 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il rinnovo delle concessioni autostradali in essere,».

Consequentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere il terzo periodo;

b) al comma 2, sostituire le parole da: «Il Piano» fino a: «nonché», con le seguenti: «Il piano economico-finanziario e la convenzione posti a base di gara, ovvero acquisiti in sede di gara con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurano».

5.10

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «concessionari di tratte autostradali nazionali», aggiungere le seguenti: «con maggioranza a controllo pubblico».

5.11

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «unitaria», aggiungere le seguenti: «mantenendo le date di scadenza delle concessioni autostradali delle singole tratte».

5.12

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le eventuali proroghe contenute nelle convenzioni unitarie, di durata massima non superiore a dieci anni, dovranno essere adeguatamente motivate».

5.13

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il procedimento può avere corso in via definitiva».

5.14

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le concessioni già scadute e quelle per le quali siano state avviate procedure di sezione con gara relative al riaffidamento delle concessioni medesime».

5.15

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «utenza», aggiungere le seguenti: «applicando la tariffa chilometrica minore tra quelle delle tratte autostradali contigue o complementari che si uniscono e s'interconnettono».

5.16

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I maggiori investimenti previsti nei nuovi piani economico finanziari devono essere realizzati nel rispetto dei tempi e degli importi programmati. I ritardi che posticipano la realizzazione degli investimenti comporteranno la revoca della concessione».

5.501

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli introiti pubblici provenienti da nuove concessioni di autostrade o da proroghe di quelle esistenti sono vincolati per metà delle risorse a interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'Anas e per metà devono essere trasferiti al fondo unico nazionale per il TPL di cui all'articolo 16-bis, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

5.17

MALAN

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 Piacenza-Cremona-Brescia», inserire le seguenti: «, che viene affidata con suddivisione delle opere in lotti tecnicamente ed economicamente funzionali,».

5.18

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

«4-ter.1. Al comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle parole: "non oltre i trenta anni e, comunque, non oltre la soddisfazione della copertura del reale capitale impiegato dalla concessionaria, coperto il quale, la concessione e la relativa riscossione dei pedaggi autostradali viene assegnata allo Stato nella sua totalità"».

5.19

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

«4-ter. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli investimenti ed interventi disciplinati dall'articolo 1 comma 183 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012».

5.20

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

«4-quater. L'ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.A., come elencate all'allegato A del presente decreto-legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.A. integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.A. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.A. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato al Decreto-legge:

«Allegato A (di cui all'articolo 5, comma 4-quater)

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
- 2) A91 Roma-Aeroporto Fiumicino;
- 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
- 4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
- 5) A19 Palermo-Catania;

- 6) RA2 Salerno-Avellino;
- 7) RA3 Siena-Firenze;
- 8) RA6 Bettolle-Perugia;
- 9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
- 10) RA9 di Benevento;
- 11) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
- 12) RA12 Chieti-Pescara;
- 13) RA5 Sicignano-Potenza;»

5.21

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite con le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dallo gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici;"».

G5.1

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 5 disposizioni in materia di concessioni autostradali;

durante l'esame del provvedimento in commissione Ambiente sono stati approvati diverse proposte emendative che hanno introdotto, rispetto al testo vigente, talune innovazioni al fine di prevedere che: le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, che devono essere sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere. Inoltre, le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione. Il nuovo piano economico-finanziario, che deve essere anch'esso sottoposto al Ministro delle infrastrutture, deve essere corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati. Gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il procedimento può avere comunque corso. Gli atti sono trasmessi alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti. Le procedure riguardanti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 sono disciplinate dall'articolo 43 del medesimo decreto. Una differente procedura è invece disciplinata dal comma 84 dell'articolo 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, per l'approvazione degli schemi di convenzione unica. Il riferimento ai «pareri prescritti dalla normativa vigente» citato nella norma fa riferimento ai pareri del CIPE e al coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) previsti nelle citate procedure. Tutti gli affidamenti dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, avvengono nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il testo vigente, invece limita l'applicazione di tali procedure agli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni;

è stato inoltre approvato un emendamento finalizzato a prevedere che il concessionario, nella sottoposizione di un nuovo piano economico-finanziario al Ministro, possa ricorrere anche alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Pur non citandolo esplicitamente, la norma dovrebbe fare riferimento alla defiscalizzazione delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e della delibera Cipe 18 febbraio 2013, n. 1), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla pubblica amministrazione a titolo di contributo pubblico a fondo perduto;

l'articolo 11 del provvedimento in esame, inoltre, rubricato «disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto», modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Al fine di precisare che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea;

infine è stato approvato un emendamento finalizzato a destinare gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione all'ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge n. 97 del 1994. La destinazione degli introiti alle predette finalità è definita in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

considerato che:

in questo particolare periodo di crisi economica e dramma sociale che attanaglia il nostro Paese, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il Governo dovrebbe astenersi dalla realizzazione di qualsiasi opera infrastrutturale che comporti un aumento tariffario derivante dall'esazione del pedaggio tale da ripercuotersi in un eccessivo aggravio di costi nei confronti dei cittadini;

con riferimento a talune tratte-autostradali a finanziamento in parte privato ed in parte derivante dall'aumento tariffario dell'esazione del pedaggio, quali la cosiddetta «Gronda di Genova», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, deve ancora concludere l'analisi del piano finanziario complessivo degli interventi e l'elaborazione di un credibile scadenziamento nel tempo di tali investimenti, coerente con le capacità di assorbimento di risorse da parte degli stessi progetti,

impegna il Governo:

al fine di garantire che i volumi di investimento privati connessi alla realizzazione delle tratte autostradali risultino coerenti con le capacità di assorbimento delle risorse da parte degli stessi progetti, senza tuttavia comportare eccessivi costi per l'utenza in applicazione dell'esazione del pedaggio, a valutare l'opportunità di trasmettere, entro il 31 dicembre 2014, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione dettagliata sulla analisi dei piani finanziari complessivi degli interventi sino ad oggi avviati con riferimento alle concessioni autostradali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento e rispetto alle quali gli stessi concessionari autostradali abbiano evidenziato criticità sotto il profilo dell'opportunità economica nella realizzazione dell'opera in termini di rapporto costi-benefici.

5-bis.1

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo 5-bis.

5-bis.2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

5-bis.3

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5-bis.4

[MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(cancellazione di adempimento inutile riguardante la carte di circolazione di autoveicoli)

1. All'articolo 94 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, il comma 4-*bis* è soppresso.».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo le parole: «nei commi 4 e 4-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 4».

6.1

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2015», con le seguenti: «31 dicembre 2016».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro».

6.2

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2015», con le seguenti: «31 dicembre 2016».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro».

6.3

FUCKSIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera b) dopo le parole: «26 agosto », inserire: «e certificati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);».

6.4

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice,».

6.5

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.

6.6

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-quater, alla lettera a) sostituire le parole: «30 Mbits» ovunque ricorrano con le seguenti: «60 Mbits», e le parole: «3Mbits» con le seguenti: «6Mbits.».

6.7

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-quinquies, nel primo periodo, dopo le parole: «interventi infrastrutturali» inserire le seguenti: «utili per la comunità».

6.8

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, nel capoverso 7-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi solo ai soggetti che realizzano interventi infrastrutturali. Sono esclusi dall'ammissione ai medesimi benefici i fornitori di servizi di rete a banda ultralarga. I benefici sono concessi ad un solo soggetto nella stessa area.»

6.9

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso 7-sexies, sostituire le parole: «a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» con le seguenti: «a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» e dopo le parole: «imposta regionale sulle attività produttive aggiungere le seguenti: «o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo».

6.10

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-sexies, sostituire le parole: «a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» con le seguenti: «a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» e dopo le parole: «imposta regionale sulle attività produttive» aggiungere le seguenti: «o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo».

6.11

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: «con una maggiore copertura del territorio e» con le seguenti: «con i».

6.12

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-octies con il seguente:

«7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 7-quinquies».

6.13

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-octies con il seguente:

«7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 7-quinquies».

6.14

[CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), adotta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps), facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. La proposta di piano di cui al presente comma è trasmessa alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.»

6.15

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

6.16

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso art. «87-ter», sostituire la parola: «sufficiente» con la seguente: «necessaria».

6.17

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.18

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.19

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non»;

Consequentemente al medesimo comma, dopo le parole: «autorizzazione paesaggistica» inserire le seguenti: «semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazione».

6.20

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non sono soggette» con le seguenti: «sono soggette».

Consequentemente, nel medesimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione paesaggistica» inserire le seguenti: «semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

6.21

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri Quadrati», aggiungere le seguenti: «Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree Pubbliche».

6.22

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri quadrati», aggiungere le seguenti: «Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree pubbliche».

6.23

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1 All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*ter*. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio devono intendersi tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

4-*quater*. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico stimato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.

4-*quinquies*. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, "predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo l, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3.

4-*sexies*. Gli edifici che provvedono all'acquisizione dell'etichetta di cui al comma 3 su base volontaria, in concomitanza o meno di una ristrutturazione edilizia, o a seguito di un piano di ammodernamento delle infrastrutture di rete proposto e sostenuto da un operatore di comunicazione elettronica possono beneficiare della detrazione di imposta IRPEF pari al 50 per cento. Il relativo periodo di riferimento così come il massimale detraibile sarà reso noto successivamente a seguito di adeguata copertura finanziaria oppure per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, fino ad un ammontare complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma concorre con le detrazioni fiscali di cui all'articolo 11, comma l, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fatta salva la necessaria copertura. Per le prestazioni di servizi relative a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.

4-*septies*. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole o gli edifici industriali presenti in particolari zone disagiate, o per le opere di ristrutturazione, l'autorità competente sul territorio può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o per il tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari, industriali o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate».

6.24

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. All'articolo 93, comma l, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 dopo le parole: "comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: "alcun onere, canone, tassa o indennizzo" e sono soppresse le parole: "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge".

5.2. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono soppresse le parole: "fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo

articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

5.3. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.25

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5.2. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-*bis*, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259».

6.26

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I comuni adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"».

6.27

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88" sono aggiunte le seguenti: "e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici"».

6.28

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: ", sentite" fino alla fine del comma sono soppresse».

6.29

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: ", sentite" fino alla fine del comma sono soppresse».

6.30

BRUNO, BERNINI

Precluso

Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:

«5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.31

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:

«5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.32

CIAMPOLILLO, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, infine, il seguente:

«5-sexies.1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve aver luogo non oltre il 31 dicembre 2015";

b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2014" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre».

6.33

CIAMPOLILLO, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, infine, il seguente:

«5-sexies.1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve aver luogo preferibilmente entro il 31 dicembre 2015";

b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2014" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre».

6.34

CIAMPOLILLO, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, infine, il seguente:

«5-sexies.1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9, i commi da 8 a 9-bis sono abrogati».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre».

6.35

BONFRISCO

Precluso

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

«5-octies. All'articolo 93, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: "alcun onere, canone, tassa o indennizzo" e sono soppresse le parole: "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge";

b) al comma 2, dopo le parole: "per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono soppresse le parole: "fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e l), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

G6.1

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di reti a banda ultra larga;

come emerge da una recente inchiesta condotta dal Corriere delle Comunicazioni tutte le Regioni del nostro Paese hanno deliberato in tema di digitalizzazione e sono molte quelle che si sono dotate di Agende digitali, Reti NGN, *Cloud* e razionalizzazione dell'esistente: i pilastri, in buona sostanza, sui cui poggia buona parte dei piani;

lo scenario che ne emerge è sorprendente: le Regioni sono molto più avanti di quanto si creda in materia di digitalizzazione e non mancano i progetti (di cui moltissimi già portati a termine) votati a rafforzare l'erogazione di servizi innovativi a cittadini e imprese che fanno leva su tecnologie di ultima generazione, il *cloud*, considerato dai più uno strumento per razionalizzare l'*hardware*, aumentare la capacità di *storage* e abbattere i costi in nome dell'efficienza e della *spending review*;

fra le priorità anche la dematerializzazione e anche in questo caso a guidare i progetti c'è il duplice obiettivo di efficientare la macchina pubblica ottenendo un sensibile risparmio sulle spese vive, che non guasta in tempi di crisi;

da evidenziare il rafforzamento degli investimenti in connettività e in particolare in banda larga per consentire l'erogazione di servizi evoluti e spingere l'attuazione di progetti digitali legati in particolare a sanità e scuola, ma anche a sostenere i distretti produttivi e a favorirne crescita e sviluppo in chiave di globalizzazione;

da Nord a Sud, le Agende regionali si somigliano molto; le differenze si misurano per lo più in termini di risorse disponibili e quindi di capacità attuativa delle iniziative sulla carta. Il patto di Stabilità da un lato e l'incapacità di sfruttare appieno i fondi europei dall'altro rappresentano i grandi ostacoli sul cammino;

le Agende digitali regionali ci sono, dunque, ma ancora non si comprende come potranno integrarsi nel grande progetto nazionale. Attuare un'Agenda digitale nazionale, quando ci sono già 21 Agende locali potrebbe determinare il rischio di una frammentazione che può inficiare l'attuazione stessa dei progetti a causa di annose questioni quali la mancanza di *standard* e di interoperabilità e la duplicazione delle iniziative, per non parlare del pericolo di ritrovarsi un'Italia digitale eternamente a macchia di leopardo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di informare quanto prima il Parlamento circa l'ammontare preciso e complessivo delle risorse che saranno destinate alla banda larga e ultra-larga, nonché al piano nazionale per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana chiarendo la strategia complessiva da adottare al fine, da un lato, di non sottovalutare il ruolo che le Regioni possono avere in termini di

competenze e di conoscenza delle specifiche realtà territoriali ma anche, dall'altro, di evitare inutili «doppioni» e ridondanze che rischierebbero di rallentare i progetti e di non assicurare un efficace impiego delle risorse disponibili.

6-ter.1

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo le parole: «pregiudizio al medesimo» aggiungere le seguenti: «né tantomeno venga arrecato danno o pregiudizio ai servizi esistenti».

6-ter.2

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dopo il 1° luglio 2015», inserire le seguenti: «qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: «dopo il 1° luglio 2015» inserire le seguenti: «qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga».

7.500

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Nel caso di interventi di ripristino postemergenza è necessario dare priorità alla delocalizzazione delle infrastrutture e degli edifici che sono stati causa dell'evento stesso»; al secondo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «in accordo con le Autorità di distretto, in conformità ai principi e alle direttive dei piani paesaggistici regionali, e secondo criteri di prevenzione dal rischio a lungo termine, e di eliminazione degli stati di pericolo esistenti, inclusi quelli dovuti alla avvenuta edificazione ed alla attuata infrastrutturazione di zone franose ed inondabili.».

7.501

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

7.502

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

7.503

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 8, sopprimere le parole: «sistemazione idraulica dei corsi d'acqua» con le seguenti: «in interventi di manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua e dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, aumentando la capacità di esondazione dei corsi d'acqua e di permeabilità dei suoli urbani o per delocalizzare strutture che oggi causano le condizioni di rischio. I criteri progettuali devono essere basati sull'abbattimento progressivo dei manufatti ubicati nelle zone a rischio, sulla rinaturalizzazione, sul restauro ambientale, sul ripristino boschivo, sulla inedificabilità dei suoli franosi ed inondabili, escludendo opere di regimazione idraulica che accelerino ovvero ostacolino il deflusso delle acque, che impediscano il naturale assorbimento nel terreno, che alterino il tracciato dei corsi d'acqua, che inibiscano l'esondazione nelle zone deputate.».

7.504

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'unità di missione deve operare di concerto anche con le Autorità di distretto, i piani di gestione e i piani di gestione del rischio alluvione redatti ai sensi delle direttive 2000/60/CE recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 2007/60/CE recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49».

7.505

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserire il seguente:

"Art. 68-*bis*. - (*Contratti di fiume e di lago*). - 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree."».

G7.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, modifica profondamente la disciplina riguardante la gestione dell'acqua arrivando ad imporre un unico gestore in ciascun ambito territoriale e individuando, sostanzialmente, nelle grandi aziende e *multiutilities*, di cui diverse già quotate in borsa, i poli aggregativi;

tale articolo si concentra prioritariamente sulla modifica della parte terza del TUA in particolare degli articoli relativi alla gestione del servizio idrico integrato e all'affidamento di tale servizio, andando a normare il vuoto lasciato dalla soppressione degli ATO, ambiti territoriali ottimali. Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, si può con cognizione di causa affermare che sia strumentale all'affermazione dei processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali ed in particolare in questo caso dell'acqua;

l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile e che appartiene a tutti. Per questo non può essere annoverata tra le «commodity» perché l'acqua non è una merce;

le politiche di privatizzazione, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, mancanza di trasparenza e di democrazia. Ovvero, il totale fallimento degli obiettivi promessi da anni di campagne a sostegno dei processi di privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato - maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti - che come vista l'attuale crisi del sistema hanno evidentemente fallito,

impegna il Governo

a dotare il nostro paese di un quadro legislativo nazionale che sancisca la natura pubblica del «servizio idrico integrato (SII)» e lo sottragga da quello dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

G7.2

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, si concentra prioritariamente sulla modifica della parte terza del TUA in particolare degli articoli relativi alla gestione del servizio idrico integrato e all'affidamento di tale servizio, andando a normare il vuoto lasciato dalla soppressione degli ATO, ambiti territoriali ottimali;

che i bacini idrografici sono l'unità di misura in base la quale pianificare la gestione delle risorse idriche. Definendo infatti i bacini idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua, si sancisce che per ogni distretto idrografico viene costituita una Autorità di distretto idrografico che definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni i quali devono essere vincolati al rispetto delle priorità di utilizzo della risorsa;

il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuol dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il governo

a legiferare in modo che:

- la gestione delle risorse idriche sia pianificata a livello di bacini idrografici;
- vengano introdotti Piani di gestione e tutela delle acque, a livello di bacini idrografici, che tengano in considerazione il ciclo idrologico, ovvero la stretta interconnessione tra acqua, agricoltura e produzione di cibo, salute ed energia;
- gli enti locali, attraverso il Consiglio di Bacino possano invece svolgere le funzioni di programmazione del Piano di bacino, organizzazione del servizio idrico integrato, scelta della forma di gestione, modulazione delle tariffe all'utenza, controllo degli investimenti;
- il servizio idrico venga inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica.

G7.3

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, prevede l'inserimento dell'articolo 149-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'affidamento del servizio nel quale si afferma che «L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale»;

tale modifica vincola l'affidamento al gestore unico e sopprime l'articolo 150 del TUA che al comma 3 prevedeva la possibilità di affidamento a società di diritto pubblico «3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche»;

l'articolo 7 inoltre impone l'affidamento al gestore unico in particolare col comma 2 della lettera *d*) in cui si afferma che «2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;

questo articolo del decreto in conversione ha inserito il principio di UNICITÀ della gestione, eliminando così quello della UNITARIETÀ della gestione, imponendo tramite tale modifica il Gestore unico del servizio idrico integrato all'interno dei nuovi enti di governo dell'ambito. Tale gestore unico, guarda caso, sarà scelto tra chi già gestisce il servizio per almeno il 25 per cento della popolazione che insiste su quel territorio (ovvero solo quelli che sono grandi *multi utility*)

innescando un meccanismo di privatizzazione dall'alto, meccanismo propedeutico a quanto verrà inserito nella legge di stabilità in cui con ogni probabilità verrà imposta una ulteriore quotazione in borsa delle partecipate e nella quale si accoglieranno le indicazioni fornite dal commissario alla *spending review* Cottarelli per quanto riguarda l'accorpamento tra società partecipate, con la creazione di sempre più *megautility*;

il principio di unitarietà della gestione inteso come «superamento della frammentazione verticale delle gestioni» che va intesa rispetto alla gestione dell'intero ciclo integrato dell'acqua, ovvero l'esigenza condivisibile di non spezzettarla in diverse aziende dalla captazione al trattamento delle acque reflue, e non nell'obbligatorietà di prevedere un unico soggetto gestore per ambito territoriale;

il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuoi dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il Governo:

ad avviare la discussione di una proposta legislativa che preveda che la gestione del servizio idrico integrato venga nuovamente affidata ad enti di diritto pubblico, avviando una fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e anche quelli a società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico;

per attuare i processi previsti dalla fase di transizione, bisognerebbe prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, sostenuto anche dalla Cassa depositi e prestiti.

G7.4

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, prevede di affidare un nuovo e ulteriore compito all'AEEGSI ovvero quello di monitorare l'operato degli enti locali (regione e enti locali) e dell'ente di governo dell'ambito ognuno rispetto alle sue competenze, dovendo presentare al parlamento cosa fino ad ora non prevista) una relazione relativa a come gli enti di cui sopra stanno dando attuazione al decreto legislativo n. 152 del 2006;

inoltre l'articolo 7 prevede di modificare l'articolo 153 del decreto legislativo n. 152 del 2005 inserendo il seguente periodo «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico». Tale modifica imponendo al gestore che subentra di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'AEEGSI. Cosa corretta nel caso che a subentrare sia un privato, cosa impossibile da realizzare qualora sia il pubblico che voglia tornare a farsi carico della gestione del servizio come da noi auspicato, ma che vista la pessima condizione dei conti pubblici degli enti locali e sotto il ricatto del patto di stabilità, non potrebbero mai sostenere una spesa del genere, considerando che in base all'articolo 143 del TUA le infrastrutture idriche sono di proprietà pubblica e che le concessioni di tali infrastrutture sono ad uso gratuito, quindi il gestore pubblico così dovrebbe rientrare in possesso del servizio pagando ciò che comunque è già suo;

il decreto in conversione continua ad aumentare a dismisura il potere dell'AEEGSI e inserendo un pericolo precedente in base al quale un *Authority* controlla l'operato degli enti locali,

impegna il Governo:

ad affidare in esclusiva al Ministero dell'ambiente il governo e la tutela del ciclo naturale dell'acqua, con il fine di regolamentarne tutti gli usi, produttivi e non produttivi, e del servizio idrico, e di determinazione delle componenti delle tariffe, e ad affidare le funzioni di controllo ad una Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, così come era prevista dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prima della sua abrogazione.

G7.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

la recente alluvione sia di Genova che nel territorio di Parma ha creato danni notevoli ai cittadini e soprattutto all'attività produttive e commerciali;

secondo i dati di Legambiente e Protezione civile sono sei milioni gli italiani che vivono in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni. I comuni in aree a rischio idrogeologico sono 6.633 pari all'82 per cento del totale;

nel 2012 imprese e famiglie italiane hanno versato all'Erario, alle Regioni e agli Enti locali quasi 47,2 miliardi di euro di tasse ambientali. Di questo importo, solo 463 milioni di euro, ossia lo 0,98 per cento, è stato destinato a opere e interventi per la sicurezza del territorio. I rimanenti 46,7 miliardi sono stati impiegati per altre finalità;

in più di 20 anni gli italiani hanno versato 847,3 miliardi di euro di tasse verdi: ebbene, solo 7,3 miliardi sono stati effettivamente destinati alla protezione dell'ambiente. I contribuenti versano una sequela di imposte spesso sconosciute che «sborsano» quando fanno il pieno all'auto e quando pagano la bolletta della luce o del gas/metano, il bollo o l'assicurazione dell'auto, non vanno a sostenere le attività di salvaguardia ambientale per le quali sono state introdotte, bensì a finanziare altre voci di spesa;

l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi;

ma non è intervenuto sull'incongruenza descritta in premessa ed intanto le attività imprenditoriali dei territori di Genova e Parma hanno subito danni irreparabili,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa al fine di destinare il gettito delle tasse ambientali esclusivamente ad interventi per la sicurezza del territorio;

ad individuare celermente risorse finanziarie per il sostegno delle attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale.

G7.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame interviene, tra l'altro, sulla gestione delle risorse idriche, apportando numerose modifiche al Codice ambientale relativamente agli articoli riguardanti la gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento di tale servizio (anche a seguito della soppressione degli AATO);

in particolare, attraverso una modifica al comma 2 dell'articolo 153 del citato Codice ambientale, si introduce l'obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso, secondo criteri che saranno definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

se questa previsione può ritenersi condivisibile in un rapporto tra privati, è evidente che se si ipotizza (come auspicabile ai fini della ripubblicizzazione) che il nuovo gestore subentrante sia un soggetto pubblico, con questa previsione gli viene di fatto reso molto difficoltoso il subentro nella gestione. Lo stato delle finanze degli enti locali è infatti tale che molto difficilmente potranno sostenere una spesa del genere al fine di farsi carico della gestione del servizio idrico;

è invece necessario che venga favorita e agevolata la gestione pubblica del servizio idrico a tutela dell'acqua come bene comune;

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un fondo finalizzato ad erogare contributi ai soggetti pubblici che subentrano nella gestione del servizio idrico e che devono farsi carico di una spesa, quale è il rimborso al gestore uscente, che in assenza di un «aiuto» finanziario molto difficilmente riuscirebbero a sostenere, o comunque a disporre l'esclusione delle suddette spese di rimborso dal Patto di stabilità interno.

G7.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Il Senato

preMESSo che:

la recente alluvione che ha colpito Genova e la sua provincia, l'ultima in ordine di tempo, ha dimostrato ancora una volta come siano sufficienti uno o più giorni di forti e intense piogge, affinché il nostro Paese si trovi a dover fare i conti con smottamenti, frane, crolli di infrastrutture, argini che non riescono più a trattenere l'impatto con le acque, e allagamenti che troppo spesso assumono le proporzioni di calamità;

questi drammatici effetti prodotti da eventi naturali sono quasi sempre acuiti e drammaticamente amplificati da una gestione dissennata dei suoli e dall'assenza di una rigorosa politica di pianificazione, manutenzione e prevenzione territoriale;

le insufficienti risorse assegnate agli interventi per la difesa del suolo, si sommano peraltro sia al taglio di risorse alle regioni e agli enti locali, che all'obbligo del rispetto del Patto di stabilità interno a cui sono tenuti gli enti territoriali medesimi; il che rende molto difficile per essi poter finanziare e realizzare anche i piani di manutenzione esistenti;

peraltro anche laddove sia stato deliberato lo stato di emergenza, la normativa attuale prevede che gli enti locali coinvolti non possono escludere dal patto di stabilità interno le spese per gli eventi calamitosi da loro sostenute a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi;

detta esclusione dal patto di stabilità richiede infatti espressamente una specifica previsione normativa: ciò significa che la stessa esclusione può operare solo se e quando è emanata una norma di legge specifica;

impegna il Governo

a prevedere l'esclusione automatica dal patto di stabilità interno, senza la necessaria approvazione di una specifica norma di legge come attualmente previsto, delle spese sostenute dai comuni a valere su risorse proprie o su donazioni di terzi, in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato lo stato di emergenza.

G7.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

preMESSo che:

nel disegno di legge in esame, diverse nonne intervengono in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del nostro territorio;

l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, interviene sulle questioni della programmazione finanziaria, la disponibilità dei fondi e la loro utilizzazione negli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico;

il comma 8, dell'articolo 7, prevede di assegnare alle regioni la somma di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, al fine di fronteggiare situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

con l'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis*, viene richiesto che il contrasto al dissesto idrogeologico sia inserito tra i pagamenti da escludere dal patto di stabilità in modo prioritario, a dimostrazione della necessità di intervenire in modo urgente attraverso interventi capillari di messa in sicurezza del territorio, un investimento oramai improcrastinabile e di indubbia utilità in termini di creazione di lavoro e prevenzione dei danni;

risulta evidente come gli stanziamenti previsti per gli interventi di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico siano tuttavia, ad oggi, del tutto insufficienti. Stime del Ministero dell'ambiente quantificano infatti in 40 miliardi di euro il fabbisogno di risorse necessario alla messa in sicurezza del territorio nazionale;

gli eventi calamitosi che si succedono ormai con sempre maggiore frequenza e intensità, dimostrano come le criticità relative alla fragilità del territorio non possano essere unicamente addebitate allo stato degli argini o alla rettificazione dei corsi d'acqua e, quindi, alla sola sistemazione idraulica degli stessi, ma come, invece, sia necessario mettere in atto politiche

strategiche di adattamento ai cambiamenti climatici e di ripensamento della più generale gestione dei suoli, riducendo il carico ambientale delle attività antropiche sugli eco sistemi, impegna il Governo:

a predisporre, attraverso provvedimenti normativi e di programmazione finanziaria, un piano pluriennale e straordinario di messa in sicurezza del territorio, prevedendo, già in sede di esame della prossima legge di stabilità per il 2015, opportuni finanziamenti per opere capillari di messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico;

a prevedere opportune iniziative legislative, volte a favorire la demolizione o la delocalizzazione di immobili ubicati in aree a rischio idrogeologico;

a stanziare le indispensabili risorse finanziarie per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, e per la messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi alluvionali di questi ultimi mesi;

a incrementare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

G7.9

BISINELLA, STEFANI, CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

la regione Veneto sta realizzando ed ha programmato di realizzare, successivamente alla drammatica alluvione dell'autunno 2010, una serie di interventi necessari al ripristino delle opere di difesa idrogeologica danneggiate e interventi strutturali nelle zone più delicate dal punto di vista della sicurezza idraulica;

una delle principali criticità del territorio regionale interessa il bacino idrografico del Brenta - Bacchiglione; infatti, la mitigazione del rischio idraulico del Bacchiglione rientra negli accordi di programma tra la regione Veneto e il Ministero dell'ambiente;

per il solo bacino idraulico del fiume Bacchiglione e suoi affluenti il censimento dei danni alle sole opere idrauliche, conseguente all'evento di piena del 2010 e accertato nell'ambito della rendicontazione del finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, ammonta a 512 milioni di euro;

l'intervento risolutivo per la mitigazione del rischio idraulico del bacino idrografico del Brenta Bacchiglione è rappresentato dall'utilizzo dell'idrovia Padova-Venezia, opera lasciata ad oggi incompleta, come scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione;

uno studio commissionato dalla regione Veneto ha confermato l'opportunità e la fattibilità di un canale scolmatore sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia; la realizzazione di tale canale proteggerebbe i territori di Padova e Vicenza e parte del veneziano dall'esondazione del Brenta e del Bacchiglione e contrasterebbe i fenomeni erosivi che stanno interessando parte della laguna di Venezia; inoltre, garantirebbe un sollievo all'agricoltura del veneziano in caso di siccità;

il costo dell'opera non supera i 300 milioni di euro, cifra di molto inferiore a quella spesa per far fronte alle opere idrauliche dei danni conseguenti all'evento di piena del 2010,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per promuovere di concerto con la regione Veneto il finanziamento della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica di una delle zone più ricche e densamente abitate del nostro Paese.

G7.10

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

tra gli interventi contro il rischio idrogeologico della regione Lombardia che riguardano, in particolare il fiume Seveso, risulta un progetto per la realizzazione di vasche di laminazione e per la depurazione delle acque;

nel mese di luglio 2014, il capo della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche ha incontrato regione Lombardia, comune di Milano e gli amministratori locali del comune di Senago, che hanno manifestato la propria volontà contraria al progetto delle vasche di laminazione, di cui si prevede la realizzazione nel territorio dello stesso comune;

è stato concordato tra i suddetti enti che la priorità assoluta di intervento sul torrente Seveso è la depurazione delle acque, indipendentemente dalle opere di salvaguardia idraulica e di contenimento della piena dello stesso Seveso che si andranno ad attuare,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dello stralcio dal progetto degli interventi sul fiume Seveso le vasche di laminazione a Senago su Seveso.

G7.11

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

è oramai dalla fine del mese di giugno 2014 che il territorio Lombardo è sottoposto continuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d'acqua di estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti registrando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l'economia di una delle zone più produttive del Paese;

occorrono risorse immediate per colmare i danni alle proprietà e alle attività di impresa e finanziamenti straordinari per la prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa dei cittadini da ulteriori disastri;

la regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e stima in circa 80 milioni i danni subiti nel proprio territorio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per provvedere urgentemente in un prossimo Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato d'emergenza per il territorio lombardo colpito da ripetuti eventi alluvionali negli ultimi mesi e a provvedere allo stanziamento delle necessarie risorse per ristabilire le normali condizioni di vita dei cittadini.

G7.12

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, indirizzate a prevedere l'esclusione dei finanziamenti e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico, dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

G7.13

VACCARI, GUERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

l'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ha subito altri eventi calamitosi successivi, quali l'alluvione del 17-19 gennaio 2014, causata dalla rottura dell'argine del fiume Secchia, con il conseguente allagamento di un'area agricola di oltre 7.000 ettari, e le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, che hanno colpito un'area agricola di oltre 1.600 ettari;

i suddetti eventi calamitosi successivi al terremoto hanno impedito o fortemente rallentato i lavori di ricostruzione che erano già in corso rendendo evidente la necessità di una proroga dei termini per la presentazione delle domande, conclusione dei lavori e liquidazione dei contributi alle imprese agricole, in seguito al sisma del 2012;

infatti, a pochi mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande e relativa documentazione per gli edifici maggiormente danneggiati dal sisma del 2012 fissata al 31 dicembre 2014, molte imprese agricole non hanno potuto ancora presentare la domanda per la concessione dei contributi stanziati per la ricostruzione;

considerato che:

il punto 119 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2014 stabilisce testualmente che «in assenza di una specifica giustificazione, connessa ad esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto differito o continuativo del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

il punto 4 della decisione C(2012)9471 finale del 19 dicembre 2012 prevede che gli aiuti saranno concessi «non oltre i 3 anni dalle date del 20 e 29 maggio 2012 in cui gli eventi si sono verificati. Gli aiuti saranno erogati entro quattro anni dal verificarsi degli eventi sismici. Non si autorizzeranno proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

il successivo punto 42 della decisione, ribadisce poi che «non saranno autorizzate proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

dalla lettura del punto 119 degli orientamenti e del punto 42 della decisione, si può affermare che il termine dei tre anni si riferisca all'introduzione del regime di aiuti e che, vista la citata decisione, sia stato rispettato;

impegna il Governo:

ad attivarsi con ogni mezzo presso la Commissione europea per ottenere la proroga di un anno del termine previsto per il versamento degli aiuti e quindi il pagamento entro il 29 maggio 2017, tenendo conto anche del fatto che la proroga richiesta per gli edifici rurali, oltre che permettere la presentazione di tutte le domande, eviterebbe la disparità di trattamento con gli altri settori produttivi e civili che hanno già ottenuto analoghe proroghe.

9.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2

BONFRISCO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.3

BRUNO, BERNINI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, comprensivi di nuove edificazioni» fino alla fine del periodo.

9.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «comprensivi di nuove edificazioni sostitutive» fino a: «popolazione studentesca e docente» con le seguenti: «nei quali siano presenti materiali o prodotti contenente amianto libero o in matrice friabile».

Consequentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere da b), ad e).

9.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «territorio» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la demolizione degli abusi edilizi realizzati in zone a rischio idrogeologico elevato o molto elevato».

9.7

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

Consequentemente:

al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;

al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

9.8

BONFRISCO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

Conseguentemente:

al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;

al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti: da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

9.9

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9.10

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Agli interventi di cui al comma 1» aggiungere le parole: «purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014».

9.11

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d) ed e).

9.500

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere a) ed e).

9.12

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

9.13

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9.14

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.15

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

9.16

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «alla soglia comunitaria», con le seguenti: «a un milione di euro».

Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole: «dall'articolo 57, comma 6,» con le seguenti: «dall'articolo 122, comma 7,».

9.17

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9.18

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9.19

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AF AM), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, è consentito l'affidamento da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, a mezzo di manifestazione d'interesse di evidenza pubblica, e successiva procedura negoziata tra coloro che, inviata domanda di ammissione, presentano i requisiti richiesti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici tramite sorteggio pubblico. Qualora il numero di domande d'ammissione sia inferiore a tre, sarà consentito l'affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione».

9.20

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «è consentito» sino alla fine del periodo con le seguenti: «di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario, di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006».

9.21

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole da: «è consentito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006».

9.22

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis). Al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno, la possibilità di usufruire dell'affidamento diretto di cui alla lettera e), è consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un unico intervento».

9.23

SERRA

Precluso

Al comma 2-quinquies, dopo le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2014», inserire le seguenti: «Quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma è destinata all'acquisto di attrezzature specifiche per allievi non vedenti o comunque portatori di disabilità, con le modalità individuate, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca».

9.24

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo, il comma 2-septies aggiungere i seguenti:

«2-octies. I soggetti che alla data dello settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nel comune di Genova interessato dall'alluvione del 9 e del 10 ottobre 2014 che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.

2-octies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare le misure di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.25

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 2-septies aggiungere i seguenti:

«2-octies) Alle imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nelle giornate del 9 e del 10 ottobre 2014, per la somma pari a 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo di cui al medesimo comma, a seguito della presentazione di autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-nonies) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G9.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

nell'articolo 9 si stabilisce che gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla riduzione dei rischi idraulici e meteorologici del territorio, all'adeguamento alla normativa ambientale, urbanistica e di tutela dei beni culturali sono da considerare di «estrema urgenza» e, di conseguenza, godono di una serie di disposizioni di semplificazione ed accelerazione delle procedure: esclusione di alcune garanzie, riduzione degli obblighi di pubblicazione, decurtazione dei termini, affidamento con procedure ristrette o addirittura, per la messa in

sicurezza degli edifici scolastici per importi inferiori a 200mila euro, affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità effettiva e gli effetti negativi di questa *deregulation*;

ad intervenire per limitare le agevolazioni per gli edifici scolastici, previste dal presente articolo, esclusivamente per le ristrutturazioni di edifici già esistenti, escludendo nuove costruzioni inutili, al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio pubblico esistente e prevenire un ingiustificato abuso del territorio del nostro Paese.

G9.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

all'articolo 9 tra le si affrontano provvedimenti mirati a facilitare gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

interventi di questo tipo non possono essere disgiunti e distinti dagli interventi che mirano all'efficientamento energetico degli edifici sui quali si interviene soprattutto se si tiene conto del fatto che secondo uno studio condotto dall'ENEA nel 2009 gli edifici scolastici in Italia sono circa quarantatremila dei quali 15 mila necessitano appunto di interventi di efficientamento energetico;

nello stesso studio vengono elencate le tipologie di intervento possibili che rispondono, dal punto di vista energetico, agli *standard* prescritti da decreto legislativo 192/05 e successive modifiche e sono stati considerati solo quelli effettivamente applicabili e realizzabili con un impatto contenuto sulla continuità d'uso degli edifici interessati: isolamento termico del solaio di copertura; isolamento termico copertura e pareti opache perimetrali disperdenti; sostituzione degli infissi; adeguamento del sistema di regolazione dell'impianto di climatizzazione (valvole termostatiche e simili); sostituzione del generatore di calore; regolazione impianto illuminazione (sensori di presenza); sostituzione/rifacimento impianto illuminotecnico (lampade ad alta efficienza); pannelli solari per la produzione di ACS; schermature solari esterne sulle facciate sud;

visto l'elevato numero delle strutture scolastiche potenzialmente coinvolte e l'ampia platea degli interventi possibili è giusto domandarsi se non sia il caso di prevedere che le agevolazioni previste nell'articolo 9 debbano essere concesse solo nel caso in cui i progetti presentati prendano in considerazione i due aspetti ossia quello dell'efficientamento energetico e quello dell'adeguamento alla normativa antisismica,

impegna il Governo:

al fine di avviare un percorso virtuoso che possa portare all'elaborazione di progetti che prevedano l'uso delle migliori tecnologie a disposizione e un'azione diretta a tutte le componenti che permettono di ottenere oltre all'adeguamento alla normativa antisismica anche un effettivo efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria per rendere questo tipo di intervento imprescindibile per poter accedere alle semplificazioni previste in questo decreto.

G9.3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

all'articolo 9 sono inseriti provvedimenti per «Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM»;

al comma 2 in particolare vengono dettate le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure dettando tra le altre cose con le lettere d) ed e) i criteri di assegnazione dei lavori;

l'affidamento diretto per importi fino a 200 mila euro per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici non appare privo di rischi legati soprattutto alla possibilità di veder assegnati a uno stesso operatore incarichi successivi che coinvolgono lo stesso plesso fino al possibile superamento della soglia di importo massima indicata,

impegna il Governo:

al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno per poter usufruire della formula dell'affidamento diretto come indicato e regolamentato nel comma e), a intraprendere le iniziative necessarie per far sì che tale possibilità sia consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un solo intervento.

G9.4

SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1651, Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, premesso che:

il comma 2-*quinquies* dell'articolo 9 del provvedimento in oggetto incrementa di 2 milioni; per l'anno 2014, con particolare riferimento alle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza;

tale incremento giunge dopo che il finanziamento previsto e stabilito in 10 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato ridotto del 90 per cento dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128),

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché quota parte delle risorse in oggetto sia destinata all'acquisto di attrezzature specifiche per allievi non vedenti o comunque portatori di disabilità.

G9.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 9 prevede il riconoscimento e una nuova classificazione degli interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) riordinando le competenze in materia ha definito le strutture edilizie come elementi fondamentali e costituenti integranti del sistema scolastico nonché ne individuò, tra l'altro, la programmazione degli interventi da realizzare per adeguare alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;

l'articolo 7 della stessa legge ha disposto che il Ministero della pubblica istruzione dovesse realizzare e curare l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, in collaborazione con gli enti locali, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. L'anagrafe per regioni, infatti, doveva costituire lo strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione degli interventi;

tuttavia a distanza di 18 anni ancora non sono noti e disponibili i dati completi e aggiornati dell'anagrafe e il MIUR non permette l'accesso civico ad alcuna banca dati e a qualsivoglia documentazione di merito, anzi non è dato conoscere dell'effettiva costituzione e dell'aggiornamento periodico che, tra l'altro, dovrebbe avvenire con la collaborazione degli enti locali interessati: regioni, province e comuni. Anagrafe scolastica oggetto anche di accordo in sede di Conferenza unificata del mese di febbraio ultimo scorso, per una «ripartenza» assieme al relativo Osservatorio dell'edilizia scolastica,

impegna il Governo:

a rendere noti e disponibili tutti gli elementi conoscitivi aggiornati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica entro il 31 dicembre 2014.

9.0.1

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici" con le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici"».

9.0.2

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme in materia di partecipazione delle imprese alle gare)

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In nessun caso la mancata indicazione da parte del concorrente del nominativo del subappaltatore o del cottimista può costituire legittima causa di esclusione del concorrente stesso dalla gara".».

9.0.3

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: "1° luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dallo luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.0.4

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica in materia di responsabilità solidale)

1. La norma di cui all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene comunque meno dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva DURE di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, salvi i casi di accertata cointeressenza nell'omissione contributiva».

9.0.5

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo)

1. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi della legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto

delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.

2. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'rs, ove prevista.

3. Con decreto Ministro dell'interno da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'allinea del comma 2 del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento".

5. All'articolo 141, secondo comma, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la parola: "persone" è aggiunto. "nonché, limitatamente ai circhi equestri, a prescindere dal numero di persone".

6. All'articolo 1, terzo comma, della Legge 29 luglio 1980, n. 390, dopo le parole: "beni strumentali" è aggiunto: "nonché per la riqualificazione delle attrazioni esistenti".

7. all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle parole: "15 per cento".

8. all'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola: "pagamento" è aggiunto il seguente periodo: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'art. 2002 del Codice Civile"».

9. all'art 3, comma 1, lettera f) del Decreto del Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000 dopo la lettera m) del primo comma inserire il seguente periodo: "Le previsioni di cui alla lettera f) non si applicano in caso di fatturazione del corrispettivo".

10. all'art 7, comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili."

11. dall'adempimento delle norme di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo non dovrà derivare alcun onere per le finanze pubbliche».

9.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eventi musicali dal vivo)

1. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

9.0.7

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Manifestazioni dal vivo)

1. Le manifestazioni di concerti live realizzati all'aperto in strutture o spazi non convenzionali dalle imprese di musica popolare contemporanea riconosciute micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 7 agosto 2012, n.134, sono escluse dall'ambito applicativo del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009 e successive modificazioni. Dall'adempimento delle norme di cui al presente comma non dovrà derivare alcun onere per le finanze pubbliche».

9.0.8

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. TI servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività dello spettacolo dal vivo, così come individuato dall'articolo 14, comma 2, lettera i) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, svolto nelle sale, strutture e spazi non tradizionali che ne sono obbligati verrà effettuato una volta al mese durante il periodo di attività della sala o struttura, o il solo giorno del debutto se lo spettacolo si realizza in spazi non tradizionali».

9.0.9

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Abrogazione dei costi del servizio di vigilanza obbligatorio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Sono abrogati l'articolo 14, comma 2, lettera i) e l'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139».

10.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del successivo comma 11, lettera e),» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

10.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

10.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.6

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alle bonifiche, nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green* utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista"».

10.7

FUCKSIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, lettera b), la parola: «ambiente», è sostituita con le seguenti: «tutela e risanamento ambientale».

10.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

10.8

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «efficientamento energetico» aggiungere le seguenti: «alla tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini, nonché a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati».

10.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico,» aggiungere le seguenti: «, compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a garanzia della quota di costo non coperta dai finanziamenti».

10.10

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico,» aggiungere le seguenti: «compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a completamento della quota di costo non coperta dai finanziamenti».

10.11

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 8-*bis*, aggiungere il seguente comma:

"8-*bis-bis*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano anche agli investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della 'green economy', con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto fallimento di mercato' al fine di ammortizzare e annullare i *deficit* strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label* (*brand* o marchi), *e-commerce* e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione cosiddetta orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione cosiddetta verticale), permettendo la

nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali"».

10.12

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.13

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma *11-bis* aggiungere il seguente:

"*11-ter*. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con propri decreti di natura non regolamentare, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i settori di intervento e le esposizioni per quanto concerne le disposizioni di cui alle lettere e) e *e-bis*) del comma 11"».

10.14

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente:

"Art. *5-bis*

(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy)

1-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della "green economy".

2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della "green economy", con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto "fallimento di mercato" al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.

4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.

5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

10.15

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 2.

10.16

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'articolo 10, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter il comma 2 dell'articolo 22-*quinquies* del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso».

10.17

MARINELLO

Precluso

Dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

«2-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

2-*quater*. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi».

G10.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 10, prevede in particolare modifiche al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

la CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali;

Nelle modifiche apportate dal decreto in conversione, si prevede sempre di più l'intervento di CDP su iniziative di pubblica utilità non ben definite, nonché su investimenti finalizzati alla ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente ed efficientamento energetico;

secondo quanto affermato dall'Amministratore delegato Giovanni Gorno Tempini la cassa ha già previsto inoltre di utilizzare 500 milioni di euro per sostenere i processi di accorpamento tra

le partecipate come richiesto dalla *spending review*. (Processo definito dallo stesso Gorno Tempini "il risiko delle municipalizzate");

questo articolo consente alla Cassa Depositi e prestiti di utilizzare le risorse del risparmio postale anche per finanziarie investimenti pubblici e privati in molti settori, tra cui: immobiliare, dell'energia, dell'ambiente, delle calamità naturali e della protezione civile, dei trasporti, piani europei, ricerca, educazione. In sostanza la cosiddetta «gestione separata» della Cassa DD.PP. (pari a circa il 95 per cento del risparmio postale, uno *stock* che corrisponde a 245 miliardi di euro) potrà essere utilizzata non solamente per il finanziamento degli enti locali per realizzare opere pubbliche, ma per investimenti di vario tipo, purché abbiano "finalità di servizio di interesse generale" e mantenendo l'onere di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento;

fino al 2003, quando venne promulgata la legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quella che ha trasformato CDP in una società per azioni, gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini. Oggi tale possibilità è preclusa dalla trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società privatistica, i cui interventi sono esclusivamente finalizzati alla redditività degli stessi e sempre più orientati a fungere da leva finanziaria per i grandi capitali interessati alle grandi opere, alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e alla dismissione del patrimonio pubblico;

l'articolo 10 del D.M. economia del 6 ottobre 2004 stabilisce che i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti agli enti pubblici costituiscono "servizio di interesse economico generale";

da tempo sosteniamo che si deve urgentemente avviare una fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e anche quelli a società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico. Per attuare i processi previsti dalla fase di transizione, bisognerebbe dunque prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, sostenuto anche dalla Cassa Depositi e Prestiti;

le condizioni della finanza pubblica e gli impegni assunti in sede europea con il Patto di Stabilità e Crescita, nonché i vincoli, attraverso il Patto di Stabilità interno, posti ai vari livelli di amministrazione locale, rendono estremamente complicato fino alla concreta impossibilità, anche laddove ve ne siano le condizioni, ogni intervento volto a programmare finanziamenti in direzione delle necessarie politiche sociali e ad effettuare investimenti nel campo dei beni comuni, dei servizi pubblici e dell'economia territoriale, con la concreta possibilità di vanificazione della stessa funzione pubblica degli enti locali.

Cassa Depositi e Prestiti deve tornare alla sua originaria funzione quando gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini;

Cassa Depositi e Prestiti infatti, essendo costituita dai risparmi postali dei cittadini italiani dovrebbe contribuire ad avviare i processi di ripubblicizzazione e ad accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

Questi sono gli interventi di interesse generale nei quali vogliamo che venga coinvolta CDP, impegna il Governo:

al fine di attuare la fase di transizione dei processi di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, per la cui alimentazione sia autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

G10.2

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 10, prevede in particolare modifiche al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa

controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali;

nelle modifiche apportate dal decreto in conversione, si prevede sempre di più l'intervento di CDP su iniziative di pubblica utilità non ben definite, nonché su investimenti finalizzati alla ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente ed efficientamento energetico;

secondo quanto affermato dall'Amministratore Delegato Giovanni Gorno Tampini la cassa ha già previsto inoltre di utilizzare 500 milioni di euro per sostenere i processi di accorpamento tra le partecipate come richiesto dalla *spending review*. (Processo definito dallo stesso Gorno Tampini "il rischio delle municipalizzate");

questo articolo consente alla Cassa Depositi e prestiti di utilizzare le risorse del risparmio postale anche per finanziarie investimenti pubblici e privati in molti settori, tra cui: immobiliare, dell'energia, dell'ambiente, delle calamità naturali e della protezione civile, dei trasporti, piani europei, ricerca, educazione. In sostanza la cosiddetta «gestione separata» della Cassa DD.PP. (pari a circa il 95 per cento del risparmio postale, uno stock che corrisponde a 245 miliardi di euro) potrà essere utilizzata non solamente per il finanziamento degli enti locali per realizzare opere pubbliche, ma per investimenti di vario tipo, purché abbiano "finalità di servizio di interesse generale" e mantenendo l'onere di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento;

fino al 2003, quando venne promulgata la legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quella che ha trasformato CDP in una società per azioni, gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini. Oggi tale possibilità è preclusa dalla trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società privatistica, i cui interventi sono esclusivamente finalizzati alla redditività degli stessi e sempre più orientati a fungere da leva finanziaria per i grandi capitali interessati alle grandi opere, alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e alla dismissione del patrimonio pubblico;

bisognerebbe avviare la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, perlomeno dando la possibilità ai cittadini di decidere per cosa deve essere investito il proprio risparmio postale. Perché: l'articolo 47 della Costituzione incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e ne promuove la destinazione a fini di interesse generale; perché il risparmio versato presso Poste Italiane S.p.a. viene gestito da Cassa Depositi e Prestiti; perché l'obiettivo prioritario di Cassa Depositi e Prestiti è la tutela dello stesso; perché l'insieme del gettito raccolto da Cassa Depositi e Prestiti può essere una importantissima risorsa per uscire dalla crisi e attivare interventi per un altro modello sociale più giusto per tutte/i; perché l'articolo 10 del D.M. economia del 6 ottobre 2004 stabilisce che i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti agli enti pubblici costituiscono "servizio di interesse economico generale",

impegna il Governo:

ad attivarsi in modo tale che venga preservata la originaria funzione di Cassa Depositi e Prestiti come ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini italiani, sollecitando la Cassa Depositi e Prestiti affinché, entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto provvede alla predisposizione di moduli per il deposito della "dichiarazione in merito alla destinazione del gettito ricavato dal risparmio postale e affidato a Cassa Depositi e Prestiti" da inserire come parte integrante nelle procedure formali previste per la sottoscrizione di un libretto di risparmio postale o di un buono fruttifero postale.

G10.3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 10, prevede in particolare modifiche al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

la CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali;

nelle modifiche apportate dal decreto in conversione, si prevede sempre di più l'intervento di CDP su iniziative di pubblica utilità non ben definite, nonché su investimenti finalizzati alla ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente ed efficientamento energetico;

le condizioni della finanza pubblica e gli impegni assunti in sede europea con il Patto di Stabilità e Crescita, nonché i vincoli, attraverso il Patto di Stabilità interno, posti ai vari livelli di amministrazione locale, rendono estremamente complicato fino alla concreta impossibilità, anche laddove ve ne siano le condizioni, ogni intervento volto a programmare finanziamenti in direzione delle necessarie politiche sociali e ad effettuare investimenti nel campo dei beni comuni, dei servizi pubblici e dell'economia territoriale, con la concreta possibilità di vanificazione della stessa funzione pubblica degli enti locali,

fino al 2003, quando venne promulgata la legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quella che ha trasformato CDP in una società per azioni, gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini. Oggi tale possibilità è preclusa dalla trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società privatistica, i cui interventi sono esclusivamente finalizzati alla redditività degli stessi e sempre più orientati a fungere da leva finanziaria per i grandi capitali interessati alle grandi opere, alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e alla dismissione del patrimonio pubblico;

le modifiche apportate dal decreto in conversione afferma che Cassa depositi e prestiti, utilizzando "fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali" potrà finanziare non solo lo stato, le Regioni e gli enti locali ma anche "soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11 lettera e)". Il comma 11 lettera e), dipende a sua volta dal comma 8, che è quello in cui si fa riferimento a partecipazioni, "partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale", ma anche alla possibilità di "acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali". Fa riferimento - inoltre - allo stesso comma 7 lettera a) dell'articolo, e specifica che il finanziamento - che è garantito dallo Stato, come pagatore di ultima istanza - può essere destinato a "ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo Statuto sociale della CDP Spa", uno statuto che viene sovente modificato, con decisioni del consiglio d'amministrazione della Cassa, che non devono né possono essere ratificate da alcun organismo elettivo, per "allargare", appunto, il raggio d'azione della stessa;

l'articolo. 10 del D.M. Economia del 6 ottobre 2004 stabilisce che i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti agli enti pubblici costituiscono "servizio di interesse economico generale";

non vi è una chiara definizione di cosa si intenda per "interesse generale" o per "ogni altra operazione di interesse pubblico";

il decreto in conversione allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, anche ad iniziative di pubblica utilità nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi;

utilizzando i fondi provenienti dall'emissione di titoli, o dall'assunzione di finanziamenti fino al 12 settembre CDP poteva finanziare "opere, impianti e reti" destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Un margine troppo stretto, che è stato ampliato a dismisura aprendo al finanziamento di "iniziative di pubblica utilità, dove per pubblica utilità si considera ogni investimento in campo energetico, per quanto riguarda ricerca, prospezione e sfruttamento di giacimento di petrolio e gas, nonché infrastrutture necessarie al trasporto e allo stoccaggio del gas, ndr) nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;

si aprono in questo modo le porte per una valorizzazione dei beni del Demanio civile e militare che Cassa depositi e prestiti ha acquistato nel corso degli ultimi anni dagli enti locali e dal Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la CDP S.p.a. finanzi, sotto qualsiasi forma:

investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;

investimenti finalizzati alla tutela del territorio finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini;

investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati.

G10.4

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto di legge in corso di conversione, contiene disposizioni volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea; .

in particolare, si prevede che tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle operazioni dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse) operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (lettera a);

con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale), si prevede invece che la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche) gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico;

inoltre, si ampliano le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cassa depositi e prestiti Spa la disciplina dei relativi criteri e modalità operative,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere la partecipazione della Commissioni competenti ai fini della specificazione dei settori di intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, allo stato rimessa all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 263 del 2003.

G10.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto di legge in corso di conversione, contiene disposizioni volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea;

in particolare, si prevede che tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle operazioni dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse) operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (lettera a);

con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale), si prevede invece che la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche) gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico;

inoltre, si ampliano le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cassa depositi e prestiti Spa la disciplina dei relativi criteri e modalità operative,

impegna il Governo:

a prevedere l'obbligo per la Cassa depositi e prestiti a predisporre una relazione annuale sugli effetti della norma, che evidenzi in particolar modo l'ammontare dei finanziamenti concessi, il settore di investimento nonché lo svolgimento del rapporto.

G10.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

secondo la Relazione tecnica le disposizioni di cui all'articolo 10 sono finalizzate a «liberare» risorse per ulteriori interventi della Cassa depositi e prestiti pari a 15 miliardi, che si aggiungono ai circa 80 miliardi già previsti dal Piano industriale 2013-2015 della CDP;

le modifiche apportate all'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003 ampliano le possibilità d'intervento della Cassa depositi e prestiti sia per la «gestione separata» (raccolta garantita dallo Stato) e che per la «gestione ordinaria» (raccolta non garantita dallo Stato);

per quanto concerne la gestione separata si prevede che la CDP disponga finanziamenti e garanzie anche (comma 1 - *sub* comma 7, lettera *a*) nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi dei decreti del MEF di natura non regolamentare (comma 1 - *sub* comma 11, lettera *e*). Devono sussistere adeguati requisiti di sostenibilità economico-finanziaria della singola operazione considerata;

la cosiddetta «gestione ordinaria» viene estesa (comma 1 - *sub* comma 7, lettera *b*) anche a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a: ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato;

altre modifiche (comma 1 - *sub* comma 11, lettera *d*) riguardano la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP. Le modifiche sono finalizzate a consentire alla CDP un più ampio sostegno delle iniziative per lo sviluppo del Paese grazie alla liberazione di maggiori risorse, attraverso un minore assorbimento di capitale della Cassa assicurato dalla garanzia dello Stato;

tale garanzia dello Stato, che è a titolo oneroso e deve essere compatibile con la normativa dell'Unione europea, può essere rilasciata su esposizioni assunte o previste da CDP nell'ambito della gestione separata;

è prevista la stipula di apposite convenzioni tra il MEF e la CDP finalizzate a disciplinare i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia statale;

il comma 2 estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'UE anche agli istituti di promozione dello sviluppo, sempre stabiliti negli Stati membri dell'UE, i quali, pur non avendo natura di enti creditizi, esercitano attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia (tra i quali: in Italia, la CDP, in Germania, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), in Francia, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), eccetera;

in sede referente è stato approvato un emendamento che ha stabilito che la CDP potrà intervenire anche con riferimento a iniziative interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*;

tale aggiunta risponde in maniera riduttiva alla proposta di istituzione di una vera e propria *Green bank* sul modello inglese;

la *Green bank* dovrebbe essere costituita nell'ambito della CDP, e potrebbe avere un capitale complessivo pari a 1.000.000.000 di euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che si potrebbe avvalere in proposito di risorse

disponibili nell'ambito del quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte potrebbe essere allocata sul mercato nei confronti di categorie di investitori qualificati;

la *Green bank* dovrebbe condurre operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore della *green economy*;

la *Green bank* potrebbe contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Tali interventi dovrebbero essere elaborati in base a una documentata validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica;

dovrebbero essere privilegiati e incentivati i progetti che, tanto in fase di progettazione quanto di realizzazione, si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, qui elencati a titolo indicativo non esaustivo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare la CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della «*green economy*», stipulando un'apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «*green economy*», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori cosiddetti «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.

G10.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto «Sblocca Italia» è dedicato a Cassa depositi e prestiti. Il governo interviene per allargare e potenziare l'operatività della società per azioni controllata dal ministero del Tesoro, nata per finanziare gli enti locali. Adesso la Cassa potrà dar credito anche a privati impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico;

nello specifico, lo «Sblocca Italia» interviene su un paio di commi dell'articolo 5 della legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quello che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in una società per azioni, aprendo le porte alla successiva privatizzazione di una parte del capitale e a una gestione totalmente «opaca» di CDP;

la modifica della comma 7, lettera a), dell'articolo 5 della legge 326/2003 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti, utilizzando «fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali» potrà finanziare non solo lo Stato, le Regioni e gli enti locali ma anche «soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11 lettera e). Il comma 11 lettera e), dipende a sua volta dal comma 8, che è quello in cui si fa riferimento a «partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale», ma anche alla possibilità di «acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali». Fa riferimento - inoltre - allo stesso comma 7, lettera a), dell'articolo 5 citato, e specifica che il finanziamento - che è garantito dallo Stato, come pagatore di ultima istanza - può essere destinato a «ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo Statuto sociale della CDP spa», uno statuto che viene sovente modificato, con decisioni del consiglio di amministrazione della Cassa, che non devono né possono essere ratificate da alcun organismo elettivo, per «allargare», appunto, il raggio d'azione della stessa;

utilizzando i fondi provenienti dall'emissione di titoli, o dall'assunzione di finanziamenti (ad esempio, quelli della Banca europea d'investimenti, come dimostra il caso Passante di Mestre), CDP poteva finanziare «opere, impianti e reti» destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Un margine troppo stretto, che è stato ampliato a dismisura intervenendo sulla lettera b) del comma 7 dell'articolo 5, che apre al finanziamento di «iniziative di pubblica utilità (lo stesso

decreto-legge "Sblocca Italia", considera pubblica utilità ogni investimento in campo energetico, per quanto riguarda ricerca, prospezione e sfruttamento di giacimento di petrolio e gas), nonché infrastrutture necessarie al trasporto e allo stoccaggio del gas, e gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientemente energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi;

si consente così una valorizzazione in proprio dei beni del Demanio civile e militare che Cassa depositi e prestiti ha acquistato nel corso degli ultimi anni dagli enti locali e dal ministero della Difesa;

c'è, infine, nel provvedimento al nostro esame un intervento di sostituzione importante che consente a CDP spa di assumere partecipazioni (come quella in ENI, ad esempio), «partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale», ma anche ad «acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali». Prima, potevano essere garantite dallo Stato - secondo modalità definite per decreto dal ministero dell'Economia e delle finanze - le esposizioni assunte o previste «ai sensi del comma 7, lettera a)», cioè quelle rivolte fondamentalmente ad enti pubblici. Adesso, con l'intervento di sostituzione che trova spazio nello decreto-legge «Sblocca Italia», il ministero dell'Economia, con atti dirigenziali, avrà la possibilità di allargare la «garanzia dello Stato» a ulteriori settori d'intervento, nell'ambito delle partecipazioni e delle cartolarizzazioni;

la Campagna per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti è promossa dal Forum per una nuova finanza pubblica e sociale, finalizzata ad arrestare il processo di privatizzazione di Cassa Depositi e Prestiti, affinché torni a recuperare il suo ruolo originario di ente che gestisce il risparmio postale al servizio del bene comune;

nel 2003, Cassa. Depositi e Prestiti è stata trasformata in Spa e le fondazioni bancarie sono entrate nel suo capitale sociale (con il 30%, oggi ridotto al 18%). Da quel momento e progressivamente, Cassa Depositi e Prestiti muta strutturalmente la propria funzione che, da pubblica, diviene privatistica, ovvero finalizzata alla produzione di dividendi per gli azionisti (Ministero del Tesoro e fondazioni bancarie);

la Campagna si batte per la fuoriuscita delle fondazioni bancarie dal capitale sociale di CDP. Inoltre rivendica un diverso ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, al servizio di un nuovo modello di economia sociale territoriale;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative, anche normative, affinché le risorse raccolte attraverso il risparmio postale siano impegnate prioritariamente nel sostenere gli investimenti finalizzati:

a) alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;

b) alla tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini;

c) a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati.

G10.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10, del provvedimento al nostro esame modifica in parte i compiti della Cassa depositi e prestiti;

Cassa Depositi e Prestiti è una SpA (con all'interno le fondazioni bancarie) che raccoglie il risparmio postale (240 miliardi) di quasi 24 milioni di persone;

in alcuni paesi europei, è importante il ruolo di alcuni grandi strutture finanziarie pubbliche; è il caso in Francia della CDC e in Germania della KfW. Esse, con tutti i loro problemi, svolgono comunque un meritorio lavoro nel sostenere lo sviluppo dell'economia dei loro paesi. Ricordiamo anche come di recente la CDC abbia dato origine ad una grande banca di sviluppo nazionale;

in Italia abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti, sulla cui operatività non si può certo esprimere un giudizio positivo;

l'istituto è diventato una specie di «prostituta del credito», non negando il suo intervento finanziario a tutti i potenti del nostro paese e invece centellinandolo là dove esso sarebbe più utile. Peraltro si tratta di tendenze che sembrano diffondersi alla gran parte del sistema bancario italiano;

indubbiamente la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe essere spinta a cambiare i suoi indirizzi gestionali, distogliendo l'attenzione dalle *lobbies* e rinforzando fortemente il suo intervento a favore della piccola e media impresa e dello sviluppo sostenibile del nostro Paese;

i flussi di credito dovrebbero essere orientati in direzione di iniziative che incrementino o sostengano l'occupazione, l'innovazione tecnologica, la crescita del settore dell'economia verde;

non si può peraltro, non sottolineare come la competitività della industria tedesca ha alle spalle una grande Agenzia pubblica, «la Fraunhofer», composta da circa quarantamila tra scienziati, tecnologi, ingegneri, etc., espressione dei grandi Politecnici tedeschi, a cui ogni azienda, di fronte ad una qualsiasi strozzatura produttiva, può rivolgersi stabilendo un contratto di ricerca, per avere risposta all'eventuale problema;

l'Agenzia Fraunhofer alimenta così, con le sue risposte, un continuo flusso di investimenti e, attraverso tale flusso, un processo di innovazione incrementale e sistemico. Gli investimenti infatti non si improvvisano, tanto è vero che oggi, pur portando la BCE il denaro a un costo tendente allo zero, il cavallo non beve, il ciclo di investimenti non riprende;

nel nostro Paese un'agenzia simile sarebbe ancora più necessaria, vista anche la particolare struttura produttiva italiana in cui le grandi imprese, oltretutto sempre più ridotte di numero, hanno sostanzialmente smantellato i loro istituti di ricerca (pensiamo al CSM a Pomezia per la siderurgia e a tanti altri), e le piccole imprese vivono soprattutto copiando o affidandosi al famigerato «genio italico». Esempio ne è la vicenda dei cosiddetti distretti industriali e la loro tenuta messa a dura prova dall'atavico ed esasperato privatismo individualistico dei loro singoli componenti;

peraltro, esiste già un'Agenzia italiana sul modello «Fraunhofer» a Bolzano, di diritto privato e di proprietà tedesca, con una microscopica partecipazione dell'imprenditoria altoatesina, che però non ha la pretesa di essere un sistema nazionale, anche se progetta di aprire altre sedi nel nostro Paese;

occorre dunque agire riorganizzando, unificando, ristrutturando, potenziando e finalizzando i centri di ricerca che pur esistono e spesso anche di notevole qualità; e strutturando un nuovo ruolo del Pubblico a tale livello strategico. Oggi per questa via si fa politica industriale, cioè innovazione di processi e di prodotti, e quindi investimenti e quindi occupazione e diritti;

oggi, infatti, la politica industriale, scomparse le Partecipazioni statali ed essendo impossibili le svalutazioni competitive, passa essenzialmente per tale via maestra. Si tratta, se non si vuole ridurre la questione investimenti a denuncia o invocazione, di dare quindi un seguito alla grande tradizione italiana dei Natta, degli Ippolito, dei Buzzati-Traverso, ecc... e strutturare un nuovo ruolo strategico del Pubblico, dopo il fallimento degli *animals spirits* del mercato;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative, anche normative, per la costituzione di un'Agenzia nazionale sul modello «Fraunhofer» al fine di incrementare l'innovazione di processi e prodotti ed incrementare la competitività del nostro apparato produttivo, ed a autorizzare la CDP a finanziarla attraverso il Fondo strategico italiano adeguandone opportunamente la *mission*.

G12.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Il Senato,

premessi che:

per quanto concerne i Fondi europei, in base alla cosiddetta «regola dell' $n+2$ », per ogni annualità contabile delle risorse impegnate - per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario - la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente;

il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale;

al costante monitoraggio della spesa dei fondi strutturali nel quadro dei programmi operativi, nazionali e regionali, deve provvedere il Ministro per la Coesione territoriale (oppure il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato a ciò) sulla base di dati validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e la Coesione economica;

al riguardo, la Relazione illustrativa al provvedimento in esame ricorda che la Commissione europea ha già proposto una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per un rafforzamento dei poteri delle strutture centrali dello Stato al fine di realizzare un'efficace utilizzazione dei fondi comunitari. Nella Raccomandazione del 29 maggio 2013 (Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017) la Commissione europea, nel sottolineare

l'azione intrapresa dall'Italia per il miglioramento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, raccomanda all'Italia di adottare nel periodo 2013-2014 misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle Regioni del Mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020;

la novità dell'articolo 12 del provvedimento al nostro esame rispetto a quanto già previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 consiste, non tanto nei poteri sostitutivi già previsti ma solo per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati con i fondi europei e con i fondi nazionali per le politiche di coesione nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, quanto nella possibilità di definanziare e di riprogrammare le risorse;

questo potere è stato opportunamente limitato da un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente dell'Atto Camera n. 2629 che ha stabilito che per tali risorse rimane comunque fermo il principio di territorialità. Le risorse dunque non potranno essere dirottate a favore di altri territori;

questa riprogrammazione può avvenire da parte del solo Presidente del Consiglio dei ministri «sentita la Conferenza unificata». Il ché sembra una procedura un po' sottodimensionata data la delicatezza delle scelte da compiere in materia;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative anche legislative affinché sia effettivamente acquisito il parere positivo della Conferenza Unificata in merito alle ipotesi di definanziamento e riprogrammazione delle risorse dei Fondi europei.

G13.1

BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Senato,

premessi che:

l'articolo 13 del provvedimento al nostro esame apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). Si tratta in particolare di quei titoli che possono essere emessi dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato, allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (limite del doppio del cosiddetto patrimonio netto ed altri conseguenti divieti). Tali strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati e la loro successiva circolazione deve avvenire tra i medesimi soggetti;

un'altra modifica attiene al regime di circolazione dei *project bond*. È stato infatti eliminato, al fine di migliorarne la fruibilità sul mercato dei capitali, l'obbligo di registrazione nominativa dei possessori, con la conseguenza di renderli molto più liquidi (così come accade già per tutti gli altri prestiti obbligazionari) ma anche, di converso, di esporli più facilmente alla dematerializzazione. Riguardo a quest'ultimo aspetto, il Commissario per l'anti corruzione dotto Cantone nel corso di un'audizione ha messo in guardia sul pericolo rappresentato dalle possibili condotte di riciclaggio generate dal nuovo regime, parole che aggiungono preoccupazione viste le numerose ed imponenti opere strategiche che il provvedimento punta a rilanciare, alcune delle quali, come il Passante di Mestre o l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, già oggetto di indagini da parte di autorità, italiane ed europee, dell'anticorruzione;

la disposizione, inoltre, modifica gli adempimenti in materia di rappresentazione del profilo di rischio, eliminando l'onere di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato rischio associato all'operazione, che dovrà invece rimanere circoscritto alla sola documentazione di offerta, che dovrà riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa il grado di rischio che connota l'investimento. Il sospetto è che non si tratti di una misura di semplificazione, ma di cosmesi normativa per dissimulare, almeno in parte, la rischiosità di un titolo; sarebbe stato invece più opportuno che il sottoscrittore di queste obbligazioni fosse messo in guardia in maniera chiara circa l'alto rischio connesso all'operazione di sottoscrizione;

per quanto riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, il comma 3 dell'articolo in esame estende l'applicazione dell'imposta di bollo in misura agevolata (pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all'emissione di *project bond* e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, e rende strutturale (scadeva il 30 giugno 2015) l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità, mentre il legislatore negli ultimi anni si è mosso nella prospettiva di unificare la tassazione di tutte le rendite finanziarie alla medesima aliquota del 26 per cento;

oltre che per i nuovi progetti o per i nuovi servizi di pubblica utilità in settori strategici, i *project bond* possono essere emessi che per rifinanziare il debito precedentemente contratto per la

realizzazione di un'infrastruttura o di un'opera connessa ad un servizio di pubblica utilità, così consentendo anche a progetti già avviati di godere di tale strumento di finanziamento;
impegna il Governo:

a valutare i rischi connessi al nuovo regime di portabilità dei *project bond* che li rende estremamente materializzabili e quindi oggetto di operazioni di riciclaggio penalmente perseguibili;

a rafforzare gli obblighi di informativa e di rappresentazione del profilo di rischio legato alla sottoscrizione dei *project bond* secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, che rendano il sottoscrittore pienamente cosciente del rischio specifico associato all'operazione;

ad uniformare progressivamente la tassazione sugli interessi dei *project bond* a quella degli altri strumenti finanziari, e comunque stabilendola ad un livello non inferiore al 26 per cento.

11.1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e la parola» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e la parola: "200"» è sostituita dalla seguente: «100».

11.3

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), nel capoverso «2-quinquies», sostituire le parole: «2 miliardi» con le seguenti: «1 miliardo».

11.4

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: "durante il periodo di concessione" aggiungere le seguenti: "esclusivamente in relazione alla costruzione e gestione dell'opera realizzata in regime di partenariato pubblico privato"».

11.5

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: "durante il periodo di concessione" aggiungere le seguenti: "e riferibili esclusivamente all'infrastruttura oggetto dell'intervento realizzata in regime di partenariato pubblico privato"».

11.0.1

[MUCCHETTI](#), [CHITI](#), [MIGLIAVACCA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del Regio Decreto Legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato Regio Decreto Legge, gli impianti e i macchinari che - indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo - sono suscettibili di essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».

12.1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

12.2

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata,» con le seguenti: «con il parere positivo della Conferenza unificata,», e sostituire le parole: «trascorsi i quali il parere si intende reso,» con le seguenti: «trascorsi i quali il parere si intende positivo,».

12.3

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

12.4

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo».

12.5

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. Per le iniziative di cui ai commi precedenti il Consiglio dei Ministri riferisce in Parlamento».

13.1

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole: «le parole: "sono nominativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"».

13.2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «le parole: "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile" fino alla fine del numero».

13.3

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'articolo 13, articolo 1, lettera a) sopprimere il punto 2.

13.4

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

13.5

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere il capoverso 4-bis.

13.6

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.

13.7

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.8

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.9

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

13.10

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'articolo 13, comma 3 sopprimere la lettera b).

14.1

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

L'articolo 14 è soppresso.

14.2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.3

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito nei bandi e nelle lettere di invito a presentare offerte, pubblicati e inviati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

15.1

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.2

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.3

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «Il Governo promuove l'istituzione di un» con le seguenti: «È istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un»;

Al comma 2 sostituire le parole: «con un numero di addetti non inferiore a 150» *con le seguenti:* «con un numero di addetti non inferiore a 100»;

Al comma 9 dopo le parole: «con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.4

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «rivolgendosi alle imprese» fino a: «prospettive di mercato».

15.5

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «imprese con un numero di addetti» fino a: «prospettive di mercato» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

15.6

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con un numero di addetti non inferiore a 150».

15.7

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il sostegno finanziario e patrimoniale è esteso anche alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 50, con prospettive di mercato, che operano in regioni o aree socialmente ed economicamente disagiate o in contesti geograficamente svantaggiati, quali i territori montani e insulari».

G15.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese;

in particolare, detto articolo 15 dispone che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitano di adeguata patrimonializzazione. Scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. Potranno sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia;

il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. Le norme affidano la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sotto scrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (Decreto Legislativo n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia. Sono specificate le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sotto scrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio;

il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sotto scrittori. Deve rendere note ai sotto scrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione. Infine si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso;

durante l'esame del provvedimento alla Camera è stato approvato un emendamento teso a precisare che il fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese dovrà essere istituito senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con riferimento alle sue modalità organizzative,

considerato che:

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da diverso tempo investe pesantemente l'economia italiana si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute negative sulle famiglie;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese è confermato dal dato del PIL per abitante e la perdita di occupazione, pur riguardando tutti i settori, risulta di estrema gravità soprattutto nel comparto industriale. Un sistema imprenditoriale già fragile e diradato, se messo a confronto con quello del Centro-Nord, è stato sottoposto negli ultimi anni a un processo di progressivo smantellamento, costellato da crisi d'impresa molto gravi;

la forte riduzione dell'occupazione non si riflette nel Mezzogiorno in un contemporaneo aumento del tasso di disoccupazione solo per effetto di un patologico incremento dell'area della non attività, dovuto a fenomeni crescenti di «scoraggiamento» che riguardano soprattutto giovani e donne con carichi familiari;

uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del Mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel Mezzogiorno è rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito. Alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno;

la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013 commi 54 e 55) ha introdotto alcune misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei confidi, destinando una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro, nonché una quota fino a 70 milioni di euro del fondo di perequazione delle camere di commercio. Misure sicuramente condivisibili che, pur tuttavia, potrebbero essere ulteriormente potenziate attraverso l'adozione di ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo e ad alla patrimonializzazione dei Confidi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare la patrimonializzazione dei Confidi, favorendo l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle imprese salvaguardandone la loro natura mutualistica e rafforzandone l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.

15-ter.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

15-quater.

(Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei Confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 % delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70% delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;

- 4) informatizzazione gestionale;
- 5) formazione professionale;
- 6) marketing associativo;
- 7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
- 8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per gli Affari Regionali ed il Ministro per le Politiche Europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1 e 2.

4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione».

16.1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.500

[SERRA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di strutture sanitarie» inserire le seguenti: «, ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore al 20 per cento dell'investimento,».

16.3

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

16.4

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In riferimento all'ospedale di cui al comma 1 del presente articolo, i posti letto ai fini dei parametri per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungo degenza post-acuzie non devono superare il 20 per cento dei posti letto complessivi».

16.5

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al 6 per cento» con le seguenti: «fino al 5 per cento».

16.501

[SERRA](#)

Precluso

Al comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Le deroghe ai commi 13, lettera c), e 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, devono, comunque, garantire la presenza dei presidi ospedalieri di base e distrettuali su tutto il territorio regionale».

16-ter.0.1

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo 16-ter inserire il seguente:

«Art. 16-quater

(Misure per la semplificazione in materia di controlli di conformità al tipo omologato)

1. All'articolo 77, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, decreto legislativo 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa - sistema di produzione e del prodotto - a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)».

16-ter.0.2

MANCUSO

Precluso

Dopo l'articolo 16-ter inserire il seguente:

«Art. 16-quater

(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)

1. Il comma 1 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

"1. I contratti di assicurazione, come classificati ex art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza."».

17.1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

17.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2).

17.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «unità immobiliari», con le seguenti: «unità abitative».

17.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «nonché del carico urbanistico».

17.7

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «e si mantenga l'originaria destinazione d'uso».

17.8

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «l'originaria destinazione d'uso», con le seguenti: «la destinazione d'uso prevalente ai sensi del comma 2 dell'articolo 23-bis del presente decreto o comunque all'immobile sia attribuita una destinazione d'uso compatibile o complementare con quella della maglia in cui è inserito».

17.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «l'originaria destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «per i successivi cinque anni a decorrere dall'ultimazione dell'intervento».

17.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «l'originaria destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni».

17.11

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi effettuati sui terreni di pertinenza dell'unità immobiliare, o comunque ad essa contigui, finalizzati al contrasto dell'erosione del suolo e della stabilità dei versanti, ed effettuati anche mediante opere di riprofilatura, inerbimento, rimboschimento, recupero della permeabilità del terreno, regimazione del reticolo idrografico minore, raccolta delle acque meteoriche».

17.12

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi».

17.13

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi».

17.14

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.15

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.16

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente: «Art. 3-bis. - (Interventi di conservazione del tessuto urbano). - 1. Al fine di limitare l'espansione urbana in aree agricole o a bassa densità abitativa vengono segnalati, nei piani e programmi urbanistici gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi di pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale agirà per favorire la riqualificazione, il recupero e il restauro del tessuto urbano a garanzia del pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Gli interventi di conservazione del tessuto urbano hanno carattere operativo e previsionale con cadenza ciclica decennale, pertanto non possono essere assoggettati ad alcun procedimento di variante urbanistica».

17.17

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Gli interventi di riuso urbano realizzati attraverso programmi o piani, comunque definiti, sono in deroga al D.M. 1444/1968 in materia di standard urbanistici, a condizione che sia approvato un documento che dimostra il concreto miglioramento, in termini reali e prestazionali, che l'intervento determina sotto il profilo ambientale, della mobilità e dei servizi. I programmi e i piani operativi di riuso urbano sono approvati, con priorità, con la procedura dell'accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del T.U. n.267/2000 o del concorso di progettazione e realizzazione, sulla base della procedura del dialogo competitivo stabilita dal T.U. n.163/2006 e s.m.i., previa pubblicazione del bando.».

17.18

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «Lo strumento urbanistico individua» con le seguenti parole: «I Comuni individuano» e dopo le parole: «della pianificazione» aggiungere le seguenti parole: «in sede di strumento urbanistico oppure con specifica delibera del consiglio comunale».

17.19

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 01) con il seguente:

«01) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

17.20

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 01) con il seguente:

«01) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

17.21

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 01), aggiungere il seguente:

«02) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"e-bis) i manufatti In legno, o comunque sprowisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi"».

17.22

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere la lettera a).

17.23

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

17.24

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 2).

17.25

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sostituire le parole: «trasmette all'amministrazione» con le parole: «di concerto con l'amministrazione».

17.26

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c) il punto 3 è soppresso.

17.27

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: «laddove integrata con la comunicazione di fine lavori» con le seguenti: «se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7».

Consequentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «ed è tempestivamente inoltrata» con le seguenti: «La suddetta documentazione, entro trenta giorni, è trasmessa».

17.28

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: «laddove integrata con la comunicazione di fine lavori» con le seguenti: «se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo

stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7».

17.29

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: «con la comunicazione di fine lavori» con le seguenti: «con il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7».

17.30

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

17.31

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.33

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.34

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d) che, dopo le parole: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici», sopprimere le parole: «o dei prospetti».

17.35

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o dei prospetti».

17.36

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.37

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.38

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: «attuati anche in aree fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici

esistenti al fine dell'utilizzo degli stessi in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante».

17.39

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «anche in aree industriali» con le seguenti: «in aree».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso preveda la realizzazione, su aree dismesse, di eventuali interventi di grande distribuzione organizzata, il progetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica da autorizzare deve essere conforme 'a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».

17.40

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera e), punto 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «deroga alle destinazioni d'uso», aggiungere le seguenti: «comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia».

17.41

PELINO, PICCOLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «1-bis» dopo le parole: «di destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «, relativamente ai soli immobili a destinazione privata».

17.42

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

17.43

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera g), premettere i seguenti numeri:

«03) il comma 2-*bis* è abrogato;

03-*bis*) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. In tutti i casi nei quali il titolare del permesso di costruire abbia stipulato atti convenzionali con l'amministrazione comunale per l'affidamento in esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base alle disposizioni dell'articolo 16, comma 2-*bis* - su richiesta della stessa amministrazione da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione - viene sottoscritto atto aggiuntivo con il quale il titolare del permesso di costruire si sottomette all'obbligo di portare in detrazione dal contributo di cui al comma 2 il valore economico delle opere eseguite, accertato in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo da parte del responsabile tecnico amministrativo, sulla base della documentazione, anche fiscale consegnata dallo stesso titolare del permesso di costruire".».

17.44

PELINO, PICCOLI

Precluso

Al comma 1, lettera g), prima del punto 3), inserire i seguenti:

«03. al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-*bis*;

03-*bis*. al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte

Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione sono direttamente innesse in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, ovvero che ne può disporre la successiva cessione gratuita al Comune, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi. La realizzazione diretta a cura e spese dell'operatore privato di opere ed infrastrutture di interesse pubblico e generale non soggiace, in ogni caso, alle procedure di cui all'art. 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel caso in cui le medesime opere od interventi siano realizzati con fondi esclusivamente privati, senza ricorso ad alcuna forma di contribuzione pubblica, diretta o indiretta";».

17.45

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:

«03) al comma 2-*bis* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte seconda, numeri 1 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere, a scelta dell'operatore privato che ne formula espressa richiesta al comune, una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che, nella fase negoziale, può concordare con il comune di restarne in tutto o in parte proprietario, assicurando che vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi"».

17.46

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:

«03) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contributi per il rilascio del permesso di costruire e le sanzioni di cui al capo II del Titolo IV della presente parte sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'acquisizione e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di immobili non utilizzati o in via di dismissione, ovvero di siti all'interno dei quali sono stati realizzati immobili che compromettono le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle componenti naturali dell'ambiente, nonché a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"».

17.47

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: «anziché quelli di nuova costruzione» aggiungere le seguenti: «Sempre al fine di incentivare il recupero del costruito, gli interventi di ristrutturazione degli edifici usufruiranno di un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Per coprire i costi, le nuove costruzioni subiranno l'aumento IVA necessario all'arrivo della copertura della somma necessaria».

17.48

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-*bis*) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (Maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire). - 1. Sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16:

a) gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica;

b) gli interventi conformi rispetto alla strumentazione urbanistica e al regolamento edilizio vigenti, realizzati all'interno di lotti di estensione uguale o superiore a 0,5 ettari, che non siano interclusi, che prevedono un tasso di impermeabilizzazione del lotto stesso superiore al 33 per cento. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «lotto intercluso» si intende un fondo libero da edificazioni e infrastrutture, ubicato all'interno di una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è determinata dai comuni, in un importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, con le modalità previste dal presente articolo. I proventi della maggiorazione sono destinati esclusivamente al finanziamento di:

a) interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, di operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico;

b) programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi estese o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali.

3. Le domande per il rilascio del permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernenti la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio sono corredate dalla dichiarazione resa da un professionista abilitato, con la quale si assevera che l'intervento non è assoggettabile alla maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo ovvero da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, contenente il calcolo dell'importo della medesima maggiorazione dovuto per la realizzazione dell'intervento.

4. I comuni, con deliberazione consiliare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base della cartografia tecnica regionale provvedono:

a) all'individuazione, anche tramite perimetrazione sugli elaborati cartografici dello strumento urbanistico generale vigente, delle superfici agricole, delle aree vegetate, delle aree verdi incolte, delle superfici boschive o forestali nello stato di fatto di cui al comma 1, lettera a);

b) alla determinazione dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1, da modulare, nell'ambito dei valori minimo e massimo stabiliti dal comma 2, con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale e delle aree interessate dagli interventi e alla tipologia degli interventi stessi;

c) alla redazione di un elenco delle prestazioni ecologiche e all'individuazione degli ambiti e delle operazioni ammissibili ai contributi;

5. Qualora la delibera di cui al comma 4 non sia adottata entro il termine fissato ai sensi del medesimo comma, a decorrere da quello stesso termine la maggiorazione di cui al comma 1 è applicata dai comuni nella misura massima di cinque volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'effettiva corresponsione del contributo e della maggiorazione. In caso di inerzia da parte dei comuni, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131".».

17.49

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

17.50

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

17.51

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 1, lettera h), sopprimere il punto 1).

17.52

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera m), punto 2-bis) dopo le parole: «una variazione essenziale», inserire le parole: «fatte salve le previsioni regionali più favorevoli».

17.53

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «una variazione essenziale» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le previsioni regionali più favorevoli».

17.54

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis all'articolo 23-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La presente disposizione prevale sulla strumentazione urbanistica comunale vigente e ai comuni sono assegnati 90 giorni per individuare le zone del territorio in cui non siano possibili i cambi di destinazione all'interno della medesima categoria e per l'individuazione di zone dove è possibile in cambio anche fra categorie diverse salvo il reperimento e o la monetizzazione degli standard. Le delibere del consiglio comunale sono soggette a controllo regionale, secondo le disposizioni vigenti nell'ambito delle singole regioni"».

17.55

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

17.56

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

"Art. 23-ter.

(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;
- b) produttiva e commercio all'ingrosso;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo. Qualora le modifiche determinino un maggior carico di aree per servizi e di attrezzature di interesse pubblico e generale è possibile il ricorso alla monetizzazione senza che ciò costituisca variante essenziale del piano attuativo e della relativa convenzione.

4. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.

5. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la loro normativa alle disposizioni contenute nel presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali"».

17.57

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter», comma 1, alinea, dopo le parole: «dalle leggi regionali» aggiungere le seguenti: «e dei regolamenti comunali».

17.58

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter» comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere le parole: «ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie»;
- alla lettera a), dopo la parola: «residenziale» sono aggiunte le seguenti: «studi professionali»;
- alla lettera c) dopo la parola: «commerciale» sono aggiunte le seguenti «e artigianale».

17.59

PELINO, PICCOLI, ZIZZA, BRUNI, IURLARO

Precluso

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) residenziale e turistico ricettiva;».

Consequenterente, sopprimere la lettera a-bis).

17.60

PELINO, PICCOLI

Precluso

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter», comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo, con la conseguenza che anche in caso di diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

17.61

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

17.62

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art.28-bis» comma 1, dopo le parole: «permesso di costruire convenzionato» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico».

17.63

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 28-bis» comma 3, sopprimere la lettera a).

17.64

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 28-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

17.65

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 28-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

17.66

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1^o gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1^o gennaio 2015";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

1-*ter*. Le maggiori entrate di cui al comma 1-*bis* confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati.

1-*ter*. Sono ammessi ai benefici del presente comma gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, e possono essere realizzati anche attraverso Esco. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1-*quater*. Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sugli appartamenti e sui locali ad uso commerciale che raggiungono le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficiare dei Titoli di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modifiche. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e gas approva una nuova scheda per il retrofit energetico degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti realizzati da parte di Esco. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei consumi certificata dall'attestato di prestazione energetica con bonus progressivi in funzione della capacità di avvicinarsi alla Classe A di certificazione energetica degli alloggi».

17.67

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 4.

17.68

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10% della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di

terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati.

4-*ter*. Sono ammessi ai benefici del presente comma gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 % i consumi degli edifici ai sensi del DPR 59/2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004.

4-*quater*. Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sugli appartamenti e sui locali ad uso commerciale che raggiungono le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficiare dei Titoli di efficienza energetica di cui al DM 20 Luglio 2004 e successive modifiche. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge l'Autorità per l'energia elettrica e gas approva una nuova scheda per il retrofit energetico degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti realizzati da parte di Esco. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei consumi certificata dall'attestato di prestazione energetica con bonus progressivi in funzione della capacità di avvicinarsi alla Classe A di certificazione energetica degli alloggi».

17.69

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita l'Unità di Missione per l'elaborazione e l'attuazione degli obiettivi nazionali di riuso e rigenerazione urbana, che elabora e presenta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, un Progetto pluriennale di rigenerazione urbana sostenibile per promuovere l'integrazione delle politiche per la sicurezza dell'abitare, il risparmio energetico, la qualità ambientale e sociale; promuove ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale; elabora metodologie ed esperienze di buone pratiche; mette a sistema le politiche di incentivazione degli interventi dei privati, anche attraverso l'impiego risorse attingibili dalla Programmazione europea 2014-2020; promuove convenzioni con il sistema bancario per facilitare il credito alle rigenerazioni urbane; propone semplificazioni amministrative e urbanistiche delle autorizzazioni dei progetti di riuso e rigenerazione urbana; collaziona e determina, laddove mancanti, standard minimi uniformi, per classi omogenee, in materia di contenimento del consumo dei suoli, di riuso e di rigenerazione urbana, di aree destinate a verde; integra nel progetto le dismissione e la valorizzazione degli immobili pubblici diversi da quelli di particolare pregio storico, paesaggistico, ambientale, o ad uso pubblico attuale e indispensabile. All'istituzione della Unità di Missione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

17.70

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'art. 21-*octies*, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, s.m.i., sono aggiunte le seguenti parole: "entro il termine di due anni dall'efficacia dell'atto amministrativo"».

17.71

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato».

17.72

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: «in applicazione dell'art. 24» sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali,».

17.73

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sostituire le parole: «, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori» con le seguenti: «sia i dati identificativi dell'impresa alla quale si attende affidare la realizzazione dei lavori che i dati identificativi del responsabile unico del procedimento».

G17.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 17 contiene l'ennesimo intervento di tipo ordinamentale con decreto-legge, in palese violazione del dettato costituzionale sulle motivazioni di necessità e urgenza che devono giustificare il ricorso alla decretazione urgente. La norma modificata peraltro è il testo unico dell'edilizia, norma di carattere regolamentare, varato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

il nuovo quadro normativo sembra voler privilegiare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al nuovo consumo di suolo, ma le norme sembrano più dichiarazioni di principio che efficaci misure di indirizzo e programmazione,

impegna il governo:

ad ammettere, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti, al fine dell'utilizzo degli stessi, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante.

G17.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al comma 1, lettera a), sono previsti come interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a preservare la sagoma originaria antecedente le opere di manutenzione straordinaria.

G17.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al comma lettera a), punto 1) sono previsti come interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché tali opere non riducano le superfici permeabili *ante operam*.

G17.4

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale;

al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

al comma lettera a), punto 1) sono previsti come interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che ogni variante urbanistica prevista nelle opere di manutenzione straordinaria non escluda il calcolo degli Oneri Urbanistici.

G17.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,
premessi che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al comma 1 lettera *b*), interventi di conservazione, lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, relativa agli interventi di conservazione, per la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, con lo scopo di tutelare e conservare qualunque elemento, parte o complesso monumentale riconducibile alla storia e alle tradizioni territoriali a favore dell'interesse pubblico.

G17.6

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale;

al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

al comma 1 lettera *q*) «art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato» qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato;

la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, affinché la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, venga sottoposta al parere di un'assemblea pubblica di cittadini.

G17.7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 17 comma 1, lettera *m*), punto 1, viene modificato l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per precisare che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività anche le varianti ai permessi di costruire nel caso in cui - ove riguardino immobili sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio - non prevedono modifiche alla sagoma degli stessi immobili;

al punto 2 della stessa lettera *m*) dell'articolo 17, comma 1, viene inserito nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 il comma *2-bis*, in base al quale «sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;

in base a quanto stabilito dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 rubricato «Determinazione delle variazioni essenziali» - fermo restando il rinvio alla legislazione regionale in materia - l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato, e dunque può non essere considerata essenziale una variazione della sagoma dell'immobile, che non determina un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio;

con un precedente decreto-legge - il n. 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - è stato stabilito che

a) sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti ai permessi di costruire relativi ad interventi su immobili vincolati in base al codice dei beni culturali e del paesaggio, se non comportino modifica della sagoma;

b) i comuni avevano il compito di individuare con una propria deliberazione - entro il 30 giugno 2014 - le aree comprese all'interno delle zone territoriali omogenee «A», rispetto alle quali escludere la possibilità di presentare varianti ai permessi di costruire mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività;

con riferimento a quest'ultima disposizione contenuta nell'articolo *23-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - che è stato inserito proprio con il citato decreto-legge n. 69 del 2013 - lo stesso articolo ha stabilito, altresì, che decorso il termine del 30 giugno 2014, e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione richiamata nella precedente lettera *b*) sarebbe dovuta essere adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

che per effetto delle modifiche «all'articolo 22 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 introdotte con il citato decreto-legge n. 69 del 2013 e con l'articolo 17, comma 1, lettera *m*)», punto 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti ai permessi di costruire relativi a immobili vincolati in base al Codice dei beni culturali, a condizione che non modifichino la sagoma dell'immobile;

in base al nuovo comma *2-bis* dello stesso articolo 22, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera *m*)», punto 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 sono, invece, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività - per giunta comunicata a fine lavori - le varianti ai permessi di costruire, purché non configurino una variazione essenziale e siano attuate dopo l'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico artistico ed archeologico;

in base al comma *2-bis* dell'articolo 22 citato nel punto precedente, sarebbe dunque ammessa la possibilità di utilizzare la SCIA per la presentazione di varianti a permessi di costruire che prevedono la modifica della sagoma - senza che ciò determini una variazione essenziale - anche nel caso di immobili sottoposti a tutela in base al codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelli ubicati all'interno delle aree comprese nelle zone territoriali omogenee «A», delimitate dai Comuni in base al citato articolo *23-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

l'introduzione, all'interno dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, del sopracitato comma *2-bis* - in mancanza di un espresso raccordo con quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 22, in ordine agli immobili vincolati in base al codice dei beni culturali e del paesaggio, e dall'articolo *23-bis*, comma 4 per quel che concerne gli immobili ricadenti all'interno delle cosiddette Zone «A» - rischia di rendere il quadro normativo più incerto e di difficile applicazione, specialmente per quei Comuni che hanno provveduto a delimitare le parti delle Zone «A», ai sensi del citato articolo *23-bis*, ovvero per quelli rispetto ai quali le regioni o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno attivato i previsti poteri sostitutivi;

impegna il Governo a:

pubblicare l'elenco dei Comuni che hanno provveduto, entro il termine previsto dall'articolo *23-bis*, comma 4, a delimitare le aree comprese all'interno delle zone territoriali omogenee «A» rispetto alle quali non è possibile presentare varianti ai permessi di costruire, che comportano la modifica della sagoma dell'immobile, mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività;

pubblicare l'elenco dei Comuni rispetto ai quali le Regioni hanno adottato gli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 al fine di delimitare le aree nelle quali non trova applicazione la disciplina normativa introdotta con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e ribadita con l'articolo 17, comma 1, lettera *m*), punto 1 del decreto-legge n. 133 del 2014;

rendere noti i Comuni rispetto ai quali il Ministero delle infrastrutture ha nominato i Commissari *ad acta* ovvero sta predisponendo gli atti propedeutici alla nomina degli stessi;

a valutare l'opportunità di armonizzare il contenuto dell'articolo 22, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con le disposizioni contenute nello stesso decreto relative all'utilizzabilità della segnalazione certificata di inizio attività per le varianti ai permessi di costruire che interessano immobili vincolati in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 22, comma 2) e quelli che ricadono all'interno delle cosiddette zone territoriali omogenee «A» (articolo 23-*bis*, comma 4).

G17.8

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 17, sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito DPR 380/2001);

alle modifiche al DPR 380/2001 contenute nel decreto adottato dal Governo, si aggiungono ulteriori modifiche a/lo stesso testo unico sull'edilizia approvate durante l'esame del provvedimento in Commissione Ambiente territorio e lavori pubblici;

in seguito all'approvazione di una delle proposte emendative, l'articolo 16 del DPR 380/2001 che disciplina le modalità di calcolo della quota del contributo di costruzione dovuto sulla base dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al comma 4 lettera *d-ter*) prevede che le regioni definiscano le tabelle parametriche, per classi di comuni, anche in relazione «alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso»;

ai sensi della modifica introdotta all'articolo 16 del DPR 380/2001, «il maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche»; considerato che la modifica all'articolo 16 descritta sopra - pur essendo introdotta all'interno di un decreto legge che dovrebbe contenere disposizioni necessarie urgenti e di immediata applicazione - necessita, per divenire pienamente efficace, di provvedimenti regionale che aggiornino la normativa con le tabelle parametriche per il calcolo dei cosiddetti oneri e di successive deliberazioni delle amministrazioni comunali che approvino l'aggiornamento dei parametri per il calcolo del contributo per il permesso di costruire, relativamente agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001;

in sede di aggiornamento delle tabelle per il calcolo del contributo per il permesso di costruire, occorre definire i parametri necessari per il calcolo del contributo dovuto in funzione delle diverse Zone Territoriali Omogenee, della destinazione urbanistica, e della destinazione d'uso dell'unità immobiliare/edilizia e del tipo di intervento edilizio ammessi al momento della presentazione del progetto, in funzione del tipo di interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso da realizzare;

l'operazione di aggiornamento delle tabelle parametriche per il calcolo del contributo di costruzione, sulla base della lettera *d-ter* dell'articolo 16 del DPR 380/2001 presuppone, dunque, lo svolgimento di una complessa attività amministrativa che potrebbe richiedere tempi lunghi vanificando ovvero rallentando l'efficacia di una norma che dovrebbe consentire alle amministrazioni comunali di recuperare, per finalità pubbliche, una quota parte delle valorizzazioni indotte dalla realizzazione di interventi in variante e/o in deroga agli strumenti urbanistici ovvero per i cambi di destinazione d'uso degli immobili; l'aggiornamento del calcolo del contributo di costruzione conseguente all'inserimento nell'articolo 16, comma 4, della citata lettera *d-ter* -

prevedendo un calcolo dello stesso contributo in funzione del diverso valore economico che il proprietario del bene oggetto di intervento trae dall'esecuzione dell'intervento stesso - finisce per incidere direttamente sul trattamento della proprietà e dunque rientra nell'ambito di materie, come l'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale;

ciò rende necessario che la complessa attività amministrativa - di norma svolta dalle regioni e dai comuni - sia accompagnata e guidata da atti e provvedimenti, di competenza statale, attraverso i quali assicurare una omogenea e tempestiva applicazione alla nuova lettera *d-ter* dell'articolo 16 del DPR 380/2001;

impegna il Governo,

ad adottare provvedimenti appositi che forniscano alle Regioni e alle amministrazioni locali le necessarie linee guida per procedere all'aggiornamento del calcolo del contributo di costruzione alla luce del nuovo criterio contenuto nella lettera *d-ter* dell'articolo 16 del DPR 380/2001;

affinché nelle istruzioni - da dare alle Regioni e alle amministrazioni locali - venga stabilito che la quota percentuale del maggior valore conseguito con la realizzazione dell'intervento urbanistico-edilizio, che l'operatore privato dovrà corrispondere al Comune a titolo di contributo straordinario, venga modulata in funzione dello stato dei luoghi interessati dalla trasformazione urbanistico-edilizia prevedendo la corresponsione di detto contributo nella misura massima laddove la stessa trasformazione interessi aree agricole libere, e non urbanizzate a prescindere dalla loro destinazione urbanistica;

affinché nelle istruzioni - da dare alle Regioni e alle amministrazioni locali - venga stabilito altresì che le amministrazioni locali predispongano un programma per il riutilizzo delle somme versate dagli operatori privati, a titolo di contributo straordinario con l'indicazione degli interventi e delle attività finanziate con le stesse somme e pubblichino, nei siti *web*, i risultati delle attività di monitoraggio procedurale fisico e finanziario relativo all'esecuzione degli interventi;

ad adottare i provvedimenti necessari a stabilire che, nelle more dell'aggiornamento delle tabelle parametriche per il calcolo del contributo di costruzione da parte delle Regioni, le amministrazioni locali debbano, comunque, assoggettare gli operatori privati che richiedono la realizzazione di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso all'obbligo di versare un contributo straordinario commisurato al maggior valore derivante dalla realizzazione degli stessi interventi.

G17.9

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 17 sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito DPR 380/2001);

l'articolo 17, al comma 1, lettera *q*), prevede l'inserimento all'interno del DPR 380/2001, dell'articolo 28-*bis* che introduce un nuovo titolo edilizio, il permesso di costruire convenzionato, da utilizzare qualora l'autorizzazione alla realizzazione di un intervento edilizio debba essere subordinata al perseguimento di un interesse pubblico che il soggetto richiedente il permesso si assume l'impegno di soddisfare;

allo scopo sopradescritto - in base al nuovo articolo 28-*bis* del DPR 380/2001 - il titolare del permesso di costruire e l'amministrazione comunale sottoscrivono una convenzione che regola l'adempimento degli obblighi che le parti assumono, e in particolare quelli gravanti sull'operatore privato;

ai sensi dell'articolo 28-*bis*, la convenzione disciplina:

- a*) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b*) la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- c*) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d*) la realizzazione di interventi di edilizia sociale;

all'articolo 28-*bis* del DPR 380/2001, durante l'esame parlamentare del provvedimento, è stata apportata una modifica in base alla quale si precisa che la convenzione accessoria al permesso di costruire debba essere approvata dal consiglio comunale, salva diversa previsione regionale;

è necessario assicurare un'applicazione della norma univoca e omogenea, scongiurando il rischio che la sottoscrizione di convenzioni tra gli operatori e l'amministrazione comunale, approvate di volta in volta dai consigli comunali, possa consentire condotte elusive e/o derogatorie rispetto alla normativa vigente, a partire da quella relativa alla realizzazione delle opere pubbliche, a seconda della contingenza e della tipologia di intervento;

è, dunque, necessario che venga adottato uno schema tipo di convenzione, da utilizzare tutte le volte nelle quali il piano urbanistico consenta di realizzare in modalità diretta gli interventi ammessi, ma il titolo edilizio deve essere rilasciato subordinatamente alla stipula di un apposito atto convenzionale che regoli l'esecuzione di interventi ovvero la cessione di aree per il soddisfacimento dell'interesse pubblico;

impegna il Governo,

a dare istruzioni alle amministrazioni comunali - attraverso gli opportuni provvedimenti affinché, con una deliberazione consiliare, approvino uno schema di convenzione tipo da adottare tutte le volte che è possibile procedere al rilascio del permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del DPR 380/2001;

a predisporre e trasmettere - con una apposita circolare - delle istruzioni con le quali precisare che nello schema di convenzione tipo, da approvare con delibera consiliare, debbano essere indicati, a seconda delle caratteristiche del territorio:

a) la tipologia e la soglia dimensionale massima degli interventi (estensione del lotto e metri quadri e/o metri cubi realizzabili) per i quali è ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato;

b) la tipologia e il valore economico massimo delle opere di urbanizzazione e/o pubbliche necessarie ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico - da calcolare sulla base dei quadri tecnico-economici approvati dall'amministrazione per le quali è possibile procedere con il permesso di costruire convenzionato e non con il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;

c) la consistenza dimensionale e il relativo valore economico massimi delle aree, anche al fine di utilizzo di diritti edificatori, che è possibile cedere in forza della convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato, e non attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;

d) la tipologia e il valore economico massimo degli interventi di edilizia residenziale sociale, che è possibile realizzare sulla base della convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato, e non attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;

affinché la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o pubbliche, oggetto della convenzione tra richiedente il permesso di costruire e l'amministrazione, ex art. 28-bis del DPR 380/2001, sia, inderogabilmente, assoggettata alle disposizioni del Codice dei Contratti sia per quel che riguarda l'affidamento dei contratti pubblici di lavori e la selezione dei soggetti esecutori, sia per le fasi di esecuzione dei lavori;

affinché negli schemi di convenzione tipo, venga stabilito che le aree oggetto di cessione, anche ai fini edificatori, debbano rientrare tra quelle che lo strumento urbanistico vigente al momento della stipula della convenzione classifica come edificabili.

G17.10

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 17 sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito DPR 380/2001);

alle modifiche al DPR 380/2001 contenute nel decreto adottato dal Governo, si aggiungono ulteriori modifiche allo stesso DPR 380/2001 approvate durante l'esame del provvedimento in Commissione ambiente territorio e lavori pubblici;

in seguito all'approvazione di una delle proposte emendative, all'articolo 4 del DPR 380/2001 è stata inserito il comma 1-sexies, con il quale è stato stabilito che il Governo, le regioni e le autonomie locali, concludano, in sede di Conferenza Unificata, accordi o intese finalizzati all'adozione di uno schema di regolamento edilizio tipo;

in base allo stesso comma 1-sexies dell'articolo 4 del DPR 380/2001, i comuni sono tenuti ad adottare il regolamento edilizio tipo nei termini fissati dagli accordi, e comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 241/1990;

il regolamento edilizio, in modo coordinato con la strumentazione urbanistica e in particolare con le norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici, costituisce lo strumento fondamentale attraverso il quale le amministrazioni classificano le tipologie di intervento realizzabili, definiscono i regimi autorizzativi previsti e dunque disciplinano, nel loro complesso, l'attività edilizia e le modalità di trasformazione e uso del territorio e del patrimonio edilizio esistente;

i fatti drammatici, che con sempre maggiore frequenza si registrano, dimostrano le condizioni di estrema vulnerabilità del territorio, l'insostenibilità dell'assetto urbanistico di grandi città e di numerosi insediamenti cresciuti nella totale indifferenza rispetto alle componenti naturali che strutturano l'ambiente all'interno del quale sono collocati;

è, dunque, necessario che tra i requisiti prestazionali degli edifici, il regolamento edilizio tipo non tenga conto esclusivamente dell'oggetto edilizio in quanto tale, ma della collocazione di quest'ultimo rispetto all'insediamento urbano ovvero all'area all'interno dei quali è ubicato, delle relazioni esistenti e delle prestazioni ecosistemiche che l'area occupata ovvero da occupare svolge;

impegna il Governo,

affinché il regolamento edilizio tipo - nella definizione degli interventi urbanistico-edilizio realizzabili e dei relativi regimi autorizzativi - condizioni la realizzabilità degli interventi urbanistico-edilizi che utilizzano aree non urbanizzate e di quelli aventi come oggetto immobili esistenti e aree già urbanizzate che aumentano la superficie coperta e/o impermeabilizzata, al pagamento dei contributi previsti, in misura maggiorata, ovvero alla realizzazione di misure che compensino integralmente le prestazioni ecosistemiche compromesse dall'intervento edificatorio;

affinché nel regolamento edilizio sia previsto che le amministrazioni locali debbano disporre - ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie - di una documentazione che, rispetto all'area di intervento, descriva il sito, le relazioni con le componenti naturali che strutturano l'ambito territoriale di riferimento, illustri le caratteristiche e le funzioni ecosistemiche del suolo e della vegetazione presente, e contenga un bilancio delle stesse funzioni ecosistemiche compromesse, reintegrate ovvero da compensare con appositi interventi;

affinché nel regolamento edilizio sia previsto che - ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie per gli interventi di sostituzione edilizia - le amministrazioni locali dispongano di una documentazione che evidenzi le funzioni ecosistemiche del sito da recuperare e reintegrare, recuperate/reintegrate con l'intervento edilizio, e di un programma relativo all'idonea e appropriata rilocalizzazione dei residenti e delle attività economiche insediate sia durante l'esecuzione dell'intervento edilizio sia a regime, una volta che l'intervento di sostituzione edilizia è stato completamente realizzato.

17.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. È istituito un contributo nazionale sulle costruzioni di dimensioni superiori a 200 mq.
2. Il contributo di cui al comma 1 sarà obbligatorio per tutti gli enti comunali, i quali dovranno versare il 20 per cento degli oneri di costruzione ad essi spettanti nel Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua».

17.0.2

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *b*), le parole: "40 per cento" sono sostituite con le seguenti: "50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni a decorrere dal 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

G17-bis.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

all'articolo 17-*bis*. Regolamento unico edilizio Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, affinché l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, venga sottoposta al parere vincolante della Conferenza dei Sindaci del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale).

17-bis.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 17-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*ter*.

(Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa)

1. Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-*bis*, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della 241/90, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il medesimo effetto si realizza per gli atti di Dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi.

Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito *web* dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo *web* dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio".

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 della D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente ultimo periodo: "Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico".

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente ultimo periodo: "Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle

dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico".

4. Il comma 3 dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo".

5. Il comma 6-*ter* dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente "Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio".

6. All'articolo 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere".

7. All'articolo 9 del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».

17-bis.0.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 17-bis**, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-*ter*.

(Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole: "dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:

"Art.3-*bis*. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità:

a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;

a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;

a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione

civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi "di carattere secondario" nei riguardi della pubblica incolumità:

b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a 3);

c) interventi "minori" quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.";

c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente:

"Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6). - 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.";

d) all'articolo 67:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Completata la struttura il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha cento venti giorni di tempo per depositare il collaudo.";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.";

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.";

e) all'articolo 90 *CL*):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme".

2) il comma 2 è soppresso;

f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:

"Art. 93. (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a dare preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale e eventuali relazioni specialistiche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento o miglioramento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento o miglioramento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.

Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.

Il progettista o il direttore dei lavori dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra.

Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico anche parziale redatto ai sensi del presente decreto del Presidente della Repubblica.

Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento o miglioramento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato. Ad ogni intervento saranno trasferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente decreto del Presidente della Repubblica per il corrispondente titolo abilitativo.

6. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

7. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

8. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103."

g) all'articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di "carattere primario", di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.";

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1 lettera a.4).

1-*ter*. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.";

h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000). - 1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;

3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.

5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.

6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico."

2. Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

17-bis.0.3

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 17-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Regolamento unico edilizio)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*. TI Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo è adottato nei termini fissati con i suddetti accordi";

b) all'articolo 24, comma 1, le parole: "igiene, salubrità" sono sostituite dalle seguenti "conformità delle opere eseguite al progetto assentito».

17-bis.0.4

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 17-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Semplificazione della normazione tecnica)

1. In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnicoconsultivi attualmente preposti».

18.1

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «euro 250.000» con le parole: «euro 20 mila».

G19.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 19 del decreto-legge in corso di conversione, prevede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso;

per tale situazione non è prevista alcuna comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle entrate; con la Risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010, la stessa Agenzia, a seguito di un interpellato presentato da un contribuente, ha chiarito che l'accordo tra il locatore ed il conduttore per ridurre il canone di locazione pattuito non incorre nell'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Sono infatti solo le cessioni, le proroghe e le risoluzioni che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito T.U.R.), vanno registrate in termine fisso, anche se stipulate verbalmente, con il versamento dell'imposta da versare entro 30 giorni. L'articolo 19 del T.U.R. richiede inoltre di denunciare solo quegli eventi «che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta», perciò per esempio il caso di aumento del canone;

tuttavia va evidenziato come l'accordo di riduzione determina una diminuzione della base imponibile per il locatore ed una diminuzione dei costi per il conduttore; sotto tale profilo, dunque, la riduzione del canone di locazione potrebbe assumere rilevanza ai fini fiscali proprio in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi ed al relativo controllo;

in un tal contesto, è interesse di entrambe le parti nonché della stessa Amministrazione finanziaria avere certezza e cognizione dell'intervenuta variazione del canone di locazione pattuito, impegna il Governo:

a prevedere l'obbligo di registrazione, senza pagamento dell'imposta di registro, o quantomeno l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle variazioni in diminuzione del canone di locazione pattuito, al fine di garantire un adeguato ed efficiente controllo fiscale.

20.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.2

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma I, dopo la lettera l), inserire la seguente:

m) dopo il comma 279, è inserito il seguente:

«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279, per cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi

applica bile anche per le opere in corso, avviate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione».

20.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione disposta dal presente comma non opera con riferimento alle fattispecie traslative di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ed all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 1, comma 576, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001.».

20.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 4-quater, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» inserire le seguenti: «fermo restando la verifica a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e l'esito della verifica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare - da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies - della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite».

20.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera a).

20.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera b).

20.7

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 4-quinquies, lettera b), dopo le parole: «agenzia del demanio» inserire la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: salvo parere fino a: dalla richiesta.

20.8

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 4-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «da rendere entro trenta giorni dalla richiesta».

20.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera c).

20.10

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*sexies*. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere, di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessione di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese, 4-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal gennaio 2015».

20.11

BRUNO, BERNINI

Precluso

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

«4-*sexies*. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessi di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese.

4-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2015».

20.12

BRUNO, BERNINI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*sexies*. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni degli articoli 6/ 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, ai fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, a quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Stato o ente pubblico» sono inserite le seguenti: «e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale a del patrimonio»;

c) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni:

d) al comma 3-bis le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3».

20.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rilancio della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico esistente)

1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica che riguardano il patrimonio edilizio delle Regioni e degli Enti Locali sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi in cui realizzino una riduzione della spesa energetica certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della legge 90/2013 e s.m.i. e il consolidamento antisismico ai sensi del decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 e s.m.i..

2. Gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del DPR 59/2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco.

3. Di concerto tra i Ministeri dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dell'Ambiente è costituita una struttura che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di coordinamento per i cofinanziamenti degli interventi nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 e degli interventi di efficienza energetica previsti dalla direttiva 2012/27. La struttura può svolgere anche il ruolo di supporto agli enti locali sui progetti di riqualificazione energetica e avvalersi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche.

4. Alla copertura finanziaria del presente articolo, si provvede nei limiti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento».

20.0.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rilancio della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico esistente)

1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica che riguardano il patrimonio edilizio delle Regioni e degli Enti Locali sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi in cui realizzino una riduzione della spesa energetica certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e il consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modificazioni.

2. Gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione

energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, e possono essere realizzati anche attraverso Esco.

3. Di concerto tra i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dell'ambiente è costituita una struttura che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di coordinamento per i cofinanziamenti degli interventi nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 e degli interventi di efficienza energetica previsti dalla direttiva 2012/27/UE. La struttura può svolgere anche il ruolo di supporto agli Enti locali sui progetti di riqualificazione energetica e avvalersi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche.».

21.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. - (Risorse per favorire la mobilità nel settore delle locazioni). - 1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnate ulteriori dotazioni pari a pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni».

21.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «di nuova costruzione».

21.3

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

21.4

MARINELLO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

21.5

GIBIINO, ARACRI, PAGNONCELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

21.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «o non locate alla data del 31 dicembre 2014».

21.7

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. «SIIQ») e delle SICAF aventi esplicitamente¹ a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 11 lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 131 comma 51 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

21.8

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 2.

21.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aree oggetto del presente comma devono essere edificabili alla data del 1° gennaio 2014».

21.10

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 3.

21.11

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: «o realizzazione di ulteriori unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

2) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto»;

3) al comma 4, lettera c), in fondo, aggiungere le seguenti parole: «, né in aree giudicate a rischio idrogeologico»;

4) al comma 4, lettera f), le parole: «entro il primo grado» sono soppresse.

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)».

21.12

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 3, le parole: «o realizzazione di ulteriori unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

21.13

PICCOLI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «otto anni» inserire le seguenti: «a termini di codice civile» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che entro tale termine l'unità immobiliare sia tornata a disponibilità del locatore»;*

b) *al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «classe A o B» con le altre: «classe A, B o C».*

21.14

ARRIGONI

Precluso

All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a) dopo le parole: «otto anni» inserire le parole: «a termini di codice civile» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che entro tale termine l'unità immobiliare sia tornata nella disponibilità del locatore»;*

b) *al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «classe A o B» con le parole: «classe A, B o C».*

21.15

DI BIAGIO

Precluso

All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «otto anni» inserire le seguenti: «a termini di codice civile» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che entro tale termine l'unità immobiliare sia tornata nella disponibilità del locatore»;*

b) *al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «classe A o B» con le parole: «classe A, B o C».*

21.16

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto».

21.17

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

21.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 4, lettera c), in fondo, aggiungere le seguenti parole: «,né in aree giudicate a rischio idrogeologico;».

21.19

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «o B».

21.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, lettera f), le parole: «entro il primo grado» sono soppresse.

21.21

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «entro il primo grado» con le seguenti: «entro il secondo grado»

G21.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 21, prevede misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, attraverso una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, per chi abbia effettuato l'acquisto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia,

impegna il Governo:

a privilegiare misure di incentivazione rivolte all'acquisto e ristrutturazione di edifici già esistenti come «prima casa»;

a privilegiare misure di incentivazione mirate esclusivamente ai locatari o agli acquirenti di prima casa, limitando così l'inutile e dannoso proliferare di quartieri-dormitori invenduti e favorendo una redistribuzione della ricchezza, condizione necessaria per la ricostruzione di un tessuto sociale sano.

G21.2

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 21 del decreto in corso di conversione riconosce una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni;

la deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione;

si prevede altresì che la deduzione non sia cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese;

le modalità attuative saranno definite con apposito decreto interministeriale

impegna il Governo:

a specificare nel testo della norma quali siano le agevolazioni fiscali incompatibili e non cumulabili alla deduzione prevista dall'articolo in esame, onde evitare dubbi o contrasti interpretativi nell'adozione del decreto ministeriale di attuazione, nonché valutare l'opportunità di introdurre un controllo preventivo circa la sussistenza dei presupposti per beneficiare della deduzione.

G21.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 21 del provvedimento, al fine di rilanciare il settore immobiliare, riconosce a coloro che acquistano un immobile entro i prossimi tre anni, una deduzione dal reddito complessivo, ai fini Irpef, pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dello stesso risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro al quale si aggiunge anche l'importo relativo agli interessi passivi dipendenti dai mutui eventualmente contratti;

Le modifiche al testo intervenute nel corso dell'esame in sede referente in commissione alla Camera, hanno snaturato sostanzialmente l'obiettivo originario dell'articolo che era quello di rilanciare il mercato delle locazioni attraverso il suddetto incentivo attraverso la previsione che gli immobili acquistati fossero, entro sei mesi, destinati, per un periodo minimo di otto anni, alla locazione;

Nonostante l'aula della Camera abbia successivamente rimediato approvando un emendamento della Commissione che ha ripristinato l'originaria previsione, il giudizio rispetto alla disposizione resta sempre fermamente negativo in quanto incapace di risolvere l'annoso problema del disagio abitativo nel nostro Paese. Infatti, la stessa RT di accompagnamento al decreto riporta che beneficerebbero degli effetti della norma circa 4.000 immobili l'anno, cifra che, nonostante sia intervenuta l'allargamento della platea, è ben lontana dal risolvere il problema dell'emergenza abitativa in Italia e dell'esclusione di quote sempre crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni. La disposizione, pertanto, rischia di risolversi in uno sterile trasferimento di risorse verso la rendita, senza alcuna contropartita in termini sociali;

A conferma che la disposizione servisse poco al rilancio del mercato degli affitti, è stato approvato un emendamento che ha allargato la platea degli immobili oggetto dell'incentivo includendovi anche gli «invenduti», approvazione che ha fatto trapelare la volontà di stimolare piuttosto le compravendite agevolando le imprese di costruzioni che, non essendo state sufficientemente accontentate con la misura introdotta dal governo Letta che le esentava dal pagamento dell'IMU sui cosiddetti «beni merce», potranno così più facilmente liberarsi degli stessi immobili, grazie al nuovo credito d'imposta riconosciuto agli acquirenti dal suddetto articolo 21 del provvedimento;

in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche, l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico, sono ancora insufficienti le risorse stanziare per il Fondo per il sostegno degli affitti, che dopo l'azzeramento degli anni precedenti è stato recentemente rifinanziato per soli 100 milioni di euro dal decreto-legge n. 47 del 2024 (cosiddetto decreto sull'emergenza abitativa), al fine di fronteggiare il crescente bisogno di quei nuclei che sono schiacciati da gravi difficoltà economiche e non riescono a sostenere il peso dell'affitto; in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico.

I sindacati degli inquilini Sunia, Sicut e Uniat stimano che sono almeno 400.000 le famiglie italiane che hanno bisogno di un'abitazione a costi sostenibili o di forme di sostegno al reddito che risolvano le morosità già presenti e quelle che possono insorgere;

il «fattore casali» è stato un elemento che ha contribuito negli ultimi anni a far scivolare molte famiglie sotto la soglia di povertà, facendole precipitare nell'area dell'esclusione sociale;

impegna il Governo,

a valutare in un breve arco temporale non superiore a sei mesi, la reale efficacia della suddetta disposizione a rilanciare, incrementando l'offerta abitativa ai soggetti che non riescono ad accedere al mercato della proprietà, il comparto delle locazioni, ed in caso contrario, a dirottare le rimanenti risorse sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

G21.4

MIRABELLI

Precluso

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 21 del decreto-legge n. 133/2014 (cosiddetto «decreto Sblocca-Italia») introduce una deduzione dal reddito imponibile IRPEF a favore dei contribuenti, persone fisiche, che acquistano, nel quadriennio 2014-2017, case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato;

il beneficio si applica per le abitazioni in classe energetica A o B, di nuova costruzione od oggetto di interventi incisivi di recupero;

per le abitazioni di nuova costruzione, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, è stato circoscritto l'ambito applicativo del beneficio alle sole abitazioni già

costruite e rimaste invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

la scelta di limitare l'operatività del beneficio all'acquisto di abitazioni già ultimate compromette l'effetto propulsivo dell'incentivo, assicurato dalla formulazione dell'articolo 21 oggi in vigore, che invece ne ammette l'applicazione anche all'acquisto di abitazioni da ultimare o costruire nel corso del quadriennio agevolato;

al fine di assicurare che l'incentivo favorisca l'avvio di nuove iniziative immobiliari, con risvolti positivi anche sui livelli occupazionali del settore delle costruzioni, è necessario un ripensamento sulla modifica introdotta, mediante il mantenimento dell'incentivo per la genericità delle nuove costruzioni residenziali da realizzare entro il termine del 2017;

tale esigenza risulta conforme agli obiettivi prefissati dal Governo, che, con tale disposizione, intendeva sia introdurre una misura per favorire lo smobilizzo dell'«invenduto» delle imprese di costruzioni, sia, soprattutto, attivare nuovi cantieri e incrementare i livelli occupazionali del settore;

impegna il Governo:

a prendere le più opportune iniziative dirette a precisare, nelle more della suddetta modifica normativa, che per abitazioni «invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» si intendono quelle che, alla medesima data, siano già ultimate nonché quelle per le quali è stato già rilasciato idoneo titolo urbanistico abilitativo alla costruzione.

21.0.1

PANIZZA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. Alla lettera *c-bis* del comma 1 dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi." sono aggiunte le seguenti: ", nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*) all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013,".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4,5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

21.0.2

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica)

1. Alle cessioni di immobili abitativi ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi IVA a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero e la vendita di beni immobili si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dalla data di acquisto e a condizione di aver effettuato interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione della classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale vigente. Qualora la cessione riguardi singoli immobili, in alternativa alla certificazione della classe energetica A o B, il recupero si intende conseguito qualora la certificazione energetica attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno 50% rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

2. Il mancato realizzo della condizione del recupero e ritrasferimento dell'immobile entro il quinquennio dalla data di acquisto comporta la decadenza immediata dai benefici e l'applicazione

delle imposte nella misura ordinaria e delle sanzioni nella misura del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il beneficio di cui al comma 1 si applica altresì al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1.

4. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricato, di nuova costruzione, o recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese. Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi un immobile facente parte di nuova costruzione di classe energetica A risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente, le agevolazioni di cui al presente comma si applicano nella misura del 65% delle spese sostenute per l'acquisto da assumere entro il limite masso di 200.000 euro».

22.1

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti parole: «e da unità di cogenerazione ad alto rendimento».

22.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «accessibilità per via telematica,» inserire le parole: «assicurando la sostenibilità finanziaria tramite la revisione dei costi ammissibili degli interventi incentivabili,».

Consequentemente, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, si ampliano le tipologie di interventi incentivabili con l'introduzione di sistemi elettrici integrati in grado di consentire l'ottenimento di risparmi energetici per gli impianti di climatizzazione (p. es. i sistemi domotici) e di sistemi di illuminazione ad alta efficienza per diminuire i carichi termici interni agli edifici».

22.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «accessibilità per via telematica,» inserire le seguenti: «assicurando la sostenibilità finanziaria tramite la revisione dei costi ammissibili degli interventi incentivabili,».

22.501

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, si ampliano le tipologie di interventi incentivabili con l'introduzione di sistemi elettrici integrati in grado di consentire l'ottenimento di risparmi energetici per gli impianti di climatizzazione e di sistemi di illuminazione ad alta efficienza per diminuire i carichi termici interni agli edifici».

22.3

MANCUSO

Precluso

Al comma 2-ter sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con le seguenti: «secondo le Norme UNI in vigore».

22.4

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) Nei casi in cui l'uso dei contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di

termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali delle unità immobiliare dei condomini o degli uffici polifunzionali, con apparecchiature e metodi di ripartizione conformi alle Norme UNI in vigore".».

22.5

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Nei casi in cui il professionista qualificato abbia rilasciato una relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica degli edifici di cui al presente comma difforme dal vero, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero integrale delle somme portate in detrazione in conseguenza della relazione o dell'attestazione anzidette, nei confronti del costruttore o del proprietario.»

G22.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 22 del decreto in oggetto riguarda alcune modifiche al meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, denominato Conto Termico;

il «Conto termico» è, infatti, una delle misure promosse dall'Italia per il raggiungimento dell'obiettivo, vincolante al 2020, di coprire il 17 per cento dei consumi lordi nazionali con energia prodotta da fonti rinnovabili;

con tali modifiche si vorrebbe facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi allargando la platea dei potenziali beneficiari ai soggetti di edilizia popolare e alle cooperative di abitanti alle categorie di incentivati della Pubblica Amministrazione;

il Conto termico, già oggetto di revisione con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che ha recepito la direttiva europea sull'efficienza energetica ha già allargato la platea dei soggetti privati in grado di poter richiedere l'incentivo;

l'assegnazione e l'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari è effettuata dal GSE nei limiti di spesa annua cumulata di 200 milioni di euro per gli interventi realizzati o da realizzare da parte delle pubbliche Amministrazioni, e di 700 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti privati;

le somme già accantonate attraverso maggiorazioni tariffarie sono già disponibili in quanto precedentemente prelevate attraverso incrementi della bolletta dei consumatori ma sono state utilizzate in minima parte in quanto il GSE, al 2013, dichiara pervenute 3.194 richieste di concessione degli incentivi in base alla modalità dell'accesso diretto, per un impegno di spesa complessiva, su tutte le rate, stimato pari a circa 9,44 M di euro;

esistono altre realtà per le quali la possibilità di accedere all'incentivo risulterebbe utile anche ai fini del miglioramento dell'offerta in termini economici e di comfort,

impegna il Governo:

a considerare l'inserimento, in alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, delle persone fisiche, le società e gli enti privati titolari di esercizi ricettivi, singoli o associati, ad accedere all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 201 n. 28.

22-bis.1

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, come annualmente determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G22-bis.1

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO, MANGILI, MARTON, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1651;

premesso che:

la Camera dei deputati ha inserito nel provvedimento in esame l'articolo aggiuntivo 22-*bis*, che interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio. Si tratta della previsione secondo cui si destinavano alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kw (diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica), i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del decreto-legge 91/2014;

le misure da ultimo recate nel decreto-legge n. 91 del 2014 avevano l'obiettivo di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale, ma in maniera del tutto inopportuna, poiché gli interventi previsti dal provvedimento citato agiscono unicamente sulla macrovoce «oneri generali di sistema della bolletta elettrica»;

il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci: *a*) la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso; *b*) la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante; *c*) i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali; *d*) gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili; *e*) le imposte sul consumo (IVA e accise);

considerato che:

l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;

da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato organizzato all'ingrosso e, da una parte, la componente energia nei contratti di mercato libero, dall'altra la componente PE della tariffa elettrica per i clienti del mercato vincolato;

la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata. I picchi di prezzo serali aggravano i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AU) e, conseguentemente, il prezzo dell'elettricità per i consumatori serviti in regime di maggior tutela, il cui prelievo dalla rete è maggiore proprio nel tardo pomeriggio e in prima serata;

l'attuale criterio di ripartizione dei consumi elettrici per fasce, ai fini della fatturazione sia sul mercato libero che su quello vincolato, risulta del tutto incoerente con il mutato profilo orario dei prezzi all'ingrosso. Tale ripartizione finisce per incentivare, invece che scoraggiare, i consumi nella fascia serale, obbligando l'Acquirente unico ad acquistare quantitativi maggiori di elettricità proprio nelle ore in cui essa è più cara;

considerato inoltre che:

da informazioni verificabili sul sito del Gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio dell'8 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013. Dai risultati dello studio «Irex Annual Report 2014», presentato a giugno da Althesys Strategie Consultants, relativo ai dati del 2013 emerge che la riduzione del PUN è ascrivibile alla penetrazione del fotovoltaico che oscilla tra i 15 e i 21 euro per megawattora;

se il mercato elettrico fosse gestito in modo efficiente, gli utenti potrebbero beneficiare da subito di una buona parte dei 25 euro per megawattora di riduzione del PUN causati in buona parte proprio dalla crescente presenza delle rinnovabili nel nostro mix produttivo. Un valore che corrisponde proprio al 10 per cento di sconto in bolletta promesso dal Presidente del Consiglio dei ministri all'inizio dell'estate;

rilevato che:

il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;

le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;

con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;

relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012, di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie, al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno;

un recentissimo studio di Deutsche Bank sugli Usa riferisce che grazie ai continui miglioramenti tecnologici entro il 2016 i pannelli solari dovrebbero diventare la fonte di energia più economica negli Stati Uniti, arrivando a costare meno dell'elettricità prodotta tramite centrali a petrolio, gas e carbone,

impegnano il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione della componente energia delle bollette stesse, garantendo il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

ad attivarsi affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizioni di ingiustificata profittabilità per taluni operatori;

a promuovere misure di sensibilizzazione nei confronti dei clienti finali sul mercato libero dell'elettricità relativamente ai potenziali vantaggi derivanti dal rinnovo dei contratti a prezzo fisso in essere, così che le nuove condizioni contrattuali riflettano il mutato contesto di mercato all'ingrosso;

a garantire una capillare verifica della correttezza ed opportunità delle scelte di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla copertura a termine dei rischi di variazione del prezzo, onde assicurare che i clienti del mercato vincolato possano godere appieno ed in tempi rapidi della riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, relativamente ai costi e ai benefici di una immediata revisione delle fasce orarie per la fatturazione dei consumi di elettricità sul mercato elettrico e vincolato, così come già stabilito dal cosiddetto decreto-legge Destinazione Italia (decreto-legge n. 145 del 2013).

G22-bis.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato

premesse che:

le norme del provvedimento in materia edilizia dovrebbero avere l'obiettivo, perlomeno nelle dichiarazioni del Governo, di contribuire al rilancio del settore delle costruzioni favorendo conseguentemente la ripresa economica;

in realtà un vero ed efficace molo anticiclico in questo ambito è stato, ed è, quello legato agli incentivi fiscali concessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento e risparmio energetico, che hanno prodotto risultati estremamente positivi, come testimonia il forte aumento delle richieste per il *bonus* energia, balzate nel 2013 oltre quota 355 mila (+ 35 per cento). Altrettanto positivi - come comunicato dall'Enea - i risultati in termini sia di risparmio energetico, con un aumento del 25 per cento circa rispetto all'anno precedente, sia di investimenti, che raggiungendo quasi i 3,5 miliardi di euro evidenziano un aumento di circa il 20 per cento;

il Patto di stabilità impedisce la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio pubblico, e in particolare quello delle Regioni e degli enti locali, anche laddove vi sia una riduzione consistente certificata dei consumi energetici;

va altresì considerato che il settore dell'edilizia e delle costruzioni, e il suo indotto, non solo rappresenta uno dei settori più rilevanti in termini economici e occupazionali, ma è anche una delle attività che maggiormente incidono sull'ambiente, a cominciare dalla fase in cui vengono ricavati i

materiali necessari per la costruzione, e per gli inevitabili impatti sui consumi energetici, idrici, e per la produzione di rifiuti;

diverse regioni si sono già dotate di una loro disciplina non solo per l'efficienza e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ma anche per favorire la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, e per una maggiore sostenibilità nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private: Lazio, Molise, Puglia, Umbria, Veneto e altre;

il 15 maggio 2013, la Commissione ambiente della Camera ha approvato la risoluzione n. 8-00001, con la quale, tra l'altro, si è impegnato il Governo a prevedere «l'incentivazione dell'utilizzo di materiali di bioedilizia certificati e, in ogni caso, nell'allestimento degli immobili, l'utilizzo di materiali e manufatti a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico»;

sempre la Commissione ambiente della Camera, il 1° aprile 2014 ha approvato una ulteriore risoluzione (n. 8-00043), con la quale impegnava il Governo a favorire l'edilizia di qualità valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di finanza pubblica, la possibilità di prevedere percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti, qualora nelle ristrutturazioni edilizie vengano utilizzati materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare materiali biocompatibili certificati;

impegna il Governo

a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno degli interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio delle Regioni e degli enti locali, laddove questi comportino una riduzione consistente certificata dei consumi energetici, o siano finalizzati al consolidamento antisismico;

a dare seguito agli impegni approvati con le due risoluzioni parlamentari n. 8-00001 e n. 8-00043, ricordate in premessa, in materia di maggiori agevolazioni fiscali a favore della bioedilizia e dei materiali biocompatibili certificati.

G22-bis.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Il Senato,

premessi che:

le norme del provvedimento in materia di semplificazioni e deregulation in edilizia, consentiranno, per il governo, di rilanciare il settore delle costruzioni;

in realtà un vero ed efficace ruolo anticiclico in questo ambito è stato, ed è, quello legato agli incentivi fiscali concessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento e risparmio energetico, che hanno prodotto risultati estremamente positivi,

da un'indagine del Cresme-Enea, risulta come già un anno fa il volume di interventi connessi a tale strumento è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi;

questi interventi interessano principalmente le piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto, con un ritorno importante anche sotto l'aspetto dell'occupazione;

come testimonia il forte aumento delle richieste per il bonus energia, balzate nel 2013 le richieste per il *bonus* energia ha superato quota 355mila. Altrettanto positivi - come comunicato dall'Enea - i risultati in termini sia di risparmio energetico, con un aumento del 25 per cento circa rispetto all'anno precedente, sia di investimenti, che raggiungendo quasi i 3,5 miliardi di euro evidenziano un aumento di circa il 20 per cento;

è indispensabile quindi non solo confermare, ma rafforzare questi strumenti di incentivazione degli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici,

impegna il Governo:

a prevedere una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sugli interventi di ristrutturazione degli immobili che già beneficiano delle attuali detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, valutando l'opportunità di compensare gli eventuali maggiori oneri, con un incremento dell'IVA per le nuove costruzioni.

23.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 1.

23.3

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.4

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.5

[ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.6

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.7

[PICCOLI](#)

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.8

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.9

[CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

23.500

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «un ventesimo» con le seguenti: «un quinto».

23.501

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «un ventesimo» con le seguenti: «un decimo».

23.10

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.11

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.12

[ARRIGONI](#)

Precluso

All'articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.14

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.15

[MANDELLI](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.16

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.17

[CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

23.18

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

23.19

[BONFRISCO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

23.20

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

23.21

[CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

23.22

[CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

23.23

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «inadempimento del concedente» inserire le seguenti: «se il conduttore non richiede l'applicazione dell'articolo 2932 del codice civile».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «inadempimento del conduttore» con le seguenti: «inadempimento, o recesso, del conduttore».

23.502

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «inadempimento del concedente» inserire le seguenti: «se il conduttore non richiede l'applicazione dell'articolo 2932 del codice civile».

23.503

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «inadempimento del conduttore» con le seguenti: «inadempimento, o recesso, del conduttore».

23.504

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «inadempimento del conduttore» inserire le seguenti: «superiore a un quinto del costo dell'immobile».

23.505

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità» con le seguenti: «acquisisce interamente la parte di canoni imputata a corrispettivo della locazione e il 50 per cento della parte dei canoni imputata a corrispettivo del trasferimento».

Conseguentemente, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ed ha diritto alla restituzione del 50 per cento di quanto imputato a titolo di corrispettivo».

23.24

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore può presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124».

23.25

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 6.

23.26

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 7.

23.27

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui all'articolo 107» con le seguenti: «di cui all'articolo 108».

G23.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 23 interviene sulla disciplina del cosiddetto «affitto con riscatto», prevedendo le misure da adottare in caso di inadempimento del concedente (restituzione dei canoni versati) e del conduttore (risoluzione del contratto e perdita dei canoni versati);

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il diritto di riscatto sia esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza;

l'immobile riscattato sia rivenduto solo una volta trascorsi almeno dieci anni dal riscatto;

il prezzo di vendita non sia superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat;

che sia garantito diritto di prefazione agli enti locali competenti per territorio che decidano per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa e agli inquilini che detengano l'alloggio, per evitare che, qualora il conduttore non sia riuscito a pagare i canoni per cause sopraggiunte non per sua responsabilità, come nel caso della morosità incolpevole, possa accedere al fondo previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in modo da ricevere un sostegno economico per il passaggio di casa in casa. O possa veder coperta la cifra che doveva al conducente per eventualmente poter rivedere il contratto,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore possa presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

G23.2

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 23, introduce nel nostro ordinamento il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, quale nuova tipologia contrattuale a valenza sociale;

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

la previsione si aggiunge all'intervento di *housing* sociale di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 47 del 2014, che prevede un contratto standardizzato di riscatto a termine dell'alloggio sociale;

l'obiettivo è quello di consentire ai costruttori o proprietari di immobili di utilizzare, con riferimento a tutte le categorie di immobili, e non solo a quelli di edilizia residenziale, questo nuovo strumento già in uso negli altri Paesi europei;

la disciplina introdotta ha dunque lo scopo di favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, specie con riguardo alle categorie con maggiori difficoltà ad acquistare per contanti;

gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, specie negli ultimi tempi, stanno realizzando una massiccia opera di dismissione del patrimonio immobiliare, anche attraverso conferimenti a fondi immobiliari o SGR;

gli immobili di proprietà dei suddetti enti, in origine, sono stati realizzati con la precisa finalità di offrire una soluzione al problema dell'emergenza abitativa;

in questa sede si intende estendere la disciplina prevista per le ipotesi di affitto con riscatto anche agli immobili di proprietà degli enti di cui al citato decreto legislativo del 94, alle seguenti condizioni:

che il diritto di riscatto sia esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza;

che l'immobile riscattato sia rivenduto solo una volta trascorsi almeno dieci anni dal riscatto;

che il prezzo di vendita non sia superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat;

che sia garantito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidano per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa e agli inquilini che detengano l'alloggio,

impegna il Governo,

ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili sia estesa anche agli immobili in locazione di proprietà di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, alle condizioni esposte in premessa.

23.0.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Dopo l'**articolo 23** aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Le norme di cui al precedente articolo si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.

2. IL diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 1 che esercita il riscatto così come previsto nell'articolo 23 non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

3. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 commi 7 e 8.

4. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto».

24.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

24.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I Comuni definiscono i criteri e le condizioni per favorire la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, il recupero e il riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni deliberano riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere».

24.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «I Comuni possono definire», con le seguenti: «I comuni definiscono».

24.4

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono definire», con le parole: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono».

24.500

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «individuati in relazione al territorio da riqualificare», aggiungere le seguenti: «e gli interventi previsti siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti sulla zona interessata».

24.5

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli interventi possono riguardare, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in generale la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Detti interventi non devono peggiorare le caratteristiche ecosistemiche delle matrici ambientati ed in particolare non devono ridurre la permeabilità del terreno».

24.6

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i progetti di cui al comma 1, i comuni destinano in ogni caso almeno il 2 per cento delle loro risorse».

G24.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

all'articolo 24, comma 1, «Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio». I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, affinché le attività di pulizia, di manutenzione, di abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, siano definite all'interno di uno specifico piano programma volto a valorizzare il principio di parità sociale, come previsto dall'articolo 3 della costituzione, in sintonia con i principi di tutela e conservazione del patrimonio pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 9 della stessa costituzione.

25.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di cui al comma 6-bis, è rimessa all'amministrazione precedente, la quale, qualora l'intervento proposto e valutato in conferenza necessiti dell'autorizzazione paesaggistica, adotta la proposta di provvedimento finale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela del paesaggio, e la trasmette alla soprintendenza competente, al fine di acquisirne il relativo parere, secondo le norme vigenti. Qualora la soprintendenza esprima parere favorevole sulla proposta di provvedimento finale, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono a far data dall'adozione, da parte dell'amministrazione competente, del detto provvedimento finale"».

25.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: "rimessa dall'amministrazione precedente" sono inserite le seguenti: "che non intenda uniformarsi al dissenso";

b-bis) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: "alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che", sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri";

b-ter) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: "Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata" sono aggiunte le seguenti: "Qualora detta deliberazione contrasti, anche in parte, con l'atto di dissenso qualificato espresso in conferenza di servizi, essa deve essere congruamente motivata e non può comunque disapplicare i parametri del giudizio tecnico su cui si è basato il dissenso"».

25.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 2.

25.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento", sono sostituite dalle seguenti: "Viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori". Conseguentemente, sostituire le parole: "e alla conseguente efficacia di quest'ultimo", con le seguenti: "ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate";

b) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: "delle attività culturali e del turismo", inserire le seguenti: "ad eccezione di quelli rilasciati dal soprintendente rispetto agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 146 comma 5 primo periodo". Conseguentemente, allo stesso comma 1-bis il quarto periodo è soppresso;

d) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ", nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali"».

25.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) le parole: "acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento", sono sostituite con le seguenti: "Viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori" e conseguentemente sostituire le parole: "e alla conseguente efficacia di quest'ultimo" con le seguenti: "ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate";

b) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 1-bis primo periodo, dopo le parole: "delle attività culturali e del turismo", inserire le seguenti: "ad eccezione di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 146 del presente Codice, di quelli rimessi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio del permesso di costruire ovvero al perfezionarsi degli altri titoli abilitativi all'attività edilizia previsti dalla normativa vigente, nonché di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento per l'approvazione di progetti di opere pubbliche";

d) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "ampliare e"».

Consequentemente, allo stesso comma 1-bis, il quarto periodo è soppresso.

25.6

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento", sono sostituite con le seguenti: "viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori" e, conseguentemente, le parole: "e alla conseguente efficacia di quest'ultimo", sono sostituite con le seguenti: "ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate";

b) al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto";

c) i commi 1-bis e 2 sono soppressi».

25.7

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 il comma 1-bis è soppresso».

25.8

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

25.9

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 2) lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le tipologie di interventi così individuate devono essere comunque tali da non determinare alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sottoposti a tutela paesaggistica».

25.10

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

25.11

STUCCHI, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale della Valle Brembana, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo».

25.12

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici».

25.13

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 3.

25.14

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il comma 3 è soppresso.

25.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

25.15

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, CASTALDI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente ovvero l'interessato possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, l'amministrazione competente o il privato richiedente possono agire avverso il silenzio del Ministero ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La mancata espressione del parere, da parte del soprintendente o del Ministero, nei termini stabiliti, non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e determina le conseguenze di cui all'articolo 2»*bis* della medesima legge."».

25.16

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai. seguenti: "In tutti. i casi nei quali non siano state approvate le prescrizioni d'uso

dei beni paesaggistici tutelate predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), e il Ministero dei Beni Culturali non abbia accertato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici come stabilito dal secondo periodo del comma 5 del presente articolo - decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990. All'esito dei lavori della conferenza, e comunque scaduti i termini stabiliti in seno alla stessa conferenza per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione"».

25.17

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fermo restando quanto stabilito nel secondo periodo del comma 5 del presente articolo, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

25.18

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare"».

25.19

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: "Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare"».

25.20

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché quelle relative alle verifiche preventive, di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali".

3-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;

e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica"».

25.21

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, CASTALDI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

G25.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 25 prevede misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale,

impegna il Governo:

a rendere essenziali e vincolanti il ruolo ed i pareri delle sovrintendenze e del Ministero dei beni culturali, enti fondamentali per alta e specifica professionalità, per la salvaguardia e la valorizzazione, anche economica, del nostro patrimonio culturale, nella selezione e valutazione degli immobili da valorizzare e vendere.

G25.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 25 è stata apportata, per l'ennesima volta una modifica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che regola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

l'articolo 25, al comma 3, dispone la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 146 e la riscrittura del terzo periodo in base al quale l'amministrazione competente (la regione ovvero l'ente subdelegato) - una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione da parte del soprintendente, senza che quest'ultimo abbia espresso il parere prescritto - provvede sulla stessa domanda di autorizzazione;

in base allo stesso articolo 146 del Codice dei beni culturali, al comma 5, il parere del Soprintendente - all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico effettuate dalla regione ovvero di quelli individuati dal piano paesaggistico nonché dell'accertamento, da parte dello stesso Ministero, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle stesse prescrizioni - assume natura obbligatoria non vincolante, e viene reso entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

in base alla modifica all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'eventuale inerzia del soprintendente non viene sanzionata attraverso l'applicazione delle regole generali stabilite dalla legge sul procedimento e dunque attraverso la previsione della possibilità di diffidare il soggetto inadempiente, di ricorrere al giudice amministrativo in caso del persistere dell'inerzia, la nomina di un dirigente apicale per l'emissione della pronuncia dovuta al posto del dirigente inadempiente e la possibilità per l'interessato di richiedere allo stesso dirigente apicale la pronuncia dovuta, in base all'articolo 2 della legge n. 241 del 1990;

la riformulazione dell'articolo 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non introduce un regime normativo finalizzato a indurre i soprintendenti a rendere il parere prescritto - sanzionando il comportamento di funzionari che si sottraggano agli obblighi di legge - ma punta a sancire la prescindibilità del parere dei soprintendenti in tutti i casi annullando, di fatto, la differenza tra il regime normativo vigente nei casi previsti al comma 5 nei quali, come scritto in premessa, il parere del soprintendente ha natura obbligatoria e non vincolante, e quello che trova applicazione nei casi restanti, quando non sono state ancora approvate le prescrizioni e i piani paesaggistici e non è stata verificato, da parte del Ministero, l'effettivo adeguamento rispetto a quest'ultimi dei piani urbanistico-territoriali;

ad esito della riformulazione del comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo stesso articolo, infatti, dispone che nei casi nei quali il parere del soprintendente ha natura obbligatoria non vincolante, l'amministrazione competente può adottare la decisione rispetto alla domanda di autorizzazione, dopo 45 giorni dalla ricezione dei documenti da parte del Soprintendente, senza che quest'ultimo abbia reso il parere prescritto, mentre negli altri casi - e dunque quando il parere del soprintendente dovrebbe restare obbligatorio e vincolante - l'amministrazione competente può comunque provvedere sulla domanda di autorizzazione, in modo analogo, solo dopo 60 giorni;

la modifica al comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio indebolisce, dunque, le disposizioni che incentivano le regioni ad approvare le prescrizioni relative ai beni oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e i piani paesaggistici e a richiedere al Ministero dei beni culturali la verifica dell'avvenuto adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale, e dunque di attivare e portare avanti con determinazione le cosiddette attività di copianificazione paesaggistica con lo stesso Ministero;

è, dunque, necessario rendere disponibili informazioni costantemente aggiornate sia in merito alle singole domande di autorizzazione, alle fasi che articolano il procedimento e alle attività dei soggetti coinvolti;

è, altresì, opportuno favorire il pieno funzionamento delle misure previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio finalizzate ad implementare, in modo efficace, forme di copianificazione paesaggistica, tra le regioni e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, estese all'intero territorio nazionale, e il pieno adeguamento dei piani urbanistico-territoriali alle misure e alle prescrizioni di tutela dei piani paesaggistici;

impegna il Governo:

a far sì che nei siti *web* dei competenti servizi delle regioni e delle direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali venga pubblicata un'anagrafe delle domande di autorizzazione paesaggistica nella quale, per ciascuna domanda, vengano indicate:

a) una descrizione dell'intervento da autorizzare e della proposta di provvedimento predisposta dall'amministrazione competente;

b) la data nella quale il soprintendente ha ricevuto la documentazione trasmessa dall'amministrazione competente e il termine decorso il quale la stessa amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione;

c) gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata ovvero del provvedimento di diniego e una descrizione dei presupposti e dei contenuti della stessa autorizzazione;

d) le misure e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica, da rispettare sia in corso di esecuzione dei lavori sia nella gestione e nell'utilizzo dell'immobile, con un piano delle attività di verifica e controllo delle stesse misure e prescrizioni;

ad aggiornare il quadro sinottico relativo allo stato della pianificazione paesaggistica presente nel sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che contiene le informazioni relative alle attività di copianificazione tra lo stesso Ministero e le diverse regioni;

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi premiali - anche attraverso la concessione di appositi contributi ovvero la possibilità di escludere le spese connesse dal patto di stabilità interno - a beneficio delle regioni che, mediante la stipula di appositi atti e protocolli, provvedano a predisporre e approvare, in forma congiunta con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, piani paesaggistici riferiti all'intero territorio regionale e a completare l'adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale alle misure e alle prescrizioni di tutela paesaggistica contenute negli stessi piani.

G25.3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
premesse che

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 25, è stata apportata, per l'ennesima volta una modifica all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che regola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

in base all'articolo 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge in oggetto, l'amministrazione competente (la regione ovvero l'ente subdelegato) - una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione da parte del Soprintendente, senza che quest'ultimo abbia espresso il proprio parere - provvede sulla stessa domanda di autorizzazione;

lo Statuto della Regione siciliana, all'articolo 14, stabilisce che l'Assemblea regionale ha la legislazione esclusiva, tra le altre materie, su turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio e conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 (di seguito DPR n. 637/1975) sono state dettate le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti, stabilendo che «l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio»;

con lo stesso DPR n. 637/1975, è stato stabilito che tutti gli atti previsti dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1491 - successivamente confluite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio - e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie indicate al punto precedente sono adottati dall'amministrazione regionale, e che la stessa amministrazione ha però l'obbligo di darne comunicazione bimestrale per conoscenza al Ministero allora denominato per i beni culturali ed ambientali, ora all'attuale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l'articolo 3 del DPR n. 637/1975 ha stabilito, a questo scopo, che gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allora esistenti nel territorio della Regione siciliana, competenti in materia di protezione dei beni culturali e del paesaggio, passassero alle dipendenze della medesima Regione siciliana ed entrassero a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa;

il ruolo del Soprintendente - che in base al citato articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è tenuto a partecipare al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con le modalità descritte nello stesso articolo - è particolarmente delicato e rilevante al fine di garantire la corretta e autonoma valutazione degli effetti sul paesaggio degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, anche alla luce del fatto che lo stesso soprintendente è funzionalmente dipendente da un soggetto - il Ministero dei beni e delle attività culturali - terzo rispetto all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che è, di norma, la Regione ovvero un ente subdelegato da quest'ultima;

in Sicilia, invece, per effetto delle disposizioni richiamate in premessa, le soprintendenze sono funzionalmente dipendenti dalla regione e dunque dalla stessa amministrazione competente rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alla quale - come è noto - sono attribuite anche competenze relative all'urbanistica e più in generale all'uso e alla trasformazione del territorio;

ciò rende particolarmente necessario verificare e valutare gli effetti che la disposizione normativa introdotta con il decreto-legge in oggetto - in base alla quale, come scritto in premessa, l'amministrazione competente può adottare la determinazione conclusiva sulla domanda di autorizzazione presentata, in assenza del parere del Soprintendente - può avere in Sicilia;

impegna il Governo

affinché le comunicazioni bimestrali che la Regione siciliana provvederà a trasmettere in base al DPR n. 637/1975, e in particolare le informazioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche che verranno rilasciate in applicazione dell'articolo 146 comma 9 - come modificato dal decreto in oggetto - vengano regolarmente pubblicate in un'apposita sezione del sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

G25.4

STUCCHI, CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

- il Grand Hotel del Comune di San Pellegrino Terme (BG), è stato costruito agli inizi del Novecento e rappresenta una delle massime espressioni e testimonianze *liberty* a livello mondiale; insieme al Casinò caratterizzano e contraddistinguono la cittadina bergamasca;

- il complesso monumentale, chiuso dal 1978, è oramai in avanzato stato di degrado, condizionando da svariati anni la prospettiva del rilancio turistico-termale della città e dell'intera la Valle Brembana;

- la riapertura del Casinò, collocato all'interno della struttura dello stesso Grand Hotel, costituirebbe un formidabile elemento di spinta e di fiducia, in grado di consentire l'immediato avvio dei lavori di restauro e di recupero della struttura, nell'ambito di progetti definitivi già approvati dalla Soprintendenza e di interventi previsti da Accordi di Programma sottoscritti tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, il comune di San Pellegrino e con l'adesione di operatori privati;

- tale operazione in vista dell'imminente appuntamento di Expo 2015, rappresenta un'occasione unica per valorizzare e far conoscere un patrimonio culturale e artistico unico nel suo genere e allo stesso tempo cogliere le opportunità economiche e di sviluppo a vantaggio del territorio bergamasco;

- sono improcrastinabili finanziamenti da parte dello Stato per permettere il completo restauro e recupero dei due complessi monumentali *liberty* del Casinò Municipale e del Grand Hotel e inoltre occorre adottare strumenti legislativi per risolvere l'annosa problematica della riapertura della Casa da Gioco del Comune di San Pellegrino Terme (BG), rilanciando l'economia del territorio;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, legislative e finanziarie, per risolvere l'annosa problematica della riapertura della Casa da Gioco del Comune di San Pellegrino Terme (BG) e per permettere il completo restauro e recupero dei due complessi monumentali *liberty* del Casinò Municipale e del Grand Hotel.

G25.5

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 25 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta;

per l'economia del nostro Paese il turismo è di prioritaria importanza per il rilancio economico e occupazionale. Il comparto extra alberghiero (campeggi, villaggi turistici, ostelli ecc.) ospita una grossa fetta delle presenze turistiche nel nostro Paese;

i rappresentanti dei turisti campeggiatori stanziali, da molto tempo, lamentano che le sovrintendenze ai beni ambientali, in particolare quella di Brescia, abbiano emanato già dal giugno 2013 ordinanze di demolizione di manufatti amovibili anche prefabbricati ovvero roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili all'interno di strutture ricettive all'aperto (campeggi) per la sosta ed il soggiorno di turisti, di proprietà dei singoli turisti campeggiatori, in quanto privi della necessaria autorizzazione paesaggistica;

il decreto-legge n. 47 del 2014 ha modificato il DPR 380 del 2001 specificando che non sono da considerare interventi di nuova costruzione i manufatti leggeri anche prefabbricati, quindi non necessitano di autorizzazione edilizia;

secondo una interpretazione restrittiva delle Soprintendenze gli stessi però rimangono subordinati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica che si rende necessaria per nelle aree soggette a vincolo, anche se queste non sono più assimilabili alle costruzioni edilizie in generale;

impegna il Governo:

a prevedere, tramite una idonea modifica legislativa, disposizioni volte a dare una interpretazione autentica al fine di escludere chiaramente e senza dubbi interpretativi i manufatti amovibili anche prefabbricati dal regime dell'autorizzazione paesaggistica che si rende necessaria nelle aree soggette a vincolo.

G25.6

DI GIORGI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

il CNR partecipa a Progetti di Ricerca cofinanziati dalla UE la cui attività è rivolta ad allargare il più possibile la conoscenza scientifica e tecnologica. Tale partecipazione non è collegata ad obiettivi commerciali o industriali ed è rivolta all'acquisizione di nuove conoscenze. I risultati hanno come scopo di essere utili allo sviluppo di progetti nuovi o al miglioramento di quelli già esistenti;

in osservanza con le linee strategiche adottate dal CNR, la partecipazione ai Progetti che prevedono la stipula di contratti conclusi con la Commissione Europea nell'ambito di iniziative comunitarie, avviene con il modello «*Simplified method*», con il quale vengono esposti i costi diretti totali sostenuti per le attività mentre le spese generali sono calcolate centralmente e riconducibili ad una percentuale sul costo del personale di ricerca;

tale pratica è conseguente all'esperienza maturata durante le attività di assistenza prestata da revisori nominati dalla Commissione Europea e delle indicazioni ricevute dalla stessa,

considerato che:

nella fase di rendicontazione delle iniziative, il costo del personale di ricerca del CNR partecipante viene calcolato secondo la fascia stipendiale. Alla luce di quanto stabilito dalla DG Ricerca della Commissione Europea, tale costo deve essere inteso, al netto dell'IRAP, essendo tale imposta considerata un costo non eleggibile per i progetti finanziati dalla Commissione Europea;

assoggettare all'Irap gli emolumenti del personale dedicato a progetti di ricerca e quindi non connessi ad attività propriamente produttive, comporta un inutile aggravio sulla disponibilità dei fondi necessari alla ricerca,

rilevato che:

quando un progetto è coordinato da Istituzioni CNR, il CNR firma il contratto, riceve il finanziamento e si impegna a rispettare il contratto stesso;

i progetti di ricerca europea possono prevedere, fra l'altro, l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni di lavoro sia in Italia che all'estero. Per ognuna di queste attività vi è un budget dedicato per «rimborsi» delle spese di soggiorno e viaggio dei partecipanti, che devono essere documentate secondo le modalità previste, mentre non è previsto alcun compenso. Inoltre il progetto europeo, obbliga «giustamente» il coordinatore a versare all'esperto partecipante la somma totale del rimborso, senza alcuna ritenuta;

tuttavia, per la normativa italiana, almeno così come applicata dal CNR, bisogna aggiungere al rimborso la ritenuta IRAP, obbligando il coordinatore del progetto non solo a rimborsare all'esperto la somma dovuta e rendicontabile dal progetto, ma anche a versare allo Stato/Regione l'imposta IRAP che non è prevista dal progetto e che quindi deve gravare su altri fondi;

l'imposta Irap, così come prevista nel nostro ordinamento, penalizza i ricercatori Italiani e gli enti di ricerca come il CNR, rispetto ai ricercatori e agli Enti degli altri paesi Europei;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a partire dalla prossima legge di stabilità, che i costi sostenuti per il personale delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo non costituiscano base imponibile per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

26.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, non costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, anche recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata, presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento».

26.3

[CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, CASTALDI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «allo sviluppo economico e sociale», con le seguenti parole: «alla sostenibilità ambientale, economica e sociale».

26.4

[CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di recupero deve privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e start-up, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio».

26.5

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

26.6

[BONFRISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.».

26.7

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli Investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.».

26.8

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati».

26.9

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

26.10

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8.1. Al fine della valorizzazione dei beni demaniali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale».

G26.1

[MORONESE, NUGNES, MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso,

impegna il Governo:

a prevedere il censimento della totalità degli immobili pubblici inutilizzati, valutando preliminarmente la necessità dell'utilizzo del singolo immobile per fini pubblici;

a recepire misure restrittive, ben definite e concertate con la cittadinanza nell'ambito della dismissione di beni pubblici;

a vietare cambi di destinazione d'uso dei beni pubblici che siano in contrasto con quanto precedentemente stabilito dalle pianificazioni territoriali locali;

a verificare preventivamente se gli immobili pubblici destinati a dismissione o a cambio di destinazione d'uso non possano essere utilizzati come sedi di amministrazioni pubbliche, nell'ottica della razionalizzazione delle spese.

G26.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel cambio di destinazione d'uso, il rispetto di *standard* minimi, inibendo lo strumento abusato della così detta «deroga»;

a privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e *start-up*, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio;

a prevedere il censimento e la pubblicizzazione dei contratti d'affitto in essere, qualora esistenti e legittimi, sulla totalità degli immobili pubblici.

G26.3

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso,

impegna il Governo:

a prevedere che l'eventuale nuova destinazione d'uso degli immobili risulti compatibile con la storia dell'edificio ed il ruolo dello stesso nel contesto territoriale;

a prevedere, per gli edifici pubblici dismessi e in utilizzati, l'assegnazione preventiva alle pubbliche amministrazioni le cui sedi siano sottoposte a contratti di locazione o risultino comunque onerose per lo Stato.

G26.4

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

all'articolo 26, comma 1. «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati», l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica;

allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutario salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del

demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, affinché nei contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata.

G26.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica;

in particolare, il comma 1 riconosce all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica, riconducendo al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso, che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di programma,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di partecipazione o consultazione della popolazione locale in merito all'individuazione da parte dei Comuni del progetto di recupero degli immobili inutilizzati, garantendo l'adozione di scelte condivise e la partecipazione diretta al processo decisionale dei soggetti primariamente interessati dall'intervento.

G26.6

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

impegna il Governo:

a fare in modo, di concerto con le amministrazioni comunali coinvolte, che la diversa destinazione urbanistica preveda prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

G26.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa, in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

impegna il Governo,

di prevedere - anche per razionalità delle spese dello Stato e per una virtuosa politica di risparmio- in sede di attuazione della norma una prelazione a favore di enti pubblici, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino allo stato attuale immobili in locazione.

G26.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici in utilizzati» che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa, in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

che il comma 7 dell'articolo in questione prevede che «Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario *ad acta* che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica»;

impegna il Governo,

ad escludere che i poteri del commissario *ad acta* possano prevedere anche i poteri del consiglio comunale a cui deve rimanere la prerogativa di legge di adottare ed approvare la variante urbanistica.

G26.9

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa, in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

impegna il Governo,

affinché la proposta e il progetto di recupero dell'immobile del Comune di cui al comma 1 del richiamato articolo 26, prevedere forme di consultazione, anche mediante procedure *on-line*, tese a coinvolgere in un percorso partecipato, la popolazione.

G26.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici in utilizzati»

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa , in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

i Comuni a cui è demandato l'incarico di avanzare una proposta di recupero e riqualificazione, anche quelli più virtuosi che hanno nelle loro casse disponibilità economiche, per le disposizioni «idiote» del patto di stabilità interna non possono utilizzarli se non hanno una entrata analoga nel bilancio in corso;

impegna il Governo,

a far sì che gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, siano esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno e di definire con la legge di stabilità per il 2015, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno.

G26.11

SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1651, Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, premesso che:

l'articolo 26 reca Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati;

in particolare - per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati - il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera, attribuisce priorità di valutazione sia a progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, sia a immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative;

i progetti aventi scopi differenti sono valutati sostanzialmente in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche mediante l'adozione di provvedimenti a carattere normativo, affinché nell'ambito dei richiamati «progetti aventi scopi differenti», parte degli immobili demaniali inutilizzati possa essere presa in considerazione ai fini dell'utilizzo per case-famiglia e luoghi di soccorso per persone indigenti e, in particolare, donne e bambini che abbiano subito violenza.

G26.12

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

apprezzata l'intenzione del Governo di velocizzare il processo di valorizzazione degli immobili militari ritenuti non più utili dall'Amministrazione della Difesa;

rilevate tuttavia, le grandi difficoltà emerse nel corso degli anni a dismettere le caserme, spesso immobili di gran pregio e molto costosi, quindi difficili da piazzare sul mercato in tempi di crisi economica;

ritenendo comunque utile al Paese che gli immobili divengano in qualche modo fruibili ed economicamente produttivi per la società,

impegna il Governo:

ad assumere le misure necessarie all'agevolazione del transito degli immobili militari ritenuti non più utili dall'Amministrazione della Difesa alle Amministrazioni locali, considerando anche trasferimenti a titolo non oneroso o a prezzi inferiori a quelli di mercato, se necessario anche scaglionando i pagamenti richiesti.

26.0.1

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo l'**articolo 26** è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire lo stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e lo valorizzazione delle coste)

1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.

2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. E fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.

4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 11 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.

5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.

6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa».

27.1

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

27.2

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «tra quelle in avanzato stato di realizzazione» aggiungere le seguenti: «e quelle a carattere sanitario, sociale o che interessano edifici pubblici danneggiati da eventi sismici».

27.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'**articolo 27**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate"».

28.1

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere i commi da 4 a 7.

G28.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 28 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di funzionalità aeroportuale, intervenendo altresì sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, confermando anche per il triennio 2015- 2017 l'agevolazione già prevista per il 2014 dalla normativa vigente,

considerato che:

il trasporto aereo, per merci e persone, ha assunto da tempo in Italia una rilevanza assoluta nell'ambito dell'intero sistema dei trasporti interni e di collegamento internazionale; rilevanza destinata a crescere ulteriormente in relazione alle rotte e al numero dei vettori impiegati, soprattutto con riferimento a regioni insulari come la Sardegna;

la Sardegna vive ormai da tempo una iniqua condizione aggravata dall'isolamento, dovuta alla sostanziale inadeguatezza del sistema di collegamento da e per l'isola, con il rischio di veder ulteriormente compromessa la propria situazione economica e sociale con conseguenze particolarmente negative anche sui diritti alla continuità territoriale per cittadini e imprese sarde,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza per garantire continuità territoriale ai collegamenti da e per la Sardegna, nonché il rilancio di compagnie aeree di primaria importanza quali Meridiana con l'impiego, la tutela occupazionale e la protezione sociale dei suoi 1.600 lavoratori qualificati.

29.1

MARINELLO

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le nuove Autorità Portuali, derivanti dall'attuazione del piano strategico nazionale di cui al comma 1, potranno far fronte alle eventuali sopravvenute esigenze di pianta organica con il personale tecnico degli Uffici Opere Marittime alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, con non meno di cinque anni di anzianità di ufficio. Il trasferimento, attivabile su richiesta dell'interessato, tenuto conto della residenza dello stesso, potrà avvenire entro un anno dalla costituzione della nuova Autorità portuale.

2-ter. Il personale trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 2-bis, verrà collocato nelle fasce funzionali e nei livelli fissati dalla normativa vigente secondo le equiparazioni con le qualifiche del personale dell'Amministrazione delle Autorità Portuali. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità maturata nella qualifica o carriera presso l'Ente di provenienza è valutata per intero. Sono fatte salve, tuttavia, la posizione giuridica e le mansioni già possedute dagli interessati nelle rispettive amministrazioni di provenienza».

30.1

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è adottato d'intesa con il», con le seguenti: «è adottato, previa intesa con la conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con il».

30.2

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari tra cui anche l'estensione dei provvedimenti relativi al terremoto dei 20 e 29 maggio 2012 circa le produzioni DOP anche al comune di Offlaga in provincia di Brescia erroneamente non incluso a suo tempo tra i comuni colpiti da quell'evento sismico, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti».

30.3

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dei marchi», aggiungere la seguente: «esistenti».

30.4

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

30.5

CANDIANI, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Consequentemente, alla lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche durante l'Esposizione Universale 2015».

30.6

BONFRISCO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

30.7

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «contributi», aggiungere la seguente: «automatici».

30.8

BONFRISCO

Precluso

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «contributi», aggiungere la seguente: «automatici».

30.9

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) semplificazione amministrativa delle procedure che garantiscano tempi certi alle imprese».

30.10

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «del comma 2», aggiungere le seguenti: «in funzione dell'incremento del fatturato dell'export delle imprese».

30.11

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «del comma 2», aggiungere le seguenti: «in funzione dell'incremento del fatturato dell'export delle imprese».

30.12

[CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ed i criteri oggettivi per il raggiungimento degli stessi».

30.13

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le finalità previste dalle lettere f) e g) del comma 2 del medesimo articolo».

30.14

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le finalità previste dalle lettere f) e g) del comma 2 del medesimo articolo».

30.15

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di attuare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e di garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del *design* industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, l'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 230. - (*Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore*). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché l'attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso"».

30.16

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio "Stile Italiano-Designed in Italy", di proprietà dello Stato. Il marchio "Stile Italiano-

Designed in Italy" è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio "Stile Italiano-Designed in Italy" con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione"».

G30.1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti volte a favorire la ripresa economica, attraverso il riavvio delle grandi opere pubbliche e l'introduzione di azioni a sostegno del tessuto produttivo nazionale e della diffusione delle produzioni italiane nel mondo;

l'articolo 30 prevede, a cura del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione di un piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

le modalità di stesura, i contenuti e le finalità del documento non sono ben delineati e appaiono sfumati soprattutto per quanto concerne le strategie di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

nell'ambito di un'azione coordinata di promozione dei prodotti italiani all'estero, appare indispensabile integrare le azioni di promozione con la conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto in cui è stato realizzato il prodotto;

il rafforzamento del legame tra prodotto e territorio d'origine fa in modo che i prodotti non siano solo merce da allocare sul mercato, ma siano a tutti gli effetti ambasciatori del nostro paese, con ricadute positive sulle politiche di promozione territoriale e con effetti che garantiscono un maggiore impulso alle azioni di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

impegna il Governo:

nell'ambito della predisposizione del piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*, a integrare le azioni di promozione con la divulgazione della conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto territoriale nel quale è stato realizzato il prodotto.

G30.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge in esame), d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare;

in sintesi, il Piano interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccolo e medie, attraverso linee direttrici vevolevoli per tutti i settori economico produttivi interessanti, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie,

impegna il Governo:

a riordinare e razionalizzare il sistema degli incentivi attualmente allocati presso gli enti per l'internazionalizzazione, con particolare attenzione al credito all'*export*, vero fattore competitivo su scala globale, soprattutto in questa fase di difficoltà del sistema bancario.

G30.3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

secondo Confindustria, il valore complessivo dei prodotti contraffatti in Italia ammonterebbe a 7 miliardi di euro, mentre, a livello mondiale, l'Ocse stima che il commercio costituito da tali merci riguardi l'8 per cento del totale. Secondo una ricerca pubblicata dal Censis ad aprile 2009, il commercio del falso nel nostro Paese, con il solo riferimento al mercato interno (dunque, senza considerare la quota di merci contraffatte che dall'Italia finiscono sui mercati esteri), ha prodotto, nel 2008, un fatturato di 7 miliardi e 109 milioni di euro, con una perdita per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali di circa 5 miliardi e 281 milioni di euro, una quota pari al 12,5 per cento del totale del gettito dello Stato;

occorre innanzitutto creare un sistema di condivisione delle esperienze tra produttori, enti di controllo e utilizzatori sfruttando le possibili sinergie che si possono creare;

i produttori possono mettere ad esempio a disposizione delle autorità di controllo tutta la documentazione tecnica che consenta alle autorità medesime di individuare i prodotti contraffatti sul mercato;

inoltre è indispensabile sensibilizzare anche gli utilizzatori finali sui rischi che i prodotti contraffatti possono comportare sia in termini di sicurezza che di carattere economico. Questo può essere realizzato attraverso delle campagne di informazione che aiutino ad individuare in maniera semplice i prodotti contraffatti ed evidenzino i rischi che possono comportare;

l'articolo 30 del decreto-legge in esame prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 30 istituire un tavolo di coordinamento al fine di istituire un sistema di condivisione delle esperienze tra produttori, enti di controllo e utilizzatori sfruttando le possibili sinergie.

G30.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,

l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

gli articoli 30, 31 e 32 del decreto-legge in esame sono misure a favore delle imprese;

l'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, l'articolo 31 su riqualificazione degli esercizi alberghieri e l'articolo 32 sul sostegno ai Marina resort;

nulla è stato previsto per affrontare la vera emergenza che è il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese;

ai fini del rilancio dell'economia italiana si ritiene opportuno che il Governo faccia di tutto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, perché oramai l'economia italiana si trova in una preoccupante situazione di recessione economica, che rischia di peggiorare ulteriormente e di avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi rischi per la stabilità della finanza pubblica. Dall'inizio della crisi economica alla fine del 2012 sono fallite per mancati pagamenti oltre 15 mila imprese; si segnala l'esigenza di concentrare interamente nel 2014 tutte le risorse finanziarie disponibili a tal fine;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse finanziarie, oltre quelle già previste dal decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e dal decreto-legge n. 66 del 2014, per completare il piano di pagamento di tutti debiti pregressi della pubblica amministrazione.

G30.5

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, DONNO, MANGILI, MARTON, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1651;

premessi che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014;

l'articolo in esame interviene in una materia già stratificata, facendo sistema con l'articolo 16 della legge n. 180/2011, dedicato anche alla promozione del «*Made in Italy*» con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese, e con l'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, che prevede tra l'altro «una campagna promozionale straordinaria a favore del «*made in Italy*»;

il Piano di cui all'articolo 30 interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, prevedendo, tra le altre, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

considerato che:

il distretto industriale di Civita Castellana costituisce un polo produttivo importante, non solo perché centrale nell'economia locale, ma anche per aver contribuito all'affermazione nel mondo del prodotto *Made in Italy*;

l'industria ceramica nei suoi vari settori dei sanitari, delle piastrelle, degli accessori da bagno, delle stoviglie e degli oggetti d'arte caratterizza la cittadina di Civita Castellana a tal punto da configurarsi come «monosettoriale produttiva» sia per l'elevata concentrazione di aziende nel comprensorio, sia per la quantità e la qualità dei prodotti, sia per la considerevole quota di mercato nazionale ed estero conquistata negli anni;

nell'ultimo decennio il polo ceramica viterbese è stato interessato da una forte crisi strutturale, che ha messo in seria difficoltà la competitività dell'intero sistema produttivo locale;

il «sistema ceramico» di Civita Castellana ha pesantemente subito l'ingresso nei mercati occidentali di prodotti provenienti dall'area asiatica e imposti a prezzi talvolta molto inferiori ai posti di produzione delle imprese italiane;

occorre intervenire ponendo in essere provvedimenti volti a promuovere e a tutelare l'industria della ceramica italiana, di cui Civita Castellana rappresenta il polo manifatturiero d'eccellenza;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-03005, presentato alla Camera dei deputati il 19 dicembre 2013, sulla grave situazione del distretto della ceramica di Civita Castellana, il Sottosegretario De Vincenti afferma che: «Il Ministero dello sviluppo economico consapevole dell'importanza del settore ceramico, inteso nella sua complessità e dimensione nazionale ove la crisi sta colpendo anche importanti gruppi multinazionale [...], assicura il proprio impegno a continuare nella individuazione di obiettivi e risorse che concorrano ad attenuare e indirizzare su binari positivi la pesante situazione in cui versano le imprese del settore»;

impegnano il Governo:

a valorizzare, nell'ambito dell'adozione del Piano per la promozione del *Made in Italy*, il settore della ceramica, al fine di tutelare l'industria italiana del settore e metterla in condizione di essere nuovamente protagonista anche nel mercato nazionale e in quelli esteri;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche attraverso l'accesso a specifiche forme di finanziamento, volta a consentire al «sistema ceramico» di Civita Castellana di tornare ad offrire modelli alternativi di alta qualità caratterizzati da *design* e tecnologie innovative sia per i materiali utilizzati, sia per i processi produttivi adottati.

G30.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e 11 attrazione degli investimenti in Italia, considerato che:

sulla tutela del *made in Italy* l'obbligo di indicazione di origine (cosiddetto «*Made in*») per tutti i prodotti è disciplinato all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre sostenuto tale orientamento nella convinzione che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo;

infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a: migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato; rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno; favorire il contrasto alle false indicazioni di origine; rafforzare la competitività delle produzioni europee; stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (*level playing field*), nel rispetto degli accordi WTO;

la tracciabilità del prodotto nella catena di fornitura è un aspetto fondamentale del citato Regolamento sulla sicurezza. In ragione della complessità crescente della distribuzione delle produzioni nell'economia globalizzata, nonché per le crescenti importazioni dai Paesi emergenti, risulta urgente la messa in atto di meccanismi efficaci di tracciabilità di origine per poter garantire l'effettiva sicurezza dei prodotti;

l'indicazione di origine facilita, infatti, l'identificazione del luogo effettivo di produzione in tutti quei casi in cui non è possibile rintracciare tale informazione (o perché il fabbricante non è contattabile o perché l'informazione non è reperibile - per esempio a causa dell'assenza della confezione del prodotto). Si tratta, inoltre, di un'informazione complementare a beneficio delle autorità di vigilanza del mercato che potranno rafforzare la loro azione attraverso la cooperazione con le autorità del Paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale, anche utilizzando il sistema *Rapex* - Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari - (sull'esempio del *Rapex China project*);

i consumatori, grazie all'indicazione di origine, potranno beneficiare di un'informazione che ne rafforzerebbe la fiducia: sia per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, che per quanto riguarda la trasparenza del mercato. Potranno, inoltre, trarre beneficio dai vantaggi associati alle produzioni europee in termini di elevati *standard* di sicurezza e qualità dei prodotti e di *standard* sociali e ambientali;

con riferimento alla competitività delle produzioni europee, occorre evidenziare anche che l'indicazione di origine è obbligatoria nelle legislazioni di diversi *partner* dell'Unione europea quali USA, Cina, Giappone e altri (che rappresentano grandi mercati per i prodotti europei). Pertanto, l'introduzione dell'indicazione di origine all'interno del citato Regolamento porrà l'Unione in linea con i modelli commerciali internazionali. In tal modo, sarà stabilita la parità di condizioni per gli operatori economici in un regime di reciprocità e sarà favorita una concorrenza basata su regole comuni (*level playing field*);

la previsione di medesimi obblighi di indicazione di origine per i prodotti UE ed *extra* UE evidenzia la natura non protezionistica dell'articolo 7, rendendolo compatibile con le regole del WTO;

l'indicazione di origine riveste, dunque, una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati - sia interni che esteri - e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori;

tale valenza è rafforzata dal fatto che l'indicazione di origine favorisce anche il contrasto alle false indicazioni di origine sui prodotti - fenomeno che colpisce duramente le produzioni europee e in particolare alcuni settori manifatturieri - attraverso controlli più stringenti legati alla verifica delle disposizioni normative e basati su un quadro legislativo chiaro e comune a tutti gli Stati membri. Si andrebbe così a colmare un'assenza di armonizzazione a livello europeo sul tema del controllo delle pratiche commerciali sleali in relazione al «*Made in*»;

la proposta di Regolamento ha ricevuto la sua approvazione dal Parlamento europeo nella Plenaria dello scorso 15 aprile, confermando così il voto della Commissione parlamentare Mercato Interno (IMCO) del 17 ottobre 2013;

nel corso dell'esame in Consiglio, si sono invece venuti a contrapporre due fronti diversi sul tema dell'articolo 7: i Paesi favorevoli (tra cui Italia e Francia) e i Paesi contrari (in *primis* la Germania). In questa sede, la Presidenza di turno greca non è riuscita a mediare una posizione di compromesso tra i due gruppi di Paesi;

la proposta di regolamento, tornata ora al Consiglio per l'approvazione definitiva, rientra tra i temi di interesse primario del Governo italiano nel Semestre di Presidenza italiana dell'UE;

nel dossier «Pacchetto Sicurezza Prodotti», che ha, anch'esso, rilevanza prioritaria per il Governo italiano, l'articolo 7 costituisce un elemento di blocco per la sua definitiva adozione. Infatti, come sopra evidenziato, su tale articolo vi è una forte opposizione da parte della Germania alla quale si associano altri 16 Stati tra cui il Regno Unito; tra le motivazioni dell'opposizione tedesca vi è anche quella della mancata valutazione d'impatto che l'adozione dell'articolo 7 comporterebbe;

a sostegno del forte interesse della Presidenza Italiana affinché il regolamento venga approvato nell'ambito del semestre a propria guida, il 16 settembre scorso la stessa Presidenza ha convocato - dopo quasi un anno - il Gruppo di lavoro Consumatori, che ha esaminato il testo approvato in prima lettura dal Parlamento;

per dare risposta alla richiesta unanime dei membri del Gruppo di acquisire nuovi elementi di analisi utili a facilitare la prosecuzione dei lavori a livello tecnico, la Presidenza ha chiesto alla Commissione europea uno studio di analisi sull'impatto dell'articolo 7, che la Commissione si è detta disponibile a realizzare in tempi stretti (cfr. Messaggio della Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, protocollo 9417 del 29 settembre 2014);

l'auspicio è che il dibattito a livello Comunitario dia un esito positivo affinché le aziende che producono «*Made in Italy*», possano trarre beneficio dalla salvaguardia da imitazioni e contraffazioni, da parte di prodotti di qualità inferiore, prodotti all'estero;

sul fenomeno della contraffazione, invece, va sottolineato che è un fenomeno pervasivo, esteso ormai a tutti i settori produttivi e caratterizzato da una specializzazione territoriale e anche da flessibilità rispetto a mutevoli esigenze di mercato. È certamente un fenomeno globale, nella produzione e nei consumi, tanto che a livello internazionale si stima che il valore dei prodotti contraffatti commercializzati nel mondo possa arrivare entro il 2015 a 960 miliardi di dollari,

inoltre, va evidenziato che la contraffazione è dominata dalla criminalità organizzata. Ritengo che, anche alla luce di queste caratteristiche, si debba considerare che le conseguenze economiche e anche sociali del fenomeno sono rilevanti e conseguentemente cercare di mettere in campo tutti gli strumenti e le pratiche di contrasto;

a questo scopo, nel 2011 è stato costituito, come noto, il Consiglio nazionale anticontraffazione, che ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, che riunisce tutti gli operatori del sistema anticontraffazione italiano;

il Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC), che è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, ha dodici membri, quindi è un Comitato interministeriale particolarmente ampio. Vi partecipano undici Ministeri - sviluppo economico, economia e finanze, affari esteri, difesa, politiche agricole, interno, giustizia, beni e attività culturali, lavoro e politiche sociali, salute e funzione pubblica - più l'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il CNAC ha predisposto un piano nazionale anticontraffazione che si sostanzia di un quadro strategico per la lotta a tale fenomeno e ne indica gli indirizzi per orientare anche l'azione delle amministrazioni;

il Piano nazionale anticontraffazione ha indicato sostanzialmente sei ambiti prioritari in materia di lotta alla contraffazione; comunicazione, informazione e formazione destinate ai consumatori: *enforcement*; rafforzamento dei presidi territoriali; lotta alla contraffazione via *internet* (segno dei tempi); formazione alle imprese in tutela della proprietà industriale; tutela del *made in Italy* dai fenomeni di usurpazione all'estero. Altro filone di ricerca riguarda il numero dei sequestri di prodotti contraffatti compiuti in Italia. Ad oggi ammontano a circa 335 milioni i prodotti sequestrati per contraffazione da Agenzia delle dogane e Guardia di finanza nel periodo 2008-2013, in circa 100 mila sequestri, per un valore stimato di quasi 3,8 miliardi. Attraverso la banca dati IPERICO (*Intellectual Property - Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting*), vista l'importanza di monitorare al meglio questo fenomeno attraverso una visione integrata a livello sia nazionale che europeo e globale, vengono raccolti e armonizzati i dati sulle attività di contrasto dei diversi corpi preposti, quindi Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Carabinieri, Polizia di Stato, polizie locali, e anche i dati relativi a diverse tipologie di illeciti, dalla contraffazione alla pirateria, alla violazione in materia di *made in Italy*, e la normativa sulla sicurezza dei prodotti. Infine, con un'apposita convenzione stipulata in data 6 dicembre 2013, il Mise ha affidato all'Agenzia ICE la costituzione di quattro *desk* per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di assistenza per gli ostacoli al commercio. I *desk* sono entrati in funzione, a maggio di quest'anno, presso gli Uffici dell'Agenzia ICE di Pechino, Mosca, Istanbul e New York. Le sedi sono state individuate sulla base della rilevanza commerciale del mercato e della diffusione del fenomeno della contraffazione oltreiché della particolare difficoltà di accesso al mercato stesso. Il personale incaricato ha il compito di prestare assistenza ad aziende e associazioni italiane sulle problematiche e criticità specifiche sia della contraffazione che della tutela dei marchi. Il contatto diretto con

importatori e distributori di prodotti italiani consentirà di monitorare gli aspetti di maggiore interesse per le imprese italiane;

per quanto attiene al fenomeno del cosiddetto «*italian sounding*», tipico della contraffazione nel settore agro-alimentare, merita ricordare come nell'ambito del Piano promozionale straordinario «*Made in Italy*» di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, viene prevista la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti proprio a contrasto del fenomeno,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a far approvare, nel contesto della Presidenza italiana del semestre europeo, approvare in via definitiva le disposizioni del regolamento del *made in* già approvate dal Parlamento europeo in data 15 aprile 2014 dando seguito agli impegni contenuti nella mozione n. 1-00525 Fratoianni e altri approvata dalla Camera dei deputati in data 10 luglio 2014;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a introdurre nel nostro ordinamento una disposizione finalizzata a garantire e tutelare la tipicità, l'originalità e la creatività dei prodotti ideati o progettati interamente dalle imprese italiane a prescindere dal fatto che le fasi di lavorazione e confezionamento dei prodotti stessi siano avvenute o meno nel nostro Paese, anche attraverso l'istituzione del marchio «*Stile Italiano-Designed in Italy*», al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche dello stile italiano.

G30.7

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Il Senato:

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 30 prevede specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti;

il comma 5 prevede che il Ministero dello Sviluppo economico stipuli con l'ICE-Agenzia una convenzione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in cui siano definiti gli obiettivi attribuiti all'ICE, i risultati attesi nonché le risorse finanziarie e il relativo utilizzo, impegna il Governo:

a prevedere che oltre ai risultati attesi siano definiti anche i criteri oggettivi che verranno utilizzati per il raggiungimento dei suddetti risultati attesi.

G30.8

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 30 prevede specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti con l'obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali e di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese;

il comma 2 prevede che il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia dovrà essere articolato in una serie di azioni volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia;

impegna il Governo:

a prevedere che il Piano possa comprendere anche azioni volte alla semplificazione amministrativa della burocrazia incentrata soprattutto sullo snellimento dei tempi di attesa per gli adempimenti per le imprese.

G30.150

[MORONESE, NUGNES, MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

gli articoli 30, 31 e 32 del decreto-legge in esame sono misure a favore delle imprese. L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, l'articolo 31 su riqualificazione degli esercizi alberghieri e l'articolo 32 sul sostegno ai Marina resort. Ma sarebbe stato opportuno prevedere anche misure per le *startup* innovative;

la sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, reca misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *startup* innovative;

al 1° ottobre 2014, in Italia, si contano 2.655 *startup* innovative e 31 incubatori certificati; il tasso di crescita di questo sistema è tra i pochi a risultare positivo ed è circa pari a 30 unità per settimana per quanto concerne le *startup* innovative;

secondo l'*European BIC Network*, nel 2012, gli investimenti privati in *startup* in Italia sono sensibilmente inferiori rispetto alla media europea, questo a causa di incertezza normativa, elevato costo del lavoro e assenza di appropriati strumenti finanziari;

secondo lo studio «Foreign Born Scientists: Mobility Patterns far Sixteen Countries, (Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato, Paula Stephan) in Italia i ricercatori in ingresso sono il 3 per cento e quelli che fuggono sono il 16 per cento; questo ci porta dunque ad un bilancio tragico: -13 per cento. In Paesi vicini come la Francia ed il Regno Unito questo dato diventa invece rispettivamente +4 per cento e +8 per cento, sino ad arrivare a casi di successo come Svizzera e Svezia che superano il 20 per cento;

tra i maggiori problemi riscontrati dalle imprese in Italia si individuano il costo del lavoro, l'elevata tassazione ed oneri burocratici non sostenibili:-

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie per aumentare le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 a favore delle imprese *startup* innovative.

31.1

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

31.2

[PICCOLI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ubicate nello stesso comune o da parti di esse» con le seguenti: «o da parti di esse, ubicate nello stesso comune o nei comuni contigui».

31.3

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. In deroga alle disposizioni in materia regionale e alla disciplina vigente, nell'esercizio delle attività balneari, al fine di promuovere la permanenza turistica nei lidi balneari e rafforzare l'integrazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti UNESCO italiani, in particolare quelli situati nel Mezzogiorno, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, il periodo annuale, delle attività degli stabilimenti balneari è stabilito, entro un periodo massimo di cento giorni, oltre la stagione balneare attualmente definita, direttamente dai concessionari o titolari di imprese turistico balneare, classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che esercitano l'attività esclusivamente nel territorio nazionale.

3-ter. Restano valide le disposizioni previste dall'articolo 34-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal precedente comma, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

G31.1

[NUGNES, MORONESE, MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 31 interviene in materia di esercizi alberghieri, con la finalità di incentivare gli investimenti nel settore, introducendo nell'ordinamento nazionale la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettiva, denominata *condhotel*. Al riguardo, la norma specifica che la caratteristica principale di tale struttura è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati;

va rilevato che una disciplina della definizione strutture alberghiere, con particolare riguardo ai *condhotel*, è contenuta nel decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. L'articolo 10, comma 5, del citato decreto demanda ad un decreto del MIBACT, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'aggiornamento degli *standard* minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel*, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, impegna il Governo:

a coordinare le disposizioni relative ai *condhotel* contenute nel decreto legge in esame e quelle contenute nel decreto legge n. 63 del 2001, dando priorità ai principi ed ai criteri stabiliti dal decreto MIBACT.

32.1

[SCAVONE, COMPAGNONE](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire l'utilizzo e la messa in produzione degli immobili pubblici realizzati nell'area del demanio portuale, all'articolo 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. La sanzione amministrativa, di cui al comma precedente, non si applica per gli interventi realizzati dagli enti pubblici in violazione del divieto di cui al primo comma, sui quali grava l'obbligo di richiedere a sanatoria, l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale per le opere realizzate"».

32.2

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

32.3

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire l'utilizzo e la messa in produzione degli immobili pubblici realizzati nell'area del demanio portuale, all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

"2-*bis*. La sanzione amministrativa, di cui al comma precedente, non si applica per gli interventi realizzati dagli enti pubblici in violazione del divieto di cui al primo comma, sui quali grava l'obbligo di richiedere, a sanatoria, l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale per le opere realizzate"».

G32.1

[MORONESE, NUGNES, MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesse che:

L'Atto Camera n. 2629 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - noto come «Sblocca Italia» - che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

all'articolo 32, comma 1, del provvedimento in oggetto è previsto, fino al 31 dicembre 2014 e secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il rientro tra le strutture ricettive all'aria aperta di quelle organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;

secondo il comma 2 dello stesso articolo, agli oneri derivanti da questa equiparazione (valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014) si provvede utilizzando le somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato frutto delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come stabilito dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il rilancio delle imprese della filiera nautica e del comparto turistico legato al diportismo ha bisogno di misure organiche che rientrino in un sistema di riforme strutturali pianificate e durature, che non rispondano alla contingenza e alla mera sperimentazione per un arco di tempo ristretto,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo disegno di legge di Stabilità una misura che renda permanente la disposizione prevista all'articolo 32, comma 1, del decreto legge Sblocca Italia o che per lo meno individui le risorse idonee a finanziare l'intervento per l'intero 2015.

G32.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Ritirato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesse che:

negli ultimi anni la figura del diporti sta italiano è stata oltremodo tassata attraverso una pesante imposta di soggiorno, ipercontrollato (7 Corpi di polizia marina), da sistemi fiscali quali il «redditometro» e additato dall'opinione pubblica prevalente come supremo emblema dell'evasione fiscale;

il mercato italiano imbarcazioni ha subito ingenti flessioni nella fabbricazione e nelle vendite: si pensi che l'intero comparto produzione è per il 93 per cento ormai unicamente orientato all'estero, mentre l'*export* è praticamente nullo, secondo i dati forniti dall'ufficio studi dell'Ucina;

tante aziende medio-piccole del settore hanno dovuto chiudere i battenti, con la conseguente desertificazione del tessuto produttivo, dell'occupazione e delle filiere connesse;

il Governo Monti ha prodotto all'intero comparto danni incalcolabili con la normativa introdotta nell'articolo 16 del cosiddetto decreto salva Italia, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011, con la quale veniva imposta una tassa di soggiorno anche agli stranieri determinando la logica fuga di circa 30.000 imbarcazioni recanti bandiera straniera dalle acque italiane col conseguente forte danno turistico-economico;

nel 2011 si è registrato un netto calo dell'85 per cento della produzione per il mercato nazionale, un calo del 26 per cento di contratti di ormeggio annuali, del 34 per cento di ormeggi di transito, un calo del 39 per cento di ricavi per gli approdi a gestione pubblica, una diminuzione del 56 per cento la spesa turistica dei diportisti sul territorio e infine un calo del 21 per cento il fatturato del settore *charter*;

l'articolo 32 del decreto-legge in esame equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetta marina resort);

la principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei «marina resort» consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22

per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati ma solo per l'anno 2014 non sufficiente per rilanciare un settore peculiare per l'Italia:

impegna il Governo

a stabilizzare l'IVA agevolata al 10 per cento per cosiddetti marina resort.

32.0.1

ARACRI, BRUNI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il n. 14, è sostituito dal seguente:

"14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri"».

32-bis.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. È istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata "Banca". Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica mediante le risorse disponibili legislazione vigente».

32-bis.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

'Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilo grammo lordo di merce trasportata.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni"».

32-bis.3

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis È istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata "Banca", Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati. relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente».

32-bis.4

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

32-bis.5

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano anche nelle aree extradoganali per il carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

32-bis.6

BRUNI, ZIZZA, BONFRISCO, MALAN, IURLARO

Precluso

Dopo l'**articolo 32-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.

(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di adeguamento ambientale delle aree naturali attigue ovvero l'attuazione di progetti di rigenerazione e riqualificazione nonché rincentivazione della mobilità sostenibile nelle zone ricadenti in ambito urbano, i titolari di concessioni demaniali marittime, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono alla Regione ed al Comune competenti per territorio le modifiche del rapporto concessorio con la presentazione di un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

2. La Regione e il Comune competenti per territorio si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari.

3. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea».

32-bis.8

MANCUSO

Precluso

Dopo l'**articolo 32-bis**, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Armonizzazione regime IVA trasporto per vie acquatiche)

1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:

"14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri"».

G32-bis.1

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Senato,

premessi che:

l'articolo 32-*bis* del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di autotrasporto anche in materia di sanzioni amministrative, aggiornando le disposizioni normative sulla base dei regolamenti europei;

da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di Finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva, accise e sanzioni;

gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti;

tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

l'articolo 107 del Regolamento CE n.1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»;

raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di Finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;

sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del «serbatoio normale»: infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di «serbatoio normale»;

il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi «normale»;

impegna il Governo:

in attesa di un'interpretazione univoca da parte della Corte europea del significato di «serbatoio normale» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di sospendere momentaneamente tutti i contenziosi in essere in cui si accusano le aziende di autotrasporto di aver introdotto non correttamente in Italia il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO).

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

33.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

E' sostituito dal seguente articolo:

«Art. 1. - *(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Caraglio)* - 1. Atteggono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) , delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati.

Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.

5. La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano

economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse;

la conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale;

il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i consensi, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate;

non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti, ambientali e non.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrato ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi;

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo; alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione».

33.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

L'articolo è sostituito con il seguente:

«Art. 33. - 1. In materia di bonifiche, riqualificazione e risanamento di aree contaminate e/o degradate è vietato procedere alla nomina di commissari di governo o di protezione civile secondo l'ordinamento esistente in quanto tali situazioni non sono riconducibili ad eventi improvvisi o imprevedibili. Le situazioni di inerzia o inadempienza da parte di Enti ed Istituzioni deputati ai procedimenti sono risolte esercitando i poteri sostitutivi da parte degli enti sovra-ordinati automatici in caso di inadempienza ed inerzia da parte di uno dei soggetti istituzionali deputati».

33.4

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Attengono alla tutela dell'ambiente di cui», con le parole: «Attengono alla tutela della salute e al governo del territorio di cui all'articolo 117, terzo comma, e alla tutela dell'ambiente di cui».

33.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo 195/2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell'Ambiente di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi realizzati su tutte le matrici ambientali, sui Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006. L'eventuale persistenza dell'inadempienza comporta l'immediata sospensione con decurtazione del premio di produttività e, qualora i dati e le informazioni non siano pubblicate entro il 28 febbraio 2015, la decadenza dall'incarico del dirigente responsabile al procedimento per il quale non vengono resi disponibili le informazioni».

33.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

33.7

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «garantendo comunque la partecipazione», aggiungere le parole: «delle comunità locali e».

33.8

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «garantendo comunque la partecipazione degli», con le altre: «e agli».

33.9

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti: «in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e previa intesa con la Regione interessata».

33.10

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» con le parole: «sentita la Conferenza Unificata».

33.11

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

33.12

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 3, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sindaci dei Comuni interessati».

33.13

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «riqualificazione urbana», aggiungere le parole: «e ambientale».

33.14

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «della rete stradale e dei trasporti pubblici», con le parole: «della rete stradale e prioritariamente dei trasporti pubblici».

33.15

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «e dei trasporti pubblici», aggiungere le parole: «con particolare riguardo al trasporto su ferro».

33.16

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 4, sostituire dalle parole: "preposti un Commissario straordinario del governo" fino alle parole: "Il Commissario e il soggetto attuatore", con le parole: "preposti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali interessati e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione delle misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. I suddetti soggetti";

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi anche infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi";

c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "trasmette al Commissario straordinario di Governo", con le parole: "trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti";

d) al comma 9, sostituire le parole: "Il Commissario straordinario di Governo", con le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "adottato dal Commissario straordinario di Governo", con le parole: "adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti".

Conseguentemente al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: "Il Commissario straordinario di Governo vigila", con le parole: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vigilano, in accordo con gli enti territoriali interessati,";

f) al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: "autorizzazione del Commissario straordinario di Governo", con le parole: "autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia, e gli enti territoriali"».

33.17

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3.»

b) al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale, e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica.»

c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3», con le parole: «la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3.»

d) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico», inserire le parole: «elaborato dalle amministrazioni comunali interessate».

33.18

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3».

33.19

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3», inserire le seguenti: «ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.20

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

33.21

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «sentiti il presidente della regione e il sindaco dei comuni interessati».

33.22

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «interessata» aggiungere le seguenti: «senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Consequentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

33.23

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «sentito il Presidente della Regione interessata,» con le parole: «sentiti il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune interessati,».

33.24

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.25

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.26

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sindaci dei Comuni interessati».

33.27

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini delle garanzie di partecipazione di cui al precedente comma 2, gli enti territoriali interessati. alle determinazioni in materia di governo del territorio provvedono a deliberare, nelle forme istituzionali, entro 60 giorni, gli indirizzi di programmazione e pianificazione locali per la trasformazione dei siti. di cui al comma 3».

Conseguentemente:

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Ad esso compete» aggiungere le seguenti: «in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 5-*bis*».

33.28

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «trasparenza e di concorrenza», aggiungere le parole: «previa documentata verifica dell'assenza. di conflitti di interesse di qualsivoglia natura».

33.29

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica».

33.30

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi:«Al Soggetto attuatore è affidata la formulazione di una proposta del Programma di cui al comma 3. A tali fini il Soggetto attuatore indice preliminarmente, secondo un calendario temporalmente concentrato, strutturate sessioni di ascolto dei soggetti sociali organizzati, aperte anche alla cittadinanza, e attiva un sito webper la raccolta di contributi e proposte».

33.31

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*.I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;

2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti . coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione: 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1,2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;

3) I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;

4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.32

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257;

Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;

2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione; 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1,2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;

3) I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;

4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.33

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimere il comma 8.

33.34

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:«la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3», con le parole: «la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3».

Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico», aggiungere le parole: «elaborato dalle amministrazioni comunali interessate».

33.35

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 8, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I fondi riferiti necessari alla bonifica dovranno essere comunque garantiti con fondi pubblici, qualora non si individui il responsabile dell'inquinamento così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.36

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «comprensivi di eventuali premialità edificatorie,».

33.500

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica» inserire le seguenti: «dei concorsi di progettazione».

33.37

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, la pubblica immediatamente nelle forme opportune per la massima diffusione e conoscenza da parte della cittadinanza e in ogni caso la trasmette al Sindaco del Comune interessato che avrà 60 giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni e/o proposte sulla base di una corrispondente delibera del Consiglio comunale. Entro il medesimo termine i cittadini potranno far pervenire al Commissario osservazioni e rilievi. Trascorso il termine dei 60 giorni, il Commissario straordinario di Governo convoca immediatamente una conferenza di servizi nel corso della quale si assumeranno le necessarie motivate determinazioni sulle eventuali osservazioni, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune interessati».

33.38

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

Consequentemente, al medesimo comma: al terzo periodo sostituire le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» con le seguenti: «, di concerto con il presidente della regione interessata ed i sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute.

Infine, sopprimere l'ultimo periodo.

33.39

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 9 le parole: «30 giorni» sono sostituite con le seguenti: «90 giorni;» le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il presidente

della regione interessata ed i Sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute».

Consequentemente il comma 9 ultimo periodo è soppresso.

33.40

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 9, le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il presidente della regione interessata ed i Sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute».

Consequentemente il comma 9 ultimo periodo è soppresso.

33.41

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sindaci dei Comuni interessati».

33.42

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando» aggiungere le seguenti parole: «il rispetto degli standard urbanistici e».

33.43

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Qualora il programma fosse in variante agli strumenti urbanistici vigenti, la variante deve essere approvata dall'Amministrazione Comunale con procedura semplificata e con tempi ridotti della metà rispetto a quelli previsti dalle norme».

33.44

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

33.45

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1 commi 563 e seguenti della legge n. 147/2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato».

33.46

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «in stato di fallimento» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i diritti del Comune di Napoli».

33.47

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 12, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il personale ivi impiegato».

33.48

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dalla società costituita»e, al comma 13, sopprimere le parole: «e la società di cui al comma 12 partecipano».

33.49

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 12 sono sopresse le parole: «il soggetto attuatore costituisce allo scopo» fino a «commissario straordinario di Governo».

Conseguentemente, al terzo periodo sono sopresse le parole: «dalla società costituita»;

Al comma 13 sono .sopresse le parole: «e la società di cui al comma 12 partecipano».

33.50

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 12, terzo periodo, sostituire le parole da:«che potrà essere versato fino a Soggetto Attuatore» con le seguenti: «il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura S.p.A volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio».

33.51

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 12, sostituire le parole: «che potrà essere versato» a « Soggetto Attuatore» con «pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura S.p.A volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli - Coroglio».

33.52

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 13, dopo le parole: «il Soggetto Attuatore e», aggiungere le parole:«l'Amministrazione comunale di Napoli, sentita».

33.53

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree site nella regione Campania individuate ai sensi del citato decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, tali aree sono dichiarate con il presente provvedimento aree di interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi».

33.54

CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

«13-ter. Le aree da bonificare del SIN di Broni, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1998, n. 426, sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo».

33.55

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Dopo il comma 13-bis; aggiungere il seguente:

«13-ter. Le aree da bonificare del SIN Brescia-Caffaro - aree industriali e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1998, n. 426, sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo».

33.56

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:

«13-ter. Le aree da bonificare comprese nel comprensorio della *ex Union Carbide*, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo».

G33.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12);

il comma 1, dichiara che le disposizioni previste nell'articolo attengono alle materie riguardanti la tutela dell'ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore;

il comma 4, prevede che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163 del 2006;

il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

comma 6, il Soggetto Attuatore, nominato con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il soggetto attuatore svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti e opera in deroga alle procedure ad evidenza pubblica;

risulta difficile che lo stesso soggetto adempia con la dovuta diligenza i seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;

impegna il Governo,

ad effettuare una separazione netta tra pubblico e interesse privato, tra i ruoli di controllori e controllati.

G33.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12);

Il comma 1, dichiara che le disposizioni previste nell'articolo attengono alle materie riguardanti la tutela dell'ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore;

il comma 4, prevede che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

il comma 5 sancisce che il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

secondo il comma 6, il Soggetto Attuatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica;

il Governo ha precisato, come riportato nel dossier Bilancio, che si tratterà di un soggetto privato al quale sono dunque demandate funzioni, non solo attuative, ma di elaborazione e programmazione; tale soggetto svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti di bonifica e per quelli di realizzazione delle opere infrastrutturali con il dimezzamento dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; ad esso sarà, altresì, trasferita la proprietà delle aree;

considerato che le funzioni di programmazione urbana sono di competenza degli enti territoriali e che gli strumenti di pianificazione per l'area di Bagnoli, esistono già e non possono essere ignorati pena la violazione di prerogative costituzionalmente sancite risulta difficile che lo stesso soggetto privato, proprietario dell'area, adempia con la dovuta diligenza ai seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, infrastrutture, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;

impegna il Governo,

a prevedere nel decreto di nomina che il Soggetto Attuatore, nella sua attività di elaborazione del piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, sia obbligato al rispetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli esistente e in particolare delle aree a verde pubblico previste, del vincolo paesaggistico apposto dal Mibact nel 1999 sull'area, della Legge 582 del 1996 che sancisce il ripristino della morfologia naturale della costa da Nisida a Bagnoli quale litorale per la pubblica balneazione con l'eliminazione della colmata tossica, escludendo quindi espressamente l'affidamento al soggetto privato di funzioni di indirizzo politico sulla riqualificazione dell'area, già assolte dagli organi territoriali a ciò deputati e che devono costituire la base di partenza per qualsiasi intervento di aggiornamento dei piani anche in chiave di lettura metropolitana;

sia tenuto altresì all'assorbimento dell'Accordo di programma per la Ricostruzione di Città della Scienza sottoscritto il 14 agosto 2014 in armonia e nel rispetto degli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, attuando la prevista delocalizzazione all'interno, della Città della Scienza;

sia obbligato, in considerazione dell'elevato rischio vulcanico incombente e della inclusione in zona rossa dell'area di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio, a prevedere misure per il decongestionamento edilizio e congrue misure di sicurezza per le comunità interessate, introducendo nel programma d'intervento, l'adeguamento della rete stradale per le vie di fuga dai Campi flegrei.

G33.3

LUCIDI

Precluso

Il Senato,

premessi che:

risulterebbe che con atto di compravendita azionaria del 16 marzo 1995, l'IRI (oggi Fintecna) nell'ambito della complessiva operazione di privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva alla RILP Srl (Gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario dell'ILVA Laminati Piani srl, alla quale erano stati precedentemente conferiti i complessi produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Marghera e Torino;

con la cessione in argomento, il venditore garantiva, tra l'altro, di non aver posto in essere atti e comportamenti di natura dolosa o gravemente colposa in materia ambientale, impegnandosi, al riguardo, a tenere indenne l'acquirente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale;

essendo sorte controversie relativamente all'interpretazione ed esecuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita *de quo*, nell'aprile del 1996 veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell'*International Court of Arbitration*: procedura che si concludeva con lodo del 1° marzo 2000;

in ordine alla tematica ambientale, il collegio riteneva che alla data non sussistessero i presupposti per una adeguata quantificazione e attribuzione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudizio arbitrale da attivare *ad hoc*, ciò in quanto, nello specifico, la materia ambientale veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non pertinenti a quanto allora sottoposto al giudizio degli arbitri;

peraltro, anche al fine di evitare l'attivazione dell'ulteriore arbitrato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno del 2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro che ribadisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000, concordando per una linea di sostanziale condivisione della fase di approfondimento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per la definizione e l'attribuzione *pro quota* degli «oneri ambientali» ad un momento successivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti presupposti per la relativa quantificazione;

in contemporanea, a fronte della peculiarità dell'attività produttiva svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito industriale, con verosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fintecna avrebbe provveduto da tempo ad accantonare a fondo rischi un importo di circa 140 milioni di euro, attualmente investito in titoli di Stato;

considerato che:

nel 2011, la ThyssenKrupp, società proprietaria del sito AST di Terni, ha deciso di uscire dal settore dell'acciaio inossidabile attraverso lo scorporo, avvenuto nell'agosto 2011, dell'area «stainless», e la creazione della nuova società denominata Inoxum;

nel corso del mese di gennaio 2012 il gruppo siderurgico finlandese Outokumpu ha formalizzato l'offerta per l'acquisizione del 70 per cento di Inoxum per un controvalore di circa 2,7 miliardi di euro;

a maggio 2012 la Commissione europea ha aperto un'approfondita indagine sull'acquisizione di Inoxum da parte di Outokumpu al fine di verificare se questa operazione avrebbe potuto dare vita al principale produttore europeo di acciaio inox e la riduzione dai previsti 4 a 3 produttori *de facto* di prodotti piani in acciaio;

in seguito ai *market test* effettuati, in data 1° ottobre 2012, la Commissione europea ha comunicato l'esito negativo, ritenendo che tali misure non fossero sufficienti a consentire l'acquisizione di Inoxum;

in seguito all'esito negativo di alcuni tentativi di acquisizione, mai formalizzati, del sito di Terni per mani europee (Aperam) ed italiane, ThyssenKrupp, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate (SDF, tubificio e Aspasiel). L'operazione si è perfezionata con l'approvazione dell'Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

impegna il Governo,

ad emanare nel termine di 60 giorni apposito decreto legge che nei casi di passaggi di proprietà di Aziende con impatto ambientale preveda:

l'obbligatorietà di introdurre criteri di valutazione che determinino e permettano la analisi e stima dei rischi residui ambientali e connessi con il trasferimento di proprietà;

l'obbligatorietà di introdurre criteri di valutazione che determinino e permettano la analisi e stima delle attività di bonifica a «prato verde»;

l'obbligatorietà di determinare il costo dei rischi residui ambientali connessi con il trasferimento di proprietà;

l'obbligatorietà di determinare il costo di bonifica di «prato verde»;

l'obbligatorietà della creazione di un fondo pro quota «oneri ambientali» nel quale le società interessate confluiscono le quote stima del fondo rischi destinate al perfezionamento del passaggio.

G33.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato

premessi che:

l'articolo 33 del provvedimento in esame, prevede l'individuazione con delibera del Consiglio dei ministri, delle aree di rilevante interesse nazionale, la prima delle quali viene già individuata nell'area del comprensorio di Bagnoli-Coroglio;

per ciascuna area di rilevante interesse nazionale, viene predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo per la rigenerazione urbana, contenenti: *a*) i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area; *b*) gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area; *c*) la valorizzazione degli eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; *d*) la localizzazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati;

alla predisposizione, attuazione e la gestione del programma di bonifica, risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un soggetto attuatore che viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

a detto soggetto attuatore compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e quello di rigenerazione urbana, ed opera anche come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica, di realizzazione delle opere infrastrutturali nonché di interventi urbanistici (comprensivi di premialità edificatorie);

è quindi evidente il ruolo importante e delicato in capo alla figura del soggetto attuatore. Un soggetto che sarà molto probabilmente un soggetto aziendale, «nominato ... nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza». È evidente peraltro che esso non potrà perseguire criteri diversi da quelli di convenienza economico-finanziaria e di efficienza tecnico-operativa, che inevitabilmente prevarranno su qualsiasi considerazione circa complesse istanze sociali e articolate strategie di governo del territorio;

specificatamente per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio, si prevede inoltre che per la definizione del programma di rigenerazione urbana, il soggetto attuatore è tenuto ad acquisire le proposte del comune di Napoli, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo

a prevedere che il soggetto attuatore, che sarà individuato dal Governo per Bagnoli-Coroglio, e per ciascuna area di rilevante interesse nazionale, venga nominato previa documentata verifica dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse, rispetto ai compiti e agli interventi, che dovrà attuare;

a prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare forme e modalità con le quali acquisire il parere del comune di Napoli per la definizione del programma di rigenerazione urbana, contempli anche una procedura di consultazione dei soggetti sociali organizzati e della cittadinanza.

G33.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato

premessi che:

l'articolo 33 del disegno di legge in esame, prevede l'adozione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei ministri, a cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

in relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e di bonifica e di un documento di indirizzo strategico finalizzato alla rigenerazione urbana;

il comma 10 del suddetto articolo, prevede che il programma di rigenerazione urbana è adottato dal previsto Commissario straordinario del Governo, previa Conferenza dei servizi, e approvato, con decreto del Presidente della Repubblica;

inoltre si stabilisce che l'approvazione del programma «sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle

amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori»;

è evidente quindi l'impatto che il previsto programma di rigenerazione urbana può avere sul territorio dell'ente locale interessato, soprattutto qualora detto programma si «impone» come variante urbanistica automatica, con il rischio di marginalizzare gli enti locali che, seppur prevista la Conferenza dei servizi, rischiano di non avere adeguata voce in capitolo su interventi urbanistici e infrastrutturali che incidono direttamente sui propri territori;

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso una futura integrazione alla normativa esposta in premessa, che qualora il programma di rigenerazione urbana fosse in variante agli strumenti urbanistici vigenti, la variante debba essere approvata all'Amministrazione comunale con procedura semplificata.

G33.6

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 33 prevede disposizioni per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale;

nel Comune di Berzo Demo a Brescia operava, fino al 2010, la ditta SELCA SPA che si occupava del trattamento ed il recupero di rifiuti speciali anche pericolosi ed era dotata di autorizzazione ex decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e poi di AIA ex decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; nel 2004 la Procura della Repubblica di Brescia ha operato un ingente sequestro a cui è seguito il fallimento e la conseguente necessità di mettere in sicurezza e bonificare l'intero sito;

l'operato di SELCA Spa è stato oggetto di attenzione degli organi giudiziari ed è citata nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti approvata dalla Commissione il 12 dicembre 2012, quale azienda soggetta ad infiltrazioni malavitose; il Sindaco di Berzo Demo, con note del 14 ottobre e del 7 novembre 2013, ha comunicato che un sindaco con meno di 2 mila abitanti si trova nella evidente impossibilità economica di affrontare le spese connesse alla messa in sicurezza e alla successiva bonifica non disponendo nemmeno di una struttura tecnicoamministrativa adeguata per affrontare un intervento di tale portata chiedendo alla regione Lombardia di farsi carico direttamente della problematica anche al fine di evitare altri rischi all'ambiente e alla salute; il fallimento disporrebbe di risorse sufficienti a provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica;

nel territorio bresciano insiste inoltre, sin dal 2002, il SIN di Caffaro, che è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosmi e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per proseguire e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro e, del sito ex SELCA SpA di Berzo Demo, anche in collaborazione con le strutture regionali.

33-bis.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato"» inserire le seguenti: «e dal comune di Broni, nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale

di "Broni"» e sostituire le parole: «dalla regione Piemonte» con le seguenti: «rispettivamente dalla regione Piemonte e dalla regione Lombardia».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel sito di bonifica di interesse nazionale di Broni».

33-bis.0.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Dopo l'**articolo 33-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

Al decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente articolo 246-bis:

1. Il Ministero dell'Ambiente adotta entro il 30 giugno 2015 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato. In assenza di tale Piano non possono essere sottoscritti ulteriori Accordi di programma di cui all'articolo 246 del presente decreto.

2. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013 n. 7 il Ministero dell'Ambiente, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.

3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti ai punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale nel sito del Ministero dell'Ambiente.

4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei SUI e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.

5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della Salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2015 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della Salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2015 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro».

34.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimerlo.

34.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 34. - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 62, comma 1", sono aggiunte le seguenti: "nonché nei casi di

bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: "nella misura strettamente necessaria", sono inserite le seguenti: ", nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o".

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: "termini minimi previsti dal presente articolo", sono inserite le seguenti: ", nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

b) al comma 3, dopo le parole: "siano contenuti entro un importo", sono aggiunte le seguenti: "non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,".

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole "alle disposizioni di tutela di beni culturali", sono inserite le seguenti: "nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,".

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette alla Regione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di controllo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che è tenuta ad analizzare i campioni prelevati;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA ed a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di bonifica da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; a tal fine presenta nei 15 giorni successivi al completamento degli interventi una relazione dettagliata contenente la descrizione delle attività svolte, dei presidi utilizzati e dei monitoraggi effettuati;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle

attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. I valori di fondo devono essere valutati e concordati con gli enti di controllo sulla base di una proposta del proponente che deve avere una sufficiente motivazione tecnico-scientifica.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio che deve essere effettuata, qualora il proponente voglia ricorrere a tale strumento, al termine delle attività di caratterizzazione, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia».

34.3

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152.» aggiungere le seguenti: «Per gli affidamenti comunque definiti per lavori aventi per oggetto la materia delle bonifiche ambientali il requisito dell'iscrizione nelle apposite categorie di cui all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 deve essere soddisfatto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero della partecipazione alla eventuale procedura selettiva».

34.4

[BONFRISCO](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

34.5

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

34.6

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

34.7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

34.8

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le circostanze invocate a giustificazione" aggiungere le seguenti parole: "dell'urgenza o".

3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in

appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito Informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo".

Conseguentemente, all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, al fine della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014."».

34.9

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le circostanze invocate a giustificazione" aggiungere le seguenti parole: "dell'urgenza o".

3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo".

3-quinqies. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, al fine della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014."».

34.10

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

IL comma 5 è soppresso.

34.11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

34.12

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

34.13

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

Precluso

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

34.14

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

34.15

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

Precluso

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «di proprietà di enti territoriali».

34.16

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 7 sopprimere le parole: «o non sono ancora avviate».

34.17

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «possono essere realizzati», inserire le seguenti: «previo parere dell'Arpa,».

34.18

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «altre opere lineari» con le seguenti: «altre opere».

34.19

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «rischi per la salute dei lavoratori», con le seguenti: «rischi per l'ambiente, e per la salute dei lavoratori».

34.20

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

Precluso

Al comma 7-bis, dopo le parole: «rischi sanitari e ambientali» aggiungere i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al periodo precedente trovano applicazione anche relativamente alle procedure di cui all'articolo 242-bis, nonché ai siti di cui all'articolo 252 del presente Decreto Legislativo. In tale ultimo caso, l'autorizzazione all'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative compete al Ministero».

34.21

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter. Alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate dal medesimo produttore del rifiuto nelle aree interne o contigue a quelle dove essi vengono generati non si applicano i limiti giornalieri ed annuali previsti dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 come modificato dal decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186, e le medesime sono assentite mediante procedure semplificate senza necessità di VIA, nei limiti delle quantità di rifiuto prodotto da autosmaltire».

34.22

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

34.23

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «delle attività di scavo,» inserire le seguenti: «previa comunicazione all'Arpa competente,».

34.24

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 8, lettera c), aggiungere in fine le parole: «da un ente o da un ente accreditato».

34.25

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Qualora le opere di cui al comma 7 siano state sottoposte a procedure di VIA, o di Valutazione di Incidenza Ambientale, e se la presenza di aree inquinate dove operare non erano state inserite nella relativa documentazione, l'Autorità competente valuta se le attività in tali aree siano da considerarsi di entità e qualità tali da determinare di quanto previsto dall'articolo 24 comma 9-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».

34.26

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «valori di fondo» aggiungere la seguente: «naturale».

34.27

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimere il comma 10.

34.28

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

34.29

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 10, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) qualora, ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio, non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche».

34.30

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 10, lettera b), sostituire dalle parole: «è consentito solo» fino alla fine della lettera, con le parole: «è consentito solo nell'area di riutilizzo che sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche».

34.31

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimere il comma 10-bis.

34.32

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «In ogni caso l'autorità competente può richiedere la realizzazione di ulteriori caratterizzazioni sia per numero di punti di campionamento sia per parametri da ricercare anche al fine di valutare il livello raggiunto di esposizione della popolazione e dell'ambiente ai contaminanti eventualmente presenti».

34.33

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «In ogni caso, per ottemperare agli obblighi di cui alla Convenzione di Aarhus, l'Autorità competente assicura le forme di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione, anche ai fini della presentazione di osservazioni da parte del pubblico».

34.34

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «In ogni caso il progetto deve contenere i dati per tutti i parametri di cui all'allegato 2 alla parte quarta del presente decreto».

34.35

PELINO, PICCOLI

Precluso

Al comma 10-bis, capoverso «1-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 90 giorni dal relativo deposito».

34.36

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) l'autorità competente assicura che almeno il 10 per cento dei progetti esaminati ogni anno in ambito provinciale o comunque non meno di tre progetti ogni anno scelti tra quelli presentati siano svolte attività di validazione dei dati presentati dal proponente attraverso la collaborazione della rete delle Agenzie. La validazione avviene tenendo conto delle tecniche e degli elenchi di parametri di cui con i requisiti dell'allegato 2 alla parte quarta del presente decreto».

34.37

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Il Ministro dell'ambiente entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Regione Umbria, la Provincia di Terni e la conferenza dei Servizi, adotta apposito decreto di blocco dell'ampliamento della discarica di Valle-Papigno-Terni ricadente nel sito interesse nazionale "Terni-Papigno";

b) sentita la Regione Umbria, la Provincia di Terni e la conferenza dei servizi, dispone la riapertura della procedura di AIA relativi alla discarica di Valle-Papigno-Terni;

c) sentiti gli organi territoriali, l'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) e l'Azienda sanitaria locale (ASL), si dispone l'interdizione: agli allevamenti animali e alle colture destinate ad alimentazione umana e animale».

34.38

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-ter. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare sul proprio sito WEB il *curriculum* del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso».

34.39

PELINO, PICCOLI

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-quater. All'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Siti inquinati di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale o la riqualificazione urbanistica e territoriale" ;

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili" sono inserite le seguenti: "ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i profili di specifica competenza";

2) dopo le parole: "di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo" sono inserite le seguenti: "ovvero per il riuso e la riqualificazione urbanistica e territoriale di"; correlativamente, viene eliminata la parola: "in" prima delle parole: "siti di interesse nazionale";

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo alinea, dopo le parole: "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti parole: ", aventi gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ";

2) alla lettera b), dopo le parole: "l'individuazione degli interventi" sono aggiunte le seguenti: "di riuso e di riqualificazione urbanistica, ovvero";

3) alla lettera b), le parole da: "da università" fino a: "specializzati" sono soppresse;

4) alla lettera e), le parole: "i contributi" sono sostituite dalle seguenti: "gli eventuali contributi";

5) alla lettera g), dopo le parole: "di messa in sicurezza e di bonifica" sono aggiunte le seguenti: "- da attuarsi anche per lotti funzionali, mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all'articolo 242-bis - ";

6) alla lettera i), premettere le seguenti parole: "nel caso di programmi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo:".

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "La stipula dell'Accordo di programma" sono aggiunte le seguenti: ", che deve intervenire entro 90 giorni dalla relativa promozione";

2) dopo le parole: "alla realizzazione" sono aggiunte le seguenti: "degli interventi";

3) le parole: "delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "delle opere connesse e funzionali e di ogni altro intervento connesso";

4) dopo le parole: "agli obiettivi" sono aggiunte le seguenti: "di riqualificazione urbanistica, ";

5) dopo le parole: "economico e" sono aggiunte le seguenti parole: "costituisce, altresì, ".

e) al comma 4 dopo le parole: "messa in sicurezza e bonifica," sono aggiunte le seguenti: "di riuso e riqualificazione urbanistica o di".

f) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da: "Fatta salva l'applicazione" a: "valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata" sono soppresse;

2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7, del presente Decreto, anche relativamente alla valutazione ambientale strategica ed all'autorizzazione ambientale integrata".

g) al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole: "riconversione industriale e sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero di riqualificazione urbanistica,";
- 2) al primo periodo la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere"».

34.0.1

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti».

34.0.2

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica)

1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, produzione e distribuzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione

alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti».

35.1

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.2

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.3

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.4

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.5

[COMPAGNONE](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.500

[BIGNAMI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.6

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 35, con il seguente:

«Art. 35. - (*Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale*) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'auto sufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente».

35.501

[COMPAGNONE](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - (*Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale*). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente».

35.7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia, di recupero di materia, di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e quelli di compostaggio aerobico presenti nel territorio nazionale esistenti o da realizzare nel rispetto della gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva n. 98 del 2008 CE, informando adeguatamente la popolazione residente. In ogni caso non è possibile realizzare impianti di recupero d'energia in aree già fortemente compromesse e altamente inquinate».

35.8

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9.

35.9

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

35.10

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

35.11

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito, gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

35.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

35.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sostituire il Gomma 1 con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3 e 4;

sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza *extra* regionale. Il

contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani».

Sopprimere i commi 8 e 9.

35.14

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con proprio decreto, individua gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare solo se effettivamente necessari, articolati per regione e tenendo conto della pianificazione regionale, in considerazione di una loro progressiva riduzione ai fini del pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di riciclaggio previsti dalla normativa vigente».

35.15

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e attenendosi a quanto riportato dalla lettera f) comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - gli impianti di recupero e di smaltimento esistenti ovvero da realizzare solo se effettivamente necessari.

35.16

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

35.17

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «Il Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare».

35.18

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministero della salute».

35.19

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta,».

35.20

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

35.21

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

35.22

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

35.23

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza permanente» inserire le seguenti: «e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, prioritariamente quelle competenti nelle materie sanitarie,».

35.24

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo» con le seguenti: «individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e coincenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo».

35.25

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individua a livello nazionale» con le seguenti: «individua a livello regionale».

35.26

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio» con le seguenti: «impianti di riuso e riciclaggio dei rifiuti».

35.27

[COMPAGNONE](#)

Precluso

Al comma 1, settimo rigo, dopo le parole: «degli impianti», aggiungere le seguenti: «di trattamento a freddo, o in subordine».

35.28

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzati a livello nazionale» inserire le seguenti: «previa valutazione, da ripetere ad ogni deliberazione successiva e in ogni fase della procedura di cui al presente articolo, dell'impatto sanitario degli impianti in esercizio e di quelli autorizzati».

35.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo».

35.502

COMPAGNONE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «gli impianti», inserire le seguenti: «di trattamento a freddo, od in subordine».

35.30

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale».

35.31

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale», con le seguenti: «in ossequio agli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nel rispetto della pianificazione regionale».

35.32

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, tenendo conto della pianificazione regionale» con le seguenti: «e nel rispetto della pianificazione regionale».

35.33

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della pianificazione regionale» inserire le seguenti: «e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

35.34

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Tale decreto contiene disposizioni volte ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari

interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli».

35.35

[MUSSINI, DE PETRIS](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

35.36

[MUSSINI, DE PETRIS](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «Gli impianti così individuati costituiscono» inserire le seguenti: «a condizione che sia accertata l'assenza di un impatto negativo sulla salute della popolazione e sulla sicurezza nella produzione dei prodotti agroalimentari dei territori».

35.37

[CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la sicurezza nazionale nell'autosufficienza» con le seguenti: «l'autosufficienza nel territorio di ciascuna regione».

35.38

[ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la sicurezza nazionale nell'autosufficienza» con le seguenti: «l'autosufficienza in ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

35.39

[CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sicurezza nazionale» con le seguenti: «sicurezza regionale».

35.503

[COMPAGNONE](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 2 a 7.

35.40

[ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

35.41

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Il comma 3 è soppresso.

35.42

[MUSSINI, DE PETRIS](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e soltanto qualora sia stata

accertata preventivamente l'assenza di un impatto negativo sulla salute della popolazione e sulla sicurezza nella produzione dei prodotti agroalimentari dei territori. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010 e soltanto qualora sia stata accertata preventivamente l'assenza di un impatto negativo sulla salute della popolazione e sulla sicurezza nella produzione dei prodotti agroalimentari dei territori».

35.504

COMPAGNONE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «esistenti sia» inserire la seguente: «eventualmente».

35.44

CRIMI, NUGNES

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In particolare, per gli impianti di incenerimento collocati in aree critiche in cui di norma non vengono rispettati i valori limite per la qualità dell'aria di cui all'Allegato XI della legge n. 155 del 2010, e per questo già sanzionate dalla Corte di Giustizia Ue, non può essere autorizzato un carico termico nominale superiore al fabbisogno di smaltimento del bacino provinciale e quindi non può essere ammessa alcuna importazione di rifiuti sia urbani che speciali».

35.505

COMPAGNONE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «Gli impianti di», inserire le seguenti: «incenerimento eventualmente necessari di».

35.506

COMPAGNONE

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti di trattamento a freddo esistenti, le Autorità competenti provvedono, quando ne ricorrono le condizioni, ad adeguare le capacità nelle autorizzazioni integrate ambientali. Analogamente, per gli impianti di incenerimento esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali».

35.45

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Sopprimere il comma 6.

35.46

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «non sussistendo vincoli di bacino» inserire lo seguente: «esclusivamente».

35.507

COMPAGNONE

Precluso

Al comma 6, sopprimere la parola: «energetico».

35.47

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

35.48

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:«che disciplinano la materia,» inserire le parole: «solamente qualora sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, e».

35.49

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Sopprimere il comma 7.

35.50

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e massima di 50 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale; la quota/tonnellata viene stabilita all'interno dell'oscillazione minimo/massimo in relazione inversamente proporzionale alla percentuale di raccolta differenziata garantita dalla regione di provenienza».

35.508

COMPAGNONE

Precluso

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel caso in cui in impianti di rifiuti urbani indifferenziati localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extra regionale».

35.51

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:«20 euro» con le seguenti: «50 euro».

35.52

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «di euro 20» con le seguenti: «di euro 25».

35.53

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola:«Indifferenziato».

35.54

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole:«fondo regionale, è destinato» inserire le seguenti: «ai Comuni in cui sono insediati gli impianti e ai comuni nel raggio di 7 km dall'impianto,».

35.55

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 8.

35.56

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Sopprimere il comma 8.

35.57

MUSSINI, DE PETRIS

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti di un terzo. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori».

35.58

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 9.

35.59

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 9.

35.60

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 13, sostituire le parole: «dei relativi importi», con le seguenti: «degli importi dei contributi medesimi».

35.61

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

35.509

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dai rifiuti urbani speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)».

G35.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

che detto articolo al comma 2 stabilisce fra l'altro che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di composti di qualità»;

che l'incremento del 10 per cento non appare giustificato da alcun riferimento statistico, tecnico, legislativo, ambientale o contabile;

impegna il Governo a:

definire i criteri per il calcolo della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti al fine di stabilire se sia effettivamente necessario l'incremento di cui al comma 2.

G35.2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 2 stabilisce fra l'altro che «Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato»;

in base agli ultimi dati disponibili non esiste alcun fabbisogno residuo per quanto concerne impianti di recupero della materia organica, semmai esiste per quanto concerne il riciclaggio di tale materiale, e che il riciclaggio esclude espressamente il recupero energetico;

impegna il Governo a:

verificare se esista una effettiva necessità residua di impianti di recupero della frazione organica al fine di stabilire se sia necessaria la realizzazione degli impianti di cui al comma 2.

G35.3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 2 stabilisce fra l'altro che «Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato»;

in base agli ultimi dati disponibili non esiste alcun fabbisogno residuo per quanto concerne impianti di recupero della materia organica, semmai esiste per quanto concerne il riciclaggio di tale materiale, e che il riciclaggio esclude espressamente il recupero energetico;

impegna il Governo a:

verificare la necessità residua di impianti di compostaggio aerobica, finalizzati al riciclaggio della frazione organica, con lo scopo di implementare nel quadro normativo adeguate politiche di incentivazione del compostaggio domestico e di prossimità.

G35.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge .recante Conversione in legge del decreto-Iegge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 1 stabilisce fra l'altro che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale.»;

in base agli ultimi dati disponibili non esiste alcun fabbisogno residuo per quanto concerne impianti di smaltimento o recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati;

impegna il Governo a:

verificare la necessità residua di impianti di smaltimento e/o recupero energetico di rifiuti al fine di determinare se effettivamente servano ulteriori impianti.

G35.5

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 1 stabilisce fra l'altro che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale.»;

in base all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il riciclaggio esclude espressamente sia il recupero energetico diretto che la produzione di combustibile da rifiuti, pertanto è palesemente incompatibile con gli impianti di recupero energetico previsti dal comma 1;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire una ulteriore tassa sullo smaltimento in discarica e sull'incenerimento, finalizzata al finanziamento di politiche di prevenzione dei rifiuti e, in via transitoria, riciclaggio dei materiali.

G35.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'auto sufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a sancire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli.

G35.7

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e

prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

G35.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a stabilire il divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica.

G35.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti

urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, volta a stabilire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica e conseguentemente a porre nel nulla tutti i provvedimenti volti alla realizzazione di impianti di trattamenti termico dei rifiuti in tali regioni.

G35.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 35, del presente decreto, prevede l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati, a livello nazionale, degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati;

il medesimo comma dell'articolo in questione prevede altresì l'individuazione di ulteriori impianti di incenerimento da realizzare per coprire il fabbisogno residuo del territorio nazionale, con finalità di riequilibrio socio-economico tra le diverse aree;

tali impianti vengono dichiarati, al medesimo comma, infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale;

il comma 3, dell'articolo 35, dispone inoltre, per tali impianti, l'autorizzazione a saturazione del carico termico, siano essi esistenti o da realizzare;

la normativa comunitaria relativa alla questione dei rifiuti e principalmente la direttiva 2008/98/CE, integrata nel decreto-legge aprile 2006, n. 152 attraverso il decreto-legge 3 dicembre 2010, n. 205, prevede alcuni criteri di priorità nella gestione degli stessi, attraverso la fissazione di una gerarchia che parte dalla prevenzione, seguita da: preparazione per il loro utilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (ad esempio a fini energetici) e, infine, smaltimento;

la direttiva 2008/98/CE, al sesto considerando, recita «L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti»;

nel rispetto della direttiva 2008/98/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato, con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, al fine di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi con la produzione dei rifiuti;

tale Programma fissa alcune misure di carattere generale (produzione sostenibile, *Green Public Procurement*, riutilizzo, informazione e sensibilizzazione, strumenti economici, fiscali e di regolamentazione, promozione della ricerca), risultando essere, tuttavia, una dichiarazione di intenti non vincolante più che una reale strategia nazionale;

nonostante nel testo del decreto 12 settembre 2014, n. 133, esista una generica previsione relativa al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, tale norma risulta essere incentrata in modo netto sui processi di smaltimento dei rifiuti, in totale controtendenza rispetto alle succitate direttive comunitarie e alle indicazioni contenute alla Parte IV del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 152;

il decreto in questione, inoltre, indebolisce il principio di prossimità in materia di rifiuti, prevedendo al comma 7 dell'articolo 35 un contributo per i gestori degli impianti da versare alle regioni, per ogni tonnellata di rifiuto urbano di provenienza extraregionale,

impegna il Governo:

a predisporre, un efficace programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che si basi su meccanismi di circolarità, riciclo e riuso, investendo in piani e programmi che rendano sempre più residuale il recupero energetico dei medesimi, puntando sulla loro valorizzazione nel pieno rispetto della direttiva del 2008 n. 98 che stabilisce un principio gerarchico (riduzione, riutilizzo, riciclaggio,

recupero energetico) nella gestione dei rifiuti, contribuendo in tal modo alla creazione di lavoro innovativo in un'ottica di sostenibilità per l'ambiente e la salute.

G35.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 35 del provvedimento, al fine di attuare un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti, atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, individuando a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti, avvia la cosiddetta mobilità dei rifiuti ed elimina, di fatto, i vecchi limiti territoriali allo smaltimento dei rifiuti, introducendo l'obbligo per gli impianti di trattare i rifiuti che provengono da tutto il Paese e scaricando, in tal modo su quei territori virtuosi che fino ad oggi hanno affrontato con responsabilità il problema dello smaltimento, le inefficienze di altri;

Lo stesso articolo, sino alla suddetta definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno nazionale, consente agli impianti di recupero energetico da rifiuti, ove tecnicamente possibile, di lavorare in regime di saturazione termica, (cioè a massimo carico disponibile), sempre che sia valutata positivamente la compatibilità ambientale degli stessi e sia osservato il rispetto delle disposizioni normative sullo stato di qualità dell'aria;

Pensare di risolvere la questione rifiuti delegandone la soluzione ai territori virtuosi che ospitano impianti di smaltimento, è scelta politica miope e poco lungimirante ai fini di una soluzione definitiva del problema, che piuttosto dovrebbe basarsi sull'impegno a raggiungere risultati di raccolta differenziata di eccellenza, pianificazione di impianti di compostaggio e di trattamento a freddo con graduale dismissione degli impianti di incenerimento esistenti;

Qualsiasi previsione di programmazione di flussi di rifiuti sovra-regionali appare improponibile, se non è limitata a situazioni di emergenza o a fasi transitorie che precedano la realizzazione di nuovi e innovativi sistemi di recupero e smaltimento. Come già anticipato dal clima di allarme sociale che si è acceso a seguito dell'approvazione del suddetto articolo 35, la libera circolazione dei rifiuti da un territorio ad un altro, troverà molti ostacoli, non per protezionismo o scarso senso di solidarietà nazionale, ma perché andrà ad infrangere quel delicato equilibrio tra responsabilità e premialità che sostiene i risultati ed i comportamenti dei cittadini;

impegna il Governo,

Ad escludere, in sede di individuazione degli impianti di incenerimento strategici deputati ad attuare il sistema integrato a livello nazionale di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, dell'articolo 35 del provvedimento, quelli situati nei territori che nell'ultimo quinquennio hanno migliorato almeno del 10% la propria percentuale di raccolta differenziata o nei quali la stessa raggiunga almeno il 50%.

G35.12

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 reca misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

in particolare, l'articolo 35, per risolvere l'annosa emergenza rifiuti di una serie di regioni del centro Sud, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, dispone lo smaltimento dei rifiuti urbani negli impianti del Nord, portando al massimo il loro carico termico. Significa che diversi impianti, termovalorizzatori, inceneritori, cementifici, potranno bruciare fino al 30 per cento in più di rifiuti;

il testo del decreto scavalca le «quote» di bacinnizzazione regionale e non provvede alle mitigazioni delle emissioni maggiori, dannose per la salute pubblica e alle criticità della pianura padana in tema di polveri sottili. Le regioni maggiormente colpite dalla norma sono le regioni Lombardia e Emilia Romagna che presentano il più alto numero di impianti di trattamento di rifiuti;

il testo modificato dalla Commissione ambiente assegna comunque priorità per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale e in seconda istanza nel territorio nazionale,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 35 a tenere nella massima considerazione la programmazione a livello regionale dei volumi di trattamento dei rifiuti nel proprio territorio.

G35.200

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»,

premessi che:

il provvedimento in oggetto all'articolo 35, al comma 12, reca modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - ed. Codice dell'Ambiente - in materia di «consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene» che prevede l'istituzione di tali consorzi al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di suddetti beni;

il citato articolo 234 del Codice dell'Ambiente ha previsto, al comma 2, che il Ministero dell'Ambiente individuasse, con apposito decreto e in maniera puntuale, le tipologie di beni in polietilene ricadenti sotto la gestione consortile;

la precisazione, in linea con la normativa sulle attività dei consorzi, si richiedeva anche a fronte di una molteplicità e varietà di prodotti nei quali il polietilene viene impiegato con percentuali significativamente differenti, allo scopo di fornire chiarimenti agli operatori coinvolti ed evitare contenziosi;

allo stato attuale, nonostante siano passati oltre 8 anni dall'emanazione del Codice dell'Ambiente, il decreto di individuazione delle tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1 del citato articolo 234, non è ancora stato definito;

a parziale rettifica di tale lacuna normativa, nel corso dell'esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cd. Decreto Competitività, l'articolo 14, comma 8, lettera *b*-quies) ha apportato modifiche al comma 2 del già citato articolo 234, prevedendo che per beni in polietilene si intendano «i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi»;

il citato decreto legge, ha altresì previsto che in fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto chiarificatore, «per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;

in tale occasione il legislatore ha ravvisato la necessità di offrire un'esplicita definizione al concetto di beni in polietilene, fornendo una norma chiarificatrice e individuando chiaramente i beni ricadenti nella gestione consortile anche per escludere i beni in cui il polietilene rappresenta solo una parte residua;

nel corso dell'esame del decreto-legge 133/2014 presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati il summenzionato comma 2 è stato abrogato eliminando, quindi, proprio quella disposizione che prevedeva il chiarimento interpretativo sul concetto di «beni in polietilene»;

le ulteriori disposizioni previste dal provvedimento in esame, per quanto improntate alla differenziazione del contributo percentuale di riciclaggio sulla base della effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e della sua durata temporale, destano perplessità in relazione ai beni in cui il polietilene rappresenta una parte assolutamente residua e comunque il cui smaltimento presenti delle peculiarità;

un caso esemplare è rappresentato dai prodotti assorbenti per la persona, che sono beni costituiti da una molteplicità di componenti, principalmente cellulosa, di cui solo una parte residuale è polietilene e che, pertanto, non possono essere considerati né come «beni in polietilene», cioè costituiti interamente in polietilene, né come beni «a base di polietilene», cioè costituiti prevalentemente da polietilene, visto che il polietilene rappresenta solo una delle materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto;

nel corso della passata legislatura durante l'esame delle modifiche al cd. Decreto Ambiente (A.C. 4240-B), la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati aveva già chiaramente riconosciuto la peculiarità di tali prodotti assorbenti per la persona in quanto destinati alla raccolta di rifiuti organici;

è opportuno evidenziare che il comma 1 dell'articolo 234 di fatto già riconosce la peculiarità dei prodotti assorbenti per la persona quando essi sono considerati tra i rifiuti sanitari esplicitamente esclusi dalla raccolta e dal trattamento tramite Consorzio;

si potrebbe determinare la situazione paradossale per cui tali beni siano esclusi dall'assoggettamento al regime consortile e al relativo tributo quando considerati rifiuti sanitari, ricadenti nelle fattispecie di cui al DPR 254/2003, mentre vi siano assoggettati, nonostante la peculiarità che li caratterizza, quando provenienti da abitazioni civili e ricadenti nella raccolta municipale;

inoltre poiché la gestione della raccolta di tali prodotti ricade in capo ai comuni, prevedendo già l'apposite tassazioni per i cittadini, l'eventuale inclusione della filiera dei prodotti assorbenti per la persona nelle categorie assoggettate al tributo consortile sul polietilene determinerebbe inevitabilmente, per il conseguente aumento di prezzo dei prodotti, un ulteriore aggravio di spesa in capo ai cittadini, già soggetti alla tassa comunale sui rifiuti;

tutto questo, in assenza di una chiara individuazione dei beni in polietilene, come originariamente previsto dal comma 2, rischia di determinare un improprio e inopportuno ampliamento del perimetro dei beni soggetti alla gestione consortile con la possibilità che si determinino, come in passato, nuovi contenziosi tra il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti a base di polietilene e le aziende,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure finalizzate a chiarire la definizione di «prodotti in polietilene», specificando in maniera puntuale le tipologie di beni ricadenti nella gestione consortile di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche per escludervi quelle tipologie di beni che, per le peculiarità di composizione e trattamento, non siano assimilabili ai beni composti interamente da polietilene.

35.0.1

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo l'**articolo 35**, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni:

a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;

b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al «Ritiro Uno contro Zero», dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimovibili atte alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.

2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:

a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);

b) alla voce: "Data di presa in consegna" inserire la data di saturazione del contenitore;

c) alla voce: "Conferito da" inserire la seguente dizione: "Cittadini - Contenitore RAEE Uno contro Zero", lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;

d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.

3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Zero" viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Uno". In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce "Quantità (numero pezzi)" deve essere indicata la dizione "Contenitore RAEE Uno contro Zero" e i campi "Descrizione" e "Codice elenco rifiuti" dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

5. Apparecchiature di illuminazione:

5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

5.2. Tubi fluorescenti.

5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte».

35.0.2

BONFRISCO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni: a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;

b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al "Ritiro Uno contro Zero", dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimovibili atte alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.

2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:

a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);

b) alla voce: "Data di presa in consegna" inserire la data di saturazione del contenitore;

c) alla voce: "Conferito da" inserire la seguente dizione: "Cittadini - Contenitore RAEE Uno contro Zero", lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;

d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.

3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Zero" viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Uno". In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce "Quantità (numero pezzi)" deve essere indicata la dizione "Contenitore RAEE Uno contro Zero" e i campi "Descrizione" e "Codice elenco rifiuti" dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

"5. Apparecchiature di illuminazione:

5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

5.2. Tubi fluorescenti.

5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte"».

36.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.2

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 36, con il seguente:

«Art. 36. - 1. Sul territorio nazionale è vietata ogni nuova attività o istanza di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi;

2. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi già depositate presso i competenti uffici e non ancora autorizzate sono decadute.

3. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi autorizzate sono improcedibili. I ministeri competenti si attivano per risolvere le eventuali controversie ricorrendo ai procedimenti stragiudiziali.

4. I canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, sono aumentati fino a raggiungere livelli del 78 per cento.

5. Il maggior gettito derivante dai proventi di cui al comma 4 confluisce in un fondo speciale denominato "fondo per l'energia rinnovabile italiana".

6. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 è assicurata dal fondo di cui al comma 5».

36.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sono soppresse le parole da: «nonché» a: «idrocarburi».

36.4

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso n-septies), sopprimere la parola: «maggiori» e le parole: «nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013».

36.5

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 la Regione Basilicata, per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno una quota aggiuntiva rispetto alle somme già escluse dal Patto di stabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a 100 milioni di euro delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del proprio bilancio di previsione, per spese in conto capitale.

1-ter. Per le finalità del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020».

36.6

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.1. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono destinate per una quota pari al 30 per cento alle Regioni per le finalità di cui alla predetta norma.

2.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2013, n. 223, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-*bis*».

36.7

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Sostituire il comma 2-bis con il seguente

«2-*bis*. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

36.8

BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2-bis), apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) istituzione del fondo per la promozione di misure di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e di interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*" con le seguenti: "alla promozione di misure di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e di interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica"».

36.9

AMIDEI, PICCOLI

Precluso

Al comma 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

36.10

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Al comma 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

36.11

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La *social card* è riservata ai nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi 8.000 euro l'anno."».

G36.1

MUNERATO, ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-Iegge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 36 recante Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi, reca modifiche al comma 2 dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99 in tema di compensazioni territoriali per le attività di estrazione di idrocarburi, istituendo in particolare un

fondo «per la promozione di misure di sviluppo economico e per l'attivazione di una *social card* nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi» in luogo degli sconti sul prezzo dei carburanti alla pompa;

l'articolo 30-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ha recentemente modificato l'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *off shore*, ossia nella regione Veneto;

in sede di conversione in legge del decreto 24 giugno 2014, n. 91 alla Camera, il Governo aveva preso l'impegno di correggere la norma e ristabilire la possibilità per la regione Veneto di beneficiare delle compensazioni territoriali da destinare nuovamente ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione *off shore*, come stabilito anche da una sentenza del Consiglio di Stato n. 4134 del 6 agosto 2013,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti *off shore*, che assicuri un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.

G36.2

MARINELLO

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il mar Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso che custodisce uno straordinario patrimonio culturale e naturalistico riconosciuto dall'intera umanità, ove in una dimensione inferiore all'1 per cento dei mari del mondo transita 1.125 per cento del traffico mondiale di idrocarburi;

in tale scenario, già piuttosto compromesso sul piano inquinamentale e costantemente messo a rischio dall'intensità dei traffici marittimi, è diffusa a livello parlamentare e locale la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle diffuse attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi offshore;

gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di esplorazione e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare ed effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;

l'ISPRA e l'INGV, istituti di assoluto rilievo e affidabilità tecnico-scientifica, hanno testimoniato la peculiare e straordinaria ricchezza di ecosistemi profondi e la particolare fragilità del canale di Sicilia, esposto ad attività telluriche e vulcaniche;

in particolare l'ISPRA, anche nel corso di una recente iniziativa pubblica tenuta in Senato, ha evidenziato la straordinaria peculiarità naturalistica dei fondali del canale di Sicilia, ricco di banchi di eccezionale valenza, ove proprio l'integrazione tra i requisiti idrologici dei fondali profondi e il vulcanismo diffuso produce effetti unici in termini di biodiversità marina;

l'instabilità politica della sponda sud del Mediterraneo, i preoccupanti livelli di fondamentalismo religioso e le correnti vicende di migrazione di massa producono un costante stato di rischio per la sicurezza e la pace in quell'area mediterranea;

le strutture operative e titolate della convenzione di Barcellona per la tutela del Mediterraneo hanno avviato l'*iter* per istituire aree marine protette nell'alto mare, a tutela degli ecosistemi di pregio ove presenti,

impegna il Governo:

a sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei fondali marini del canale di Sicilia, oltre che l'operatività di quelle già rilasciate, per almeno un biennio e comunque fino alla conclusione di un'approfondita indagine tecnico-scientifica, da affidare all'ISPRA e all'INGV su incarico del Ministero dello sviluppo economico, per l'individuazione ed adozione di idonee misure di assoluta garanzia per gli ecosistemi naturali interessati e per le attività turistiche e della pesca nell'area a fronte dei rischi prodotti da dette attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei fondali marini in quello specifico e fragilissimo contesto;

a promuovere con la massima tempestività la ratifica del Protocollo *offshore* della convenzione di Barcellona per prevenire gli impatti prodotti dalle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste;

a promuovere con immediatezza nelle sedi titolate una comune strategia con i Paesi della sponda sud del canale di Sicilia per una severa e condivisa regolazione delle attività di sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi in quell'area;

a promuovere, se necessario, un innalzamento dell'attenzione e delle soglie di tutela presenti nelle regolazioni nazionali degli Stati rivieraschi nel settore dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi, a partire dalla sponda sud del canale di Sicilia, sia attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici sia mediante la promozione di una apposita e mirata conferenza internazionale;

ad assicurare, mediante l'immediata modifica del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469, che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano resi utilizzabili dal Ministero per lo sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche nell'anno finanziario successivo, al fine di assicurarne un'adeguata programmazione per il migliore svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

a promuovere in Sicilia, nell'ambito della convenzione di Barcellona, una specifica iniziativa con i Paesi posti sulla sponda sud del Mediterraneo per la più rapida istituzione di aree marine protette dell'alto mare, mirate alla tutela dei fondali e degli ecosistemi di pregio, ove approfondire i seguenti punti: cosa e come conservare e preservare, con quali garanzie di effettività anche sul piano del necessario riconoscimento internazionale, con quali costi e strutture di gestione e vigilanza;

a promuovere con immediatezza le necessarie verifiche internazionali, mediante un impegno diretto delle strutture diplomatiche, per la più rapida istituzione della zona di protezione ecologica nel canale di Sicilia, ove possano legittimamente avere vigenza le regolazioni nazionali e comunitarie vigenti in tema di tutela del mare.

36-bis.1

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36-bis.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 36-bis**, è aggiunto il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio)

1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

6. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da ai livelli raccomandati dall'organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

36-bis.0.2

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo l'**articolo 36-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-ter.

(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: ", fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi";

b) al terzo periodo, sopprimere le parole: ", fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

37.1

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

37.2

GIROTTI, CASTALDI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

37.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture del sistema energetico italiano ed europeo, sono dichiarati di interesse strategico e di pubblica utilità ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001: la riqualificazione delle infrastrutture della rete nazionale di

trasporto elettrico per contenere e annullare le dispersioni, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, la ricerca sulle soluzioni di stoccaggio di tutte le fonti rinnovabili».

37.4

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1, sopprimere le parole: "i gasdotti di importazione di gas dall'estero";
- b) al comma 2, le lettere a) e b), sono soppresse;
- c) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: "o da gasdotti di importazione di gas dall'estero";
- d) il comma 3 è soppresso».

37.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 1 sono sopprimere le parole: «incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse».

37.6

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il carattere di interesse strategico, prioritario e di pubblica utilità ai sensi del presente comma non comporta il riconoscimento, a favore dei gestori, di forme di remunerazione incentivante o l'applicazione di fattori di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni».

Consequentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce interventi di regolazione volti ad assicurare al sistema la disponibilità delle prestazioni di punta definite di anno in anno dal Ministero dello sviluppo economico, anche in relazione alla situazione di rischio di approvvigionamento derivante dalle crisi internazionali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce il contenimento dei costi degli interventi di regolazione».

37.7

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il carattere di interesse strategico, prioritario e di pubblica utilità ai sensi del presente comma non comporta il riconoscimento, a favore dei gestori, di forme di remunerazione incentivante o l'applicazione di fattori di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni».

Consequentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce interventi di regolazione volti ad assicurare al sistema la disponibilità delle prestazioni di punta definite di anno in anno dal Ministero dello sviluppo economico, anche in relazione alla situazione di rischio di approvvigionamento derivante dalle crisi internazionali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce il contenimento dei costi degli interventi di regolazione».

37.8

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal terzo comma del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate».

Consequentemente all'articolo 38, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal comma d del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate».

37.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 2 lettera a) sono soppresse le parole: «e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati"».

37.10

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

37.11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 21 sopprimere la lettera b).

37.12

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Al comma 2, lettera c), le parole da: «che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tali modalità se approvate dall'Autorità Competente, di concerto con gli Enti locali territorialmente interessati».

G37.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 37 rende tutto il comparto di trasporto e stoccaggio gas (rigassificatori; gasdotti; stoccaggi eccetera) di interesse strategico nazionale. Qualsiasi norma inserita in un piano per la tutela paesaggistica e ambientale (ad esempio un piano di un parco nazionale) potrà quindi essere superata per la realizzazione di tali opere,

impegna il Governo:

a prevedere che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, debbano esprimere parere vincolante sull'opportunità della realizzazione dell'opera.

38.1

CASTALDI, GIROTTO, BLUNDO, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

38.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

38.3

D'ALI'

Precluso

Sopprimere l'articolo.

38.4

[DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

38.500

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

38.5

[MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *1.* Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di pompaggio, ricerca e sviluppi di sistemi di accumulo energetico;

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, procede, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, alla costituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale ed, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che promuovere le attività di cui al comma 1) ed eroga i relativi finanziamenti;

3. La dotazione finanziaria di base è assicurata dal "fondo per l'energia rinnovabile Italiana" appositamente costituito, finanziato con i canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996 che vengono aumentati fino a raggiungere livelli pari al 78% della presente legge di conversione, nonché: 11 milioni mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 15 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; per il 2015 5,2 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, 95 milioni dallo stanziamento previsto nella legge 224/2012, comma 186, articolo 1, 80 milioni dallo stanziamento previsto dalla legge 224/2012, articolo 1, comma 212; 51,2 milioni dal fondo sviluppo e coesione di cui alla legge 147/2013 articolo 1 comma 6; per il 2016: 3,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 155,8 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2017: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 925 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2018: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 191 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2019: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; per il 2020: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

5. conseguentemente, i commi 186 e 224 all'articolo 1 della legge 224/2012 sono soppressi;

6. entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso e trasmette la relazione ai ministeri competenti».

38.6

[BAROZZINO, STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 1 a 11-ter.

38.7

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere i commi da 1 a 4.

38.8

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

38.9

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sopprimere il comma 1.

38.10

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando la pesca e le produzioni agricole di qualità compresa l'intera filiera del settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento al patrimonio idrico nazionale al fine di assicurare l'autonomia dello Stato nell'approvvigionamento di risorse idriche a scopo potabile e alimentare sono vietate nuove installazioni per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare a meno di 20 miglia dalla costa e su tutto il territorio nazionale. Sono considerati di interesse strategico la conservazione del patrimonio idrico e del patrimonio ambientale».

38.11

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma l, primo periodo, dopo le parole: «approvvigionamenti del Paese aggiungere le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dalla per cento al 30 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare, elevata dal 7 per cento al 25 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare e elevata dalla per cento al 30 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Il titolare unico o con titolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate rispettivamente al finanziamento della ricerca pubblica sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e a incentivare le imprese che incrementano l'approvvigionamento energetico autonomo da fonti rinnovabili».

Consequentemente, sopprimere le parole da: «le attività» fino a: «espropriazione per pubblica utilità».

38.12

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:«e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale».

38.13

PICCOLI

Precluso

Al comma 1-bis, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «,da emanarsi entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto,».

38.14

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

38.18

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "attività di" sono inserite le seguenti: "prospezione e ricerca"; dopo le parole: "sulla terraferma" sono inserite le seguenti: "e in mare". E abrogato il punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

38.19

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "attività di" sono inserite le seguenti: ", prospezione e ricerca"; dopo le parole: "sulla terraferma" sono inserite le seguenti: "e in mare"».

38.20

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "di coltivazione" sono inserite le seguenti: "in mare e"».

38.21

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

38.22

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Decorso inutilmente tale termine» inserire le seguenti: «salvo diversa richiesta del proponente».

38.23

[BONFRISCO](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi. Il procedimento di valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori è coordinato con il procedimento unico e le fasi procedurali di cui agli articoli 13 comma 2 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotte rispettivamente della metà e di un terzo».

38.24

[BRUNO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi. Il procedimento di valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori è coordinato con il procedimento unico e le fasi procedurali di cui agli articoli 13, comma 2, e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono ridotte rispettivamente della metà e di un terzo».

38.25

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, per acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche delle amministrazioni regionali e locali competenti».

38.26

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ottenuto il titolo concessorio unico, i tempi delle fasi procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione di sicurezza relative alle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti sono ridotti della metà».

38.27

BONFRISCO

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ottenuto il titolo concessorio unico, i tempi delle fasi procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione di sicurezza relative alle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti sono ridotti della metà».

38.28

MARINELLO

Precluso

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-*quater*. Al fine di individuare e adottare specifiche e calibrate misure miranti ad escludere ogni rischio anche d'origine vulcanica per i preziosi ecosistemi naturalistici ivi presenti, fino a tutto il 2016 nelle acque marine poste nel Canale di Sicilia innanzi alla costa tra Marsala e Pozzallo è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi o l'attivazione di quelle già rilasciate ma non ancora operative alla data di entrata in vigore della presente legge».

38.29

BRUNO, BERNINI

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare tipo di cui al comma 7».

38.30

BONFRISCO

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare tipo di cui al comma 7».

38.31

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono incrementate del 100 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

8-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

38.32

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

Precluso

Al comma 11-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare incrementi della tariffa della fornitura del gas naturale ai clienti finali».

38.33

BRUNO, BERNINI

Precluso

Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:

«11-sexies. I termini di cui all'articolo 11 comma 154, della legge 23 dicembre 2013, n. 143, sono prorogati al 30 giugno 2015».

G38.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

con l'articolo 38 tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale.

Si arriva al paradosso che, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo saranno i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali,

impegna il Governo:

a vietare le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi entro un limite di 12 miglia dalla costa nazionale;

a vietare le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi nel mar Adriatico, nel quale, considerata la natura di mare «chiuso», ogni incidente di natura ambientale avrebbe conseguenze irreparabili;

a vietare le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi in aree naturali in predetto di divenire «parco protetto».

G38.2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

con l'articolo 38 tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale;

si arriva al paradosso che, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo saranno i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali,

impegna il Governo:

a considerare di interesse strategico nazionale la salvaguardia del territorio italiano, le produzioni eno-gastronomiche igt, igp d.o.c. e d.o.p., il paesaggio della costa e i tanti impianti e lavorazioni tradizionali che non provocano inquinamento, compresi quelli per la produzione energetica da fonti rinnovabili;

a prevedere, obbligatoriamente, una consultazione pubblica, vincolante, sulla realizzazione di ogni opera connessa allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle e infrastrutture;

ad avviare contatti con i Paesi che sfruttano giacimenti nel Mare Adriatico al fine di concertare la progressiva dismissione degli impianti di trivellazione, stabilendo comuni *standard* di sicurezza e stanziando appositi fondi destinati ad eventuali danni diretti che ricadrebbero sul nostro territorio.

G38.3

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

con l'articolo 38 tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale;

Si arriva al paradosso che, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo saranno i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali,

impegna il Governo:

considerando la gravità dei cambiamenti climatici di cui siamo testimoni, a pianificare progressivamente la sostituzione dell'energia fossile con fonti di energia alternativa, pulita e sostenibile;

ad ottimizzare l'utilizzo di energia attraverso strumenti innovativi come le cosiddette «Smart Grid»;

a spostare gli investimenti destinati alle energie rinnovabili dai grandi impianti ai piccoli impianti destinati all'autosufficienza energetica;

ad investire in ricerca e sviluppo di tali fonti energetiche nel lungo periodo al fine di pianificare e raggiungere gli obiettivi previsti dalla «Strategia Europa 2020» e dalla COM(2011)885 «Tabella di marcia per l'energia 2050», unica via per il raggiungimento della completa autosufficienza energetica.

G38.4

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge in esame dispone che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Inoltre si prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici;

in Italia sono presenti più di 1.000 pozzi produttivi di idrocarburi, di cui 615 *onshore* e 395 *offshore*; di questi, 777 pozzi producono gas mentre i restanti 233 sono mineralizzati ad olio;

le produzioni annuali di gas (8 GSm³) ed olio (5 Mton) coprono rispettivamente il 10 per cento ed il 7 per cento del fabbisogno energetico nazionale;

tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di

disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di de-solfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);

negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm, ed il Massachusetts dello 0,006);

in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee Guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche normativa, tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi.

G38.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge in esame dispone che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Inoltre si prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici;

in Italia sono presenti più di 1.000 pozzi produttivi di idrocarburi, di cui 615 *onshore* e 395 *offshore*; di questi, 777 pozzi producono gas mentre i restanti 233 sono mineralizzati ad olio;

le produzioni annuali di gas (8 GSm³) ed olio (5 Mton) coprono rispettivamente il 10 per cento ed il 7 per cento del fabbisogno energetico nazionale;

ma, l'Italia è tra i Paesi comunitari più ricchi in prodotti tipici, un patrimonio sviluppato nel tempo anche grazie ad una articolata ed innovativa legislazione nazionale. Per proteggere questa ricchezza l'Italia è stata tra i Paesi promotori anche di una legislazione di riferimento a livello comunitario;

hanno ottenuto un riconoscimento giuridico nazionale numerosi prodotti dei comparti vitivinicolo, caseario, delle carni trasformate, olivicolo e ortofrutticolo. Si ricorda, ad esempio, la legge n.125 del 1954 sui formaggi, quella sui prosciutti, e la legge n. 169 del 1992 sugli oli extra vergini;

in Italia, le produzioni tipiche nel comparto dei formaggi coprono, con 30 marchi DOC, circa il 50 per cento dell'intera produzione casearia nazionale. Nel comparto vitivinicolo, le circa 280 denominazioni di origine, coprono il 15 per cento della produzione nazionale;

la produzione nazionale di prosciutto è costituita, per oltre il 30 per cento, da prodotti a denominazione di origine controllata,

si stima che i prodotti tipici contribuiscono alla ricchezza nazionale per un importo di oltre 5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, al fine di vietare la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nella zone di produzione di prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione europea con il marchio a denominazione di origine controllata o garantita o protetta.

G38.6

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

all'articolo 38 il comma 11-*quinquies* demanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. Il riferimento per la definizione di tale valorizzazione è il meccanismo dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento.

la cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica - o meccanica - e calore;

per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, validi a partire dal 10 gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il decreto legislativo n. 20 del 2007.

per tali unità, riconosciute CAR dal Gestore dei Servizi Energetici GSE è previsto l'accesso al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011;

gli impianti che beneficeranno di tale norma potrebbero ottenere un duplice incentivo, prima per la loro produzione elettrica e, successivamente, quale impianti in cogenerazione.

impegna il Governo

a considerare gli incentivi già concessi per la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta nella definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili.

G38.7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

all'articolo 38 il comma 11-*quinquies* demanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali;

il riferimento per la definizione di tale valorizzazione è il meccanismo dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento;

la cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica - o meccanica - e calore;

per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, validi a partire dal 1° gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il decreto legislativo n. 20 del 2007;

per tali unità, riconosciute CAR dal Gestore dei Servizi Energetici GSE è previsto l'accesso al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal decreto ministeriale 5 settembre 2011;

impegna il Governo

Ad evitare che nell'applicazione del comma 11-*quinquies* dell'articolo 38 ci siano maggiorazioni sulle bollette energetiche.

G38.8

BAROZZINO, STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame interviene sulla normativa in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare o in terraferma;

considerando «di interesse strategiche, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili» le produzioni nazionali di idrocarburi, il Governo mira di fatto ad accentrare e velocizzare i processi di autorizzazione, limitando conseguentemente il ruolo delle regioni e degli enti locali interessati, garantendosi le procedure di esproprio, riducendo i tempi per le autorizzazioni ambientali, assegnando alla competenza statale il rilascio dei provvedimenti di VIA per le trivellazioni di idrocarburi sulla terraferma, finora di competenza regionale, ecc.;

dette attività di approvvigionamento di combustibili fossili, al di là della loro valenza economica e dei conseguenti interessi industriali ad esse sottese, comportano seri potenziali rischi per l'ambiente e per la salute;

peraltro riguardo alle perforazioni in mare, queste attività estrattive comportano rischi ancora maggiori soprattutto in considerazione delle dimensioni e della conformazione del mare Mediterraneo, con un ricambio bassissimo delle sue acque;

le norme introdotte nel provvedimento, puntano a sfruttare al massimo le nostre poche riserve di idrocarburi, con tutti i rischi ambientali che questo comporta, perseguendo la strada dell'utilizzo sempre più intensivo dei combustibili fossili, invece di puntare con convinzione sull'efficienza e sulle energie alternative, dalle quali si otterrebbero i medesimi benefici;

peraltro, come sostiene lo stesso Ministero dello sviluppo economico, le riserve italiane sono limitate: quelle certe sono pari a 126 milioni di tonnellate di olio equivalente. Praticamente raddoppiando la produzione nazionale, dette riserve si esaurirebbero in poco più di 10 anni;

anche da punto di vista occupazionale, va ricordato come l'industria del petrolio non è ad alta intensità di lavoro, e anche nel caso di un via libera alle trivelle, come tenta di fare il provvedimento in esame, gli occupati stabili sarebbero poche migliaia;

nonostante il prodotto estratto nei mari italiani sia poco e di scarsa qualità, le compagnie petrolifere trovano molto vantaggiose le condizioni fiscali previste dal nostro Paese per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in ragione dell'entità dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sia in ragione delle aliquote di prodotto della coltivazione;

la situazione italiana dimostra, inoltre, che la quota delle *royalties* spettanti per legge alle regioni, difficilmente riesce ad avere un valore di compensazione rispetto ai danni ambientali ed economici che le attività estrattive comportano. A riguardo, il caso della Val d'Agri, in Basilicata, e della Calabria sono emblematici. In tali regioni, le risorse generate dalle *royalties* non hanno prodotto la nascita di nuove imprese, né hanno avuto significative ricadute occupazionali sull'indotto, né tantomeno sono state utilizzate per interventi nel campo della tutela, e della conservazione della biodiversità;

impegna il Governo

a garantire nell'ambito delle procedure autorizzative di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei cittadini, prevedendo piena pubblicità alle suddette attività;

a prevedere la sospensione delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni, nelle zone di elevato rischio sismico, vulcanico, di subsidenza e nelle zone di ripopolamento ittico, nonché delle aree maggiormente sensibili e a maggior valenza ambientale e paesaggistica;

a prevedere, con riguardo all'autorizzazione di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, una preventiva valutazione di costi e benefici riguardo alle aree di zone di pregio turistico ed economico, e l'impatto negativo che dette attività possono avere sull'economia dei territori coinvolti nei diversi settori produttivi, prevedendo in questo caso il divieto delle relative autorizzazioni e concessioni;

a prendere a riferimento le linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale, e non le linee di costa come attualmente previsto, relativamente al divieto entro le 12 miglia delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;

a prendere le opportune iniziative volte a prevedere un sensibile incremento delle aliquote di *royalties* e di prelievo fiscale attualmente vigenti, per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare;

a dare seguito agli impegni previsti dalle risoluzioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, approvate dalla Commissione ambiente della Camera il 6 agosto 2014;

a sospendere l'*iter* di tutte le autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti di idrocarburi nel Mediterraneo in attesa della definitiva approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia, e in corso di adozione in sede di Unione europea, accogliendo inoltre la richiesta formulata in tal senso dalla Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche.

G38.9

CALEO, VACCARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca degli idrocarburi;

l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini. D'altro canto, nell'interesse del Paese, si impone l'opportuna valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, anche in considerazione della ridotta disponibilità;

la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione *offshore* nel mar Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del 27 dicembre 2012, recante «Ampliamento della zona "C", aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare»;

gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di esplorazione e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;

da queste considerazioni deriva l'assoluta necessità di valutare l'opportunità o meno di proseguire o autorizzare nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale;

è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più severe regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi;

considerato che:

nel corso della XVI legislatura, il 15 giugno 2011, la 13^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della commissione al parlamento europeo ed al consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività *offshore* nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (protocollo *offshore*) e ad operare per far sì che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose;

nella seduta antimeridiana del 2 aprile 2014 l'aula del Senato, al termine della discussione di mozioni sulla ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico, ha approvato due ordini del giorno, sostenuti dai Gruppi di maggioranza, dalla Lega Nord e da Forza Italia;

impegna il Governo:

a operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia, a partire dalla disciplina recata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;

a rivalutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in mare anche in considerazione della attuale applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina «C»;

a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato quale parte integrante dello stesso procedimento di VIA;

a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di *decommissioning* delle piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati;

a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare - i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza - sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni;

ad assicurare un costante coinvolgimento informativo degli Enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare;

a promuovere con la massima tempestività la ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali, a cui l'Italia aderisce - ed in particolar modo del protocollo *offshore* della Convenzione di Barcellona - che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;

a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi nell'intero bacino;

a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi del mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una conferenza dei Paesi rivieraschi;

a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe;

ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti della Autorità competente;

a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE, del 12 giugno

2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle *royalty* fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche interessate, mutuando schemi quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 siano integralmente assegnati, ad inizio dell'anno finanziario successivo, su appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare con un'adeguata programmazione il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al mare Adriatico;

a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza;

a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;

a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso di danni arrecati agli *stock* ittici esistenti;

ad effettuare una analisi preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico;

ad effettuare una ricognizione dello stato di utilizzo degli impianti di produzione di idrocarburi in mare, prevedendo la progressiva e rapida dismissione di tutti gli impianti non più produttivi e programmando gli eventuali ulteriori sviluppi in modo tale da garantire che il numero complessivo delle piattaforme venga comunque progressivamente ridotto.

G38.10

PADUA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il disegno di legge in esame reca al Capo IX misure urgenti in materia ambientale;

in merito alle misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, l'articolo 38 stabilisce, al comma 1, che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestano carattere di interesse strategico e siano di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

il successivo comma 1-*bis* prevede, altresì, che la predisposizione di un piano delle aree in cui siano consentite le attività suindicate sia affidata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico; sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

considerato che:

appare indispensabile tutelare determinati territori, soprattutto quelle in cui è appurata l'elevata sismicità o l'instabilità morfologica, dovuta alla particolare conformazione geologica del territorio o a determinate condizioni ambientali, meteorologiche o climatiche;

non si possono sottovalutare i rischi connessi all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, con riguardo ai possibili impatti sull'ambiente e sulla sicurezza dei cittadini residenti in determinate zone del territorio nazionale;

l'Italia è un Paese ad elevata sismicità, caratterizzato da aree nelle quali i terremoti avvengono spesso e i dati maggiormente alti, in termini di magnitudo e frequenza, si concentrano nella parte centromeridionale della penisola;

l'Italia è, altresì, un paese con un diffuso patrimonio paesaggistico, architettonico e artistico che richiama numerosi turisti da tutto il mondo,

impegna il Governo:

a valutare, nel momento dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 38, comma 1-*bis* del decreto legge in esame, finalizzato alla predisposizione di un piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, l'opportunità di non inserire zone ad elevata pericolosità sismica, nonché quelle dichiarate patrimonio dell'Unesco.

G38.200

SANTANGELO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1651,
premessi che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Vengono, inoltre, stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, con l'obiettivo di semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico;

le associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, Legambiente e WWF hanno criticato fortemente i contenuti dell'articolo 38 del decreto «Sblocca Italia» con il quale, grazie ad una serie di forzature normative e costituzionali, si rilanciano indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, sia a terra che in mare, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in Basilicata e nei mari Adriatico, Ionio, Alto Tirreno e nel Canale di Sicilia;

le associazioni ritengono, in particolare, che le disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 133 del 2014: 1) consentano di applicare le procedure semplificate e accelerate sulle infrastrutture strategiche ad una intera categoria di interventi senza individuare alcuna priorità; 2) trasferiscano d'autorità le VIA sulle attività a terra dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente; 3) compiano una forzatura rispetto alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni cui al vigente Titolo V della Costituzione; 4) prevedano una concessione unica per ricerca e coltivazione in contrasto con la distinzione tra le autorizzazioni per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi del diritto comunitario; 5) applichino impropriamente e erroneamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale; 6) trasformino forzatamente gli studi del Ministero dell'Ambiente sul rischio subsidenza in Alto Adriatico legato alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in «progetti sperimentali di coltivazione»; 7) costituiscano una distorsione rispetto alla tutela estesa dell'ambiente e della biodiversità rispetto a quanto disposto dalla direttiva *Offshore* 2013/301UE e dalla nuova Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale;

considerato che:

in particolare, in Sicilia è in corso una vera e propria esplosione delle istanze per i permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi e per le attività di perforazione da parte delle compagnie petrolifere: sono 12.908 i chilometri quadrati interessati dai cinque permessi di ricerca già rilasciati e da altre 15 richieste di concessione, ricerca e prospezione avanzate. Questo, nonostante, già oggi nel Canale di Sicilia vengano estratte (dato a fine 2013) 301.471 tonnellate, il 41 per cento del totale nazionale del petrolio estratto in mare. Gran parte delle richieste in fase di valutazione provengono da compagnie straniere, la cui attività non porterà evidentemente benefici per l'economia nazionale, rischiando, tra l'altro, di compromettere il futuro delle popolazioni coinvolte da eventuali incidenti;

le aree interessate dalle richieste di prospezione petrolifera sono spesso prossime ad aree marine protette, siti di importanza comunitaria, e ad altre aree sottoposte a tutela. Oltre al grave rischio di incidente rilevante, che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'ambiente marino, le attività di

perforazione minacciano le economie delle piccole isole e delle comunità costiere che vivono ormai solo di pesca e turismo;

le attività di perforazione e produzione di petrolio dal fondo marino contribuiscono almeno per il 2 per cento all'inquinamento marino. Non si ravvisa, quindi, alcuna necessità di promuovere attività che accrescono i rischi di inquinamento del bacino del Mediterraneo, quali lo sviluppo di pericolosi ed inopportuni nuovi progetti di perforazione off-shore;

vi sono zone di pregio marine e costiere che continuano a subire la minaccia del rischio di inquinamento marino derivante dalle attività di esplorazione e perforazione, quali ad esempio l'utilizzo della tecnica *air gun*, che espone ad elevati rischi i mammiferi marini, e di fanghi e fluidi perforanti, nonché il rilascio delle acque di produzione - e da incidenti per le piattaforme offshore, come ha dimostrato il caso della piattaforma Deepwater Horizon del 2010 nel Golfo del Messico;

le prospezioni a fini di ricerca, e i connessi sversamenti di greggio, mettono oggi a serio rischio anche l'ambiente e i fondali della riserva marina delle Egadi, la più grande d'Europa, ma anche il suo stesso sistema economico e il tessuto sociale. A tal fine, la Giunta municipale di Favignana (Trapani) ha recentemente approvato la delibera predisposta dall'Anci contro le trivellazioni nel Canale di Sicilia;

in tal modo, l'Amministrazione comunale di Favignana risponde all'interesse preminente di tutelare la propria collettività dall'aumento del rischio ambientale conseguente all'aumento delle aree perforabili site nel mare limitrofo all'Isola;

impegna il Governo:

a valutare con urgenza l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad escludere il rilascio di nuove autorizzazioni di ricerca, prospezione e coltivazione nelle acque antistanti le 12 miglia dalle zone costiere, ovvero dal perimetro esterno di aree protette e riserve marine;

ad assumere ogni opportuna iniziativa idonea a garantire la tutela dell'equilibrio biologico dell'ambiente marino in cui insistono attività estrattive, monitorando costantemente che non vi siano rischi di sversamenti in mare di idrocarburi collegati alle medesime attività, al fine di evitare effetti negativi sul sistema economico-occupazionale delle aree coinvolte, in particolare sui settori della pesca e del turismo, fondamentali soprattutto per le piccole economie insulari;

a rivedere integralmente la strategia politica sinora perseguita, e riconfermata nel decreto-legge cosiddetto Sblocca Italia, volta all'incremento della produzione di idrocarburi e alla semplificazione dell'iter di presentazione delle istanze per il conferimento dei permessi e delle concessioni e finalizzata ad aumentare il gettito fiscale;

a valutare attentamente, nell'ambito delle misure volte all'incremento delle attività estrattive, i costi in termini sanitari ed ambientali di una politica energetica fondata sulle trivellazioni in mare e sulla terraferma.

G38.201

RUVOLO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»,

premessi che:

le coste della Sicilia sono state messe a disposizione di alcune grandi compagnie petrolifere con lo scopo di creare occupazione in favore degli isolani già dal lontano 1960;

il progetto «offshore Ibleo» ha già ricevuto una valutazione d'impatto ambientale positiva tant'è che Eni ha chiesto di poter realizzare una nuova piattaforma, due pozzi esplorativi, sei pozzi di produzione e i relativi oleodotti. Alcuni di questi pozzi sarebbero a sole 11-12 miglia nautiche dalla costa;

la recente tragedia delle Macalube di Aragona (AG) dove hanno perso la vita due fratellini di 7 e 9 anni per l'esplosione di un piccolo vulcanello di fango, dovrebbe far meditare tutti e prima di rilasciare nuove autorizzazioni per le trivellazioni bisognerebbe studiare attentamente la realtà geologica del Canale di Sicilia;

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente, prima di procedere ad ulteriori concessioni relative alle trivellazioni, avviando con fermezza una severa e approfondita indagine dal punto di vista geologico e strutturale dell'area interessata da vulcanismo e sismicità, finalizzata alla corretta valutazione della possibilità di eventi causati dalle attività connesse alle esplorazioni petrolifere;

ad affrontare e risolvere il problema delle nuove trivellazioni nel Canale di Sicilia, sospendendo i procedimenti concessori in itinere, nella zona che va da Licata (AG) a Mazara del Vallo (TP). Tali pratiche, infatti, risultano pericolose per la popolazione, per la flora e la fauna marina e soprattutto compromettono lo sviluppo dell'attività turistica.

G38.202

MUNERATO

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge 133 del 2014, in tema di «Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale», prevedeva, nel testo

originario del Governo, disposizioni dirette ad estendere l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi;

tali pratiche innovative per l'estrazione di idrocarburi venivano pertanto permesse in aree vincolate come: il Golfo di Napoli, il Golfo di Salerno e delle Isole Egadi» fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

tale norma è stata soppressa nel corso dell'esame del decreto-legge presso la camera dei Deputati;

le aree del territorio veneto, in particolare parti significative della fascia costiera veneziana, il delta del fiume Po e un ampio settore del suo entroterra, sono interessati da fenomeni di subsidenza, i cui effetti hanno ricadute sull'assetto idraulico, geologico e di tutela del territorio e risulta, quindi, necessario mettere in atto ogni azione che possa limitare tali fenomeni irreversibili;

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti legislativi e attuativi in tema di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, a tenere sempre conto della specificità del territorio dell'Alto Adriatico, con particolare riferimento alla costa polesana e quella veneziana al Delta del Po e all'entroterra padovano e veneziano prossimo all'area polesana.

38.0.1

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Dopo l'**articolo 38**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Tutela del patrimonio ambientale nazionale)

1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando le produzioni agricole di qualità e *la made in Italy* con particolare riferimento al settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico nazionale, per la conservazione della biodiversità di interesse comunitario, per la prevenzione del rischio idrogeologico e di quello sismico, sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle seguenti aree che divengono di interesse strategico nazionale:

a) territori con una o più coltivazioni denominate IGP, DOC, DOCG, DOP o IGT e in quelle candidate a divenirlo nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;

b) aree di salvaguardia e zone di protezione definitive per la salvaguardia delle aree di ricarica delle falde acquifere di cui, rispettivamente, all'articolo 94 commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in ogni caso, le aree circostanti 10 km le sorgenti con portata media annua maggiore di 50 litri/secondo;

d) siti della Rete Natura2000 in terraferma nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;

e) aree marine della Rete Natura2000 nonché aree tampone ad esse contigue per un'estensione di 20 miglia dal perimetro;

f) aree protette in terraferma così come definite dalla legge n. 394 del 1991 e relative aree di reperimento nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad esse prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;

g) aree protette marine ivi comprese le aree di reperimento di cui alle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro le 20 miglia marine;

h) aree con rischio idrogeologico classificato R2 o R3 per il rischio frana e R3 o R4 per il rischio alluvioni nonché nelle aree a rischio sismico nelle categorie 2 e 3».

38.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 38**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Procedure autorizzative per le energie rinnovabili al fine di salvaguardare il paesaggio agricolo)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: "e per gli impianti fotovoltaici" sono sostituite dalle seguenti: "di impianti fotovoltaici e di Impianti a tecnologia solare termodinamica anche ibrida";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo se la potenza elettrica nominale di ciascun impianto non sia superiore a 300 KW e siano di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, e comunque, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli Impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le prescrizioni di cui al comma 7 non si applicano agli Impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento o per i quali sia stata già presentata richiesta per il conseguimento del titolo, a condizione In ogni caso che l'impianto entri In esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

38.0.3

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo 38**, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(Misure per la conversione di siti industriali dismessi in impianti per la produzione di energia elettrica termica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

"12. Gli impianti alimentati a biomasse, biogas e oli vegetali tracciati, realizzati in assetto cogenerativo ed installati in sostituzione di centrali termiche esistenti e alimentate da fonti fossili, nei limiti di potenza termica sostituita possono essere realizzati ed esercitati mediante comunicazione di edilizia libera.

13. Per gli impianti operanti in assetto cogenerativo di cui al punto 12.4 della tabella 1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, il requisito del limite di potenza deve intendersi alternativo, essendo sufficiente il rispetto di uno solo dei due limiti indicati".».

39.1

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera b), dopo le parole: "per veicoli a basse emissioni complessive" sono inserite le seguenti: "o velocipedi"».

Consequentemente, al comma 1, lettera b), numero 8), dopo le parole: «il contributo spetta» sono inserite le seguenti: «per i velocipedi acquistati nuovi di fabbrica e».

39.2

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera b), dopo le parole: "per veicoli a basse emissioni complessive" sono inserite le seguenti parole: "i velocipedi"».

39.3

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero I con il seguente:

1) *al comma le parole: «da almeno dodici mesi» sono soppresse.*

39.4

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «a motore in circolazione appartenenti alle categorie internazionali L, M e N trasformati in veicoli elettrici nonché i veicoli».

G39.1

D'ALI'

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 39 del decreto-legge reca la modifica di alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte alla valorizzazione e all'utilizzo dei carburanti di origine biologica, in particolare del bioetanolo.

39-bis.1.

CASTALDI, GIROTTA, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «tt» con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

il 50 per cento di calore di scarto;

il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

il 75 per cento di calore cogenerato;

il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore».

Entro il 31 dicembre 2015 l'AEEGSI determina le modalità di individuazione e valutazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente che ricomprendono in tale definizione anche la valutazione dei sistemi di distribuzione del calore all'utenza finale (rete).

39-bis.2.

CASTALDI, GIROTTA, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

il 50 per cento di calore di scarto;

il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

il 75 per cento di calore cogenerato;

il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore».

Sono esclusi da tale definizione gli inceneritori di qualsiasi tipo.

39-bis.3.

CASTALDI, GIROTTA, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

il 50 per cento di calore di scarto;

il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;

il 75 per cento di calore cogenerato;».

39-bis.4.

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Precluso

Al comma 1, il capoverso «tt» con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e sostenibili, un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno:

il 50 per cento energia rinnovabile;

il 50 per cento calore di scarto;

il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore».

39-bis.5.

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «in alternativa».

39-bis.6.

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

39-bis.7.

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

39-bis.8.

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

39-bis.9.

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d), con la seguente: «il 40 per cento una combinazione di tale energia e calore».

39-bis.10

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «25 per cento».

39-bis.11

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

39-bis.12

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: «delle precedenti», con le seguenti: «di tale energia e calore».

G39-bis.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 39-*bis* modifica la definizione di Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 2 comma 2, lettera *tt*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

la modifica proposta è radicalmente difforme dal dettato di cui all'articolo 2 paragrafo 41 della medesima direttiva;

tale definizione potrebbe incidere sui criteri di classificazione degli impianti di recupero energetico dei rifiuti di cui all'articolo 35 del decreto-legge in esame;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire una ulteriore tassa sullo smaltimento in discarica e sull'incenerimento, finalizzata al finanziamento di politiche di prevenzione dei rifiuti e, in via transitoria, riciclaggio dei materiali.

G39-bis.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 39-*bis* modifica la definizione di Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 2 comma 2, lettera *tt*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

la modifica proposta è radicalmente difforme dal dettato di cui all'articolo 2 paragrafo 41 della medesima direttiva, contraddiccendone la *ratio*, e potrebbe sfociare in una procedura d'infrazione,

impegna il Governo a:

rivedere la formulazione dell'articolo 39-*bis*, al fine di evitare l'avvio di una eventuale procedura d'infrazione europea.

40.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite con la seguente: «a) quanto a 150 milioni per l'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 147 del 2013; quanto a 70 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non risultano ancora riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 70 milioni di euro definitivamente al bilancio dello Stato».

c) Il comma 3 è soppresso.

40.2

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;».

40.3

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137;».

40.4

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 febbraio 1990, n. 39;».

40.5

CROSIO, ARRIGONI

Precluso

Al comma 2, sostituire lo lettera f), con la seguente:

«f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;».

G40.1

BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Senato,

premessi che:

l'articolo 40 del provvedimento, che dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga incrementando la dotazione del «Fondo sociale per l'occupazione» relativa all'anno 2014 di 728 milioni di euro, provvede al relativo onere riducendo drasticamente la dotazione del cosiddetto Bonus Letta-Giovannini, ovvero quell'incentivo all'assunzione introdotto lo scorso anno dal cosiddetto Decreto Occupazione e riservato a quei datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d'impiego ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale;

dalla suddetta operazione contabile i giovani del Sud vengono doppiamente penalizzati, poiché risulta che nel 2015, a saldo, ai giovani del Sud vengono sottratti in totale 220 milioni di euro, mentre per i giovani del Centro-nord la dotazione rimane invariata. Infatti a valere sulla quota dei giovani del mezzogiorno vengono prelevati 150 milioni di euro nel 2014 e 70 milioni di euro nel 2015, questi ultimi necessari, si legge nella RT allegata al decreto, a ristorare i 70 milioni di euro che vengono prelevati per il solo anno 2014 a valere sulla quota dei giovani del centro-nord, ai quali pertanto viene restituita la dotazione a danno dei giovani del sud;

a giustificazione della scelta di prelevare le risorse dallo stanziamento appostato per il cosiddetto Bonus Letta-Giovannini ex articolo 1, comma 12, lettera a) e b) del decreto-legge n. 76 del 2013, risorse vincolati legalmente e moralmente al rilancio dell'occupazione giovanile prevalentemente nel Mezzogiorno, il governo ha riportato nella RT semplicemente l'argomentazione che si trattava di una fonte di finanziamento alla quale quasi nessuno beveva, di un incentivo che non ha dato i risultati auspicati e che quindi era inevitabile definanziare. Infatti, secondo dati forniti dall'Inps le domande di assunzione di giovani entro i 29 anni sono state al 14 luglio 2014, e cioè in un anno di vigenza dell'incentivo, circa 22.652, solo un terzo delle quali nel Mezzogiorno, dato, secondo il governo, molto lontano dal trend auspicato dal governo Letta di realizzare, entro il 2015, 100.000 nuove assunzioni;

tale operazione è resa possibile da una previsione normativa contenuta nello stesso articolo 40, comma 3, del provvedimento che prevede la deroga ai criteri di riparto dei Fondi strutturali, (deroga che invece attribuisce molto di più alle regioni in ritardo del Paese come Campania, Sicilia, Calabria e Puglia), invertendo in tal modo il rapporto di dotazione originario del *bonus* scelta, peraltro, dissennata quanto scellerata che nessuno dei governi che si è avvicendato fino ad oggi aveva miri perseguito;

come mostrano anche gli andamenti della passata programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali, la maggior parte delle risorse non spese, e quindi a rischio disimpegno, dovrebbero finanziare l'obiettivo Convergenza, ovvero le regioni economicamente disagiate, quelle che fino ad oggi hanno mostrato una più modesta capacità di spesa, che si esprime in un tasso di realizzazione

estremamente ridotto, pari al 45,37 per cento, a fronte delle regioni del centro-nord che, nel loro complesso, registrano un tasso di attuazione del programma del pari al 59,08 per cento. Di conseguenza, le regioni del Mezzogiorno, per via della loro scarsa capacità di spesa, si vedrebbero costrette a rinunciare a risorse pecuniarie che sarebbero vitali per dare impulso allo sviluppo economico, scenario che produrrebbe anche l'effetto perverso di esacerbare le disparità economiche tra un Nord sviluppato e un Sud strutturalmente in affanno, anziché produrre quell'allineamento che rappresenta la ragion d'essere della politica regionale di coesione. Anche con riferimento alla programmazione 2014-2020 i dati forniti dal Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, aggiornati al 31 maggio 2014, dipingono lo stesso andamento, ovvero la limitata capacità delle regioni coinvolte nell'obiettivo Convergenza nello spendere efficacemente gli ingenti stanziamenti finanziari garantiti dall'Ue tramite i Fondi strutturali; al fine di scongiurare il rischio di disimpegno delle risorse comunitarie al 31 dicembre 2011, l'allora ministro per la Coesione Territoriale dotto Barca, intervenendo con una mossa disperata ma intelligente per salvare il programma di spesa dei Fondi europei 2007-2013, ha ridotto il cofinanziamento nazionale ai fondi Ue in modo da limitare l'importo complessivo da spendere in base alle severe regole di Bruxelles, e liberando in tal modo, tra l'altro, una somma da riassegnare alle regioni del Sud, (cosiddetto obiettivo Convergenza), nell'ambito del cosiddetto «Piano di Azione e Coesione», alla missione «assunzione Giovani», somma a sua volta impegnata per il c.c. Bonus Letta-Giovannini;

tale mossa è stata fatta propria, in via preventiva, dall'attuale governo che ha annunciato l'intenzione di ridurre il cofinanziamento relativo alla programmazione 2014-2020 nei riguardi del Mezzogiorno, a danno, in particolare, delle regioni Campania, Calabria, Sicilia, intenzione peraltro confermata con la disposizione di cui all'articolo 40 del provvedimento, e per la quale 220 milioni di euro transitano dal fondo giovani al fondo cassintegrati perdendo, con un codicillo normativo, il loro vincolo territoriale, contravvenendo così anche ai criteri di riparto dei cosiddetti Fondi strutturali;

impegna il governo:

a ripristinare, in occasione della manovra di bilancio per il 2015, la dotazione originaria prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a) e b) del decreto-legge del 2013, al fine di completare, nell'arco temporale già stabilito dalla stessa norma, il ciclo di assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei giovani disoccupati.

G40.2

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge in titolo, con particolare riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 40 in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

preso atto del taglio per 11.757.411 del Fondo per gli interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile;

ricordato il tasso record di disoccupazione giovanile, pari a 144,2 per cento, il più alto dal 1997;

ritenuto pertanto folle rifinanziare gli ammortizzatori in deroga scippando risorse agli investimenti per rilanciare l'occupazione giovanile, percorrendo la sciagurata strada di sostegno delle politiche passive del lavoro a svantaggio di quelle attive,

impegna il Governo:

a provvedere, nei futuri provvedimenti economici, a reintegrare il Fondo di cui in premessa.

G40.3

ARRIGONI, CROSIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

valutato nel dettaglio la disposizione di cui all'articolo 40, relativamente al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

preso atto che una quota di risorse per tale rifinanziamento, pari a 50 milioni di euro per l'anno in corso, è reperita attraverso la corrispondente riduzione delle risorse destinate a finanziare gli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello;

considerata irrazionale ed incoerente la politica che il Governo persegue in tema di rilancio dell'economia e dell'occupazione, giacché la sottrazione di risorse incentivanti per le imprese non può che aumentare la richiesta di ulteriori ammortizzatori sociali, in una perversa logica «del cane che si morde la coda»;

ritenute peraltro inaccettabili eventuali motivazioni di mancanza di risorse e necessità di reperimento di esse, ricordando che il Governo nel recente decreto-legge cosiddetto «Decreto-Stadi» ha rifinanziato l'operazione «Mare Nostrum» per 130 milioni di euro, impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nelle more di attuazione del provvedimento, attraverso una riduzione degli stanziamenti in favore delle politiche di asilo e di accoglienza degli stranieri.

41.1

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

41.2

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

41.3

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

41.4

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

41.5

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

41.6

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

41.7

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166».

41.8

[BRUNO, BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di realizzare una massimizzazione dell'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e di perseguire, nell'ambito del processo di riordino e risanamento delle società a partecipazione pubblica, il contenimento della spesa pubblica attraverso economie di scala, le amministrazioni pubbliche che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale in ambito regionale, per assicurare la continuità e stabilità del servizio di pubblico interesse, possono realizzare azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione del predetto servizio, mediante cessione del contratto di servizio tra società con partecipazione interamente pubblica, salvaguardando l'utilizzo del personale attualmente impiegato nello svolgimento del medesimo servizio».

G41.1

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 41, reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania;

in particolare si prevede la destinazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Ciò a condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri quali tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento;

inoltre, si differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati;

il sistema di trasporto pubblico locale della Regione Campania e della Regione Calabria vivono ormai da troppo tempo una situazione di estrema criticità, che si aggrava di giorno in giorno, con continui disservizi e persistenti malfunzionamenti che incidono profondamente sul diritto alla mobilità dei cittadini campani e calabresi e sul sistema economico e sociale della Regioni;

in particolare, desta molta preoccupazione la situazione in cui versa il trasporto pubblico su gomma,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a migliorare l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale su gomma della Regione Campania e della Regione Calabria, anche attraverso l'utilizzo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

42.1

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

42.2

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere la lettera b).

42.3

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere le lettere c), d).

42.4

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere la lettera e).

42.5

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «15 ottobre 2014» con le seguenti: «15 novembre 2014».

42.6

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 ottobre», e le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «15 novembre».

42.7

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2014» con le seguenti: «30 novembre 2014», e sopprimere il secondo periodo.

42.7a

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «I predetti. obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale.».

42.8

[CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 14-sexies aggiungere il seguente:

«14-septies. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero" sono inserite le seguenti: "e per le attività di protezione civile, di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incluse quelle legate all'antincendio boschivo"».

42.9

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Dopo il comma 14-sexies inserire il seguente:

«14-septies. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147. All'onere si provvede per 542 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2014 e per euro 12.900.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2015 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

42.10

[CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

G42.1

[BOCCHINO](#), [MUSSINI](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU;

nell'ordinamento italiano il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nei commi 3 e 4 dell'articolo 34 della Costituzione nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;

con il decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 nonché con la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità), era stato stanziato un finanziamento per il diritto allo studio universitario che assegnava una quota aggiuntiva di 150 milioni di euro a partire dal 2014 che insieme al gettito della tassa regionale avrebbe ben potuto coprire circa 130.000 borse di studio;

per dare effettiva concretezza a quanto su esposto e permettere alle Regioni di erogare i fondi per la copertura di tali borse di studio si era giustamente provveduto a porre al di fuori del patto di stabilità tali spese;

successivamente la stessa legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013) e poi la legge 23 giugno 2014, n.89, conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, hanno previsto che le regioni contribuissero al risanamento delle finanze pubbliche nel 2014 mediante la riduzione di 500 milioni dell'indebitamento netto;

per realizzare tale intervento l'articolo 42, comma 1, capoverso 7-*bis*, del provvedimento oggi in esame, stabilisce che le borse di studio universitario, i contributi e i benefici agli studenti anche con disabilità nonché l'erogazione gratuita dei libri di testo finanziate dal bilancio statale rientrino all'interno del patto di stabilità;

realizzando tale intervento non si potrà più avere alcuna certezza che le Regioni possano utilizzare i fondi finalizzati alle borse di studio a tale precipuo scopo potendo realisticamente ipotizzare che possano essere spesi anche per altre necessità;

la decurtazione dello stanziamento 2014 comporterebbe immediatamente il taglio di circa 50.000 borse di studio nonché l'interruzione della borsa di studio a chi ne sta usufruendo per completare il proprio percorso universitario potendo così impedire il conseguimento del titolo di studio finale;

L'Italia si colloca già agli ultimi posti in Europa per investimenti sul diritto allo studio infatti nel 2013 sono state erogate 141.310 borse di studio, quando in Spagna erano, state 305.454, in Germania 440.217 e addirittura in Francia 629.115;

impegna il governo:

ad adottare le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a ripristinare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse destinate alle Regioni in relazione agli interventi in materia di diritto allo studio, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità ed erogazione gratuita dei libri di testo in quanto settori strategici nell'ambito di una politica di rilancio della scuola, dell'istruzione e della formazione.

42-bis.0.1

[SUSTA, MARAN](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 42-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-*ter*.

(Misure finanziarie a favore delle province che hanno deliberato il dissesto finanziario)

1. Al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, entro il 31 dicembre 2013, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

2. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 60 anni.

4. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2».

42-bis.0.2

[SUSTA, MARAN](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «una proroga» con la seguente: «proroghe».

42-bis.0.3

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 42-bis**, è inserito il seguente:

«Art. 42-*ter*.

(Disposizioni finanziarie in materia di isole minori)

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

2. "3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.".

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

42-bis.0.4

[URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 42-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-ter.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese a favore dello sport di prevenzione di patologie croniche e per finalità socio-educative)

1. Gli interventi a favore dello sport sono esclusi dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in quanto spesa sanitaria finalizzata alla prevenzione di patologie croniche particolarmente diffuse in soggetti in età avanzata e per le sue finalità socio-educative. della tutela e sviluppo psico-fisico del cittadino e del miglioramento della salute. Tale disposizione si applica esclusivamente nell'esercizio finanziario delle Regioni per l'anno 2014 e senza determinare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».

43.1

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Sopprimerlo.

43.2

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

43.3

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio».

43.4

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 possono proporre una rimodulazione dello stesso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

43.5

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli enti che prima dell'entrata in vigore del presente decreto hanno già ottenuto erogazioni a valere sul: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" possono avvalersi della facoltà prevista nel precedente comma 1, utilizzando a tal fine la quota di erogazione non ancora ammortizzata".».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «secondo quanto previsto dal comma» con le seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis».

43.6

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 729-*quater* della legge 23 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", o mediante impegni di pari importo complessivo ripartiti pro quota sulle annualità 2014, 2015 e 2016"».

43.7

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

43.8

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. I comuni con popolazione fino 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro».

43.9

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

«3-*ter*. Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

43.10

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

43.11

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 5-*quater* aggiungere il seguente:

«5-*quinquies*. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: "In deroga a quanto previsto dal tredicesimo e dal quattordicesimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.14 7, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e i regolamenti relativi alla TASI inviati mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale dall'11 settembre 2014 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e pubblicate sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro i successivi sette giorni hanno efficacia ai fini del versamento dell'imposta dovuta per 2014 che deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine del 16 dicembre 2014».

43.12

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente comma:

«5-*quinquies*. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2014, ovunque ricorrano, le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente», con le parole: «entro il 31 dicembre 2014».

43.13

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-*quinquies*. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso».

43-bis.1

BULGARELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «regioni a statuto», aggiungere le seguenti: «ordinario e».

43-bis.0.1

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-*ter*.

(Fondo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti locali)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.

2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito *addendum* alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto *addendum* definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'*addendum* è pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 3, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate

annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1 comma 15 del decreto legislativo n. 126 del 2014 secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto».

43-bis.0.2

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Termini del bilancio di previsione 2015 per gli enti che già sperimentano la riforma della contabilità)

1. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali».

43-bis.0.3

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso».

43-bis.0.4

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale)

All'articolo 1, comma 12-bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «e per il biennio 20152016».

43-bis.0.5

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Ristrutturazione del debito degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali secondo le modalità previste per i debiti delle Regioni dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di

indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo pari o superiore a 100 mila euro.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, sentita la Conferenza Stato Città, entro il 30 novembre».

43-bis.0.6

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto. legge 66/2014 articolo 47)

1. All'articolo 47, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, considerando comunque l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime"».

43-bis.0.7

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Termini di pubblicazione dei provvedimenti TASI)

1. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente:

"688-bis. Le deliberazioni relative alla Tasi pubblicate dal MEF tra il 19 settembre e il 5 ottobre 2014 sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo"».

43-bis.0.8

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 43-bis**, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni»

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Di Biagio nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1651

Gentile Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo all'esame un provvedimento importante, che ci arriva dopo un lungo *iter* alla Camera, dove il testo ha subito notevoli correttivi. Ma con una scadenza imminente, l'11 novembre. E questo elemento naturalmente ha inquinato tutta la discussione, perché rimane l'amaro di ricevere un provvedimento in ritardo.

E lo dico anche come relatore della Commissione ambiente, cogliendo l'occasione per ringraziare in questa sede i colleghi delle Commissioni e, in particolare, la collega Cantini, relatrice per l'8ª Commissione.

Purtroppo questo ritardo ci ha impedito il sereno e doveroso confronto sulle tante proposte emendative che avrebbero contribuito a migliorare ulteriormente il testo.

È il solito problema con cui ci confrontiamo sempre più spesso e che è stato posto all'attenzione della Presidenza perché sia affrontato con la Presidenza della Camera. Perché è imprescindibile che si definiscano meglio le tempistiche di lavoro sui provvedimenti, consentendo ai due rami del Parlamento di condurre i propri lavori ciascuno nei tempi e nei modi adeguati.

Siamo una Camera che legifera. Non siamo una Camera che, semplicemente, ratifica. E questo va ribadito, nei rispetto del dibattito parlamentare e nel rispetto delle prerogative democratiche, che ci vedono qui presenti su mandato dei cittadini che ci hanno votato.

Venendo al testo in esame, certo, il provvedimento presenta elementi di criticità. Tra i quali figurano i tanti correttivi di decreti-legge approvati di recente, che probabilmente avremmo potuto evitare se, nella sede propria, avessimo avuto il tempo e il modo di approfondire le questioni.

Questo è chiaramente un risvolto negativo del continuo confrontarci con una decretazione d'urgenza che lede inevitabilmente il dibattito parlamentare e lo stesso interesse pubblico, e sul quale è opportuno che il Governo stesso faccia delle considerazioni. E trovando una soluzione per l'intervento fattivo anche in situazioni in cui l'amministrazione si trovi a dover rispondere, giustamente, davanti al TAR, sulla propria negligenza o cattiva gestione. Quindi garantendo l'accertamento delle responsabilità, ma anche l'operatività in situazioni di urgenza.

Ma dobbiamo riconoscere che si poteva fare di più, ad esempio, in termini delle risorse stanziare. Perché il problema risorse in questo campo è uno degli elementi fondamentali - chiaramente non l'unico - che di fatto, oggi, ostacola una seria e strutturale opera di manutenzione. E sulla quale il Ministro Galletti ha insistito di recente.

Proprio per questo chiediamo al Governo di non fermarsi e di osare di più.

E, sempre in materia ambientale, io spero che si vorrà tornare anche sul delicato tema delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Perché, per quanto siano stati apportati correttivi a tutta la disciplina, la materia richiede una estrema cautela.

Voglio ribadire che la Commissione ambiente ha condotto un'approfondita indagine sulle problematiche connesse con queste attività, impegnando in maniera precisa il Governo con la Risoluzione XXIV n. 22, in ragione del forte impatto ambientale che esse possono determinare a seguito dei fenomeni di subsidenza.

Ricordiamo che il nostro Paese ha una vocazione turistica e una preziosità paesaggistica che vanno tutelate ad ogni costo. E su questa materia il rapporto costi-benefici nella direzione intrapresa, è decisamente perdente.

La questione delle trivellazioni va vigilata con grande attenzione. E noi non abbiamo intenzione di venir meno a questo impegno.

Il provvedimento, contiene anche azioni concrete di semplificazione e sburocratizzazione, che rimarcano una linea di indirizzo fondamentale per restituire al nostro Paese quella agilità amministrativa che è anche garanzia di operatività.

Ma anche su questo teniamo alta l'attenzione! Affinché la semplificazione amministrativa non diventi il veicolo per attenuare i controlli sulle cialtronerie condotte in sede locale.

Queste evidenze le faccio con l'onestà di chi vuole contribuire al rilancio del nostro Paese in confronto serio e costruttivo. Che, purtroppo, non è stato possibile condurre in Commissione e qui in Aula.

Abbiamo comunque oggi un provvedimento ambizioso negli obiettivi prefissati, con misure che toccano tutti i settori determinanti per accelerare gli investimenti e sostenere la competitività e la crescita del nostro Paese.

Si va dalla riapertura dei cantieri al potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazione; dalle misure in materia ambientale al rilancio dell'edilizia. Si interviene sulle imprese e nel settore dell'energia.

E non possiamo che apprezzare lo sforzo del Governo e della Camera per sbloccare questo Paese a partire dalle risorse e dai meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa, per rendere agili le autorizzazioni e gli investimenti, anche dal punto di vista logistico.

Non posso in questa sede entrare nel merito di tutto il provvedimento.

Ma, in questo senso, un chiaro esempio è l'incremento di 3 miliardi e 890 milioni di euro a favore del fondo per il rilancio delle infrastrutture.

Risorse finalizzate a sbloccare i cantieri fermi, per le quali si fornisce anche una precisa definizione degli interventi finanziabili e i termini di appalto e cantierabilità.

E, sempre in questo quadro, bisogna ricordare gli interventi di ammodernamento di ferrovie e metropolitane, con una particolare attenzione al Sud, dove abbiamo opere in grave ritardo, che condizionano pesantemente lo sviluppo nelle aree interessate. E per le quali sono fondamentali gli interventi previsti, che hanno il duplice obiettivo di rilanciare l'economia e offrire nuovi posti di lavoro.

Come relatore per la Commissione ambiente voglio soffermarmi sui settori di diretto interesse della Commissione. In particolare, ad esempio, le misure finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

Interventi la cui urgenza è stata drammaticamente riproposta alla nostra attenzione dai recenti eventi alluvionali, che anche oggi ci pongono davanti agli occhi una situazione emergenziale, a Carrara. Ribadendo ancora una volta la necessità di curare gli alvei, dei fiumi, di consolidare gli argini, di tutelare il nostro ambiente e la sicurezza dei nostri cittadini.

Il decreto presenta su queste misure importanti, come quella che consente di sbloccare gli interventi sul dissesto anche in presenza di ricorso pendente al TAR, Mettendo al primo posto, in maniera doverosa, la tutela dell'incolumità pubblica.

Come parte della maggioranza di Governo vogliamo essere interlocutori attivi in questo confronto, senza preclusioni ideologiche. Con questo spirito ribadiamo il sostegno al Governo, continuando, tuttavia, a sollecitarlo sulle questioni ancora meritevoli di attenzione.

In Commissione abbiamo fatto, nei limiti delle tempistiche ristrette, un lavoro condiviso che ha portato all'accoglimento di numerosi ordini del giorno. E spero che gli impegni assunti saranno rispettati con responsabilità.

La stessa responsabilità che quest'Aula continua a dimostrare.

Quella stessa responsabilità ci porta oggi ad approvare questo provvedimento nell'interesse del Paese. Ed è con questo spirito che dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia al testo in esame.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Mancuso nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1651

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente decreto-legge è nato negli scorsi mesi con una finalità ben precisa: prevedere norme che garantissero lo «sblocco dell'Italia», una sorta di risveglio da un torpore prolungato determinato da vincoli burocratici e da una stasi non più accettabile.

Ed i recenti disastri che si stanno consumando in queste ore, il disastro di Genova e la scoperta da parte dei cittadini che molto poteva essere evitato ha messo pesantemente l'accento su priorità che non possono essere rimandate e soprattutto ha aumentato la consapevolezza che ci sono storture sistemiche da estirpare nel più breve tempo possibile. Basta grovigli burocratici ottusi; troppe volte si è parlato di sburocratizzare, snellire, semplificare. Questo decreto è un passo importante verso la modernizzazione del Paese, che non può essere più rimandata, non può, non ce lo possiamo permettere.

La sedimentazione burocratica di questo Paese significa rinvii, scarichi di responsabilità, blocco del sistema.

Speriamo, colleghi, che il nome scelto per il provvedimento, «Sbocca Italia», sia di buono auspicio, e ci auguriamo soprattutto che con lo stesso possano essere gettate le basi per rimettere in moto il nostro Paese. Bene ha detto il senatore Francesco Mannello, nel suo intervento di ieri in quest'Aula, che non è certo con un unico atto legislativo che si può cambiare il Paese. Con lo «sbocca Italia» - bisogna riconoscerlo - però si è inteso ampliare il raggio degli interventi, si è dato vita ad una sorta di operazione a 360 gradi che andasse a colpire differenti settori economici per garantire una ripresa degli investimenti in Italia ed una maggiore attrattività del sistema Paese.

In *primis*, rilancio delle infrastrutture: nel provvedimento, si elencano gli interventi finanziabili e i termini entro i quali tali interventi sono dichiarati appaltabili e cantierabili. Quindi tempistica certa, scadenzata, il mancato rispetto della quale determina la revoca del finanziamento, così come la mancata accettazione da parte delle imprese delle clausole contenute nei protocolli di legalità sarà causa di esclusione dalle gare. Si sbloccheranno tutti quei cantieri immobili segnalati dalle Regioni e dai Comuni, dando priorità alle opere incomplete già finanziate, grazie allo svincolo del patto di stabilità. Da cittadino del Sud, non posso non citare lo sblocco delle risorse e le misure speciali previste per l'asse ferroviario Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, *step* necessario per l'adeguamento infrastrutturale del Sud. Ad oggi, uno spostamento ferroviario da Catania a Palermo richiede ben quattro ore e mezza: questo è sintomo di immobilismo in un mondo caratterizzato da interconnessioni sempre più veloci che relativizzano i tempi su scala mondiale. Ma questi adeguamenti strutturali dovranno costituire solo un primo passo. È, infatti, impossibile, in un'ottica di lungo periodo, non pensare ad un disegno complessivo in cui l'alta velocità raggiunga Reggio Calabria e tutta la dorsale adriatica e ionica del nostro Paese, senza dimenticare le isole che, per le loro caratteristiche, non possono essere tagliate fuori dallo sviluppo del Paese. Inoltre, dal punto di vista occupazionale, la rete ferroviaria da Napoli a Bari garantirà circa 4.000 posti di lavoro, mentre la ferrovia Palermo-Catania circa 3.000 posti di lavoro.

Sul dissesto idrogeologico: fatemi spendere una parola in più, anche per quello che è successo a Genova e a Parma, nonché a Carrara questa mattina. Quanto è stata intollerabile la vergogna che abbiamo provato tutti nel sapere che Genova si è allagata per l'ennesima volta e che i fondi già stanziati per la salvaguardia del territorio sono stati trattenuti da una burocrazia ottusa. Ora si è sancito che un ricorso al TAR non potrà più bloccare le opere di contrasto al rischio idrogeologico, se è in pericolo la sicurezza dei cittadini e delle imprese. Questo si chiama modernizzazione del Paese, e chi si oppone a tutto ciò si oppone alla modernizzazione.

Sono state introdotte l'eliminazione delle proroghe automatiche alle coltivazioni; obbligo delle VIA VAS previa intesa con la Regione; rilascio delle concessioni subordinato alla presentazione di idonee garanzie fideiussarie per danni ambientali massimi; ha stabilito che i nuovi giacimenti siano subordinati a VIA per dimostrare l'assenza di effetti di subevidenza sull'attività di costa, sull'equilibrio ecosistemico e sugli insediamenti antropici; divieto di ricerca ed estrazione dello *shale gas* e *shale oil*.

Altro aspetto importante da rimarcare è la digitalizzazione del Paese. Il mondo va velocemente e le nostre imprese devono potere competere, anche quando parliamo - per esempio - di turismo o di ospitalità. Ma non solo. Vi sono numerose aziende, soprattutto nel Meridione, che non riescono a competere con altre anche a livello nazionale. Non è necessario guardare al di fuori dei nostri confini, perché ad esse è precluso qualsiasi tipo di accesso alla rete: sembra un dettaglio, ma nel mondo di oggi non lo è. Basti pensare alle opportunità di *marketing* che si generano attraverso il *web*, l'accesso ad informazioni necessarie allo sviluppo del piano di business o alla partecipazione a bandi di finanziamento europei. Pertanto, l'articolato contiene misure fondamentali nelle prospettive della digitalizzazione del Paese, con l'obiettivo della realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Il percorso lo avevamo, a dir la verità, già avviato con la norma del credito d'imposta per la digitalizzazione dei servizi alberghieri. Queste norme sono pensate per rilanciare la competitività delle imprese e, in particolare, di un settore strategico per l'Italia, ossia il settore alberghiero, rendendolo estremamente più efficiente e più attraente nel mercato internazionale, permettendo allo stesso di offrire servizi, ad esempio il *wi-fi* gratuito ai clienti, o promozioni come succede nel resto dei Paesi europei e nel mondo, attraverso i nuovi veicoli di comunicazione.

Occorre poi dotarsi di un piano energetico a medio-lungo termine.

Per ciò che concerne la politica energetica, ci sono infrastrutture che interessano il futuro del nostro Paese, già molto esposto sul fronte dell'approvvigionamento energetico. Si è parlato di esproprio delle competenze regionali, di assalto alle trivelle, di monetizzazione del danno. Il lavoro svolto dal Parlamento ha condotto a ben altri risultati, e va osservato che resta intatto il divieto introdotto, dopo il disastro del golfo del Messico, che tutela le aree costiere marittime. Sono stati, poi, introdotti dei vantaggi per tutti quei Comuni rivieraschi che sono prospicienti ad interventi di tipo energetico ed è stata modificata anche la norma sulle *royalty*, in maniera che possano essere ricalcolate e utilizzate per scopi più utili ai cittadini nei territori interessati. Un ordine del giorno a firma del presidente Mannello, approvato durante l'esame in Commissione, impegna il Governo a sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel canale di Sicilia fino alla conclusione di un'indagine tecnico scientifica da affidare all'ISPRA e all'INGV.

Il decreto-legge sblocca Italia è un passo importante verso la modernizzazione del Paese. Non sostenerlo significa stare dalla parte di chi non vuole cambiarlo, dalla parte dell'immobilismo. Troppe volte si è parlato di sburocratizzare, snellire e semplificare. Il decreto-legge sblocca Italia del ministro Lupi e con il contributo fattivo di Ncd dà una risposta a tutto ciò, con l'obiettivo di rilanciare il Paese.

Infine - e concludo - vorrei ringraziare il ministro Lupi, il Governo, le Commissioni, i relatori del provvedimento per il lavoro svolto, auspicando che in futuro il Senato possa dare un proprio contributo migliorativo al lavoro approfondito svolto dalla Camera e che, per ragioni di tempo, si è limitato in questo caso solo all'approvazione di ordini del giorno, seppur dal contenuto rilevante.

Esprimo, dunque, a nome del Ncd, un convinto voto favorevole su questo disegno di legge di conversione, sperando sia solo il primo passo verso un futuro più roseo per il nostro Paese.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Borioli nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n.

1651

Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, le linee d'intervento delineate nel provvedimento che è oggi alla nostra attenzione, e su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sono molteplici e tutte orientate a favorire il rilancio del Paese.

In primis, l'ingente massa di risorse pubbliche, incrementate e riposizionate verso le opere che appaiono pronte per la cantierizzazione, evidenzia il duplice sforzo di attrezzare l'Italia alle sfide

competitive che l'attendono sul fronte dell'economia globale, colmando il *gap* negativo che connota il suo sistema infrastrutturale e trasportistico; di animare, per iniziativa diretta, la ripresa del settore delle costruzioni, la cui crisi profonda costituisce uno dei fattori determinanti le difficoltà del nostro Paese, soprattutto per il tessuto di imprese che opera sul mercato interno.

L'approccio alla destinazione delle risorse è virtuoso: non solo aggiunge, ma revoca i finanziamenti alle opere che, per ragioni di varia natura, non riescono ad avanzare e le indirizza a quelle immediatamente o a breve cantierabili, nondimeno stabilendo anche per esse tempistiche precise e vincolanti di avvio.

Mi piace sottolineare questo tratto, a suo modo nuovo e distintivo della stagione legislativa in corso, in forza del quale sollecitiamo il Governo a procedere, con ancora maggior coraggio, alla selezione delle priorità e a quella «ripulitura» degli elenchi della «legge obiettivo» che il Ministro si è impegnato a fare sin dall'assunzione del proprio incarico.

A questo criterio risponde, certo, l'orientamento a privilegiare gli assi strategici fondamentali, afferenti al sistema *Ten-T*, che costituisce l'ambito di programmazione attraverso il quale l'Europa fonda le proprie linee di coesione territoriale, e costruisce le condizioni infrastrutturali e tecnologiche necessarie per una politica trasportistica determinata a realizzare consistenti obiettivi di riporto modale, da strada a ferrovia.

Del resto, la prevalenza del «ferro» è evidente nell'allocazione delle risorse verso il potenziamento del sistema ferroviario proprio, per interventi finalizzati all'ammodernamento della rete convenzionale, tra i quali cito - ad esempio e per affetto territoriale - il rilancio del linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Così come essa si registra nello spazio che, tra gli interventi, occupano i sistemi metropolitani, la cui progressiva realizzazione è destinata a cambiare, radicalmente e in meglio, la qualità della vita urbana.

Viceversa, per le autostrade, il provvedimento punta allo sblocco delle consistenti risorse detenute dalle concessionarie autostradali e all'incremento del loro impegno a investire, imponendo la revisione delle concessioni, anche attraverso l'unificazione gestionale di più tratte.

L'indirizzo normativo pone con chiarezza ai concessionari alcune condizioni: completamento degli interventi già previsti, implementazione dei programmi di investimento, sterilizzazione delle dinamiche tariffarie, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi che non siano già previsti nelle convenzioni vigenti.

Di questa parte del decreto si è discusso molto, anche all'interno del Gruppo del Partito Democratico al Senato. Giacché appare evidente come l'orizzonte di sistema verso cui orientarsi sia la compiuta liberalizzazione del settore, a beneficio in primo luogo dell'utenza e dei rilevanti interessi pubblici in gioco.

Tuttavia, le importanti modifiche introdotte dalla Camera assestano un buon compromesso, tra l'obiettivo di fondo e l'esigenza contingente, di accelerare i tempi per riattivare la messa in moto degli investimenti dormienti e avviare un processo che è teso a razionalizzare l'eccessiva frammentazione gestionale della nostra rete stradale di primo livello.

Importante è la destinazione dei canoni derivanti dagli atti aggiuntivi: alla manutenzione della rete ANAS, al fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, a interventi di compensazione ambientale, al fondo nazionale per la montagna. Ed è apprezzabile la prudenza con la quale si è subordinata l'efficacia della norma al preventivo assenso degli organi comunitari.

Voglio, tuttavia, rivolgere sul punto una sollecitazione al rappresentante del Governo. Il «buon compromesso» richiede che si ripristini, con assoluta urgenza, un'attività efficace di vigilanza e controllo, da parte di un'autorità indipendente, che verifichi l'attuazione degli impegni e sanzioni le violazioni. Come Gruppo PD lo chiediamo da tempo ed è ora di farlo.

Sempre in tema di infrastrutture, voglio segnalare l'impegno positivo alla redazione di un «Piano nazionale della portualità e della logistica», che punta anche alla razionalizzazione, in riduzione per accorpamento, delle autorità portuali attualmente istituite.

È questo uno strumento indispensabile per un Paese, come l'Italia, che conosce proprio su questo enormi potenzialità, insieme a limiti evidenti, ascrivibili in buona parte all'attuale regolamentazione del settore, che impediscono di competere alla pari non solo con i grandi porti del Nord Europa, ma anche con le realtà più dinamiche del Mediterraneo. Ora, insieme all'apprezzamento, mi si lasci rivolgere al Governo un appello, affinché sia superato lo stallo della normativa di riforma, alla quale abbiamo lavorato a lungo in Commissione e che appare ormai del tutto indifferibile.

L'impegno a investire, peraltro, non si limita al campo delle infrastrutture materiali. Un intero articolo è dedicato a incentivare sul piano fiscale l'intervento privato negli investimenti per la diffusione della banda larga e ultralarga, al fine di compiere un passo in avanti sul percorso di ricucitura del *gap* che affligge e attarda il nostro Paese.

A poche settimane dagli ultimi devastanti eventi calamitosi, e a poche ore dalle nuove emergenze verificatesi ancora in Toscana, è utile evidenziare come nel provvedimento trovino spazio significativo diverse misure mirate a ridurre il dissesto idrogeologico, che sta via via assumendo i tratti di una vera e propria patologia endemica del nostro Paese.

Sono misure che mobilitano risorse, intervengono a semplificare norme e procedure, nonché a rendere stringenti i tempi di svolgimento della giustizia amministrativa quando in gioco sono l'incolumità delle persone e la sicurezza dei territori e delle comunità. Senza dimenticare la prosecuzione delle provvidenze necessarie per far fronte ai danni causate dalle calamità sovrappostesi in questi anni.

Non meno rilevanti sono le norme che hanno per obiettivo il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico: sicurezza delle scuole, adeguamento antisismico, efficienza e risparmio energetico sono i campi prioritari individuati, secondo un approccio che, una volta di più, ribadisce l'orientamento forte a non consumare nuovo suolo, ma a valorizzare ciò che esiste.

Orientate a riqualificare significativamente il contesto urbano sono le norme che, dopo l'emergenza abitativa affrontata nei mesi scorsi, riprendono misure destinate a incentivare il mercato delle locazioni, soprattutto a vantaggio dei settori di popolazione in maggiore difficoltà, nel contempo attivando leve positive per il recupero di immobili non utilizzati o in degrado.

Il provvedimento affronta una serie di criticità che frenano il Paese sul fronte della competitività. Vanno in questa direzione: l'incentivazione al partenariato pubblico privato, mediante l'abbassamento della soglia per accedere alla defiscalizzazione da 200 a 50 milioni di euro; l'intervento di semplificazione sui meccanismi di funzionamento delle conferenze dei servizi; le misure adottate per promuovere la ricerca, la produzione e la distribuzione di energia ricavata dalle risorse naturali.

Sono misure, queste ultime, che affrontano con coraggio ed equilibrio una delle sfide fondamentali per l'Italia: il recupero del *deficit* energetico che il provvedimento imposta in modo deciso, senza perdere di vista il rigore nella tutela ambientale e senza tralasciare l'esigenza di coinvolgere le Regioni nel processo decisionale.

Decisive sono pure le norme che intervengono sul terreno della pubblica amministrazione: intensificando l'impegno a chiudere la partita dei crediti vantati dalle imprese fornitrici; riordinando gli ambiti e le modalità di gestione delle risorse idriche; favorendo un salto di qualità sul fronte degli impianti destinati alla gestione dei rifiuti; incentivando al tempo stesso la raccolta differenziata e il riciclo.

E neppure sono dimenticati settori cruciali della nostra economia: le piccole e medie imprese, destinatarie di un fondo per la patrimonializzazione; il *made in Italy* e il sostegno all'internazionalizzazione; le misure volte a tutelare il settore dell'autotrasporto dal rischio di infiltrazioni malavitose e dalle violazioni amministrative non sanzionate, che danneggiano chi opera nel rispetto delle regole.

Il Gruppo del PD voterà la fiducia a questo provvedimento, che presenta una sua forte coerenza interna, nell'aggregare con decisione alcuni dei fattori che pesano in negativo sulle nostre speranze di crescita: i *gaps* infrastrutturale, tecnologico e energetico; la ridondanza normativa e i bizantinismi procedurali che inceppano il processo decisionale e normativo; la frammentazione gestionale di rilevanti ambiti delle *public utilities*; le carenze strutturali sul fronte dell'emergenza casa; il sottoutilizzo del patrimonio edilizio, pubblico e privato; il perenne ritardo della pubblica amministrazione nel pagamento dei fornitori; la crisi profonda del settore costruzioni, che trascina in basso le dinamiche del mercato interno.

Il Partito Democratico voterà la fiducia senza sottacere, certo, il rammarico per il fatto che il Senato non abbia potuto meglio approfondire i molti temi in esso contenuti, ma ribadendo, nel merito, il valore di questo provvedimento, che siamo certi aiuterà l'Italia a risalire la china e a rimettersi in corsa per recuperare i ritardi accumulati nei decenni e le gravi ferite al tessuto economico e sociali, inferte da una crisi senza precedenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Ciampi, Compagna, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Puppato, Rubbia e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Esposito Giuseppe e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO;

Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Elvira Massimiano in qualità di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) (n. 39).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni i seguenti atti comunitari:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra le imprese" (COM (2014) 472 definitivo) (Atto comunitario n. 49), alla 9ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (COM (2014) 477 definitivo) (Atto comunitario n. 50), alla 7ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Montevicchi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01375 del senatore Santangelo ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00300, del senatore Gianluca Rossi ed altri, pubblicata il 7 agosto 2014, deve intendersi riformulata come segue:

Gianluca ROSSI, ZANDA, CARDINALI, GINETTI, GOTOR, FEDELI, AMATI, PEGORER, CHITI, FABBRI, Mauro Maria MARINO, CALEO, TOMASELLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, BORIOLI, CIRINNÀ, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LUCHERINI, LO GIUDICE, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RANUCCI, RICCHIUTI, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SPOSETTI, TRONTI, VACCARI, VERDUCCI, MATURANI - Il Senato,

premesso che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito industriale dell'Italia centrale: vi sono impiegati direttamente circa 2.900 addetti e altrettanti costituiscono l'indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici, si calcola che siano circa 20.000 persone che ne beneficiano in termini di reddito;

AST Acciai speciali Terni è tra i primi produttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul mercato italiano superiore al 40 per cento;

nel 2011, la ThyssenKrupp, società proprietaria del sito, ha deciso di uscire dal settore dell'acciaio inossidabile attraverso lo scorporo, avvenuto nell'agosto 2011, dell'area "*stainless*". Successivamente, ha avuto luogo la creazione di una nuova società, Inoxum, che con i suoi 11.000 dipendenti comprendeva tra l'altro: ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA e le altre imprese del sito integrato, ThyssenKrupp Nirosta, con 5 stabilimenti in Germania per la produzione di una vasta gamma di laminati *inox* tra cui quelli di Krefeld e Bochum; ThyssenKrupp Merinox, unico produttore messicano di laminati *inox*; ThyssenKrupp stainless USA, produttore di laminati piani a Calvert in Alabama; ThyssenKrupp VDM, che in Germania produce leghe a base di nichel;

nel corso del mese di gennaio 2012, il gruppo siderurgico finlandese Outokumpu ha formalizzato l'offerta per l'acquisizione del 70 per cento di Inoxum, per un controvalore di circa 2,7 miliardi di euro. Outokumpu è una multinazionale con circa 8.250 dipendenti e sedi in più di 30 Paesi, nei quali opera sia con impianti produttivi che con centri di servizi. I centri di ricerca e sviluppo e di assistenza tecnica si trovano ad Avesta in Svezia e a Tornio in Finlandia. Il fatturato dell'anno 2011 è stato pari a 5 miliardi di euro;

l'integrazione di Outokumpu e Inoxum avrebbe quindi portato alla creazione di un soggetto potenzialmente *leader* globale nella produzione di acciaio inossidabile, con un fatturato stimabile nell'ordine di 11,8 miliardi di euro ed oltre 19.000 dipendenti nel mondo;

l'integrazione tra le due realtà produttive prevedeva, tra l'altro, la chiusura del sito di tedesco di Bochum alla fine del 2015 e la cessazione nel 2013 dell'attività fusoria dello stabilimento di Krefeld, che avrebbe continuato la propria attività con la sola laminazione a freddo dell'acciaio;

gli stabilimenti di Tornio in Finlandia e Terni in Italia, secondo il piano presentato nel mese di aprile 2012 da Outokumpu alle istituzioni ed alle forze sociali, sarebbero stati i capisaldi della produzione del gruppo in Europa;

a maggio 2012 la Commissione europea ha iniziato un'approfondita indagine sull'acquisizione di Inoxum da parte di Outokumpu, al fine di verificare se questa operazione avrebbe potuto dare vita al principale produttore europeo di acciaio *inox* e soprattutto alla riduzione dai previsti 4 a 3 produttori *de facto* di piani in acciaio. Outokumpu ha quindi adempiuto la richiesta il 20 settembre 2012, inoltrando alla Commissione europea una proposta alternativa in grado di soddisfare i parametri concorrenziali indicati, contenente la vendita degli impianti svedesi di Avesta e di 2 linee di produzione di acciaio *inox* dell'Ast di Terni, in maniera tale da adeguarsi al processo di verifica *antitrust*;

in data 1° ottobre 2012, la Commissione europea ha comunicato che i *market test* effettuati per verificare la nuova proposta di Outokumpu avevano ottenuto un esito negativo, concludendo con ciò che tali misure non fossero sufficienti a consentire l'acquisizione di Inoxum. L'organismo di controllo del mercato comunitario ha pertanto ribadito la necessità di formalizzare una proposta che garantisse all'interno del perimetro comunitario la presenza di almeno 4 produttori di acciaio *inox*, al fine di prevenire posizioni dominanti. Secondo la Commissione, infatti, *rebus sic stantibus*, sarebbe avvenuta la costituzione di 3 poli dell'inossidabile: Aperam, Acerinox e Outokumpu, ulteriormente rafforzata. Con l'acquisizione dell'insieme di Inoxum, infatti, la finlandese avrebbe raggiunto una copertura del mercato europeo afferente alla produzione di acciai laminati piani a freddo del 52 per cento e di quello mondiale del 14 per cento;

di fronte al nuovo esito negativo dei *market test*, il 9 ottobre 2012, Outokumpu ha pertanto diramato un comunicato con cui anticipava i contenuti della proposta definitiva alla Commissione: cessione degli stabilimenti di Terni ad eccezione del tubificio, e trasferimento della linea più moderna per la produzione di acciaio lucido, con un potenziale di 130.000 tonnellate, in altro stabilimento del gruppo;

sono seguiti alcuni tentativi di acquisizione del sito di Terni per mani europee (Aperam) ed italiane, tuttavia mai formalizzati. Senza preavviso, a novembre 2013 è giunta la notizia che ThyssenKrupp aveva riacquisito, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di AST, e delle sue società controllate (SDF, tubificio e Aspasiel). L'operazione è stata in seguito perfezionata con l'approvazione da parte della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea, intervenuta in data 13 gennaio 2014;

la procedura di riacquisizione prevedeva che ThyssenKrupp fornisse alla Commissione un piano di attività ed investimenti finalizzati a migliorare la redditività del sito produttivo. Sulla base della documentazione fornita, la Commissione ha ritenuto che l'acquisizione di AST da parte di ThyssenKrupp avrebbe efficacemente preservato una concorrenza effettiva, mantenendo quella quarta forza competitiva nel mercato dello spazio economico europeo dell'*inox* che ha sempre ritenuto necessaria;

nei mesi successivi alla riacquisizione, la Regione Umbria e le istituzioni locali, insieme alle organizzazioni dei lavoratori, hanno più volte ribadito la necessità di ottenere maggiori e più dettagliate informazioni (anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico) in merito alla portata e ai fini del passaggio proprietario che ha ricondotto lo stabilimento ternano nelle mani di ThyssenKrupp. Si riteneva infatti che la formalizzazione del piano industriale per AST dovesse necessariamente incardinarsi sul mantenimento e la valorizzazione dell'attuale perimetro industriale, il mantenimento dei volumi produttivi e dei livelli occupazionali e l'attuazione di un programma di investimenti in coerenza con il piano europeo della siderurgia, varato dalla Commissione europea e ai dettati emanati della stessa al momento dell'esito negativo del passaggio ad Outokumpu;

il 17 luglio 2014, una delegazione di ThyssenKrupp "Business area materials services" e AST si è recata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per incontrare il sottosegretario Graziano Delrio e le istituzioni locali. In questa sede, e successivamente presso il Ministero dello sviluppo economico alla presenza del ministro Guidi e delle sigle sindacali, ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del nuovo piano industriale: articolato in una prospettiva biennale, individua 5 obiettivi fondamentali da perseguire: incremento di redditività, ottimizzazione della struttura produttiva, ottimizzazione dei costi, razionalizzazione della struttura del gruppo, aggiornamento delle procedure di *information technology*;

ThyssenKrupp prevede che tali obiettivi siano raggiunti attraverso: un aumento della produzione del "freddo", che dovrebbe passare dalle 411.000 tonnellate del 2013, a 540.000 tonnellate all'anno; una diminuzione della produzione del "caldo" fino a portarla a 350.000 tonnellate all'anno; il mantenimento della produzione di forgiati alle attuali 25.000 tonnellate all'anno; l'incremento della

produzione di tubi da 65.000 a 80.000 tonnellate all'anno; un diverso e nuovo approccio commerciale, direttamente attraverso la struttura di ThyssenKrupp;

il piano presentato ipotizza, entro l'anno fiscale 2015-2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incrementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occupazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli appalti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime; rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminuzione del 10 per cento del costo rispetto ai livelli contrattuali attuali; interventi sui costi dell'energia, migliorando o in ogni caso mantenendo, quindi prorogando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini di costo dell'energia; ricostituzione nell'unico soggetto giuridico delle società del gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

il 4 agosto l'azienda ha annunciato l'apertura del procedimento di messa in mobilità per 550 lavoratori, cui hanno fatto seguito notevoli manifestazioni da parte dei lavoratori e dure reprimende da parte del Governo, tanto che, il giorno successivo, chiamata al confronto con il ministro Guidi, l'AST è stata invitata a sospendere il procedimento di mobilità;

il successivo 4 settembre 2014, si è quindi aperto un tavolo tecnico presso il Ministero, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, della presidenza della Regione e delle istituzioni locali umbre, al fine di redigere un nuovo piano industriale. Secondo quanto dichiarato dal ministro Guidi nel corso dell'informativa del 29 ottobre alla Camera dei deputati, il «verbale che venne sottoscritto dalle parti, quindi azienda, sindacati e anche dai due Ministeri presenti, l'azienda si rese disponibile a modificare in ogni eventuale parte il piano industriale, ma ribadì - e questo diciamo fu un elemento di cui tutti noi prendemmo in qualche modo visione anche perché sottoscrivemmo quel documento - che l'obiettivo del piano rimaneva 100 milioni di euro di efficienza l'anno, che è quello che l'azienda dichiara essere necessario per riportare l'azienda in condizioni di redditività per continuare o, meglio, per riportarla ad essere un *leader* a livello europeo e mondiale nel mercato dell'acciaio». L'azienda aveva dunque accettato di ritirare dal tavolo del confronto la procedura di mobilità per 550 lavoratori, il taglio della piattaforma integrativa del 10 per cento, lo spegnimento di un forno fusorio, la continuazione di atti unilaterali, la reinternalizzazione in AST delle società controllate, per consentire lo svolgimento di negoziazioni fino al successivo 4 ottobre;

l'accordo quadro presentato alle parti l'8 ottobre dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali si incentrava su una serie di elementi: da parte dell'azienda, «il mantenimento delle attuali capacità produttive sull'area a caldo e sull'area a freddo e ricerca delle condizioni di contesto (mercato qualità efficienza) che consentano anche il potenziamento delle lavorazioni "a freddo"». A tale scopo, AST si impegnava altresì a favorire le manutenzioni costanti al fine di mantenere la capacità produttiva, miglioramento e rafforzamento della rete commerciale per il mercato domestico e internazionale, investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto, dell'efficienza produttiva e la riorganizzazione aziendale;

sotto il profilo degli investimenti, l'accordo quadro dell'8 ottobre confermava quanto già presentato dall'azienda nel piano del luglio 2014;

per quanto concerne le misure a salvaguardia dell'occupazione, la proposta ministeriale prevedeva che le parti concordassero «sull'opportunità di attivare ammortizzatori sociali atti a garantire un sostegno al reddito dei lavoratori» e di un impegno da parte della società a non far ricorso a strumenti unilaterali di gestione della crisi. Inoltre, era previsto un accordo sulla necessità di erogare il cosiddetto premio produzione 89/93 nella percentuale del 50 per cento in forma fissa, mentre per le parti variabili del salario era demandata la trattazione a criteri di variabilità da definire. Si prevedeva l'accordo sulla sospensione di tutti i *bonus*, incentivi e benefici per impiegati e quadri. Quanto alla mobilità, la proposta di accordo proponeva un ammontare da definire di lavoratori da assegnare per 24 mesi a partire dal 1° novembre 2014, eventualmente prorogabili a termini di legge. Nel corso del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, le parti avrebbero dovuto concordare sull'attivazione di una procedura di licenziamento collettivo mediante il ricorso al criterio della volontarietà e della non opposizione ex art. 5 della legge n. 223 del 1991, per un numero di persone quantificato in 290, escludendo dalla definizione dell'ammontare degli esuberanti i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti. L'azienda, sempre secondo la proposta di accordo quadro, si impegnava a corrispondere inventivi all'esodo;

da parte delle istituzioni, il Ministero dello sviluppo economico ha confermato l'impegno a mantenere e potenziare gli istituti già legiferati e regolamentati per il contenimento e la riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per le industrie energivore. La Regione Umbria ha convalidato la disponibilità di finanziamenti sul programma 2014-2020, finalizzati alla ricerca ed innovazione tecnologica in materia ambientale. Ed infine, il Comune di Terni si è impegnato a

valutare con la massima attenzione i costi sostenuti direttamente da Acciai speciali Terni SpA nel ciclo dello smaltimento dei propri rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

tale proposta è stata tuttavia rigettata dalle parti. Al termine della trattativa, la mattina del 9 ottobre, l'azienda ha pertanto dato il via alla procedura di mobilità per 550 lavoratori come previsto dal piano industriale datato 17 luglio, e comunicato la decisione unilaterale di ridurre del 20 per cento il valore di tutti i contratti in essere con aziende terze;

il 9 ottobre, i lavoratori si sono visti rifiutare dall'amministratore delegato di AST la possibilità di convocare un'assemblea sindacale unitaria, comprendente anche i lavoratori dei turni successivi, consentendola solo ai presenti. Tale rigidità, sommata al clima di tensione scaturito dalla cronaca degli eventi presso il Ministero, ha innescato una manifestazione spontanea, con un corteo che dal piazzale antistante all'acciaieria ha raggiunto la stazione dei treni per un'occupazione pacifica dei binari per 3 ore, una serie di occupazioni del Consiglio comunale e cortei notturni nelle notti successive, anch'essi assolutamente pacifici;

il 15 ottobre, la ILSERV (una delle aziende colpite dalla decisione di decurtare del 20 per cento il valore dei contratti con le ditte esterne) avrebbe tentato la mediazione, risultata rapidamente nella rescissione del contratto *ex nunc*. Anche in questo caso, i lavoratori hanno improvvisato una manifestazione in strada, con incendio di cassonetti dell'immondizia in mezzo a viale Brin, causando il blocco della viabilità;

il 17 ottobre ha avuto luogo uno sciopero generale a Terni, cui hanno aderito la quasi totalità dei lavoratori della città e rappresentanze delle istituzioni locali dell'Umbria;

il 21 ottobre, l'azienda ha convocato i sindacati per comunicare una drastica riduzione dei turni dei lavoratori, circostanza che ha innescato lo sciopero ad oltranza ed il blocco totale della produzione;

la notte del 22 ottobre, mentre i lavoratori si trovavano a presidiare l'ingresso di AST, l'amministratore delegato è giunta al presidio per discutere con i presenti con un intento non certo finalizzato a rasserenare la situazione;

il 29 ottobre, un folto gruppo di lavoratori ha raggiunto la sede dell'ambasciata tedesca a Roma, in una manifestazione che aveva per obiettivo il ricevimento di una delegazione da parte dall'ambasciatore del Paese d'origine della multinazionale ThyssenKrupp per rappresentare le ragioni della vertenza. Lo scarno comunicato dell'ambasciata dà atto dell'avvenuto colloquio, sebbene senza entrare nel merito della vicenda;

l'amministratore delegato di AST aveva inoltre assicurato al ministro Guidi, nel corso dell'incontro del 29 ottobre, che avrebbe versato gli stipendi dei lavoratori il 27 ottobre, ma, alla data del 4 novembre risulta ancora disatteso l'impegno formale ad erogare le spettanze dovute ai lavoratori. Questo ha causato nuove manifestazioni risultate nell'occupazione della strada E45 per alcune ore, con l'intento di far fronte all'acuirsi dell'offensiva attuata dall'azienda. Con un comunicato stampa diramato in data 1° novembre, AST ha ribadito, in aperta contraddizione rispetto agli impegni presi col Governo italiano, che i salari non saranno pagati fino alla cessazione dello sciopero;

considerato che:

il vicepresidente *pro tempore* della Commissione europea e commissario responsabile per la concorrenza, Joaquín Almunia, ha dichiarato in esito all'approvazione del riacquisto di alcuni degli *asset* di Outokumpu da parte di ThyssenKrupp: «La nostra priorità era garantire che, nonostante le difficili condizioni di mercato, le acciaierie di Terni trovassero il più rapidamente possibile un acquirente idoneo, proteggendo nel contempo la loro redditività. ThyssenKrupp ha assicurato che svilupperà AST come concorrente forte e credibile di Outokumpu e di altri operatori del mercato». Tuttavia, la posizione del commissario Almunia relativa al frazionamento del mercato comunitario ed alla sua suddivisione tra 4 operatori appare non applicabile al caso di specie anche alla luce del potenziale di sviluppo dell'industria europea;

se invece trovasse applicazione così come formulato, il piano presentato il 17 luglio da ThyssenKrupp per AST implicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto sull'occupazione diretta delle imprese del gruppo, sulla riduzione dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell'indotto, oltre a non assicurare affatto il rafforzamento della posizione competitiva di AST e delle aziende del gruppo;

inoltre, l'auspicato recupero di redditività di AST, a fronte delle consistenti perdite maturate negli ultimi 5 anni, dovrebbe essere conseguito anche contraendo il costo del lavoro tramite la riduzione dell'occupazione diretta e dei contratti con aziende terze. Tale intento appare di scarsa efficacia in termini di risultato, giacché il costo del lavoro rappresenta una componente che incide per circa il 5-6 per cento sul fatturato di AST, che supera annualmente i 2 miliardi di euro;

il piano non prevede investimenti tecnologici adeguati al mantenimento di livelli di competitività necessari a preservare il potenziale produttivo dello stabilimento dai fisiologici fenomeni di obsolescenza tecnica, e parimenti non si riscontrano investimenti in ricerca e sviluppo in grado di

differenziare le produzioni aziendali, puntare su nuove combinazioni di prodotto, acquisire nuovi mercati in considerazione dei notevoli livelli di sovracapacità produttiva esistenti a livello globale ed in particolare nei Paesi dell'Unione europea;

il piano, nel suo insieme, si configura come un processo di esclusiva ristrutturazione organizzativa e ricerca dell'equilibrio economico, non prospettando alcuna strategia di sviluppo industriale coerente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea ad AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano;

lo stesso profilo temporale del piano evidenzia una strategia di interventi finalizzati ad una dismissione del sito nel breve medio periodo e a una permanente riduzione della capacità e del potenziale produttivo di AST;

già nell'ottobre 2013, è stato raggiunto tra sindacati ed AST un accordo per il ricorso alla mobilità volontaria per 130 lavoratori rientranti nei requisiti pensionistici previsti prima della piena entrata in vigore della riforma Fornero di cui al decreto-legge n. 201 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e tale accordo ha determinato, con la piena disponibilità delle organizzazioni sindacali, una riduzione di costi delle attività di AST pari a 27 milioni di euro;

la condotta della proprietà in questa fase cruciale per il futuro dell'industria siderurgica ternana manifesta evidenti elementi di incompatibilità con i principi di responsabilità sociale dell'impresa e con gli stessi interessi generali e collettivi, confermati, dopo la presentazione del *business plan*, dal disconoscimento degli accordi con le organizzazioni sindacali sulla gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria e da un vistoso incremento del piano di fermo estivo degli impianti;

la prospettiva del depotenziamento di AST, a seguito delle considerazioni fin qui formulate, rischia di sfociare in una transazione con mere finalità liquidatorie;

il coinvolgimento del Governo nella trattativa sviluppatasi al Ministero dello sviluppo economico si è via via intensificato, fino al coinvolgimento diretto del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi;

rilevato che:

il piano, così come formulato, rispetto ad una visione di equilibrio sul piano continentale, rischia di spostare l'asse produttivo di un settore strategico come quello degli acciai speciali e dei prodotti laminati verso Paesi del nord della UE, in palese contraddizione con le prospettive delineate, a suo tempo, dal piano di Outokumpu. Di fatto, si rischia di indebolire il sistema produttivo ed il potenziale di sviluppo del settore dell'acciaio in un Paese chiave nella UE e in un'area come quella del Mediterraneo investita da difficilissime congiunture economiche;

la Commissione europea dovrebbe poter riassumere in sé non solo il ruolo di garante della concorrenza in termini formali, ma anche l'esercizio attivo di un potere di controllo ed indirizzo economico tale da contemperare il complesso degli interessi in gioco secondo un approccio integrato con le questioni legate allo sviluppo ed alla competitività dei territori;

l'esito delle valutazioni sul piano industriale è comune e condivisa, sia da parte delle istituzioni locali e regionali sia dal Governo, che ha invitato ThyssenKrupp a considerare l'opportunità di rivederne i contenuti. Identici valutazioni e giudizi sono stati espressi anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, della Acciai speciali Terni e delle aziende costituenti il polo siderurgico;

il piano viene meno agli impegni che la Commissione europea ha formalizzato e richiesto a ThyssenKrupp al momento della sua riacquisizione della proprietà di AST e non può, quindi, rappresentare una seria e credibile base di discussione;

osservato che:

l'area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con caratteristiche peculiari e strategiche, vista l'integrazione del polo siderurgico e quello chimico e meccanico, costituito da grandissimi complessi industriali colpiti dal declino del mercato tradizionale di appartenenza, che necessita di strumenti specifici, in coerenza con la legislazione vigente, di sostegno alla sua reindustrializzazione;

in tale contesto, AST rappresenta una componente imprescindibile della matrice produttiva dell'Umbria e dell'intero Paese. Incarna inoltre un tratto costituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e dell'intera regione; è perciò necessario che AST possa contare su prospettive di recupero credibili, in termini sia di redditività che di generazione di valore, in una fase di dura crisi economica. È quindi fondamentale costituire strumenti di politica industriale *ad hoc*, a partire da quelli volti al sostegno delle produzioni di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;

la strategia di politica industriale nazionale nei comparti manifatturieri primari deve essere iscritta nell'alveo del piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, oggetto di

comunicazione dell'11 giugno 2013 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo ed al comitato delle regioni, impegna il Governo:

1) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuovere la realizzazione di un piano industriale da parte della multinazionale tedesca che, a partire dall'accordo quadro proposto dal Governo in data 8 ottobre 2014, preveda:

a) il mantenimento della capacità produttiva integrata sia a "caldo" che a "freddo" con l'obiettivo di garantire volumi produttivi adeguati;

b) investimenti adeguati a rafforzare tali volumi produttivi, che non si limitino a quelli relativi all'installazione a Terni della "linea 5" (LAF 5), essendo le altre risorse indicate nel piano presentato il 17 luglio 2014 appartenenti ad un'attività di *routine*; in questo quadro appare opportuno anche valutare l'opportunità di chiedere a ThyssenKrupp nuovi investimenti in verticalizzazioni di processo e/o di prodotto e in attività strategiche del proprio *core business* presso il sito di Terni;

c) di rivedere il posizionamento di AST, dal punto di vista commerciale, nel ruolo di *back office marketing* all'interno dell'area Material di ThyssenKrupp, in quanto ciò fa perdere autonomia al sito ternano e non è coerente con l'obiettivo di potenziare la propria rete commerciale al fine di rivolgersi a nuovi mercati;

d) la ricerca di tutte le soluzioni possibili per la salvaguardia dell'occupazione, valutando l'opportunità di utilizzare anche lo strumento dei contratti di solidarietà;

2) a promuovere presso la UE ogni utile iniziativa al fine di richiamare in modo puntuale e cogente il valore strategico che AST Terni ricopre per l'economia nazionale, sollecitando un impegno a valutare positivamente l'integrità del polo siderurgico ternano in coerenza e nel rispetto delle pronunce e delle decisioni formali della Commissione europea;

3) a richiamare ThyssenKrupp al rispetto degli impegni su investimenti, competitività e concorrenza, che la Commissione europea ha formalmente richiesto al momento del perfezionamento dell'operazione di vendita prima e di riacquisizione poi di AST;

4) ad attivare specifici interventi di sostegno, coerenti con la legislazione vigente, alla reindustrializzazione dell'area ternana, che nel suo insieme rappresenta un'area produttiva con caratteristiche peculiari e strategiche, considerata la concomitante presenza del polo siderurgico, di quello chimico e di quello meccanico; in particolar modo, accanto a quelli sul versante energetico già indicati nella proposta del Governo dell'8 ottobre, devono corrispondere impegni, nell'ambito del potenziamento e dell'ammodernamento infrastrutturale del Paese, come il completamento del tratto viario Orte-Civitavecchia e la realizzazione del potenziamento del collegamento ferroviario con l'Adriatico (raddoppio della Orte-Falconara) e per il raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambientale, anche nel rispetto del piano della siderurgia europea;

5) a valutare l'opportunità di coinvolgere Cassa depositi e prestiti per favorire il rilancio, lo sviluppo e la competitività del sito di Terni nelle forme che il Governo riterrà più opportune.

(1-00300) (Testo 2)

Mozioni

[FATTORI](#), [SIMEONI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [BULGARELLI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [MOLINARI](#), [BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#) - Il Senato,

premessi che:

l'Ebola è un virus altamente letale, apparso per la prima volta in Africa nel 1976 in 2 focolai contemporanei: uno a Zaire nella Repubblica democratica del Congo e l'altro nel Sudan del sud. Si conoscono 5 specie appartenenti a questo genere e 4 di queste sono responsabili della malattia da virus Ebola ossia Zaire, Bundibugyo, Sudan, Reston e Tai Forest;

il ceppo virale dell'attuale epidemia si chiama Zaire ebolavirus (Zebov), ed è caratterizzato dal più alto tasso di letalità degli Ebolavirus (oltre il 90 per cento), ed è anche responsabile per il maggior numero di epidemie di Ebola attribuibili al genere, comprese l'epidemia di febbre emorragica di Ebola in Zaire del 1976 e l'epidemia di febbre emorragica di Ebola in Africa occidentale, iniziata nel marzo 2014 che si è diffusa colpendo in particolar modo la Liberia, la Sierra Leone e la Guinea;

gli ospiti del virus Ebola sono i pipistrelli della frutta della famiglia pteropodidae e si trasmette attraverso il contatto con le mucose, ferite sulla pelle, gli occhi o tramite aghi infetti, i corpi delle persone morte a causa della malattia, sangue o fluidi di animali trovati morti. Il periodo d'incubazione varia dai 2 ai 21 giorni e successivamente la malattia degenera portando il paziente anche alla morte. Essa si riconosce da una serie di sintomi come: febbre emorragica con perdite di sangue dal naso; forte mal di testa; dolore muscolare; diarrea; vomito; dolori addominali; vertigini, eruzioni cutanee e occhi rossi dilatati;

il primo caso in Europa si è verificato in Spagna nel mese di ottobre 2014, dopo che un'infermiera di Madrid, che aveva curato 2 missionari malati rientrati dall'Africa occidentale entrambi deceduti, è stata infettata dal virus. In Germania è morto il dipendente delle Nazioni unite ricoverato dopo avere contratto il virus in Liberia. Il primo paziente ad essere diagnosticato negli Stati Uniti, Thomas Eric Duncan ricoverato a Dallas per aver contratto il virus, è morto lo scorso 8 ottobre, mentre le 2 infermiere contagiate dopo averlo assistito sono guarite e sono state dimesse. A New York il primo caso di Ebola è stato Craig Spencer, un medico del New York Presbyterian risultato contagiato al rientro dall'Africa, dopo una missione con l'organizzazione umanitaria Medici senza frontiere; alcuni giorni fa è deceduta una bambina di 2 anni in Mali (Stato dell'Africa occidentale); il Presidente americano, Barack Obama, in un comunicato, ha chiesto il varo di "immediate misure aggiuntive" per garantire che il sistema sanitario Usa sia "pronto a seguire il corretto protocollo" nell'affrontare i casi di Ebola;

la Commissione europea ha annunciato che stanzierà 24,4 milioni dal bilancio della UE per finanziare progetti, per la sperimentazione clinica di un potenziale vaccino e per i *test* sui composti esistenti per la cura dell'Ebola nonché su quelli di nuova concezione;

per paura dell'epidemia sono stati rafforzati i controlli negli aeroporti internazionali. Il Governo australiano ha annunciato alcuni giorni fa una serie di misure che mirano a sospendere l'immigrazione proveniente dai Paesi dell'Africa occidentale colpiti da Ebola, per impedire che il virus possa arrivare sul proprio territorio;

in Italia il 27 ottobre 2014, 11 soldati americani di ritorno dalla Liberia sono stati messi in quarantena nella base Usa di Vicenza;

considerato che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che la diffusione del virus Ebola in Africa occidentale è un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale;

dai dati aggiornati forniti dall'OMS, il numero di casi ha superato la soglia dei 10.000, con 4.922 decessi. Solo 27 casi e 10 decessi sono stati registrati fuori dai 3 Paesi più colpiti: Sierra Leone, Liberia e Guinea. La Liberia rimane il Paese maggiormente interessato dall'epidemia, con 2.705 vittime. In Sierra Leone hanno perso la vita per la febbre emorragica 1.281 persone, in Guinea 926, 9 persone in Nigeria, paese dichiarato "Ebola free" dall'Oms;

secondo gli studiosi un malato di Ebola è contagioso solo durante la fase sintomatica. Non esiste ad oggi un trattamento o un vaccino disponibile e per tale ragione è fondamentale un perfetto funzionamento delle strutture sanitarie: i pazienti devono essere curati in isolamento, per evitare che possano propagare il virus, da *équipe* competenti e protette da indumenti appropriati con l'uso di dispositivi di protezione individuale;

Peter Piot, direttore della London School of hygiene and tropical medicine, tra i primi ad aver identificato il virus Ebola nel 1976, ha sottolineato l'importanza di seguire i protocolli di sicurezza e di disporre di un equipaggiamento adeguato per evitare il contagio. Il professore ha ricordato che il virus si trasmette attraverso i fluidi corporei e che fino ad oggi "non esistono prove scientifiche" che si trasmetta per via aerea;

il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) nel *report* datato 6 ottobre 2014, afferma che il periodo di contagiosità del virus Ebola va oltre la comparsa dei sintomi e dopo l'avvenuta guarigione del paziente: i rapporti sessuali fino a 2 mesi dopo l'avvenuta guarigione possono essere rischiosi in quanto il virus "è stato isolato nello sperma umano fino a sette settimane dopo la guarigione" e "sono stati individuati nel latte materno e sperma dopo la scomparsa del virus dal sangue";

il Ministero della salute ha diffuso il 1° ottobre agli operatori sanitari la circolare con il "Protocollo centrale per la gestione dei casi e dei contatti sul territorio nazionale" (poi aggiornata il 6 ottobre) che indica le procedure per la gestione dei casi sospetti, probabili e confermati di malattia da virus Ebola. Il protocollo illustra la classificazione dei casi, la valutazione iniziale, la presa in carico dei casi sospetti e l'eventuale trasporto ai reparti di malattie infettive di riferimento;

in Italia vi sono 2 centri di riferimento per la patologia (l'ospedale "Lazzaro Spallanzani" di Roma e il "Sacco" di Milano), ma è necessario che tutte le strutture sanitarie sul territorio nazionale siano organizzate per fronteggiare eventuali casi di contagio del virus;

il sindacato Nursind (Sindacato delle professioni infermieristiche) ha denunciato nei giorni scorsi che gli infermieri italiani non sono adeguatamente preparati a fare fronte ad eventuali casi di Ebola, perché non hanno una formazione specifica né rispetto alla malattia né sull'utilizzo dei dispositivi di protezione; inoltre, secondo quanto dichiarato dal sindacato, mancano ancora in molti ospedali dispositivi, come tute e maschere;

in un servizio del programma "Le Iene" andato in onda su Italia1 il 22 ottobre, è emersa la condizione degli ospedali italiani per fronteggiare l'emergenza Ebola. In particolare, è stato rilevato

che la struttura dell'ospedale San Camillo di Roma, così come altre strutture, non ha l'attrezzatura adeguata per affrontare l'arrivo di un eventuale malato di Ebola, in quanto lascia scoperte molte parti del corpo del personale sanitario: camici impermeabili, calzari, mascherine, cuffiette; i guanti sono inadeguati e le stanze non isolate;

l'epidemia può diffondersi anche nelle strutture sanitarie se non vi è un adeguato controllo ed è pertanto, indispensabile adottare misure di sicurezza stringenti tra le quali l'isolamento dei pazienti e l'adozione di precisi "dispositivi di protezione individuale" e l'igiene delle mani per medici e personale sanitario;

considerato inoltre che l'Italia non ha voli diretti con i Paesi africani colpiti dal virus Ebola (Guinea, Liberia e Sierra Leone), ma sono previsti scali negli altri aeroporti dell'Unione europea; pertanto, è necessario monitorare i passeggeri dei voli che arrivano dai Paesi a rischio che transitano negli aeroporti europei prima di arrivare nel nostro Paese,

impegna il Governo:

1) a verificare in tempi celeri il livello di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale per il personale medico e sanitario nelle strutture sanitarie ed adottare, nel caso in cui questi risultino inadeguati, un rapido adeguamento secondo le precauzioni *standard*;

2) ad attivare in tutte le strutture sanitarie corsi di addestramento rivolti al personale medico e sanitario attraverso la simulazione delle procedure da attuare nel caso in cui si dovesse verificare un'eventuale emergenza;

3) a rafforzare i controlli negli aeroporti italiani, in quanto tutti i viaggiatori che provengono dai Paesi a rischio possono arrivare nel nostro Paese con voli indiretti e intensificare, altresì, i controlli sugli immigrati che sbarcano in Italia provenienti dall'Africa;

4) ad avviare una campagna informativa per la tutela delle categorie professionali che sono in contatto con le sostanze potenzialmente infettive come ad esempio la professione di dentista e tatuatore;

5) ad avviare una campagna informativa pubblica diretta ai cittadini;

6) ad aggiornare il piano pandemico influenzale nazionale con l'obiettivo di rafforzare e preparare a un'eventuale diffusione del virus Ebola.

(1-00334)

Interrogazioni

[COTTI](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in data 19 marzo 2014, convocato dal Presidente della Repubblica, il Consiglio supremo di difesa si è riunito con all'ordine del giorno "Criteri, orientamenti e tempi per l'elaborazione del Libro Bianco della Difesa";

dal comunicato della Presidenza della Repubblica del 19 marzo 2014 si apprende che il Consiglio supremo di difesa si è espresso per "ripensare e riorganizzare profondamente, sulla base di principi fortemente innovativi, la struttura e le capacità dello strumento militare nazionale" attraverso una riforma che "trovi espressione in un Libro Bianco, fermi restando i provvedimenti e le iniziative da attuare con immediatezza in ambito nazionale ed europeo";

il libro bianco, così come indicato dal Consiglio supremo di difesa, "attraverso un'attenta analisi dello scenario internazionale, dei rischi, delle esigenze di sicurezza e degli interessi del Paese, avrà lo scopo di ridefinire il quadro strategico di riferimento per lo strumento militare, gli obiettivi di efficacia e di efficienza che esso dovrà conseguire, i lineamenti strutturali e organizzativi che dovrà assumere";

il Consiglio ha inoltre dichiarato che il libro bianco della difesa sarà redatto "entro la fine del corrente anno, con il coinvolgimento delle Commissioni Parlamentari competenti, sulla base di linee guida predisposte per il prossimo mese di giugno da un apposito gruppo di esperti, sotto la responsabilità del Ministro della difesa e con il concorso del Ministro degli Esteri";

in data 4 giugno 2014 il Presidente della Repubblica, nel ricevere il Ministro della difesa, è stato informato "sullo stato di avanzamento della preparazione del Libro Bianco della Difesa", come si legge nel comunicato della Presidenza della Repubblica dello stesso giorno;

in data 18 giugno 2014, convocato dal Presidente della Repubblica, il Consiglio supremo di difesa "ha espresso pieno sostegno alle Linee Guida per l'elaborazione del Libro Bianco per la Difesa e della strategia evolutiva delle Forze Armate sull'orizzonte dei prossimi 15 anni, presentate dal Ministro Pinotti nel corso della riunione", stabilendo l'invio delle "Linee Guida ai Presidenti delle Commissioni Esteri e Difesa dei due rami del Parlamento, affinché ne possano eventualmente venire valutazioni e suggerimenti utili alla definizione del Libro Bianco, di cui il governo si è assunto

l'iniziativa e la responsabilità", indicando altresì un percorso di "dialogo informale con accademici, esponenti dell'industria, esperti di economia e finanza, mentre sarà avviato un più ampio confronto con l'opinione pubblica", come si legge nel comunicato della Presidenza dello stesso giorno; considerato che:

a seguito dell'illustrazione dinanzi al Consiglio supremo di difesa delle linee guida del redigendo libro bianco, redatte da un "gruppo di esperti", queste sono state pubblicate sul sito del Ministero della difesa, che ha provveduto ad attivare un indirizzo *email* dove è possibile inviare "contributi di pensiero utili per il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa che il governo intende licenziare entro la fine dell'anno";

in data 2 ottobre 2014, la 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato si è riunita con all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Governo sulle Linee guida del futuro Libro Bianco della Difesa e relativo impatto sui programmi d'arma";

il Ministro in indirizzo, Roberta Pinotti, così audita, ha ritenuto "indispensabile che nel processo fosse coinvolta anche la più ampia comunità scientifica, industriale, sociale e culturale del Paese";

le linee guida per la realizzazione del "Libro Bianco", a detta del Ministro, rappresentano "il momento di sintesi iniziale dei grandi interrogativi e delle sfide da affrontare, che sono emerse dal lavoro degli esperti incaricati";

ha inoltre sommariamente informato la Commissione sui "diversi momenti di incontro con studiosi di relazioni internazionali, con il mondo della ricerca tecnologica e con rappresentanti dell'industria e del comparto difesa. In particolare, presso il Centro Alti studi per la difesa sono state organizzate tre conferenze di alto livello che hanno visto la partecipazione di una delegazione molto ampia dei migliori pensatori nazionali, nonché dei rappresentanti istituzionali, e non, del mondo della ricerca e dell'industria. Sono stati inoltre ascoltati esperti di alcune importanti Nazioni a noi più vicine ed importanti organizzazioni europee, quali l'Agenzia europea per la difesa", senza escludere il fatto che "Nel corso di una visita a Washington, una delegazione del gruppo di lavoro ha potuto anche confrontarsi con gli esponenti istituzionali responsabili dei processi di sviluppo e della revisione quadriennale della difesa statunitense e con un gruppo di esperti dei principali think thank americani";

nell'annunciare "Altri incontri con organizzazioni non governative, studenti e professori del mondo universitario, esperti di altri Paesi, della NATO e di altre organizzazioni internazionali", ha dato altresì informale e sommaria notizia dell'incontro di "un'ampia delegazione di responsabili militari delle politiche per il personale, avviando così il ciclo degli incontri tematici con gli esperti degli Stati maggiori della difesa e delle Forze armate";

infine, il Ministro ha dichiarato: "il gruppo che abbiamo attivato è redazionale. Stiamo utilizzando tanti esperti. Vi è poi il gruppo, che incontrerete, che sta raccogliendo tutti i contributi. Lo abbiamo realizzato in modo strutturato, ossia organizzando dei convegni affinché professori universitari ed analisti potessero offrire il proprio contributo"; "in merito al *team* di esperti, ci sono i nomi, vi è un decreto, ma non è tanto importante, perché di fatto sono quelli che raccolgono i contributi e ne fanno una sintesi" e "Non voglio che si nasconda più nulla perché tutte le scelte, se sono giuste, si possono spiegare, anche le più difficili. Questo è il motivo della mia richiesta di trasparenza: spiegare per far capire. L'idea di non dire perché si può essere attaccati induce il pensiero che ci sia qualcosa da nascondere. Non dobbiamo avere nulla da nascondere, anche se si può essere in disaccordo, ma nella trasparenza dell'informazione";

considerato inoltre che la nota ANSA del 25 ottobre riporta le dichiarazioni del Ministro, rilasciate alla "Leopolda" di Firenze: "Il Libro Bianco dovrebbe uscire a dicembre, ed è importante perché abbiamo iniziato a chiederci quali sono i bisogni di difesa e alla fine di questo percorso daremo delle risposte. Vogliamo il più possibile che questo lavoro sia aperto, l'opinione pubblica deve essere coinvolta, deve capire le scelte e aiutarci a determinarle";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, è opportuno e doveroso che il Governo intervenga, in ossequio ai principi di trasparenza più volte declamati nell'azione governativa e in pubbliche occasioni, sulla base delle risultanze ufficiali scaturite dai lavori del Consiglio supremo di difesa e per quanto in proposito affermato dal Ministro il 2 ottobre dinanzi alla 4ª Commissione del Senato,

si chiede di sapere:

quale sia il numero e la composizione dell'asserito gruppo di esperti sotto la responsabilità del Ministro della difesa, e con il concorso del Ministro degli affari esteri, ovvero quali siano i criteri seguiti per la scelta, i titoli posseduti dagli stessi esperti, i relativi e formali atti di incarico nonché gli eventuali costi sostenuti;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover comunicare circa il dichiarato dialogo informale con accademici, esponenti dell'industria, esperti di economia e finanza, ovvero quali siano i nominativi, di quali riconosciuti titoli siano portatori, da chi siano stati prescelti e con quale procedura;

quale sia il numero dei contributi di pensiero utili per la redazione del libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa che il Governo intende licenziare entro la fine dell'anno pervenuti all'indirizzo *email* appositamente attivato dal Ministero; dove sia possibile rinvenirne il contenuto; in che cosa materialmente sia consistito l'asserito ampio confronto con l'opinione pubblica e che cosa abbia materialmente prodotto a tutt'oggi;

quando e dove si siano concretizzati gli asseriti momenti di incontro con studiosi di relazioni internazionali, con il mondo della ricerca tecnologica e con rappresentanti dell'industria e del comparto difesa, ovvero chi abbia preso parte;

quale sia la composizione dell'asserita delegazione molto ampia dei migliori pensatori nazionali, nonché dei rappresentanti istituzionali, e non, del mondo della ricerca e dell'industria che avrebbe preso parte "a tre conferenze di alto livello" presso "il Centro Alti studi per la difesa";

quale sia l'identità degli asseriti esperti di alcune importanti nazioni più vicine all'Italia e di importanti organizzazioni europee, quali l'Agenzia europea per la difesa, che avrebbero preso parte ad una delle stesse "tre conferenze di alto livello";

quale sia la composizione dell'asserita "delegazione del gruppo di lavoro" che nel corso di una visita a Washington si sarebbe confrontata con gli esponenti istituzionali responsabili dei processi di sviluppo e della revisione quadriennale della difesa statunitense e con un gruppo di esperti dei principali *think thank* americani, ovvero quali siano i soggetti con cui si sarebbe interloquito oltre i confini nazionali;

se dalla data del 2 ottobre 2014 si siano tenuti i preannunciati incontri con organizzazioni non governative, studenti e professori del mondo universitario, esperti di altri Paesi, della NATO e di altre organizzazioni internazionali, e chi avrebbe più precisamente preso parte a questi incontri;

quale sia la composizione dell'asserita ampia delegazione di responsabili militari delle politiche per il personale che avrebbe avviato il ciclo degli incontri tematici con gli esperti degli Stati maggiori della difesa e delle forze armate e quale sia la loro identità;

a quanto ammontino, ad oggi, le spese sostenute per i lavori di stesura delle linee guida per il libro bianco e per l'asserito coinvolgimento di esperti, organizzazioni non governative, studenti, professori, esperti di altri Paesi, della NATO, di altre organizzazioni internazionali, dei migliori pensatori nazionali, nonché dei rappresentanti istituzionali, e non, del mondo della ricerca e dell'industria, studiosi di relazioni internazionali, mondo della ricerca tecnologica e rappresentanti dell'industria e del comparto difesa, accademici, esperti di economia e finanza.

(3-01389)

[GRANAIOLA](#), [MARCUCCI](#), [MATTESINI](#), [SILVESTRO](#), [SPILABOTTE](#), [AMATI](#), [PAGLIARI](#), [SAGGESE](#), [FAVERO](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#), [COCIANCICH](#), [CUOMO](#), [MORGONI](#), [LUCHERINI](#), [BORIOLI](#), [SCALIA](#), [PUPPATO](#), [CARDINALI](#), [MANASSERO](#), [CIRINNA'](#), [FASIOLO](#), [D'ADDA](#), [SOLLO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nei giorni scorsi sulla stampa versiliese sono apparse notizie allarmanti riguardo al fatto che una parte consistente delle tubature dell'acqua potabile della Versilia sarebbe composta da cemento contenente amianto o suoi derivati;

la preoccupazione dei cittadini versiliesi è molto alta, nonostante le informazioni offerte dalle amministrazioni preposte siano state tranquillizzanti, non è infatti chiaro su quali evidenze tecnico-scientifiche tali informazioni si fondino;

non è chiaro, in primo luogo a parere degli interroganti, se sia stato eseguito un adeguato monitoraggio della situazione e se le autorità preposte alla salute dei cittadini della Versilia siano a conoscenza dell'esatta dimensione quantitativa dell'eventuale presenza di tali materiali nelle tubature;

è, inoltre, di questi giorni la notizia che l'intera rete idrica di Valdicastello nel comune di Pietrasanta (Lucca) dovrà essere ricostruita per ovviare alla problematica del tallio che da un mese inquina l'acqua rendendone impossibile sia un uso potabile che alimentare, tanto che dal 3 ottobre 2014 un migliaio di persone sono costrette a rifornirsi d'acqua da 3 cisterne posizionate nella zona;

secondo Gaia SpA, l'azienda che eroga il servizio idrico a livello locale, sarà necessaria la ricostruzione della rete dell'acquedotto, con la posa di circa 5.500 metri di tubazioni in polietilene ad alta densità; le analisi effettuate in questi giorni evidenziano, infatti, come, nonostante ripetute pulizie, il tenore di tallio tra ingresso ed uscita del serbatoio subisce un notevole aumento, pertanto per eliminare la contaminazione sarà necessario anche procedere al rivestimento interno delle vasche con un manto impermeabile sintetico idoneo al contatto con l'acqua potabile;

con la legge n. 257 del 1992, il nostro Paese ha scelto di vietare l'impiego dell'amianto, successivamente l'allegato 3 citato all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 14 maggio 1996 recante normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, stabiliva i criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non;

l'allegato in questione, sulla base di indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità, sosteneva che studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da uno per 106 a 200 per 106 fibre per litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non avevano fornito fino ad allora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua contenente fibre di amianto;

il richiamato allegato si premurava tuttavia di sottolineare che l'interpretazione di tali dati era un problema dibattuto sul quale non vi era unanimità di vedute;

l'allegato faceva, altresì, riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che, nel 1994 aveva pubblicato il documento "Direttive di qualità per l'acqua potabile - Volume 1 - Raccomandazioni" nel quale, riguardo al rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile sosteneva che non esistesse alcuna prova seria che l'ingestione di amianto fosse pericolosa per la salute e che non si riteneva, pertanto, utile stabilire un valore guida fondato su considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di queste sostanze nell'acqua potabile;

da allora sono passati 20 anni e in ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili, tuttavia qualcosa si sa, ovvero che il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni di calcio: in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua;

la natura dell'acqua condotta e in particolare della sua aggressività, dell'alcalinità totale, della durezza calcica, porta al rilascio di fibre nei cassoni e nelle tubature, che è influenzato anche da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocità dell'acqua;

sembra dunque di poter dire che se i cassoni e le tubature non sono integri rilasciano fibre di amianto e che, ad oggi, nessuno sa con certezza quale sia effettivamente l'impatto dell'ingestione di fibre di amianto sulla salute di chi beve un'acqua che dovrebbe essere potabile, una situazione che arreca grande preoccupazione in un'area come la Versilia dove, come indicato sul prospetto di salute dell'USL 12, una delle cause principali di decesso è quella tumorale;

è dunque necessario a parere degli interroganti uno studio scientifico sulle acque pubbliche della Versilia per capire se vi è un rischio amianto, visto che 191 chilometri di condutture sono realizzati in fibrocemento e che, fino ad oggi, nessuno ha controllato la concentrazione di questa sostanza nell'acqua che esce dai rubinetti,

si chiede di sapere quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per sostenere, anche con l'impegno delle necessarie risorse, l'avvio dello studio scientifico di cui sopra, l'avvio di un monitoraggio sul reale stato di conservazione delle reti idriche in cemento amianto utilizzate per il trasporto dell'acqua potabile, e l'opportunità della loro sostituzione in tempi rapidi.

(3-01390)

BOCCHINO, DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

i precedenti concorsi locali per le scuole di specializzazione in Medicina sono stati sempre criticati perché favorivano, si diceva, lo sfruttamento dei candidati da parte dei loro docenti, il clientelismo, la corruzione, il nepotismo di piccole o grandi baronie accademiche e professionali;

il concorso su base nazionale indetto nel 2014 dal Governo, il primo per le specializzazioni in medicina, per 12.000 laureati in Medicina serviva proprio a superare tale malcostume, offrendo al Ministero dell'istruzione l'occasione per dimostrare tutta la propria serietà ed efficienza;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

la prova si è svolta dal 28 al 31 ottobre 2014 senza che i candidati avessero piena consapevolezza del programma e della bibliografia cui far riferimento per la propria preparazione;

ai candidati è stata sottoposta in una prima giornata una batteria di 70 domande di carattere generale comuni a tutte e tre le aree (Medica, Chirurgica e dei Servizi clinici), seguita da una seconda batteria di 40 domande: 30 uguali a tutte le scuole di specializzazione della singola area e 10 specifiche per la singola scuola di specializzazione prescelta;

nello svolgimento delle prove non sarebbero stati garantiti i requisiti minimi di *privacy* per ogni candidato, tenuto conto che i *monitor* dei *computer* utilizzati per la prova sarebbero stati collocati ad una distanza tale da consentire ad ognuno di guardare sui *monitor* dei colleghi vicini, condizionando inevitabilmente il punteggio finale;

in diverse aule si sarebbero registrati risultati anche di 20 punti superiori alla media nazionale, con esiti quantomeno sospetti, nonché la possibilità di potersi collegare ad *internet* e navigare in rete verificando la correttezza delle proprie risposte;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

durante lo svolgimento delle prove, in alcune sedi si sarebbe arrivati a staccare l'alimentazione elettrica dell'aula costringendo tutti i candidati ad attendere più di 30 minuti prima di poter svolgere il *test* dando la possibilità di ricorrere a cellulari o confrontarsi liberamente una volta conosciute le domande;

i candidati dell'area medica sarebbero stati valutati su 30 domande pensate per esaminare i candidati che avrebbero dovuto partecipare al concorso per l'area dei Servizi clinici e viceversa, impedendo ai concorrenti di esprimere così al meglio la loro preparazione e dimostrando l'incapacità da parte del sistema informatico gestito dal Cineca di generare una batteria di domande differenti per le singole aree come stabilito dal bando;

a seguito dell'errore, i vertici del Cineca si sono dimessi mentre il Ministro in indirizzo annunciava che gli 11.242 candidati penalizzati dalle prove avrebbero ripetuto il *test* il 7 novembre 2014;

tra le diverse anomalie riscontrate nel corso della prova sarebbe emersa anche la presenza di 2 domande errate riguardo alla specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che sarebbero state comunicate dai candidati con opportuna documentazione al Ministero riportando gli studi in letteratura pubblicati dalla stessa Società europea dell'ipertensione arteriosa (ESH) e dalla Società europea di cardiologia (ESC);

tenuto conto che:

contrariamente a quanto precedentemente annunciato, il Ministero il 3 novembre 2014 deliberava di salvare il concorso non ripetendo le prove per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina, stabilendo che, sia per l'area medica che per quella dei Servizi clinici 28 domande su 30 erano comunque valide ai fini della selezione perché compatibili con entrambe le aree;

per evitare di ripetere l'intera selezione, il Ministero procederà, come chiarito in una nota, "al ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti";

l'annullamento delle 2 domande ed il conseguente ricalcolo per le singole macroaree determina una riduzione di 2 punti nel caso in cui il candidato abbia risposto correttamente alle stesse, conferendo parimenti 0,6 punti in più al candidato che invece ha risposto in maniera errata, annullando così la penalità di 0,30 punti prevista in caso di risposta sbagliata: con questa decisione si verrebbe a creare una situazione ai limiti del paradossale, per cui, al netto, verrebbe premiato con 0,6 punti in più il candidato che ha sbagliato le 2 domande,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali il Ministro in indirizzo non abbia proceduto ad annullare il concorso bandendone uno *ex novo*, previa individuazione di regole certe, bibliografia chiara, tempi di svolgimento adeguati e garanzia di *privacy* nonché di corretto svolgimento della prova;

quali siano le motivazioni per le quali non abbia valutato la possibilità di ammettere tutti i concorrenti, considerata l'impossibilità di stilare una graduatoria oggettiva per i motivi di cui sopra;

se non sarebbe stato più opportuno valutare anche l'ipotesi di ammettere coloro i quali sarebbero stati inseriti utilmente nelle graduatorie sia prima che dopo il ricalcolo;

per quale motivo tali alternative non siano state adeguatamente valutate a favore dell'opzione di ammettere solo i candidati della nuova graduatoria, soluzione la quale si ipotizza foriera di numerosi contenziosi.

(3-01391)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASALETTO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che il territorio italiano si trova in una condizione di grave deterioramento e numerosi studi sono giunti alla conclusione che estensioni agricole per miliardi di ettari vengono trattate con pesticidi e altri composti derivati dal petrolio;

considerato che:

le sostanze chimiche distruggono praticamente tutto ad eccezione delle piante stesse mentre l'ecosistema dei terreni subisce una destabilizzazione;

risulta all'interrogante che molte piante sono state addirittura modificate geneticamente per resistere a erbicidi e pesticidi. Si producono grano, soia e vari cereali in apparenza salubri ma in verità carenti di sostanze nutritive a causa della pessima qualità del suolo su cui vengono coltivati; appena lo 0,1 per cento dei pesticidi in realtà interagisce con il fine cui è destinato, tutto il resto contamina piante e suolo;

rilevato che:

i terreni che contano su un'ampia biodiversità sono più predisposti a produrre cibi ad alta densità nutritiva, ma l'azione umana ha un impatto molto negativo sulla salute dei suoli; purtroppo, l'uomo è responsabile del degrado di oltre il 40 per cento dei terreni agricoli nel mondo;

gran parte di tali terreni non vengono coltivati per l'alimentazione umana ma fondamentalmente per produrre mais e soia per il bestiame domestico allevato in batteria, i cui derivati sono alla base della dieta altamente energetica del mondo occidentale;

ritenuto che:

l'agricoltura industriale si è rivelata insostenibile al punto da distruggere i sistemi agricoli tradizionali e le dinamiche funzionali dell'ambiente;

il terreno ha subito gli attacchi della moderna agricoltura industriale con le sue monoculture, i fertilizzanti, i pesticidi e gli insetticidi,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda limitare nel nostro Paese, per quanto di competenza, l'utilizzo diffuso di sostanze chimiche che contaminano piante e suolo;

se si possano valorizzare i sistemi agricoli tradizionali e le dinamiche funzionali dell'ambiente evitando il forte impatto tecnologico dell'uomo.

(4-02959)

BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BENCINI, MASTRANGELI, ORELLANA - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, «non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano» (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999);

secondo i dati della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal 1° gennaio al 30 settembre 2014, i minori stranieri non accompagnati giunti sul territorio nazionale sono 12.164, tra cui 3.163 sono ad oggi irreperibili; i ragazzi hanno in prevalenza un'età compresa tra i 15 ed i 17 anni, e provengono principalmente da Egitto, Eritrea, Somalia, Albania, Siria, aree caratterizzate da conflitti, emergenze umanitarie o situazioni di grave pericolo o insicurezza per i minori e le loro famiglie;

i minori giunti in Italia vengono accolti in strutture che spesso sono improvvisate, con personale non esperto, servizi carenti, come racconta in un'intervista al quotidiano "Il Tempo" del 5 luglio 2014 Viviana Valastro, responsabile protezione minori migranti per "Save the children", la quale precisa: «Non sono adeguate le palestre e le scuole messe a disposizione da prefettura e amministrazione comunale, non lo sono gli alberghi. Di queste strutture, 9 sono in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Calabria. Al 24 giugno 2014, i minori non accompagnati in attesa di trovare una comunità, erano 780. Diciotto sono in centri per adulti, mentre gli altri 762 in strutture "trasformate" in centri di prima accoglienza»;

fino ad oggi l'Italia ha affrontato l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati solo in termini di emergenza, senza poter contare su un sistema nazionale organizzato, con un continuo rinvio di competenze e responsabilità tra istituzioni locali e nazionali e tra gli stessi ministeri, con l'effetto immediato e continuato di esporre proprio chi è più vulnerabile a rischi anche gravissimi, tra i quali quello di diventare vittima di tratta o di trapianto di organi;

alcune tra le organizzazioni più attive e impegnate da anni nella promozione dei diritti dei minori migranti (AIBI, Amnesty international, Caritas italiana, Centro Astalli, CIR, CNCA, CNCM, Comunità di Sant'Egidio, Emergency, Intersos, Save the children Italia, Terre des hommes) si sono mobilitate insieme, per la prima volta, alla vigilia del semestre di presidenza italiana del Consiglio UE, per porre al Governo e al Parlamento italiano alcune richieste specifiche per far fronte alle condizioni critiche e inadeguate di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia, e di quelli che arriveranno nei prossimi mesi;

come riportato dall'organizzazione internazionale Save the children molti di questi minori stranieri non accompagnati, una volta giunti in Italia diventano vittime di tratta e sfruttamento, anche

sessuale; i minori a maggior rischio di sfruttamento sono quelli senza conoscenze, che vivono in condizione di isolamento e dormono per strada senza accesso ai servizi di base;

considerato che:

le misure in favore dei minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché nel relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999;

norme specifiche riguardano i minori non accompagnati richiedenti asilo e sono previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008, dall'art. 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 e dalla direttiva del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2006;

il Parlamento europeo è intervenuto con la risoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo alcune azioni strategiche da intraprendere;

tenuto conto che:

la situazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia è allarmante, come testimoniato dal servizio di Andrea Agresti andato in onda nella puntata del 29 ottobre 2014 del programma televisivo "Le Iene";

il giornalista ha documentato come alcuni minori stranieri, arrivati in Italia senza familiari, siano costretti a dormire per strada o nella stazione centrale di Milano, da alcuni mesi, in attesa che l'"ufficio pronto intervento minori" del Comune di Milano trovi loro una collocazione nelle strutture di accoglienza;

nel servizio viene intervistato l'assessore per le politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino, il quale lamenta l'inefficienza dello Stato nella gestione dell'emergenza dei "baby migranti" e come la permanenza dei minori nelle strutture di accoglienza costi 70-90 euro al giorno all'amministrazione comunale;

il Comune di Milano nel 2013 ha censito la presenza di 571 minori stranieri non accompagnati (502 maschi e 69 femmine);

l'ufficio stampa del Comune sul sito *internet* istituzionale dichiara che «Il Comune di Milano nel 2013 ha speso 4.5 milioni di euro per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ricevendo dallo Stato solo 1,5 milioni di euro»;

le risorse stanziato dallo Stato per fronteggiare questa situazione risultano ad oggi insufficienti, o mal gestite;

con l'art. 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è stato istituito il fondo per minori stranieri non accompagnati; nel 2013 tale fondo è stato accresciuto con la dotazione di 20 milioni di euro con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2013;

il 30 ottobre 2014 la Conferenza unificata ha ratificato l'erogazione di 60 milioni di euro aggiuntivi al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati destinato ai Comuni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possiedano un quadro aggiornato, anche suddiviso per regioni e province, di quanti siano i minori stranieri non accompagnati che ancora non sono stati assegnati nelle strutture di accoglienza e che vivono in uno stato di abbandono;

se effettuino un monitoraggio costante del fenomeno;

se non ritengano necessario dare impulso ad una legge organica che definisca un sistema nazionale per i minori stranieri non accompagnati;

a chi debba essere imputata la responsabilità per i molteplici casi in cui i minori stranieri non accompagnati si trovino in uno stato di abbandono prima di essere assegnati alle case di accoglienza;

attraverso quali iniziative concrete di propria competenza intendano passare da una gestione emergenziale del fenomeno ad una gestione ordinaria ed efficiente, che preveda l'incremento di strutture volte all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e il loro trasferimento tempestivo in tali strutture, sottraendo i giovani dal concreto rischio di sfruttamento e di violenza;

se non intendano creare una maggiore e più efficace sinergia con gli enti locali che accusano la latitanza delle istituzioni centrali nella gestione del fenomeno;

con quali programmi e con quali interventi i minori stranieri non accompagnati vengano seguiti nei centri di accoglienza e in che modo venga favorita la loro integrazione.

(4-02960)

AUGELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il sindaco di Roma, Ignazio Marino, proprietario di una Panda rossa, ha omesso di rinnovare per tempo il permesso per accedere nella ZTL del centro storico di Roma, circolando dal 24 giugno al 20 agosto 2014 senza un contrassegno valido nei vari settori a traffico limitato;

come rilevato da diverse testate giornalistiche e dalla trasmissione televisiva "Le iene", questa omissione sarebbe stata denunciata da diversi parlamentari, osservando il contrassegno esposto sull'autovettura, per 14 mesi ospitata nell'area pedonale intorno al Senato;

a seguito di questa mancanza, inevitabilmente rilevata dai varchi elettronici posti a presidio della ZTL, secondo notizie raccolte dall'interrogante, al sindaco sarebbero state elevate diverse contravvenzioni tra giugno e luglio 2014;

il sindaco Marino, sempre secondo informazioni raccolte dall'interrogante, si sarebbe ben guardato dal pagare il dovuto, visto che allo stato risultano almeno 8 contravvenzioni, tra il 26 giugno e il 25 luglio, sospese con un codice di solito utilizzato in caso di ricorso al Prefetto o al giudice di pace;

sembra tuttavia improbabile che il sindaco di Roma possa aver presentato un ricorso, ponendosi così in una posizione di incompatibilità con il suo mandato, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, punto 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

non rimane quindi che l'ipotesi che le contravvenzioni siano state bloccate "d'ufficio" direttamente dall'amministrazione comunale, sanando i 2 mesi di mancato rinnovo del permesso come se si trattasse di un errore del Comune di Roma e non di una ritardata richiesta del titolo da parte del beneficiario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se intenda accertare l'esistenza di eventuali ricorsi per le contravvenzioni presso la Prefettura di Roma;

se, nel caso in cui sussistano i ricorsi, il prefetto abbia provveduto ad informare il presidente del Consiglio comunale di Roma sullo stato di avanzamento di questo contenzioso, al fine di consentire l'avviamento della procedura di cui agli artt. 68 e 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

nel caso in cui non sussistano i ricorsi, se risulti quali siano i motivi per cui queste contravvenzioni, peraltro già notificate al sindaco, risultino bloccate e non vengano trasmesse per l'iscrizione a ruolo, causa mancato pagamento.

(4-02961)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

dal 1983, la SFAP di Monastir (Cagliari) è attiva come scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo degli agenti di custodia;

dal 1983 al 2012 sono stati organizzati 32 corsi per allievi di agenti di Polizia penitenziaria per un totale di 4.032 poliziotti formati dalla scuola di Monastir;

nello stesso periodo di tempo, sono stati anche svolti 7 corsi per sottufficiali, con 700 sottufficiali formati, oltre ad altri corsi di svariate tipologie: sicurezza nel posto di lavoro, guida per agenti e, in convenzione con la Asl n.8 di Cagliari, per tutti i conduttori delle autoambulanze presenti nel territorio;

l'attività dal 1983 ad oggi è stata portata avanti con grande efficienza e nonostante la strutturale carenza organica di personale in servizio superiore al 50 per cento;

la SFAP di Monastir è dotata delle seguenti strutture: 2 aule didattiche da 60 posti, un'aula informatica da 24 posti, un *auditorium* da 130 posti, 14 stanze da 2 posti, 26 stanze da 3 posti, 10 stanze da 5 posti, 1 stanza da 6 posti, palestra completa di attrezzature, campo di calcetto, un capannone in cui sono custodite gran parte delle autovetture dell'amministrazione penitenziaria di Cagliari, un magazzino di vestiario che contiene e fornisce tutte le divise del Corpo di Polizia penitenziaria della Sardegna, una mensa da 200 posti;

nella struttura è presente un poligono di tiro dove si esercitano tutte le forze dell'ordine presenti nella provincia di Cagliari, la più utilizzata dell'intera Sardegna;

con comunicazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si riferisce che la struttura di Monastir verrà dismessa ed adibita a Centro di primo soccorso e accoglienza o Centro di accoglienza per richiedenti asilo, ipotizzando il trasferimento degli uffici da Monastir al carcere di Buoncammino a Cagliari, struttura detentiva per la quale è prevista la dismissione;

in merito a tale progetto si sottolinea la contrarietà espressa sul piano "tecnico" dagli operatori della struttura, adducendo in particolare motivazioni inerenti alla sicurezza della medesima e all'effettiva rispondenza della stessa alle necessarie caratteristiche di accoglienza nel pieno rispetto dei diritti umani;

con riferimento al trasferimento delle attività fin qui svolte in altra sede si sottolinea l'entità dei costi che si dovrebbero sostenere, assolutamente superiori a quelli che deriverebbero da un nuovo investimento per il potenziamento della struttura e una sua riqualificazione;

nel carcere di Buoncammino, in via di dismissione, si ipotizza il trasferimento degli uffici amministrativi della Polizia penitenziaria e del carcere minorile di Quartucciu;

l'amministrazione comunale di Cagliari, capoluogo della Sardegna, ha già manifestato contrarietà all'ipotesi del riutilizzo del carcere Buoncammino da parte del Ministero della giustizia, avanzando proposte di riqualificazione con diversa destinazione per la crescita economica, culturale e sociale della città e del territorio;

il Consiglio comunale di Cagliari, in data 4 novembre, ha approvato due ordini del giorno all'unanimità nei quali si chiede l'assegnazione alla città della struttura;

la struttura detentiva di Buoncammino è un edificio storico che insiste su un'area di particolare pregio architettonico, archeologico, identitario e paesaggistico, contigua al castello di Cagliari, al polo universitario di viale Fra Ignazio e di Sa Duchessa, all'area dell'anfiteatro romano e limitrofa al sito dei "Giardini sotto le mura": per tali ragioni appaiono del tutto evidenti le potenzialità della struttura medesima, che risulterebbe del tutto sacrificata e sottoutilizzata qualora l'esclusiva destinazione fosse quella della sede del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

considerato che:

ad avviso dei lavoratori, la chiusura della scuola di Polizia penitenziaria di Monastir non ha ragioni economiche, e risulterebbe essere una grave perdita per il personale dell'amministrazione penitenziaria, a quel punto costretto a recarsi nella penisola per la formazione;

il personale della SFAP di Monastir avanzano altresì interessanti proposte di alternative ed integrative rispetto all'utilizzo attuale: oltre al trasferimento *in loco* del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la creazione un luogo di formazione e crescita stabile per tutto il personale della pubblica amministrazione della Sardegna, attraverso sinergie con le altre amministrazioni pubbliche, dando una sorta di moderna "cittadella penitenziaria" che potrebbe ospitare provveditorato, Uepe, Centro di giustizia minorile e una piccola sezione adibita alla detenzione dei minori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riguardanti la dismissione della SFAP di Monastir;
se non ritenga necessario un maggiore approfondimento della questione, trovando una sintesi tra le proposte in campo che possa essere razionale, economica e funzionale alla crescita del territorio della provincia di Cagliari;

se non ritenga di dover incontrare, insieme alle istituzioni della Regione Sardegna, le organizzazioni dei lavoratori e considerare le proposte da loro avanzate.

(4-02962)

MUSSINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

le prove per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina del 29 e 31 ottobre 2014 sarebbero state inficiate da un errore gravissimo nella somministrazione delle domande del concorso nazionale da parte del CINECA;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non sarebbe esente da responsabilità, avendo mancato di vigilare al fine di prevenire un errore tanto banale quanto di gravità inaudita, consistente in una inversione delle domande all'interno di 2 categorie di specializzazione (area medica e area dei servizi clinici);

lo stesso Ministero, fin dalle prime ore, piuttosto che tutelare la posizione dei candidati al regolare svolgimento di un pubblico concorso, avrebbe assunto un atteggiamento equivoco dettato dalla volontà di distinguere le responsabilità proprie da quelle del CINECA, senza effettuare gli approfondimenti del caso e acquisire i relativi pareri;

ad avvalorare tali perplessità è stata la fretta del MIUR di comunicare a mezzo stampa l'intenzione di annullare parte delle prove di concorso nell'ipotesi, poi smentita, di ripeterle a brevissima distanza temporale;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

non appare condivisibile una serie di scelte circa l'organizzazione e gestione del concorso nazionale, tra le quali: l'eccessivo frazionamento delle sedi di concorso, la mancata scelta di commissari vigilanti esterni all'amministrazione ospitante le selezioni, la predisposizione di postazioni non sempre adeguatamente distanziate tra di loro, le comunicazioni tardive delle sedi di concorso e degli orari dello svolgimento delle prove,

tali scelte poco oculate, quando non improvvisate, hanno provocato anche un aggravio dei costi a carico degli aspiranti specializzandi;

si profila un periodo di profonda incertezza per migliaia di giovani medici aspiranti e futuri specializzandi (circa 11.600), dovute alle inefficienze dimostrate dalle istituzioni, segnatamente dal Ministero, quantomeno responsabile di una *culpa in vigilando*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda farsi parte attiva per chiedere lo stanziamento, nel primo provvedimento di spesa utile, delle risorse aggiuntive necessarie a sanare le posizioni dei medici meritevoli (vincitori sia con che senza le domande annullate dell'area medica e dell'area dei servizi clinici), così come già avvenuto in occasione della vicenda del "*bonus* maturità";

come intenda porre rimedio per sanare le posizioni dei danneggiati, ovvero delle migliaia di candidati vittime dei disservizi connessi all'inadeguata gestione del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione.

se intenda rendere pubbliche: le domande annullate; la graduatoria a 28 domande e quella a 30 domande, tanto per l'area medica che per l'area dei servizi clinici; i punteggi medi conseguiti dai candidati per aula; i punteggi conseguiti dai singoli candidati;

se intenda garantire la riorganizzazione delle classi, delle tipologie e della durata dei corsi di formazione specialistica, come previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, permettendo così di reperire risorse aggiuntive per ulteriori contratti di formazione specialistica;

nel preservare l'impianto del concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina e, al contempo, tutelare il diritto ad un'adeguata formazione *post lauream* dei medici, quali garanzie voglia adottare, anche in linea con i consolidati modelli europei, nell'organizzazione delle selezioni future, per non ripetere le attuali disfunzioni;

se non ritenga opportuno provvedere a un'immediata calendarizzazione del prossimo concorso di accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, con immediato reperimento dei fondi necessari a garantire la dotazione di un idoneo numero di contratti di formazione specialistica.

(4-02963)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01389, del senatore Cotti ed altri, sul gruppo di esperti attivato per la relazione delle linee guida del libro bianco per la difesa;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01391, del senatore Bocchino ed altri, sulla regolarità delle prove per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia, svolte il 29 e il 31 ottobre 2014;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01390, della senatrice Granaiola ed altri, sulla concentrazione di amianto nella rete idrica in Versilia.